



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE**  
GRADUATE SCHOOL IN SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL SCIENCES  
DIPARTIMENTO DI STUDI SOCIALI E POLITICI  
CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN SOCIOLOGIA  
XXIII ciclo

## **PROFILI SOSPETTI**

**STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE CRIMINALE E PRATICHE DI CLASSIFICAZIONE:  
LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA**

SPS/08 – SPS/12

*Tesi di dottorato di ricerca di:*  
**ANDREA MOLTENI**

*Tutor:*  
Prof.ssa OTA DE LEONARDIS

*Co-tutor:*  
Prof.ssa GIOVANNA PROCACCI

*Coordinatore:*  
Prof.ssa LUISA LEONINI

Anno Accademico 2009/2010



# Indice

<b>Indice delle figure</b>	<b>7</b>
<b>Introduzione</b>	<b>9</b>
<b>Parte prima</b> <b>Discorso, classificazioni, sicurezza</b>	
<b>1 L'analisi del discorso nelle scienze sociali</b>	<b>21</b>
1 La comparsa del "discorso"	22
1.1 La linguistica saussuriana e lo strutturalismo	24
2 La galassia eterogenea delle teorie e delle tecniche di analisi del discorso	29
2.1 Il "discorso" di Foucault	31
2.2 L'autorità del linguaggio: Bourdieu	40
2.3 Le forme del discorso: Goffman	42
2.4 Tutto è discorso: Laclau e Mouffe	45
2.5 L'analisi critica del discorso	52
2.6 Dagli oggetti alle relazioni	59
<b>2 L'analisi sociologica delle classificazioni</b>	<b>61</b>
1 Riferimenti per un'analisi sociologica delle pratiche di classificazione	64
1.1 Categorie e società	65
1.2 Categorie, istituzioni e saperi	69
2 Categorie, identità e controllo sociale	77
<b>3 La questione dell'identificazione criminale nel governo della pubblica sicurezza</b>	<b>85</b>
1 Il governo della sicurezza	87
1.1 Sicurezza	87
1.2 L'origine dell'idea liberale di sicurezza	90
1.3 Il discorso sulla sicurezza	92
1.4 Il dispositivo di sicurezza	94
1.5 Dalla pericolosità al rischio	98
1.6 Lo "stile di pensiero" della sicurezza	100
1.7 La biologizzazione della sicurezza	102

2	L'emergere della ragione securitaria	104
2.1	Origine e crescita del dispositivo securitario	104
2.2	La questione securitaria italiana	108
3	La scienza dell'identificazione criminale	115
3.1	La questione criminale fra atavismo e normalità	116
3.2	Identificare e prevedere	119

**Parte seconda**  
**La banca dati nazionale del DNA**

<b>4</b>	<b>La ricerca: un'introduzione</b>	<b>139</b>
1	Dispositivo e classificazioni	140
1.1	Che cos'è un dispositivo	140
2	Un framework per l'analisi	147
2.1	Plasmare persone	148
2.2	Scienze che classificano persone	151
2.3	Esperti	152
3	L'analisi delle pratiche discorsive	154
3.1	L'analisi del discorso tra saperi e poteri	154
3.2	Il discorso e il problema del governo	155
4	Corpus dei documenti e griglia analitica	159
<b>5</b>	<b>Dall'impronta alle banche dati del DNA</b>	<b>165</b>
1	L'emergere del DNA come prova scientifica nel diritto penale	167
1.1	Le impronte del DNA	168
1.2	L'impronta del DNA giunge in Italia	174
1.3	Dalle aule di tribunale ai database	177
2	Dati e banche dati di polizia nel contesto europeo	185
2.1	<i>Fichiers sans frontières</i> : scambio di informazioni e banche dati di polizia in Europa	188
2.2	Le banche dati del DNA si diffondono in Europa	202
<b>6</b>	<b>La costruzione della banca dati nazionale italiana del DNA</b>	<b>217</b>
1	La ragione europea	217
1.1	Il trattato di Prüm	219
1.2	Pionieri d'Europa	223
1.3	Le "iniziative di Prüm"	229

1.4	Lo scambio delle informazioni genetiche	236
2	Il processo di costruzione della banca dati italiana del DNA	238
2.1	Il pianto della “Madonnina di Civitavecchia”	239
2.2	I primi passi verso l’istituzione della banca dati italiana	241
2.3	I progetti di legge per l’istituzione della banca dati nazionale del DNA	246
2.4	Lo “strumento” della banca dati nel discorso securitario	252
2.5	La Legge 85/2009	256
3	Discorso e classificazioni nella costruzione della banca dati nazionale del DNA in Italia	266
3.1	Discorso e razionalità governamentale	266
3.2	Dispositivo e classificazioni	270
	<b>Conclusione</b>	<b>277</b>
4	La banca dati del DNA nel dispositivo securitario	280
5	Strumenti e politiche di sicurezza	282
5.1	Esperti	285
6	Profili sospetti	289
	<b>Bibliografia</b>	<b>295</b>
	<b>Indice dei documenti</b>	<b>325</b>



# Indice delle figure

Figura 1	Mappa delle teorie e dei metodi di analisi del discorso	30
Figura 2	Dimensioni del discorso come pratica sociale	58
Figura 3	Griglia e gruppo	70
Figura 4	Particolare del frontespizio della prima edizione a stampa del Leviatano di Hobbes (1651)	91
Figura 5	Esempio di “ritratto parlato” che ritrae lo stesso Bertillon	123
Figura 6	Frontespizio del manuale per il rilevamento delle misure antropometriche di Bertillon	124
Figura 7	Impronte digitali di Francis Galton stampate nel frontespizio dell’edizione del 1982 di <i>Finger Prints</i>	125
Figura 8	Lo schedario delle impronte digitali dell’FBI durante la Seconda guerra mondiale	129
Figura 9	Prima applicazione forense della tipizzazione del DNA effettuato da Jeffreys per il caso di omicidio di Enderby	133
Figura 10	Distribuzione dei documenti selezionati per anno di pubblicazione	160
Figura 11	Articolo pubblicato dal Times il 23 gennaio 1988 con la notizia della condanna di Colin Pitchford	168
Figura 12	Provvedimenti delle sezioni penali della Corte di Cassazione che citano la prova del DNA ai fini dell’identificazione	176
Figura 13	Paesi nel mondo che hanno una banca dati nazionale del DNA ad uso forense	178
Figura 14	Aumento del numero di comparazioni in base alla modalità di confronto dei profili adottata	182
Figura 15	Anno di costituzione del database nazionale del DNA o di approvazione della legge per la sua istituzione nei paesi UE	202
Figura 16	Database nazionali del DNA nell’UE	203
Figura 17	Profili del DNA presenti negli archivi nazionali degli stati europei in proporzione alla popolazione	204

Figura 18	Distribuzione geografica delle nazioni europee che utilizzano i profili del DNA e/o possiedono un database nazionale del DNA	206
Figura 19	Stati UE che hanno aderito o hanno dichiarato l'intenzione di aderire al trattato di Prüm	222
Figura 20	Stati firmatari dell'accordo di Schengen nel 1985 (a sinistra) e della convenzione di Prüm nel 2005 (a destra)	225
Figura 21	Stati attualmente aderenti allo "spazio Schengen"	225
Figura 22	Stato di implementazione delle decisioni di Prüm nei diversi stati membri della UE	235
Figura 23	frontespizio del programma del convegno organizzato dal CNBB a Genova nel 2004	244
Figura 24	La copertina del Supplemento ordinario alla G.U. del 13 luglio 2009 in cui è pubblicato il testo della Legge 30 giugno 2009 n.85	251
Figura 25	La notizia dell'approvazione della legge 85/09 sul Sole 24 Ore del 25 giugno 2009	256
Figura 26	Organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale	264

# Introduzione

Qui sostarono, mentre la guardia consegnava i documenti, e qui Mr Pickwick apprese di dovervi rimanere fino a che non si fosse svolta la cerimonia nota agli iniziati con il nome di «seduta per il ritratto».

«Il ritratto!», esclamò Mr Pickwick.

«Per avere agli atti la vostra faccia, signore», spiegò il forzuto secondino. «Siamo bravissimi a disegnar facce. Ci vuole un attimo e sono sempre identiche all'originale. Entrate, signore, e mettetevi comodo».

Mr Pickwick obbedì all'invito e si mise seduto; alle sue spalle, Mr Weller gli bisbigliò che quello del ritratto era solo un modo di dire dei secondini che con quel pretesto lo squadravano da capo a piedi per riconoscere il prigioniero dai visitatori.

«Speriamo che gli artisti si sbrighino, Sam. C'è un gran andirivieni qui».

[Charles Dickens, *The Posthumous Papers of the Pickwick Club*, 1837]

Dal 14 luglio 2009 anche l'Italia ha una propria banca dati nazionale del DNA. Perlomeno ce l'ha sulla carta, dato che, nonostante l'urgenza che ha affrettato la discussione del Parlamento, quasi due anni dopo l'approvazione della legge che l'ha istituita non sono ancora stati adottati i regolamenti necessari per allestirla e farla funzionare. Comunque, tra non molto tempo, gli agenti della polizia penitenziaria dovranno prelevare, alle persone che finiscono in carcere, un campione di saliva da cui ricavare un profilo del DNA. Per prima cosa però dovranno effettuare un prelievo di massa a (quasi) tutti i detenuti e a chi è sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. La banca dati del DNA ha infatti come finalità quella di "facilitare l'identificazione degli autori dei delitti", e funziona sulla base di due presupposti: uno criminologico, per cui essa serve per identificare i "recidivi" e si fonda sull'idea di una "popolazione criminale attiva"; l'altro statistico, che pretende che, per essere efficace, l'archivio contenga un numero elevato di "profili" individuali. Oltre a quelli delle persone detenute, anche altri profili del DNA finiranno dunque nella banca dati, a partire da quelli già ora conservati dalle forze di polizia, raccolti nel corso delle indagini degli ultimi vent'anni. Il primo caso in cui fu svolta, in Italia, un'analisi del DNA nel corso dell'indagine per un delitto è stato infatti quello noto come "l'omicidio di via Poma", avvenuto a Roma nel 1990. Un tentativo ancora precedente fu realizzato tre anni prima, nel 1987, ma allora, per effettuare le analisi, gli investigatori si rivolsero a un laboratorio inglese. Quella nuova tecnica di indagine era nata infatti, da pochissimo tempo, proprio nel Regno Unito, in un laboratorio dell'università di Leicester. Prima di proseguire è opportuno chiarire un paio di questioni. Una banca dati forense del DNA funziona? Sì, è uno strumento certamente efficace,

ma non senza limiti, per le indagini di polizia. Una simile banca dati serve? È opportuna? Beh, queste sono domande più complicate, a cui si può rispondere solo assumendo un punto di vista particolare. Per il Parlamento italiano, che ha approvato praticamente all'unanimità la legge che la istituisce, essa serve certamente, ed anzi, siamo arrivati persino in ritardo a dotarci di uno strumento così importante per la lotta al crimine. Nei prossimi capitoli si cercheranno di spiegare le ragioni e di analizzare le giustificazioni che hanno sostenuto questa decisione politica.

La tesi riguarderà dunque la costituzione e l'implementazione, in Italia, della banca dati nazionale del DNA, prevista dal trattato di Prüm e istituita con la legge n.85 del 30 giugno 2009. Tale fenomeno sarà contestualizzato entro il più ampio processo di costituzione, sviluppo e integrazione delle banche dati nazionali e sovranazionali nel quadro di cooperazione europea in ambito penale e di polizia. Più in generale l'indagine si occuperà delle classificazioni che riguardano e definiscono alcuni "tipi di persone" (il colpevole, il recidivo, il sospetto). Si presterà attenzione ai saperi scientifici che le reggono e le giustificano, ai discorsi politici che le rendono efficaci e agli strumenti tecnici attraverso cui agiscono, specialmente quel peculiare tipo di strumenti che è rappresentato dalle basi di dati e di informazioni biometriche e genetiche utilizzate per l'identificazione personale in campo penale, nella gestione della sicurezza pubblica e nel controllo dei confini nazionali e sovranazionali. L'analisi riguarderà soprattutto le basi scientifiche e tecniche su cui tali classificazioni e strumenti si reggono, e le ragioni politiche che li istituiscono. Per indagarle verranno presi in considerazione diversi tipi di documenti: dibattiti parlamentari ed altri interventi politici rilevanti (ad esempio le conferenze stampa di presentazione dei progetti di legge svolte al termine dei consigli dei ministri), documenti e rapporti prodotti da uffici studio parlamentari, da amministrazioni, commissioni, autorità di garanzia, gruppi di lavoro, organizzazioni non governative.

La banca dati italiana è ancora in fase di costituzione. La scelta di prendere in considerazione uno strumento che di fatto non esiste ancora merita forse di essere giustificata, anche perché per affrontare gli obiettivi generali dell'indagine si sarebbero potuti prendere in considerazione strumenti già all'opera (dal casellario giudiziale alla banca dati delle impronte digitali), più facili e meno "rischiosi" da analizzare. Sono essenzialmente due le considerazioni che hanno spinto a scegliere proprio la banca dati

del DNA come oggetto di studio. In primo luogo la presunzione (e la speranza) che, proprio perché in fase di approvazione, costruzione (politica e materiale) e implementazione, essa avrebbe richiesto un grosso sforzo di giustificazione (sia da un punto di vista politico che tecnico-scientifico). In questo senso una piccola delusione è derivata dal fatto che non c'è stata, in Italia, praticamente nessuna opposizione alla sua istituzione. Questo ha certamente mantenuto più scarso e meno impegnativo il livello del dibattito pubblico. Ciò nonostante, la necessità di un dibattito parlamentare, ed ancor più la questione, che vedremo, del 'ritardo' con cui veniva approvata, hanno offerto occasioni per la produzione di un corpus significativo di documenti finalizzati a dar conto della sua 'necessità', 'urgenza' e 'utilità'. Il discorso europeo poi, che è intrecciato indissolubilmente col percorso italiano di costruzione della banca dati, ha offerto un corpus di documenti ancora più ampio e ricco di spunti per l'analisi.

La seconda considerazione che ha orientato la scelta riguarda proprio il DNA e il suo statuto sulla scena scientifica e nell'immaginario pubblico. La scoperta del DNA, i grandi progetti di mappatura del genoma umano, i suoi usi e le sue "promesse", hanno certamente rappresentato una delle rivoluzioni scientifiche più importanti e ricche di conseguenze dell'ultimo secolo. Le metafore che fanno riferimento a quel "programma" che ci portiamo inciso dentro e che governa la vita stessa di ciascuno di noi (il "codice della vita"), e che dunque può anche dirci, se impariamo a leggerlo correttamente, cosa ci riserva il futuro, rappresentano un terreno fertile di ricerca. Tanto più in un campo come quello delle politiche criminali, in cui queste nuove aspettative richiamano, in una certa misura, le grandi "speranze" delle scienze criminali a fondamento biologico e sociobiologico di poter trovare un segno che permettesse di distinguere tra normale e criminale e di prevedere chi avrebbe potuto diventare delinquente. Certo, bisogna fare attenzione a non confondere una banca dati che conserva i *profili* del DNA con il DNA stesso. I profili sono una sorta di codice identificativo che permette di distinguere un DNA da un altro e di dire se due differenti campioni appartengono allo stesso soggetto. Nel profilo non sono registrate tutte le informazioni che possono essere ricavate da un'analisi genetica. Dal punto di vista informativo il profilo è incomparabilmente più povero del campione biologico da cui è estratto. Eppure anche dai profili è possibile ricavare qualche informazione personale, e la normativa sulla banca dati prevede che si debbano conservare anche i campioni biologici, che permettono, in ogni momento, di

effettuare una completa indagine genetica. In ogni caso, poi, la banca dati partecipa di quello stesso immaginario genetico che ha segnato così profondamente la nostra epoca. E quando un immaginario si afferma così prepotentemente suscita anche una curiosità sociologica. Tutto ciò fa della banca dati del DNA uno strumento peculiare che, sebbene si inserisca in un più lungo e ampio processo di istituzione, diffusione e integrazione, anche sovranazionale, di basi di dati e sistemi di informazione per l'identificazione criminale e la cooperazione giudiziaria penale e di polizia, ha tuttavia caratteristiche particolari e richiede maggiori garanzie e giustificazioni riguardo ai suoi scopi, ai suoi limiti e alle sue regole di esercizio.

Questo archivio criminale del DNA opera come parte di un più ampio insieme di strumenti allestiti per la regolazione e il governo di alcuni fenomeni e di alcune situazioni, che, in un certo momento, sono state tematizzate come un problema e definite come una minaccia. Immersa com'è in questo contesto, l'abbiamo presa in considerazione come un momento esemplare della produzione di un più vasto dispositivo assicurativo. Nel *Poscritto del 1969* al suo noto libro sulla *Struttura delle rivoluzioni scientifiche* Kuhn aggiunge un secondo significato al suo concetto di "paradigma", che starebbe anche per un singolo "esempio condiviso" rappresentativo di un intero insieme di pratiche, che contribuisce proprio attraverso il suo carattere esemplare a produrre una comunità scientifica (Kuhn 1970). Un paradigma sarebbe dunque anche «un esempio, un caso singolo che, attraverso la sua ripetibilità, acquista la capacità di modellare tacitamente il comportamento e le pratiche di ricerca degli scienziati» (Agamben 2008, 13). Partendo da questo spunto, Agamben suggerisce che si può intendere per paradigma anche ogni «caso singolo che viene isolato dal contesto di cui fa parte, soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria singolarità, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costituire» (Agamben 2008, 20). È una soluzione per certi versi affine a quella che Rabinow adotta per la sua "antropologia dell'attuale", in cui, partendo dalla rilettura della casistica medievale che svolgono Jonsen e Toulmin (1990), indica negli esempi paradigmatici quei «casi esemplari la cui risoluzione evidenziava l'accordo sostanziale tra coloro che erano qualificati a giudicare tali questioni» (Rabinow 2003, trad. it. 2008, 144). In questo senso quella che organizza la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni genetiche nell'esercizio delle indagini e della giustizia penale ci è parsa una pratica esemplare. Proprio a partire da questo evento singolare, ab-

biamo cominciato a prendere in considerazione i discorsi entro cui questa pratica è divenuta un mezzo razionale per affrontare un problema particolare, quello della recidiva criminale, e, da lì, abbiamo cercato di mappare il tessuto di relazioni che la legano ad altre pratiche, discorsive e non discorsive.

Ci si è dunque occupati di discorsi. Da questo punto di vista l'indagine s'è svolta su un terreno accidentato e incerto. Una zona di confine, contesa tra saperi differenti, scrutata da posizioni opposte, abitata da una pluralità di voci. Rubando le parole a Bourdieu potremmo definirlo certamente un "campo di lotte", in cui la contesa ha per oggetto la capacità e la possibilità di parlare legittimamente e autorevolmente (Bourdieu 1975). Più ancora, ci si è mossi sulla zona di confine e di trasformazione tra campi differenti. Guardandoli da una certa distanza si direbbe che si tratti "semplicemente" di un campo scientifico e un campo politico. Ma avvicinando lo sguardo li si scopre abitati da una pluralità di discorsi diversi: dal discorso del diritto a quello della biologia, dal discorso criminologico a quello politico. L'interrogativo generale della ricerca ha riguardato proprio questa caratteristica liminare, il costituirsi di relazioni discorsive, e non discorsive, al confine tra scienza, politica e diritto. Il discorso è stato inteso come una pratica e, nell'analizzarlo, non abbiamo cercato di svelare le motivazioni nascoste o le intenzioni celate degli attori pubblici e privati, organizzazioni o individui, ma siamo rimasti al livello di quel che è stato effettivamente detto e scritto, lavorando su documenti pubblici, nella convinzione che il discorso di per sé non celi nulla, ma piuttosto implichi esso stesso le condizioni in base alle quali può essere detto e accolto come discorso vero, che cioè può essere inteso come vero e avere effetti di verità (Foucault 1980). Non si è fatta un'ermeneutica dei testi, né si sono cercate le leggi "naturali" che governerebbero la produzione del discorso. Piuttosto s'è interrogata la relazione che intercorre tra un sapere e il contesto sociale da cui scaturisce (Berger e Luckmann 1966) e si sono indagate le condizioni di produzione e trasformazione di formazioni discorsive e pratiche politiche. L'analisi ha riguardato «la *matrice* entro cui un'idea, un concetto o un tipo, viene a configurarsi» (Hacking 1999, trad. it. 2000, 9), dove la matrice rappresenta il contesto sociale di formazione del discorso. Come ha suggerito Ole Wæver a proposito dell'analisi delle trasformazioni che l'integrazione europea ha prodotto nelle politiche di sicurezza (esterna) degli stati, siamo rimasti aderenti «al discorso come discorso» e ab-

biamo cercato di dar conto della sua capacità di condizionare le politiche possibili (Wæver 2005, 35).

Nel corso dell'indagine abbiamo formulato alcune ipotesi: innanzitutto abbiamo assunto che vi sia un intero sistema di dipendenze reciproche che lega discorso politico e discorso tecnico-scientifico, e che la produzione di sapere non sia distaccata e neutrale rispetto alla costituzione di un campo di esercizio del potere, alla definizione di un ambito di problemi da affrontare e governare. Abbiamo considerato, di conseguenza, che tanto chi parla dal punto di vista di un sapere, o di un potere, quanto gli stessi oggetti di cui parla, così come le modalità e i limiti della sua conoscenza, siano effetti di queste relazioni che legano l'esercizio di un potere alla costituzione e all'organizzazione di un campo di conoscenza. Ritenendo anzi che, per potersi realizzare, un potere si nutra di sapere, necessiti di un discorso esperto che postuli, costituisca, organizzi e trasformi gli oggetti e i mezzi del suo esercizio. Abbiamo ipotizzato che sia possibile analizzare questo nesso, in maniera più semplice, osservando se e come i problemi sono inquadrati nel discorso entro un *frame* politico piuttosto che in un *frame* tecnico-scientifico e come avvengono le trasformazioni tra l'uno e l'altro. Considerando che è proprio attraverso queste trasformazioni che alcuni fenomeni vengono iscritti in una pratica di governo e che esse producono, come effetto, classificazioni e tipi di persone. Date le caratteristiche *sui generis* dello strumento osservato abbiamo allargato lo sguardo a un terzo campo di formulazione del discorso: quello del diritto. Riguardo al dispositivo securitario abbiamo ritenuto valida l'idea secondo la quale, col ritrarsi dei sistemi di protezione sociale, è riapparso sulla scena pubblica un discorso a proposito delle classi pericolose che si fonda su uno "stile di pensiero" del rischio. In questo contesto emerge anche un nuovo discorso biologico riguardo alla criminalità e alla sicurezza. Analizzandolo abbiamo notato affacciarsi pratiche nuove di identificazione che si sono radicate in quel dispositivo securitario che, con una crescita senza precedenti, ha finito per occupare il discorso pubblico tanto a livello locale e nazionale, quanto a livello europeo e internazionale. Abbiamo cercato allora di comprendere qual è la razionalità di queste pratiche, quali sono le ragioni e i fondamenti in base ai quali operano e producono effetti, che sono contemporaneamente effetti di classificazione ed effetti di governo.

La tesi è organizzata per capitoli tematici, suddivisi tra due parti. La prima parte ripercorre il lavoro di impostazione della ricerca, attraverso l'abbozzo di un quadro teo-

rico e di un metodo di indagine, e, a partire da questi, la scelta delle tecniche più adatte per analizzare i documenti raccolti. Al termine di questa prima parte si svolge anche la ricostruzione del contesto storico e attuale in cui ha preso forma la questione dell'identificazione criminale. La seconda parte descrive invece la ricerca condotta e i suoi risultati, che riguardano un arco temporale di circa venticinque anni, dall'affermazione della prova del DNA come strumento di identificazione e di indagine criminale, fino alla costituzione della banca dati italiana del DNA.

I primi due capitoli ripercorrono dunque il percorso svolto per individuare un quadro teorico e metodologico adatto per affrontare il terreno di ricerca. Due aspetti sono sembrati infatti particolarmente rilevanti dal punto di vista metodologico. Uno è relativo al “metodo” e alle tecniche di analisi del discorso, l'altro riguarda l'impianto, l'ossatura (*framework*), attorno a cui costruire l'analisi (che cosa guardare, come organizzare le informazioni, come “far parlare” i discorsi). Il primo capitolo, in particolare, intende innanzitutto rispondere alla domanda: cosa è discorso? Dopo aver dato conto dell'apparire del discorso come oggetto di analisi sociologica, cerca di individuare, passando in rassegna le proposte di alcuni autori e di alcuni approcci, gli strumenti utili per l'analisi. Sono tutti approcci pragmatici al discorso, che dunque lo prendono in considerazione assieme al contesto entro cui prende forma, è detto e ha effetto. L'obiettivo è quello di riuscire a restituire una descrizione “densa” (*thick*) del tessuto di relazioni entro cui ha preso forma lo strumento della banca dati. Un altro elemento comune è che tutti, in un modo o nell'altro, assumono come centrale il rapporto che lega discorso e potere. Nel secondo capitolo si è cercato di individuare e costruire un *framework* per l'analisi dei processi di classificazione. La ricerca si è occupata di quei processi di categorizzazione che operano nell'ambito delle politiche e delle pratiche istituzionali della “sicurezza”, in particolare prendendo in considerazione quelle classificazioni che danno forma a particolari “tipi di persone” (il recidivo, il sospetto, il criminale attivo) e che si basano sull'utilizzo di strumenti di registrazione, analisi e scambio delle informazioni biometriche nell'ambito delle indagini criminali.

La banca dati del DNA è uno strumento utilizzato per l'identificazione criminale ed opera in maniera per molti versi affine alle banche dati delle impronte digitali. La questione dell'identificazione criminale ha una lunga storia, legata all'affermarsi di quel dispositivo securitario che ha finito per ingombrare il dibattito pubblico delle nostre so-

cietà. Assieme a questa ansia securitaria, alcuni autori hanno notato il riemergere di una retorica delle classi pericolose fondata su una cultura del rischio, che distribuisce diversamente gruppi e popolazioni, sulla base della probabilità che possano costituire una minaccia. Agli individui è attribuito un profilo di rischio che dipende dal gruppo a cui sono iscritti e che determina il modo in cui sono controllati e trattati. Di questo si occupa il terzo capitolo.

Il quarto capitolo introduce la parte dedicata alla ricerca e ai suoi risultati. Sulla base del percorso descritto nei primi due capitoli, si chiarisce qual è il quadro analitico adottato, si definisce la griglia di analisi e si fornisce una descrizione del corpus di documenti selezionato. Nel capitolo successivo si ricostruisce, a partire dai documenti selezionati, il quadro internazionale entro cui è divenuto possibile istituire la banca dati italiana del DNA. Innanzitutto ripercorrendo le scoperte e le battaglie che hanno infine portato la prova del DNA ad affermarsi come la “prova regina” per l’identificazione criminale nelle indagini di polizia e nelle aule dei tribunali. Ma l’impronta genetica non coincide con la banca dati, anche se è proprio a partire dallo sviluppo delle tecnologie che hanno permesso di automatizzare le procedure di “tipizzazione” e di confronto del profilo del DNA che è divenuto possibile immaginare di archivarlo in database informatici in grado di confrontare rapidamente e automaticamente milioni di profili differenti. Nel capitolo si percorre anche questo passaggio. Infine si descrive lo sviluppo della cooperazione internazionale di polizia, in particolare nella costituzione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Spazio nel quale lo scambio e la condivisione delle informazioni, realizzato attraverso la messa in rete di banche dati nazionali e la costituzione di archivi europei, ha assunto un ruolo centrale. È tra le maglie di questa rete che si sta costituendo, proprio ora, un archivio europeo, che collega le diverse banche dati nazionali del DNA. Nell’ultimo capitolo quest’analisi prosegue, a partire dal trattato di Prüm che, insieme ad altre misure di cooperazione e di scambio di informazioni, impone anche ai paesi europei che ancora non ce l’hanno di dotarsi di una banca dati nazionale del DNA. Per finire con il percorso accidentato che ha portato infine il Parlamento italiano ad approvare la legge che autorizza l’adesione al trattato di Prüm e, contemporaneamente, istituisce la banca dati.

### *Ringraziamenti*

Durante questi ultimi anni dedicati al dottorato e alla ricerca, ho accumulato parecchi debiti di riconoscenza. Innanzitutto verso Ota de Leonardis e Giovanna Procacci, non solo per l'attenzione e la pazienza con cui hanno seguito il mio lavoro, ma soprattutto per avermi mostrato che fare ricerca sociale è ancora una questione di passione. Didier Bigo m'ha aiutato ad aprire gli occhi sul "campo" europeo, oltre ad avermi accolto a Londra per un periodo di ricerca. Periodo durante il quale il Department of War Studies del King's College di Londra m'ha generosamente ospitato. Mentre ero lì, Colin Gordon m'ha fatto il dono di una piacevole chiacchierata sui "dispositivi" e su altri argomenti più ameni.

Vorrei ringraziare Giuseppe Gennari, Andrea Piccinini e Luciano Garofano per avermi spiegato parecchie cose sull'impronta del DNA e sul suo impiego in ambito forense; Christopher Hughes, Gary Pugh e un responsabile dell'NPIA, che si occupa della gestione del database inglese (e che preferisce non essere nominato), per avermi messo a parte dell'esperienza inglese.

Ringrazio infine Elena Mariani, Alessandro Rudelli e Stefano Anastasia per avermi aiutato a entrare in contatto con le persone da intervistare, e mio fratello Roberto per aver fatto stare al proprio posto le immagini e per diversi altri motivi.



# **Parte prima**

## **Discorso, classificazioni, sicurezza**



## **L'analisi del discorso nelle scienze sociali**

Negli ultimi decenni, l'analisi del discorso ha acquisito un ruolo di rilievo e uno spazio sempre maggiore nelle scienze sociali e politiche, anche se va sottolineato che l'ampio "ombrello" semantico del termine "discorso" offre riparo ad approcci eterogenei, che hanno origini, storia e obiettivi differenti. Persino lo stesso concetto di "discorso", che di rado viene esplicitato e definito in maniera chiara ed esaustiva, fa riferimento a oggetti e a domini analitici spesso molto diversi tra loro.

La ricerca presentata in questa tesi ha indagato proprio dei discorsi. A partire dalle domande con le quali li si voleva interrogare e dagli obiettivi dell'indagine sono state fatte delle scelte, discriminando, tra gli approcci possibili, quelli che meglio di altri si prestavano al compito. O meglio, si sono adottati, e adattati, quegli strumenti e quei modi di guardare le cose che sembravano più utili allo scopo. Questo primo capitolo ripercorre proprio questo percorso dentro alle teorie e alle proposte metodologiche per un'analisi del discorso. Non si tratta di una rassegna di tutti gli approcci possibili, né di una ricostruzione esaustiva della storia delle teorie del discorso. Vedremo tra poco che, seppure avesse senso, sarebbe un compito impossibile. Ma mancano anche alcuni di quegli autori da cui s'è comunque preso spunto, dai quali si sono imparati, per dirla con Howard Becker, alcuni "trucchi del mestiere" (Becker 1998). I debiti, in questo senso, saranno riconosciuti più avanti, quando si introdurrà il lavoro di ricerca. Qui s'è preferito invece dar conto solo di alcune proposte, accomunate dal fatto che tutte, in un modo o nell'altro, assumono come nodo centrale il rapporto che lega discorso e potere, pratiche discorsive e pratiche politiche. Lo sguardo si poserà allora solo su alcuni approcci, in particolare quelli che tematizzano la dimensione discorsiva del potere, che indagano il rapporto costitutivo che lega sapere e potere, che si occupano della produzione di identità e differenze come effetti del discorso e che, infine, guardano alla costruzione di particolari tipi di persone: tipi "sospetti", "pericolosi", "minacciosi". Pur limitando così

il campo occorrerà selezionare e fare scelte, cercando anche di ricavare qualche strumento utile per l'analisi empirica. Per prima cosa però può essere utile capire come è che si è giunti a fare del discorso una questione così importante nelle scienze sociali.

## **1 La comparsa del “discorso”**

Il discorso costituisce un oggetto di studio e osservazione per la sociologia sin dall'origine della disciplina, o perlomeno da quando essa si è posta come obiettivo quello di comprendere il senso dell'agire sociale. Già Durkheim aveva d'altronde sostenuto che il linguaggio era uno degli elementi che caratterizzano la fisionomia delle società. Un fenomeno sociale che, rappresentando una delle principali “divisioni” della sociologia, doveva essere oggetto di uno studio sociologico particolare (Durkheim 1909). Lo stesso Durkheim offrì un esempio di studio del discorso analizzando le definizioni e le dottrine del socialismo durante le lezioni che tenne a Bordeaux tra il 1895 e il 1896 (Durkheim 1928).

La riflessione metodologica sul discorso e sulle tecniche per analizzarlo è invece una riflessione moderna, che si è sviluppata a partire dagli anni settanta ed è cresciuta progressivamente fino ad acquisire uno spazio di rilievo nella riflessione teorica e metodologica delle scienze sociali. Si tratta peraltro di uno sviluppo che, sebbene in forme anche molto differenti tra loro, ha coinvolto paesi diversi e differenti tradizioni della ricerca sociale. Come per ogni fenomeno, le “cause” di questa comparsa possono essere molte e possono altresì essere raccontate in maniera differente. Alcuni elementi hanno giocato un ruolo significativo nello sviluppo di teorie e tecniche di analisi del discorso. Un ruolo fondamentale lo hanno avuto, da una parte, l'adozione di un approccio fenomenologico nelle scienze sociali, che ha consentito di rivolgere l'attenzione alle esperienze della vita quotidiana e ai significati che gli attori gli attribuiscono, e, dall'altra, la svolta ermeneutica e linguistica in filosofia, che ha avuto una profonda influenza nello sviluppo epistemologico e metodologico delle scienze sociali. La fenomenologia ha aperto la strada ad una analisi sociologica del linguaggio inteso soprattutto come azione che ha luogo ed effetto nella vita quotidiana, nella quale ha origine e a cui «prima di tutto fa riferimento» (Berger e Luckmann 1969, 62). La svolta ermeneutica ha piantato saldamente nel terreno linguistico la stessa possibilità di comprendere l'agire umano, affermando provocatoriamente che qualsiasi comprensione ha un carattere linguistico

(Gadamer 1970, 1). Sono le stesse trasformazioni che hanno accompagnato lo sviluppo di gran parte dei metodi qualitativi di ricerca sociale e che hanno contribuito a produrre quella domanda di riflessività che ha investito la ricerca sociale a cavallo del nuovo secolo (Melucci 1998).

Questa rinnovata centralità del linguaggio, che rappresenta uno degli aspetti caratteristici della filosofia del Novecento, ha dato vita a quella che Rorty ha analizzato come “svolta linguistica” (*linguistic turn*) (Rorty 1967). Una “svolta” che affonda le sue radici più recenti nel pensiero di Wittgenstein e che, soprattutto a partire dalle sue *Ricerche filosofiche* (Wittgenstein 1995), con la rilevanza che in esse è assegnata al linguaggio in uso, ha influenzato profondamente non solo la filosofia analitica, ma anche la linguistica e le scienze sociali<sup>1</sup>. Naturalmente, le origini dell’interesse filosofico per il linguaggio e della stessa nozione “moderna” di discorso, per come è sviluppata e utilizzata nelle scienze sociali e politiche, possono essere percorse sempre più in profondità, fino a ritrovare, volendo, quell’essere vivente capace di discorso (*zōon logon ekhon*) che era l’uomo nella polis, solo luogo «nel quale l’attività fondamentale di tutti i cittadini era di parlare tra loro» (Arendt 1988, 21). Ernesto Laclau individua però due caratteristiche cruciali che distinguono le teorie contemporanee del discorso: il loro approccio storicistico, che le porta a studiare le variazioni nel tempo dei campi discorsivi, e il fatto che il concetto stesso di “campo discorsivo” dipende, negli approcci contemporanei, da una nozione di struttura che deriva dalla linguistica saussuriana e post-saussuriana (Laclau 1993, 431).

L’obiettivo dei paragrafi che seguono sarà quello di percorrere, seppure in maniera molto schematica, quegli approcci che costituiscono le radici più recenti delle teorie del discorso contemporanee e di individuare strumenti e concetti che possono essere utili per l’analisi dei discorsi, a partire proprio dall’influsso della “linguistica generale” saussuriana e, più in generale, dello strutturalismo linguistico.

---

<sup>1</sup> Origini e influenza della “svolta linguistica” sono evidentemente più ampie di quelle indicate. Mi sono qui limitato a richiamare la riflessione di Wittgenstein e la “svolta linguistica” nella filosofia analitica perché questi sono i riferimenti più diretti e ricorrenti di alcuni degli approcci presi in esame. Un dibattito serrato e interessante, su questo tema, ha riguardato anche gli studi storici sia nel contesto anglosassone che in quello legato alla scuola degli *Annales* (cfr. ad esempio Chartier 1994; EA Clark 2004).

## 1.1 La linguistica saussuriana e lo strutturalismo

Ferdinand de Saussure nacque a Ginevra nel 1857. Giovane curioso e geniale, discendente da una famiglia che già annoverava almeno tre generazioni di scienziati, si distaccò presto dalla “tradizione” familiare legata alle scienze naturali, per dedicarsi agli studi di linguistica, dapprima a Lipsia e poi alla Sorbona, dove cominciò ad insegnare a soli ventiquattro anni. Nel 1891 rientrò a Ginevra, città in cui, quindici anni dopo, riuscì finalmente a ottenere l’insegnamento della “*linguistique générale et histoire et comparaison des langues indouropéennes*”. Fu con questo titolo che, tra il 1906 e il 1911, tenne i tre corsi che avrebbero fornito il materiale per comporre il *Cours de linguistique générale*. Il volume, pubblicato postumo nel 1916<sup>2</sup>, ebbe, anche grazie alle riletture di Hjelmslev e di Godel, una profonda influenza sullo sviluppo dello strutturalismo linguistico e, di conseguenza, dello strutturalismo *tout court*<sup>3</sup>.

### 1.1.1 Le principali dicotomie saussuriane

Come è noto la linguistica di Saussure distingue innanzitutto, nello studio del linguaggio, la *langue* dalla *parole*. La prima rappresenta la parte sociale del linguaggio, è un sistema grammaticale inscritto in ciascun individuo ma che «esiste perfettamente soltanto nella massa» (Saussure 1983, 23). La *parole* rappresenta invece il momento individuale e performativo della lingua, l’esecuzione di un atto linguistico. Questa prima coppia dell’analisi linguistica saussuriana separa dunque «ciò che è sociale da ciò che è individuale» (*Ibidem*) nel linguaggio. La lingua è un’istituzione sociale, è qualcosa che, pur essendo comune a tutti gli individui di una collettività, e pur esistendo in ciascun individuo, non è però disponibile alla volontà individuale (Saussure 1983, 29). Da solo, un individuo non può né crearla né modificarla. La *parole* è invece il momento propriamente soggettivo del linguaggio, è «un atto individuale di volontà e di intelligenza, nel quale conviene distinguere:

---

<sup>2</sup> Saussure morì nel 1913, senza riuscire a portare a termine e pubblicare l’opera che sognava di scrivere. Il testo del “*Cours*” fu pubblicato dai suoi allievi Bally e Sechehaye, sulla base degli appunti degli studenti che avevano partecipato alle lezioni e dei pochi appunti di Saussure stesso.

<sup>3</sup> Deleuze, ad esempio, è netto in questo senso e, per spiegare da che cosa si riconosce lo strutturalismo, comincia col dire che «è giusto porre all’origine dello strutturalismo la linguistica», e ciò non è solo perché siano stati adottati in altri campi di studi i metodi che hanno dato buona prova di sé nell’analisi del linguaggio ma perché «non esiste struttura se non di ciò che è linguaggio» (Deleuze 1975, 194).

- 1) Le combinazioni con cui il soggetto parlante utilizza il codice della lingua in vista dell'espressione del proprio pensiero personale.
- 2) Il meccanismo psico-fisico che gli permette di esternare tali combinazioni» (Ivi 1983, 24).

La *parole* rappresenta allora la capacità e la possibilità che ciascun individuo possiede di utilizzare un linguaggio, a patto che condivida con la collettività entro cui si esprime un sistema di segni e di regole linguistiche, ma essa è anche la pratica quotidiana del parlare. Per Saussure la linguistica deve occuparsi innanzitutto e soprattutto della *langue*, cioè del sistema dei segni e delle regole che governano i rapporti delle loro possibili combinazioni. Ma egli apre anche la possibilità per uno studio del linguaggio rivolto all'aspetto pragmatico e performativo del parlare, e dunque ai rapporti che legano i segni con coloro che li usano e agli effetti che l'uso del linguaggio produce.

Un'altra distinzione fondamentale Saussure la introduce spezzando il concetto di segno linguistico nelle sue due componenti di "immagine acustica" e "concetto", che propone di chiamare rispettivamente *signifiant* e *signifié*. Il segno linguistico unisce allora «non una cosa a un nome, ma un concetto a un'immagine acustica» (Saussure 1983, 83-84), e dunque non si può pensare alla lingua come a una nomenclatura, a una lista di termini che corrispondono ad altrettante cose. Il legame che unisce un nome a una cosa non è immediato né semplice (*Ibidem*). Quella che lega *signifiant* a *signifié* è inoltre una relazione arbitraria; è questo, secondo Saussure, il primo principio, la prima legge che caratterizza il segno linguistico: la sua arbitrarietà. Il segno linguistico è dunque luogo ed effetto di una relazione che non è né naturale né necessaria, la sua natura è invece convenzionale.

La linguistica aveva, sino a quel momento, studiato i sistemi linguistici soprattutto da un punto di vista diacronico, ricostruendone la genesi e la storia. Saussure distingue invece tra una linguistica sincronica, che si deve occupare «dei rapporti logici e psicologici colleganti termini coesistenti e formanti sistema, così come sono percepiti dalla stessa coscienza collettiva», e una linguistica diacronica che è dedicata allo studio dei «rapporti colleganti termini successivi non percepiti da una medesima coscienza collettiva, e che si sostituiscono gli uni agli altri senza formar sistema fra di loro» (Saussure 1983, 120). Per il linguista ginevrino è sul piano sincronico che si può osservare e

analizzare la “grammatica generale” di una lingua, e dunque la sua “struttura”: i differenti rapporti che ne fanno un sistema, i suoi principi fondamentali e i suoi fattori costitutivi. D'altronde è soltanto su questo stesso piano che la lingua può essere intesa come un fatto sociale, perché è solo a livello sincronico che essa può esistere «nella collettività sotto forma di impronte depositate in ciascun cervello [...] qualche cosa che esiste in ciascun individuo pur essendo comune a tutti e collocata fuori dalla volontà dei depositari» (Saussure 1983, 29). Lo studio sincronico della lingua ha dunque per oggetto qualcosa che «nella sua essenza è sociale e indipendente dall'individuo» (*Ibidem*) e che esercita sull'individuo una forza coercitiva.

### 1.1.2 *L'influenza di Saussure*

Sono evidenti le assonanze con la sociologia che Durkheim stava sviluppando e istituzionalizzando nel mondo accademico francese in quegli stessi anni. La *langue* di Saussure corrisponde al “fatto sociale” di Durkheim e costituisce a tutti gli effetti una “rappresentazione collettiva” esteriore all'individuo, che esiste nella “coscienza collettiva” di un determinato gruppo sociale e che si impone (si imprime) in maniera coercitiva in ciascun individuo appartenente a quel gruppo (Doroszewski 1976, 29; cfr. anche Culler 1986; Sumpf 1968). La linguistica di Saussure d'altronde, nonostante l'attenzione posta nella definizione precisa dell'oggetto e dei confini della disciplina, si è nutrita di riferimenti più ampi e lo studioso del linguaggio ha guardato con attenzione anche al dibattito sociologico francese della sua epoca (Doroszewski 1976, 230).

L'influenza degli insegnamenti di Saussure non ha superato soltanto i confini (geografici e linguistici) di Ginevra, città in cui egli tenne le sue lezioni, ma ha travalicato gli stessi limiti disciplinari della linguistica. Il *Cours* ha infatti influenzato, in maniera decisiva, gli sviluppi della linguistica, non solo europea. Ad esso fanno riferimento o si richiamano la sociolinguistica, la scuola praghese (Jakobson), la scuola glossematica di Hjelmslev, fino a Bloomfield e Chomsky. Ma il modello della sua analisi è stato preso a riferimento anche in altre discipline, antropologia e critica letteraria innanzitutto, e ha costituito la base fondamentale per lo sviluppo dello strutturalismo ben oltre il campo scientifico della linguistica. È stato per tramite di Jakobson che Lévi-Strauss ha scoperto lo strutturalismo e ha avuto «la rivelazione di quello che [egli aveva] in forma inarticolata nella mente e che esisteva già in una disciplina come la lingu-

stica» (Bucher e Lévi-Strauss 1985, 368). Al *Cours* si deve anche l'“invenzione” della semiologia, concepita «come scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale» (Saussure 1983, 26), scienza che verrà sviluppata, sulla base della rilettura di Jakobson della linguistica generale saussuriana, da Roland Barthes.

Le assonanze evidenziate con le idee sociologiche di Durkheim rendono facile immaginare come, direttamente o indirettamente, la teoria del linguaggio di Saussure e molti dei concetti utilizzati nel *Cours* abbiano poi trovato fertili intrecci con la riflessione e l'analisi sociologica, non solo di matrice strutturalista o marxista (CC Lemert 1979; Sumpf 1968).

### 1.1.3 Saussure e l'analisi del discorso

La concezione che Saussure ha della lingua pone la questione di quale sia il ruolo del linguaggio rispetto alla struttura delle relazioni sociali e nelle interazioni interpersonali e, di converso, di cosa l'analisi linguistica possa farci comprendere della società. Ci sono due ulteriori elementi della teoria di Saussure che sono spesso sottolineati nella ricostruzione della storia dell'analisi del discorso, «due principi basilari attorno a cui è organizzata la linguistica strutturale» (Laclau 1993, 432; cfr. anche Howarth 2000, 432). Il primo è che per Saussure il linguaggio non consiste di termini positivi, ma soltanto di differenze. Idee e parole non preesistono al sistema linguistico ma, almeno finché si considerano significato e significante separatamente, è nel sistema dei rapporti linguistici che si costituiscono differenze concettuali e fonetiche. Nella lingua infatti «non vi sono se non differenze [...] senza termini positivi» (Saussure 1983, 145-146). Detto altrimenti, posso comprendere il significato della parola “mamma” solo in rapporto a “padre”, “figlio”, eccetera. Il secondo elemento, che deriva conseguentemente da questa idea relazionale e differenziale del sistema della lingua, corrisponde a un'ulteriore dicotomia per cui «la lingua è una forma e non una sostanza» (Saussure 1983, 147). Ogni elemento può cioè essere definito solo in relazione e per differenza da altri elementi del sistema e le identità linguistiche sono fissate non in riferimento a qualcosa di esterno al sistema stesso (la cosa nominata), ma solo dai rapporti differenziali che si costituiscono al suo interno (Laclau 1993, 432).

Secondo Laclau (1993) la prospettiva saussuriana non permetterebbe, però, una vera e propria “linguistica del discorso” dato che non è possibile rintracciare, a partire

da un sistema differenziale le cui unità di analisi sono costituite dalle parole, nessuna regolarità strutturale in una successione di frasi, che dipenderebbe totalmente dalla volontà di chi parla. La formalizzazione della glossematica di Hjelmslev, che individua unità più piccole del segno, i fonemi, aprirebbe invece la strada a una teoria strutturalista del discorso nella quale:

- 1) È possibile descrivere in termini di differenze e sostituzioni interne al sistema qualsiasi sistema simbolico di una società (la moda, i consumi culturali, i codici alimentari, eccetera).
- 2) Non ci sono differenze sostanziali tra ciò che è linguistico e ciò che non lo è, ma la distinzione tra azione e struttura opera entro una più ampia categoria di “totalità significative” (*meaningful totalities*).
- 3) Il soggetto parlante non può più essere considerato la fonte dei significati, come ancora è nell’idea che Saussure ha del discorso, ma la sua stessa “posizione” si determina dentro al sistema differenziale dei significati nella società.

A partire da queste riformulazioni si sarebbero poi sviluppate quelle che, di nuovo Laclau, considera tendenze post-strutturaliste dell’analisi del discorso e che individua negli ultimi lavori di Roland Barthes, nella teoria psicoanalitica di matrice lacaniana, in quella decostruzionista di Derrida (Laclau 1993, 434).

Nella linguistica post-saussuriana lo studio della *parole* ha riacquisito man mano importanza, superando il pregiudizio di Saussure. Dapprima nella linguistica strutturale, col Circolo di Mosca e quello di Praga (entrambi legati alla figura di Roman Jakobson), e poi col distribuzionalismo di Bloomfield e Harris, legato all’antropologia di Boas, e, infine, nell’approccio “generativo” di Chomsky, si è sviluppato l’interesse per le regole pragmatiche (e in alcuni casi per le caratteristiche mentali innate) che permettono di possedere, padroneggiare e usare una lingua. L’attenzione si è spostata sugli usi concreti della lingua e sui loro effetti. Il discorso, inteso come unità linguistica composta di frasi riunite in enunciati, è divenuto infine «l’oggetto privilegiato di studio per la linguistica [e] ogni messaggio verbale, in questa ottica, è considerato come un testo, nel senso etimologico del termine, ovvero come un tessuto, un “intreccio” di enunciati che può essere analizzato e compreso soltanto nel suo complesso, in ragione delle relazioni

interne che lo caratterizzano, in riferimento alla situazione comunicativa che lo genera» (Losito 1996, 34-35).

Il discorso, in quest'ottica, costituisce la “massima unità linguistica”, composta di uno o più enunciati, intesi come frasi o gruppi di frasi (Segre 1978, 1063). L'attenzione alla pragmatica del discorso e alla sua natura di azione sociale, di processo comunicativo che ha luogo nella vita quotidiana e che è determinato sia da fattori linguistici che da fattori extra-linguistici, ne fa un luogo adatto per poter cogliere e analizzare «opinioni, atteggiamenti, rappresentazioni sociali, ideologie. Di qui l'interesse della ricerca sociale per l'analisi del discorso e il delinearsi di una prospettiva pluridisciplinare che coinvolge la linguistica e le scienze psicologiche e sociali» (Losito 1996, 35).


## **2 La galassia eterogenea delle teorie e delle tecniche di analisi del discorso**

A partire da questi sviluppi, anche critici, della linguistica saussuriana è sorta, negli ultimi cinquant'anni, una vasta costellazione di teorie e metodi di analisi dei testi, del linguaggio e del discorso. Anche limitandosi a quelle teorie, tradizioni o scuole che hanno un carattere più “sociologico”, e che dunque sono interessate ad indagare il ruolo e gli effetti del linguaggio o delle pratiche discorsive nella vita sociale, la quantità e l'eterogeneità che si incontra è impressionante: la semantica strutturale di Greimas, la semantica quantitativa di Lasswell, l'analisi del contenuto, l'*analyse propositionnelle du discours* (APD) di Ghiglione, l'analisi (dei modi) dell'argomentazione, l'*analyse automatique du discours* di Pêcheux, la teoria degli atti linguistici, la sociolinguistica, l'analisi della conversazione, la *membership categorization analysis*, l'analisi dei *frame*, la linguistica funzionalista di Halliday, la *grounded theory*, l'*objective hermeneutics*, le diverse versioni della *critical discourse analysis* (o *critical discourse studies*), l'etnopragmatica (Durante), l'archeologia e la genealogia del discorso di Foucault, le teorie post-marxiste e post-strutturaliste sull'egemonia (Laclau, Žižek, Howarth, Torfing), l'*actor-network theory* di Latour, l'approccio della giustificazione di Boltanski, la teoria dell'agire comunicativo di Habermas, l'etica del discorso di Apel.

Questo elenco, disordinato e per nulla esaustivo, rende l'idea della proliferazione dell'interesse per il linguaggio e per il discorso nell'ambito delle scienze sociali e politiche. Gli autori di un manuale di dieci anni fa hanno provato a tracciare una mappa dei

metodi e delle teorie di analisi del testo e del discorso (Titscher et al. 2000, 51), tentando di indicare anche le relazioni che legano tra loro i vari approcci e i debiti che essi hanno verso teorie di carattere più generale (Figura 1).

Figura 1 Mappa delle teorie e dei metodi di analisi del discorso



Fonte: Titscher e al. 2000, 51

In effetti il crescente interesse delle scienze sociali e politiche per il discorso e per le tecniche di analisi dei testi e dei discorsi non deriva solo dall'influenza dello strutturalismo, ma è legato alla "svolta linguistica" della filosofia analitica (Rorty 1994), all'influenza del pragmatismo e della fenomenologia sugli approcci "qualitativi" della sociologia statunitense, al positivismo logico del circolo di Vienna e alla teoria dei giochi linguistici di Wittgenstein, all'antropologia culturale, alla psicanalisi lacaniana, alla sociologia marxista e alla teoria critica post-marxista, alla crescente importanza dello studio delle comunicazioni di massa. Questi differenti influssi hanno dato vita a una galleria eterogenea di approcci, spesso fondati su basi teoriche anche radicalmente diverse tra loro, che è impossibile ricostruire nel dettaglio. Al termine "discorso" fanno infatti riferimento approcci differenti, che, in qualche caso cercano di realizzare un'analisi formale dei rapporti interni tra gli elementi che compongono un testo (o una conversazione), altre volte si propongono di analizzare l'interazione tra attori sociali legata allo

scambio comunicativo, o ancora hanno come oggetto di studio i mass media e la loro influenza sull'opinione pubblica, oppure, infine, concepiscono il discorso come coincidente al sistema sociale nel suo insieme. A ciò si aggiunge il fatto che spesso il termine "discorso" è utilizzato senza che ne venga fornita una definizione precisa, approfittando della sfumata aura semantica che gli deriva dalla sua definizione di senso comune. A questi approcci differenti corrispondono anche diversi oggetti e differenti tecniche di analisi. È diverso, di volta in volta, ciò che si intende per discorso, parola che può indicare un singolo scambio verbale, un testo o un insieme di testi, un'azione comunicativa, il processo sociale dello scambio dei significati, un'interazione sociale mediata dal linguaggio, un corpus di argomentazioni, un genere, un'episteme, l'insieme dei rapporti sociali. Tali oggetti possono essere analizzati facendo ricorso a quantificazioni e a tecniche statistiche per l'analisi di variabili categoriali, a strumenti logici e deontici, a tecniche di osservazione partecipante, alle diverse tradizioni dell'analisi qualitativa di interazioni verbali e documenti, all'analisi dei *frame*, e così via. Questa ricchezza di possibilità comporta la necessità di effettuare delle scelte teoriche e metodologiche che siano coerenti col "problema" che si intende analizzare e di esplicitare man mano i diversi concetti che vengono introdotti nell'analisi, a partire appunto dallo stesso concetto di "discorso".

## **2.1 Il "discorso" di Foucault**

Michel Foucault si è occupato, lungo tutto il corso del suo lavoro, delle relazioni che si istituiscono tra un soggetto e un oggetto della conoscenza. Relazioni che si instaurano e si trasformano in particolari condizioni e danno forma a dei saperi specifici. La sua indagine ha riguardato, da una parte, le condizioni per cui un soggetto può divenire un soggetto legittimo di conoscenza – quale posizione deve occupare, quale statuto deve avere – e, dall'altra, a quali condizioni un (altro) soggetto, in quanto tale, può diventare oggetto di un sapere possibile, come è possibile che, ad un certo punto, venga problematizzato come oggetto da conoscere. In questa relazione, che contemporaneamente si fonda su un sapere e produce sapere, soggettivazione e oggettivazione dipendono l'una dall'altra e generano dei "giochi di verità", che rappresentano le regole in base alle quali ciò che un soggetto può dire di ciò che conosce può essere posto nei termini del vero e del falso.

L'analisi del discorso ha occupato un posto centrale in questa indagine, anche se l'idea di cosa sia un discorso e di come lo si debba analizzare è cambiata, negli scritti e nelle lezioni di Foucault, nel corso del tempo. Per semplicità possiamo adottare la scansione temporale dell'opera foucaultiana che propongono Dreyfus e Rabinow, distinguendo tra un primo momento incentrato sull'analisi di istituzioni e pratiche discorsive storicamente situate (la medicina, la psichiatria), un momento "archeologico" immediatamente successivo, in cui egli marca una distanza esplicita rispetto allo strutturalismo, e un ulteriore sviluppo in cui «egli abbandona decisamente il tentativo di sviluppare una teoria del discorso e ricorre alla genealogia sviluppata da Nietzsche come punto di partenza per elaborare un metodo che gli dovrebbe consentire di sottoporre a esame e di problematizzare le relazioni che intercorrono fra verità, teoria, valori, istituzioni sociali e pratiche all'interno delle quali essi emergono» (Dreyfus e Rabinow 2010, 42).

La riflessione intorno al concetto di discorso si sviluppa soprattutto nel periodo della scrittura dell'*Archeologia del sapere*, che d'altronde rappresenta un momento di riflessione propriamente metodologica che riprende e modifica l'impostazione dei lavori precedenti (*Storia della follia*, *Nascita della clinica*, *Le parole e le cose*). Essa trova espressione in almeno quattro momenti fondamentali nell'arco di tre anni: nel 1968 viene pubblicato, sulla rivista "Esprit", un articolo con cui Foucault risponde ad una tra le domande che i lettori della rivista avevano avuto l'occasione di rivolgergli, articolo che, nella traduzione inglese, è stato significativamente intitolato "Politics and the study of discourse"<sup>4</sup> (Foucault 1968); nel 1969 appare, sulla "Revue tunisienne de sciences sociales" un suo intervento sul rapporto tra linguistica e scienze sociali (Foucault 1969a); nello stesso anno esce per Gallimard appunto *L'archéologie du savoir* (Foucault 1969b); alla fine del 1970 Foucault pronuncia la sua lezione inaugurale al Collège de France con il titolo *L'ordine del discorso* (Foucault 1971a).

### 2.1.1 *Un'archeologia del discorso*

La linguistica strutturale ha introdotto nelle scienze umane e sociali, secondo Foucault, nuove possibilità di analisi, ponendo il problema di un'analisi "finalmente rigorosa" del cambiamento e della trasformazione e permettendo di fare l'analisi delle

---

<sup>4</sup> Nella versione originale, proprio in riferimento all'occasione della sua pubblicazione, è intitolato *Réponse à une question* (Foucault 2007).

produzioni discorsive, e dunque di «studiare ciò che si può fare con il linguaggio» (Foucault 1969a, trad. it. 1996, 239). Il suo problema di partenza, nell'Archeologia, è però differente e riguarda quale sia il fondamento di quella apparente unità che presentano grandi famiglie di enunciati (*énoncés*) scientifici come *la* medicina o *l'*economia, «con quale diritto possano rivendicare un settore che le specifichi nel tempo; secondo quali leggi si formino; sullo sfondo di quali avvenimenti discorsivi si staglino; e se alla fine non siano, nella loro individualità accettata e quasi istituzionale, l'effetto superficiale di unità più consistenti» (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 35). Il suo campo d'indagine è dunque quello degli enunciati effettivi, detti o scritti.

L'enunciato corrisponde, nell'atto della sua formulazione individuale, a un insieme di segni prodotti attraverso una *performance* linguistica. L'enunciato però non coincide semplicemente col segno o con l'insieme di segni che lo esprime, né con quell'atto illocutorio che la filosofia analitica del linguaggio chiama *speech act*<sup>5</sup> (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 97-98), cioè non consiste né soltanto nell'atto che lo formu-

---

<sup>5</sup> John Langshaw Austin espose la sua teoria degli atti linguistici (*speech acts*) nelle William James Lectures che tenne ad Harvard nel 1955. Le lezioni furono pubblicate postume, pochi anni dopo, col titolo *How to do things with words* (Austin 1962). Secondo Austin molti filosofi sono incorsi nella fallacia descrittiva, sostenendo che un'asserzione (*statement*) ha solamente il compito di descrivere uno stato di cose o di affermare qualche fatto, che può essere vero o falso. A questo errore Austin contrappone una teoria performativa del linguaggio, secondo la quale nel parlare non si descrive un'azione, ma la si compie, stabilendo dunque una identità di fatto tra comunicazione e azione. Ciò significa che quando esprimo una promessa di matrimonio (“lo voglio”), battezzo una nave (“battezzo questa nave col nome ...”) o esprimo una volontà testamentaria (“lascio i miei beni a ...”), non descrivo un'azione, ma compio un'azione che ha effetto (se le circostanze, i modi e le condizioni in cui lo faccio sono appropriate). In questo contesto Austin distingue tre tipi di atti:

- 1) *Locutivo*: consiste nell'atto di dire qualcosa (che può avere tra aspetti: emettere suoni — fonetico — per proferire parole e frasi secondo un dato lessico e una data grammatica — fatico — dando loro un senso e un riferimento più o meno definiti — retico).
- 2) *Illocutivo*: è l'atto che si compie nel dire una frase (emettere un verdetto, dare un ordine, assumersi un impegno, scusarsi, affermare, eccetera).
- 3) *Perlocutivo*: rappresenta l'azione che si compie sull'interlocutore, l'effetto che si ottiene (convincere, persuadere, fermare, ingannare, eccetera).

John Searle (1969) ha ripreso la teoria performativa del linguaggio di Austin, ritenendo che parlare una lingua sia innanzitutto una forma di comportamento governata da regole. Egli ha distinto quattro tipi di atti linguistici:

- 1) *Enunciativi*: l'atto di pronunciare parole.
- 2) *Proposizionali*: il riferirsi a oggetti e predicare qualcosa su di essi.
- 3) *Illocutivi*: come affermare, comandare, promettere, eccetera.
- 4) *Perlocutivi*: come persuadere, convincere, allarmare, eccetera.

In base alle regole individuate per il loro uso, Searle distingue poi gli atti illocutivi in rappresentativi, direttivi, commissivi, espressivi e dichiaratori (Bazzanella 2007, 147-167; Cantù e Testa 2006, 82-83; Losito 1996, 35-36).

la né negli effetti che produce<sup>6</sup>. Esso non rappresenta il rapporto che lega il significante al significato, o il nome alla cosa nominata, ma costituisce piuttosto un accadimento singolare che instaura un rapporto specifico con altri oggetti, discorsivi e non, e che ha, e deve avere per essere tale, un'esistenza materiale. L'enunciato non ha potenzialità, non è qualsiasi frase che potrebbe essere legittimamente pronunciata sulla base di regole fonetiche, lessicali, ortografiche e sintattiche. L'enunciato deve essere stato detto, scritto, segnato su una superficie, deve essersi incarnato, possedere una sua corporeità. Deve, insomma, esistere materialmente (Foucault 1969b).

Data la loro esistenza materiale, gli enunciati possono essere in numero anche sterminato, ma sempre finito, ed è possibile in ogni caso definirne le condizioni di esistenza. Il "problema" del discorso riguarda proprio tali condizioni: i limiti; le fratture; le trasformazioni; i sistemi di formazione; i principi di ripartizione degli enunciati; i rapporti con altri oggetti, istituzioni, pratiche, dispositivi. Quella individuata dalla trama di questi rapporti è una questione fondamentale, dato che un enunciato può esistere solamente all'interno di un sistema di relazioni. Relazioni con elementi non discorsivi, all'interno di un campo di oggetti, e relazioni con altri enunciati e gruppi di enunciati, che, tutti insieme, costituiscono una formazione discorsiva. Le regole che presiedono alla formazione e alle trasformazioni di questo tessuto di relazioni non sono da individuare in qualche luogo al di fuori della formazione discorsiva, ma nel discorso stesso. Condizioni di esistenza, di coesistenza, di distribuzione (dispersione), di trasformazione, di istituzionalizzazione, d'uso e di appropriazione, rappresentano quell'insieme di regole che, in una data epoca e per una data società, hanno determinato quel che ha potuto essere legittimamente detto e ciò che non s'è potuto dire come verità. È questo studio del discorso come pratica storica e effettiva, questa indagine sulle sue condizioni di apparizione, esistenza e trasformazione che Foucault si propone di fare, a partire da una domanda apparentemente semplice: come è potuto apparire, ad un certo punto, proprio quell'enunciato e non un altro (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 36)?

Ma cosa è concretamente un enunciato? Una frase, certo. Ma frase ed enunciato non coincidono necessariamente, ed esistono enunciati che non corrispondono a delle frasi. «Una tavola classificatoria delle specie botaniche è costituita di enunciati», scrive

---

<sup>6</sup> Distinzione questa, tra enunciati e atti linguistici, che Foucault renderà più sfumata in seguito, rispondendo a un'obiezione di Searle (Dreyfus e Rabinow 1982, trad. it. 2010, 95 n.6).

Foucault, così come sono enunciati «un albero genealogico, un libro contabile, le stime di una bilancia commerciale [...], un'equazione di ennesimo grado, o la formula algebrica della legge della rifrazione [...], un grafico, una curva di crescita, una piramide di età, una nube di ripartizione» (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 97). Si tratta di segni, dunque. Ma la relazione che Foucault pone a fondamento dell'enunciato non è quella saussuriana che lo lega a un significato, e nemmeno è quella che lo lega a una struttura di posizioni e gerarchie data una volta per tutte. Piuttosto è una relazione di coesistenza, un modo di essere in rapporto con un campo di oggetti, di distribuire le posizioni di ciascun soggetto, di stare in mezzo ad altri enunciati. Ciò determina cosa è il discorso: un «insieme di enunciati che appartengono a uno stesso sistema di formazione» (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 125). È in questo modo, a partire da questa complessa trama di relazioni, che si può parlare di discorso medico, di discorso economico, di discorso criminologico, di discorso biologico.

Nell'analisi delle modalità enunciative sarà perciò necessario prestare innanzitutto attenzione:

- 1) *A chi parla*: chi è autorizzato a tenere questo tipo di linguaggio? Chi ne è titolare? Quale è lo statuto degli individui che hanno – essi soltanto – il diritto regolamentare o tradizionale, giuridicamente definito o spontaneamente accettato, di proferire un simile discorso? Quale è il sistema di differenziazione e di rapporti con altri individui o gruppi, e con i diversi poteri (politico, giuridico, religioso, ecc.)? Quali sono i tratti che definiscono il suo funzionamento in rapporto alla società?
- 2) *Alle posizioni istituzionali* da cui chi parla tiene il suo discorso: dove questo discorso trova la sua legittima origine e il suo punto di applicazione? Quali sono i centri, le istituzioni, le pratiche, i campi documentari (che comprendono libri, trattati, resoconti, informazioni statistiche, eccetera) da cui chi parla trae il suo diritto e la sua autorità? In che relazione sono con altre “posizioni istituzionali” relative ad altre formazioni discorsive concomitanti o concorrenti? Come si trasformano queste istituzioni e queste relazioni?
- 3) *Al rapporto che lega queste posizioni con altri campi e oggetti*. Ad esempio, con ciò che vuol conoscere e di cui parla, con gli strumenti di cui dispone (sistemi di registrazione, di classificazione, di osservazione, descrizione, eccetera), con la re-

te di informazioni in cui è inserito, con altri campi teorici e con altre istituzioni (Foucault 1969b, trad. it. 1971b, 61-64).

### 2.1.2 *Al limite del discorso*

Il problema posto da Foucault è dunque quello della “individualizzazione” dei discorsi (*la psichiatria, la medicina, la biologia, eccetera*), dell’apparente unità di quelle che Ian Hacking definisce “scienze immature”, quelle che hanno come oggetto “vita, lavoro e linguaggio” (Hacking 1979, 40): le scienze mediche (e le scienze della vita), le scienze umane e quelle sociali. Evitando di ricorrere alla ricerca di una qualche “fondazione originaria” o di un fondatore di cui interpretare le parole, Foucault cerca di individuare la ragione di questa unità nei caratteri propri di tali discorsi, fissando tre gruppi di criteri:

- 1) *I criteri di formazione*, che riguardano l’esistenza di regole di formazione comuni per tutti gli oggetti, le operazioni, i concetti, le opzioni teoriche di un particolare discorso. Una formazione discorsiva può dirsi individualizzata ogni volta che sia possibile definire questo gioco di regole.
- 2) *I criteri di trasformazione o di soglia*. Sono unità di discorsi quelle per cui sia possibile definire: le condizioni contemporanee per cui gli oggetti, le operazioni, i concetti e le opzioni teoriche di ciascun discorso si sono potuti formare; le modificazioni interne che hanno subito; le soglie di trasformazione a partire dalle quali nuove regole sono cominciate ad operare al loro interno.
- 3) *I criteri di correlazione*, che riguardano l’insieme di relazioni che definiscono un discorso individualizzato, ne definiscono la posizione tra gli altri tipi di discorso e in relazione al contesto non discorsivo (istituzioni, rapporti sociali, congiunture economiche e politiche) in cui esso opera e funziona (Foucault 1968, trad. it. 2007, 83-84).

Attraverso questi criteri è possibile descrivere un’*episteme*, non nei termini di una grande teoria sottesa a un’intera epoca, ma come un campo di relazioni, come il risultato di scarti, distanze, opposizioni e differenze tra più discorsi scientifici<sup>7</sup> coesisten-

---

<sup>7</sup> Qui, e più in generale per gli scopi di questo lavoro, si considera discorso scientifico ogni discorso *savant*, nei termini molto ampi proposti da Ian Hacking, intendendo cioè per scienza «tutto ciò che tende verso la scienza, tutto ciò che passa per scienza, tutto ciò che si conforma ai metodi della scienza»

ti. Il problema non sarà dunque quello di rintracciarne la continuità, ma piuttosto di analizzarne le trasformazioni: innanzitutto, quelle che, *all'interno* di una particolare formazione discorsiva, riguardano gli oggetti, le operazioni, i concetti e le opzioni teoriche; poi, i cambiamenti che presentano le stesse formazioni discorsive e che riguardano la circolazione del discorso nella società; infine, i cambiamenti che riguardano contemporaneamente diverse formazioni discorsive. Per fare ciò, è importante, secondo Foucault:

- 1) Svolgere un'analisi descrittiva delle differenti trasformazioni effettuate nella storia delle idee e delle scienze.
- 2) Descrivere il campo di possibilità e la forma delle operazioni che caratterizzano la pratica discorsiva di chi opera tali trasformazioni.
- 3) Considerare che i soggetti che discorrono fanno parte di un campo discorsivo in cui hanno il loro posto (e le loro possibilità di spostamento) e la loro funzione (e le loro possibilità di mutamento funzionale).
- 4) Definire il gioco delle dipendenze tra tutte queste trasformazioni:
  - a. dipendenze intradiscorsive (tra gli oggetti, le operazioni, i concetti di una stessa formazione);
  - b. dipendenze interdiscorsive (tra differenti formazioni discorsive);
  - c. dipendenze extradiscorsive (tra trasformazioni discorsive e non discorsive) (Foucault 1968, trad. it. 2007, 88-89).

Questa analisi costituisce una archeologia del discorso scientifico, la descrizione di un archivio inteso non come una massa di testi scelti, raccolti e preservati, ma come l'insieme delle regole che, in una data epoca e in una certa società, definiscono i limiti del campo discorsivo (ciò di cui si può parlare, come e con quale voce lo si può fare) e i limiti della circolazione del discorso e della sua validità.

### 2.1.3 *Discorso scientifico e pratiche politiche*

L'obiettivo di una teoria del discorso che intende indagarne le condizioni di esistenza e i meccanismi di emersione e trasformazione è quello «di definire in che cosa, e in quale misura, a quale livello i discorsi, e specialmente i discorsi scientifici, possono

---

riuscita e consolidata, tutto ciò che dichiara di scoprire verità oggettive riguardo al mondo e ai suoi abitanti, ciò che dichiara di accrescere spiegazioni, di formulare congetture falsificabili, di aumentare il nostro potere di predire, controllare e migliorare» (Hacking 1999, trad. it. 2000, 117).

essere oggetto di una pratica politica, e in quale sistema di dipendenze essi possono trovarsi rispetto ad essa» (Foucault 1968, trad. it. 2007, 104). Si tratta di porre il problema di quali siano lo statuto, le condizioni di esercizio, il funzionamento e le forme di istituzionalizzazione dei discorsi scientifici in relazione alle pratiche politiche (Foucault 1968, trad. it. 2007, 99).

Nella relazione tra potere e discorso scientifico, la pratica politica non trasforma direttamente il senso, gli oggetti, i metodi di analisi o i concetti di una scienza, ma interviene sulle condizioni della loro formazione. Occorre allora indagare quale sia il sistema di dipendenze che lega discorsi scientifici e pratiche politiche, cominciando col descrivere questo insieme di relazioni — individuandone anche le forme di subordinazione (senza farle discendere in maniera immediata da una struttura economica o sociale) — e osservando se e come queste relazioni coinvolgano e si estendano ad altri ordini di discorso, attraverso l'azione di modificazioni “interdiscorsive”<sup>8</sup>.

In questo modo è possibile rendere evidente il nesso potere-sapere, sottraendolo alla separazione per cui il sapere sarebbe producibile solo sottraendolo alle ingiunzioni e agli interessi del potere e ammettendo «che il potere produce sapere [...] che potere e sapere si implicano direttamente l'un l'altro [e] che non esiste relazione di potere senza correlativa costituzione di un campo di sapere, né di sapere che non supponga e non costituisca nello stesso tempo relazioni di potere» (Foucault 1975, trad. it. 1976a, 31). Non è allora possibile analizzare un sapere, una scienza, un discorso — siano essi favorevoli o ostili al “potere” — come prodotti da un soggetto di conoscenza totalmente autonomo. Piuttosto occorre considerare che chi parla dal punto di vista di un sapere, così come gli oggetti di cui parla e le modalità della sua conoscenza, «sono altrettanti effetti di queste implicazioni fondamentali del sapere-potere e delle loro trasformazioni storiche» (Foucault 1975, trad. it. 1976a, 31).

Non si tratta di una affermazione generalizzabile. Questa relazione non ha sempre la stessa forma e la medesima forza, né i medesimi effetti disciplinari. Piuttosto, come sottolineano Dreyfus e Rabinow, i diversi tipi di relazioni tra sapere e potere non possono essere postulati a priori, ma vanno analizzati nella loro singolarità (Dreyfus e Rabinow 1982, trad. it. 2010, 260-261). Lo sguardo va rivolto, di conseguenza, ai pro-

---

<sup>8</sup> Ad esempio, per quel che riguarda la criminalità, attraverso il passaggio da un'analisi in termini di atto/colpa con una in termini di rischio/suscettibilità

cessi e alle lotte che percorrono e producono questo campo di relazioni tra saperi e poteri, questa microfisica del potere che separa e mette a fuoco un proprio oggetto specifico e che lo modella come un problema da conoscere e regolare. È in questi termini che Foucault analizza, ad esempio, la simultanea comparsa di un nuovo tipo di criminale, il delinquente, e di una nuova istituzione penitenziaria, la prigione (Foucault 1975, trad. it. 1976a). Ad una nuova tecnologia di normalizzazione, la riabilitazione, doveva corrispondere una nuova anomalia del corpo sociale, il delinquente. Anomalia e tecnologia che, a loro volta richiedevano nuove forme di conoscenza, nuove tecniche di classificazione, nuovi strumenti di identificazione. (Foucault 1975; cfr. anche Dreyfus e Rabinow 1982, trad. it. 2010, 261-262).

Qui entra in gioco quell'apparente paradosso che costituisce invece una caratteristica fondamentale di quelle che Dreyfus e Rabinow chiamano "matrici tecniche". I saperi che promettono di risolvere il problema della criminalità (ma vale anche per altre "anomalie" del corpo sociale) traggono il loro successo da quello che appare il loro fallimento. La prigione, per rimanere all'esempio di *Sorvegliare e punire*, non ha mai realizzato la propria promessa di trasformare i criminali in cittadini se non buoni, quantomeno docili; eppure il suo successo è durato a lungo e dura ancora oggi. Ciò deve portarci a supporre, secondo Foucault, che essa non abbia come scopo principale quello di eliminare i crimini, ma piuttosto quello di distribuirli e utilizzarli, che non miri a rendere docili i criminali ma piuttosto ad «organizzare la trasgressione delle leggi in una tattica generale di assoggettamento» (Foucault 1975, trad. it. 1976a, 300). Tutto questo produce un'espansione del controllo e dell'amministrazione delle "anomalie", che si realizza attraverso la loro identificazione scientifica, trasformando lo stesso fallimento della promessa di un'ortopedia sociale in un problema tecnico, che richiede un supplemento di conoscenza e un rinforzo del potere degli esperti. In questo modo «le tecnologie politiche si sviluppano prendendo ciò che è essenzialmente un problema politico per rifonderlo nel linguaggio neutrale della scienza, dopo averlo rimosso dal regno del discorso politico. Una volta che tale processo sia stato realizzato, i problemi avranno assunto un aspetto tecnico, di cui tratteranno gli specialisti» (Dreyfus e Rabinow 1982, trad. it. 2010, 262). Formulato in questi termini, al prezzo di una riduzione della complessità e della ricchezza dell'analisi foucaultiana, il problema del nesso sapere-potere può essere analizzato in maniera più semplice, osservando se e come i "problemi" su cui si concen-

tra l'attenzione siano inquadrati entro un *frame* politico o entro un *frame* tecnico-scientifico, quale ruolo giochi il discorso scientifico e degli esperti in rapporto a quello politico, come questi rapporti si trasformino e si traducano l'uno nell'altro, e come venga posta, se esiste, la questione del “fallimento” dell'obiettivo dichiarato.

## 2.2 L'autorità del linguaggio: Bourdieu

Anche per Bourdieu il potere performativo delle parole non può essere cercato nelle parole stesse, perché non è lì che risiede. È questo l'errore che attribuisce ad Austin e ad Habermas, quello di andare a cercare la potenza efficace della parola nella sua sostanza propriamente linguistica (che Bourdieu chiama in quest'occasione “discorso”), dimenticando che essa è invece esterna al linguaggio stesso. Il linguaggio può tutt'al più rappresentare tale autorità, dato che «il potere delle parole non è altro che il potere delegato del portavoce, e le sue parole [...] sono tutt'al più una testimonianza tra le tante della garanzia di delega di cui egli è investito» (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 83). Bourdieu propone, a questo proposito, l'immagine efficace dello *skeptron*, lo scettro che nelle tragedie di Omero viene porto dall'araldo all'oratore che deve prendere parola.

L'autorità del linguaggio è dunque delegata e, come il suo stile, deriva dalla posizione che chi parla occupa in un campo di concorrenza. In breve, «l'uso del linguaggio, cioè sia il modo che la materia del discorso, dipende dalla posizione sociale del locutore» (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 85). È evidente che Bourdieu mette all'opera, anche in questo caso, la sua nozione di “campo”, uno spazio determinato da una struttura di posizioni e disposizioni e agitato da lotte tese a trasformare questa struttura. Anche qui, allora, sarà valida un'economia del linguaggio, e la posizione e la forza dell'autorità di chi parla saranno determinate dalla struttura della distribuzione del capitale simbolico o scientifico all'interno del campo stesso. Il portavoce autorizzato può in effetti agire su altri agenti attraverso le parole «solo in virtù del fatto che la sua parola concentra il capitale simbolico accumulato dal gruppo che lo ha autorizzato e di cui egli è “delegato”» (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 87). L'autorità del discorso dipende quindi dalla posizione sociale di colui che parla, posizione e autorità che discendono da quelle dell'istituzione in nome della quale egli è autorizzato a parlare. Di qui la necessità di stabilire «una relazione tra le caratteristiche del discorso, le caratteristiche di colui che

lo proferisce e quelle dell'istituzione che lo autorizza a proferirli» (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 87).

Perché ci sia discorso d'autorità non è sufficiente che esso sia capito, anzi, in alcuni casi la comprensione non è nemmeno necessaria perché esso eserciti il suo potere. D'altronde non basta la padronanza del codice linguistico perché ci sia un uso opportuno del linguaggio, che dipende dalle condizioni sociali della sua produzione e ricezione. Il linguaggio non è un'esecuzione, ma una pratica (Bourdieu 1980, trad. it. 2005, 50-55) e, perché abbia effetto, il discorso deve essere *riconosciuto* come autorevole, e ciò è possibile soltanto se:

- 1) È pronunciato da una persona autorizzata a farlo.
- 2) È pronunciato in una situazione legittima, davanti a interlocutori legittimi.
- 3) Utilizza forme (sintattiche, fonetiche, eccetera) legittime.

Ma perché esso sia riconosciuto e la sua autorità abbia effetto non è sufficiente il rispetto del rituale che lo istituisce, occorre anche che esistano le condizioni che ne producono il riconoscimento, poiché «il linguaggio d'autorità governa solo con la collaborazione di coloro che esso governa, cioè grazie all'assistenza di meccanismi sociali in grado di produrre questa complicità» (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 89-91).

Al di là di un certo determinismo, stemperato dalla pluralità dei capitali in gioco nel fissare la posizione — e di conseguenza nel produrre le disposizioni (gli *habitus*) — dei soggetti che agiscono in un campo specifico (Bourdieu 1980, 1994), è utile il richiamo di Bourdieu alla legittimità della presa di parola e alla necessità di stabilire una relazione non solo tra chi parla e ciò che dice, ma anche con l'istituzione che attribuisce ed è garante della legittimità di ciò che viene detto. Ciò vale a maggior ragione per quel che riguarda i discorsi specialistici, per cui opera una forma di "censura", che non è agita nei termini di un'istanza giuridica ma dalla struttura del campo discorsivo stesso. Non agisce cioè un'autorità istituzionalizzata che impone divieti e commina sanzioni, ma un'economia delle posizioni nel campo che determina autorità, forma e ricevibilità di quel che viene detto. A determinare l'appartenenza ad un campo particolare sarà allora la forma del discorso, almeno in misura pari al suo contenuto, e anche, in particolar modo nel campo scientifico, lo status dell'autore (Bourdieu 1982, trad. it. 1988, 137-140).

### 2.3 Le forme del discorso: Goffman

A questo punto può essere utile rivolgere lo sguardo oltreoceano, al lavoro di un autore che ha assunto un punto di vista differente, ma complementare, rispetto a quanto detto sin qui: Erving Goffman. Occorre però fare una premessa. È evidente che non si può prescindere dai suoi lavori sullo stigma e sulle istituzioni totali nel costruire un approccio per l'analisi dei processi di categorizzazione, ma l'attenzione che il sociologo canadese ha rivolto al discorso sembra andare in una direzione molto diversa dagli altri approcci proposti sin qui. Goffman si è occupato in effetti di studiare le situazioni di interazione sociale, e in particolare quelle che si svolgono “faccia a faccia”, nell'ambito di contesti istituzionali differenti. La sua analisi si è quasi sempre rivolta alle pratiche concrete di interazione tra persone, e lui stesso ha sintetizzato il suo lavoro come un tentativo di fare delle interazioni “faccia a faccia” un dominio analiticamente valido (Goffman 1983, trad. it. 1998, 43). In poche parole quella di Goffman è stata una microanalisi dell'ordine dell'interazione. Anche quando si è occupato di interazioni propriamente comunicative, l'attenzione ha riguardato gli scambi verbali tra due o più persone, con qualcuno che parlava e altri che ascoltavano, eventualmente nel ruolo di pubblico (ad esempio di una conferenza).

Eppure alcuni dei concetti e degli strumenti euristici che egli ha sviluppato per le sue analisi degli scambi verbali e delle “forme del parlare” possono essere utili anche per un'analisi che considera il discorso come un dispositivo (cfr. cap.4 §1.1), come una pratica che si svolge in relazione con altre pratiche, anche di tipo non discorsivo, e che non richiede necessariamente un'interazione tra soggetti contemporaneamente presenti sulla scena, ma che si deposita in testi, gesti, oggetti, istituzioni. Non è soltanto perché, anche nel caso dell'analisi del discorso, possiamo considerare l'insistenza microanalitica di Goffman, la sua attenzione alle relazioni concrete in rapporto ai contesti istituzionali in cui accadono, come complementare all'approccio genealogico di Foucault. Si tratta anche del fatto che alcuni elementi del ricco armamentario concettuale di Goffman possono aiutare a comprendere come questi discorsi si rapportino al contesto in cui hanno luogo ed effetto e come essi vengano incorporati dai soggetti e dagli apparati istituzionali (Hacking 2004).

Prendiamo in considerazione, innanzitutto, proprio il problema della relazione che lega testo e contesto di una comunicazione, così come di un discorso. Per rendere conto della complessità di questa relazione Goffman utilizza, in primo luogo, l'idea di *frame*, adottandola sostanzialmente nella forma elaborata da Gregory Bateson. Nel 1952 Bateson frequentava lo zoo di San Francisco per osservare il comportamento comunicativo di alcune specie animali, quando iniziò a riflettere intorno a una scena tutto sommato comune, quella in cui due giovani scimmie giocavano “alla lotta”, e cioè «erano impegnate in una sequenza interattiva, le cui azioni unitarie, o segnali, erano simili, ma non identiche, a quelle del combattimento» (Bateson 1972a, trad. it. 1976, 219). Sia per l'osservatore umano che per le scimmie impegnate nel gioco era evidente che non si trattava “veramente” di un combattimento, ma che doveva operare una qualche forma di metacomunicazione capace di veicolare il messaggio “questo è un gioco”. Lo stesso tipo di metacomunicazione che interviene nelle comunicazioni umane e che permette di incorniciare una situazione comunicativa nei termini, ad esempio, di minaccia o inganno. La “cornice” che inquadra il senso da attribuire alla comunicazione in atto, e che nello stesso tempo include nel quadro dell'azione certi messaggi, mentre ne esclude altri (relegandoli sullo sfondo o indicandoli come inappropriati), è il *frame* che fa parte di — e fa valere — un intero sistema di premesse in base alle quali fornisce istruzioni sulla corretta comprensione dei messaggi che “contiene” (Bateson 1972a, trad. it. 1976, 228-230).

Facendo esplicitamente riferimento all'intuizione di Bateson, Goffman utilizza il termine *frame* per indicare quei “principi di organizzazione” che governano gli eventi e organizzano l'esperienza, in base ai quali sono costruite le definizioni di una situazione (Goffman 1974, trad. it. 2001, 54). In questo senso il *frame* definisce la relazione che esiste tra testo e contesto di una comunicazione, così come di un discorso, o, più in generale, delle strutture attraverso cui gli attori sociali organizzano le proprie esperienze (Goffman 1974, trad. it. 2001, 56). Fare attenzione alle cornici, ai *frames* entro cui i discorsi si dispiegano e hanno senso, è un primo passo per cominciare ad analizzare le caratteristiche dei contesti che permettono di determinare il significato degli enunciati (Goffman 1981, trad. it. 1987, 107; cfr. anche Scheff 2005).

La relazione che lega cornice e contesto non è però determinata da una struttura rigida e stabile, ma piuttosto da un continuo processo di ridefinizione delle convenzioni

che permettono di decifrare il senso dell'azione. Gli attori sono dunque coinvolti in un rituale che li impegna a rappresentare, riprodurre e ridefinire continuamente il *frame* entro cui la comunicazione acquista senso. Nelle interazioni faccia a faccia, ad esempio, essi gesticolano, ammiccano, sorridono, assumono un'espressione burbera o irritata. Così facendo essi rinegoziano o confermano costantemente la chiave di interpretazione dell'interazione. Questo insieme di convenzioni che possono trasformare il significato attribuito ad una certa attività in base al contesto condiviso dai partecipanti (e dagli osservatori competenti) rappresenta per Goffman uno dei momenti di fondamentale importanza nell'analisi del *frame* e costituisce quello che il sociologo canadese chiama *key*, a cui corrisponde un processo di *keying*, un processo di trascrizione della situazione nel giusto "tono" (Goffman 1974, trad. it. 2001, 85)<sup>9</sup>.

Il contesto però può anche non essere condiviso e *frames* differenti possono definire la medesima situazione in maniere contrastanti e persino conflittuali. Le posizioni dei partecipanti alla conversazione, ma ciò può valere allo stesso modo per qualunque formazione discorsiva, possono anche non portare a quel mutuo riconoscimento di sé, delle posizioni reciproche e del contesto, che è sotteso all'idea di *keying*. Lo stesso mutuo riconoscimento parrebbe implicato in un altro concetto messo all'opera da Goffman nell'analisi delle interazioni verbali, quello di *footing*. Con questo termine egli indica (e accomuna) quelle azioni, cambiamenti di posizione, postura e tono, che mettiamo in campo nella relazione per accompagnare le trasformazioni del senso inteso (quello che intendiamo e quello che viene interpretato) della situazione e della comunicazione. Parlare di cambiamenti di *footing* è allora un altro modo per parlare dei mutamenti del *frame* (Goffman 1981, trad. it. 1987, 175-182; cfr. anche 2005, 374).

L'interazione discorsiva, per Goffman, implica, nella sua forma più semplice e schematica, due ruoli fondamentali e intercambiabili: quelli di parlante e ascoltatore. A questo livello così generale queste categorie sono però analiticamente poco utili e troppo "rozze" (Goffman 1981, trad. it. 1987, 181). Per quel che riguarda l'ascoltatore, Goffman distingue quantomeno tra partecipante ratificato (*ratified hearer*), destinatario (*addressed recipient*) e partecipante non ratificato, o astante (*by-standers*). Ma, più utile

---

<sup>9</sup> Schemi simili presiedono, nelle teorie critiche del discorso, all'organizzazione e alla trasformazione dei saperi nel loro uso sociale (Scheufele 2008).

nell'analisi del discorso, è la distinzione che egli propone per scomporre e rendere analiticamente più proficua la categoria di parlante (*speaker*), che articola in:

- 1) Animatore (*animator*): è la “macchina parlante”, l'individuo attivo nel ruolo di emittente di enunciati.
- 2) Autore (*author*): chi ha scelto opinioni espresse e le parole che le esprimono.
- 3) Mandante (*principal*): è qualcuno il cui punto di vista è definito dalle parole pronunciate, sono sue le opinioni e gli impegni. Si tratta per lo più di una persona che agisce in qualche particolare identità sociale o ruolo, in qualche posizione specifica come membro di un gruppo, ufficio, categoria, relazione, associazione, eccetera.

Questi tre ruoli possono coincidere e competere a un unico individuo, ma, soprattutto in situazioni istituzionalizzate, chi pronuncia (o pubblica) un testo può trovarsi nella condizione di «parlare per qualcun altro e con le parole di qualcun altro» (Goffman 1981, trad. it. 1987, 202).

La minuziosità dell'analisi di Goffman può essere utile anche per distinguere i ruoli e le posizioni da cui il discorso viene pronunciato, prendendo ad esempio in considerazione la posizione degli esperti, e per dar conto della rappresentazione delle opinioni e della “ideologia ufficiale” di un'istituzione, basti pensare all'analisi di quella forma comune di “cerimonia istituzionale” che è rappresentata dal “giornale interno” proposta in *Asylums* (Goffman 1961, trad. it. 1968, 122-123).

## **2.4 Tutto è discorso: Laclau e Mouffe**

Come abbiamo visto, lo sviluppo delle teorie del discorso affonda le proprie radici nel consolidarsi, a partire dagli anni Settanta, di approcci critici dello strutturalismo. Radici che si sono sviluppate in un terreno dissodato, almeno per quel che riguarda le scienze sociali, dalla fenomenologia e dall'ermeneutica e reso fertile dalla “svolta linguistica” della filosofia analitica. In alcuni casi ha giocato un ruolo significativo anche quella crisi delle teorie marxiste, contemporanea al consolidarsi del neoliberalismo, che ha portato alla riformulazione del “progetto socialista” in termini post-marxisti (Laclau e Mouffe 1985, 1987; cfr. anche Howarth 2000, 85-125; Torfing 1999, 11-77).

È proprio a partire dalle critiche alle teorie strutturaliste e dalla crisi di quelle marxiste di fronte all'egemonia del neoliberalismo e del neoconservatorismo (in particolare anglosassone) che Torfing (2005) avanza, ad esempio, una propria proposta di scansione temporale dell'emergere di nuovi paradigmi discorsivi nelle scienze sociali e politiche. Si tratta di una storia recente che Torfing suddivide in tre fasi, individuando tre "generazioni" successive di teorie del discorso. La prima generazione è quella più strettamente "linguistica", in cui il discorso coincide con unità di testo formate da frasi ed espresse in forma parlata o scritta. A questa prima generazione Torfing ascrive diversi approcci tra loro eterogenei, come la socio-linguistica, l'analisi del contenuto e l'analisi della conversazione. Ad accomunare questi approcci differenti è il loro *bias* linguistico, che consiste nella mancanza di qualsiasi tentativo di collegare l'analisi del discorso con l'analisi politica del potere, dell'ideologia e delle lotte per l'egemonia. La seconda generazione estende la definizione di discorso oltre i propri confini linguistici, includendo un più ampio insieme di pratiche sociali. Questa seconda generazione comprende Foucault e la *Critical discourse analysis* (o, almeno, gli approcci della CDA più legati alla lezione foucaultiana, come quello di Fairclough). In entrambi i casi l'elemento discorsivo agisce in relazione con pratiche non discorsive nel produrre effetti di potere. Secondo Torfing, però, non sarebbe sufficientemente chiarito, in ambedue i casi, né cosa distingue ciò che è discorsivo da ciò che non lo è, né la natura della relazione che lega questi due ambiti. Questa critica è stemperata, con una lettura fortemente influenzata da quella di Dreyfus e Rabinow (1982), per quanto riguarda il "momento genealogico" dell'evoluzione del pensiero di Foucault. Infine, con la terza generazione, la nozione di discorso viene ulteriormente ampliata fino a coincidere con ogni fenomeno sociale, che è discorsivo perché il suo significato non discende da un elemento centrale che lo determina, ma dipende piuttosto da un sistema di regole e differenze contingente e costruito socialmente (Torfing 2005, 5-9). Detto in altro modo il concetto di discorso, in questo caso, parte dal presupposto che ogni azione sia permeata di significati che sono prodotti entro un sistema, sempre particolare, di differenze e di relazioni (e lotte) (Howarth 2000, 101). I principali esponenti di questa terza generazione sono Ernesto Laclau e Chantal Mouffe<sup>10</sup>, che abbandonano «l'insostenibile distinzione tra discorsivo

---

<sup>10</sup> In effetti si può dire che ne siano i fondatori, assieme forse a Slavoj Žižek. Gli altri autori che Torfing cita al proposito — da Barthes a Lacan, da Wittgenstein a Rorty e Luhmann — sono posti in rap-

e non-discorsivo» per giungere alla «conclusione che il discorso coincide col sociale» (Torfing 2005, 9). In effetti, osserva Torfing riprendendo Derrida<sup>11</sup>, se viene a mancare il presupposto di un centro che domina la struttura e che, sottraendo se stesso agli effetti della strutturazione, le dà (*par différance*) forma e organizzazione, la conseguenza è che tutto diventa discorso (Torfing 2005, 8; Derrida 1967, trad. it. 1990). Il discorso, in questo senso, finisce dunque per fagocitare ogni pratica, e quella che emerge è una forma di ermeneutica dell'azione sociale.

Abbandonato il primato economicistico della tradizione marxista, il campo discorsivo sostituisce il campo sociale, e il discorso è sempre, innanzitutto, politico: un discorso che ha sempre l'obiettivo irrealizzabile di fondare *la* società. Ma, come nota Tarizzo, per Laclau *la* società non esiste (Tarizzo 2008, XIV). Quello che esiste è un campo antagonistico in cui hanno luogo lotte per l'egemonia, tra un potere "di turno", che separa (differenzia) e isola le domande sociali insorgenti per annullarle e assorbirle, e una linea di demarcazione — una frontiera antagonistica — che accomuna, in una logica di produzione di equivalenze, le domande che rimangono inesauribilmente insoddisfatte (Tarizzo 2008, XVI). Ciò significa, per Laclau, «che una società avrà sempre al proprio interno antagonismi e divisioni sociali, e che gli attori e le frontiere interne che implementano l'"ostilità" saranno costantemente sottoposte a processi di sostituzione (*displacement*)» (Laclau 2005, 7).

Non è possibile, né utile, ripercorrere qui tutta la complessa teoria politica di Laclau. Può essere interessante però riprendere, schematicamente, alcuni degli elementi principali su cui egli fonda la sua teoria del discorso e alcuni strumenti per l'analisi del discorso che mette all'opera. Per questi ultimi è utile fare riferimento soprattutto ai lavori di alcuni suoi allievi (o di studiosi che si sono comunque confrontati con l'approccio che egli propone), che li hanno utilizzati in ricerche empiriche, per lo più di carattere politologico, anche di tipo comparativo, rendendoli in qualche misura più "maneggevoli" (Howarth e Torfing 2005).

---

porto di influenza o similitudine rispetto a Laclau e Mouffe, la cui teoria politica è definita da Torfing come post-marxista, post-strutturalista e postmoderna (Torfing 2005, 9).

<sup>11</sup> Il richiamo a Derrida è esplicito, dato che il filosofo francese costituisce un riferimento essenziale, insieme a Lacan, per la teoria politica di Laclau e Mouffe. Sul rapporto tra la nozione di discorso di Derrida e quella che propone Torfing sarebbe opportuno un esame critico, che esula però dalle possibilità e dagli scopi di questa ricostruzione, oltre che dalla mie competenze.

La pan-discorsività dell'approccio di Laclau e Mouffe rende difficile dare una definizione chiara, univoca e sintetica di ciò che è "discorso". Come abbiamo visto il discorso non coincide con il parlato e lo scritto, ma è una totalità che comprende elementi linguistici e non-linguistici, comprese le cose dette e scritte (Laclau e Mouffe 1987, 82). Si tratta di una totalità che è costituita da relazioni, che determinano l'esistenza stessa degli elementi che fanno parte del campo discorsivo. Saussure aveva indicato che, sul piano linguistico, esistono solo relazioni differenziali, per cui ogni significato esiste in virtù della sua relazione di differenza rispetto ad altri. Se tutto è parte di una totalità discorsiva, allora ogni singolo atto di significazione porta inscritto dentro di sé tutto il sistema differenziale entro cui è prodotto, e ciascuna «azione è ciò che è solo in virtù delle sue differenze da altre possibili azioni o da altri elementi di significazione — parole o azioni — successivi o simultanei» (Laclau 2007, trad. it. 2008, 64). Consideriamo un esempio che fa Laclau: se colpisco un oggetto sferico per strada o se calcio un pallone durante una partita, l'accadimento fisico è lo stesso, ma è diverso il suo significato, che esiste in virtù di un sistema di relazioni con altri oggetti, relazioni che sono, peraltro, costrutti sociali (Laclau e Mouffe 1987, 82). Questo accento sulle relazioni, come elemento costitutivo del campo discorsivo, richiama per alcuni tratti l'idea di *dispositif* di Foucault (cfr. cap.4 §1.1), per il quale però le relazioni non si esauriscono in un campo discorsivo ma si costituiscono anche tra elementi discorsivi ed elementi non discorsivi. Laclau, invece, propone l'idea di una totalità discorsiva entro cui si costituiscono, e si esauriscono, tutte le relazioni differenziali. A questo punto però è costretto a reintrodurre la possibilità di un esterno (senza il quale la totalità discorsiva non potrebbe essere colta concettualmente). Questo esterno non può che essere prodotto da un elemento escluso, un nemico espulso dal sistema differenziale che costituisce la totalità discorsiva come condizione stessa della propria stessa esistenza, come elemento che ne rende possibile l'unità. Ad esempio, per Laclau, è tale il ruolo della demonizzazione di una parte della popolazione, che permette alla società di darsi una coesione interna, fondando cioè la propria unità, per dirla in termini politici, nell'opposizione a un nemico comune<sup>12</sup>. L'esistenza di questo elemento irriducibile introduce, rispetto alla logica delle differenze, un nuovo elemento, una logica delle equivalenze per cui, di fronte all'elemento escluso, tutto ciò che all'interno del campo si differenzia, è accomunato —

---

<sup>12</sup> Ciò vale per entrambi i fronti antagonisti che si contrappongono nella lotta per l'egemonia.

e dunque si equivale — proprio dal rifiuto dell'identità che esclude. Si produce così una tensione tra logica differenziale e logica delle equivalenze, che fa sì che la totalità discorsiva sia in realtà una totalità sempre fallimentare, incompiuta. In questa tensione si gioca un conflitto tra differenze sempre particolari per l'acquisizione di un significato capace di divenire universale, per permeare e dominare il campo discorsivo, in breve, una lotta per l'egemonia (Laclau 2007, trad. it. 2008, 65-67; cfr. anche Laclau e Mouffe 1985, 1987; Laclau 2001).

L'aspirazione, impossibile da soddisfare, dei sistemi discorsivi di costituirsi come una totalità perfettamente chiusa (di esercitare il potere esclusivo di attribuire significati, e dunque identità), assieme alla conseguente produzione incessante di fronti antagonisti e di pratiche egemoniche, costituiscono il carattere fondamentale e primariamente politico di ogni sistema sociale. Le relazioni sociali, che sono pratiche essenzialmente discorsive, sono a tutti gli effetti costruzioni politiche che implicano l'esercizio di un potere nel definire identità e produrre antagonismi (Howarth 2000, 104). Laclau e Mouffe propongono così una teoria relazionale sulla formazione delle identità, che sono sempre contestuali e storiche. Le identità, in questa visione, prendono forma in relazione ad altri significati (“socialismo” non avrebbe senso se non si ponesse in relazione con “fascismo”, “liberalismo” o “conservatorismo”, ad esempio) e devono essere sempre analizzate in riferimento a uno specifico contesto discorsivo che determina le condizioni della loro formazione. Ed anche l'ordine di questo sistema discorsivo è un ordine mobile, prodotto e modificato dalle lotte che, nel corso della sua storia, agiscono costantemente per organizzarlo diversamente (Torfing 2005, 14).

Jacob Torfing (2005, 14-17, cfr. anche 1999) individua cinque argomenti centrali nella teoria del discorso di Laclau e Mouffe:

- 1) Ogni pratica sociale è agita entro un contesto di discorsi che hanno sempre una loro specificità storica. Tale contesto rappresenta un “sistema relazionale di significazione”, in cui le nostre parole e le nostre azioni sono condizionate da discorsi sedimentati, che però non sono fissati una volta per tutte ma sono costantemente trasformati proprio dalle azioni e dalle cose dette. All'interno del discorso il significato è costruito in termini di differenza o di equivalenza e, in genere, il significato si produce per effetto sia dell'affermazione di differenze che per la

concatenazione di elementi equivalenti (*chains of equivalence*). Il campo discorsivo non può mai chiudersi in forma totalizzante dato che, come ha indicato Derrida, non c'è un centro del discorso, un'essenza predeterminata capace di fissare tutti gli altri significati e tutte le identità all'interno di una struttura chiusa una volta per tutte. Piuttosto esistono "punti nodali", dei significanti vuoti (*empty signifiers*) che fissano momentaneamente e parzialmente i significati. Sul piano concreto il discorso può essere analizzato osservando l'insieme degli elementi che lo compongono: schemi cognitivi, articolazioni concettuali, strategie retoriche, pitture e immagini, azioni simboliche (rituali) e strutture (architetture), modalità di enunciazione e flussi e ritmi narrativi.

- 2) Il discorso si produce a partire dai conflitti egemonici (*hegemonic struggles*), che, distribuendo e articolando significati e identità, mirano a stabilire una leadership politica. Esso risulta dunque da una miriade di decisioni politiche, che però non riguardano un potere centrale razionale, ma l'insieme delle strategie e delle pratiche che gli agenti mettono in campo per conquistare una posizione egemonica. Così il discorso si forma e diffonde ad opera di pratiche egemoniche e articolatorie che definiscono le relazioni tra i differenti elementi discorsivi e ne producono le reciproche modificazioni. Quelle forme di articolazione che producono un principio credibile per leggere e organizzare gli eventi trascorsi, presenti e futuri diventano egemoniche.
- 3) I limiti del sistema discorsivo sono esterni al discorso stesso e sono costituiti attraverso pratiche di antagonismo sociale, che implicano la costruzione di un'alterità minacciosa. Alterità che è incommensurabile rispetto al sistema discorsivo e però serve a stabilizzarlo, fissandone i limiti e, di conseguenza, l'unità interna. Nell'analisi concreta del discorso tutto ciò si manifesta nella produzione di frontiere politiche, che frequentemente comportano la produzione di immagini stereotipate di amici e nemici. Sono però frontiere mobili che non impediscono la coesistenza in uno spazio discorsivo comune regolato democraticamente.
- 4) Un discorso egemonico che si è stabilizzato può essere tuttavia intralciato (*dislocated*) e messo in crisi da eventi nuovi che non è in grado di dominare. Quando un sistema fallisce nell'integrare i nuovi elementi si può aprire lo spazio conflittuale per l'articolazione di un nuovo discorso egemonico. La crisi diviene mani-

festa con la proliferazione di significanti fluttuanti (*floating signifiers*) che le lotte egemoniche tenteranno di fissare facendo ricorso a significanti universali vuoti (*empty universals*), cioè a nozioni vaghe e indefinite come “modernizzazione”, “rivoluzione”, “popolo”.

- 5) Da queste crisi il soggetto emerge come soggetto frammentato (*split subject*) poiché la struttura discorsiva non è più in grado di determinarne pienamente l'identità, producendo quella che Laclau chiama identità strutturale fallita (*failed structural identity*) (Laclau 1990, 44). Il soggetto, che rimane così incompiuto, può cercare di ricostituirsi una piena identificazione rivolgendosi ai differenti progetti politici che gli offrono una promessa di completezza e coerenza. A questo può servire l'attribuzione della responsabilità di questa incompiutezza a un nemico identificato come il responsabile di tutti i mali. Un nemico la cui eliminazione rappresenta la promessa illusoria della soluzione di questa incompiutezza originaria del soggetto.

La proposta di Laclau e Mouffe presenta molti aspetti interessanti per elaborare un'analisi dei processi di classificazione che vengono attivati nel discorso politico e che, fondandosi su saperi, discorsi e strumenti di tipo tecnico-scientifico, producono forme di soggettivazione. Attraverso la produzione di saperi — considerati nella trama di relazioni in cui essi sono intessuti e che li lega a discorsi, oggetti, pratiche, istituzioni, strumenti, architetture — si definiscono delle griglie, dei diagrammi, una carta dei rapporti di forza (Deleuze 1986, trad. it. 1987, 44) che produce, distribuisce e organizza soggetti e popolazioni “governabili”. Si tratta di una pratica di ricerca che si organizza attorno a ambiti (divenuti) problematici (*problem-driven*), per il fatto che muove da una serie di problemi politici ed etici, pressanti e attuali, per cercare di analizzare le condizioni storiche che li hanno fatti emergere. Le teorie del discorso che nascono dall'approccio di Laclau e Mouffe non si limitano a indagare un fenomeno particolare, ma sottopongono a un'analisi critica anche le condizioni politiche entro cui sono emerse e operano le teorie che l'hanno reso possibile e lo sorreggono<sup>13</sup> (Howarth 2005, 318). Questa attenzione alla dimensione politica è certamente una sottolineatura importante, anche se la riviviscenza dei concetti gramsciani di ideologia ed egemonia — e anche di contro-egemonia, dato l'obiettivo immediatamente politico e conflittuale di Laclau — rende difficile uti-

---

<sup>13</sup> Il riferimento al concetto di “problematizzazione” di Foucault è, qui, evidente ed esplicito.

lizzare euristicamente, nelle scienze sociali, la teoria nel suo insieme. D'altra parte ha un'indubbia utilità, sul piano teorico, l'elaborazione di un'analisi delle pratiche egemoniche che opera una distribuzione delle posizioni soggettive nel campo politico, prendendo in considerazione la costruzione di soggettività antagonistiche che si contrappongono rispetto a frontiere mobili articolate in forma discorsiva. Sul piano euristico e analitico possono risultare utili gli oggetti attorno a cui queste posizioni antagonistiche si formano: le "catene di equivalenze", che generano agglomerati politici tra soggetti e istanze differenti, e la produzione di "significanti vuoti", o di "universali vuoti", che costituiscono l'oggetto attorno a cui soggetti con identità e interessi differenti si danno un'unità, anche attraverso la costruzione di un nemico comune (Howarth 2002, 131).

## **2.5 L'analisi critica del discorso**

Sotto il nome di *Critical Discourse Analysis* (CDA) sono raggruppate teorie (almeno in parte) diverse e approcci eterogenei, che intervengono a diversi livelli di elaborazione teorica e di pratica analitica (Meyer 2001). Mantovani, ad esempio, indica tre indirizzi principali nella CDA: l'approccio socio-culturale di Norman Fairclough, l'approccio socio-storico di Ruth Wodak e quello socio-cognitivo di Teun van Dijk (Mantovani 2008, 91). In effetti, come rileva proprio van Dijk, questa etichetta, anche se ormai consolidata nell'uso, non riunisce pratiche di ricerca omogenee rispetto a un metodo di analisi del discorso, ma piuttosto approcci che utilizzano metodi e tecniche di ricerca differenti per analizzare criticamente i discorsi, condividendo alcuni assunti di fondo. Tanto che egli propone di chiamare questa famiglia di approcci *Critical Discourse Studies* (CDS), per sottolineare che ciò che li accomuna è piuttosto un dominio di studio (van Dijk 2008a, 2). Pur condividendo questo rilievo, verrà mantenuta, qui di seguito, la dizione ormai consolidata di CDA. Anche in questo caso va poi sottolineato che non ci sarà lo spazio e l'opportunità per una ricostruzione critica dei diversi approcci che fanno riferimento a quest'etichetta, ma che l'attenzione verrà dedicata, per lo più, a quegli aspetti che paiono più utili e interessanti per gli scopi dell'indagine empirica descritta in questa tesi.

Queste diverse pratiche di ricerca sono comunque accomunate da alcuni elementi. In generale presentano un interesse rilevante per la dimensione del potere e per il rapporto tra linguaggio e potere. Il "discorso" è inteso come una pratica sociale, in cui il

linguaggio è usato in forma parlata o scritta che, contemporaneamente, da forma al mondo sociale ed è modellata da altre pratiche sociali (Jørgensen e Phillips 2002, 61). L'attenzione è rivolta al rapporto che si instaura tra l'uso del linguaggio e il contesto sociale e istituzionale entro cui acquista senso. È dunque in relazione a questi contesti che il discorso e il linguaggio debbono essere analizzati. Nella CDA le analisi svolte per svelare il ruolo del potere e dell'ideologia nel dar forma ai contesti sociali e nel produrre cambiamento hanno un posto centrale. L'analisi del potere, spesso inteso in termini di dominio ideologico, è anzi centrale per la CDA, che non è «semplicemente interessata a ogni tipo di potere ma si concentra in maniera particolare sull'*abuso* di potere, in altri termini, sulle forme di dominazione che producono diseguaglianze sociali e ingiustizie» (van Dijk 2008a, 1). Con l'analisi della pragmatica del linguaggio e del discorso, la CDA cerca di svelare le forme di discriminazione e di iniquità che attraverso il linguaggio vengono prodotte, espresse e giustificate (G Weiss e Wodak 2003, 15). Un obiettivo è dunque quello di svelare gli effetti ideologici dell'uso del linguaggio nella produzione e riproduzione di relazioni asimmetriche di potere tra diversi gruppi sociali (per esempi tra classi sociali, generi, gruppi etnici) (Jørgensen e Phillips 2002, 63).

Si tratta di approcci di ricerca orientati all'analisi di problemi specifici (*problem-oriented*), che possono essere analizzati osservando e decostruendo in maniera critica le produzioni verbali o scritte che riguardano tali problemi. Ciò comporta che nell'analisi del discorso si prendano in considerazione anche le relazioni che si intessono internamente fra i testi (*intertextuality*), oltre a quelle "esterne" che riguardano il rapporto con altri discorsi (*interdiscursivity*) o col contesto socio-politico entro cui i testi si dispiegano (*text in context*). L'intertestualità è intesa in senso propriamente linguistico, come il rapporto che si instaura tra testi differenti, sia sul piano sincronico che sul piano storico. Quando tale legame si manifesta col passaggio di un argomento centrale da un testo a un altro, il processo viene analizzato in termini di ricontestualizzazione, osservando la generazione di nuovi significati a partire dall'uso nel nuovo contesto. L'interdiscorsività è invece riferita alle relazioni che legano discorsi differenti, intendendo per discorso, soprattutto, l'insieme di produzioni verbali e scritte che riguardano il medesimo argomento o la stessa materia (*topic-related*). Se il discorso, ad esempio, è inteso come ciò che si dice e si scrive intorno al problema della criminalità, si potranno incontrare riferimenti al tema delle migrazioni, o della follia. Occorrerà dunque prendere in considera-

zione la forma della relazione — e dello slittamento o sovrapposizione — che si stabilisce tra questi discorsi differenti (Wodak 2008, 2-3, 2009, 39-42). Si tratta, infine, di approcci che adottano strategie e tecniche di ricerca differenti, in base al problema particolare che è oggetto di indagine (*problem-driven*). I metodi di studio e analisi adottati dipendono dunque, di volta in volta, dagli scopi dell'indagine, dalla natura dei dati presi in considerazione, dagli interessi e dalle competenze del ricercatore, dai vincoli e dalle opportunità di approcciare il campo dello studio (disponibilità di documenti, possibilità di effettuare un'osservazione partecipante o delle interviste, singole o di gruppo, eccetera), e da innumerevoli altre condizioni che possono riguardare ciascuna specifica pratica di ricerca (Fairclough 2003; van Dijk 2008a; Wodak 2008).

Probabilmente è opportuno sottolineare le accezioni con cui, facendo riferimento all'analisi linguistica, vengono utilizzati, nella CDA, i vocaboli “discorso” e “testo”. I “testi” possono essere costituiti da differenti forme di enunciazione: parti di conversazione, documenti scritti, dibattiti, orazioni, trasmissioni televisive, libri, articoli, eccetera. In pratica viene considerato come “testo” qualsiasi atto o realizzazione, unica e specifica, di un discorso. Il “discorso” è costituito, più in astratto, dall'insieme di relazioni che legano e accomunano i testi differenti (per contenuto, genere, forma o occasione) entro schemi e strutture comuni. Un discorso, come, ad esempio, il discorso sulla sicurezza, può prendere forme diverse: un editoriale, un *talk show*, un libro, un programma di partito, una discussione parlamentare, e così via (Wodak 2008, 6). Alla base di questa distinzione c'è la definizione seminale di van Dijk (1977), per il quale il discorso rappresenta, generalmente, l'operare del testo entro le sue strutture contestuali di riferimento. Ogni testo, cioè, è anche il prodotto di un'insieme di relazioni sistematiche che lo legano al contesto (momento, luogo, occasione, attori, regole, eccetera) entro cui si spiega. Questo aspetto pragmatico che lega ogni testo a una particolare azione comunicativa non determina solo le condizioni di appropriatezza delle frasi pronunciate, ma anche quelle del discorso sostenuto (van Dijk 1977).

### 2.5.1 *Le diverse dimensioni del discorso: Fairclough*

Norman Fairclough fornisce una definizione di cosa sono linguaggio, discorso e testi che discende dalla relazione che lega strutture, pratiche ed eventi sociali. Le strutture sociali rappresentano, nella sua analisi, entità astratte che definiscono le condizioni

di possibilità degli eventi, le pratiche sociali sono modi per selezionare alcuni tra gli eventi potenziali resi possibili dalla struttura, e gli eventi sono ciò che effettivamente accade, quelle potenzialità che effettivamente si realizzano per effetto della selezione operata dalle pratiche sociali (Fairclough 2003, 23). Si tratta di un rapporto tra azione e struttura che deriva da quello di Archer (1995), e che presuppone agenti che subiscono costrizioni sociali ma che sono anche dotati di un proprio potere di causazione che non è interamente e immediatamente riducibile a quello delle strutture sociali (Fairclough 2003, 22). Entro questo sfondo teorico Fairclough associa il linguaggio alla struttura sociale, per cui, a un livello astratto, il linguaggio definisce ciò che può essere detto ed esclude ciò che non si può dire. Il riferimento, anche qui, è al piano linguistico e il potenziale definito dal linguaggio riguarda soprattutto la possibilità o meno di combinare tra loro alcuni elementi propriamente linguistici. L'elemento intermedio che corrisponde alle pratiche sociali, e dunque organizza la selezione dei testi effettivi tra quelli teoricamente possibili, è rappresentato dagli "ordini del discorso". Si tratta di elementi di carattere linguistico che fanno parte di una rete di pratiche sociali, anche se non coincidono con gli elementi costituiscono la struttura del linguaggio, come parole o frasi, ma piuttosto sono meccanismi che ne regolano l'organizzazione: discorsi, generi e stili. I testi, a questo punto, sono ciò che effettivamente viene detto, e coincidono con gli eventi sociali (Fairclough 2003, 24).

Le pratiche sociali sono ciò che articola il discorso<sup>14</sup> (linguistico) con elementi non discorsivi (persone, relazioni, istituzioni, oggetti, eccetera). Un discorso che si sostanzia come pratica sociale in tre forme principali: come modo di agire (genere), come modo di rappresentare (discorso), come modo di essere (stile). Il testo, che è inteso in senso molto ampio, può avere, di conseguenza, tre tipi di significato: azione (una frase è una azione che implica una relazione sociale), rappresentazione (ciò che è rappresentato nell'enunciato), e identificazione (un impegno, un coinvolgimento, un giudizio) (Fairclough 2003, 26-27). L'analisi deve essere, conseguentemente, un'analisi "tridimensionale" che prenda in considerazione la dimensione testuale, che riguarda il contenuto, la struttura e il significato; la dimensione della pratica discorsiva, che concerne

---

<sup>14</sup> Il termine "discorso" è utilizzato sia in senso astratto, per indicare gli aspetti di significazione della vita sociale, sia in senso più concreto, in riferimento a un modo particolare di rappresentare una realtà (Fairclough 2003, 26).

l'interazione discorsiva; la pratica sociale, che considera il contesto sociale in cui tale interazione ha luogo e significato (Mantovani 2008, 93).

### 2.5.2 *L'approccio storico: Wodak*

Anche Wodak sottolinea come il suo approccio storico al discorso (*discourse historical approach*) prenda in considerazione la relazione tra una pratica discorsiva e il campo specifico di azione in cui è incorporata (*embedded*). Una relazione in cui il contesto istituzionale e sociale, così come la situazione comunicativa singolare, contribuiscono a dare forma al discorso e, contemporaneamente, il discorso influenza la formazione e la trasformazione delle altre pratiche discorsive e non. Per analizzarla propone di utilizzare la tecnica della triangolazione (Cicourel 1974, 124; Denzin e Lincoln 2005, 704; Silverman 2000, trad. it. 2002, 251), prendendo in considerazione una pluralità di fonti e di dati da analizzare con tecniche differenti. Un approccio di triangolazione (*triangulatory approach*) basato su un concetto di contesto che prende in considerazione quattro differenti livelli: quello immediato e interno al testo stesso (il co-testo, ciò che accompagna, precede e segue l'enunciato preso in considerazione); la relazione intertestuale e interdiscorsiva che lega frasi, testi, generi e discorsi; le variabili sociali extralinguistiche e le cornici istituzionali relative allo specifico contesto della situazione particolare; il più ampio contesto socio-politico e storico entro cui le pratiche discorsive hanno luogo e in cui si dispiegano le loro relazioni (Wodak 2008, 22, 2009, 38; G Weiss e Wodak 2003, 22)<sup>15</sup>. Come accennato sopra, Wodak propone una distinzione tra discorso e testo in base alla quale il discorso è riconoscibile attraverso la comunanza degli schemi di strutture e saperi che danno forma a una pluralità di testi, mentre un testo rappresenta la realizzazione “specificata e unica” di un discorso e appartiene a un “genere”. Un discorso particolare può manifestarsi allora in vari testi e generi, come ad esempio in un dibattito politico, in un report scientifico, in un programma elettorale, nel discorso di un esperto, e in molte altre forme ancora. È anche per questo che «il senso compiuto di un testo diviene accessibile solo quando i suoi significati manifesti, così come quelli latenti (tra i quali ci sono implicature, presupposizioni, allusioni) vengono spiegati in re-

---

<sup>15</sup> Nel volume del 2009 i quattro livelli sono in parte differenti: non c'è più il primo livello “interno” al testo e i tipi di livello da prendere in considerazione diventano: le relazioni intertestuali e interdiscorsive; le variabili sociali/sociologiche extra-linguistiche; la storia e l'archeologia di testi e organizzazioni; le cornici istituzionali dello specifico contesto della situazione.


lazione ad un più ampio sapere sul mondo» (Wodak 2009, 39). L'analisi del discorso, per Wodak, prevede allora che vengano presi in considerazione diversi elementi, tra cui l'intertestualità e l'interdiscorsività, che abbiamo già incontrato, il genere e il campo d'azione. L'intertestualità, come abbiamo visto, fa riferimento alle relazioni che esistono tra testi differenti e che vanno prese in considerazione sia su un piano sincronico, sia nella loro formazione e trasformazione storica. Relazioni che possono essere rintracciate nei riferimenti ripetuti a uno stesso tema, agli stessi attori, ai medesimi eventi o nella ripetizione, in testi diversi, dei medesimi argomenti. Nel passaggio da un testo a un altro, da un genere ad uno differente, tali argomenti sono oggetto di un processo di decontestualizzazione prima e di ricontestualizzazione poi. L'argomento non è dunque esattamente identico quando appare in testi differenti, poiché «come ha mostrato Wittgenstein, i significati si formano nell'uso» (Wodak 2009, 39). L'interdiscorsività riguarda invece il legame che esiste tra discorsi differenti, legame che è reso manifesto dai riferimenti incrociati a temi propri di altri discorsi (nel discorso sulla sicurezza possiamo, ad esempio, trovare riferimenti al tema delle migrazioni e del lavoro). Un genere costituisce un modo specifico e riconosciuto di esprimersi in un contesto e nell'ambito di una attività sociale particolare (un report scientifico è differente da un discorso politico o da una conversazione tra amici) e fa riferimento a particolari comunità di pratiche. Un campo d'azione è il contesto sociale che contribuisce a formare e definire la cornice di un discorso (Wodak 2009, 39-40). Wodak ne esemplifica l'azione nello schema riportato in Figura 2.

### 2.5.3 *Discorso, conoscenza e società: van Dijk*

L'approccio critico allo studio del discorso di van Dijk si è sviluppato, fondamentalmente, intorno alla nozione di "potere" (van Dijk 2008a), con un'analisi che, soprattutto nell'ultimo decennio, ha preso in considerazione anche il ruolo che saperi e conoscenze giocano nella produzione discorsiva in ambito politico e parlamentare (van Dijk 2003a, 2003b, 2009). Come è noto, inoltre, van Dijk si è occupato a lungo della produzione e riproduzione del discorso razzista, analizzando la costruzione politico-mediatica di quelle categorie che generano discriminazione, all'interno di un più ampio programma di ricerca sull'ideologia e sullo studio critico del discorso "dominante" (van

Dijk 1991, 2008a), caratterizzato però, come vedremo, da un approccio sostanzialmente cognitivista.

Figura 2 Dimensioni del discorso come pratica sociale



Fonte: Wodak 2009, 41

Uno dei problemi con cui egli si è confrontato sin dall'inizio del suo lavoro è stato il rapporto di influenza reciproca che lega struttura sociale e struttura discorsiva, o, detto in termini più semplici, il rapporto tra testo e contesto. Nel suo testo seminale su questo tema (van Dijk 1977), il problema del rapporto tra questi due livelli — quello micro-analitico dell'analisi della produzione quotidiana di interazioni verbali e enunciati linguistici e quello macro-analitico delle strutture sociali — era affrontato, nell'ottica di una pragmatica del discorso, in termini linguistici e formali. Nelle opere successive van Dijk ha elaborato una teoria più complessa del rapporto tra testo e contesto sociale «nei termini di un tipo specifico di modello mentale dell'esperienza» (van Dijk 2008a, 239), il cui assunto di base prevede che i contesti debbano essere analizzati in termini soggettivi, come i modi in cui gli stessi partecipanti definiscono gli aspetti più rilevanti della situazione comunicativa (van Dijk 2008a, 239). Si tratta di un approccio socio-cognitivo che attribuisce rilevanza al contesto se e in quanto esso è rilevante per i partecipanti alla situazione comunicativa e lo considera come effetto delle interpretazioni, delle costruzioni e delle definizioni che di tali aspetti si costruiscono, in termini mentali, i soggetti coinvolti (van Dijk 2006b, 163). I contesti sono dunque costruiti (sociali, dato che si formano nelle situazioni sociali in cui ha luogo la comunicazione e prende forma il di-

scorso) dei partecipanti e rappresentano quelli che le scienze cognitive definiscono modelli mentali, modelli soggettivi che non sono riducibili ad altri tipi di oggetti, siano essi i discorsi o le interazioni<sup>16</sup>. Posto in questi termini, l'aspetto cognitivo della "definizione della situazione" costituisce, a parere di van Dijk, il livello intermedio che unisce e permette la traduzione tra il momento della produzione soggettiva del discorso e la struttura sociale in cui esso si esprime e produce i propri effetti in termini di influenza, persuasione e dominio (van Dijk 2006a, 2006b, 2008a, 2008b, 2009). Detto in maniera più scarna, questo processo mentale rappresenta la necessaria interfaccia teorica ed empirica tra discorso e dominio (van Dijk 1993, 251). D'altronde, scrive van Dijk, «se controllare il discorso è la principale forma di potere, controllare la mente delle persone è l'altro modo fondamentale per riprodurre il dominio e l'egemonia» (van Dijk 2008a, 91). Dunque, secondo lui, è necessario indagare a fondo questo ruolo delle rappresentazioni sociali che si formano e agiscono al livello della mente degli attori sociali. Postulare questo livello intermedio, costituito da una mente non empiricamente osservabile e da definizioni soggettive che divengono visibili solo per le conseguenze che producono, consente a van Dijk di proporre un approccio allo studio dell'ideologia intesa come una forma di conoscenza sociale (*social cognition*) che è condivisa dai membri di un gruppo, di una classe o di qualsiasi altra formazione sociale (van Dijk 2008a, 34). Lo studio del potere riguarda allora, con un'intenzione normativa, le forme di abuso del potere, e cioè di dominazione, che operano attraverso un controllo manipolatorio sulle credenze e, tramite queste, sulle azioni dei gruppi e dei soggetti dominati. Effetti di manipolazione che sono resi possibili da condizioni sociali contestuali, come la posizione istituzionale, l'appartenenza a gruppi dominanti, il possesso di risorse materiali e simboliche (van Dijk 2006a, 361-364).

## 2.6 Dagli oggetti alle relazioni

A partire dall'attenzione al linguaggio come pratica sociale, introdotta da Saussure, si è via via formata, come abbiamo visto, una galassia di teorie, approcci e metodi

---

<sup>16</sup> Van Dijk è consapevole delle critiche che vengono opposte a un modello soggettivista e intenzionalista come quello che propone, derivato in parte dalla linguistica e dalla teoria degli atti linguistici e in parte dalla psicologia cognitiva, ma ritiene che questo approccio sia coerente con una idea costruzionista del rapporto tra discorso e società, senza rinnegare la componente cognitiva dell'esperienza, dato che considera comunque che chi usa il linguaggio sia un attore sociale, membro di un gruppo o di una comunità, che agisce comunicando in uno spazio di interazione (van Dijk 2006b, 163-164, 2008a, 240-243). Alessandro Duranti propone un attento esame critico di questa posizione (Duranti 2007, 79-86).

che hanno assegnato al linguaggio, e poi al discorso, un ruolo centrale nell'analisi della società e delle relazioni sociali. Lì dentro abbiamo cercato di isolare alcune proposte che hanno prestato particolare attenzione alla dimensione del potere e ai suoi effetti, tentando di trovare degli strumenti utili per analizzare la relazione che lega discorsi scientifici e pratiche politiche, saperi e poteri. Prendendo in considerazione il discorso come ciò che viene realmente detto, s'è visto che occorre prestare attenzione agli enunciati e al sistema di relazioni entro il quale essi possono essere pronunciati e presi per veri, producendo effetti di verità. Abbiamo visto che i discorsi, in quest'ottica, si dispongono in uno spazio di relazioni e di posizioni, e che occorre dunque prestare attenzione a chi parla, sulla base di quale autorità e di quale posizione istituzionale. Si tratta di un contesto che è anche un campo di lotte. Quel che diventa interessante, così, non è solo il contenuto del discorso, la sua coerenza o la sua logica interna, ma piuttosto il tessuto di relazioni che esso instaura con altre formazioni discorsive e con altre pratiche; a partire dalle condizioni che lo rendono possibile — *quel* discorso in *quel* momento — e dagli effetti che ingenera. Nel percorrere le proposte teoriche e metodologiche passate in rassegna s'è perciò cercato di isolare e porre in evidenza soprattutto quegli elementi concettuali ed euristici che possono risultare utili ad interrogare il discorso a partire dalle strutture di posizioni e disposizioni che fondano la sua autorità, e a tracciare il reticolo di relazioni che si instaurano al suo interno, che lo legano ad altri discorsi e al contesto in cui esso si dispiega e ha effetto. Per quel che riguarda gli effetti ci siamo interessati in modo particolare a quelli che producono e plasmano particolari “tipi” di persone, quegli effetti di classificazione che saranno l'oggetto del prossimo capitolo.

## L'analisi sociologica delle classificazioni

Le categorie e i processi di classificazione hanno costituito un oggetto specifico e particolare dell'indagine svolta riguardo alla costituzione e implementazione di una banca dati nazionale del DNA in Italia. Attraverso l'analisi dei discorsi politici e degli strumenti normativi e tecnici messi all'opera per risolvere i "problemi" che riguardano la sicurezza e l'incolumità delle persone, la prevenzione dei crimini e l'esecuzione delle pene, si è cercato di far emergere quelle pratiche di classificazione che riguardano — o meglio, che generano e plasmano — particolari tipi di persone. Si tratta di quei tipi "sospetti", "criminali" o "pericolosi", che, proprio in quanto tali, divengono oggetto di forme di controllo e di governo peculiari. In questo caso, come in altri simili, i processi di distribuzione in categorie si fondano su saperi scientifici e su operazioni di quantificazione, e fanno ricorso ad archivi per l'organizzazione e la gestione delle informazioni e a strumenti tecnici per la ricerca e il confronto dei dati raccolti. Oltre che a servire per identificare le persone o per inferire, sulla base del confronto tra indizi rilevati e caratteristiche personali, la loro responsabilità o colpa, questa raccolta di dati costituisce anche la base per quei modelli attuariali che pretendono di poter prevedere, in ambito criminale, comportamenti o accadimenti futuri e che attribuiscono profili di rischio agli individui attraverso la loro distribuzione in gruppi e popolazioni. Le classificazioni, costruite e utilizzate per permettere un'organizzazione preliminare delle informazioni, presiedono e danno forma agli stessi strumenti, alle procedure e alle pratiche di raccolta, confronto, scambio e analisi dei dati.

Geoffrey Bowker e Susan Leigh Star definiscono una classificazione come una «segmentazione spaziale, temporale o spazio-temporale del mondo», e un "sistema classificatorio" come un complesso di scatole in cui sono raggruppati oggetti allo scopo di dar vita a un processo burocratico o alla produzione di un sapere. Un sistema classificatorio dovrebbe, inoltre, essere caratterizzato da: 1) un unico e coerente principio di clas-

sificazione; 2) categorie mutuamente esclusive; 3) completezza. In realtà, notano Bowker e Star, si tratta di principi astratti, dato che nessun sistema classificatorio preso concretamente in considerazione soddisfa tutte queste caratteristiche (Bowker e Star 1999, 10-11). Una classificazione dunque si distingue da una semplice nomenclatura per la presenza di un principio chiaro e univoco di classificazione, anche se i due termini vengono spesso confusi (Bowker e Star 1999, 12). Uno standard è invece qualcosa di molto vicino a una classificazione, anche se non si tratta proprio della stessa cosa. Uno standard è «un insieme di regole condivise per la produzione di oggetti (testuali o materiali)» (Bowker e Star 1999, 13). Gli standard, inoltre, fungono da strumento di traduzione operativa tra diverse comunità di pratiche, anche in presenza di sistemi metrici e macchinari (tecnologici o cognitivi) differenti (Bowker e Star 1999, 13-14). Come gli indici statistici, gli standard rappresentano dunque delle “convenzioni di equivalenza” che, per funzionare, devono in qualche misura far perdere di vista il proprio carattere artificiale e convenzionale. Solo facendo dimenticare le differenze che sono chiamati a rendere uniformi e che produrrebbero, se non mediate convenzionalmente, un’incommensurabilità di fatto, essi possono funzionare da *boundary objects*, oggetti che circolano e sono condivisi tra più comunità di pratiche differenti e consentono la cooperazione (Desrosières 2008a, 77; cfr. anche Bowker e Star 1999, 297-298; Thévenot 2001, 2009).

Una delle ipotesi della ricerca condotta è che, attraverso le pratiche con cui vengono costruite e utilizzate per organizzare le informazioni e le conoscenze, le categorie perdono il loro carattere manifesto di artefatto cognitivo e finiscono per essere incorporate negli strumenti e nelle loro stesse pratiche d’uso. Finiscono cioè per trasformarsi in *habitus*, tanto per chi le utilizza che per chi le “subisce”, con l’effetto di riprodurre come “naturali” ed evidenti quegli stessi tipi di persone, gruppi e popolazioni per la cui distribuzione e controllo esse sono state costruite e messe all’opera. Le categorie costituiscono in questo modo degli oggetti liminari (*boundary objects*) (Bowker e Star 1999), utilizzati da differenti comunità di pratiche (magistratura, polizia scientifica, polizia investigativa, avvocati, criminologi, esperti di scienze forensi, biologi, eccetera). Oggetti che possono assumere connotazioni e sfumature differenti per ciascuna comunità che li utilizza, ma che, anche per effetto della condivisione degli apparati messi all’opera per raccogliere, analizzare e gestire le informazioni, mantengono una continuità di significato e denotazione tale da permettergli di agire anche come strumenti di traduzione tra una

comunità e l'altra. La loro naturalizzazione nell'ambito di una molteplicità di comunità di pratiche ne fa degli standard che perdono le loro caratteristiche particolari e celano i segni e la storia della loro costruzione scientifica o tecnica, fino ad apparire come divisioni "naturali" e inappuntabili. Questo processo di naturalizzazione delle categorie, che riguarda comunità di pratiche differenti — in particolare quando attraversa il "confine" che separa discorso scientifico e discorso politico — finisce per "naturalizzare" anche gli effetti dei processi di classificazione istituzionale. Finisce cioè per inscrivere nel reale, come tipi di persone, quelle stesse categorie definite e utilizzate per poter individuare, contare, distribuire e governare soggetti, gruppi e popolazioni.

In questa ipotesi di ricerca le categorie funzionano come nesso che lega i discorsi scientifici, tecnici e politici alle pratiche a cui essi danno forma e agli effetti che producono. Le categorie stesse finiscono per essere riprodotte come effetti dei dispositivi entro cui operano, e in particolare dei dispositivi di carattere discorsivo che le traducono e trasformano nel passaggio tra differenti comunità di pratiche. Vedremo nei prossimi capitoli se e come ciò avvenga nel caso preso in considerazione. Prima di tutto occorre però dar conto di cosa si intende per categorie e per processi di classificazione<sup>17</sup>, e di quali sono i concetti e gli strumenti scelti, tra quelli disponibili, per una loro analisi sociologica. È questo, in sintesi, l'obiettivo di questo capitolo che, dopo aver definito il problema in termini più generali, riguarderà soprattutto quelle forme di categorizzazione che distribuiscono, organizzano e governano le persone e la loro vita, in particolare attraverso l'attribuzione di caratteristiche di anormalità o pericolosità sociale e devianza. Questa analisi, che prende come oggetto le categorie e i processi di classificazione che sono adottate sulla base di saperi scientifici e messe all'opera nella produzione discorsiva e nell'attivazione istituzionale di politiche, non può ovviamente sottrarsi all'imperativo della riflessività. Imperativo che, per declinarlo nella maniera più semplice, riguarda il fatto che per analizzare le categorie e i loro effetti dobbiamo necessariamente far uso, a nostra volta, di categorie e forme di classificazione. È dunque neces-

---

<sup>17</sup> In genere utilizzerò in maniera in parte indifferenziata i concetti di categoria e di classe, così come i riferimenti a processi di categorizzazione e di classificazione. In linea di massima userò più frequentemente quello di categoria come concetto più generale o in quei casi in cui non è presente o evidente l'effetto di un principio di ordinamento, e quello di classe come concetto più specifico in riferimento a quelle situazioni in cui, con la categoria, si attribuisce anche una forma di ordinamento. In qualche caso semplicemente alternerò i due termini per alleggerire la lettura. Quando necessario renderò esplicita una migliore distinzione tra questi concetti e processi.

sario, in ogni fase della ricerca e nel rendere conto dei suoi risultati, considerare, su un piano generale, che lo stesso sapere sociologico è fondato sulla costruzione di categorie e generalizzazioni, e, su un piano più specifico, distinguere ogni volta le categorie utilizzate per l'analisi da quelle analizzate, ricordando che le prime sono costruite tanto quanto le altre.

## **1 Riferimenti per un'analisi sociologica delle pratiche di classificazione**

Nell'operazione che compiamo quando classifichiamo le cose non c'è nulla di naturale, né alcunché di innato o di spontaneo: le cose non si offrono all'esperienza già raggruppate in base a qualche principio necessario (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1977, 23). Le classificazioni sono anzi fatti tipicamente sociali e sono prodotti storici, costituiscono le forme fondamentali di organizzazione della conoscenza di una società e, come tali, sono delle vere e proprie istituzioni sociali di cui «soltanto la sociologia può tracciare e spiegare la genesi» (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1977, 19). Il processo di costruzione e messa in opera delle categorie costituisce dunque una questione fondamentale per le scienze sociali; allo stesso tempo, il concetto di categoria porta con sé una sorta di ambiguità costitutiva, dato che, oltre ad essere un oggetto di studio, le classificazioni costituiscono anche una risorsa analitica fondamentale (Burrows 2007). In questo senso, le *Formes primitives de classification* che Durkheim e Mauss prendono in considerazione (1903) sono cosa assai diversa dalle *Kategorien der verstehenden* di Weber (1922). Principi che reggono l'organizzazione di mondi (cognitivi) le prime, strumenti induttivi per organizzare la comprensione dell'agire sociale le seconde. Questo doppio significato è in fondo connaturato all'idea stessa di una “scienza della società”, anche se la distinzione è spesso sfumata e le medesime categorie che organizzano l'agire sociale sono utili e utilizzate per organizzare il sapere che, intorno ad esso, viene prodotto attraverso l'indagine sociologica. Non si tratta tanto di una ambiguità solo semantica, quanto piuttosto di un'ambivalenza inevitabile per una pratica sociale che intende produrre conoscenza intorno ad altre pratiche sociali e che, nel farlo, interagisce e

produce effetti sulle stesse pratiche che si propone di osservare, comprendere, spiegare o descrivere<sup>18</sup>.

## 1.1 Categorie e società

L'attenzione per le classificazioni, intese come strumenti per organizzare quelle conoscenze che permettono e garantiscono la vita sociale e danno forma alla struttura stessa della società, risale, quantomeno, al lavoro che Durkheim e Mauss pubblicarono sull'*Année Sociologique* nel 1903 col titolo *De quelques formes primitives de classification* (Cosser 1988; Needham 1963). Per Durkheim le categorie fondamentali del pensiero sono quelle nozioni essenziali (tempo, spazio, genere, numero, causa, sostanza, personalità, eccetera) che dominano la vita intellettuale. Esse hanno carattere logico, ma non costituiscono, come era per Kant, forme a priori dell'intelletto, piuttosto sono prodotti storici e situati (mutano nel tempo e nello spazio) della vita collettiva. Sono "cose sociali", rappresentazioni essenzialmente collettive che costituiscono l'ossatura dell'intelligenza e presiedono alle classificazioni. Si tratta, infine, di una sorta di *topoi koinoi*<sup>19</sup> del conformismo logico, quelle "idee essenziali" su cui gli uomini, in quanto esseri sociali, debbono necessariamente essere d'accordo perché qualunque altro accordo sia possibile (Durkheim 1912). Le categorie, in questo senso, costituiscono per Durkheim la base su cui fondare una teoria sociologica della conoscenza, e sono concepite come «elaborati strumenti di pensiero che i gruppi umani hanno faticosamente costruito nel corso dei secoli, e in cui essi hanno accumulato la parte migliore del loro capitale intellettuale» (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 21-22).

### 1.1.1 Le categorie dal pensiero religioso a quello scientifico

L'operazione di classificare le cose, la "funzione classificatrice", come la chiamano Durkheim e Mauss, ha un'origine religiosa (Durkheim 1912) ma è, nella sua for-

---

<sup>18</sup> Si tratta, in fondo, di uno degli elementi che stanno alla base dei discorsi intorno all'intrinseca riflessività delle scienze sociali, a quella "doppia ermeneutica" che rappresenta una delle "conseguenze della modernità", per cui «la produzione di un sapere sistematico intorno alla vita sociale diventa parte integrante della riproduzione del sistema» (Giddens 1990, trad. it. 1994, 59-60; cfr. anche Burrows 2007, 59-60; Melucci 1998, 59-60).

<sup>19</sup> I "luoghi comuni" della retorica aristotelica, quei depositi delle forme condivise di ragionamento e argomentazione a cui attingere per ogni discorso (possibile/impossibile, reale/non reale, più/meno), dato che funzionano su un piano discorsivo generale e sono comuni a tutti i soggetti (diversamente dai "luoghi speciali", che sono propri solo di soggetti determinati e funzionano entro discorsi specifici: politica, diritto, economia, guerra, eccetera) (Barthes 1970, trad. it. 1972).

ma moderna, relativamente recente (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1963, 20). Essa ha dunque una storia, che, nella concezione positivista ed evolucionistica di Durkheim, muove da forme indeterminate e confuse per arrivare infine a definire, col crescere della complessità dell'organizzazione sociale, confini chiari e netti che separano le categorie, e le cose, l'una dall'altra. In effetti, «per noi, classificare le cose significa disporle in gruppi distinti gli uni dagli altri, separati da linee di demarcazione nettamente determinate» (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1963, 20). Non è necessario svolgere qui un'analisi critica della logica e degli argomenti della teoria sulle classificazioni di Durkheim, essa è già stata ampiamente svolta (Douglas 1973, 1986; Lukes 1985; Needham 1963). Quel che importa è che Durkheim afferma, per la prima volta in maniera così netta, che le pratiche di classificazione non sono espressione di una innata capacità mentale degli individui, ma sono piuttosto un prodotto delle relazioni sociali (Durkheim 1912; Durkheim e Mauss 1903; cfr. anche Douglas 1973, trad. it. 1979, 86) e, in quanto tali, rappresentano un oggetto di indagine pertinente per le scienze sociali (Coser 1988; Lukes 1985). Se la capacità e la necessità di classificare non costituiscono una facoltà innata, allora, per lo studioso delle cose sociali, esse rappresentano un problema che occorre porre e indagare (Durkheim e Mauss 1963, trad. it. 1977, 24), e per farlo è necessario «istituire un'intera scienza» (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 22). Le classificazioni esprimono in forma cognitiva i rapporti sociali (le relazioni sociali e i rapporti spaziali che distribuiscono e legano gli individui all'interno di una società) (Durkheim e Mauss 1963, trad. it. 1977, 62) e traducono in operazioni logiche e in abitudini incorporate un'intera cosmologia. Come gran parte delle istituzioni sociali, le categorie nascono, per Durkheim, in seno al pensiero religioso, come un sistema utile per esprimere una concezione del mondo, per oggettivare le forme di organizzazione e le strutture delle relazioni sociali (quelle di parentela, ad esempio, nelle società "primitive"), per formulare le regole del diritto e della morale in termini di prescrizioni rituali (Durkheim 1912). Ma la speculazione religiosa riguarda le stesse cose che, nelle società più avanzate, sono oggetto della riflessione scientifica: la natura, l'uomo e la società (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 469). Religione e scienza hanno la stessa natura e condividono la medesima origine sociale, semplicemente il pensiero scientifico rappresenta «una forma più perfetta del pensiero religioso» (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 469). La scienza, così come la religione, si sforza di tradurre queste realtà esistenti in un linguaggio intellegibile e di

inscriverle in istituzioni e riti sociali. Per entrambe «si tratta di collegare le cose le une alle altre, di stabilire tra loro relazioni interne, di classificarle e di sistematizzarle» (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 469).

### 1.1.2 *Le categorie e l'organizzazione della società*

Le categorie sono dunque, per Durkheim, cose sociali. Esse sono tali anche perché sono dei concetti, e i concetti, che costituiscono la materia del pensiero logico, rappresentano tra l'altro quelle nozioni che ciascuno di noi si forma a proposito «degli individui con cui è in rapporto, del loro carattere, della loro fisionomia, dei tratti distintivi del loro temperamento fisico e morale» (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 472). Seppure trovi espressione individuale, il concetto non è una percezione privata e soggettiva, ma è comune e comunicabile tra gli individui che compongono una collettività e che condividono un linguaggio. I concetti, infatti, sono un'espressione linguistica, sono tradotti da parole. Parole e linguaggio sono evidentemente un prodotto della collettività, dato che non possono che essere condivisi, di conseguenza è tale anche il sistema di concetti che il linguaggio traduce e, in ultimo, le categorizzazioni che esprime. Se sono comuni a tutti, concetti e categorie non possono che essere opera della comunità ed esprimere la maniera con cui essa, nel suo insieme, rappresenta e si rappresenta gli oggetti dell'esperienza (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 473-474).

C'è poi un'altra ragione, secondo Durkheim, per cui le categorie sono espressione della vita sociale, ed è il fatto che esse esprimono relazioni che hanno potuto divenire coscienti solo perché riguardano la società. Se si trattasse di questioni che riguardano solamente l'individuo e la sua vita, non ci sarebbe bisogno di istituzionalizzarle, non richiederebbero di essere rappresentate concettualmente. Molti animali, dice ad esempio Durkheim, sanno fare ritorno ad un luogo familiare al momento opportuno, ma per ciò non hanno bisogno di rappresentarsi concettualmente il tempo e lo spazio, gli sono sufficienti gli istinti. Le sensazioni basterebbero anche agli uomini se avessero lo scopo di soddisfare bisogni soltanto individuali. Diversa è la questione che riguarda le società umane. La società, per di più, è possibile «soltanto se gli individui e le cose che la compongono sono distribuiti tra diversi gruppi, cioè classificati, e se questi gruppi sono anch'essi classificati gli uni rispetto agli altri. La società presuppone quindi un'organizzazione cosciente di sé, che non è altro che una classificazione» (Durkheim

1912; trad. it. 1971, 483). Questa distribuzione di cose, persone, gruppi, relazioni, trova sintesi ed espressione nella coscienza collettiva, che genera quegli schemi che permettono di organizzare e comunicare il mondo. Schemi che si incarnano e operano nel pensiero di ciascun individuo (Durkheim 1912, trad. it. 1971, 484-485).

Nelle *Forme primitive di classificazione*, Durkheim e Mauss rintracciano la fonte dell'ordine sociale nella sacralità, e il sacro nelle modalità istituzionalizzate di classificazione che presiedono alla distribuzione delle posizioni sociali e alla divisione del lavoro sociale (Douglas 1986, trad. it. 1990, 148-149). Posto che gli uomini non classificano spontaneamente per necessità di natura, né semplicemente si fabbricano delle classificazioni alla bisogna, ma comprendono e spiegano il proprio mondo sulla base delle classificazioni che hanno a disposizione e che condividono con gli altri membri della propria società, il problema che Mauss e Durkheim si pongono è comprendere come le classificazioni siano state edificate, cosa induca i membri di una società a organizzare in tal forma le proprie idee sul mondo, su se stessi e sul proprio posto nel mondo, da dove derivi l'ordine gerarchico che le classificazioni implicano (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1977, 24). Nelle società "primitive" prese in considerazione tutto ciò trae origine dalle relazioni sociali. Sono queste che danno forma all'ordine cosmologico e raggruppano le strutture di parentela, le affinità totemiche, la separazione di sacro e profano, le proibizioni e gli obblighi (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1977, 72-78; cfr. anche Poggi 2003, 218-219). Ma lo stesso vale per le società "più sviluppate", in cui le classificazioni acquisiscono carattere scientifico e si affievolisce l'elemento dell'affettività sociale, per lasciar spazio al predominio del pensiero riflessivo degli individui (Durkheim e Mauss 1903, trad. it. 1977, 72-78). Durkheim, come abbiamo visto, ha poi ripreso, raffinato ed esteso l'analisi di questa "inquadratura permanente della vita mentale" rappresentata dalle categorie, e dal rapporto che esse hanno con l'organizzazione sociale, nella sua ultima grande opera sulle *Forme elementari della vita religiosa*, ponendola al centro della sua sociologia della conoscenza (Durkheim 1912; cfr. anche Cantoni 1971, XL-XLIII; Poggi 2003, 218-219; Procacci e Szokolczai 2003, 196-198). Attraverso l'analisi dei processi di categorizzazione egli ha introdotto quindi la questione sociologica del rapporto che lega le forme dell'organizzazione sociale e quelle della conoscenza. Per dirla in termini più attuali, ha posto, tra gli altri, il problema del nesso sapere/potere.


## 1.2 Categorie, istituzioni e saperi

Il programma di Durkheim era quello di individuare come le istituzioni classificano per effetto di quel potere sacrale che permea le istituzioni sociali e dà forma alla divisione del lavoro sociale. Per lui anche le classificazioni profane delle società più complesse — società in cui egli registra una frammentazione dell'ordinamento sociale e un indebolimento della solidarietà, che possono essere garantiti soltanto da classificazioni forti e condivise — derivano dalle forme di sacralità più antiche e ne condividono l'aura (Durkheim 1912; cfr. anche Douglas 1986, trad. it. 1990, 149). Nella modernizzazione e nella nascita della società industriale Durkheim intravede una crescente perdita di forza della solidarietà classificatoria, una crescita della incoerenza delle classificazioni e una diminuzione della capacità di controllo esercitata dalle istituzioni che perdono la propria sacralità. Ma, in effetti, come sottolinea Mary Douglas, «il grande trionfo del pensiero istituzionale consiste nel rendere le istituzioni completamente invisibili» (Douglas 1986, trad. it. 1990, 151), e anche le società contemporanee sono fondate su classificazioni condivise che sono stabilite e prodotte all'interno delle nostre istituzioni. Le categorie rappresentano dunque un prodotto istituzionale, che permette di organizzare un mondo (Goodman 1978), e un repertorio di informazioni che orientano l'azione (Borghi e Vitale 2006a, 9). Sono anzi esse stesse istituzioni che operano distinzioni e conferiscono identità (Douglas 1986; De Leonardis 2001).

### 1.2.1 *Le classificazioni istituzionali*

Mary Douglas prende spunto proprio dalla dimostrazione di Durkheim del fatto che ogni sistema di classificazioni è un prodotto della società e delle relazioni sociali (Douglas 1973, trad. it. 1979, 86) per analizzare il rapporto tra classificazioni istituzionali e controllo sociale e per comprendere come, in che misura e in quali modi, le istituzioni diano forma a sistemi di pensiero e conferiscano identità (Douglas 1986). Nelle sue “esplorazioni” cosmologiche ella si pone l'obiettivo di «trovare una correlazione fra le idee cosmologiche e le caratteristiche delle relazioni sociali» (Douglas 1973, trad. it. 1979, 88). Douglas individua due dimensioni sociali, due assi, utili per analizzare, in questa direzione, le interazioni tra individui. Una è quella dell'ordine, che riguarda il sistema simbolico e le classificazioni, l'altra è la pressione, la dimensione dell'esercizio del potere e del controllo sociale (Figura 3).

Figura 3 Griglia e gruppo



Fonte: Douglas 1973, trad. it. 1979, 87

In base alla loro distribuzione entro i quattro quadranti individuati dall'incrocio di queste due dimensioni, Douglas individua tre forme di organizzazione sociale: i sistemi "ad alto livello di classificazione", che attribuiscono identità complete e coerenti, come i sistemi tribali stabili, o le istituzioni totali; il piccolo gruppo, dominato da capi in competizione tra loro per l'esercizio del comando e del controllo sociale; le società "a griglia forte", in cui il comando è impersonale e lontano (Douglas 1973, trad. it. 1979, 90-98). Quella dell'ordine è, dunque, la dimensione propria delle classificazioni, dato che «le relazioni sociali esigono categorie e orientamenti ben definiti» (Douglas 1973, trad. it. 1979, 84). Lungo l'asse verticale, al di sopra della linea orizzontale, c'è l'area della "classificazione pubblica", occupata dal centro maggioritario del sistema sociale. In prossimità o al di sotto della linea orizzontale stanno i gruppi e gli individui marginali nella società, che, a seconda della posizione che occupano rispetto alla dimensione orizzontale del potere, possono essere gruppi dominati (a destra) o meno. Organizzazione sociale, distribuzione delle posizioni e del dominio sono «il risultato di un lento adattamento fra le pressioni sociali e la classificazione» (Douglas 1973, trad. it. 1979, 89) e ad ogni cambiamento significativo nel sistema delle classificazioni deve corrispondere una redistribuzione nelle posizioni lungo la dimensione del potere. Anche le forme di costruzione dell'emarginazione si differenziano. Nelle società chiuse, con un alto livello di classificazione, emarginati e irregolari costituiscono una categoria ben definita, mentre nel piccolo gruppo tale categoria può potenzialmente estendersi a dismisura. Nella

società a griglia forte che si caratterizza per una forte dispersione rispetto alla linea orizzontale e la cui coerenza è mantenuta al prezzo di un diffuso controllo impersonale, realizzato attraverso un complesso sistema di regole, possiamo facilmente immaginare che anche la distribuzione dei gruppi dominati e di quelli marginali sia anch'essa caratterizzata da una forte dispersione (Douglas 1973, trad. it. 1979, 93-95).

Gli effetti delle classificazioni risultano dunque dai rapporti che si stabiliscono tra forze differenti, e, di conseguenza, le classificazioni pubbliche possono corrispondere in misura differente a quelle private. Un individuo può rifiutare di adottare, per sé o per gli altri, le classificazioni socialmente diffuse, oppure può accettarle ma senza essere in grado di conformarsi ad esse. Le stesse classificazioni pubbliche possono presentare livelli di coerenza più o meno elevati. È in questa relazione che si apre, ad esempio, lo spazio per l'analisi della devianza, che però non deve essere ridotto, secondo Douglas (che fa nuovamente riferimento al saggio di Durkheim e Mauss), alla sola distinzione tra *insider* e *outsider*. Non deve cioè basarsi solamente sull'osservazione dei segnali di rifiuto da parte della società, ma richiede, innanzitutto, uno scrupoloso esame delle norme, di quelle categorie che determinano la conformità sociale e che producono corrispondenza tra classificazioni individuali e classificazioni pubbliche (Douglas 1986, trad. it. 1990, 150). Per analizzare le categorie utilizziamo però, fa notare Douglas, quelle stesse classificazioni che le nostre istituzioni ci forniscono, come, ad esempio, quelle stabilite per i censimenti della popolazione o per la produzione di statistiche ufficiali sulla sanità come sulla criminalità. Così l'etichettamento istituzionale finisce per rivelarsi una profezia che si autoadempie e «le etichette stabilizzano il flusso della vita sociale e creano persino, in certa misura, le realtà [e le persone] a cui si applicano» (Douglas 1986, trad. it. 1990, 152). Col mutare dell'organizzazione sociale e degli assetti istituzionali di una società, inoltre, anche il sapere che la società produce su di sé, e che le serve per organizzare e governare il proprio mondo, cambia. Così cambiano, di conseguenza, sia le classificazioni che utilizza per distribuire e governare gli individui e le popolazioni, che le narrazioni con cui le rende efficaci. Attraverso la produzione di conoscenze scientifiche, tecniche e politiche vengono dunque prodotte nuove classificazioni, che, integrandosi in maniera coerente con un sistema sociale e con un sapere teorico e pratico sul mondo, contribuiscono a generare contemporaneamente teorie intorno ai fenomeni e ai “problemi” che interessano la società e norme pratiche per affrontarli.

Teorie che, peraltro, vengono formulate sulla base delle credenze e delle asserzioni di gruppi di interesse particolari (Douglas 1989, cfr. anche 1992a). Secondo Douglas, che riprende e commenta il lavoro di Nelson Goodman, queste stesse teorie garantiscono la correttezza delle categorie. Categorie che, con una spiegazione circolare, sono a loro volta garanti della correttezza della teoria. Douglas dimostra, a partire da esempi legati ai propri studi in antropologia, che la circolarità di questa spiegazione spesso si dimostra utile a rendere conto sia della creazione istituzionale di credenze e regole sociali che della loro coerenza, che riesce a produrre coordinando differenti gruppi di interesse fino a integrare le diverse parti di un intero sistema sociale in una spiegazione e in norme condivise (Douglas 1989, 234-236, cfr. anche 1992a, 264-269). Attraverso processi e pratiche istituzionali, spesso edificati sulla base di infrastrutture informative che hanno l'opacità caratteristica delle "scatole nere" (Latour 1987; cfr. anche De Leonardis 2009; Bowker e Star 1999), vengono definite norme e regole di comportamento — che corrispondono a una cosmologia — e cose e persone vengono plasmate per renderle adatte alle categorie prodotte e messe all'opera (Douglas 1986, trad. it. 1990, 163).

### *1.2.2 Categorie, conoscenza e azione pubblica*

Le procedure e le pratiche di classificazione sono dunque artefatti cognitivi che plasmano gli individui in tipi di persone e li distribuiscono in gruppi e popolazioni, che divengono in questo modo l'oggetto di un sapere amministrativo che ne garantisce il governo razionale e produce controllo sociale (Hacking 1991a, 2006a; cfr. anche Sparti 1996, 144-145). La generalizzazione attraverso l'uso di categorie è una pratica comune, e perfino necessaria, della nostra vita quotidiana. Tutti operiamo, ogni giorno, scelte su base attuariale (Schauer 2003). Lo stesso vale per le decisioni delle organizzazioni — basta pensare alle organizzazioni sanitarie o alle assicurazioni — e per quelle delle istituzioni — tanto di un tribunale quanto di un'assemblea legislativa. Anche se scegliere una compagnia aerea per un viaggio, o ragionare per stereotipi nella vita quotidiana (Schauer 2003, trad. it. 2008, 17), non è proprio la stessa cosa che definire le clausole di un contratto di assicurazione o implementare una politica sociale. Non sono solo diversi gli effetti, per natura e per scala, ma differiscono profondamente anche le basi informative utilizzate per prendere e giustificare scelte normative (De Leonardis 2009). Non è nemmeno sufficiente, anche se è senz'altro utile, distinguere, come fa Schauer, tra gene-

realizzazioni “buone” e “cattive”, tra generalizzazioni fondate su basi statistiche solide, accurate e rilevanti, e generalizzazioni statisticamente invalide o scorrette, come i pregiudizi (Schauer 2003, trad. it. 2008, 18-28). Occorre interrogare criticamente e ripercorrere la genealogia delle categorie, degli standard e degli indicatori che stanno alla base di tali basi statistiche, così come gli effetti di reificazione che il loro impiego istituzionalizzato produce (Desrosières 1993, 2008a, 2010; Hacking 1964, 1990, 1999). Il pensiero classificatorio rappresenta un tratto costitutivo della vita istituzionale, così come della vita sociale, e il *policy-making* dipende fortemente, e criticamente, dalle classificazioni ufficiali (Jenkins 2000, 19). Ma si tratta di un costituente che, fatto funzionare in pratiche discorsive che danno vita a contesti e attori, possiede la capacità di generare realtà (De Leonardis 2001, 109), in altre parole, di fabbricare mondi (Goodman 1978).

Più in generale, come osserva opportunamente Salais (2009), le categorie fanno parte di quelle strutture cognitive che organizzano le informazioni e, allo stesso tempo, danno forma e giustificazione ai criteri con cui vengono formulati quei problemi che possono essere trattati sulla scena pubblica. Esse definiscono, inoltre, quei differenziali di potere che riguardano la produzione, la manipolazione e il governo delle questioni pubbliche e dei saperi che ne reggono la formulazione e giustificano le scelte d'azione. Anche i dati, alla cui raccolta e organizzazione esse sono preposte, non sono semplicemente una materia prima che alimenta le scelte pubbliche, ma sono essi stessi dei prodotti che risultano dall'azione di processi cognitivi, pratiche istituzionali, conflitti di autorità. Non si tratta soltanto di differenziali che riguardano l'accesso a particolari forme di sapere, alle quali alcuni — gli *insiders* — hanno accesso in maniera monopolistica, o almeno privilegiata, mentre altri — gli *outsiders* — ne restano esclusi (Merton 1972). Siamo piuttosto di fronte a differenziali di informazione. Ogni classificazione è in fondo anche una relazione che si istituisce (che viene istituita) «tra la comunicazione e la misteriosa cosa comunicata» (Bateson 1979, trad. it. 1984, 47). Una relazione che ha la medesima natura di quella che lega una mappa a un territorio, e che implica sempre una trasformazione tra la cosa comunicata e la sua comunicazione (Bateson 1979, trad. it. 1984, 47-48). In altri termini, quello con cui abbiamo a che fare non sono necessariamente o semplicemente “gruppi di persone”, ma, innanzitutto, «una massa di conoscenza su ogni categoria» (Sacks 1995, trad. it. parz. 2010, 96). In questo senso una scienza, o, più genericamente, un sapere formalizzato, organizza le nostre percezioni per produr-

re “differenze efficaci”, che, nel nostro caso, generano come effetto appunto dei tipi di persone. Differenze efficaci vuol dire, nei termini di Bateson, che si tratta di differenze che producono una differenza, sono cioè *informazioni* (Bateson 1979, trad. it. 1984, 135) e si riconoscono a partire proprio dai loro effetti cognitivi e normativi. In questo processo, gli individui e i loro comportamenti sono costruiti come dati, diventano dei “dividuali”, come li definisce Deleuze: dei numeri, delle cifre, delle quantità ammassate in banche dati, campioni, mercati (Deleuze 1990a, trad. it. 1990b, 237). Classificare, ricordano Bowker e Star, è un atto di natura infrastrutturale che ha conseguenze organizzative e informative. Le infrastrutture, che hanno la caratteristica di essere trasparenti rispetto alle pratiche quotidiane a cui sono funzionali, operano come tali solo in particolari contesti situazionali e in determinate comunità di pratiche. Per analizzarle occorre un lavoro di “inversione infrastrutturale” (*infrastructural inversion*). Serve cioè un attento esame delle tecnologie e delle convenzioni che le fanno funzionare, ma che tendono a scomparire sullo sfondo del sistema informativo in uso, assieme alle classificazioni, agli indicatori e agli standard che ne permettono il funzionamento. L’affievolirsi del riconoscimento del carattere artificiale e convenzionale di questi elementi rende confuso anche il carattere etico e politico delle scelte che li costituiscono e mettono all’opera (Bowker e Star 1999).

### 1.2.3 *Quantità e tipi di persone*

Contare le persone, quantificare e riferire ad indici le loro caratteristiche; individuare una misura della normalità; correlare gli indici con dei fattori e delle categorie di rischio. Secondo Hacking queste azioni rappresentano i primi tre dei dieci “motori” che, nelle scienze umane, guidano la scoperta scientifica e permettono di “plasmare persone”. Motori che si fondano sull’“imperativo primigenio” che impone di ripartire le persone in classi per poterle conoscere e amministrare (Hacking 2007, trad. it. 2009, 287). La statistica d’altronde nasce (anche) come strumento per consolidare la conoscenza intorno a tutti quei numeri, quei dati, con cui è possibile misurare la potenza dello stato, le dimensioni e le quantità degli elementi che lo compongono, i flussi delle popolazioni che sono assoggettate al suo dominio. Come dice il nome, essa è innanzitutto scienza e aritmetica dello stato (Desrosières 2008b; Foucault 2004a; Hacking 1990; Lazarsfeld 1961). In effetti, gli stati (e, prima ancora, ogni forma di governo di un territorio e di

una popolazione dotato di una burocrazia) hanno sempre classificato e contato, non fosse altro che per esigere le imposte, costituire gli eserciti, assoggettare i popoli conquistati, identificare i nemici (Hacking 1990, 2007; cfr. anche Goody 1986); ma per lo più i dati erano, prima del 1800, noti e utilizzati solo a chi amministrava il governo. Col XIX secolo ebbero inizio la raccolta e la pubblicazione di una vera e propria “valanga di numeri”, che corrispondevano alla formazione e all’istituzionalizzazione di nuovi saperi sugli individui e sulla società, nuove tecniche di classificazione, nuovi strumenti di conteggio e misurazione, nuove burocrazie (Hacking 1990, trad. it. 1994, 3). La disponibilità di queste raccolte sistematiche e ampie di numeri rese possibile cercare e rintracciare costanti e regolarità, innanzitutto dei comportamenti considerati devianti o dannosi. Si rafforzò così l’idea, già presente nelle politiche di controllo della povertà dei secoli precedenti, che fosse possibile controllare una parte deviante della popolazione contandola e classificandola (Hacking 1990, trad. it. 1994, 4). A partire anche da queste misure, stime statistiche e interventi «che prendono di mira l’intero corpo sociale o gruppi presi nel loro insieme», ebbe inizio l’esercizio di quel potere biopolitico, che ha nelle popolazioni il suo punto di esercizio (Foucault 1976b, trad. it. 1978a, 129). Quelle stesse regolarità consentirono di scoprire l’azione di cause sociali capaci di spiegare la criminalità, dar conto della sua persistenza, dei suoi “tassi”. Le quantità di delitti furono legate ai fenomeni più disparati, dall’andamento del clima alle strutture della mobilità sociale, dall’oziosità al momento del giorno. Le persone poterono essere suddivise in classi attraverso l’attribuzione di una propensione (*penchant*) al delitto che consisteva nella «probabilità più o meno grande di commettere un crimine» (Quetelet 1833, 17).

Alain Desrosières propone un’analisi storica e sociologica che problematizza la costruzione e l’uso di questi indicatori statistici, e, più in generale, degli strumenti che producono misurazioni e quantificazioni. In questa analisi, i dati non sono semplicemente ‘dati’, ma sono prodotti da processi sociali in cui le componenti cognitive ed economiche che informano scelte e azioni giocano un ruolo essenziale. Si ha dunque a che fare con indicatori, misure e quantificazioni che presiedono alla definizione e all’implementazione delle politiche pubbliche e che sono utilizzati, sul piano argomentativo, come strumenti di governo e di razionalizzazione dell’azione pubblica (Desrosières 2008b, 9, 2008a, 8). Una posizione che potremmo definire di costruzionismo critico (Hacking 1999), in cui storicizzare significa studiare entro un contesto storico particola-

re la coerenza e l'efficacia di un assemblaggio (*montage*) di definizioni, numeri, tabelle, grafici e misure, che acquistano senso entro una rete di azioni e argomentazioni ben più vasta del solo contesto scientifico dentro al quale sono prodotti<sup>20</sup> (Desrosières 2008a, 23). La storia di questi “strumenti di razionalizzazione” dell'azione pubblica, e dei discorsi che li hanno istituzionalizzati, non è lineare come sembra, ma è fatta di controversie, contraddizioni e rotture (Desrosières 2008a, 9). Quel che emerge dall'analisi di Desrosières è che, nelle scienze sociali ed economiche, gli strumenti di misurazione e i loro prodotti, le definizioni classificatorie e l'uso di categorie, non si limitano a rendere misurabile un mondo, ma ne fanno esistere uno. Se cambiano questi sistemi di riferimento, gli attori, compreso lo stato, non rimangono gli stessi e non agiscono allo stesso modo, poiché classificazioni e indicatori fungono da criteri di previsione e di scelta che orientano le azioni e le valutazioni degli attori (Desrosières 2008a, 29). Quando riguardano le persone e le popolazioni, poi, le classificazioni hanno come effetto anche quello di cambiare il modo in cui esse sono percepite e si percepiscono, di modificare il loro modo di esistere. In alcuni casi, addirittura, le classificazioni adottate fanno esistere tipi di persone che prima non esistevano (Hacking 2007). Una nuova malattia, un nuovo crimine, una nuova manifestazione della povertà urbana, un nuovo “popolo”, l'elenco di esempi potrebbe essere lungo. Goffman, a proposito della facilità con cui, nelle scienze sociali, ci si è adattati a utilizzare il termine “deviante” per costruire come totalità un insieme eterogeneo di comportamenti e attori, ipotizza che «così come ci sono disordini iatrogenici causati dal lavoro dei medici, che poi aumentano tale quantità di lavoro, ci sono categorie di persone che sono state create dagli studiosi della società e poi studiate da essi» (Goffman 1963, trad. it. 2003, 180 n.1).

Le classificazioni che riguardano persone hanno la particolare caratteristica di instaurare una interazione tra la classificazione e il suo “oggetto”, chiamano in causa quelli che Hacking definisce “generi interattivi” (Hacking 1999, 2000, 52). Un minerale non cambia atteggiamento per il fatto di essere classificato come ferro o come diamante (pur se ciò potrebbe cambiare il suo destino), è indifferente alla classificazione. Le persone invece sono autocoscienti, sono cioè capaci di conoscere se stesse, sono “potenziali agenti morali” (Hacking 1999, 2000, 52). Esse dunque sono consapevoli delle classificazioni che le riguardano e possono reagire ad esse, ad esempio subendole, facendole

---

<sup>20</sup> Un assemblaggio che ha qualche affinità coll'idea foucaultiana di *dispositif* (cfr. cap.4 §1.1).

proprie, rifiutandole o cercando di modificarle. Le scienze naturali allora producono per lo più generi indifferenti, mentre le scienze sociali danno vita, molto spesso, a generi interattivi, a generi, o “tipi”, di persone. Come abbiamo già visto, molti dei generi prodotti dalle scienze sociali sono carichi di valutazione, definiscono i comportamenti devianti o persino le caratteristiche del deviante. Dividono le persone in categorie, alcune delle quali sono “migliori” di altre. Analizzarle, prendendone in considerazione il carattere artificiale e i processi di costruzione, permette di evitare di assumerle come naturali e inevitabili, consentendo invece di coglierne il carattere storico e socialmente situato (Hacking 1999, 2008).

## **2 Categorie, identità e controllo sociale**

I processi e le strategie di categorizzazione di individui, raggruppati in gruppi e popolazioni e tipizzati in base a classi di atti o comportamenti — attuali o preveduti sulla base di calcoli e considerazioni attuariali — hanno un posto di rilievo nell’analisi delle relazioni che legano gli individui tra loro e ai gruppi primari o secondari di cui fanno parte, oltre che alle istituzioni e alle strutture sociali. Il ruolo che le classificazioni rivestono nella vita quotidiana è evidente, ad esempio, nelle ricerche di Goffman, sia per quanto riguarda i processi di produzione e attribuzione di identità nell’ambito delle interazioni quotidiane (Goffman 1983) — e ancor più nel caso di identità segnate da uno stigma (Goffman 1961, 1963) — sia, più in generale, nella definizione delle “strutture primarie” e degli schemi di interpretazione che orientano e spiegano gli eventi sociali (Goffman 1974).

### *2.1.1 Categorie, istituzioni, persone*

Goffman distingue due forme fondamentali di identificazione che utilizziamo abitualmente: una è quella individuale, che distingue ogni individuo dagli altri ed è legata in maniera univoca alle sue caratteristiche personali (l’aspetto, il tono di voce, il nome, eccetera); la seconda è quella categorica, con cui un individuo viene collocato in uno o più gruppi o categorie di individui (Goffman 1983, trad. it. 1998, 50). Per il sociologo canadese i presupposti in base ai quali attribuiamo un’identità categorica ci paiono naturali e ne possiamo cogliere la realtà costruita e convenzionale solo quando ne dubitiamo, ad esempio per verificare se la nostra attribuzione pregiudiziale corrisponde

all'esperienza effettiva. Con l'identità sociale che attribuiamo alla persona ci creiamo anche delle aspettative e delle pretese normative rispetto al suo comportamento (Goffman 1963, trad. it. 2003, 12), a ciò che possiamo aspettarci da lui, sulla base di una generalizzazione che fa corrispondere l'individuo a un tipo di persona. Appliciamo cioè uno "schema di tipizzazione" (Berger e Luckmann 1966, trad. it. 1969, 52-53), che modella la relazione interpersonale tanto quanto l'azione istituzionale. Quando quelle ascritte sono caratteristiche negative, o comunque tali da rappresentare un segnale di pericolo, e l'identità sociale della persona viene fatta corrispondere a quella del gruppo o della categoria di persone che condividono queste caratteristiche negative, si produce un processo di stigmatizzazione (Goffman 1963).

I processi di categorizzazione governano anche le pratiche istituzionali, sono sostenuti e giustificati non solo dall'esperienza quotidiana, ma anche sulla base di saperi scientifici e tecnici, e sono attivati dall'azione di procedure, strumenti, misurazioni. Prendiamo, ad esempio, la "frattura" principale definita da Goffman in *Asylums*, quella che divide gli internati dallo *staff*. Lo *staff* opera continuamente classificazioni nel suo lavoro con le persone internate<sup>21</sup> (Goffman 1961, trad. it. 1968, 102). A questo livello operano due differenti repertori di classificazione, uno formale e uno informale. Quello informale si articola sulla base di preferenze, come nel caso dei «chirurghi [che] preferiscono operare persone magre piuttosto che grasse, perché su quelle grasse gli strumenti risultano scivolosi, e ci sono strati in più da tagliare » (Goffman 1961, trad. it. 1968, 102). Il repertorio formale utilizza invece scritture e registri, cosicché «un oggetto umano che si muove, per così dire, all'interno del sistema istituzionale psichiatrico, deve essere accompagnato da una serie di annotazioni informative, che spiegano ciò che è stato fatto al paziente e da parte del paziente, e chi è da ritenersi responsabile del caso » (Goffman 1961, trad. it. 1968, 103).

La caratteristica produttiva delle classificazioni precede comunque queste distinzioni più minute e presiede allo stesso momento originario dell'istituzionalizzazione,

---

21 Entro la più ampia divisione internati/staff operano poi suddivisioni più sottili, che agiscono sia per effetto di disposizioni di autorità (medico, infermiere, inserviente) che come conseguenza dell'auto-organizzazione dello spazio, fisico e sociale, interno all'istituzione (un degente può essere, ad esempio, un "neofita" oppure avere una sorta di autorevolezza riconosciuta anche dallo staff come nel caso del "capo-gruppo degli internati"). L'analisi di Goffman procede in maniera progressiva e concentrica, per cui le classificazioni operano sempre entro altre categorie di livello più ampio e astratto, a partire dalla «più grande e più astratta delle categorie sociali: quella degli esseri umani» (Goffman 1961, trad. it. 1968, 46).

quello dell'ingresso e della produzione dell'internato come malato psichiatrico. Anzi, lo "schema interpretativo" dell'istituzione agisce preventivamente. Se l'istituzione si occupa di controllare e curare un individuo è perché egli è il tipo di persona per cui l'istituzione è stata creata ed esiste: «il prigioniero politico deve essere un traditore; il detenuto comune deve aver infranto la legge; il ricoverato in un ospedale psichiatrico deve essere malato. Se non è un traditore, un criminale, un malato, per quale altra ragione si troverebbe lì?» (Goffman 1961, trad. it. 1968, 112). È a partire da questa prima identificazione che si producono poi tutti quei meccanismi di funzionamento dell'istituzione (cerimonie, riti, contaminazioni, atteggiamenti, assunzioni di ruolo, condotte, usi, pratiche, spostamenti, eccetera) che Goffman analizza in maniera magistrale. La produzione di categorie è quindi effetto diretto dell'istituzione e delle pratiche che operano al suo interno, ed anzi rappresenta uno dei suoi risultati principali (Goffman 1961, trad. it. 1968, 137). In questo senso l'istituzione è produttiva e genera effetti, sia immediati che a lungo termine, non solo sulle relazioni che si instaurano entro il suo spazio ma anche sui processi di "identificazione del sé" e di riconoscimento che riguardano i soggetti a cui rivolge la sua attenzione terapeutica. Si tratta di processi ed effetti che si realizzano, per Goffman, sempre all'interno di contesti di interazione tra persone e tra ruoli. Ciò significa che "modellare persone" non rappresenta principalmente lo scopo esplicito del sistema di controllo che opera all'interno dell'istituzione, ma, piuttosto, si configura come il prodotto delle posizioni, degli incontri, dei gesti, delle parole, delle cerimonie che hanno luogo al suo interno. Contemporaneamente però questi processi non sono indipendenti dal *frame* che li organizza, che ha anzi un'influenza determinante. Dunque «il sé non trae origine semplicemente da un processo di interazioni significative fra l'io e gli altri, ma anche dal tipo di strutture che gli si organizza intorno» (Goffman 1961, trad. it. 1968, 174). Gli effetti di questa produzione del sé sono profondi e duraturi. Essi si sedimentano attraverso processi di interiorizzazione e sono in grado non soltanto, per Goffman, di definire una posizione, un ruolo, una identità nel presente, ma persino di riscrivere la storia biografica e le esperienze pregresse entro un ordine teleonomico. L'attribuzione di un'identità categoriale è cioè retroattiva e tende a incorporare, attribuendo un nuovo senso alle esperienze passate in termini di "carriera", tutta la storia trascorsa di un individuo, che viene riletta rispetto alla situazione attuale, permettendo di spiegarla a partire da una serie di segnali e sintomi che si erano già manifestati

nel passato. Tale rilettura può essere sia eterodiretta che autodiretta — non è soltanto imposta dall'esterno, ma può finire per essere accettata, condivisa e incorporata dall'individuo stesso — e investire in maniera più o meno totalizzante l'identità dell'individuo quanto più forte è lo stigma che si genera. I processi di classificazione che riguardano persone non sono dunque processi statici, ma producono anche effetti di retroazione istituzionale, che Goffman chiama *looping*. Con questo termine egli indica quegli effetti di retroazione che divengono particolarmente evidenti e pregnanti nelle istituzioni totali e che comportano che «ciò che provoca una reazione difensiva da parte dell'internato, prende questa stessa reazione come bersaglio del suo attacco successivo» (Goffman 1961, trad. it. 1968, 64). Nell'istituzione psichiatrica che Goffman analizza, ciò significa che, in qualunque modo l'internato risponde all'azione dell'istituzione e alla propria situazione personale contingente, la sua reazione viene interpretata come una conferma coerente di quella stessa condizione per cui è stato internato, e dunque contribuisce a riprodurla in una sorta di movimento autopoietico<sup>22</sup>. Per Goffman dunque l'interazione è capace di ridefinire il senso di una situazione sia agendo retroattivamente in termini di carriera, che confermando e giustificando ciò che accade attraverso questi “circuiti” che operano nel presente e all'interno dell'istituzione. Si tratta di effetti sull'identità sociale che possono avere conseguenze che si protraggono anche dopo la dimissione dall'istituto. La classificazione diviene in questo senso un marchio indelebile, l'attribuzione di uno stigma.

### 2.1.2 *Stigma*

Lo stigma è un marchio d'infamia. I greci e i romani, nell'antichità, lo imprimevano sui corpi di schiavi e criminali. Nella giustizia penale, la pratica di segnare sul corpo l'infamia della condanna, mozzando mani, orecchie e nasi ai condannati indigenti, che non avevano i mezzi per ripagare il crimine con una multa, ha oltrepassato le soglie dall'epoca moderna. Essa corrispondeva a un duplice scopo. Innanzitutto, evidentemente, era un modo per infliggere la sofferenza ritenuta necessaria per ripagare il torto commesso, contemporaneamente, però, assolveva anche a una razionalità mnemotecnica, fissava il segno della colpa e della sua punizione nella memoria del condannato così

---

<sup>22</sup> Questa idea di *looping* mi pare debba molto a quella di schismogenesi definita, rispetto a un contesto differente, da Gregory Bateson, che è peraltro un “maestro” che Goffman riconosce esplicitamente (Bateson 1972b).

come in quella della società (Nietzsche 1887, trad. it. 1968). Il funzionamento di questa “macchina curiosa” è noto: «al condannato viene scritto sul corpo coll’erpice il comandamento che ha violato. A questo condannato, per esempio [...] verrà scritto sul corpo: onora il tuo superiore!» (Kafka 1919, trad. it. 1970, 290). Con le proposte dei riformatori illuministi le condanne e l’esecuzione delle pene divennero meno spettacolari e la sofferenza del corpo venne celata alla vista, ma le pene dovevano, comunque, essere capaci di incidere l’impressione più efficace e durevole nell’animo umano. Anche gli strumenti per trattenere la memoria della colpa commessa, e della condanna eseguita, si trasformarono, e si diffusero sempre di più i registri e gli schedari criminali, i dossier di polizia, gli archivi delle fotografie e delle impronte utili per riconoscere i criminali. Prese piede anche il casellario giudiziale, che aveva lo scopo di tenere l’esatta statistica dei delitti tanto quanto quella dei colpevoli. Nel corso dell’Ottocento le scienze sociali e criminali avrebbero dibattuto il fatto che il segno della propensione al delitto fosse iscritto dalla natura stessa sul volto e sul corpo del criminale, oppure fosse impresso nella sua mente e riconoscibile in forma di sintomo, o, ancora, fosse un fatto che riguardava la società e potesse essere riconosciuto a partire dall’osservazione di quei fattori che lo rendevano probabile, o, infine, fosse rintracciabile nei segni che la professione criminale, come ogni altra professione, incideva, per attitudine o imitazione, nei corpi e negli atteggiamenti di chi vi era dedito.

Il problema di riconoscere chi potrebbe rappresentare un pericolo o commettere un crimine presenta in ogni caso due facce: se il segno è già imposto dalla natura o dalla società, come deformità fisica, morale o ‘statistica’, allora occorre imparare a riconoscerlo; altrimenti occorre inciderlo, a futura memoria, sulla carne o sulla carta. Più in generale, secondo Goffman, un individuo porta uno stigma quando una sola caratteristica, giudicata negativamente, focalizza l’attenzione «di coloro che lo conoscono alienandolo da lui, spezzando il carattere positivo che gli altri suoi attributi potevano avere» (Goffman 1963, trad. it. 2003, 15). Lo stigma è un attributo che, se riconosciuto, produce un’identità screditata e, in alcune condizioni, è il segno che permette di formulare un giudizio di pericolosità (Goffman 1963, trad. it. 2003, 13). Lo stigma è dunque un prodotto dell’interazione sociale — oltre che un effetto inevitabile dell’azione delle istituzioni totali (De Leonardis 2001, 117) — tale per cui un’attribuzione categoriale finisce per deformare completamente l’identità sociale della persona stigmatizzata e per dar vi-

ta a reazioni nei suoi confronti, sia da parte delle altre persone con cui interagisce che delle istituzioni con cui entra in contatto, che sono fondate sullo stereotipo che lo stigma veicola (Pickering 2001, 198). La stessa persona stigmatizzata, infine, se è consapevole dello stigma può modificare il suo atteggiamento per adeguarsi o ribellarsi al pregiudizio. Questa considerazione è anche alla base della cosiddetta “teoria dell’etichettamento”, per la quale la devianza rappresenta, in qualche misura, un effetto di processi di categorizzazione. Il comportamento deviante è quello che è riconosciuto e definito come tale dai gruppi, dalle agenzie e dalle istituzioni sociali che hanno l’autorità per farlo (Sparto 1996, 143). La devianza è allora definita e costruita come tale (anche) a partire dalla sua definizione istituzionale e dalle reazioni sociali che ne conseguono (Becker 1963; Kitsuse 1962; EM Lemert 1951; cfr. anche Pitch 1975, 115-131). Il processo di categorizzazione, l’attribuzione di una “etichetta”, è solo uno degli aspetti in gioco, che acquista senso a partire dall’effetto di verità che produce nella costruzione dell’identità personale e sociale, nell’interazione con gli altri, nella reazione delle agenzie del controllo sociale. Parafrasando il noto “teorema di Thomas”, potremmo dire che, se le persone ritengono l’etichetta reale, essa produrrà conseguenze reali (Becker 1974).

Tra le conseguenze c’è anche quella di essere identificati, e trattati, come sospetti dalla polizia, o da altri agenti e agenzie del controllo sociale. I poliziotti sono infatti i professionisti specializzati e accreditati a riconoscere i possibili devianti, compito che svolgono inferendo dall’aspetto e dal comportamento che le persone mostrano in pubblico la ‘probabilità’ che siano criminali. Harvey Sacks ha analizzato il metodo utilizzato dai poliziotti di pattuglia per decidere chi è sospetto, metodo che è fondato su una “procedura di incongruenza”, che consiste, di fatto, nell’imparare a riconoscere i tipi di persona che, in un determinato contesto, sono “fuori posto”. Per farlo occorre effettuare un doppio lavoro di classificazione, individuando dapprima le categorie di persone e le forme di comportamento congrue rispetto al contesto, le “apparenze normali” di un territorio, per poi individuare ciò che da questa norma differisce, i tipi sospetti (Sacks 1972). Di fatto, molto spesso, l’applicazione di questi stereotipi si fonda su pregiudizi, sulla cui base alcune categorie di persone vengono fermate più spesso nei controlli stradali, alle frontiere aeroportuali, sui mezzi pubblici. Il più forte e diffuso tra questi stereotipi rimane il pregiudizio razziale (Harcourt 2007; Rudovsky 2001; Schauer 2003).

### 2.1.3 *Le categorie della devianza*

In questo senso può essere interessante prendere in considerazione alcuni approcci che prestano attenzione a quelle pratiche di classificazione che presiedono ai processi di “identizzazione” (Melucci 1991, 53). Si tratta di quelle pratiche che producono l’identità sociale degli individui, cioè quegli «attributi non individualizzanti mediante i quali un individuo viene classificato come persona di un certo tipo» (Sparti 1996, 139). In particolare, in relazione alla ricerca condotta, paiono significative quelle analisi che prendono ad oggetto il controllo della criminalità e della devianza. Oltre che nell’analisi goffmaniana dei processi di attribuzione di uno stigma (Goffman 1961, 1963), il ruolo e l’attenzione alle categorie è, in questo senso, centrale in tutto quell’eterogeneo ambito disciplinare definito come sociologia della devianza, negli studi della Scuola di Chicago (Park, Burgess, e McKenzie 1925; cfr. anche Becker 1999), nell’interazionismo simbolico (Blumer 1986), negli autori legati al programma dell’etnometodologia di Garfinkel (Garfinkel 1967, 1996; Sacks 1972; Sudnow 1965; cfr. anche Giglioli e Dal Lago 1983), nei lavori di Harvey Sacks sulla *membership categorization* (Sacks 1995; Schegloff 2007), nell’approccio costruzionista definito da Berger e Luckmann (1966), nello sviluppo della cosiddetta “teoria dell’etichettamento” (Becker 1963; Kitsuse 1962; EM Lemert 1942, 1951), negli studi sul pregiudizio che riguardano discipline e settori disciplinari eterogenei (Pickering 2001; Schauer 2003; Tajfel 1981; van Dijk 1991), e molti altri ancora. Questo ruolo dei processi di classificazione acquista però un rilievo particolare nell’analisi delle diverse forme di devianza o di “difformità dalla norma” (Hester e Eglin 1992; Jayyusi 1984) e dei processi di costruzione delle identità criminali. Roger Burrows, stilando la voce “*Classification*” della “Blackwell Encyclopedia of Sociology” (2007), sottolinea come l’uso delle tecnologie di classificazione, impiegate come strumento di governo della devianza, sia divenuto un elemento centrale nelle società contemporanee, nelle quali la sorveglianza delle persone e il controllo della circolazione di informazioni ha raggiunto livelli senza precedenti (cfr. anche Lyon 2003b). Anche Richard Jenkins sottolinea che quello del controllo sociale è uno tra i più importanti contesti in cui tali processi hanno luogo ed effetto (Jenkins 2000, 18).

In effetti, il particolare interesse che le categorizzazioni hanno per gli studi sulla devianza, la pena e il controllo sociale, assume nuova connotazione e ancora maggior rilievo nelle analisi delle attuali forme di sorveglianza e controllo (Boyne 2000; Buzan,

Wæver, e Wilde 1997; R Coleman e Sim 2000; Haggerty e Ericson 2000; Lyon 2003a, 2003b; Muller 2004). Si tratta di dispositivi e tecnologie che supportano sia le logiche attuariali della “securizzazione” (produzione di saperi esperti, sistemi di controllo, banche dati), che le forme e i modi attraverso i quali vengono generate identità minacciose, specialmente quando ciò presuppone o implica l’esistenza di gruppi bio-sociali connotati da una maggiore pericolosità sociale. Nonostante la loro apparente natura autologica, i sistemi di classificazione impattano dunque sul mondo esterno, producendo nuove categorie di devianza e nuovi problemi sociali e distribuendo le persone secondo queste particolari categorie e popolazioni (Cohen 1985, 195). Il riconoscimento e il controllo passano oggi, in questo ambito, soprattutto attraverso l’utilizzo di tecniche biometriche, che operano anche attraverso quegli strumenti per l’archiviazione e l’identificazione automatizzata delle impronte digitali e genetiche di cui ci occuperemo nei prossimi capitoli (Cole 2001; Hacking 2006b; Lyon 2003a; Muller 2004, 2008; Novas e N Rose 2000; Rabinow 1996a, 2007; Rabinow e N Rose 2006; N Rose 2007; N Rose e Novas 2002). Si tratta di meccanismi classificatori che operano dunque entro quell’orizzonte che Deleuze definisce delle “società di controllo” – metafora che indica quelle società successive e parzialmente sovrapposte alle società disciplinari descritte da Foucault – caratterizzate sempre più da forme di governo degli individui che si servono di tecnologie di controllo e “autorizzazione” degli accessi (ai luoghi, ai servizi, alle risorse, ai diritti) e dalla rappresentazione e definizione delle popolazioni come “masse di dati” o campioni (Deleuze 1990c). I processi di categorizzazione assumono allora forme nuove, legate al ruolo crescente dell’informazione e alla potente metafora del codice (che è insieme strumento di programmazione dei comportamenti e iscrizione che deve permettere di prevederli e, quando necessario, prevenirli). In questo contesto le categorie non sono più, se mai lo sono state, qualcosa di fisso e assegnato una volta per tutte, ma interagiscono costantemente con gli individui e le popolazioni classificate, in un gioco continuo e illimitato di reciproche trasformazioni (Hacking 1991a, 2006a, 2007). Tutto ciò non implica però una qualche “immaterialità” del controllo sociale, che continua anzi ad avere come fulcro di esercizio le vite delle persone (biopolitica) e come punto di applicazione i loro corpi (biotecnologie). È ciò di cui ci occuperemo nel prossimo capitolo.

## **La questione dell'identificazione criminale nel governo della pubblica sicurezza**

Col progressivo ritrarsi dei sistemi di protezione sociale delle democrazie occidentali, è stato notato il riapparire nel discorso pubblico di un registro delle classi pericolose, che imputa a particolari gruppi o “tipi di persone” l'intero spettro delle minacce che attanagliano una determinata società. Si tratta di un registro argomentativo che, sovrapponendo e confondendo ciò che rappresenta una insicurezza sociale e ciò che invece costituisce una insicurezza civile, dà origine a una vera e propria “pulsione securitaria” (Castel 2003, 2007). L'interrogativo di ordine più generale che ha guidato l'indagine ha riguardato proprio le condizioni di possibilità, le retoriche e le pratiche discorsive che reggono e giustificano i dispositivi e i meccanismi che presiedono alla costruzione di queste nuove classi pericolose, le grammatiche giustificative che li reggono e i caratteri particolari che essi assumono in società nelle quali la distribuzione delle informazioni gioca un ruolo senza precedenti nella definizione delle identità e nell'accesso ai diritti di cittadinanza politica e sociale (Melucci 2000; Procacci 1998a). Abbiamo già intravisto alcune tra le principali parole d'ordine attorno alle quali essi si addensano, altre possiamo cominciare ad aggiungerele: paura, rischio, sospetto, prevenzione, controllo, sicurezza, ordine, decoro. Ora si tratta di capire come operano: come individuano i propri *target* e definiscono i “sospetti”? In che modo e misura danno forma e vita sociale a nuove popolazioni e nuovi soggetti da considerare e trattare come un pericolo? Quali effetti producono? Quali culture definiscono? Ed ancora: Come interagiscono con questi soggetti e popolazioni? Che reazioni provocano? Qual è lo spazio e quali sono le risorse che i soggetti mettono in campo per eluderli? Quali sono, cioè, le arti pratiche e le tattiche di opposizione (de Certeau, Jameson, e Lovitt 1980; de Certeau

1990) che i soggetti agiscono<sup>23</sup>? L'obiettivo di questo capitolo è quello di descrivere il tessuto culturale e politico, il concatenamento di discorsi e pratiche, entro cui hanno preso forma i meccanismi di sicurezza contemporanei, cercando di rendere visibili le principali linee della loro formazione, le trasformazioni che hanno vissuto, le forme nuove con cui si manifestano oggi.

Una di queste forme nuove è rappresentata proprio dalle banche dati del DNA e, più in generale, dalla crescita ipertrofica dei sistemi di identificazione e sorveglianza basati sulla raccolta, sull'archiviazione e sullo scambio di dati e informazioni personali, per lo più organizzati in database. Basi di dati che, sempre più spesso, possono essere interrogate in maniera integrata sia a livello "orizzontale" — rintracciando, e ritracciando, la relazione che lega informazioni differenti conservate in diversi archivi<sup>24</sup> (l'archivio delle impronte digitali piuttosto che il registro di immatricolazione dei veicoli o il casellario giudiziale) — che in maniera "verticale" — con lo sviluppo, ad esempio, della cooperazione europea in materia giudiziaria e di polizia e con la definizione di trattati internazionali o di accordi di collaborazione *ad hoc*, che prevedono proprio lo scambio di informazioni e l'integrazione dei rispettivi database nazionali come strumento operativo. Questi processi, in cui l'esercizio della sorveglianza consiste soprattutto nella capacità di controllare flussi di informazioni, hanno luogo entro un campo caratterizzato da quelle trasformazioni più ampie che hanno interessato gli ambiti territoriali di esercizio del governo della sicurezza, con un processo di redistribuzione delle responsabilità sia al livello locale (per promuovere la "sicurezza urbana" e prevenire il "disordine" e le "inciviltà"), che sovranazionale (attraverso una internazionalizzazione della rete della sorveglianza, a sua volta intrecciata con le trasformazioni che, nelle politiche criminali e di sicurezza, hanno reso più confusa la distinzione tra sicurezza interna ed esterna rispetto ai confini nazionali). Questa redistribuzione territoriale non ha riguardato solo gli stati e le loro agenzie, ma ha coinvolto, come vedremo analizzando e inter-

---

<sup>23</sup> È utile richiamare l'interrogativo che de Certeau pone al pensiero foucaultiano quando scrive che «se è vero che il reticolo della "sorveglianza" si precisa e si estende ovunque, tanto più urgente è svelare in che modo un'intera società non si riduca ad esso; quali procedure comunemente diffuse (anch'esse "minuscole" e quotidiane) vengano adottate per eludere i meccanismi della disciplina conformandovisi ma solo per aggirarli; e infine quali "modi di fare" costituiscano la contropartita, per i consumatori (o i "dominati"), delle tecniche silenziose utilizzate per assicurare l'ordine politico e sociale» (de Certeau 1990, trad. it. 2001, 9).

<sup>24</sup> Relazione che spesso si costituisce in termini di "identità", intesa come un concatenamento di dati sufficienti a consentire l'identificazione.

pretando i risultati della ricerca, anche network internazionali di esperti e operatori, reti di veri e propri “professionisti del disagio” (Bigo 2006, 2007).

Allo stesso tempo il discorso sulla sicurezza si colloca all’incrocio tra saperi differenti e diversi ambiti di intervento politico (Pitch e Ventimiglia 2001, 12), accomunati dallo sviluppo di nuove forme di razionalità e dalla costruzione e implementazione di nuovi strumenti per il governo delle “insicurezze” e dei pericoli fondati sulla previsione e sulla gestione del “rischio”, su teorie e prassi che ripropongono, in forme nuove, ipotesi biologiche riguardo alla “pericolosità”<sup>25</sup> o, infine, sul ruolo sempre più significativo assunto dalla “prova” genetica, sia sul piano investigativo che nelle aule giudiziarie. Un ruolo che è cresciuto contestualmente allo sviluppo del “problema” dell’identificazione criminale e degli strumenti, delle idee scientifiche e delle culture politiche che mirano a governarlo. Nelle pagine che seguono si cercherà perciò di raccontare come, per quali ragioni e con quali effetti la parola “sicurezza” abbia conquistato, sul mercato delle argomentazioni politiche, il posto che oggi occupa e sia giunta a sintetizzare, nel dibattito pubblico, un insieme così eterogeneo di fenomeni. Ma anche come, di converso, abbia perso la capacità di rappresentarne molti altri, a cui pure ha dato voce e che ne hanno accompagnato la storia. Vedremo infine come, insieme alle retoriche e alle politiche che riguardano la “sicurezza” e il suo ruolo nel definire il rapporto che lega i cittadini allo stato, si sia trasformato anche il modo di intendere e tematizzare la questione dell’identificazione criminale, siano cambiati gli strumenti attraverso cui realizzare l’obiettivo di riconoscere il “criminale”, ed in modo particolare il “recidivo”, e siano oggi differenti anche gli obiettivi stessi di queste pratiche di identificazione.

## **1 Il governo della sicurezza**

### **1.1 Sicurezza**

“Sicurezza” è una parola duttile e ricca di significati differenti. Accompagna, in generale, il nome di oggetti, luoghi e azioni dei quali si vuol dire che sono privi di pericoli e che non comportano particolari rischi. La sua origine latina ci ricorda che è sicuro ciò che non genera preoccupazioni o affanni. Tutto quello che ci protegge da rischi, in-

---

<sup>25</sup> Ipotesi che incrociano anche lo sviluppo delle neuroscienze e delle tecnologie di *imaging* cerebrale (Abbott 2007; Beecher-Monas e Garcia-Rill 2006; Gazzaniga 2008; Gazzaniga et al. 2010; Rafter 2008; N Rose 2007, 2010; Vincent 2009; A Walsh e Beaver 2009).

cidenti, imprevisti è “di sicurezza”. Sono tali, ad esempio, le uscite antincendio, le cassette nei caveau delle banche, le valvole che proteggono certi strumenti da una pressione eccessiva. È “di sicurezza” anche il margine che ci mette al riparo da errori e ritardi. Si sente poi “sicuro” chi è certo di quel che dice e fa, chi non ha nulla da temere. La sicurezza, per la vita di ciascuno di noi, è innanzitutto la garanzia di essere protetti dagli accidenti della sorte. Per questo assicuriamo noi stessi e i nostri beni. Per la stessa ragione confidiamo di poter avere un lavoro e un reddito certi, di essere curati adeguatamente in caso di malattia, accuditi nella vecchiaia, sostenuti nei momenti di difficoltà. Infine la sicurezza riguarda la protezione dell’incolumità, individuale e collettiva, nostra e dei nostri beni.

Nonostante questa sua intrinseca polisemia la parola “sicurezza” coincide sempre più frequentemente, nel discorso politico e nel dibattito pubblico, con la sola dimensione che riguarda la salvaguardia dell’ordine pubblico e la difesa dalla criminalità e dai comportamenti considerati devianti, pericolosi, fastidiosi. Con una sorta di sineddoche questa parola “pigliatutto” ha finito per riassumere, senza nemmeno più la necessità di qualificazioni, un insieme ampio e variegato di politiche e di pratiche di governo. Ovviamente essa dà nome alle politiche che riguardano la sicurezza dello stato, politiche che rappresentano il terreno in cui questo termine ha acquisito rilevanza nelle scienze sociali e politiche del secondo dopoguerra. Allo stesso tempo è utilizzata per spiegare e giustificare le politiche di sicurezza interna, quelle che regolano la pubblica sicurezza, la sicurezza urbana, l’ordine pubblico e le politiche criminali, ma anche le politiche che riguardano l’immigrazione, la sanità, la salute mentale, i servizi sociali, la protezione civile, l’alimentazione. Si è insomma venuto sempre più coagulando, intorno al termine “sicurezza”, un particolare ambito discorsivo che ha finito per sussumere differenti e ampi campi semantici, accomunati da un comune riferimento alla protezione dai pericoli e alla prevenzione dei rischi. Questa estensione dell’uso della sicurezza come argomento di giustificazione delle politiche pubbliche rivela anche, come nota Pitch, uno slittamento di paradigma, o quantomeno di repertorio argomentativo, da una retorica dell’oppressione a una retorica della vittimizzazione (Pitch e Ventimiglia 2001). Ciò rafforza, per di più, quella “frustrazione securitaria” che, secondo Castel, emerge nelle nostre società, costruite proprio attorno alla ricerca della sicurezza (Castel 2003, trad. it. 2004, 6). Un desiderio inesauribile e inesaudibile di protezione che, declinato nei termi-

ni offerti dalla nuova centralità argomentativa della questione criminale (Simon 2007), costituisce uno dei cardini attorno ai quali va ridefinendosi la razionalità governamentale delle democrazie liberali contemporanee (Bigo e Tsoukala 2008; Dillon 2007; Foucault 2004a; Lentzos e N Rose 2009; N Rose 2000, 2007; Wacquant 2004).

Bauman distingue almeno tre componenti, legate tra loro, che costituiscono questa ansia generalizzata per la sicurezza: la prima, la “sicurezza esistenziale” (*security*), riguarda tutto ciò su cui possiamo fare affidamento, quello che ci garantisce rispetto al futuro; la seconda, la certezza (*certainty*), consiste nelle risorse che ci permettono di operare, nel presente, scelte che potranno avere anche conseguenze future; infine la “sicurezza personale” (*safety*), è quella che riguarda la nostra incolumità e la salvaguardia dei nostri affetti e dei nostri beni. La relazione tra questi diversi aspetti è tale che l’indebolirsi o il venir meno di uno di essi finisce per minare la fiducia e produrre un senso generico di paura (Bauman 1999), generando tre forme di pericolo: i pericoli che «minacciano il corpo e gli averi»; quelli che minacciano, a livello più generale, «la stabilità e l’affidabilità dell’ordine sociale» e dunque producono incertezza rispetto al futuro di ciascuno; infine, i pericoli «che insidiano la propria collocazione nel mondo», mettendo in crisi l’identità ed esponendo al rischio di esclusione sociale (Bauman 2006, trad. it. 2008, 6). La protezione da questi pericoli è all’origine del patto fondativo che regge lo stato liberale moderno. Uno stato che però non è più in grado di mantenere e riaffermare la sua promessa di protezione per i pericoli che minacciano *security* e *certainty* ed è quindi «costretto a spostare l’accento “della protezione dalla paura” dai pericoli per la sicurezza sociale a quelli per l’incolumità personale» (Bauman 2006, trad. it. 2008, 7).

In effetti, Castel ci ricorda che sono due i “grandi tipi di protezione” su cui si è fondato lo stato moderno: le protezioni civili, poste a garanzia delle libertà fondamentali e a protezione dei beni e dell’incolumità personale, e le protezioni sociali, che assicurano rispetto ai rischi della vita sociale (come ad esempio povertà, malattia, vecchiaia). Ad esse corrispondono due forme di insicurezza: l’insicurezza sociale e quella civile. La crisi dello stato sociale e il venir meno delle “proprietà” sociali, formulate in termini di diritti, che esso garantiva anche a chi non era protetto dalla proprietà di beni e risorse, ha prodotto il “riemergere dell’incertezza” come condizione di intere frange della popolazione rese incapaci di immaginarsi un futuro, per effetto della precarizzazione del la-

voro e della riduzione delle protezioni sociali. È in questo contesto che «insicurezza sociale e insicurezza civile [...] si sovrappongono e si alimentano reciprocamente» (Castel 2003, trad. it. 2004, 55). È d'altronde il medesimo contesto nel quale assistiamo ad uno slittamento dallo stato sociale verso lo «stato securitario, che esalta e realizza il ritorno alla legge e all'ordine, come se il potere pubblico dovesse mobilitarsi essenzialmente attorno all'esercizio dell'autorità» (Castel 2003, trad. it. 2004, 58). Persa la capacità o l'intenzione di garantire protezione sociale, il discorso politico è ricorso a quei “cortocircuiti semplificatori” rappresentati dalle varie declinazioni della retorica della “tolleranza zero” (Wacquant 1999; cfr. anche l'Appendice in De Giorgi 2000, 103-117) contro i crimini e contro quelle popolazioni a cui è attribuita la responsabilità di generare quel senso di insicurezza e di rischio che è rappresentato come il destino ineluttabile delle società in cui viviamo (Castel 2003), come una “conseguenza della modernità” (Giddens 1990).

## **1.2 L'origine dell'idea liberale di sicurezza**

L'idea di sicurezza è, dunque, al centro del processo di costruzione dello stato moderno e della riflessione filosofica e politica che ha accompagnato la sua costruzione. Il concetto moderno di sicurezza nasce, a partire dal XVII secolo, con le teorie politiche sul fondamento dello stato di Hobbes e Locke. Non si tratta di un richiamo storicistico, ma è stato notato come «da tempo (diciamo dall'11 settembre 2001) nei commenti sugli attentati che si verificano, con sinistra frequenza, in varie parti del mondo, ricorre il nome di Hobbes, l'autore del “Leviatano”» (Ginzburg 2008, 15; cfr. anche Robin 2004). Come è noto, per Hobbes, lo stato (così come la stessa “necessità” della sua costituzione) ha origine e si fonda su di un patto che nasce dalla paura. Un patto per effetto del quale gli individui, atterriti dalla continua minaccia a cui sono soggetti in uno stato di natura caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti, rinunciano ai propri diritti naturali per ottenere in cambio la protezione dello stato-Leviatano. Uno stato che, investito della propria autorità da ogni singolo individuo, dispone così «di tanta potenza e di tanta forza a lui conferite, che col terrore da esse suscitato è in grado di modellare le volontà di tutti i singoli in funzione della pace, in patria, e dell'aiuto reciproco contro i nemici di fuori» (Hobbes 1968, ed. or. 1651, trad. it. 2004, 143). Dunque lo stato di Hobbes trae origine nella paura e governa attraverso la soggezione (*awe*) generata dal terrore che in-

cute la forza che è in grado e in diritto di esercitare. In proposito Ginzburg nota, e ci fa notare, che il nome in codice dell'operazione di bombardamento di Baghdad del marzo 2003 era, non casualmente, proprio "Shock and Awe" (colpire e terrorizzare) (Ginzburg 2008, 40-42).

Figura 4 Particolare del frontespizio della prima edizione a stampa del Leviatano di Hobbes (1651)<sup>26</sup>



Locke opporrà, alla necessità di un potere assoluto dello stato, l'idea di uno stato fondato su un patto libero e fiduciario, sempre revocabile, capace di garantire la libertà. Una libertà che, a sua volta, può essere assicurata solo dalla protezione dei diritti di proprietà, garantita attraverso l'esercizio di un'autorità politica. Sulla base di questa lettura, Neocleous propone di guardare a Locke non tanto, e non soltanto, come all'iniziatore di una tradizione della "libertà" ma, ancor più, come il fondatore di «un discorso liberale sulla priorità della sicurezza» (Neocleous 2008, 14; cfr. anche Zedner 2009, 27). Quest'idea di un primato della sicurezza sarà sviluppata in maniera netta da Jeremy Bentham e da John Stuart Mill. Per Bentham, infatti, la tutela della sicurezza costituisce "l'oggetto principale della legge" (Bentham 1802, 29), per Mill la sicurezza della perso-

<sup>26</sup> La storia del frontespizio, i significati ad esso attribuiti e le differenze che intervennero tra il disegno a matita della prima edizione manoscritta e la successiva versione a stampa sono, di per sé, interessanti (Ginzburg 2008, 36; Malcolm 2004, 200-233).

na e delle sue proprietà è “il più vitale di tutti gli interessi” (Mill 1863, 79). Già nella formazione dell’idea liberale dello stato, dunque, il concetto di sicurezza si lega con quello di libertà, tanto che «alla fine del diciottesimo secolo, i termini libertà e sicurezza sono diventati quasi sinonimi» (Burchell 1991, 139). Ed è entro questa cornice che, come vedremo, si formano sia la polizia nella sua accezione moderna (Campesi 2009; Foucault 2005a) che il sistema penitenziario (Foucault 1975; Ignatieff 1978; Melossi e Pavarini 1977; Rusche e Kirchheimer 1939), sia, infine, il moderno dispositivo di sicurezza. Nel corso del XX secolo l’idea di sicurezza ha attraversato differenti formulazioni, intrecciandosi prima con lo sviluppo dello stato sociale, poi con il nuovo equilibrio internazionale successivo alla Seconda guerra mondiale — in cui verrà associata principalmente all’idea di sicurezza militare e sarà l’oggetto privilegiato nell’analisi delle relazioni internazionali (Buzan, Wæver, e Wilde 1997) — fino ad assumere, con l’idea di *human security* — introdotta nel lessico politico dagli organismi internazionali di promozione dei diritti umani —, la dimensione multidimensionale che conosciamo oggi, che estende sia la quantità e la qualità delle minacce da cui occorre proteggersi ed essere protetti, sia il numero delle agenzie e degli attori, statali e non, chiamati a intervenire per garantire la protezione delle persone e per promuoverne la capacità di auto-protezione (De Larrinaga e Doucet 2008; Newman 2001, 2010; Procacci 2010; Zedner 2009).

### **1.3 Il discorso sulla sicurezza**

I meccanismi di sicurezza, in ogni caso, sono molto antichi e sono già, in certa misura, presenti nel sistema giuridico-legale medievale. Foucault lo sottolinea nella prima lezione del suo corso del 1978 dedicato allo studio del “biopotere”<sup>27</sup>. Ciò che semmai caratterizza l’epoca contemporanea, nota ancora Foucault, sono la proporzione “gigantesca” e il ruolo preponderante che essi hanno assunto (Foucault 2004a). Preponderanza resa evidente sia dalla progressiva pervasività del discorso pubblico intorno al tema della “insicurezza”, che dal crescente dispiegarsi di dispositivi di controllo e sorveglianza dei territori, dei soggetti e delle popolazioni. Questo ruolo assunto dai meccanismi di sicurezza marca in qualche misura una soglia, un momento in cui il discorso

---

<sup>27</sup> Nell’impostazione del corso Foucault definisce come “biopotere” «l’insieme dei meccanismi grazie ai quali i tratti biologici che caratterizzano la specie umana diventano oggetto di una politica, di una strategia politica, di una strategia generale di potere» (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 13)

che li istituisce e li regge acquista una rilevanza e uno statuto nuovi sulla scena pubblica. Si tratta di un fenomeno ampiamente rilevato e trattato dalle scienze sociali, che si inserisce tra quelle pratiche politiche e amministrative di governo delle popolazioni che sono rette da nuovi saperi e nuove tecnologie rivolte alla definizione dei rischi, alla prevenzione del crimine, alla produzione e alla sorveglianza di soggetti e popolazioni “pericolose” e, infine, alla repressione dei comportamenti considerati causa di pericolo o fonte di disordine (Baer e Chambliss 1997; Bauman 2006; Bigo 2006; Castel 2007; Foucault 2004a; Lyon 2003a; Melossi 2002; Simon 2007; Wacquant 2004). Ed in effetti è con l’inizio degli anni ’90 che si registra, in Italia e in Europa, una crescita rapida, progressiva e continua della tematizzazione del “problema” dell’insicurezza e della criminalità urbana (Maneri 2001; Melossi 2005; Wæver 2005). Si tratta di un argomento che ha assunto un notevole rilievo anche nell’analisi sociale e nel discorso scientifico ed esperto che racconta i modi e le forme del nostro stare insieme, al punto che sicurezza e rischio sono divenute ineludibili categorie interpretative della modernità e della “contemporaneità”. Giddens, per citare un unico esempio, dichiara esplicitamente di voler concentrare la propria “analisi istituzionale della modernità” sulle dicotomie sicurezza/pericolo e fiducia/rischio (Giddens 1990, trad. it. 1994, 20)<sup>28</sup>.

In effetti, diversi temi centrali nel dibattito politico – quali, ad esempio, quelli legati all’immigrazione, al lavoro, all’ambiente, alla criminalità, al terrorismo, alle periferie, perfino alla libertà di espressione religiosa – sono spesso presentati entro l’ampio campo semantico definito dalla parola sicurezza, che riassume così un insieme eterogeneo di fenomeni, pratiche, meccanismi e istituzioni, descritte come necessarie e capaci di affrontare e gestire queste forme generalizzate di rischio. Ciò dà origine ad una particolare “economia delle protezioni”, che finisce però per alimentare una vera e propria “frustrazione securitaria” (Castel 2003), i cui repertori argomentativi pubblici, spostandosi dal tema delle protezioni sociali a quello della protezione civile, semplificano e condensano i problemi complessi posti dalle insicurezze e li tematizzano in termini di minaccia. Individuare e argomentare efficacemente qualcosa come una minaccia esi-

---

<sup>28</sup> La nozione di “pericolo” è d'altronde un prodotto culturale (Douglas e Wildavsky 1982), che è legato e si trasforma insieme a quelle narrazioni del rischio che hanno finito per rappresentare un carattere rilevante delle nostre società contemporanee (Beck 1986; Castel 1991; Giddens 1990). I “rischi” stessi sono “costruzioni e definizioni sociali” prodotte, in forma di sapere, entro particolari relazioni di potere. Beck chiama queste relazioni di potere, che coinvolgono esperti, istituzioni, regole e capacità, “rapporti di definizione” (Beck 2007).

stenziale a un oggetto che rappresenta un valore innesca, secondo gli studiosi di relazioni internazionali raccolti in quella che viene identificata come la “scuola di Copenhagen”, quelle richieste di misure eccezionali e urgenti per affrontare la minaccia che sono alla base dei processi di securitizzazione<sup>29</sup> (Buzan, Wæver, e Wilde 1997; cfr. anche Stritzel 2007).

Questa tematizzazione pubblica del problema della sicurezza, con il suo correlato di panico morale (Cohen 1972; cfr. anche Garland 2008; Maneri 2001) e di richiesta di maggior controllo e repressione penali, non è tanto fondata su dati che testimonino una diffusa maggiore pericolosità effettiva, quanto piuttosto sembra essere l'effetto di una crescente produzione simbolica di minacce, supportata da nuove teorie in materia di controllo sociale e di pena. Si tratta di quelle teorie che David Garland ha definito “criminologie dell'altro” (Garland 2001), che sono alla base della “guerra al crimine” attorno a cui si è ricostituita un'autorità politica minata dagli effetti della globalizzazione, della crisi del welfare, dell'insorgere di nuove forme di conflitto internazionale (Harcourt 2007; Melossi 2002; Re 2006; Simon 2007; Wacquant 1999, 2008).

#### **1.4 Il dispositivo di sicurezza**

L'undici gennaio del 1978 Foucault inizia il suo nuovo corso al Collège de France, che, come abbiamo appena visto, dà l'abbrivio all'analisi del “biopotere”, che proseguirà anche nel corso dell'anno successivo. Fedele al titolo del corso, Foucault pone per prima la questione della “sicurezza”, tema che però abbandonerà a partire dal mese seguente per dedicare il resto del corso alla definizione dei caratteri di quella peculiare forma di razionalizzazione della pratica di governo che definisce “governmentalità” e che ha nella popolazione il suo “bersaglio principale”. Una popolazione che emerge come problema da governare, nei suoi spostamenti, nelle regolarità statistiche che le sono attribuite, negli effetti economici e politici che la sua azione produce. Una popolazione, ancora, che diviene oggetto di una politica di governo nei suoi tratti biologici (natalità e

---

<sup>29</sup> Con l'introduzione del termine “securitizzazione” (*securitization*), essi intendono sottolineare il carattere di politicizzazione estrema di quegli atti linguistici che inquadrano un tema pubblico in termini di minaccia, costruendo così un *frame* che giustifica l'adozione di misure e azioni che eccedono rispetto ai normali confini dei provvedimenti politici. In quest'ottica la securitizzazione di una determinata questione pubblica è effetto di una pratica discorsiva che ne fa una questione di sicurezza non perché essa costituisca *necessariamente* una effettiva minaccia, ma perché è detta e argomentata in questi termini (Buzan, Wæver, e Wilde 1997, 23-26).

mortalità, migrazione, salute, ambiente), bersaglio di un potere che “investe interamente la vita” (Foucault 1976b, trad. it. 1978a, 123, cfr. anche 1997a, 2004a, 2004b). Si tratta di una forma di governo che opera attribuendo agli individui la responsabilità di difendersi e premunirsi rispetto agli accadimenti negativi in cui corrono il rischio di incappare. Rischi verso i quali gli individui vengono responsabilizzati attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione fondate sulla diffusione di quella “valanga di numeri” di cui abbiamo già visto l’opera (cfr. cap.2 §1.2.3), mostrando che la popolazione possiede delle regolarità sue proprie — tassi di mortalità, numero di malati, incidenti, furti, assassini, eccetera — distribuite su un continuo che lega normalità e anormalità. Gli individui non sono più l’obiettivo diretto e principale dell’esercizio del potere, ma divengono piuttosto strumenti attraverso cui governare la popolazione e i fenomeni che la riguardano. Si forma così un modo di governare che interviene anche attraverso strumenti e tecniche di regolazione che hanno l’obiettivo di incrementare le opportunità positive e di ridurre i pericoli. Un governo che si preoccupa di minimizzare i rischi, organizzando e mettendo all’opera un vero e complesso ed articolato dispositivo di sicurezza (Foucault 2004a), che rappresenta una terza forma di quel dispositivo penale che Foucault aveva già analizzato negli anni precedenti (Foucault 1975, 1978b, 1997a). Questa nuova forma di sicurezza (*sécurité*), che ha come obiettivo primario la popolazione, e che protegge solo di conseguenza chi la governa, prende il sopravvento sulla *sûreté*, la sicurezza che ha come principale obiettivo quello di proteggere il principe e il territorio che egli amministra (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 57). Una forma che si sovrappone, senza sostituirli, ma ridefinendone i rapporti, al meccanismo legale-giuridico e a quello disciplinare. A differenza di questi ultimi, il dispositivo di sicurezza non si pone come obiettivo strategico quello di risolvere un problema o di eradicare un fenomeno indesiderato, piuttosto opera per regolarlo, per limitarne l’azione e gli effetti, a partire dal calcolo della sua probabilità e del rischio che comporta, stimando inoltre il costo della reazione necessaria per contrastarlo. Nell’organizzazione dello spazio, ad esempio, i dispositivi di sicurezza mirano a strutturare l’ambiente sfruttandone gli elementi già esistenti, favorendo la circolazione delle persone e delle merci, assecondando lo sviluppo degli elementi favorevoli ed ostacolando quelli sfavorevoli, massimizzando gli effetti positivi e minimizzando i rischi. Se i meccanismi disciplinari si basano sul principio che tutto debba essere regolato, a partire dalle infrazioni minime, il dispositivo di sicurezza, inve-

ce, “lascia fare”. Non che esso non adotti strumenti di interdizione e prescrizione, ma la sua funzione essenziale è quella «di rispondere a una realtà in maniera tale da annullarla o limitarla o frenarla o regolarla» (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 47).

Per ottenere questi effetti, la razionalità governamentale opera sulla base di conoscenze e saperi esperti, prodotti da istituzioni che si differenziano dallo stato: la statistica, l'economia politica, la biologia, la medicina, la criminologia. Saperi che si producono a partire dalla raccolta di dati che riguardano la popolazione, l'ambiente in cui vive e lavora, i suoi movimenti, le abitudini, in breve, la sua vita. Questi dati sono raffigurati attraverso una distribuzione che, rappresentandola, produce l'anormalità. I luoghi, gli ambienti, le situazioni, i tipi di persone finiscono per rappresentare un pericolo attraverso, *in primis*, l'emersione della nozione di caso, intesa come distribuzione di casi all'interno di una popolazione, come un'integrazione del fenomeno individuale nel campo collettivo rappresentato dalla popolazione. L'osservazione di questa distribuzione fa emergere l'idea di rischio, la probabilità per il singolo o per il gruppo di ammalarsi, guarire, morire, essere vittima di un reato, esserne l'autore. Una probabilità che dipende da condizioni soggettive, ambientali, biologiche, sociali ed economiche. Ma se la distribuzione di questi rischi non rappresenta un'equipartizione, se essi variano in base a caratteristiche come l'età, la condizione sociale, lo stato di salute o malattia, l'origine sociale, allora può essere reso evidente ciò che, o chi, è pericoloso. Vivere in un certo quartiere, attraversare un particolare luogo o “ambiente”, essere nato in una famiglia di una certa estrazione, svolgere un determinato lavoro (oppure, peggio, essere “oziosi”), aver manifestato un comportamento particolare o dei vizi, essere una persona di un certo “tipo”, tutto ciò finisce per costituire un indizio e un indice di pericolosità. È ciò che Quetelet ha chiamato propensione (*penchant*) al crimine, quella «probabilità più o meno grande di commettere un crimine» (Quetelet 1833, 17) che non sostituisce completamente il ruolo giocato dall'arbitrio e dalla forza morale dell'individuo, ma che permette di distribuire le persone in classi sulla base, appunto, della probabilità che commettano un delitto. I pericoli, per di più, si possono manifestare anche in forma di crisi, come fenomeni improvvisi e acuti che richiedono un intervento adeguato e specifico per essere affrontati e ricondotti entro i limiti della curva di ciò che è ritenuto normale, fisiologico o più favorevole per la società (Foucault 2004a). Il punto di partenza non è più, cioè, fondato sulla definizione di una norma, che costituisca lo spartiacque tra normale e

anormale, tra ciò che può essere tollerato e ciò che deve essere impedito o punito. La razionalità governamentale parte piuttosto dall'osservazione delle distribuzioni dei fenomeni che riguardano la vita della popolazione, e la sua opera di normalizzazione consiste principalmente nel ricondurre entro gli intervalli di normalità quelle distribuzioni che si discostano dalla norma, nel riportare entro i confini di ciò che è fisiologico quei comportamenti che sfuggono ai margini di ciascuna distribuzione, nel traslare le curve più sfavorevoli, che riguardano particolari gruppi o categorie, a quelle considerate più favorevoli (Foucault 2004a).

Questa nuova forma di governamentalità, che si addensa intorno ad una nozione di pericolo basata sulla produzione di dati e stime, che è sorretta da saperi nuovi o rinnovati riguardo al fondamento della coesione sociale e dell'autorità dello stato, e che si regge sulla diffusione dei meccanismi di sicurezza e su un'estensione "formidabile" delle forme di controllo, costituisce, secondo Foucault, l'essenza del liberalismo, il nocciolo della sua razionalità (Foucault 2004b). Nel liberalismo, in quest'ottica, la libertà non rappresenta un concetto universale, piuttosto essa è il prodotto di pratiche governamentali. Di più, la pratica di governo liberale «non si accontenta di rispettare questa o quella libertà, di garantire questa o quella libertà. Fa molto di più — dice Foucault —, consuma libertà» (Foucault 2004b, trad. it. 2005b, 65). Consuma libertà perché non può funzionare senza di essa e, consumandola, ha incessante necessità di produrla, dato che non la garantisce tanto come un diritto, quanto piuttosto la produce come una possibilità. Ma per produrre le condizioni che rendono possibile l'esercizio della libertà, paradossalmente, occorre stabilire limitazioni, controlli, obblighi cogenti, misure di coercizione. Se la libertà è qualcosa che "si fabbrica in ogni istante", essa ha un costo di produzione che consiste proprio nella sicurezza (Foucault 2004b, trad. it. 2005b, 67). Questa libertà non è allora «altro che il correlato della messa in opera dei dispositivi di sicurezza» (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 48), dell'azione di quei meccanismi di sicurezza che debbono proteggere la libertà individuale dagli interessi collettivi e la libertà collettiva dagli interessi individuali.

Si innesca così la necessità di riprodurre continuamente quell'equilibrio tra libertà e sicurezza che vedremo prepotentemente all'opera nel discorso nazionale ed europeo sulla sicurezza e sulla costruzione degli apparati e degli strumenti attraverso cui la si vuole garantire. Un equilibrio che, nella cultura politica del pericolo su cui si fonda il

liberalismo (e ancor più la teoria e la pratica neo-liberale di governo), per cui gli individui sono continuamente indotti a considerare «la loro vita, il loro presente, il loro futuro, come gravidi di pericoli», a vivere, cioè, pericolosamente (Foucault 2004b, trad. it. 2005b, 68), alimenterà la crescita a dismisura dei meccanismi di sicurezza che, affiancando quelli di regolazione, dovranno assicurare che possano essere impediti o repressi i disordini e i crimini. Saranno cioè chiamati a garantire, tra l'altro, che si possa ridurre, almeno per una parte della popolazione, la percezione del rischio, anche a costo di intervenire con misure interdittorie o repressive su un'altra parte della popolazione, alla cui pericolosità quella percezione è imputata (Foucault 2004a). È dunque proprio una conseguenza dell'arte liberale di governare, secondo Foucault, quella «formidabile estensione delle procedure di controllo, di costrizione e coercizione, [che sono] destinate a costituire una sorta di contropartita e di contrappeso delle libertà» (Foucault 2004b, trad. it. 2005b, 69). Così la funzione della “polizia” si trasforma, assumendo al forma che conosciamo oggi, passando dal dare il nome all'insieme dei mezzi e delle tattiche che favoriscono lo sviluppo ordinato dello stato, il miglior impiego delle sue forze per la propria crescita e per il bene dei suoi sudditi, all'assumere una funzione essenzialmente negativa, quella che mira a impedire, o almeno a ridurre, il disordine (Foucault 2004a).

### **1.5 Dalla pericolosità al rischio**

In un saggio del 1975 Stanley Cohen azzardava, pur con molte cautele, la descrizione di uno scenario per “il sistema carcerario futuro”. Sull'onda delle critiche che scuotevano, insieme ad altre, anche l'istituzione carceraria, e di un'analisi documentata e feconda delle forme diffuse di controllo sociale e penale che andavano delineandosi, egli riteneva che il “tasso di incremento” della popolazione detenuta che aveva ampliato a dismisura il sistema penitenziario (in Inghilterra e nel Galles, ma non solo) stava cominciando a diminuire e che si stava allora entrando «in una nuova era della politica penale, nella quale il “problema” non sarà più rappresentato dai condannati a pene brevi, i patetici personaggi che entrano ed escono dalle nostre sovraffollate prigioni locali, bensì dalla presenza di un numero sempre maggiore di condannati a lunghi periodi di detenzione, uomini “pericolosi”, che pongono difficoltà completamente diverse di disciplina,

controllo e sicurezza»<sup>30</sup> (Cohen 1975, 449). Dieci anni dopo egli stesso registrava il fallimento delle politiche di riduzione della carcerazione e, in un paragrafo intitolato significativamente “Le vecchie istituzioni restano in piedi”, notava un processo che sarebbe diventato sempre più evidente, per cui le forme di controllo non carcerarie «si sono aggiunte ai metodi tradizionali anziché averli soppiantati» (Cohen 1985, 44). Altri dieci anni e l’analisi di Cohen è divenuta ancora più amara. Seguendo le conclusioni delle ricerche di David Garland (1985, 1990), egli ha registrato come «a dispetto dell’evidenza del fatto che il crimine non risponde affatto a condanne severe o a nuovi poteri di polizia o a un uso più massiccio dell’incarcerazione, i governi devono comunque fare appello alle vecchie retoriche di legge e ordine. Il costo politico a breve termine dell’ammettere la futilità di tali metodi è inaccettabile. Da ciò deriva l’improvviso e volubile mutamento d’umore politico: risposte a sentimenti popolari di rabbia e frustrazione in seguito a un crimine particolarmente allarmante, cinica manipolazione dei simboli del potere di governo, politiche che accrescono deliberatamente la popolazione detenuta» (Cohen 1996, 10). Addirittura nuove istanze di criminalizzazione provengono da quegli stessi ambienti progressisti che negli anni ’60 erano stati maggiormente critici nei confronti del potere statale e avevano invocato le politiche di de-criminalizzazione (Cohen 1996, 14).

Imputare questo fallimento — che peraltro non riguarda solo le politiche penali ma che, come abbiamo accennato e vedremo meglio più avanti, accompagnano lo slittamento sempre più evidente tra le politiche del welfare e quelle di prevenzione e sicuritarie — alla sola azione di imprenditori politici della paura e alla produzione di “panico morale” (Cohen 1972) non pare però sufficiente. Quella che si manifesta, in questo passaggio, è una trasformazione più profonda. L’ha colta chiaramente, fra i primi, Robert Castel, analizzando il passaggio occorso, nelle retoriche e nelle politiche sanitarie e sociali, dalla nozione di pericolosità a quella di rischio (Castel 1981, 1983, 1991). Un passaggio che «diviene possibile a partire dall’istante in cui la nozione di rischio è resa autonoma rispetto a quella di pericolo» (Castel 1983, 122). A questo punto, il rischio non

---

<sup>30</sup> In maniera simile anche Foucault aveva ipotizzato che si stesse per cominciando a manifestare, negli anni settanta del secolo scorso, la perdita di ragione d’essere della prigione e del suo ruolo, a favore di un diffondersi di differenti meccanismi di controllo e normalizzazione (Foucault 1975, trad. it. 1976a, 338). Oggi è evidente che questa “profezia” non si è realizzata, o, meglio, essa si è realizzata solo in parte, per quel che prevedeva rispetto allo sviluppo di sistemi di controllo diffuso e alla diffusione territoriale dei regimi panoptici.

deriva più da una caratteristica individuale (come era per la pericolosità definita dalla psichiatria classica) ma risulta come effetto di una combinazione di fattori su cui si basa il calcolo della probabilità che si manifesti un comportamento indesiderato (Castel 1983, 122) e, con questa accezione, la sua produzione può essere attribuita a gruppi, contesti, tipi di persone (De Leonardis 1985, 341). In questo modo una rinnovata “pericolosità”, formulata in termini di suscettibilità ad agire comportamenti devianti o violenti e di fattori che predispongono a condotte “incivili” o antisociali (N Rose 2007), può essere attribuita nuovamente a un particolare individuo, sulla base della posizione che egli occupa all’interno di una popolazione caratterizzata da uno o più indicatori di rischio. La rilevazione della presenza di questi fattori rappresenta la base astratta e probabilistica che fa inferire l’esistenza di un rischio e fa scattare, in maniera automatica, un allarme che ha l’obiettivo di anticipare e prevenire, attraverso un’azione sistematica di *dépistage*, un evento che si vuole evitare, sia che si tratti di una malattia piuttosto che di un comportamento deviante (Castel 1983, 123). Questo passaggio dalla pericolosità al rischio, spiega ancora Castel, «comporta una moltiplicazione potenzialmente infinita delle possibilità di intervento» (Castel 1983, 123), dato che ogni situazione comporta, in qualche misura, dei possibili rischi. Questa nozione di rischio, fondata sulla ricerca di un’evidenza statistica che consenta di prevedere la distribuzione di un pericolo disincarnato dalle sue “cause sociali”, sembra pervadere le nostre società (Beck 1986, 2007; Giddens 1990, 1999). Essa rappresenta l’essenza delle pratiche di *risk assessment* e di *risk management* che stanno sempre più dando forma alle politiche di intervento in ambiti differenti, che vanno dalla sanità alla protezione civile, dalla mobilità alla sicurezza urbana. Ma va tenuto presente, come spiega Mary Douglas, che «quando “rischio” si inserisce come concetto in un dibattito politico, diventa una cosa minacciosa, come un’inondazione, un terremoto o un mattone scagliato contro qualcuno. *Ma non è una cosa, è un modo di pensare, e per di più un artificio bello e buono*» (Douglas 1992b, trad. it 1996, 51, corsivo mio; cfr. anche Douglas e Wildavsky 1982).

## **1.6 Lo “stile di pensiero” della sicurezza**

Quella che emerge è una cultura del controllo, contraddistinta da una nuova e specifica produzione di discorsi che occupano il campo scientifico, quello tecnico specialistico, quello politico e amministrativo (Garland 2001; Lyon 2003a; N Rose 2000;

Wacquant 2004). Discorsi che generano contemporaneamente sia quei “comodi nemici” (Christie 1986) contro i quali la società “va difesa” (Foucault 1997a), sia una popolazione impaurita, composta da (reali o potenziali) vittime del crimine, dipinte come attaccate da una continua sensazione di pericolo (Eliacheff e Larivière 2007; Erner 2006; Lupton e Tulloch 1999; Pitch 2006; N Rose 2000; Simon 2007). Rose suggerisce di guardare ad essa come a una molteplicità di strategie differenti «che cercano di identificare, sottoporre a trattamento, gestire o amministrare quegli individui o gruppi, o siti dove il rischio sia considerato alto» (N Rose 2007, trad. it. 2008, 109). Si tratta sia di strategie che operano per ridurre il rischio per la popolazione nel suo insieme, sia di strategie che intervengono su soggetti e gruppi considerati portatori di un elevato livello di rischiosità. Nel primo caso esse distribuiscono, in qualche modo, la responsabilità di gestire il rischio nella popolazione, intervenendo per modificarne le percezioni e le abitudini. Il messaggio sotteso a queste strategie è, per Garland, che lo stato non è l’unico responsabile per la prevenzione e il controllo del crimine, ma che i cittadini, nei differenti ruoli che ricoprono, «devono essere condotti a riconoscere che anche loro sono responsabili a questo proposito, e devono essere persuasi a modificare le loro pratiche allo scopo di ridurre le opportunità criminali e accrescere i controlli informali» (Garland 1996, 453). La distribuzione nella popolazione delle responsabilità di difendersi dai rischi, piuttosto che dai pericoli, è una delle caratteristiche fondamentali di quelle nuove forme di prevenzione situazionale che hanno finito per scalzare le aspirazioni della prevenzione sociale (Amendola 2003a; Mosconi 2006; Pitch 2006; Robert 2010). Ciò segna, per alcuni autori, l’insorgenza di una nuova scienza penale che ha sempre più come obiettivo prevalente quello di gestire e regolare i livelli di criminalità e devianza per mantenerli entro limiti considerati tollerabili (Feeley e Simon 1992; Garland 2001). Si tratterebbe, secondo questi autori, di una nuova scienza penale di carattere attuariale, dato che non interviene tanto sul singolo autore di reato, quanto piuttosto sulle condotte e sull’habitat fisico e sociale di gruppi e popolazioni. Secondo Rose, più che di una vera e propria applicazione di tecniche attuariali, si dovrebbe inquadrare questo fenomeno come l’emergere di uno stile di pensiero<sup>31</sup>, che mette al centro dei processi decisionali l’obiettivo di prevedere eventi indesiderati che potrebbero verificarsi nel futuro per tentare di evitarli. Uno stile di pensiero che definisce “*risk thinking*” (N Rose 2000, 332).

---

<sup>31</sup> Sulla nozione di “stile di pensiero” il riferimento è a Ludwik Fleck (1979).

Nel secondo, invece, esse attribuiscono profili di rischio a soggetti e popolazioni (Castel 1991; Rabinow 2007; N Rose 2007), attraverso l'utilizzo di tecnologie e strumenti di valutazione del rischio (*risk assessment*) orientati all'identificazione, alla classificazione e al governo di individui, gruppi, situazioni e luoghi, a cui vengono attribuiti diversi livelli di probabilità criminale<sup>32</sup> (Harcourt 2007). Per farlo si avvalgono di conoscenze probabilistiche ed epidemiologiche (N Rose 2007, trad. it. 2008, 111). In ogni caso si tratta di logiche che sostengono e danno forma a politiche di prevenzione che si basano sull'utilizzo, sempre più massiccio, sia di congegni e tecniche di sorveglianza e controllo che, contemporaneamente, di strumenti e dispositivi di identificazione e riconoscimento. In entrambi i casi ciò implica la costituzione e la condivisione sempre più ampia di banche dati e repertori di informazioni.

### **1.7 La biologizzazione della sicurezza**

Un'altro ambito in cui diviene evidente l'opera di questa nuova cultura del controllo, di questo nuovo stile di pensiero, è quello in cui operano dispositivi di controllo e prevenzione che fanno ricorso a strumenti di identificazione e sorveglianza basati su tecnologie biometriche, biomediche e neuroscientifiche (Ceyhan 2006; Collier, Lakoff, e Rabinow 2004; De Larrinaga e Doucet 2008; Dillon e Lobo-Guerrero 2008; Gazzaniga 2008; Gill 2005; Hacking 2006b; P Johnson e Williams 2007; OD Jones 2006; Maguire 2009; Marx e Muschert 2007; Pickersgill 2009; Raab 2003; Rabinow 2007; N Rose 2007; Vincent 2009; A Walsh e Beaver 2009; Wasserman e Wachbroit 2001). Questo «contesto chiave per la biologizzazione dell'animo umano» (N Rose 2007, trad. it. 2008, 353), quello che riguarda il crimine, è particolarmente interessante anche perché mette in discussione, sicuramente in forme nuove, due elementi centrali della società moderna e delle scienze che l'hanno assunta come oggetto di studio: il riconoscimento, inteso come l'insieme dei processi di produzione e negoziazione, anche conflittuale, delle identità (Honneth 1992, 2005; Melucci 1991; Pizzorno 2007), e la cittadinanza, con l'emergere di un nuovo discorso "biologico" sulla cittadinanza (Hacking 2006b;

---

<sup>32</sup> Tra questi strumenti ci sono, ad esempio, sia strumenti di valutazione del rischio individuale come il LIS (*Level of Service Inventory*, un diffuso strumento di classificazione degli utenti e di guida alle decisioni nei servizi che, in alcune sue versioni, è utilizzato per stabilire la probabilità di recidiva criminale), sia strumenti situazionali di valutazione del rischio, come ad esempio quelli utilizzati per individuare e prevedere i cosiddetti *crime hotspots*, luoghi in cui si concentrano alcuni tipi di reati, che sono alla base di molte politiche di prevenzione situazionale.

Muller 2004; Rabinow 1996a, 2007; Rabinow e N Rose 2006; N Rose 2007; N Rose e Novas 2002). Rispetto al primo tema è sufficiente pensare al ruolo delle informazioni personali, raccolte in banche dati istantaneamente accessibili a un numero crescente di agenzie di controllo, pubbliche e private, che spostano il discorso sull'identità dal piano del riconoscimento a quello dell'autenticazione e dell'autorizzazione (Muller 2004, 286). Per il secondo si può ricordare, a titolo di esempio, il crescente ruolo della genetica non solo come strumento di identificazione (Aronson 2007; Cole 2001; Gill 2005; Prainsack 2010; Lazer 2004; Lynch et al. 2008), ma anche come strumento esplicativo e predittivo del comportamento criminale (Beecher-Monas e Garcia-Rill 2006; Farahany e Coleman Jr 2006; Kaye 2006; Mednick, Moffitt, e Stack 1987; N Rose 2007; A Walsh e Beaver 2009; Wasserman e Wachbroit 2001)<sup>33</sup>, oppure lo stesso trattato di Prüm (cfr. cap.6 §1.1), che prevede la messa in rete delle banche dati del DNA dei paesi aderenti, con lo scopo di sviluppare “la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e all’immigrazione clandestina”, oppure, ancora, richiamare quelle proposte legislative, avanzate in alcuni paesi europei, che subordinano il permesso di ricongiungimento familiare per le persone straniere ad un test del DNA che provi il vincolo parentale. In questi casi, le informazioni vengono “prelevate” direttamente dai corpi delle persone o dalle tracce biologiche che esse hanno lasciato, e contribuiscono a comporre, insieme ad altri elementi, la forma di un nuovo “assemblaggio della sorveglianza” (Haggerty e Ericson 2000). Un assemblaggio che comporta anche l’integrazione tra basi di dati diverse tra loro sia per lo scopo e le agenzie che le governano che per il livello territoriale in cui operano. Sono comuni, comunque, sia il trattamento operato sui dati raccolti che le basi scientifiche e tecnologiche su cui si fondano. I dati sono raccolti e immagazzinati in basi informative, classificati sulla base di indicatori e, in alcuni casi, trattati con procedure statistiche per individuare profili di rischiosità, oppure utilizzati per assicurare l’identificazione di chi è indesiderato o sospetto. La problematizzazione delle categorizzazioni che operano in questi ambiti riguarda allora innanzitutto proprio queste basi di conoscenza scientifica e tecnica e il loro emergere e consolidarsi nelle politiche e nei discorsi che riguardano il campo della sicurezza e della prevenzione dei crimini e dei comportamenti devianti. L’attenzione va dunque rivolta al modo in cui le categorie operano dentro e attraverso gli strumenti che sono utilizzati per

---

<sup>33</sup> Di particolare rilievo in questo senso anche gli sviluppi della genetica molecolare e nel campo delle neuroscienze (N Rose 2007).

collezionare ed elaborare le informazione, a come sono prodotte e modellate sulla base delle conoscenze e dei saperi che le istituiscono, a come entrano in uso e, infine, a quali effetti producono, sia in termini di politiche che di pratiche.

Anche nel caso della biologizzazione del controllo opera lo stesso stile di pensiero fondato sull'analisi probabilistica dei rischi che abbiamo già visto all'opera. I dati biologici assolvono a due funzioni, ed entrano in due circuiti di trattamento, differenti. Da un lato essi fungono da strumenti per l'identificazione, attraverso il confronto automatizzato tra due serie di dati. Di questo ci occuperemo più avanti. Dall'altro essi costituiscono dei fattori che, spesso insieme ad altri, indicano la predisposizione, la suscettibilità a un comportamento criminale o a una condotta antisociale. Anche in questo caso diviene necessario identificare preventivamente e controllare gli individui che presentano un certo profilo di rischio, riducendone la pericolosità o restringendo la loro libertà (N Rose 2007, trad. it. 2008, 356).

## **2 L'emergere della ragione securitaria**

### **2.1 Origine e crescita del dispositivo securitario**

L'ingigantirsi dei discorsi, delle politiche e delle pratiche riunite sotto l'etichetta ambigua di "sicurezza" ha avuto origine, negli Stati Uniti, attorno alla metà degli anni settanta, anche se il "problema" era già stato posto al centro del dibattito pubblico da Richard Nixon durante la campagna elettorale presidenziale del 1968 (Re 2006, 19) ed era emerso nel dibattito scientifico e politico degli anni '60, con le prime ricerche sulla paura della criminalità (Garland 1996; Cornelli 2008). In quegli anni però ancora «non era prevedibile [...] che il problema del crimine sarebbe giunto a dominare in tale misura le retoriche politiche contemporanee delle democrazie occidentali» (Cohen 1996, 7). Quello della sicurezza e della "guerra al crimine" divenne un tema centrale dopo la crisi petrolifera del '73 e crebbe di pari passo con l'impoverimento di una porzione significativa della popolazione statunitense e con la contemporanea e progressiva riduzione degli interventi di *welfare* (Bauman 1998; De Giorgi 2002; Garland 2001; Katz 1990; Melossi 2002; Pitch 2006; Re 2006; Santoro 2004; Wacquant 2006). Qualche anno dopo esso comparì prepotentemente anche sulla scena pubblica europea, a partire dalla Gran Bre-

tagna e da alcuni paesi del Nord Europa (Amendola 2003b; Garland 2001; Mathiesen 1987; Melossi 2002; Re 2006; Selmini 2004; Wacquant 2004).

Attribuire una datazione a fenomeni complessi e durevoli come quelli che chiamano in causa sicurezza, paura e crimine è ovviamente un'operazione arbitraria e incerta. Eppure non pare casuale la coincidenza tra la crescita senza precedenti della rappresentazione di tali fenomeni e la progressiva involuzione, ideale prima e più ancora che economica, dei sistemi di *welfare* pubblico, che avevano rappresentato, dopo la seconda guerra mondiale, le basi istituzionali della coesione sociale nelle democrazie occidentali<sup>34</sup>. Molti autori hanno infatti evidenziato una forte correlazione tra la crisi fiscale e culturale che, negli Stati Uniti e in Europa, ne ha minato le basi sociali e politiche e la rapida espansione che, negli ultimi vent'anni, ha riguardato i sistemi penali di quegli stessi paesi<sup>35</sup> (Beckett e Western 2001; Melossi 2002; Re 2006; Santoro 2004; De Leonardis 2005; Wacquant 1999). È questo il contesto entro cui è stato notato il riemergere di un registro delle "classi pericolose" (Castel 2003, 2007), di quei *suitable enemies*, come li ha definiti il criminologo Niels Christie (1986), sui quali si concentra la produzione di fenomeni di "panico morale" (Cohen 1972; cfr. anche Garland 2008; Maneri 2001). Fenomeni che, come abbiamo visto, danno origine e giustificano particolari pratiche politiche e amministrative di governo delle popolazioni, rette da nuovi saperi e nuove tecnologie rivolte alla definizione dei rischi, alla prevenzione del crimine, alla sorveglianza di soggetti e popolazioni e alla repressione dei comportamenti considerati causa di pericolo o fonte di disordine. Saperi e tecnologie che permettono oggi, attraverso

---

<sup>34</sup> Gli stessi principi ispiratori del *welfare state* avevano costituito un modello di riferimento per le politiche penali e di contrasto alla criminalità, riconoscendo come chi è sottoposto a controllo penale sia, per lo più, segnato da un forte deficit sociale, culturale, economico (Garland 1990; Simon 2001, 2007; Wacquant 1999, 2004). Il rapporto che lega pena e povertà, politiche sociali e politiche penali, non è d'altronde, esso pure, nuovo, ma coincide con l'origine stessa del moderno penitenziario, strumento insieme rivolto alla repressione del crimine e al trattamento delle povertà urbane (Foucault 1975; Ignatieff 1978; Rusche e Kirchheimer 1939; Weisser 1982; Geremek 1986). Lo stesso si può dire del legame tra le trasformazioni che hanno riguardato le strutture economiche e sociali della "città moderna" e l'emergere di nuove e più evidenti forme di disuguaglianza governate attraverso il ricorso a strumenti penali (Bauman 1998; Castel 1995; Foucault 1975, 1997a; Garland 1990; Geremek 1986; Ignatieff 1978; Procacci 1998b; Rusche e Kirchheimer 1939; Weisser 1982).

<sup>35</sup> Negli Stati Uniti tale crisi è venuta alla luce, in maniera evidente, con il referendum californiano del 6 giugno 1978, noto come *Proposition 13*, con cui i cittadini di quello stato hanno imposto una riduzione delle tasse sulla proprietà e forti vincoli alla possibilità di successivi aumenti. Il voto era indirettamente rivolto alla riduzione delle spese per il welfare. Pochi anni dopo, a partire dal 1980, la California ha vissuto una rapida crescita della popolazione detenuta e delle politiche di "law and order" (Schlosser 1998; Schwadron e Richter 1984; Simon 2007).

so l'allestimento di banche dati informatizzate e a strumenti e algoritmi di ricerca automatizzata, una disponibilità e un controllo senza precedenti delle informazioni che riguardano ogni aspetto della vita di ciascuno di noi (le abitudini, i comportamenti, i consumi, i movimenti, le relazioni, gli interessi, eccetera). Informazioni che sono raccolte e organizzate attraverso un denso reticolo di strumenti di sorveglianza che registrano, archiviano e misurano molto di ciò che facciamo, giungendo fino a registrare, catalogare e sorvegliare il "segreto della vita": il DNA (Watson 2003). D'altronde la metafora del codice si rivela essere una metafora potente per quelle "società di controllo" a cui Deleuze fa corrispondere proprio macchine informatiche e computer (Deleuze 1990c).

Queste trasformazioni, legate allo sviluppo delle nuove tecniche di sorveglianza, erano già iniziate da alcuni anni nelle società occidentali, ma la "guerra al terrorismo", proclamata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, sembra averle accelerate sensibilmente, dando il via ad una loro diffusione capillare e a un enorme mercato della sicurezza (Lyon 2003a). Anche la produzione di conoscenze e saperi ha subito, in questo ambito, una brusca accelerazione, con la nascita di strutture di ricerca, dipartimenti, corsi di laurea o specializzazione, ambiti disciplinari di studio, riviste, gruppi di ricerca sul tema della sorveglianza, della prevenzione, della gestione dei rischi. Tutto ciò sembra contribuire a rafforzare quelle teorie che vi scorgono la nascita di una nuova configurazione del controllo sociale, una rinnovata "cultura del controllo" (Deleuze 1990c; Garland 2001; Melossi 2005; Simon 2007; Wacquant 2008) che si dispiega nel più ampio e complesso ambito del "governo della vita" identificato dagli studi sulla governamentalità e sull'insorgenza di nuovi paradigmi biosociali (Agamben 2005; Benjamin 1921; Foucault 2004b; Hacking 2006b; Rabinow 1996a, 2007; N Rose 2007; N Rose e Miller 2008).

Nell'ambito delle politiche securitarie, criminali e penali tutto ciò riguarda innanzitutto le retoriche e le strategie della prevenzione (Pitch 2006), che hanno come obiettivo la previsione del crimine e operano con logiche e tecniche attuariali, attribuendo livelli di rischio/pericolosità a persone, popolazioni, situazioni (Harcourt 2007). Ma quando il «principio della prevenzione prende il sopravvento», nota Sofsky, esso finisce per intervenire «non solo quando il terrore colpisce o è imminente, ma quando è ritenuto possibile [così che] per prevenire ogni emergenza, si riducono le libertà prima che siano minacciate» (Sofsky 2005a, trad. it. 2005b, 155). Si tratta, infine, di strategie

che finiscono per imputare a ciascun individuo la responsabilità di garantire l'incolumità a se stesso e ai propri beni, adottando strumenti di protezione e stili di vita che riducano il più possibile tali rischi (Castel 2003; Sofsky 2005a), oppure che puntano all'incapacitazione (impedimento all'accesso a particolari luoghi o risorse o all'atto, attraverso, ad esempio, forme di contenzione o reclusione preventiva). Tale forma di controllo agisce sempre più anche attraverso tecniche di *profiling* criminale, con la costruzione di banche dati e la messa in rete di informazioni. Gli stessi meccanismi di controllo operano anche come strumenti per la repressione e la punizione, con l'obiettivo di garantire l'identificazione e la "rintracciabilità" (attraverso l'utilizzo di impronte digitali e genetiche, banche dati, sistemi di videosorveglianza) di chi compie l'atto considerato criminale, o comunque oggetto di repressione penale, e individuando popolazioni e gruppi da sottoporre a particolare controllo indipendentemente dal comportamento realmente agito (si pensi, ad esempio, ai centri di identificazione per migranti). Anche queste strategie si fondano su processi e meccanismi di classificazione che orientano e organizzano la raccolta delle informazioni e la loro gestione (profiling, banche dati) (Cole 2001; Harcourt 2007; Simon 2007).

Il riapparire delle classi pericolose richiama quegli stessi processi di categorizzazione che attribuiscono patenti di merito o ignavia, la cui opera è stata osservata agli albori e nel corso dell'epoca moderna (Castel 1995; Foucault 1975; Geremek 1986, 1992; Procacci 1993; Weisser 1982). Sebbene in un nuovo contesto e con nuove declinazioni, che introducono significative differenze e meritano un'attenta analisi, il *frame* che si va disegnando non può che richiamare l'idea di una «rimolarizzazione della povertà [...] e la demoralizzazione del controllo, ossia l'esercizio di un controllo e una disciplina orientati alle conseguenze piuttosto che alle cause, impegnati nel segnare i confini tra poveri meritevoli e classi pericolose, queste ultime costruite sulla base di indicatori che individuano popolazioni e prescindono da cause individuali e motivazioni sociali» (Pitch 2001, 139). Il fuoco si sposta allora dalla punizione alla sorveglianza e le origini del disordine sociale e della "percezione di insicurezza" sono attribuite a soggetti, popolazioni, luoghi e situazioni individuate sulla base, appunto, di indicatori statistici, psicologici, biologici. Indicatori che presiedono alla costruzione di nuove categorie di persone che, come è stato notato a proposito della definizione di *underclass*, presentano tutti i caratteri di una categoria morale (Procacci 1996, 330).

## 2.2 La questione sicuritaria italiana

Se la questione sicuritaria, emersa negli Stati Uniti già a partire dagli anni settanta, si è rapidamente diffusa in alcuni paesi europei (Pavarini 2009, cfr. anche 2006), in coincidenza con la crisi dell'economia keynesiana e con l'avvento delle politiche neoliberali (Braithwaite 2000), sulla scena pubblica italiana essa è apparsa solo qualche anno dopo, forse anche perché la "questione criminale" era ancora interamente occupata, fino alla fine degli anni ottanta dal fenomeno della lotta armata e dalla presenza ingombrante delle grandi organizzazioni criminali (Cornelli 2008)<sup>36</sup>. Quello che "scopre" la questione sicuritaria, nei primi anni novanta, è un paese che si trova improvvisamente a dover far fronte ad un assetto geopolitico radicalmente trasformato, con il crollo del "blocco comunista" e la fine della guerra fredda, e alle pressioni economiche imposte dall'adesione al progetto europeo. Allo stesso tempo, l'opinione pubblica italiana è scossa anche sul fronte interno dalla crisi dei partiti politici tradizionali, dalla "scoperta" dell'immigrazione straniera, dalla crisi economica e dai ripetuti e gravi attentati mafiosi.

In questo clima, nel 1992 esce a Bologna il primo numero della rivista "Sicurezza e territorio", due anni dopo si costituisce, in Emilia Romagna, il comitato scientifico del progetto "Città sicure", che promuove, a livello locale, interventi di prevenzione sociale. Tra il 1995 e il 1996 il progetto si diffonde nelle principali città della Regione Emilia-Romagna, e, nello stesso tempo, anche altre amministrazioni locali danno vita a progetti sul tema della sicurezza (Braccesi 2004; Selmini 2001). Con l'elezione diretta del sindaco, dal 1993, il tema della sicurezza è entrato in maniera sempre più prepotente, e spesso con accenti ben diversi da quello delle prime esperienze emiliane, nell'agenda politico-elettorale locale. Ed è poi a partire proprio dalle esperienze locali che, con la campagna elettorale del 1996, il tema della sicurezza urbana entra nel dibattito politico nazionale (Cornelli 2008). Negli stessi anni cominciano a diffondersi anche le rilevazioni dei reati denunciati e le ricerche sulla vittimizzazione (Cornelli 2008; Pitch e Ventimiglia 2001).

---

<sup>36</sup> Ma, a mio parere, ha avuto un ruolo significativo anche il "particolare" assetto politico italiano, con la presenza, da una parte, di un forte partito cattolico, con legami solidi e diretti con le gerarchie ecclesiastiche, e, dall'altra, di un partito comunista impegnato a marcare la propria distanza dalle organizzazioni che avevano scelto la lotta armata o che erano ritenute ad essa contigue, e a cercare un allargamento dei consensi e la via di un patto di solidarietà nazionale che gli aprisse le porte del governo.

### 2.2.1 *Le nuove politiche locali per la sicurezza*

Lo sviluppo recente delle politiche di sicurezza offre un punto di osservazione privilegiato per comprendere quegli slittamenti di significato che hanno riguardato e riguardano ciò a cui attribuiamo il carattere di “sicurezza”. Le politiche, infatti, rappresentano il contesto entro cui prende forma il discorso pubblico e, contemporaneamente, sono l’effetto di quelle stesse pratiche sociali che lo producono. A partire dal processo della loro formazione e definizione, fino alle pratiche con cui vengono implementate e rese effettive, rappresentano, in questo senso, dei meccanismi che dispiegano e realizzano i saperi, i discorsi, le argomentazioni e i dispositivi di governo di quei fenomeni che sono descritti come problemi sociali. L’analisi del discorso pubblico che descrive e consente di pensare e governare questi problemi – dei suoi contenuti e dei significati che produce e veicola – fornisce indicazioni fondamentali per comprenderne le trasformazioni. Si tratta allora di individuare quali siano e come operino quelli che Beck chiama “rapporti di definizione”, cioè quell’assemblaggio di regole, istituzioni e capacità che permettono il riconoscimento dei rischi entro determinati contesti e che costituiscono la matrice di saperi entro cui le politiche del rischio vengono organizzate (Beck 2007).

In particolare è interessante osservare ciò che sta accadendo con la progressiva ridefinizione, ai diversi livelli territoriali, delle responsabilità e dei poteri di governo dell’ordine pubblico, della prevenzione e repressione del crimine, della “protezione” della società. È a partire dalla metà degli anni ’80 che cominciano a crescere, in alcuni paesi europei, le proposte e le esperienze di governo locale di quelli che sono individuati e narrati come problemi legati al degrado urbano e come minacce per l’incolumità dei cittadini e dei loro beni. In Italia le politiche di sicurezza urbana si sviluppano a partire dagli anni ’90, con la nascita, come abbiamo visto, dell’esperienza dei diversi progetti di “Città sicure” e con la progressiva definizione e implementazione di legislazioni e politiche locali di governo della sicurezza, contemporaneamente a un progressivo riassetto della distribuzione territoriale dei poteri in materia di ordine pubblico e di polizia amministrativa locale (Pavarini 2006; Selmini 2004). Nel 1996 nasce il Forum italiano per la sicurezza urbana, un’associazione composta da numerosi comuni, province e regioni italiane, che ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare strumenti legislativi e amministrativi per un governo locale della sicurezza urbana e fa parte del più ampio European Forum for Urban Safety.

Con la costituzione dei comitati per la sicurezza e l'ordine pubblico, le rivendicazioni di una maggiore autonomia locale in materia di sicurezza e polizia locale portate avanti dai sindaci di diverse città italiane, le richieste avanzate da quindici sindaci di città piccole e medie nella "Carta di Parma", la stipula di Patti per la sicurezza, indicati come lo strumento per contrastare la criminalità urbana, tra il Ministero dell'interno e numerose amministrazioni locali e, infine, con le recenti innovazioni legislative che, attribuendo ai sindaci nuovi poteri «per difendere l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana»<sup>37</sup>, hanno introdotto, tra l'altro, la categoria dei «provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana»<sup>38</sup> (nei fatti le ordinanze dei sindaci), si è ormai prodotto un ampio corpus di discorsi politici e pubblici che hanno dato origine a una diversa declinazione e a differenti modi di argomentare il "problema" della sicurezza in ambito nazionale e in quello locale. Accanto a temi e repertori discorsivi che mantengono forti affinità ai diversi livelli (quelli che riguardano, ad esempio, la regolazione e il governo dell'immigrazione), emergono significative differenze nella individuazione di ciò che costituisce un pericolo o un problema di sicurezza pubblica e delle strategie di intervento più utili per affrontarlo. In particolare, entro i limiti definiti dalle politiche nazionali e, attraverso queste, dai vincoli europei, è sempre maggiore il ruolo dei governi locali nel definire e amministrare il problema della sicurezza. Un governo che si esercita nei diversi ambiti di autonomia locale – dalla pianificazione dello sviluppo urbano alla definizione delle politiche sanitarie e sociali, dalle pratiche di controllo capillare del territorio alla produzione di specifici strumenti normativi e amministrativi – e coinvolge una molteplicità di istituzioni e agenti (dai soggetti istituzionali, come le scuole e le strutture sanitarie, fino alle associazioni di cittadini e alle famiglie), operando attraverso la definizione e l'uso di un complesso eterogeneo di strumenti<sup>39</sup>.

---

<sup>37</sup> Comunicato stampa del Ministro dell'Interno in occasione della firma del Decreto del 5 agosto 2008 che disciplina l'ambito di applicazione delle disposizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana previste ai commi 1 e 4 dell'art.6 della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>38</sup> Art. 6 comma 4 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge con la L. 24 luglio 2008, n.125.

<sup>39</sup> Valga, a titolo d'esempio, la sperimentazione di una distribuzione alle famiglie con figli adolescenti, effettuata dal Comune di Milano, di kit per la rilevazione del consumo di sostanze stupefacenti.

### 2.2.2 *Pacchetti sicurezza e banca dati del DNA*

L'approvazione della legge che autorizza la ratifica del Trattato di Prüm e istituisce la Banca dati nazionale del DNA si inserisce, a tutti gli effetti, nell'alveo di queste trasformazioni e fa parte di quell'insieme di atti normativi che costituisce il primo dei cosiddetti "pacchetti sicurezza" emanati, nel corso della XVI legislatura, dal Governo italiano presieduto da Silvio Berlusconi. Come abbiamo appena visto questo processo di trasformazione dell'assetto istituzionale e normativo che ha riguardato il governo della "sicurezza pubblica" e quello che si è venuto distinguendo come un governo della "sicurezza urbana" è iniziato negli anni novanta, ed è proseguito ininterrottamente, negli anni successivi, ad opera dei diversi governi che si sono susseguiti. Come vedremo meglio nei prossimi capitoli, è stato Giuliano Amato a prendere l'impegno, nel 2006, per la ratifica del Trattato di Prüm e per l'istituzione della Banca dati del DNA e a operare, come Ministro dell'interno, per introdurre nella legislazione italiana il concetto di "sicurezza urbana" definito come «un prodotto locale ottenuto grazie al lavoro comune dei diversi livelli di governo» (Amato 2010, 5). Già nel 1998 comunque, l'allora ministro dell'interno Giorgio Napolitano, scriveva che era necessario affrontare il problema della micro-criminalità, che era all'origine della sensazione di insicurezza, «con politiche di sicurezza urbana, non affidate esclusivamente alle forze di polizia ma basate su una pluralità di approcci e di apporti, su un intenso coinvolgimento delle amministrazioni locali e di ogni forma di rappresentanza dei cittadini» (Napolitano 2008)<sup>40</sup>. La ripartizione delle competenze tra Stato ed Enti locali in materia di ordine pubblico e sicurezza si è andato via via definendo sul piano legislativo, dopo le esperienze condotte a livello locale e le rivendicazioni portate avanti dagli amministratori per ottenere maggiori poteri e più adeguati strumenti normativi e operativi per contrastare quelle che vengono identificate come minacce all'incolumità della popolazione e al "diritto alla sicurezza" dei cittadini<sup>41</sup>. Già con la legge 15 marzo 1997 n.59 e col decreto legislativo conseguente del 31 marzo 1998 n.112, erano stati ridefinite le deleghe attribuite agli enti locali, ed in particolare alle regioni, rispetto alle funzioni e ai compiti amministrativi che riguardavano la

---

<sup>40</sup> Si tratta di un articolo scritto, in origine, per Europa Europe, rivista della Fondazione Istituto Gramsci, nel 1998, e poi ripubblicato, dieci anni dopo, nell'edizione citata.

<sup>41</sup> Cfr., ad esempio, la "Carta di Parma", sottoscritta nella città emiliana il 18 aprile 2008 da quindici sindaci di città di piccole o medie dimensioni, rivendicando un proprio ruolo in tema di governo della sicurezza.

“polizia amministrativa regionale e locale”. La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3 ha poi modificato il secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, attribuendo allo stato, in via esclusiva, la competenza legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale”. La Corte costituzionale, rispondendo a una questione di legittimità sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiarito che spetta esclusivamente allo stato, attraverso il Ministero dell’interno, definire, come aveva fatto col Decreto-legge 5 agosto 2008 n.92, cosa si intenda per “incolumità pubblica” e per “sicurezza urbana” e quali deleghe possano essere attribuite ai sindaci, in qualità di ufficiali di governo, nell’azione di tutela dei beni pubblici così definiti. Contemporaneamente la corte ha vincolato questa definizione alle sole attività di prevenzione e repressione dei reati, limitando contestualmente i poteri esercitabili dai sindaci a queste sole finalità, come d’altronde prevede lo stesso decreto<sup>42</sup>.

Il coinvolgimento degli enti locali nella definizione e attuazione delle politiche di sicurezza era in effetti iniziata già a partire dagli anni ottanta, soprattutto attraverso forme di collaborazione tra le prefetture e le amministrazioni locali e, in alcuni casi, tra le forze della polizia di stato e le polizie municipali. La sede privilegiata e stabile di cooperazione dei diversi livelli del governo del territorio è rappresentata, a partire da quegli anni, dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale partecipano anche, dal 1999, il sindaco del comune capoluogo, il presidente della provincia e, quando interessati da un intervento che riguarda il territorio che amministrano, i sindaci degli altri comuni della provincia (Antonelli 2010). A partire dall’inizio degli anni novanta è stata poi introdotta la possibilità di definire e stipulare, sempre a livello provinciale, dei piani coordinati di controllo del territorio che possono coinvolgere anche le forze di polizia locale (Antonelli 2010). Nel corso degli anni duemila sono stati perfezionati gli strumenti pattizi, coinvolgendo, inizialmente, le province e i maggiori centri urbani. Nel 2008, con il Decreto-legge 23 maggio 2008 n.92<sup>43</sup>, la possibilità di partecipare ai piani coordinati di controllo del territorio è stata estesa anche ai comuni che non

---

<sup>42</sup> Sentenza n.196 del 2009. Con essa la Corte confermava che le funzioni di polizia amministrativa erano attribuite invece esclusivamente alle regioni e alle province autonome. Come sostengono, fra gli altri, Pajno e Antonelli, questa pronuncia «sembra, pertanto, segnalare il distacco della sicurezza urbana dalle funzioni di promozione sociale» (Pajno e Antonelli 2010, 176).

<sup>43</sup> Recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

rientrano nella definizione di “maggiori centri urbani”<sup>44</sup>. Sia nella scorsa legislatura che durante quella in corso<sup>45</sup> sono stati siglati numerosi patti con differenti enti locali<sup>46</sup>, singoli o associati per aree territoriali “omogenee”, oltre ad accordi quadro stipulati con l’ANCI<sup>47</sup>, in rappresentanza di tutti i comuni associati. Nel frattempo, tra il 2001 e il 2009, molte regioni hanno promulgato leggi proprie in materia di sicurezza e di polizia amministrativa<sup>48</sup>. Nel 2007 era già stato proposto un “pacchetto sicurezza” che contemplava alcune delle principali misure che sarebbero poi state riprese e rese effettive dal “pacchetto” presentato l’anno e la legislatura successivi, tra di esse anche un primo disegno di legge per l’adesione al trattato di Prüm e per l’istituzione della Banca dati nazionale del DNA. È entro questa cornice che, il 21 maggio 2008, il ministro dell’interno, Roberto Maroni, ha presentato l’insieme di provvedimenti che costituiscono il primo “pacchetto sicurezza” promosso dal quarto governo Berlusconi. Un “pacchetto” composto da un decreto legge<sup>49</sup> e da due disegni di legge, uno recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica<sup>50</sup> che ha attribuito, tra l’altro, nuovi poteri al sindaco — poteri poi specificati con un decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008 — e un secondo che, per l’appunto, ha autorizzato la ratifica dell’adesione dell’Italia al Trattato di Prüm e ha istituito la banca dati nazionale del DNA<sup>51</sup>. Oltre ad essi, erano compresi nel “pacchetto” anche tre decreti legislativi che riguardavano il ricongiungimento dei familiari di cittadini stranieri, il riconoscimento dello status di rifugiato<sup>52</sup> e la

---

<sup>44</sup> Cfr. il Dossier n.210, dell’aprile 2010, del Servizio studi del Senato, reperibile all’indirizzo: [http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier\\_210.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2010/Dossier_210.pdf), pp.29-32 [ultimo accesso effettuato il 27/02/2011].

<sup>45</sup> La XV Legislatura, iniziata il 28 aprile 2006 e durata due anni, con Romano Prodi presidente del consiglio e l’attuale XVI Legislatura, iniziata il 29 aprile 2008, con presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

<sup>46</sup> Per un elenco esaustivo cfr. il sito web del Ministero dell’interno, alla pagina [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/sicurezza/0999\\_patti\\_per\\_la\\_sicurezza.html](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/sicurezza/0999_patti_per_la_sicurezza.html) [ultimo accesso effettuato il 27/02/2011].

<sup>47</sup> L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che rappresenta più di 7.000 comuni aderenti.

<sup>48</sup> Per un elenco esaustivo cfr. il Dossier del Servizio studi del Senato n.210/aprile 2010, cit., pp.13-14. Rispetto ai loro contenuti normativi si può vedere invece una analisi di Angela Musumeci (2010a).

<sup>49</sup> Decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

<sup>50</sup> Infine approvato come Legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009.

<sup>51</sup> Divenuto Legge 30 giugno 2009, n. 85 con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 13 luglio 2009.

<sup>52</sup> Si tratta dei Dlgs. N.159 e 160 del 2008, che avevano, a detta del ministero, l’obiettivo di non consentire più “richieste strumentali di ricongiungimento familiare e di protezione internazionale” (cfr. la Sintesi delle Norme del pacchetto sicurezza e collegati, aggiornata al 17 marzo 2010, curata dalla Segrete-

libera circolazione dei cittadini comunitari<sup>53</sup>. A questi provvedimenti possiamo affiancare, per completare il quadro della ipertrofica produzione di una vera e propria legislazione della paura, i provvedimenti che hanno reso possibile attribuire alle forze armate compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio, il coinvolgimento di “osservatori volontari”, riuniti in associazioni, nell’ambito del sistema integrato della sicurezza, le norme che regolano l’azione dei “buttafuori”, i provvedimenti di contrasto alle violenze sessuali e allo “stalking”, l’istituzione di un registro delle persone prive di fissa dimora, l’estensione della possibilità per la polizia municipale di accedere alla banca dati interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno (CED), i dispositivi emergenziali adottati per affrontare la “questione” degli insediamenti di “comunità nomadi”, l’introduzione del “reato di clandestinità” e dell’aggravante di clandestinità, l’aumento del periodo massimo di detenzione nei CIE, le disposizioni riguardo al “decoro delle città”, l’istituzione di un “fondo per la sicurezza”, l’inasprimento delle pene per diversi reati, e molti altri provvedimenti ancora. Fino alla promulgazione del “secondo pacchetto sicurezza”, con cui si rafforza il potere dei sindaci, imponendo al prefetto di disporre la collaborazione delle forze di polizia per assicurare l’attuazione delle ordinanze in materia di sicurezza urbana. Con esso è stata inoltre riproposta la possibilità di disporre, in alcuni casi, l’allontanamento coattivo anche per i cittadini comunitari, è stato presentato il progetto della nuova carta di identità, definita dal Ministro come “documento di sicurezza”<sup>54</sup>, e sono state introdotte nuove norme in materia di sicurezza delle manifestazioni sportive e di contrasto alla criminalità organizzata. In questo contesto, che da solo rende l’idea della crescita del dispositivo securitario, la legge di ratifica del trattato di Prüm e di istituzione della banca dati nazionale del DNA ha un carattere e una storia particolari, che analizzeremo nei prossimi capitoli, e però, come vedremo, presenta anche delle affinità con gli altri provvedimenti, soprattutto legate ai repertori giustificativi, per cui la sua collocazione all’interno dei pacchetti sicurezza, pro-

---

ria tecnica del Ministro, disponibile all’indirizzo: [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0928\\_100319\\_\\_Norme\\_pacchetto\\_sicurezza.pdf](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/19/0928_100319__Norme_pacchetto_sicurezza.pdf) [ultimo accesso effettuato il 27/02/2011].

<sup>53</sup> Proposta poi accantonata, dopo che, insieme agli altri due decreti legislativi, era stata inviata alla Commissione europea per un parere informale sulla compatibilità con le disposizioni comunitarie.

<sup>54</sup> Conferenza stampa di presentazione del nuovo “pacchetto sicurezza” da parte del Ministro Roberto Maroni, la cui registrazione video è accessibile sul sito web del ministero all’indirizzo: [http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/video/0856\\_2010\\_11\\_05\\_maroni\\_consiglio\\_ministri.wmv](http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/video/0856_2010_11_05_maroni_consiglio_ministri.wmv) [ultimo accesso effettuato il 27/02/2011].

posti sia in questa che nella scorsa legislatura, non può essere considerata soltanto occasionale, dovuta alla coincidenza dei tempi di presentazione dei progetti di legge.

### **3 La scienza dell'identificazione criminale**

«Sono colpevole di alcune monografie, tutte su argomenti tecnici. Ecco, una, per esempio, è: *sulla differenza tra le ceneri dei vari tipi di tabacco*. In essa sono elencati centoquaranta tipi di sigari, sigarette e tabacco da pipa, con tavole colorate che illustrano la differenza fra le ceneri. Si tratta di un particolare che ricorre continuamente nei processi penali, e che può essere di fondamentale importanza come indizio [...]. Questa invece è la mia monografia sul modo di riconoscere le orme, con alcune osservazioni sull'impiego del gesso di Parigi per conservare le impronte stesse. Questo ancora è un curioso opuscolo riguardante l'influenza di una determinata attività sulla forma delle mani, corredata con linotipie di mani di muratori, marinai, sugherai, compositori, tessitori e sfaccettatori di diamanti. Tutto ciò è di enorme interesse pratico per l'investigatore scientifico, specialmente quando si ha a che fare con cadaveri privi di identità o nei casi in cui è necessario scoprire i precedenti di persone incriminate. Ma io l'annoio con i miei passatempo» (Conan Doyle 1890, trad. it. 2009, 153). È lo stesso Sherlock Holmes che elenca, all'amico di sempre, il dottor John Watson, i suoi contributi (non del tutto immaginari) allo sviluppo di quella nuova forma di indagine scientifica che, proprio in quegli anni, andava formandosi e crescendo in maniera formidabile, di pari passo con l'affermazione, nelle scienze umane, di quel paradigma indiziario imperniato sulla semeiotica (Ginzburg 2000, 165) che s'accompagnava, a sua volta, all'emergere di una «tendenza sempre più netta a un controllo qualitativo e capillare sulla società da parte del potere statale, che utilizzava una nozione di individuo basata anch'essa su tratti minimi e involontari» (Ginzburg 2000, 185).

Imbricate alle trasformazioni che abbiamo visto emergere riguardo alla questione securitaria, originate dall'idea che «si può far progredire, che si può controllare, una parte deviante della popolazione contandola e classificandola» (Hacking 1990, trad. it. Hacking 1994, 4), emerge anche l'idea che la criminalità possa e debba essere affrontata con le “armi” della scienza, e si sviluppano parallelamente due grandi sogni nelle scienze criminali: quello di poter identificare il criminale a partire da segni, fisici e morali in-

sieme, che lo caratterizzano in maniera inequivocabile e quello di poter prevedere il crimine, di poter intervenire, per impedirlo, ancor prima che esso accada.

### 3.1 La questione criminale fra atavismo e normalità<sup>55</sup>

Nel corso dell'ottocento fu l'approccio positivista a permeare molta parte della discussione scientifica in materia di criminalità e la criminologia classica ne costituì l'ideologia dominante. Il secolo, che era iniziato con decenni caratterizzati dal susseguirsi di crisi economiche e sociali, fu segnato da forti sommovimenti. In questo contesto, fu in particolare in relazione alla nuova "questione urbana" che emerse «quell'altro *leitmotiv* del pensiero conservatore dell'ottocento che vede connesse criminalità e rivoluzione: la paura della "folla" [...] paura al tempo stesso del movimento rivoluzionario e insieme di una "classe criminale"» (Melossi 2002, 48). I conflitti innescati dallo sviluppo dei sistemi capitalistici diedero infine forma a quella "questione sociale" che una nuova scienza, appunto sociale, si propose di interpretare e risolvere (Procacci e Szakolczai 2003, 65-104). Le origini della sociologia furono intessute nell'ordito dei discorsi che riguardarono ordine e disordine sociale, organizzazione del lavoro e della società, devianza, punizione. L'insorgenza di queste nuove narrative della società fu contestuale e contemporanea a quelle che imposero la novità penitenziaria come strumento privilegiato dell'esercizio penale. Nella seconda metà del secolo, con la proclamazione del Regno d'Italia — e la progressiva unificazione della nazione — e con l'impressionante sviluppo demografico e urbano, nel dibattito politico italiano si impose la "questione criminale", che preoccupava in egual modo gli esponenti della destra e quelli della sinistra. Nel 1876, in questo terreno politico e con l'*humus* culturale del positivismo, Lombroso pubblicò *L'uomo delinquente* (Gibson 2002). Osservando il cranio di Villella, un contadino calabrese di settant'anni, condannato ripetutamente per furto e incendio e "sospetto di brigantaggio" (Lombroso 2000), egli "intuì" il carattere innato e determinato biologicamente della "natura del criminale"<sup>56</sup>. I segni e la misura della col-

---

<sup>55</sup> Alcuni capoversi di questo paragrafo e di quello seguente, scritti per questa tesi, sono stati nel frattempo pubblicati, in forma parziale e provvisoria, all'interno di un saggio dedicato alle relazioni che hanno legato lo sviluppo della questione criminale e di quella sociale nel progetto della modernità (Molteni 2010, 65-70).

<sup>56</sup> Lombroso amò raccontare così la propria "scoperta": «mi parve d'improvviso di vedere, risaltante e chiaramente illuminato come un'ampia pianura sotto un sole fiammeggiante, il problema della natura del criminale, che riproduce in epoche civili le caratteristiche non solo dei selvaggi primitivi, ma anche di tipi ancora inferiori giù giù fino ai carnivori» (cit. in Gibson 2002, trad. it. 2004, 21).

pa non dovevano più essere individuati in base a criteri giuridici e principi morali ma, incisi dalle leggi dell'evoluzione, andavano cercati direttamente sul corpo del criminale. Anche la pena non avrebbe dovuto essere commisurata al delitto, ma alla pericolosità del reo. Pericolosità da cui la società doveva difendersi (Gibson 2002). L'antropologia criminale di Lombroso e dei suoi allievi si impose in Italia e ebbe ampio rilievo anche a livello internazionale, dando origine a intensi dibattiti e polemiche.

Fu anche come reazione alla diffusione delle idee della scuola italiana di antropologia criminale che Durkheim sviluppò la sua riflessione sulla "normalità del crimine". Tra il 1893 e il 1894<sup>57</sup> egli modificò infatti la sua idea rispetto al posto e alla funzione del crimine nella società (Hacking 1990, trad. it. 1994, 261). Nella *Divisione del lavoro sociale*, pubblicata nel 1893, il crimine rappresentava per Durkheim, al pari delle altre "professioni nocive", una patologia dell'organizzazione sociale, un cancro che vive a spese della solidarietà sociale, una patologia che occorre studiare per comprendere meglio lo stato fisiologico, e dunque normale, di una società (Durkheim 1893, trad. it. 1962, 347). L'anno dopo scrisse, nelle *Regole del metodo sociologico*, che non è possibile concepire una società senza crimine e che l'incontestabilità del suo carattere patologico è solo un'apparenza, dato che «esso è un fattore della salute pubblica, una parte integrante di ogni società sana» che serve a rafforzare la coesione della società intorno al principio che esso ha violato (Durkheim 1895a, trad. it. 1969, 72-75). Contemporaneamente, esso rappresenta anche la condizione necessaria perché la morale possa trasformarsi, abbia «la plasmabilità necessaria per assumere una forma nuova» (Durkheim 1895a, trad. it. 1969, 76). In effetti, la normalità del crimine costituisce solo il caso particolare dell'applicazione di una regola di carattere più generale, per cui «è socialmente normale che ci siano in tutte le società degli individui psicologicamente anormali» (Durkheim 1895b, 522). Ecco allora che «il criminale non appare più come un essere radicalmente non-socievole, una specie di elemento parassita, di corpo estraneo e non assimilabile introdotto in seno alla società; egli è invece un agente regolare della vita sociale» (Durkheim 1895a, trad. it. 1969, 77). Cambiando la concezione del crimine, occorreva rinnovare anche la teoria della pena. Se il reato non è una malattia, la pena

---

<sup>57</sup> Tra il 1885 e il 1892 si tennero, a Roma, Parigi e Bruxelles, i primi tre congressi di antropologia criminale. In questo arco di tempo si acuirono le polemiche tra l'approccio sociologico francese e quello della scuola italiana, tanto che i francesi boicottarono (per lo più) il terzo congresso, che si svolse a Bruxelles nel 1892 (Hacking 1994, 263).

non ne è la cura, e bisogna allora cercarne altrove la “vera funzione” (Durkheim 1895a, trad. it. 1969, 77-78). La devianza, il reato, la punizione, sono “fatti sociali” e, come tali, si compiono nella società, per effetto delle sue strutture coercitive e dei suoi meccanismi sanzionatori; ed è a partire da questi ultimi che debbono pertanto essere spiegati. In particolare, poiché la pena «è conseguenza del crimine ed *esprime la maniera in cui questo ha impressionato la coscienza pubblica*, è nell’evoluzione del crimine che occorre cercare la causa che ha determinato l’evoluzione della penalità» (Durkheim 1901, 86; trad. it. parz. in Santoro 2004, 177-193, corsivo mio). Durkheim espose forse la prima spiegazione pienamente sociologica del fatto penale nelle società industriali, cercando, all’interno delle strutture che reggono le particolari forme della società, i principi analitici utili a rendere conto dell’effettiva funzione della pena (Dal Lago 1981, 65). Egli oppose alla concezione positivista della pena come strumento di prevenzione una funzione simbolica o comunicativa della pena (Garland 1990, trad. it. 1999, 82-83) che deve e può essere calibrata sulla sensibilità propria di ciascuna società.

Anche Gabriel Tarde, partendo da presupposti, come è facile immaginare<sup>58</sup>, molto distanti dall’idea durkheimiana di una “normalità” del crimine nella società, criticò la teoria atavistica di Lombroso, a cui pure riconobbe molti meriti (Tarde 1886). In particolare, dopo aver ripercorso i dati e le statistiche prodotte o utilizzate da Lombroso per sostenere la sua teoria, la critica di Tarde non riguardò tanto la frequenza con cui i caratteri atavistici compaiono nel “tipo criminale”, ma contestò che questo ne faccia un selvaggio o un folle. Per Tarde le statistiche lombrosiane dimostravano che il tipo criminale è in realtà «un mostro, e come molti mostri presenta i tratti di regressione al passato della razza o della specie, ma li combina diversamente» (Tarde 1886, trad. it. 2010, 67). Il suo scopo non era dunque tanto quello di “difendere” il criminale dalla regressione che Lombroso gli attribuisce, ma, al contrario, quello di preservare la possibilità di «congetturare che verosimilmente i nostri primi padri appartenessero a questo [quello dei “selvaggi buoni”] piccolo gruppo » (Tarde 1886, trad. it. 2010, 67). Per Tarde è il bene ad essere un prodotto della società e della sua azione educativa, nonostante che il

---

<sup>58</sup> Proprio sulla concezione della criminalità e del suo posto nella società e nell’analisi sociologica, la polemica tra Tarde e Durkheim fu, come su altri temi, diretta. Nel 1895 Tarde pubblicò, sulla *Revue philosophique*, un articolo di critica alla concezione del crimine che Durkheim aveva formulato nelle Regole del metodo sociologico, avversando, innanzitutto, proprio l’idea che si potesse considerare il crimine come un fatto “normale” o addirittura “utile” della società (Tarde 1895). Durkheim rispose, sulla stessa rivista, punto per punto alle critiche di Tarde (Durkheim 1895b).

processo di civilizzazione sia continuamente compromesso «dalla fecondità sempre superiore delle classi, se non delle nazioni inferiori» (Tarde 1886, trad. it. 2010, 67), e dunque il bene non si produce per effetto della selezione naturale, ma per opera dell'azione prolungata e sedimentata dell'esempio. Ma se la critica di Tarde a Lombroso non riguarda l'esistenza di un tipo criminale, ma solo l'*interpretazione* dei caratteri fisici, psicologici o morali "così frequentemente presenti nei malfattori", in cosa consiste il "tipo" criminale? Tarde oppone due differenti modi di intendere la parola "tipo". Nel primo il "tipo" è legato alla "razza" o alla "varietà umana" di appartenenza. In questo senso, secondo il sociologo francese, è sempre possibile distinguere il tipo inglese dal tedesco, il francese dall'italiano, a partire dai caratteri che si trasmettono, *di preferenza*, per via ereditaria. Ma "tipo" può essere inteso anche in senso profondamente differente, che consiste in ciò che ci permette di riconoscere sempre un contadino, un soldato, un cacciatore, un prete (Tarde 1886, trad. it. 2010, 70-71). Ciò che caratterizza quest'altro "tipo" di persona, un "tipo professionale", è l'abitudine che, per imitazione, conduce a atteggiamenti e posture simili, ma è anche la distribuzione statistica dei caratteri fisici, «dei connotati medi appartenenti a ogni grande professione, se non a ogni grande classe sociale» (Tarde 1886, trad. it. 2010, 72). Ma, appunto, questa distribuzione media delle caratteristiche fisiche non contraddistingue la sola professione criminale. Ogni attività o professione implica un suo particolare *physique du rôle*. Dunque la comparazione di Lombroso non è sbagliata perché il suo ritratto dell'uomo delinquente sia di per sé sbagliato, ma perché è sbagliato il confronto con il folle e il selvaggio. È nel confronto con i caratteri che contraddistinguono gli altri "tipi" professionali che bisogna cercare la specificità del tipo criminale.

### **3.2 Identificare e prevedere**

La riflessione di Durkheim sul delitto e sulla pena, così come quella sul normale e il patologico, non coincisero con un declino delle teorie antropometriche sul crimine, che anzi, incontrandosi e intrecciandosi con lo sviluppo delle leggi statistiche sulla distribuzione della "normalità", ebbero una profonda influenza ben riconoscibile ancora oggi. Fu con esse che giunse a compimento quel processo, avviato più di un secolo prima, di raccolta, organizzazione e centralizzazione delle informazioni di polizia su ciascun individuo arrestato o sospettato. La raccolta di dossier personali, l'archiviazione di

informazioni minute sui singoli individui, finirono per produrre particolari tipi di persone, e dunque anche specifiche misure per “trattarli”. In particolare, per quel che qui ci interessa, un effetto di questo «investimento permanente per mezzo della scrittura, che [...] dà il via alla costituzione delle biografie, o per meglio dire, delle identità poliziesche delle persone» (Foucault 2003, trad. it. 2004c, 59), fu la comparsa di un tipo nuovo di criminale: il recidivo. Non che la recidiva criminale fosse un problema completamente nuovo o sconosciuto. Solo che a quel punto si pose in maniera differente e richiese nuovi o rinnovati saperi che ne rendessero possibile il governo scientifico e razionale, l’esercizio di un “potere epistemologico” che fosse capace «di ottenere un sapere da questi individui e di ottenere un sapere su questi individui sottoposti allo sguardo e già controllati da differenti poteri [...] un sapere estratto dagli individui stessi [...] che nasce dall’osservazione degli individui, dalla loro classificazione, dalla registrazione e dall’analisi dei loro comportamenti, dal loro raffronto» (Foucault 1974, trad. it. Foucault 1997b, 160).

Contemporaneamente alla ricerca e al raffinamento dei metodi e degli strumenti utilizzati per l’identificazione dei criminali, anche il diritto cominciò a tener conto della “novità” rappresentata dalla scoperta statistica della recidiva. Anche in ambito criminale “la cifra”, quello strumento che la statistica aveva reso disponibile e che permetteva di riconoscere le regolarità degli eventi — degli omicidi, dei furti, dei suicidi — «liberandoli dall’incertezza del fato [e fornendo] il mezzo di prevenirli o almeno di soccorrerli», aveva finalmente cominciato «a modificare, profondamente, le idee, [...] semibarbare, dei giurisperiti sulla penalità» (Lombroso 1878, in: 2000, 65-66). Il diritto e l’esercizio penale risposero differenziando le condanne e le pene, a seconda che si dovesse condannare qualcuno per la prima volta o, piuttosto, che ci si trovasse di fronte a un delinquente a cui non era bastato il primo avvertimento penale (Muscatiello 2008; Perrot 1975). Le condanne si diversificarono e si fecero più severe, assecondando le nuove classificazioni dei criminali, che comprendevano ora i delinquenti abituali, i delinquenti nati e i delinquenti pazzi, categorie che rappresentavano una minaccia progressivamente più grave per la società rispetto, ad esempio, ai delinquenti occasionali e a quelli per passione (Ferri 1892, 163). Incontrando le teorie dell’antropologia e della psicologia criminale le categorie del diritto, che classificavano le specie dei reati e delle pene, finirono per lasciar posto a quelle che suddividevano i “tipi” criminali e che nascevano a

partire dai dati prodotti dalle istituzioni del controllo giudiziario e di polizia<sup>59</sup> allo scopo di governare il problema della criminalità (Foucault 1975) e controllare gli oppositori politici, in particolare gli anarchici, individui sospetti e “sovversivi” (Brunello 2009; Cole 2001; Gibson 2002). Porre il problema della recidiva criminale non è però sufficiente se non si dispone di adeguati sistemi e strumenti di riconoscimento e identificazione.

### 3.2.1 *La recidiva e il problema dell'identificazione criminale*

La recidiva ha rappresentato, forse da sempre, l'ossessione dei sistemi della giustizia penale (Muscatiello 2008). Lo stigma inciso sulla pelle e sul corpo del condannato, raggiungeva, come abbiamo visto (cfr. cap.2 §2.1.2), un duplice scopo. Innanzitutto rappresentava un marchio capace di segnare indelebilmente, con la condanna, l'infamia della colpa sul corpo del condannato. Poi assolveva anche a una razionalità mnemotecnica, incidendo, con altrettanta efficacia, il ricordo del crimine e della sua punizione nella memoria della comunità. Ma esso ha rappresentato anche uno strumento che permetteva al giudice di riconoscere — da una lettera marchiata sulla pelle<sup>60</sup>, da un dito o un arto amputato — la storia criminale di chi, portato davanti a lui come imputato, aveva già subito, senza essere in grado di riscattarla col denaro (Rusche e Kirchheimer 1939), una condanna precedente. La reiterazione del comportamento giudicato criminale era poi sovente punita con una progressiva severità che portava, per chi si dimostrava incorreggibile, all'espulsione e alla deportazione, oppure alla condanna a morte. Col mitigarsi delle pene anche la volontà di incidere la condanna nella carne del colpevole si addolcì e i segni vennero marchiati su parti del corpo più nascoste (Cole 2001) o aboliti del tutto.

L'idea moderna di recidiva apparve però solo attorno al 1820 con i primi studi sulla criminalità (Hacking 1991b), quando si “scopri” che più della metà delle persone

---

<sup>59</sup> Dunque a partire da una selezione istituzionale dei dati quantitativi e qualitativi che riguardano innanzitutto chi/ciò che è già divenuto bersaglio dell'esercizio di un potere di controllo e repressione (Resta 1997, 133), con un effetto di sovra rappresentazione e di riproduzione del fenomeno e dei “tipi” di persone sottoposte all'attenzione di queste istituzioni.

<sup>60</sup> Ma lo stesso vale per quella “A” di tessuto rosso, da portare sul petto, che viene imposta ad Hester Prynne, insieme alla gogna, nel famoso romanzo di Nathaniel Hawthorne .

liberate dai nuovi istituti penitenziari tornavano a delinquere<sup>61</sup> (Perrot 1975). A questo punto il problema dell'identificazione dei recidivi rappresentò un rompicapo alla cui soluzione si applicarono in molti. Un problema che «costituì di fatto la testa di ponte di un progetto complessivo, più o meno consapevole, di controllo generalizzato e sottile sulla società» (Ginzburg 2000, 187). Un controllo che passava attraverso una capillare raccolta di osservazioni e informazioni sulle persone “sospette” attraverso la raccolta di dossier e la compilazione di quei registri di polizia che avevano iniziato a comparire e operare nel corso del XVIII secolo (Foucault 1975). I registri risolvevano però solo uno dei due problemi posti dall'identificazione dei recidivi, quello di sapere e provare che un individuo era già stato condannato in precedenza. Rimaneva un secondo problema, più difficile da risolvere ora che le pene che imponevano il marchio o l'amputazione erano state abolite, quello di dimostrare che l'individuo in questione era davvero lo stesso che aveva già subito la condanna (Ginzburg 2000, 187). Lo stesso problema che sta ancora oggi alla base dei moderni *database* di polizia.


Si cominciarono dunque a cercare modi e strumenti buoni per distinguere, senza ombra di dubbio, una persona da un'altra. I tentativi si indirizzarono verso la ricerca di segni e caratteristiche fisiche che permettessero di discriminare tra gli individui. Furono differenti i mezzi escogitati e i segni ritenuti utili allo scopo: descrizioni accurate delle caratteristiche personali, che man mano divennero standardizzate; segni particolari quali cicatrici, tatuaggi o deformità; persino l'impronta olfattiva (Cole 2001, 11-13). Finché, attorno al 1880, Alphonse Bertillon perfezionò, proprio a questo scopo, il suo metodo di identificazione, basato sulla scrupolosa raccolta e annotazione di una serie di misure antropometriche, che accompagnavano il ritratto fotografico di fronte e di profilo, dando origine a un “ritratto parlato” (Figura 5). Oltre ad alcune misure fissate rigorosamente (attraverso una complessa procedura di misurazione, l'impiego di strumenti di precisione e la definizione di un preciso vocabolario standardizzato), venivano annotati eventuali segni particolari e una descrizione più generale (ma ben organizzata) dell'individuo ritratto. Il sistema, che divenne noto come “bertillonage”, risultò efficace e si diffuse rapidamente come strumento di identificazione a disposizione delle forze di polizia. Il “bertillonage” ricevette il plauso di Lombroso, che lo indicò come il più geniale tra tutti

---

<sup>61</sup> La compilazione stessa dei registri penitenziari contribuì alla rilevazione di questi dati, che, a loro volta, fecero immediatamente emergere i primi dubbi sull'utilità di questo nuovo istituto dell'esecuzione penale.

i sistemi escogitati per una identificazione scientifica degli imputati (Lombroso 1897)<sup>62</sup>. Nonostante Bertillon fosse interessato, come funzionario di polizia, soprattutto a sviluppare uno strumento efficiente per l'identificazione dei recidivi, il suo metodo, in qualche misura, rinforzò la speranza degli antropologi criminali di poter anche "individuare" i criminali prima che si manifestassero come tali, di poter scovare, marcato sul corpo dei "criminali nati", il segno e la prova di una tendenza innata al crimine (Cole 2001, 57-59).

Figura 5 Esempio di "ritratto parlato" che ritrae lo stesso Bertillon



Anche Francis Galton ebbe occasione di ammirare il sistema di identificazione criminale di Bertillon, sistema che già aveva studiato accuratamente e che vide all'opera durante una breve visita a Parigi (Galton 1889, 1892, 1908; Pearson 1930a). Fu proprio a partire dalle riflessioni che fece riguardo al problema dell'identificazione che Galton sviluppò due strumenti che avrebbero avuto profonda influenza e un successo duraturo. Innanzitutto Galton riteneva che il sistema di Bertillon fosse ridondante, dato che le di-

<sup>62</sup> D'altronde, se un cliente poteva permettersi di rivolgersi a un piccolo Sherlock Holmes come al secondo miglior esperto in Europa di questioni criminali, era proprio per la fama internazionale raggiunta dall'opera di "Monsieur Bertillon" (Conan Doyle 1901). Bertillon fu anche coinvolto come esperto calligrafo nell'affaire Dreyfus, e si pronunciò per la colpevolezza di Alfred Dreyfus, cosa che, a detta dei suoi biografi, ne ostacolò poi la carriera (Lacassagne 1914; cit. in Ginzburg 2000, 207 n.113).

verse misure raccolte non erano indipendenti l'una dall'altra. Dopo aver raccolto le misure antropometriche di centinaia di persone durante l'International Health Exhibition del 1884, egli individuò il modo in cui erano correlate e riuscì a elaborare una definizione matematica della correlazione, che sarebbe poi stata ampiamente sviluppata dal suo allievo Karl Pearson (Hacking 1994, 273-283). D'altra parte lo riteneva anche, in certa misura, un metodo aleatorio, sia per la complessità delle procedure richieste per applicarlo correttamente (Figura 6), sia perché alcune di queste misure e osservazioni potevano cambiare significativamente nel corso della vita di una persona (Galton 1892).


Figura 6 Frontespizio del manuale per il rilevamento delle misure antropometriche di Bertillon



Egli affermò piuttosto la superiorità dell'utilizzo delle impronte digitali come sistema per l'identificazione dei criminali recidivi, dato che, mentre il «bertillonage raramente è in grado di offrire qualcosa di più che il fondamento di un sospetto molto marcato, il metodo delle impronte digitali garantisce la certezza» (Galton 1892, 167-168). Sebbene le versioni aggiornate dei due sistemi di identificazione siano spesso stati usati in associazione tra loro e costituiscano la radice epistemologica degli attuali, tec-

nologicamente sofisticati, sistemi di identificazione e riconoscimento biometrici, fu Galton ad avere successo sul “rivale” Bertillon, e fu il metodo basato sulle impronte digitali a costituire, da quel momento in poi, il principale strumento di identificazione e schedatura dei criminali (Cole 2001; Rabinow 1996a, 112-128; Hacking 1994).

Figura 7 Impronte digitali di Francis Galton stampate nel frontespizio dell’edizione del 1882 di *Finger Prints*



All’eugenista Galton rimaneva però un rammarico: sebbene si fossero dimostrate un efficace strumento di identificazione, egli non riuscì ad individuare nelle impronte alcuna traccia dell’appartenenza a una particolare “razza” o “classe”, nessuna indicazione dell’origine etnica e geografica, del temperamento, del carattere o delle capacità di un individuo, nessun segno che lo potesse collocare in una popolazione definita (Galton 1892, 192-197; Rabinow 1996a, 114-115). Però non disperava che tali segni caratteristici avrebbero potuto essere ricavati in futuro, col progredire delle tecniche e della ricerca etnologica<sup>63</sup>.

### 3.2.2 Lo sviluppo delle tecniche di identificazione criminale

Nel corso del novecento le tecniche di identificazione criminale progredirono e si diffusero, spesso sulla base di scoperte fatte nel secolo precedente. È quello che, ad esempio, accadde con la balistica forense, che, oltre a sviluppare tecniche di analisi per la ricostruzione della dinamica di un delitto in cui siano stati esplosi colpi d’arma da

<sup>63</sup> Speranza che non è stata delusa, sia per quel che riguarda le impronte digitali (ed altri dati biometrici) (cfr. Cole 2001, 106 e ss.; per quel che riguarda la salute cfr. anche Mordini e Ottolini 2007), sia, prepotentemente, con lo sviluppo del *DNA fingerprinting*, ossia l’“impronta” genetica.

fuoco, permette di associare un proiettile all'arma con cui è stato sparato. La comparazione tra proiettili e armi da fuoco divenne possibile con l'invenzione del microscopio comparatore, costruito all'inizio del ventesimo secolo e balzato all'onore delle cronache negli anni venti del novecento, con la perizia presentata da Calvin Goddard, esperto in armi da fuoco, al processo contro Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti e, pochi anni dopo, nell'inchiesta medico-legale sulla "strage di San Valentino", a Chicago<sup>64</sup>. A partire da questa nuova possibilità di indagine, alla fine del secolo si erano già sviluppati dei grandi database nazionali per la comparazione automatizzata dei proiettili e delle armi periziate e di quelle introdotte in commercio (IBIS, Integrated Ballistic Identification System). Più in generale, in pochi decenni, si svilupparono complessi sistemi per reperire e analizzare le tracce lasciate sulla scena del crimine, spesso con il medesimo duplice scopo di ricostruire la dinamica del delitto e di consentire l'identificazione del suo autore. Fotografia segnaletica, analisi delle tracce organiche, chimica forense: sono molte le tecniche di indagine forense, rese ormai note al grande pubblico dalle serie poliziesche televisive, che affondano le proprie radici nel fertile terreno dello sviluppo delle scienze criminalistiche e forensi dell'ottocento. Che si tratti, in ogni caso, di tecniche che hanno origine nell'epopea delle indagini scientifiche di polizia, imbevute dell'ottimismo positivista ottocentesco, o di tecniche "nuove", legate ai più recenti sviluppi scientifici e tecnologici (dall'informatica alla genetica forense), il "salto di qualità", quando si tratta di consentire l'identificazione dei sospetti, consiste quasi sempre nella possibilità di costruire database in cui archiviare e catalogare tutti i dati e le informazioni raccolte, di scambiare dati al livello più ampio possibile, e nel poter fare affidamento sulle probabilità di successo garantite dalla "legge dei grandi numeri". Soprattutto ora che «l'era del computer ha fornito strumenti più efficaci per far fruttare il potenziale delle banche dati, in particolare per l'identificazione degli individui a partire dalle tracce lasciate sulla scena del crimine» (Tilstone, KA Savage, e LA Clark 2006, 35). Lo vedremo in particolare ripercorrendo brevemente la storia di ciò che a tutti gli effetti costituisce l'antecedente più prossimo delle banche dati del DNA: l'impronta digitale. Ma procediamo con ordine.

---

<sup>64</sup> Ma il primo caso risolto associando i segni di un'arma al proiettile esploso risale, pare, a un secolo prima, ad opera di un altro Goddard, che nulla ha a che fare con l'esperto statunitense, ma che apparteneva agli Bow Street Runners (la prima proto-polizia londinese).

Alla fine dell'ottocento Lombroso già sosteneva accuratamente la necessità di istituire una polizia scientifica. Fondare le «indagini sulle basi scientifiche offerte dagli studi nuovi di statistica, di antropologia criminale» (Lombroso 1886, ora in 2000, 247)<sup>65</sup> serviva innanzitutto proprio per facilitare l'identificazione dei criminali. Egli imputava gli scarsi risultati della polizia del suo tempo all'empirismo delle procedure e all'ignoranza dei progressi scientifici, come, ad esempio, il metodo antropometrico di Bertillon. Eppure le scoperte della fisiologia e dell'antropologia criminale avrebbero potuto trovare applicazione immediata proprio nell'azione di una «polizia scientifica che conosca, con esattezza matematica, i caratteri fisici dei criminali, e possa mediante questa farne un casellario di facile manipolazione» (Lombroso 1886, ora in 2000, 248). Sarà Ottolenghi, allievo di Lombroso, a portare avanti quest'idea e a costituire, nei primi anni del novecento, prima un corso di polizia scientifica presso l'Università di Siena e poi una Scuola di polizia scientifica a Roma, ospitata, negli anni successivi, presso le Carceri nuove e nel carcere di Regina Coeli a Roma (Gibson 2002, trad. it. 2004, 192-195). Presso la scuola venne insegnato il metodo di Bertillon per l'identificazione dei criminali, ma Ottolenghi tenne anche un corso sulle investigazioni tecniche di polizia giudiziaria, in cui quello stesso metodo fu applicato ai sopralluoghi sulla scena del crimine. Alla scuola si affiancarono anche il Servizio di segnalamento e di identificazione — che diede vita al Casellario centrale di identità —, il servizio delle indagini tecniche di polizia giudiziaria e un Servizio antropologico-biografico per delinquenti, pregiudicati e sospetti (Giuliano 2006, 85-127). Dopo aver diffuso, negli anni precedenti all'apertura della scuola, il metodo fotografico di Bertillon, per l'Ufficio segnaletico della scuola Ottolenghi adottò il nuovo metodo che stava soppiantando il *bertillonage* e che era basato sulle impronte digitali. Egli affidò la direzione dell'Ufficio a Giovanni Gasti, che sviluppò un nuovo sistema per la classificazione delle impronte — impresse su cartellini che riportavano, oltre alle impronte digitali, la fotografia di fronte e di profilo, i principali dati anagrafici e altri dati antropometrici o identificativi — che utilizzava un doppio schedario in cui i cartellini erano archiviati in base a un ordine alfabetico (fonetico) e, contemporaneamente, in base a un codice dattiloscopico o numerico, che permetteva di individuare le impronte anche in caso di generalità false o discordanti (Gibson 2002; Giuliano 2006). Si trattava, a quel punto, di risolvere due problemi che limitavano il

---

<sup>65</sup>Questo articolo sulla polizia scientifica fu poi inserito, con alcune aggiunte, nel volume sull'Uomo delinquente (Lombroso 1897).

funzionamento del casellario: quello di accumulare un numero di cartellini segnaletici tale da aumentare significativamente l'incidenza statistica delle identificazioni e quello della trasmissione rapida ed efficiente dei cartellini stessi. Per risolvere il primo problema Ottolenghi, insieme ai suoi collaboratori, cercò di ampliare il novero delle istituzioni coinvolte nella schedatura e, oltre agli uffici di polizia, vennero coinvolti innanzitutto gli istituti penitenziari. Poi la procedura fu estesa agli imputati, ai pazienti "pericolosi" ricoverati nei manicomi, ai sudditi libici, con la costituzione di un ufficio segnaletico a Tripoli nel 1912, e, con l'inizio della guerra, ai disertori (Gibson 2002, trad. it. 2004, 213-215). Il secondo problema era tecnicamente più complesso. Per risolverlo Gasti propose dapprima un sistema di trasmissione telegrafica delle principali informazioni dattiloscopiche sintetizzate in gruppi di cifre e lettere da trasmettere col telegrafo ("teledactiloscopia"). Successivamente, nel 1921, si recò a Parigi per verificare la possibilità di utilizzare, a questo scopo, l'apparecchio perfezionato da Édouard Belin, che permetteva di diffondere fac-simili di fotografie da pubblicare sui giornali. Il problema di poter trasmettere a livello internazionale, e in modo efficiente, le impronte e le fotografie segnaletiche dei ricercati non riguardava solo gli uffici italiani, ma le polizie di tutti i paesi. In generale il problema trovò soluzione nello sviluppo delle diverse tecnologie che portarono al fax e poi, ovviamente, alle reti di comunicazione informatiche (Cole 2001, 217-234; Giuliano 2006, 181-195). L'invenzione e lo sviluppo del computer e dell'informatica hanno infine risolto, oltre ai problemi legati alla raccolta e allo scambio delle informazioni, anche quello delle dimensioni degli schedari, che erano nel frattempo divenuti imponenti e sempre più difficili e costosi da gestire (Figura 8).

Già a partire dagli anni venti del novecento alcuni dei diversi uffici di identificazione operanti negli Stati Uniti avevano adottato schede perforate e strumenti di archiviazione e ricerca automatizzati, come quelli sviluppati da IBM, per gestire un numero crescente di *record* criminali. Negli anni successivi tali strumenti si diffusero e si perfezionarono, ma, sebbene semplificassero la gestione dell'archivio, non erano in grado di comparare automaticamente le impronte. Anche quest'ultimo ostacolo venne superato, negli anni settanta, con la sperimentazione dei primi sistemi di riconoscimento automatico delle impronte, e all'inizio degli anni ottanta l'FBI aveva digitalizzato il suo intero archivio, almeno per tutte le persone nate dopo il 1928, ed era in grado di programmare

una prima analisi computerizzata capace di isolare un numero ridotto di “candidati” per il confronto finale, che continuava ad essere eseguito da esperti umani.

Figura 8 Lo schedario delle impronte digitali dell’FBI durante la Seconda guerra mondiale



Fonte: Federal Bureau of Investigation. 2008. The FBI. A centennial history, 1908-2008. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice - FBI.

Nel giro di pochi anni i sistemi basati su sull’AFIS (Automated Fingerprin Identification System), sebbene costosi sia in termini di investimento iniziale che per il lavoro di digitalizzazione degli archivi disponibili su schede o microfilm, si diffuse in tutto il paese. Nel frattempo apparvero anche i primi strumenti che permettevano di raccogliere, direttamente in formato digitale, le impronte (Cole 2001, 235-258). Anche in Italia, a partire dagli anni novanta, è stato adottato il sistema informatizzato AFIS, che consente di effettuare una prima selezione di “candidati”, presentati in ordine di maggiore o minore “probabilità” di *matching* positivo. Spetta poi ad un operatore esperto in dattiloscopia verificare i candidati proposti dal sistema automatizzato e effettuare il confronto finale (Giuliano 2006, 263-270). Il sistema AFIS ha consentito anche di confron-

tare e trasmettere le impronte tra agenzie e nazioni diverse e di collegare i database di differenti paesi, come previsto anche dal Trattato di Prüm. Il sistema AFIS si è dunque diffuso un secolo dopo la pubblicazione dell'opera di Galton sull'uso delle impronte digitali come sistema di identificazione (Galton 1892). Nel frattempo però erano maturati i tempi per l'emergere, dirompente, di una nuova tecnologia per l'identificazione criminale.

### 3.2.3 *Dalle creste all'elica*

La storia della scoperta del DNA, una delle scoperte che hanno rivoluzionato la scienza e il nostro stesso modo di pensare la vita e la società, è certamente affascinante e può anche essere raccontata come una grande epopea scientifica. Un'avventura popolata di eroi — nani e giganti — che si svolge tra sogni e illusioni, scrupolosa abnegazione e improvvise intuizioni, alleanze e schermaglie accademiche (Schwartz 2008). È una scoperta che nasce dalla teoria dell'evoluzione, dagli studi sull'ereditarietà e dall'invenzione della statistica. Tra i suoi protagonisti ritroviamo, non a caso, quello stesso Galton — cugino di Darwin, rampollo di una ricca famiglia, esploratore e geografo, metereologo, biologo genetista, padre della biometria e dell'eugenetica, scopritore della correlazione statistica, e, non ultimo, inventore del fischietto a ultrasuoni (il fischietto di Galton) (Galton 1908; Pearson 1930b) — a cui si deve la straordinaria diffusione della tecnica di identificazione criminale basata sulle impronte digitali. La ricerca scientifica riguardo al DNA è in breve divenuta la ricerca sulla vita stessa, caratterizzata dall'ambizione di svelarne il codice “segreto” (Watson 2003), dalla volontà di apprendere e possederne il linguaggio (col “Progetto Genoma Umano) (Kevles e Hood 1993) e dalla speranza di poterla infine regolare ed emendare dei suoi difetti. Oltre a rappresentare il programma ontogenetico che governa la vita e la storia di ciascun individuo, compilato dalla natura e iscritto nella memoria cellulare del nostro corpo, il “codice” genetico porta impressa anche la memoria filogenetica dell'umanità, narrata dal punto di vista delle “popolazioni”, della loro evoluzione, dei loro spostamenti e dei loro incontri (Cavalli-Sforza, Menozzi, e Piazza 1994). Ma la scoperta di questo “Graal” (Gilbert 1993), che determina l'essenza della vita umana e ne definisce possibilità e vincoli, può e deve essere analizzata come il costituirsi e il trasformarsi di un campo scientifico (Bourdieu 1976) entro cui emergono peculiari adattamenti istituzionali, relazioni di po-

tere e pratiche culturali (Rabinow 1996b). Qui verrà presa in considerazione solo una piccola parte di questa storia, quella che riguarda l'emergere di una nuova pratica di identificazione basata sulle caratteristiche particolari del codice genetico — per cui è “statisticamente impossibile” trovare due individui che abbiano un DNA identico — e lo sviluppo delle tecniche che hanno reso possibile ed economicamente sostenibile analizzare e confrontare alcuni frammenti genetici per poter affermare con “certezza matematica” se essi appartengono o meno a un certo particolare individuo. L'indagine riguarda poi un evento ancor più minuscolo e particolare, una pratica ancor più concreta, che riguarda la costruzione (discorsiva prima che fisica) di un database genetico per scopi di identificazione criminale, le cui condizioni di possibilità si sono formate all'incrocio tra le potenzialità tecnico-scientifiche aperte da queste grandi scoperte e le opportunità politiche che abbiamo già analizzato. Ma occorre ricordare che anche queste pratiche più minute e meticolose operano entro il campo di sapere definito dalla biologia contemporanea che, con la scoperta di Watson e Crick della struttura tridimensionale a doppia elica del DNA, ha cambiato la scala al cui livello sono studiati i fenomeni più caratteristici della vita. Allo stesso tempo essa ha modificato il vocabolario con cui la scienza, ma ormai anche il senso comune, spiegano la vita. Un vocabolario che ha abbandonato le parole proprie della meccanica, della fisica e della chimica classica, per adottare quelle legate alla teoria del linguaggio e della comunicazione: «messaggio, informazione, programma, codice, istruzione, decodifica, ecco quali sono i nuovi concetti della conoscenza riguardo alla vita» (Canguilhem 1966a, 219). Questi linguaggi e conoscenze non sono esenti da ombre che, in alcuni casi, hanno aperto la via a un ritorno di teorie biologiche riguardo alle cause del crimine e dei comportamenti violenti o indesiderati, e, più in generale, alla ricerca di un fondamento biologico che determina le azioni e le scelte che compiamo (Lewontin 1991, 1992).

All'inizio degli anni ottanta Alec Jeffreys scoprì, “tagliando”, isolando e marcando dei segmenti di DNA di un gene che identifica la mioglobina nei muscoli di foca, dei piccoli frammenti di DNA ripetuti innumerevoli volte. Si tratta di segmenti non codificanti del DNA, quello che viene chiamato DNA spazzatura (*junk DNA*), dato che non contiene informazioni immediatamente utili alla sintesi di proteine ma che contribuisce a comporre la struttura spaziale del DNA. Jeffreys osservò poi che questi segmenti ripetuti erano presenti in tutto il genoma, anche di specie diverse e che la lun-

ghezza di queste ripetizioni variava significativamente da individuo a individuo. Isolando questi “minisatelliti” e imprimendone la distribuzione su una pellicola per raggi X si accorse che, nonostante molte sequenze si ripetessero in maniera simile nei diversi campioni, la variabilità era tale da permettere comunque di distinguere chiaramente un individuo dall’altro. Jeffreys si rese immediatamente conto della portata e delle possibili applicazioni della sua scoperta e nell’articolo che pubblicò coi suoi collaboratori su *Nature* nel 1985 per presentarla spiegò che con essa diveniva possibile ricavare delle “impronte” del DNA (*DNA fingerprints*) che potevano essere utilizzate in qualsiasi circostanza servisse effettuare una identificazione umana, compresi i casi di test della paternità (Jeffreys, V Wilson, e Thein 1985a, 1985b).


La scoperta trovò subito applicazione pratica in un indagine criminale<sup>66</sup>. A Enderby, vicino a Leicester, nel 1986, era stato rinvenuto il corpo di una ragazza di quindici anni, violentata e uccisa. Un assassinio che replicava l’orrore che aveva sconvolto il Leicestershire tre anni prima, con un omicidio molto simile, rimasto irrisolto, avvenuto nella confinante cittadina di Narborough. In questo caso era stato invece arrestato un ragazzo di diciassette anni, che aveva confessato l’omicidio, negando però di essere responsabile anche di quello precedente. La polizia era però convinta che i due omicidi fossero stati commessi dalla stessa persona e chiese a Jeffreys di eseguire le analisi confrontando il campione prelevato all’arrestato con quello ricavato dai reperti conservati per le indagini sull’omicidio dell’83. Il test però scagionò il giovane arrestato. A questo punto il confronto venne effettuato anche per il secondo omicidio, quello per cui c’era la confessione di colpevolezza, ma, sorprendentemente, il test disculpò l’accusato anche in questo caso. Secondo le analisi condotte nel laboratorio di Jeffreys, a Leicester, i profili individuati per i due casi coincidevano e, dunque, il colpevole doveva essere lo stesso per entrambi gli omicidi. La polizia decise di fare affidamento sul nuovo metodo, nonostante esso avesse inficiato i risultati delle indagini condotte fino a quel momento, e di sottoporre a test tutti i maschi adulti di Narborough. Per una prima selezione fu sufficiente un’analisi dei gruppi sanguigni, condotta su oltre 4.500 uomini. Su circa cinque-

---

<sup>66</sup> In realtà, ancor prima, venne chiesto a Jeffreys di intervenire in un caso in cui occorreva dimostrare l’effettiva maternità di una donna il cui figlio, Andrew Sarbah, nato in Gran Bretagna ma tornato a vivere con il padre in Ghana all’età di quattro anni, si era visto rifiutare, undici anni dopo, il permesso di rientrare in Gran Bretagna per vivere con la madre e i fratelli. Le autorità sostenevano che in realtà si trattasse di un cugino di Andrew e che il passaporto era stato alterato per sfuggire alle leggi sull’immigrazione. La perizia provò la maternità, anche se il caso si risolse con il ritiro delle accuse.

cento di loro, quelli per cui questa prima analisi corrispondeva al profilo ricercato, fu effettuato anche il test del DNA. Dopo sei mesi i test si conclusero senza che nessuno potesse essere incolpato del duplice omicidio. Trascorsero ancora alcuni mesi senza che le indagini portassero a risultati concreti finché, grazie ad una testimonianza, la polizia potette arrestare Colin Pitchfork, che era riuscito a sfuggire allo screening di massa convincendo con una scusa un amico a presentarsi al posto suo per le analisi. Le analisi di Jeffreys “incastrarono” definitivamente Pitchfork, che confessò (Andreoli 2009; Lynch et al. 2008; Watson 2003).

Figura 9 Prima applicazione forense della tipizzazione del DNA effettuato da Jeffreys per il caso di omicidio di Enderby



Fonte: Jeffreys, Alec J. 2005. «Genetic fingerprinting». *Nat Med* 11 (10): 1038

È questa, molto in sintesi, la nota storia del primo caso di omicidio risolto con la tecnica che Jeffreys aveva appena inventato. A partire da questo momento il test del DNA entrò progressivamente nelle aule dei tribunali di gran parte del mondo, a partire da quelli statunitensi, con una storia segnata da entusiasmi e successi, controversie legali e scientifiche, battaglie commerciali, progressi scientifici e tecnologici, risonanza me-

diatica<sup>67</sup>. Nel corso degli anni successivi il test del DNA ha conquistato, nelle indagini di polizia e nelle aule di tribunale, il ruolo di “prova regina”<sup>68</sup> e, contemporaneamente, sono stati istituiti i primi database del DNA, sul modello di quelli delle impronte digitali (Andreoli 2009; Aronson 2007; G Clarke 2007; Cole 2001; Prainsack 2010; Jasanoff 1997; Lazer 2004; Lynch et al. 2008; Tilstone, KA Savage, e LA Clark 2006; Watson 2003).

### 3.2.4 *Prevedere il crimine*

Il sogno di Lombroso e di Galton di trovare nel corpo di ciascun individuo dei segni inequivocabili della sua degenerazione e della sua pericolosità hanno ritrovato, più di un secolo dopo, una nuova voce. Come ci ricorda Rose, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla fine degli anni settanta, gli argomenti a favore di una spiegazione biologica del crimine furono di fatto espulse dal discorso criminologico. Quando Wilson e Herrnstein proposero una teoria che legava il comportamento aggressivo, ma anche il ritardo mentale e l'impulsività, a delle predisposizioni determinate biologicamente, furono aspramente criticati (N Rose 2007, trad. it. 2008, 379). Oggi, con analisi più sofisticate e una maggior prudenza nell'evitare accuse di determinismo, possiamo leggere numerosi studi che arrivano a conclusioni simili a quello condotto in Finlandia da un gruppo internazionale di ricercatori. Essi hanno sottoposto a test genetici 96 *violent offenders*, rilevando una più frequente presenza (rispetto a un gruppo di controllo) di una particolare mutazione genetica che, in associazione con il consumo di alcol, farebbe crescere la probabilità di osservare comportamenti aggressivi (Bevilacqua et al. 2010)<sup>69</sup>.

Il riemergere di queste teorie biologiche sul comportamento criminale (o pericoloso) ha avuto, nelle scienze sociali, criminologiche e giuridiche, un incedere lento e

---

<sup>67</sup> Con campagne dei media soprattutto in coincidenza con alcuni casi molto seguiti, come quello, ad esempio, che coinvolse O. J. Simpson negli Stati Uniti, oppure, sempre più frequentemente, in occasione di delitti che colpiscono in modo particolare l'opinione pubblica e conquistano ampia visibilità.

<sup>68</sup> E, se dapprima questo nuovo metodo fu contestato in aula mettendone in dubbio lo statuto scientifico (soprattutto nel sistema statunitense, con la sua particolare procedura per l'ammissione delle prove scientifiche nel dibattimento), successivamente gli avvocati non misero più in dubbio la sua validità scientifica, ma si limitarono a cercare di rintracciare e dimostrare un qualche difetto nell'esecuzione delle corrette procedure di rilevazione e analisi nel singolo caso concreto.

<sup>69</sup> D'altronde non ci stupiamo quasi più di leggere titoli come quello riportato dal Corriere della Sera del 27 maggio 2010, che, riportando le anticipazioni sui risultati di una ricerca condotta da neuroscienziati italiani, affermava che “il cervello dei razzisti funziona diversamente”.

progressivo. Nel 1964 Eysenck pubblicò il suo *Crime and personality*, riproponendo un modello di spiegazione del comportamento criminale fondato sulla genetica (Eysenck 1964). Nel 1965, sulla base dei dati rilevati con una ricerca su pazienti maschi reclusi in un istituto psichiatrico giudiziario, alcuni ricercatori inglesi avanzarono la teoria, che si sarebbe poi rivelata infondata, di una correlazione tra la presenza di un cromosoma Y in più (*XYY males*) e la propensione a comportamenti violenti o criminali (Jacobs et al. 1965). Nel 1975 Edward O. Wilson pubblicò *Sociobiology*, testo in cui proponeva la sua teoria per cui qualsiasi comportamento trova radicamento e spiegazione nella biologia (EO Wilson 1975). Più in generale, negli ultimi decenni, si è registrato un progressivo slittamento da modelli di spiegazione socio-culturale dei comportamenti devianti, verso modelli che, senza escludere il ruolo giocato dalla relazione con l'ambiente<sup>70</sup>, puntano sempre più su spiegazioni che poggiano sui modelli della biologia del comportamento e delle neuroscienze (Ellis e A Walsh 1997; Farahany e Coleman Jr 2006; Gazzaniga 2008; Hughes 2010; OD Jones 2006; Mednick, Moffitt, e Stack 1987; Morse 2006; Rafter 2008; Rothenberg e Wang 2006; A Walsh e Beaver 2009; Wasserman e Wachbroit 2001). La scoperta dei neuroni specchio e la diffusione delle tecnologie e delle tecniche di *imaging* cerebrale hanno impresso una brusca accelerazione in questa nuova direzione.

A questa nuova biologia del controllo si affiancano i modelli predittivi, basati su strumenti di *risk assessment* e *risk management*, della psicologia e della psichiatria forense. Modelli che sono utilizzati, ad esempio, per prevedere il rischio di recidiva in gruppi e "sottopopolazioni" detenute o pregiudicate (Buchanan 2008, 2009; Elbogen e SC Johnson 2009; Harris, Rice, e Quinsey 1993; Jacobs et al. 1965; NJ Jones, Brown, e Zamble 2010; Monahan et al. 2001; Singh e Fazel 2010; Torrey et al. 2008; Volpini, Mannello, e De Leo 2008; per una critica complessiva e ben documentata cfr. Harcourt 2007). Nella stessa direzione vanno gli strumenti di valutazione del rischio legati alla prevenzione situazionale, che dipendono dall'abilità di "raccolgere, condividere e agire sulla base di informazioni"<sup>71</sup> analizzate con strumenti di analisi attuariale che mirano alla ricerca e individuazione probabilistica dei comportamenti, dei momenti del giorno,

---

<sup>70</sup> D'altronde è stato proprio l'eugenista Galton a inventare la formula "*nature and nurture*"

<sup>71</sup> James Onalfo, Chief information officer (CIO) del Dipartimento di polizia di New York (NYPD), citato su una *brochure* pubblicitaria dei software di analisi predittiva dell'IBM, reperibile all'indirizzo <ftp://ftp.software.ibm.com/software/solutions/pdfs/ODB-0144-01F.pdf> [ultimo accesso effettuato il 7/3/2011].

dei luoghi e dei contesti che presentano maggior rischio di vittimizzazione (Braga e Bond 2008; National Institute of Justice 2005; Yang 2010).

È un riferimento letterario ormai abusato, ma, in effetti, è difficile non ripescare nella memoria il racconto del 1956 di Philip K. Dick *“The minority report”* in cui una polizia che si affidava a mutanti preveggenti interveniva per arrestare dei criminali potenziali prima che potessero commettere il crimine che gli veniva imputato. Lo ricorda anche lo scopritore della “doppia elica”, James Watson, sottolineando come le proteste sollevate “dai sostenitori delle libertà civili” non siano poi così infondate nel prevedere che in un futuro non troppo lontano l’analisi di un campione di DNA potrebbe segnalare la predisposizione ad agire comportamenti violenti e divenire uno strumento di azione preventiva (Watson 2003, trad. it. 2004, 280-281). Se guardiamo alla ricerca scientifica nelle discipline della biologia comportamentale e delle neuroscienze verrebbe da dire che quel futuro è sulla buona strada. Ma probabilmente ha ragione Hacking a porre almeno il dubbio che, nell’opinione pubblica, l’educazione, la “buona educazione”, giochi ancora un ruolo rilevante come base di conoscenza per predire il comportamento futuro (Hacking 2001). È comunque probabile che in queste trasformazioni «la criminologia biologica giochi un ruolo più modesto, come elemento di una più generale crescita delle strategie di salute pubblica nel controllo del crimine, strategie che puntano all’identificazione degli individui antisociali, in atto o in potenza, e all’intervento preventivo su di essi, grazie all’uso di programmi di screening nell’infanzia o nell’adolescenza, nelle scuole o nei tribunali minorili, al fine di identificarli in una fase precoce e permettere loro di essere curati» (N Rose 2007, trad. it. 2008, 390-391).

## **Parte seconda**

# **La banca dati nazionale del DNA**



## La ricerca: un'introduzione

I capitoli precedenti sono serviti per presentare il percorso che ha portato a formulare il quesito della ricerca e a individuare un framework teorico generale e alcune proposte metodologiche per condurre l'analisi. Ripercorrendoli a ritroso, con uno schema provvisorio, essi ci sono serviti a definire contesto (cap.3), oggetto (cap.2) e metodo (cap.1) della ricerca. Il contesto è quello definito dalle trasformazioni occorse alle pratiche di identificazione criminale e di costruzione del "tipo criminale", sia con lo sviluppo di nuove tecniche, sorrette da nuove scienze, sia con l'emergere di uno stile di pensiero fondato sull'idea di rischio e radicato dentro la crescita ipertrofica del dispositivo securitario. L'oggetto è costituito dalle pratiche di classificazione che operano in ambito penale e nel discorso sulla sicurezza e producono questi nuovi o rinnovati tipi di persone. Il metodo è quello dell'analisi del discorso. Ma se questo schema è stato utile per mettere ordine nell'esposizione, esso deve essere ora articolato diversamente. Il discorso non vale come sinecdoche per l'analisi del discorso, ma non ne è neanche semplicemente un oggetto. Possiamo considerare che sia il "luogo", la superficie su cui scorre l'analisi e che, come tale, debba essere innanzitutto percorso e cartografato. Anche le classificazioni non possono essere considerate soltanto un oggetto della ricerca, perché, come abbiamo visto, esse organizzano i saperi, oltre ad esserne prodotte, e dunque possono farci comprendere come questi saperi si dispiegano e producono effetti. Potremmo provare a riformulare così la questione: non abbiamo analizzato i discorsi di per se stessi, ma abbiamo cercato di osservare come essi si svolgono in una trama che li lega ad altri discorsi e ad altre pratiche; li abbiamo guardati a partire dagli effetti che questi assemblaggi generano, in particolare quelli che riguardano la costruzione e la classificazione di particolari tipi di persone. Tipi di persone riguardo alle quali ci si è domandati come, quando e a che condizioni sono divenuti oggetti legittimi di conoscenza ad opera di particolari saperi che, in ambito penale o securitario, li postulano, li catalogano, gli attribuiscono

caratteristiche che impongono di controllarli o renderli innocui, regolano il modo in cui devono essere trattati.

Ora si tratta di definire meglio il quadro e gli strumenti utilizzati per indagare discorsi e pratiche di classificazione, a partire da quel concetto di dispositivo che abbiamo più volte incrociato senza ancora aver detto, esattamente, cosa si intende.

## 1 Dispositivo e classificazioni

### 1.1 Che cos'è un dispositivo

Nel 1977, poco tempo dopo l'uscita di *La volontà di sapere*, Foucault, certamente in maniera non casuale<sup>72</sup>, approfitta di una domanda che gli viene posta durante un'intervista<sup>73</sup> per spiegare quali sono, nel suo lavoro, il significato e la funzione metodologica del termine "*dispositif*". Con questo nome Foucault dice di voler indicare innanzitutto «un insieme assolutamente eterogeneo, che implica discorsi, istituzioni, strutture architettoniche, decisioni regolamentari, leggi, misure amministrative, enunciati scientifici, proposizioni filosofiche, morali e filantropiche, in breve: tanto il detto che il non detto, ecco quali sono gli elementi del dispositivo» (Foucault 1977, ora in: 2001, 299). Ma il dispositivo, di per sé, non coincide con alcuno di questi elementi, piuttosto esso consiste nella rete di relazioni che può essere individuata tra di essi. Foucault aggiunge due ulteriori punti, per dar conto dell'uso che fa di questo concetto. Innanzitutto sostiene che quello che tenta di identificare in un dispositivo è la natura di queste relazioni che uniscono elementi così eterogenei, poi che con questo termine fa riferimento a una specie di formazione che ha avuto, in un determinato momento e contesto storico, come funzione principale quella di rispondere a un'urgenza (una funzione strategica, dunque) (*Ibidem*). Ma come sorge un dispositivo? Qual è la sua genesi? Per Foucault si possono distinguere due momenti essenziali nella genesi di un dispositivo, con un primo

---

<sup>72</sup> Credo che abbia ragione Deleuze quando afferma che le interviste e gli articoli hanno per Foucault la stessa importanza dei frammenti postumi nietzschiani, esse danno attualità ai suoi grandi libri, alle sue analisi genealogiche, sono "diagnosi" che accompagnano l'opera pubblicata nello stesso periodo (Deleuze 1989, trad. it. 2007, 32-33).

<sup>73</sup> La domanda, esplicita, gli viene posta da Alain Grosrichard, durante un'intervista condotta da alcuni analisti e intellettuali lacaniani di Parigi. L'intera intervista sarà pubblicata col titolo di "Le jeu de Michel Foucault" in *Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien* (Foucault 1977), rivista fondata e diretta dal genero di Lacan, Jacques-Alain Miller. In questo periodo Foucault sta usufruendo di un anno sabbatico dal *College*, l'ultimo corso, nel '76, è stato quello su "Bisogna difendere la società", il cui seminario è stato dedicato proprio all'evoluzione della categoria di individuo pericoloso nella psichiatria legale del XIX secolo.

momento di insorgenza, in cui prevale l'obiettivo strategico, ed un altro, successivo, di consolidamento del dispositivo stesso. In questo secondo momento il dispositivo si costituisce propriamente come tale e dura fintanto che rimane sede di un doppio processo: di "surdeterminazione funzionale"<sup>74</sup> e di continuo "riempimento strategico". Il primo processo comporta che ogni effetto, positivo o negativo, intenzionale o meno, entra in relazione (di risonanza o di contraddizione) con gli altri, dando luogo a trasformazioni e riassetamenti degli elementi che partecipano al dispositivo. Il secondo fa sì che gli effetti non voluti o negativi vengano immediatamente riutilizzati, ricompresi entro una nuova strategia che li trasforma in positivi<sup>75</sup> (Ivi, 299-300).

Il dispositivo consiste dunque nel tessuto di relazioni che si instaurano tra un insieme eterogeneo di elementi, discorsivi e non, per rispondere a un'urgenza politica e sociale (un'emergenza, diremmo oggi). Relazioni che si depositano in testi e pratiche, anche minute e marginali. Il dispositivo ha natura essenzialmente strategica<sup>76</sup>, e dunque riguarda i rapporti di forza, consiste in un intervento razionale e concertato che ha l'obiettivo di manipolare tali rapporti di forza, tanto per trarne vantaggio che per cercare di ostacolarli. Dunque un «dispositivo è sempre iscritto in un gioco di potere e, insieme, sempre legato a dei limiti del sapere, che derivano da esso e, in egual misura, lo condizionano. Il dispositivo è appunto questo: un insieme di strategie di rapporti di forza che condizionano certi tipi di sapere e ne sono condizionati» (Ivi, 300). Che cosa distingue allora un dispositivo da un'episteme? Innanzitutto, l'episteme è essa stessa, per Foucault, un dispositivo. Un dispositivo particolare e più specifico, però. È quel dispositivo, specificamente discorsivo, che consente di discriminare entro un campo scientifico, gli enunciati veri da quelli falsi, o, più precisamente, quelli scientificamente accettabili da

---

<sup>74</sup> In Freud il termine surdeterminazione è utilizzato per indicare un insieme eterogeneo di fattori che concorrono a produrre un sintomo, oppure anche l'emergere in forma compiuta, nel sogno, di un complesso eterogeneo di significati latenti.

<sup>75</sup> Foucault fa l'esempio del *milieu* criminale, che sorge come effetto imprevisto del dispositivo penitenziario e finisce per essere riutilizzato per fini economici e politici differenti, come, ad esempio, la produzione e il prelievo di un profitto sul piacere, nel caso della prostituzione.

<sup>76</sup> Cosa si debba intendere per strategia, in relazione alla relazione sapere/potere, è ben sintetizzato in un saggio di Foucault su "Come si esercita il potere?", pubblicato in appendice al volume che Dreyfus e Rabinow (1982) hanno dedicato al suo pensiero. Il termine strategia si applica alle "relazioni di potere" in tre sensi: «Per designare la scelta dei mezzi utilizzati per raggiungere un certo fine; [...] per designare il modo in cui un partecipante, in un determinato gioco, agisce in funzione di ciò che egli pensa debba essere l'azione degli altri e di ciò che lui stesso ritiene che gli altri penseranno debba essere la sua azione; [...] per designare l'insieme delle procedure utilizzate in una situazione di affrontamento, per privare l'avversario dei suoi mezzi di combattimento e per costringerlo ad abbandonare la lotta» (Foucault 1982, trad. it. 2010, 296; cfr. anche Rabinow 2003, trad. it. 2008, 66).

quelli che sono invece inqualificabili. Il dispositivo, di per sé, nella sua forma più generale, comprende invece sia elementi discorsivi che elementi non discorsivi (Ivi, 301). Abbiamo dunque un dispositivo che costituisce, per così dire, il campo delle relazioni tra oggetti eterogenei, discorsivi e non. O, meglio, che consiste di questa rete di relazioni tra discorsi, enunciati, pratiche, testi, artefatti, norme, istituzioni<sup>77</sup>, misure amministrative, eccetera. All'interno dei dispositivi operano altri dispositivi, tra cui l'episteme, che consente di ripartire il dire-il-vero dal dire-il-falso in un campo di scientificità. Il dispositivo rappresenta allora lo spazio entro cui il discorso è prodotto e, allo stesso tempo, ha effetto. La sua natura strategica comporta la necessità di continui assestamenti e aggiustamenti, che producono incessantemente effetti. Uno degli effetti generati da questo movimento continuo del dispositivo sono le classificazioni, che danno vita e visibilità a persone e oggetti, consentendone la distribuzione e il governo. Secondo Paul Rabinow, ad esempio, un dispositivo è caratterizzato da «una politica di bersagli scelti strategicamente» e da «un'articolazione di tecnologie mirata prima a specificare (e perciò a creare) quei bersagli e poi a controllarli (a distribuirli e regolarli)» (Rabinow 2003, trad. it. 2008, 64). Questi obiettivi particolari sono quelli che Hacking chiama *moving targets*, dato che sono consapevoli delle classificazioni che li riguardano e, in un modo o nell'altro, vi reagiscono, provocando un ininterrotto processo di trasformazione del dispositivo stesso, allo scopo di catturare, assoggettare e controllare proprio ciò che tende a sfuggirgli. Riassumendone le principali caratteristiche, possiamo considerare che un dispositivo:

- 1) Si presenta come un insieme eterogeneo di elementi discorsivi e non discorsivi (ad esempio le istituzioni);
- 2) Consiste delle relazioni che si instaurano tra questi elementi differenti;
- 3) Rappresenta la 'natura' delle connessioni che mettono in relazione questi elementi (una razionalità);
- 4) È una formazione storica che sorge in risposta a un'urgenza, a una crisi;

---

<sup>77</sup> Sempre nell'intervista citata, Foucault definisce istituzione «tutto ciò che, in una società, funziona come sistema di costrizione, senza essere un enunciato, in breve, tutto il sociale non discorsivo» (Foucault 1977, ora in: 2001, 301).

- 5) Può esistere se:
  - a. È luogo di un processo di “surdeterminazione funzionale” (si trasforma per ricomprendere i suoi stessi effetti, persino quelli negativi o quelli che sfuggono al suo controllo);
  - b. È oggetto di un continuo processo di “riempimento strategico” (trasforma anche gli effetti negativi in effetti riutilizzabili positivamente);
- 6) Rende possibile la distinzione tra il dire-il-vero e il dire-il-falso e instaura una relazione tra un sapere e un potere, fornisce ragioni e razionalità;
- 7) Produce e rende visibili i suoi stessi oggetti, li controlla, distribuisce e regola (sia come individui che come popolazioni);
- 8) Reagisce ai movimenti di questi soggetti;
- 9) Il suo produrre e operare per classificazioni comporta che ci sia sempre qualcosa che sfugge al suo dominio, qualcosa che richiede un nuovo o un rinnovato dispositivo per poter essere assoggettata al controllo, per rientrare in una distribuzione nuovamente ordinata<sup>78</sup>.

### 1.1.1 *Classificazioni come effetto dei dispositivi*

Il dispositivo è dunque un viluppo di relazioni, la rete che intesse pratiche eterogenee, frutto dei rapporti che si instaurano tra relazioni di potere e relazioni di sapere (Agamben 2006, 7). Per Deleuze esso è proprio, e innanzitutto, una matassa, un insieme multilineare composto da linee di diversa natura. Linee che emergono sempre da una crisi (un’urgenza, un fallimento, un’emergenza) e che vengono di volta in volta dipanate cartografando e rintracciando il diagramma, il *quadrillage*, che distribuisce e raggruppa le “singolarità somatiche” in tipi, gruppi, popolazioni (Foucault 2003, trad. it. 2004c, 68; cfr. anche Deleuze 1986, trad. it. 1987, 42-43). Raggruppamenti che rispondono sempre più a logiche e strategie di controllo continuo e automatizzato, e di intervento preventivo (Deleuze 1990a). Queste strategie, attraverso l’uso routinario di nomenclature, standard, statistiche, procedure e banche dati, configurano uno stile di pensiero fondato sull’idea di rischio (N Rose 2000, 332). Ancora Deleuze, poi, suggerisce che il dispositivo si articola in diverse dimensioni, di cui le principali corrispondono alle grandi istanze foucaultiane: sapere, potere e soggettività. Dimensioni che corrispondono a cur-

---

<sup>78</sup> Si veda, rispetto a quest’ultimo punto, il successivo paragrafo 1.1.2.

ve di visibilità (ogni dispositivo ha il proprio regime di luce), curve di enunciazione (lungo le quali si distribuiscono le posizioni differenziali dei suoi elementi: una scienza, una legislazione, una consuetudine, eccetera), curve di soggettivazione (che generano processi di soggettivazione e producono soggetti). Ciascuna di queste linee dà origine ad un particolare regime: un regime di luce, un regime di enunciato, un regime di assoggettamento (Deleuze 1989, trad. it. 2007, 11-17). Le classificazioni possono essere pensate, e analizzate, come l'effetto prodotto dall'azione di un particolare dispositivo, dato che sottraggono dall'ombra e rendono visibili persone e oggetti, sono costruite discorsivamente, reificano particolari tipi di persone e ne rendono possibile l'amministrazione razionale, cioè ne consentono la governamentalità.

Per Foucault, in effetti, le classificazioni sono l'effetto di una scrittura, di un processo emergente nei dispositivi disciplinari «in forza del quale i corpi, i comportamenti, i discorsi delle persone vengono a poco a poco investiti da una trama di scritture, da una sorta di plasma grafico che li registra, li codifica, li trasmette lungo la scala gerarchica e finisce col subordinarli a un ordine centralizzato» (Foucault 2003, trad. it. 2004c, 57). È l'effetto dell'applicazione, alle persone, delle medesime tecniche di schedatura inventate per la gestione degli archivi amministrativi, delle biblioteche, o per la classificazione delle specie nelle scienze naturali e degli esemplari nei musei di storia naturale e nei giardini botanici (Ivi, 59). È così che, a partire dal XVIII secolo, la raccolta di osservazioni scritte, di documenti, di sospetti, la registrazione delle condotte, delle attitudini e dei comportamenti degli individui «dà il via alla costituzione delle biografie, o per meglio dire, delle identità poliziesche delle persone» (*Ibidem*; cfr. anche Foucault 1975; trad. it. 1976, 233-237).

### 1.1.2 *Residui*

I dispositivi disciplinari che Foucault analizza operano classificazioni ordinate, per cui ogni elemento ha un posto determinato e rapporti definiti di sovra e subordinazione rispetto agli altri. Anche gli spostamenti, all'interno del sistema, devono rispondere a un ordine preciso e accuratamente regolato, come possono essere, nel caso delle professioni, un esame, un concorso, dei criteri di anzianità, eccetera. Lo stesso meccanismo deve valere anche all'esterno e governare i rapporti e i passaggi che avvengono tra differenti dispositivi disciplinari, che sono regolati da schemi e criteri di equivalenza,

come, ad esempio, le graduatorie scolastiche che si riflettono nelle gerarchie sociali e tendono a reiterare gli ordinamenti e le posizioni sociali. Ma questo principio di classificazione e distribuzione, che tende a comprendere tutti gli elementi, comporta che ci sia sempre un residuo, qualcosa che è *unclassifiable*. Ed è proprio questo residuo, che sfugge alla classificazione, a intralciare il dispositivo, rendendo visibili i limiti di ogni potere disciplinare e di ciascun dispositivo di governo. Ciò mette in moto, allo stesso tempo, ulteriori apparati e meccanismi che innescano una trasformazione del dispositivo stesso con l'effetto di produrre nuovi soggetti e di assoggettarli al controllo e alla regolazione (Foucault 2003, trad. it. 2004c, 60-65). Ciò significa anche che, se consideriamo quel dispositivo in cui si manifestano i meccanismi di sicurezza e si dispiegano le pratiche del controllo e della sorveglianza, possiamo comprenderne meglio il funzionamento e gli effetti osservandone i movimenti, prestando attenzione alle sue trasformazioni, ai cambiamenti, agli aggiustamenti, ai momenti in cui sorge o ha uno scarto con cui tende a estendere il suo dominio, a rafforzare il suo potere, a produrre (e incrementare) i suoi obiettivi.

È il tema che pone anche l'ultima delle tre aree di ricerca che Bowker e Star (1999) individuano per l'analisi dei processi e delle infrastrutture classificatorie. Riassumendole, essi si propongono di analizzare:

- 1) Quale lavoro compiono classificazioni e standard;
- 2) Chi compie questo lavoro;
- 3) Cosa succede ai casi che non si adattano alla classificazione, cosa succede alla voce "altro".

Nel caso di classificazioni di persone, le categorie residuali comprendono i soggetti marginali, quelli che non si adattano facilmente alle categorie esistenti e che rappresentano, in questo senso, un problema. Spesso ciò riguarda, sottolineano Bowker e Star, l'eterogeneità categoriale, chi appartiene a più di una comunità centrale, cioè a più di una di quelle comunità che tendono ad attribuire un'identità sociale esaustiva, come ad esempio succede con le categorie "razziali". La marginalità, in questo caso, non fa riferimento a un processo di esclusione sociale fondato sul modello centro-periferia, ma piuttosto richiama la figura dello straniero inteso come chi appartiene contemporaneamente a due comunità, che deve negoziare continuamente tra due identità e due culture

differenti (Park 1928; Schütz 1944; Simmel 1908; Stonequist 1935). Quando questa differenza non viene naturalizzata e, con una diffusa consapevolezza pubblica delle classificazioni scientifiche, l'estraneità categoriale persiste, si può assistere alla produzione del mostro e al proliferare di un immaginario "mostruoso" (Bowker e Star 1999, 304).

### 1.1.3 *Mostri*

I due concetti di "mostruosità" e di "mostruoso", per Canguilhem, si situano sul bordo di due forme di giudizio normativo, quello medico e quello legale. Il mostro rappresenta un'anomalia per entrambi questi ordini di giudizio e ciò che è mostruoso è tale sia rispetto alle norme di natura che nella trasgressione all'ordine legale. (Canguilhem 1992; cfr. anche Sharpe 2007, 212). Un'anomalia particolare che, nelle scienze biologiche ottocentesche, si inserisce in una classificazione delle forme di anormalità (Canguilhem 1966b, trad. it. 1998, 102-104). Il mostro costituisce dunque, fin dal XVIII secolo, quello che Foucault definisce un "complesso giuridico-naturale", che nasce e opera a cavallo tra natura e diritto e che viola le classificazioni naturali e giuridiche. Esso è indecidibile dal punto di vista delle classificazioni naturali (l'uomo bestiale, i fratelli siamesi, l'ermafrodito), ma è mostruoso perché è un "labirinto giuridico", che inceppa la legge perché è indecidibile dal punto di vista del diritto. Rappresenta un'infrazione della legge a cui però la legge non è in grado di rispondere. Una violazione, dice Foucault, che lascia la legge senza voce. Ma la mostruosità finisce per rappresentare, nel corso del XIX secolo, il substrato da cercare nelle piccole devianze, il sospetto sistematico che sorge nei confronti di ogni criminalità. È la medesima questione posta dall'antropologia criminale di Lombroso (Foucault 1999, trad. it. 2000, 57-78). Con la psichiatria criminale, e con la psichiatria più in generale, l'inquietante eccezionalità del mostro, sarà adomesticata nella figura dell'anormalità, nella generazione dell'individuo pericoloso (Ivi, 103-148), del degenerato, di colui che porta in sé un rischio criminale che diviene un tratto del carattere personale (Foucault 1978b).

La mostruosità si costituisce dunque come una trasgressione dei confini e delle classificazioni, come un fallimento del processo di naturalizzazione, una anomalia irriducibile (Bowker e Star 1999, 304; Haraway 1992). Oggi la categoria della mostruosità riappare in riferimento agli sviluppi della scienza genetica con l'apparizione dei 'mostri genetici' (Sharpe 2007, 221), nelle nuove chimere rese possibili, o prospettate minac-

ciosamente, dai progressi delle biotecnologie (Marchesini 1999). Ricompare anche nell'identità post-umana del cyborg, creatura che viòla i confini tra artificiale e naturale, misto di uomo e macchina che è in grado però di appropriarsi della propria mostruosità per liberarsi dalla tirannia delle classificazioni (Haraway 1991, 1992). Ma essa riemerge, infine, anche con la nuova criminologia biologica e la ricomparsa dell'individuo pericoloso, per un difetto genetico o neurogenetico. Soggetti biologicamente pericolosi che devono essere identificati e governati, possibilmente intervenendo in maniera preventiva, per rispondere a una diffusa ansia di insicurezza e garantire la protezione della società dal rischio che essi rappresentano (N Rose 2007, trad. it. 2008, 390-391).

## **2 Un framework per l'analisi**

Nel discorso pubblico le classificazioni di persone sono spesso proposte e utilizzate come se si trattasse di caratteristiche ascritte, a volte persino "naturali". Spesso inoltre, scrive Hacking, «consideriamo questi tipi di persone come dati, come classi definite da proprietà definite [...]. Ma non è proprio così. Si tratta di obiettivi mobili (*moving targets*) perché la nostra indagine interagisce con gli obiettivi stessi, e li cambia. E, dal momento che sono cambiati, non sono più esattamente lo stesso tipo di persone che erano prima [...]. A volte le nostre scienze creano tipi di persone che, in un certo senso, prima non esistevano» (Hacking 2007, 2). Quando vengono create nuove categorie di persone, o mutano e si estendono categorie già in uso, allora si scopre un campo di problematizzazione, e si cominciano a scorgere le pratiche che danno forma a queste problematizzazioni (Foucault 1984a, trad. it. 1984b, 16). Le categorie non devono essere considerate come un dato, una caratteristica (etero o auto-diretta che sia) propria delle persone, dei gruppi, delle situazioni o dei luoghi, ma come pratiche che danno forma e vita a tipi di persone e ne organizzano l'amministrazione e il governo in maniera razionale, entro un contesto definito da specifiche relazioni di potere. Pratiche che presuppongono e si fondano su saperi scientifici o comunque "esperti" (ad esempio saperi criminologici, biomedici, eccetera), e su saperi tecnici (ad esempio di polizia), oltre che sull'utilizzo di strumenti tecnologici (basi informative, banche dati informatiche, strumenti di rilevazione e analisi dei dati e delle informazioni, eccetera). Tra le categorie messe in gioco da questi processi ci sono, ad esempio, quelle di "sospetto", "recidivo",

“individuo pericoloso”, “pericolosità sociale”, “criminale abituale”, “criminale per tendenza”, “identikit”, “profilo criminale”, “vittima”, e così via.

L’analisi ha riguarda proprio quei processi di categorizzazione che sono definiti e operano nell’ambito delle politiche e delle pratiche istituzionali della “sicurezza” e che fanno ricorso, nella gestione dei rischi e nel governo dei soggetti e delle popolazioni, a strumenti attuariali e tecniche biometriche per il trattamento delle informazioni. Per poter svolgere un’indagine empirica più puntuale e approfondita è stato necessario circoscrivere, entro questo insieme più ampio, il novero delle categorie prese in esame. Dunque lo sguardo è stato rivolto soprattutto alla categoria di recidiva, alla produzione del sospetto, alla definizione dei rischi e alla nozione di pericolo/pericolosità. L’obiettivo è stato quello di individuare quali sono queste nuove (o rinnovate) forme di classificazione, quali tipi di persone producono, chi sono queste persone, come interagiscono con tali classificazioni, quali sono le istituzioni che partecipano a questi processi di attribuzione di identità individuali e collettive (e quali sono le loro forme organizzative e di coordinamento), quali saperi operano dentro e fuori da queste istituzioni, chi li produce, chi li organizza e con quali strumenti, quanto e da chi sono condivisi, quali tecnologie utilizzano, attraverso quali meccanismi operano, e chi, infine, sono questi esperti che producono conoscenza, ne giudicano la validità e la rendono disponibile “in pratica”, su quali basi si regge la loro legittimazione, come operano (Hacking 2007, 5). L’oggetto principale della ricerca non sono stati tanto gli individui a cui la classificazione si applica, ma le classificazioni stesse, le loro trasformazioni, i loro effetti, compresi quei particolari effetti che riguardano, e a volte creano, certi “tipi di persone”. Il fuoco dell’analisi si è incentrato sulla relazione che si instaura tra i saperi (sistemi di conoscenza), i poteri (definizione, giustificazione e implementazione di politiche) e le persone che sono oggetto dell’azione efficace di questi saperi e di questi poteri (Hacking 2008, 35).

## **2.1 Plasmare persone**

Ian Hacking ha proposto uno schema (*framework*) per l’analisi dei processi di costruzione dei soggetti per mezzo di categorizzazioni che tiene conto contemporaneamente delle classificazioni, delle persone classificate, delle istituzioni che classificano, dei saperi (sia esperti che “diffusi” e ampiamente condivisi) che operano entro i contesti istituzionali e presiedono alle classificazioni e, infine, degli esperti che lavorano nelle

istituzioni (che a loro volta gli garantiscono attendibilità, legittimità e status). Gli esperti producono queste conoscenze, ne giudicano la validità e le utilizzano nelle proprie pratiche per studiare, aiutare o suggerire forme di controllo per quelle persone che sono categorizzate come appartenenti ad un determinato tipo (Hacking 2007). Lo schema di Hacking rappresenta un buon punto di partenza per la sua capacità di tener conto sia delle dimensioni relazionali dei processi di categorizzazione che della loro intrinseca dinamicità, che il filosofo della scienza canadese sintetizza nell'idea di *looping effect*<sup>79</sup>, per cui le classificazioni producono cambiamenti nelle persone categorizzate e si modificano a loro volta per rispondere a questi cambiamenti, in un processo continuo e circolare. Quello di Hacking è un nominalismo storico e “dinamico”, che riguarda il rapporto che si instaura tra i nomi e le cose, o meglio, tra i nomi e i tipi di persone, ma che è anche attento all'interazione che si instaura tra nomi e persone nominate e alle reciproche trasformazioni che queste interazioni producono. Interazioni e trasformazioni che passano attraverso l'azione dei diversi elementi individuati, che, schematicamente, sono:

- 1) Le *classificazioni* delle persone in “tipi di persone”, e i loro criteri di applicazione.
- 2) Le *persone* — individui e popolazioni — e i comportamenti che vengono classificati.
- 3) Le *istituzioni* che presiedono alle classificazioni, le consolidano e le pongono in uso.
- 4) I *saperi*, le scienze e le conoscenze, prodotte dagli esperti e/o diffuse a livello popolare, su cui le classificazioni si reggono.
- 5) Gli *esperti*, che operano nelle istituzioni e nelle amministrazioni, che applicano e usano le classificazioni.

Lo schema proposto da Hacking consente di avere un quadro di riferimento per osservare pratiche di classificazione differenti, in cui cambia, di volta in volta, la struttura delle interazioni tra questi elementi, e di svolgere alcune considerazioni generali sui processi e sulle pratiche di classificazione, pur nella consapevolezza che «non ci sono due modi identici di plasmare le persone» (Hacking 2008, 38). È possibile però indivi-

---

<sup>79</sup> Hacking fa esplicito riferimento all'idea di *looping* proposta da Goffman, per il quale però essa indica piuttosto quegli effetti circuitali delle classificazioni, particolarmente evidenti nelle istituzioni totali, per effetto dei quali le reazioni che vengono opposte alle pratiche di discredito o stigmatizzazione finiscono invece per rinforzare proprio il discredito o lo stigma.

duare due casi generali: uno, il più frequente, si ha quando vengono messe all'opera classificazioni, conoscenze e istituzioni già esistenti, che plasmano persone e comportamenti, anche in forma nuova; un altro caso, "più intrigante", consiste nell'introduzione di una nuova classificazione, nella costruzione di un tipo di persona che non esisteva prima, nella produzione di nuovi saperi e conoscenze, nella nascita di nuove istituzioni e agenzie (Ivi, 183). In ogni caso le classificazioni non sono oggetti statici, anche se godono di una certa stabilità. Come abbiamo visto nel prenderle in considerazione come effetto dell'azione di dispositivi, esse cambiano ed estendono il loro campo d'azione per catturare ciò che continuamente gli sfugge. Ciò avviene anche attraverso quello che Hacking chiama un "ciclo di ridefinizione", per cui, dopo aver stabilito una definizione, si identificano i casi che la soddisfano, scoprendo che esistono dei casi vicini e affini a quelli a cui la definizione corrisponde. A questo punto la definizione viene estesa per ricomprendere anche questi casi vicini e affini. Così sono più numerosi i casi che si adattano alla definizione, ma, contemporaneamente, emergono altri casi appena fuori dai suoi confini. E il processo di estensione del campo d'azione della classificazione può proseguire, dando vita anche a dibattiti che discutono se si tratti di una migliore definizione che permette di individuare i nuovi casi in maniera più efficace, se l'aumento nel numero di casi sia effetto di una estensione impropria della definizione, se sia in corso una sorta di epidemia (Hacking 2008, 104).

L'attenzione analitica di Hacking è dunque rivolta all'interazione che si instaura tra le classificazioni scientifiche e le persone classificate e non riguarda, se non indirettamente, le classificazioni "popolari". Egli distingue, anche qui, due casi. Da una parte ci si può trovare di fronte a delle classi d'uso comune, che divengono oggetto di scienza e sono trasformate in classi scientifiche. Oppure si può avere a che fare con classificazioni scientifiche che non hanno origine nel linguaggio comune ma che esistono solo come termini tecnici. Anche in quest'ultimo caso, però, tali classificazioni possono infine diffondersi, sino a divenire d'uso corrente nel linguaggio quotidiano. Occorre osservare, a questo proposito, che Hacking utilizza il termine "scientifico" in un senso molto ampio, intendendo con questo termine «tutti i tipi di conoscenze sistematiche e articolate, vere o false, chiare o confuse» (Ivi, 55-56). Si ha a che fare dunque con conoscenze che non sono tali in senso assoluto, non sono certamente "vere" dal punto di vista scientifico. Hacking sfugge, in questo senso a un relativismo radicale e fa riferimento, con

“conoscenze”, a quelle affermazioni di carattere scientifico che, in una data epoca e contesto, sono state date per vere e hanno prodotto effetti di verità, solo tra gli esperti o anche nel pubblico più in generale (Ivi, 37). Un’accezione molto vicina al concetto di “sapere” nell’analisi di Foucault.

## **2.2 Scienze che classificano persone**

Quelle che Hacking prende in considerazione sono dunque quelle scienze «che utilizzano delle classificazioni delle persone e dei loro comportamenti nelle loro ricerche, pronostici, spiegazioni e consigli sul controllo o il miglioramento degli individui e delle loro condizioni di vita» (Hacking 2008, 63). Scienze che si basano su quantificazioni e che spesso fanno ricorso alla statistica. Esse comprendono le scienze sociali, la medicina clinica, le scienze psicologiche e la psichiatria, i saperi amministrativi, le scienze politiche. Più semplicemente, tutti quei saperi organizzati e istituzionalizzati che classificano le persone e ne fanno l’oggetto centrale della loro produzione di sapere (*Ibidem*). Si tratta di scienze che vogliono fare qualcosa di più che classificare le persone. Esse cercano di individuare quelle leggi che ne regolano la distribuzione, quelle regolarità statistiche che possono dar forma all’amministrazione e al governo della popolazione, e, in particolare, di quegli individui e gruppi che presentano stati patologici e pericolosi per la solidarietà e la vita sociale, allo scopo di migliorarne le condizioni di vita, di limitarne la pericolosità, di contenere il rischio che possono rappresentare (Ivi, 178).

Si tratta di scienze guidate da quelli che Hacking individua come “motori della scoperta”, attraverso cui si scoprono fatti e si plasmano persone e che finiscono per costituire dei veri e propri “imperativi” per ogni scienziato od esperto. Motori che sono apparsi in epoche diverse, ma che possono funzionare anche contemporaneamente. L’imperativo “primigenio” nelle scienze umane impone che, per capire dei particolari tipi di persone è innanzitutto necessario classificarli. Poi, scrive Hacking, vengono gli imperativi che impongono di: 1) contare; 2) quantificare; 3) creare norme e regole; 4) correlare; 5) medicalizzare; 6) “biologizzare”; 7) “genetizzare”. Si tratta di motori della scoperta che, nelle scienze sociali, biologiche e mediche sono apparsi in successione negli ultimi due secoli. Infine vengono tre motori che funzionano in maniera in parte diversa e che, pur fondati sulla volontà di produrre conoscenza, sono maggiormente coin-

volti nel dar forma all'interazione tra le classificazioni e le persone classificate a renderne possibile il governo e l'amministrazione: 8) normalizzare; 9) burocratizzare e 10) rivendicare la propria identità (Hacking 2007, 305-312, 2008, 65-67). Questi stessi imperativi, che sono utilizzati come motori della scoperta scientifica, hanno l'effetto di plasmare persone. Persone che però rappresentano dei bersagli mobili (*moving targets*), poiché la stessa indagine che le riguarda interagisce con esse e genera un cambiamento nel modo in cui si percepiscono e agiscono. Ma, cambiando, esse non sono più lo stesso tipo di persone che erano prima. L'obiettivo delle classificazioni dunque si modifica, imponendo che le classificazioni si trasformino a loro volta, in un'interazione circuitale continua, con un effetto di *looping*. In qualche caso, come abbiamo visto, vengono prodotti tipi di persone che non esistevano prima che venisse imposta loro una classificazione scientifica. Questo si intende con plasmare nuovi tipi di persone (*making up people*) (Hacking 2007, 293). Si tratta di uno schema di analisi che corrisponde e ben si adatta alla storia delle politiche di identificazione criminale e di ricerca di una "personalità" criminale. Uno schema semplice e utile, che può facilmente essere adattato alle esigenze particolari di ricerca, nel nostro caso cercando di esplicitare meglio il ruolo dei saperi e delle pratiche politiche e amministrative. Indagando cioè gli effetti "governamentali" delle classificazioni di persone in ambito criminale.

### 2.3 Esperti

Gli esperti hanno un ruolo fondamentale nella produzione, nella gestione e nella diffusione delle conoscenze che generano classificazioni e plasmano tipi di persone. Si tratta di scienziati, tecnici, professionisti e amministratori che generano e legittimano la conoscenza, ne giudicano la validità e la utilizzano nelle pratiche della loro professione. Essi lavorano in istituzioni su cui fondano la propria legittimità, la propria autorità e il loro stesso status di esperti. Sono loro a studiare, cercare di aiutare e dare suggerimenti per il controllo e l'amministrazione delle persone classificate come persone di un certo tipo (Ivi, 297). Costituiscono quelle comunità di pratiche, che abbiamo già visto, entro cui le classificazioni circolano come *boundary objects* (Bowker e Star 1999; Desrosières 2008a). Gli esperti hanno poi un ruolo fondamentale nella produzione delle nuove forme di autorità del biopotere contemporaneo, contribuendo, ad esempio, a forgiare «i discorsi di verità della biologia» (N Rose 2007, trad. it. 2008, 43). Se le categorie fonda-

te sulla pericolosità, sul rischio e sulla propensione al crimine, che operano nella definizione delle politiche della “sicurezza”, si fondano su particolari stili di pensiero, le comunità di pratiche formate da questi esperti (criminologi, biologi, magistrati, esperti di polizia scientifica, eccetera) costituiscono dei corrispondenti “collettivi di pensiero” (Fleck 1979; N Rose 2007, trad. it. 2008, 43), o *enclosures* (N Rose e Miller 2010, 69). Collettivi di pensiero entro cui sta sempre più emergendo, o riemergendo in forma nuova, «una nuova tipologia umana: la persona “geneticamente a rischio” di comportamento antisociale» (N Rose 2007, trad. it. 2008, 377). Si tratta, anche se le figure professionali sono da aggiornare, di quegli stessi “professionisti” (*professionals*) del controllo della devianza presi in considerazione da Stanley Cohen. Professionisti che cercano di ottenere e mantenere il controllo sul proprio lavoro, promuovendo e proteggendo il proprio “capitale culturale”, fondato su classificazioni (come, ad esempio, “trattabile”, “ri-socializzabile”, “pericoloso”, “a rischio”, “meritevole”, e così via) e su una «massiccia dose di informazioni sull’individuo deviante» raccolte e trattate con l’idea di fondo che, «se solo avessimo le informazioni giuste, al momento giusto, e potessimo abbinarle al giusto metodo, allora sapremmo come agire» (Cohen 1985, 183). Professionisti, infine, che informano quegli “imprenditori morali” che auspicano, reclamano, creano e fanno applicare le leggi (Becker 1963).

La figura dell’esperto, che si caratterizza per una supposta imparzialità, per autorevolezza e competenza, è divenuta una figura centrale nelle nostre società liberali, e rappresenta contemporaneamente il fondamento sapienziale per la gestione amministrativa e razionale dei problemi sociali e il terminale di una delega di autorità politica (N Rose e Miller 2010, 68), che assume la forma di una depoliticizzazione del discorso pubblico, affidato a saperi e strumenti tecnico-scientifici (De Leonardis 2009). In questo senso gli esperti cercano di stabilire una sorta di duplice alleanza, da una parte con le autorità politiche, che giustificano le proprie decisioni sulla base delle classificazioni, dei dati e degli standard che essi elaborano. Dall’altra con gli stessi individui classificati, ai quali offrono tecniche per organizzare e gestire la propria vita quotidiana e le piccole difficoltà di ogni giorno (N Rose e Miller 2010, 68). I loro prodotti si trasformano così in strumenti per l’azione pubblica che, trasformando i problemi politici in questioni tecniche, finiscono per mascherarne la natura artificiale e le strategie politiche soggia-

centi<sup>80</sup> (Lascoumes e Le Gales 2004, trad. it. 2009, 17). Il ruolo degli esperti e dei loro *network* ha un rilievo certamente fondamentale nella definizione delle politiche di sicurezza e protezione dei confini (Bigo 2006), così come nell'implementazione degli strumenti di identificazione criminale e, sempre più, nell'introduzione delle prove di colpevolezza fondate sulle biotecnologie e sulle neuroscienze.

### **3 L'analisi delle pratiche discorsive**

#### **3.1 L'analisi del discorso tra saperi e poteri**

Considerare il discorso come una pratica impone di prendere sul serio ciò che viene detto, di non cercare un discorso misterioso, celato sotto quel che “veramente” si dice, ma di guardare con attenzione e scrupolosa precisione ciò che è pronunciato e scritto materialmente. Questo non significa che tutto sia immediatamente visibile, anzi, esiste una parte sommersa dell'iceberg del discorso, come spiega Paul Veyne, che non è fatta di una sostanza diversa da quella che si vede sopra la superficie. Questa parte sommersa è costituita dal non detto, da ciò che è implicito, da ciò che si può dare per scontato, anche in maniera inconsapevole (Veyne 1978). Detto in altro modo, «l'enunciato rimane nascosto se non riusciamo a elevarci sino alle sue condizioni di estrazione; ma al contrario è là, e dice tutto, non appena si raggiungano queste condizioni. Lo stesso accade in politica: nella diplomazia, nella legislazione, nella regolamentazione, nel governo, la politica non nasconde nulla, purché ogni regime di enunciati presupponga un determinato modo in cui le parole, le frasi, le proposizioni si incrociano» (Deleuze 1986, trad. it. 1987, 60-61).

Si è trattato allora di analizzare il discorso «nelle sue condizioni di formazione, nella serie delle sue modificazioni, e nel gioco delle sue dipendenze e delle sue correlazioni» (Foucault 1968, trad. it. 2007, 97) e di cercare di comprendere da dove derivi la sua autorità (Bourdieu 1982). Con questo obiettivo, ed entro questo quadro di riferimento, alcuni strumenti utili per l'analisi sono stati ricavati, qualche volta con poco riguardo per le pretese di ortodossia metodologica, da approcci differenti, per lo più accomunati da un legame con quello che viene definito post-strutturalismo e da una attenzione, co-

---

<sup>80</sup> In alcuni casi, ciò può paradossalmente produrre anche una perdita di autorità politica degli stessi esperti e della capacità critica che essi possono produrre intorno al loro sapere, sostituito da una semplificazione fondata su standard e procedure applicate in maniera routinaria. Ciò vale in particolare per le scienze sociali (M Savage e Burrows 2007).

me si è detto, alla dimensione del potere. È sembrata la scelta più opportuna per un'indagine che si è mossa nel confuso campo discorsivo fissato intorno al termine "sicurezza", cercando di interrogare le pratiche con cui vengono costruite e modellate popolazioni "pericolose" e tipi "minacciosi" di persone. Tanto più se consideriamo che, come vedremo, è proprio intorno all'articolazione di una minaccia che si costruisce l'argomento della sicurezza e che prendono forma le pratiche che, mettendo in campo strumenti straordinari e urgenti (come un database del DNA, ad esempio), pretendono di governare il "problema" che hanno esse stesse formato e incorniciato entro un *frame* sicuritario (Buzan, Wæver, e Wilde 1997, 23-26).

### **3.2 Il discorso e il problema del governo**

Ma cosa significa governare un problema in termini "di sicurezza"? Secondo Foucault il governo, che nella sua accezione più generale comprende ogni attività che mira a regolare, dirigere o esercitare un'influenza sulla condotta delle persone (Gordon 1991, 2), ha come obiettivo principale la popolazione, sulla quale agisce attraverso i dispositivi di sicurezza (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 87). Nel campo politico l'arte di governo si esercita, in questo senso, non tanto attraverso la regolamentazione e il divieto, ma piuttosto attraverso la gestione e la regolazione, assecondando i processi naturali secondo i principi dell'economia e proteggendoli da tutto ciò che può deviarli o impedirli. Questa razionalità di governo, questa forma di "governamentalità", si fonda su forme di libertà che non solo devono essere garantite, ma che sono indispensabili per consentire lo sviluppo autonomo e la ricerca del benessere della popolazione. La contropartita è rappresentata dalla necessità di una serie di strumenti che proteggano l'esercizio di queste libertà e impediscano o reprimano disordini, illegalità, criminalità (Foucault 2004a, trad. it. 2005a, 258). Vedremo questo meccanismo all'opera, ad esempio, nella costruzione delle banche dati che operano per "proteggere" lo spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza.

Secondo Nikolas Rose e Peter Miller (1992) il "problema del governo" può essere analizzato nei termini delle sua "razionalità politica" e delle sue "tecnologie governamentali". Rose e Miller fanno riferimento proprio a quest'idea di "governamentalità" di Foucault, proponendo di spostare l'attenzione dalle narrative sociologiche che trattano lo Stato come un attore unitario, autonomo e dotato di potere proprio, all'analisi di

quei “modi di pensare e agire” che sono incorporati nel tentativo di governare il benessere, la salute e la felicità di una popolazione.

I due studiosi londinesi individuano tre differenze tra l’approccio che propongo e quelle che definiscono “nuove sociologie della formazione dello stato”<sup>81</sup>. Differenze che riguardano:

- 1) Il *realismo*: essi intendono evitare, nello studio delle forme di governo, il realismo sociologico e i suoi “fardelli” di spiegazione e causalità (non cercano né di spiegare come fosse *realmente* la vita sociale, né perché fosse tale; non cercano neanche le *vere* ragioni o gli interessi celati in ciò che viene detto), ma si propongono di analizzare i modi in cui le autorità si siano poste le questioni che riguardavano i fini, le forme, l’estensione e gli effetti del loro governo e quali fossero le conoscenze e azioni necessarie per governare.
- 2) Il *linguaggio*: non ritengono che lo stato possa essere analizzato solo attraverso le sue statistiche (salari, miglia marciate dall’esercito, spese, eccetera), ma che debba essere preso in considerazione il campo discorsivo entro cui questi problemi acquistano senso. Il linguaggio è analizzato in termini performativi, l’analisi del discorso politico aiuta a spiegare non soltanto i sistemi di pensiero attraverso cui l’autorità ha posto e specificato il problema del governo, ma anche i sistemi di azione attraverso i quali ha cercato di dare effetto alla propria azione di governo.
- 3) I *saperi*: non si riferiscono soltanto e semplicemente alle “idee”, ma alle conoscenze, anche pratiche, che hanno reso possibile governare. Conoscenze che costituiscono un vasto assemblaggio che mette in relazione persone, teorie, progetti, esperimenti e tecniche.

Il governo è analizzato come una attività pratica che, confrontando la situazione reale con un immaginario ideale, individua carenze che formula in termini di problema (la povertà, il declino della razza, la criminalità, la conflittualità urbana, eccetera). Problemi che possono essere affrontati sulla base di specifici programmi politici, scientifici, medici, economici, filosofici e che sono espressi in documenti, analisi statistiche, studi e rapporti di agenzie governative, organizzazioni filantropiche, scientifiche, accademiche,

---

<sup>81</sup> Che sono esemplificate, a loro parere, dai lavori di Anthony Giddens, Michael Mann e Immanuel Wallerstein.

professionali. Programmi che non rappresentano soltanto la formulazione di un auspicio o di un'intenzione ma che sono espressione di saperi specialistici (le scienze sociali, economiche, criminologiche, psicologiche, eccetera), di una sorta di “macchinario intellettuale” che produce regole, norme, procedure e azioni con l'obiettivo di rendere il mondo (i problemi, gli oggetti, i soggetti, le popolazioni) pensabile e (dunque) governabile.

Il discorso politico rappresenta allora la sfera entro cui vengono formulati, e trovano giustificazioni, gli schemi ideali necessari per rappresentare, analizzare e trasformare la realtà e, sebbene esso non costituisca un corpo coerente come il discorso teorico, presenta delle regolarità (le “razionalità politiche”) che hanno:

- 1) Una caratteristica *forma morale*: definiscono la distribuzione di compiti e azioni tra le diverse autorità (politiche, spirituali, militari, pedagogiche e familiari) e i principi o ideali a cui è diretto il governo (libertà, giustizia, uguaglianza, cittadinanza, efficienza economica, crescita, razionalità, eccetera).
- 2) Un *carattere epistemologico*: si articolano rispetto a qualche idea sulla natura dell'oggetto governato (società, nazione, popolazione, economia) e, in particolare, incarnano qualche descrizione delle persone su cui il governo deve essere esercitato.
- 3) Un *linguaggio peculiare*: il linguaggio del discorso politico, più che una forma di retorica, può essere analizzato nei termini di un apparato o macchinario intellettuale per rendere la realtà pensabile in modo tale da essere assoggettabile alle decisioni politiche.

Le “razionalità politiche” sottese ai meccanismi di governo, sono fatte di quei «cangianti campi discorsivi entro i quali viene concettualizzato l'esercizio del potere, le giustificazioni morali di particolari modalità di esercizio del potere da parte di autorità diverse, nozioni sulla forma appropriata, gli obiettivi e i limiti della politica e concezioni sulla giusta distribuzione di tali compiti tra i settori secolare, spirituale, militare e familiare» (N Rose e Miller 1992, 175). Le “tecnologie governamentali” rappresentano invece i programmi ordinari che vengono definiti e implementati dalle autorità per attuare i propri obiettivi, e che sono composte da calcoli, tecniche, apparati, documenti e procedure.

Solo prendendo in considerazione queste «intricate interdipendenze tra razionalità politiche e tecnologie governamentali possiamo cominciare a comprendere le reti molteplici e delicate che legano le vite degli individui, dei gruppi e delle organizzazioni alle ambizioni delle autorità nelle democrazie liberali avanzate del presente» (N Rose e Miller 1992, 175-176). Si tratta di analizzare, cioè, quelle relazioni che si formano tra le «entità che si costituiscono come “politiche” e i progetti, i piani e le pratiche di quelle autorità — economiche, legali, spirituali, mediche, tecniche — che si sforzano di amministrare le vite degli altri alla luce di concezioni su ciò che è buono, sano, normale, virtuoso, efficiente o proficuo» (N Rose e Miller 1992, 175). La stessa attività di governo è in questo senso fondata su saperi che le danno forma e che danno forma agli oggetti su cui essa si esercita, attraverso la produzione di conoscenze, quantificazioni, metodi e strumenti per un'amministrazione calcolata e razionale.

Il problema del governo è così codificato in forma discorsiva, in un modo che distingue tra un problema di esercizio del dominio, che è di pertinenza discorsiva della “sfera politica”, e il problema della sua “razionalità”, che coinvolge sfere “non politiche” e si basa sull'attività degli esperti. Esso non si pone dunque in termini ideali, ma coinvolge un complesso assemblaggio di istituzioni, organizzazioni, saperi, tecnologie, architetture, regolamenti, ordinamenti, procedure, soggetti, azioni legate in una matassa di relazioni entro cui si costituiscono anche criteri e forme di autorità. Un ruolo fondamentale, tra le tecnologie di governo, è rappresentato dalla statistica, che rende la realtà quantificabile e soggetta a intervento, dunque governabile. Anche in questo caso sono gli esperti che divengono alleati delle autorità politiche, focalizzando l'attenzione su particolari problemi e problematizzando nuove questioni e, d'altra parte, divengono alleati degli stessi individui per i quali traducono le preoccupazioni quotidiane in un linguaggio che ha pretesa di verità e a cui insegnano tecniche, procedure e regole utili per risolvere problemi pratici, migliorare le *performance*, eccetera. Esperti che hanno la capacità di generare *enclosures*, ambiti circoscritti o tipi di giudizio che proteggono, accolgono, intensificano il loro potere e la loro autorità. Ambiti entro cui essi nutrono la speranza che i problemi di regolamentazione «possano sottrarsi al terreno conflittuale della politica per trovar posto in quello tranquillo e seducente della verità» (N Rose e Miller 1992, 187-188).

## 4 Corpus dei documenti e griglia analitica


Ecco quel che abbiamo preso in considerazione per l'analisi, questa matassa di relazioni che si esprime in "documenti" diversi. Abbiamo cercato di analizzare quello spazio discorsivo in cui si sostituisce il rapporto tra razionalità politiche e tecnologie governamentali, tra ragioni e decisioni. Per farlo abbiamo adottato una tecnica di triangolazione (Cicourel 1974, 124; Denzin e Lincoln 2005, 704; Silverman 2000, trad. it. 2002, 251), prendendo in considerazione una pluralità di fonti e dati differenti, anche riguardo allo stesso "racconto". Ad esempio, riguardo alla legge che ha istituito la banca dati italiana del DNA, abbiamo analizzato e confrontato i diversi testi di legge presentati nel corso delle ultime due legislature, le relazioni che li accompagnavano, i documenti preparati dagli uffici studio parlamentari, e così via.

La ricerca è partita dal testo della legge 85/2009 e dai dibattiti che hanno portato, tra il 2008 e il 2009, alla sua approvazione nelle assemblee parlamentari. Questo è stato il punto di partenza attorno al quale aggregare un corpus di documenti. "Documenti" va inteso nel suo senso più ampio, come qualunque cosa che rappresenta un materiale informativo o una testimonianza. Essi possono dunque consistere in leggi, norme, regolamenti, rapporti, dibattiti (parlamentari, di commissioni, di autorità indipendenti), programmi, manuali, ricerche, documenti statistici, articoli scientifici, memorandum, comunicati stampa, interviste (condotte ad hoc per la ricerca o pubbliche), statistiche, immagini, pagine web, filmati, registrazioni audio, eccetera. Per "corpus di documenti" si intendono tutti i documenti sottoposti, in tutto o in parte, ad analisi. I documenti sono stati selezionati secondo un principio di scelta che è stato "esauriente", rispetto agli ambiti e ai quesiti di ricerca, nella prima fase esplorativa e descrittiva della ricerca e basato sulla selezione degli "elementi più rappresentativi" nella fase successiva di codifica e analisi. Il campionamento è stato "teorico" (a saturazione), sulla base degli ambiti di problematizzazione e delle principali categorie individuate per l'analisi. Il modello di analisi è stato "qualitativo" e basato, come visto, sull'analisi del discorso.

Come accennato, per la selezione dei documenti si è partiti da un nucleo centrale, più strettamente legato alla legge di istituzione della banca dati italiana, per poi allargare man mano la raccolta seguendo le relazioni che emergevano dalla lettura, secondo un modello reticolare. Ciascun nuovo documento veniva incluso nel corpus se aggiun-

geva qualcosa che non era ancora stata rilevata oppure se approfondiva o chiariva gli elementi utili a rispondere ai quesiti della ricerca. Sono stati presi in considerazione più di 500 documenti, per lo più relativi all'Italia (130), al Regno Unito (150) e all'Unione europea (200). Ne sono stati selezionati 209 per l'analisi, per lo più prodotti negli anni compresi tra il 2007 e il 2010 (Figura 10).

Figura 10 Distribuzione dei documenti selezionati per anno di pubblicazione



107 documenti riguardavano l'Italia, 94 l'Europa e 8 erano documenti prodotti dall'Interpol. È stato preso in considerazione anche il "tipo di autorità" che li caratterizzava, che per lo più era "politica" (164)<sup>82</sup>, o "tecnico-scientifica" (39), 4 documenti erano fondati su un'autorità giuridica<sup>83</sup> e 2 su un'autorità amministrativa. In particolare si è scelto, in base a quel che mano a mano emergeva dall'analisi, di porre maggiore attenzione alla contestualizzazione della situazione italiana nel quadro europeo, piuttosto che a una comparazione col caso inglese, che è stato comunque preso in considerazione per

<sup>82</sup> Compresi anche i testi legislativi.

<sup>83</sup> Si tratta di sentenze, anche se va tenuto conto che 337 sentenze delle sezioni penali della Corte di cassazione erano riunite in un unico documento; ne sono state considerate per l'analisi, dopo una selezione iniziale, circa il 10%.

alcuni aspetti specifici, ad esempio quelli rispetto ai quali esso veniva portato ad esempio nel dibattito parlamentare italiano. Dei circa 200 documenti selezionati per l'analisi, un'ottantina sono stati considerati per intero, mentre degli altri sono state selezionate le parti rilevanti (ad esempio, le relazioni annuali del Garante per la protezione dei dati personali sono state analizzate solo per le parti relative alla banca dati del DNA o all'utilizzo del DNA nelle indagini penali). Durante il corso della ricerca sono state svolte anche alcune interviste, in Italia e in Inghilterra, che sono servite per comprendere meglio storia, trasformazioni e meccanismi di funzionamento (sia tecnici che nell'uso per le indagini e i dibattimenti penali) dei profili e delle banche dati del DNA. Le persone da intervistare sono state selezionate in base al fatto che detenevano un'autorità pubblica, legittimata su base politica o tecnico-scientifica. In Inghilterra sono state svolte tre interviste a responsabili degli organi di governo del database inglese (NDNAD Strategy Board, NDNAD Ethics Group e NPIA). In Italia sono stati intervistati un responsabile di un reparto di investigazioni scientifiche delle forze di polizia, un magistrato esperto riguardo all'utilizzo delle prove genetiche nel corso delle indagini e dei dibattimenti penali, un medico legale esperto di analisi forense del DNA. Le interviste sono state considerate come documenti per l'analisi, così come alcuni interventi appositamente registrati durante seminari e convegni. L'elenco dei documenti è riportato alla fine della tesi, di seguito alla bibliografia.

Il processo di codifica dei dati ha seguito, a grandi linee, la scansione articolata in tre momenti concettualmente progressivi proposta dalla Grounded Theory (Glaser e Strauss 1967; Tarozzi 2008). L'analisi è iniziata con un processo di codifica iniziale che ha esplorato minuziosamente il primo nucleo di documenti, individuando e assegnando frase per frase le prime etichette concettuali, in piccola parte predefinite a partire dalle domande di ricerca, ma per lo più in forma aperta. Questa prima fase ha riguardato il testo della legge, la relazione di accompagnamento al disegno di legge inizialmente presentato dal governo, alcuni dei dossier parlamentari prodotti per il dibattito nelle commissioni e in aula, i lavori di alcune delle commissioni e, soprattutto, le cinque sedute in assemblea (tre al Senato e due alla Camera) in cui è stata discussa la proposta legislativa. Nell'analisi dei dibattiti parlamentari sono state trascurate alcune delle proprietà formali e procedurali (l'assegnazione e la presa dei turni di parola, le formule rituali di introduzione degli interventi e di saluto e tutte le parti di discussione legate alla defini-

zione delle procedure e dei tempi della discussione) (van Dijk 2008a, 187). Si è invece prestata attenzione alla funzione pragmatica degli interventi nel presentare le ragioni a favore del provvedimento in esame, e di sostegno alla più ampia iniziativa del governo in materia di sicurezza, e le ragioni che sostenevano le proposte di emendamento al testo di legge in discussione.

L'indagine si è svolta a partire da un insieme aperto di quesiti, piuttosto che da una griglia preordinata e dettagliata di analisi. Quesiti che sono stati organizzati a partire dal framework delineato per l'analisi delle classificazioni, e quindi intorno ai suoi cinque elementi centrali: classificazioni, persone, istituzioni, saperi, esperti. A partire da questo quadro, il tentativo, nell'osservare le pratiche discorsive tessute intorno alla decisione politica di istituire una Banca dati nazionale del DNA, è stato quello di darne una descrizione "densa" (Geertz 1973), che raccontasse come, entro un campo saturo di relazioni, venga prodotto senso e siano "plasmati" soggetti. Per farlo, è stato utile prendere in considerazione diversi approcci all'analisi del discorso, accomunati dal fatto che tutti assumono esplicitamente la dimensione relazionale e contestuale delle pratiche discorsive. Ci si è mossi dunque entro la cornice definita da una pragmatica del discorso, cioè da quell'insieme di relazioni che legano il discorso al contesto entro cui prende forma, è detto e sul quale ha effetto (van Dijk 1977). Nelle sue diverse fasi, comunque, l'indagine ha seguito una griglia aperta che ha permesso di volta in volta di organizzare la raccolta e l'analisi dei documenti. Non si tratta di una classificazione, non è ordinata e non è organizzata intorno a un unico e coerente *fundamentum divisionis*. Ha funzionato piuttosto come una traccia di lettura dei documenti durante tutto il percorso di ricerca. In sintesi è stata organizzata intorno a questi nodi:

### **A livello dei documenti**

<i>Contesto</i>	geografico, temporale, politico-istituzionale, situazione, occasione, ecc.
<i>Genere</i>	dibattito, relazione, rapporto, comunicato stampa, intervista, conferenza stampa, comunicazione, legge, regolamento, statistica, ecc.
<i>Tema</i>	oggetto del discorso, argomento centrale, argomenti secondari.
<i>Frame</i>	organizzato intorno a termini chiave, ad es. "sicurezza", "minaccia", "libertà", ecc.
<i>Autorità</i>	politica, tecnico-scientifica, giuridica, amministrativa.

## A livello degli enunciati

### Argomentazione

- *Struttura* teorica/pratica (Jonsen e Toulmin 1990)
- *Elementi* dati, conclusioni, garanzie, giustificazioni, qualificatori, eccezioni/ricusazioni (Toulmin 1958)

*Posizioni* chi parla, a nome di chi, da quale posizione istituzionale, in base a quale legittimità, ecc.

*Criteri* regole di formazione degli enunciati e degli oggetti, di trasformazione e di correlazione.

*Giustificazioni* per termini chiave, ad es. “finalità”, “urgenza”, “ritardo”, “equilibrio sicurezza/diritti”, “politiche europee”, “minacce”, “necessità”, “risultati”, ecc.

*Articolazione* argomentazioni teoriche e pragmatiche, implicature, catene di equivalenti, significanti vuoti o universali, ecc.

*Oggetti* ad es. “impronta genetica”, “banche dati”, “banca dati del dna”, “informazioni”, “classificazioni”, “dispositivo assicurativo”, “minaccia”, “rischio”, ecc.

*Effetti* forme governo, di organizzazione, di funzionamento; tipi di persone, “ciclo i trattamento” delle informazioni, ecc.

A questa prima fase di codifica aperta è seguita una seconda fase (codifica focalizzata) di selezione dei codici più rilevanti, di accorpamento di quelli ridondanti, dell'individuazione di macro-categorie e di assegnazione di alcuni codici a delle “famiglie” (ad esempio la famiglia di codici “target” ha associato i codici “imputati”, “condannati”, “detenuti”, “recidivi”, “arrestati”, “sospetti”, “non indagati”, e così via, permettendo di prenderli in considerazione sia uno per uno che come un insieme coerente). In questa fase si sono cominciate ad esplorare anche le relazioni che si stabilivano fra i diversi documenti e fra i differenti codici assegnati. Infine, nell'ultima fase, si è lavorato sui collegamenti tra le categorie individuate e tra i differenti documenti, considerando anche l'area politico-geografica a cui facevano riferimento, la loro successione temporale e il tipo di autorità su cui si fondavano.

Come si è visto poco sopra descrivendo il corpus dei documenti, sono state prese in considerazione, a questo proposito, tre differenti dimensioni, quella temporale (la data di pubblicazione del documento o di svolgimento del dibattito), quella legata all'ambito territoriale che, inizialmente più dettagliata, è stata infine accorpata su tre livelli (italiano, europeo, internazionale), e il tipo di autorità (tecnico-scientifica, politica

o amministrativa). Di ciascun documento sono state ovviamente tenuti in considerazione sia l'occasione e il genere (un dibattito pubblico, il report di una riunione, un comunicato stampa, eccetera), che l'autore (un assemblea parlamentare, una commissione, un governo, un ufficio studi, un gruppo di esperti, eccetera). Per la gestione, l'esplorazione, la codifica e l'analisi dei documenti è stato utilizzato un software per l'analisi dei dati qualitativi (ATLAS.ti v.6). Comunque, al di là delle tecniche adottate, s'è cercato di indagare, con un lavoro meticoloso e pazientemente documentario (Foucault, 1971), un evento minuto accaduto nella storia del presente.

## Dall'impronta alle banche dati del DNA

Una delle principali giustificazioni fornite, nel corso del dibattito parlamentare, per spiegare la necessità e l'urgenza di approvare la legge che istituisce la banca dati nazionale del DNA è — come ha spiegato Stefania Craxi, che interveniva alla Camera come rappresentante del governo — costituita dal fatto che:

L'Europa spinge nella direzione di un rafforzato coordinamento nella lotta al crimine organizzato tramite un sempre più approfondito scambio di informazioni tra gli stati membri [P1, 0055]<sup>84</sup>.

Su questa forma di “giustificazione europea” torneremo nel prossimo capitolo. Già ora è però utile sottolineare che essa non pare scaturire solo dall'occasione, legata al fatto che quella in discussione era innanzitutto la legge di ratifica di un trattato internazionale — il trattato di Prüm — ma gioca anche un ruolo nella depoliticizzazione dello strumento “banca dati del DNA”, che diviene uno strumento tra gli altri, ma più efficace di altri, nel governo della sicurezza. Un governo che fa dello scambio e della condivisione di dati e informazioni l'asse portante della collaborazione internazionale, ed europea in particolare, volta a contrastare quelle che sono rappresentate come minacce all'integrità del territorio, alla sicurezza della popolazione e all'incolumità degli individui: la criminalità organizzata, il terrorismo e l'immigrazione illegale. Per poter intervenire a proteggere le nostre libertà messe così in pericolo occorre cedere parte dei nostri diritti alla costruzione di un capillare reticolo della sorveglianza, che può però offrirci in cambio la

---

<sup>84</sup> Per indicare l'origine delle citazioni e dei riferimenti che riguardano i documenti che costituiscono il *corpus* preso in considerazione per l'analisi si utilizzerà, d'ora in poi, la seguente forma di segnatura: la lettera “P” indica che si tratta di un documento che fa parte del *corpus* (sta per *Primary document*, nome assegnato dal software utilizzato per l'analisi a tutti i documenti catalogati), il numero immediatamente successivo indica la sua “collocazione” in ordine crescente di inserimento nel software, il numero immediatamente successivo separato dalla virgola corrisponde al numero di capoverso nel documento catalogato. In questo caso si tratta del primo documento inserito nel software e la citazione corrisponde al capoverso n. 55. Per i documenti in formato “testo” (“txt” o “rtf”) la divisione in capoversi può essere differente da quella rinvenibile sulla versione originale dello stesso. Per i documenti in formato “pdf” o in un qualunque formato grafico (“tiff”, “jpeg”, “gif”, eccetera), che corrispondono all'originale, verrà indicato invece il numero di pagina o altro riferimento opportuno. Per i file audio e video verrà riportato il momento di inizio dell'intervallo temporale di riferimento.

promessa di poter identificare chi ci minaccia, se possibile, prima ancora che il pericolo si trasformi in evento, che il rischio divenga danno. Mal che vada, consentirà di riconoscere e punire il colpevole, e agirà come strumento di prevenzione generale.

La promessa è accattivante, soprattutto dopo che gli attentati terroristici del 2001 negli Stati Uniti e poi quelli di Madrid e Londra, nel 2004 e 2005, hanno tragicamente svelato la fragilità delle protezioni su cui facciamo affidamento e hanno reificato il fantasma di una minaccia che non conosce confini, di una insicurezza divenuta globale che richiede la costruzione di una altrettanto globale rete di sicurezza. Didier Bigo ha osservato come, nell'emergere di questo discorso internazionale sulla sicurezza globale — in cui perdono significato e si confondono le distinzioni tradizionali fondate sui confini degli stati-nazione, sulla separazione tra l'universo definito da guerra, difesa, ordine internazionale e strategia, e l'altro universo, quello espresso nei termini della sicurezza interna, del crimine, dell'ordine pubblico, delle indagini di polizia — siano avvenute quelle trasformazioni che hanno fatto della guerra un'operazione di polizia internazionale e dei network internazionali di polizia degli attori globali attivi nella difesa del territorio e nella gestione dei rischi. Si è venuta così delineando una forma governamentale di protezione dall'inquietudine che è caratterizzata «da tre criteri: pratiche di eccezione, provvedimenti per profilare e controllare i migranti e un imperativo normativo della mobilità» (Bigo 2008, 10). Con essa emerge anche l'azione di network internazionali di polizia e di esperti che fanno della raccolta, dell'analisi e dello scambio di dati individuali, di queste rappresentazioni digitalizzate degli individui archiviati in banche dati informatizzate, il fondamento del nuovo governo globale della sicurezza.

Su molte questioni sarà opportuno tornare nei prossimi paragrafi, ma, intanto, occorre cominciare a vedere come è avvenuto che il DNA, e poi le banche dati del DNA e lo scambio dei dati genetici archiviati, abbiano acquisito un ruolo di assoluto rilievo in queste strategie di governo della criminalità<sup>85</sup>. A partire da questa storia sarà possibile considerare il percorso che ha portato alla costituzione della banca dati italiana del DNA, all'interno del contesto internazionale ed europeo in particolare. È questo, in sintesi, l'obiettivo del presente capitolo.

---

<sup>85</sup> E in qualche misura, ma per ora minore rispetto ad altri dati biometrici, come ad esempio le impronte digitali, anche per l'identificazione dei migranti. Con un'associazione, quella tra criminalità, terrorismo e immigrazione, che trova giustificazione nella trasformazione dello statuto simbolico e concreto dei confini nazionali e nell'idea di una libertà di movimento che è insieme promessa e minaccia.

## **1 L'emergere del DNA come prova scientifica nel diritto penale**

Abbiamo visto come la “prova” del DNA sia entrata rapidamente nelle aule di tribunale e nelle indagini di polizia, praticamente subito dopo che si era diffusa la notizia che uno scienziato dell'Università di Leicester aveva scoperto un modo per identificare un individuo a partire dalla sua “impronta genetica”. In realtà, come scrive Jay Aronson, nei primi due casi giudiziari in cui gli investigatori si affidarono alla nuova tecnica messa a punto da Jeffreys (si trattava, lo ricordo, di un caso di immigrazione e di un caso di omicidio) fu soprattutto «la minaccia di utilizzare la prova del DNA» (Aronson 2005, 126), piuttosto che la sua validità, a consentire di risolvere i casi. Quel test genetico non aveva infatti ancora conquistato lo status scientifico necessario per valere come prova in tribunale. In ogni caso la notizia dell'esistenza di una tecnica capace di produrre un'impronta genetica che poteva incolpare o discolpare con “certezza” un individuo fece molto scalpore e si diffuse rapidamente sui media, che ne parlarono per lo più con entusiasmo (Figura 11). Non ci volle molto perché essa si facesse largo anche nel mondo accademico e scientifico, così come nelle aule giudiziarie e nel mercato delle biotecnologie, seppur andando incontro a controversie (nel dibattito scientifico), resistenze (nei dibattimenti giudiziari) e concorrenza (nel mercato). In effetti, furono subito comprese anche le notevoli potenzialità economiche del nuovo metodo, che poteva avere innumerevoli applicazioni in diversi campi, ma che, soprattutto, apriva la strada a un enorme mercato fatto di analisi di laboratorio, di attrezzature e materiali, e di consulenze da svolgere sia nella fase delle indagini che nel dibattimento, nel ruolo di esperti. Un mercato che d'altronde Jeffreys aveva ben immaginato, puntando la sua comunicazione scientifica sull'immagine dell'impronta, che richiamava alla mente quell'altra tecnica di identificazione ormai consolidata in ambito forense: quella delle impronte digitali (Aronson 2005, 2007; Lynch et al. 2008).

Iniziò così la rapida ascesa della “prova regina”, che si diffuse innanzitutto nelle dispute legate ai casi di immigrazione, per essere poi sempre più frequentemente accettata come esame per dimostrare o negare la paternità, finché, infine, fu introdotta nelle indagini di polizia dall'Home Office inglese, dapprima per risolvere i casi giudiziari più controversi e poi come mezzo routinario per la gestione delle indagini, fino a giungere alla costruzione, a partire dal 1995, del primo database nazionale del DNA. Come per

ogni altra innovazione scientifica anche in questo caso il percorso non fu né lineare né semplice, ma fu piuttosto caratterizzato da schermaglie accademiche — che si svolsero spesso in tribunale coinvolgendo scienziati e tecnici, incaricati come esperti dalle diverse parti in causa —, da successi e inconvenienti nel percorso per affermarsi sul piano giudiziario, e da guerre economiche per la conquista di una posizione dominante nel mercato delle perizie e delle consulenze (Aronson 2007; G Clarke 2007; Cole 2001; Lazer 2004; Lynch et al. 2008; Williams e P Johnson 2008).

Figura 11 Articolo pubblicato dal Times il 23 gennaio 1988 con la notizia della condanna di Colin Pitchford

**'Had it not been for DNA fingerprinting, you might still be at liberty'**

# Life for sex killer who sent decoy to take genetic text

By Craig Seton

The sex killer of two teenage girls, spared a life sentence yesterday, after revealing that he was trapped by the world's first major use of molecular genetics, using genetic fingerprinting.

Lancaster Crown Court was told that Colin Pitchfork, aged 27, a married bakery worker, pleaded guilty to murdering two girls, Dawn Ashworth, aged 13, and Lynda Mann, aged 11, in 1983, and the murder of Dawn Ashworth, aged 15, from the following village of Enderby, three years later.

He further admitted two charges of indecent assault and one of conspiracy in respect of the murder of Lynda Mann.

Pitchfork, a married man with two sons, had dropped off his wife to work every day before attacking his first victim while his baby son was sleeping in his car. After the killing, he had contacted her by telephone, showing an apparent interest date.

He was arrested in 1986 after the discovery of his body on the road, and 12 weeks later, he was charged with the murders of the girls. Mr Justice Evans said: "Had it not been for genetic fingerprinting you might still be at liberty."

Pitchfork, who admitted attempting to prevent the outcome of genetic tests, was jailed for life, suspended for two years, after the court was told he did not know that he was attacking a killer.

Mr Brian Egan, QC, for the prosecution, said that in August 1986, a month after Dawn Ashworth's killing, Richard Buckland, aged 17, from Huddersfield, was seen talking near where the girl died.

Mr Buckland was arrested, police were convinced that he was the man who had killed the girls.

In October, samples of the killer's semen, taken from the girls and blood from Mr Buckland, were sent for analysis. Mr Egan said: "The semen which came back was not the one the police requested. Unfortunately the semen was typed back to him, but it was not his."

Proceedings were stopped and the matter was adjourned for a moment. Mr Egan said: "At that time, I was not aware of the existence of genetic fingerprinting."

Mr Egan, QC, said that after 5,000 males responded and only two tested, the killer was Pitchfork.

They then left behind a message to be sent to him to give a blood sample. Twice he did not turn up.

The court was told he had started answering questions to take the suit to his home, allowing one DNA and another DNA sample, Kelly agreed.

On August 30 last year, Kelly admitted to working that he had given the sample. A girl in the group told the police and Pitchfork and Kelly were arrested.

Prosecutors then sent a sample of Pitchfork's blood to be compared with the samples taken from the murdered girls. They were a perfect match.

Pitchfork was the first murderer in the world to be convicted by genetic fingerprinting. Dr Alec Jeffries, and Dr David Holmes, genetic fingerprinting, at DNA testing, at Lancaster University in 1984.

He discovered a repeating sequence among the genes in each person's body, which is inherited, and which is unique to each individual.

A rapist who was convicted at Bristol Crown Court last October became the first convicted to be sentenced through genetic fingerprinting.

Genetic fingerprinting was used to prove that a man who raped his stepdaughter, aged 11, who later gave birth to a daughter, was the father of her child.

The man was found guilty of rape at the Central Criminal Court yesterday. Sentence was postponed for reports.

Dawn Ashworth (top) and Lynda Mann, teenage victims of Colin Pitchfork, the killer rapist, pictured on his wedding day.

Fonte: Aronson 2005, 130

## 1.1 Le impronte del DNA

Jeffreys aveva dunque ben compreso le potenzialità della sua scoperta, individuando molte diverse possibili applicazioni, tra cui quelle legate alle indagini criminali e alle dispute sulla paternità. Egli d'altronde era consapevole del fatto che occorreva innanzitutto consolidare la scoperta sul piano scientifico, cosa che iniziò a fare insieme ai suoi collaboratori con la pubblicazione di alcuni articoli, in particolare, fin dai primi risultati del 1984, sulla rivista Nature. Già il primo articolo scientifico, pubblicato su Nature nel marzo del 1985, venne ripreso da un quotidiano britannico, attirando

l'attenzione dell'avvocata Sheona York, che gli sottopose il caso del giovane di origini ghanesi che abbiamo visto. A partire da quel caso, che fece notizia, tutto si svolse con rapidità e il test fu prima utilizzato nelle corti giudiziarie nei casi di paternità, poi divenne oggetto di uno studio pilota dell'Home Office per valutarne l'impiego nei casi di ricongiungimento familiare che coinvolgevano migranti, e poi per una numerosa ed eterogenea varietà di impieghi (Jeffreys 2005, 1036). Diversi di questi casi vennero ripresi da stampa e televisione, tanto che il laboratorio di Jeffreys, l'unico in grado di eseguire l'esame, ricevette richieste sempre più numerose sia relativamente a cause per il ricongiungimento familiare di persone immigrate che per test di paternità (Aronson 2005, 128). Un uso esteso di questa pratica di analisi in campo forense presentava però ancora alcune difficoltà, legate alla necessità di avere quantità significative di DNA di buona qualità per poterne ricavare un'impronta (Jeffreys 2005, 1036). Il problema venne risolto in breve tempo, insieme a Peter Gill esperto dell'Home Office Forensic Science Service, grazie allo sviluppo di una tecnica che permetteva di ricavare dei profili del DNA anche da una quantità di materiale biologico molto ridotta. I profili così ricavati potevano peraltro, a questo punto, essere inseriti in un database informatizzato in grado di facilitare le operazioni di comparazione (Jeffreys 2005, 1037). Da qui all'utilizzo del test nel caso del duplice omicidio avvenuto Leicestershire il passo fu breve. In pochi anni dunque impronta genetica e profilo del DNA avevano conquistato uno spazio significativo nel sistema giudiziario inglese. Ruolo che, pochi anni dopo la scoperta, fu ratificato con il Blood Test Regulation Amendment (1989), che lo riconosceva ufficialmente come metodo per determinare la paternità rispetto alle leggi sull'immigrazione, e con l'adozione della tecnica da parte del Servizio forense dell'Home Office, che ne sperimentò l'utilizzo in campo forense, anche grazie alle nuove scoperte che permisero, tra la fine degli anni ottanta e l'inizio dei novanta, di moltiplicare il materiale utile per l'analisi anche a partire da una fonte iniziale molto scarsa. Allo stesso tempo Jeffreys e il Lister Institute, che aveva finanziato le ricerche della sua équipe, cedettero una licenza per lo sviluppo delle potenzialità commerciali di questa nuova tecnica all'Imperial Chemical Industries, una grande multinazionale della chimica, che, nel 1987, aprì un laboratorio del DNA in grado di vendere a chiunque il test del DNA. Si tratta di quella stessa ICI che, di lì a poco, avrebbe esportato il test oltreoceano, nel grande mercato statunitense, attraverso la Cellmark Diagnostics (Aronson 2007, 15).

Nella progressiva affermazione delle impronte e dei profili genetici risalta chiaramente il ruolo giocato dalle imprese private, dagli esperti chiamati a testimoniare nelle cause giudiziarie e dalle agenzie governative, in particolare l’FBI, nell’istituzionalizzazione dell’utilizzo del profilo del DNA per l’identificazione criminale. Non possiamo ripercorrere per intero la storia di questo percorso di successo, ma d’altronde essa è stata ampiamente raccontata attraverso documentate e appassionate esplorazioni (Aronson 2005, 2007, 2008; G Clarke 2007; Cole 2001; Hindmarsh e Prainsack 2010; Jasanoff 1997; Lynch et al. 2008; Williams e P Johnson 2008). Si tratta di racconti che, analizzando questa “scienza in azione”, ci mettono di fronte, come dice Latour, non a un regno scientifico di quiete e fredda ragione, ma ad un campo animato da feroci controversie (Latour 1987, 30). Varcando la soglia dei laboratori e dei dipartimenti universitari queste controversie sono approdate nelle aule dei tribunale e sulle pagine di cronaca giudiziaria dei quotidiani, fino a somigliare a delle vere e proprie “guerre del DNA” (Aronson 2007, 120-145; Thompson 1993)<sup>86</sup>.

### 1.1.1 *Gli esperti vanno alla guerra*

Se l’affermazione del *DNA profiling* in Inghilterra era avvenuta rapidamente e senza incontrare, salvo che in qualche rara occasione, ostacoli e contestazioni nel suo utilizzo come prova nei dibattimenti processuali (Williams e P Johnson 2008, 57), negli Stati Uniti essa fu un po’ più complicata e controversa, anche, ma non solo, per gli standard e le procedure di ammissibilità di una prova scientifica nel dibattimento penale americano. Intanto la Cellmark, approdata nel mercato forense statunitense con lo slogan “l’impronta del DNA lega il criminale al crimine” e pronta a costruire, per il suo test, una solida e riconosciuta reputazione scientifica, si trovò a fare i conti con la concorrenza, innanzitutto di un’altra impresa, la Lifecodes, che operava nel campo delle biotecnologie e che aveva approntato autonomamente, più o meno in contemporanea con il lavoro di Jeffreys, una tecnica di analisi più semplice da realizzare e da utilizzare in un tribunale. Ben presto poi sarebbe emerso un terzo soggetto a contendere alle due

---

<sup>86</sup> La locuzione “DNA Wars” fu utilizzata dalla stampa all’inizio degli anni novanta (cfr. ad esempio Humes 1992), in occasione di una polemica particolarmente accesa che si scatenò attorno alla validità e all’accuratezza dei calcoli statistici con cui venivano presentati i test genetici di identità nei dibattimenti penali (Roberts 1992). L’assonanza col titolo del noto film di fantascienza Star Wars è ancora più esplicita in un articolo di Aronson, che, giocando sull’assonanza tra star e “starch” (l’amido usato nei laboratori di biologia), titolava “The ‘Starch Wars’ and the Early History of DNA Profiling” (Aronson 2006).

compagnie il mercato dell'identificazione attraverso l'analisi del DNA, un soggetto pubblico che, negli Stati Uniti, "era" le scienze forensi: l'FBI. Il Bureau intervenne prepotentemente — e con mezzi a volte non del tutto ortodossi — per imporre i suoi standard e i suoi metodi di analisi e per accreditare l'uso della prova del DNA nel sistema giudiziario del paese (Aronson 2007).

Non ci volle però molto prima che alcuni avvocati, tra cui Barry Scheck e Peter Neufeld, due paladini dei diritti civili, attaccassero la validità delle analisi e dei profili presentati in aula. Gli avvocati difensori avevano innanzitutto la necessità di intaccare l'unità con cui il mondo scientifico sosteneva la validità della prova genetica di identificazione. Per farlo fu necessario trovare scienziati esperti in genetica disposti a deporre "contro" le analisi presentate dall'accusa, e, innanzitutto, bisognò far passare l'idea che la "comunità scientifica rilevante" per testimoniare in materia includesse anche scienziati ed esperti che, pur non avendo una specifica esperienza in campo forense, erano autorevoli nel più ampio campo della genetica o della statistica applicata alla genetica. La contestazione portata al test riguardò, in particolare, tre elementi: la validità e l'affidabilità dei calcoli statistici che sostenevano l'identificazione attraverso il profilo del DNA, i criteri utilizzati dai laboratori per validare i propri metodi e strumenti di analisi, la qualità dell'intero ciclo di trattamento del reperto e delle analisi genetiche. Sempre più spesso gli esperti nominati dagli avvocati furono in grado di inficiare il risultato delle prove presentate, sia mettendone in dubbio la validità statistica, soprattutto a partire dalle acquisizioni della genetica delle popolazioni che dimostrava che, nel calcolo della probabilità statistica che il profilo tracciato appartenesse proprio all'imputato piuttosto che a un altro individuo, la distribuzione dei caratteri genetici non si poteva considerare distribuita secondo un principio di casualità, dato che molti caratteri erano correlati tra loro e si trovano associati più frequentemente in particolari popolazioni. Né si poteva ritenere che questa stratificazione dei caratteri genetici stesse perdendo forza negli Stati Uniti, sia perché le famiglie non si formavano in maniera perfettamente casuale, sia perché gli effetti di un mescolamento dei caratteri genetici avrebbero richiesto tempi molto lunghi per manifestarsi. Allo stesso tempo fu possibile dimostrare, in diverse occasioni, l'inaccuratezza delle procedure seguite per la raccolta, la conservazione e l'analisi dei campioni, o, in ogni caso, l'insussistenza delle garanzie di "qualità" per l'intero ciclo di trattamento della prova (Aronson 2007). Per superare *l'impasse* che

queste controversie avevano prodotto il National Research Council (NRC) fu incaricato di produrre un rapporto che fissasse degli standard condivisi (sia sul piano tecnico e statistico, che dal punto di vista etico e giuridico) per l'utilizzo della prova del DNA. Il primo rapporto pubblicato dall'NRC (National Research Council 1992) finì però per alimentare, anziché risolvere le controversie (Aronson 2007; Jasanoff 1997). L'FBI fece allora pressioni per la stesura di un secondo rapporto<sup>87</sup>. Il National Research Council convocò un nuovo comitato, da cui furono esclusi questa volta gli scienziati più critici, che produsse un secondo rapporto (National Research Council 1996) che di fatto avallò la posizione già espressa dall'FBI e consegnò al Federal Bureau il monopolio di fatto nella definizione dei criteri e degli standard per l'uso forense della prova del DNA (Aronson 2007; Lynch et al. 2008).

### 1.1.2 *Un armistizio provvisorio*

Nel frattempo era iniziato, davanti alla Corte superiore della California della Contea di Los Angeles, oltre che davanti alle telecamere delle reti televisive di diversi paesi del mondo, il processo in cui era imputato di omicidio Orenthal James Simpson, star del football e attore, difeso da quello che fu definito, giocando sull'assonanza sportiva, un "dream team" legale. Forse proprio per accreditare l'utilizzo della prova del DNA nel "processo del secolo" (Jasanoff 1997, trad. it. 2001, 95), Bruce Budowle, uno dei fautori del programma di tipizzazione del DNA dell'FBI, ed Eric Lander, che, come testimone per la difesa in precedenti occasioni, ne aveva contestato la validità scientifica, pubblicarono su Nature un articolo con il titolo "DNA fingerprinting dispute laid to rest". Nell'articolo essi affermavano che, con la pubblicazione del primo rapporto dell'NRC, ormai la controversia era risolta e dunque, ancor più in vista della pubblicazione del secondo rapporto, la prova di identificazione genetica poteva essere ammessa nella fase dibattimentale dei processi penali (Lander e Budowle 1994; cfr. anche Aronson 2007; Lynch et al. 2008).

Alla redazione di Nature giunsero diverse lettere critiche rispetto all'articolo di Lander e Budowle, alcune delle quali furono pubblicate su due numeri successivi, tra

---

<sup>87</sup> L'azione diretta dell'FBI per la realizzazione di un nuovo rapporto da parte di un comitato composto in maniera diversa dal precedente è testimoniata anche da una lettera che David Boyd, direttore del settore Science and Technology del National Institute of Justice (che ne finanziò i lavori), spedì alla rivista Nature (Boyd 1995). L'FBI agì sulla base del mandato esplicito conferitole dal Congresso degli Stati Uniti d'America con il "DNA Identification Act" del 1994.

cui, di particolare rilevanza, le critiche di due biologi di Harvard, Richard Lewontin (1994) e Daniel Hartl (1994). In ogni caso, sebbene in campo scientifico non fossero ancora del tutto sopite le dispute, nelle corti di giustizia le “guerre del DNA” erano ormai superate, tanto che anche nel processo “Simpson” gli avvocati della difesa, tra i quali c’erano quelli che negli anni precedenti erano stati i principali attori dell’attacco alla “prova genetica” — Barry Scheck, Peter Neufeld e William Thompson —, non ne attaccarono più la validità scientifica, andando piuttosto alla ricerca di errori o negligenze nelle procedure di raccolta, conservazione e analisi dei campioni biologici. Da quel momento in poi, ancor più dopo la pubblicazione definitiva del secondo rapporto dell’NRC che, come anche Lewontin avrebbe ammesso, sia pure in maniera molto critica<sup>88</sup>, aveva messo fine alle dispute giudiziarie sull’ammissibilità del test del DNA per l’identificazione (Aronson 2007), la validità della prova in sé non venne di fatto più messa in discussione. L’affermazione della prova del DNA, con la pubblicazione di articoli su riviste accreditate, la formazione di comitati e la stesura di rapporti scientifici da parte di istituzioni autorevoli, rappresenta, secondo Sheila Jasanoff, un esempio di quel *boundary work* che agisce sui confini — *inter* o *intra*-disciplinari — tra ciò che può essere accettato da una comunità competente (scientifica o giuridica che sia) come valido e ciò che non lo è. Un lavoro di tracciatura e ridefinizione di quei limiti che distinguono una buona scienza, o una buona tecnica, da una cattiva, che ha l’effetto di mascherare la natura provvisoria e ancora *in fieri* delle conclusioni presentate (Jasanoff 1997, trad. it. 2001, 97).

La diffusione e il consolidamento di questa tecnica ebbero d’altra parte anche risvolti unanimemente considerati positivi. Un esempio è offerto dalla fondazione, da parte degli stessi Scheck e Neufeld, dell’Innocence Project, un’associazione che sostiene chi voglia chiedere la revisione del proprio processo e sia disposto a sottoporsi all’analisi del DNA. Ovviamente si tratta di una possibilità limitata a quei casi in cui esistano le condizioni per effettuare un test del DNA, magari a distanza di anni, che non era stato possibile svolgere nel procedimento originale. Il supporto dell’Innocence Project ha permesso di scagionare, tra il 1992 e il 2010, 250 persone detenute ingiustamen-

---

<sup>88</sup> In una intervista con Kathleen Jordan svolta ad Harvard il 7 aprile 1998, Lewontin affermò infatti che «il secondo rapporto dell’NRC era progettato per mettere fine alla controversia [cosa che ha potuto fare] perché l’*establishment* ha parlato [e] il potere dello stato si è schierato per mettere fine alla questione» (riportato in Lynch et al. 2008, 227)

te per gravi reati (Innocence Project 2010; Scheck, Neufeld, e Dwyer 2003). Il test di identità genetica si è rivelato un prezioso alleato anche per le Abuelas de Plaza de Mayo, l'associazione che in Argentina ha tentato e tenta di ritrovare i figli sottratti ai *desaparecidos* e spesso affidati alle famiglie degli stessi militari che avevano assassinato i loro genitori. Attraverso l'analisi del DNA (spesso confrontato con quello delle stesse nonne o di altri parenti) e con l'istituzione del Banco nacional de datos genéticos è stato possibile rintracciare, non senza difficoltà e alcune polemiche, diverse decine di figli (e nipoti) scomparsi (Abuelas de Plaza de Mayo 2008; cfr. anche Andreoli 2009, 163-169; Sabato 2010, 3-35). Infine essa è stata in molti casi indispensabile per permettere il riconoscimento delle vittime dell'attentato alle Torri gemelle di New York del 2001 e dello Tsunami che ha colpito il sud dell'Asia nel dicembre 2004, ma si tratta di storie, importanti, che esulano dai limiti e dagli scopi di questa breve ricostruzione.

## **1.2 L'impronta del DNA giunge in Italia**

La notizia della scoperta di “un nuovo rivoluzionario metodo per identificare le persone”<sup>89</sup> si diffuse rapidamente anche in Italia, e, nel 1987, ci fu un primo tentativo di risolvere un caso di omicidio accaduto in Lombardia. Il caso è quello di Lidia Macchi, violentata e uccisa vicino a Varese. Gli inquirenti affidarono il test alla Cellmark di Oxford, ma le tecniche disponibili non permettevano ancora di estrarre un profilo da campioni scarsi, e il test non produsse alcun risultato utile per le indagini (Andreoli 2009, 232). Il caso rimase peraltro insoluto e, come altri successivi, costituisce un *cold case* di cui, periodicamente, si chiede la riapertura per poter applicare le tecniche più recenti di estrazione e tipizzazione del DNA. Questa è un po' l'altra faccia della medaglia rispetto all'Innocence project, e fa sì che, in presenza di determinate condizioni (in particolare la disponibilità e la conservazione dei reperti e la presenza di tracce biologiche analizzabili), un caso possa ritornare alla ribalta in ogni momento, anche dopo molti anni. È quel che è successo, anche recentemente, con il caso di Simonetta Cesaroni, uccisa nel 1990. Il primo processo non portò a nessuna condanna e si concluse il 30 gennaio 1995, quando la Corte di Cassazione rigettò il ricorso presentato contro la decisione presa dal GIP incaricato delle indagini, e successivamente ribadita dalla Corte di appello di Roma, di

---

<sup>89</sup> Dal testo di una notizia ANSA dell'11 marzo 1985 (citata in Andreoli 2009, 231).

non rinviare a giudizio nessuno degli indagati<sup>90</sup>. Il caso fu riaperto quattordici anni dopo e le indagini del RIS di Parma portarono, nel 2007, a individuare, grazie a “tecniche avveniristiche”, delle tracce utili per individuare un profilo del DNA che risultò compatibile con quello di un ex fidanzato della ragazza, Raniero Busco, che venne infine condannato il 26 gennaio 2011, più di venti anni dopo il delitto. Questa storia ha occupato per vent’anni, con brevi interruzioni, le pagine di cronaca dei quotidiani ed è stato raccontata da numerose trasmissioni televisive, che hanno accompagnato le diverse fasi dell’indagine. Assieme ad altri casi che “hanno fatto notizia” ha contribuito ad introdurre le indagini “scientifiche”, con le loro tecnologie e tecniche, le rilevazioni svolte sulla “scena del crimine”, le “tracce”, i “reperti”, i laboratori di analisi, nell’immaginario pubblico italiano. In questo nuovo immaginario del lavoro di polizia, rafforzato dalla letteratura “gialla” e da alcune serie televisive di successo, la “prova del DNA” ha cominciato ad essere considerata uno strumento infallibile nella lotta al crimine.


Da quel momento in poi furono sempre più frequenti i casi in cui l’analisi del DNA costituì uno strumento di indagine e una prova nel processo. Tra l’altro essa rappresentò un elemento decisivo nelle indagini sull’attentato di Capaci, in cui, con l’aiuto dell’FBI vennero individuati i profili degli attentatori a partire dai residui di saliva lasciati sui numerosi mozziconi di sigarette spenti a terra; ed ancora nell’identificazione, nonostante le operazioni di chirurgia estetica che ne avessero alterato la fisionomia, del latitante Bernardo Provenzano; così come nel processo per l’omicidio del giuslavorista D’Antona, e in una sempre più numerosa serie di delitti che hanno conquistato le prime pagine dei giornali. Anche le forze di polizia si attrezzarono velocemente e, nell’arco di pochi anni, a quello che era originariamente il Gabinetto centrale di documentazione e di indagini tecnico-scientifiche dei Carabinieri (poi Centro Carabinieri Investigazioni Scientifiche e infine, dal 1999, Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche – Ra.C.I.S.) con sede a Roma, si affiancarono quattro Reparti di Investigazioni Scientifiche (RIS) — a Roma, Parma, Messina e Cagliari — e ventinove sezioni provinciali per le investigazioni scientifiche. Ovviamente anche la Polizia Scientifica, che abbiamo visto formarsi all’inizio del secolo scorso, ha nel frattempo dato vita alle sue sezioni di biologia e di genetica forense (quest’ultima è quella specializzata nella tipizzazione del DNA).

---

<sup>90</sup> Cass. pen. Sez. I, sent. n. 532 del 10 aprile 1995.

Ma c'è un dato che più degli altri rende l'idea della rapida crescita che ha riguardato l'utilizzo della prova genetica nei procedimenti penali in Italia, ed è costituito dal numero di sentenze delle sezioni penali della Corte di cassazione che, in un modo o nell'altro, hanno riguardato procedimenti in cui è stata utilizzata come prova un'analisi del DNA. Se tra il 1995 e il 2002 i procedimenti con questa caratteristica esaminati dalla Cassazione sono stati molto pochi, essi sono rapidamente aumentati negli ultimi anni, passando dagli 11 del 2003 ai 62 del 2010 (Figura 12)<sup>91</sup>.

Figura 12 Provvedimenti delle sezioni penali della Corte di Cassazione che citano la prova del DNA ai fini dell'identificazione



Non si è trattato sempre di una storia di successo. In molte occasioni la prova del DNA non ha portato ai risultati sperati. Sempre più frequentemente, con lo sviluppo delle competenze nelle indagini difensive previste dal nuovo processo penale, che hanno portato a un utilizzo sempre maggiore, anche in Italia, delle consulenze e delle testimonianze di esperti nominati dalle diverse parti in causa, sono state contestate le procedure per la sua acquisizione o il suo “significato” rispetto alla dinamica del delitto. In ogni caso, la diffusione dell'utilizzo dei profili genetici nelle indagini di polizia e nei procedimenti penali ha portato a progressive e sempre più numerose richieste, provenienti sia

<sup>91</sup> Il dato è stato ricavato prendendo in considerazione tutte le sentenze depositate dalle sezioni penali della Corte di cassazione in cui è citato, in qualche modo, l'utilizzo del test del DNA ai fini dell'identificazione del colpevole. Sono escluse le sentenze in cui il DNA è citato per motivi differenti (ad esempio nelle frodi alimentari o nei reati legati all'allevamento di animali), oltre che, ovviamente, quelle in cui l'acronimo DNA sta per Direzione Nazionale Antimafia.

dai reparti investigativi delle forze dell'ordine che dalla magistratura, e raccolte da alcuni esponenti politici, perché fosse istituita, anche in Italia, una banca dati nazionale dei profili genetici in ambito criminale.

### **1.3 Dalle aule di tribunale ai database**

Inizialmente dunque, in Italia come in Inghilterra e negli Stati Uniti, il profilo genetico trovò applicazione caso per caso nelle indagini di polizia e nei processi penali. Molto presto però si fece strada l'idea che i profili raccolti potessero essere archiviati, allo stesso modo delle impronte digitali, aggiungendo, a quelli raccolti durante le indagini, quelli delle persone già condannate, oltre ai profili rilevati sulla scena del crimine e quelli ricavati dai cadaveri non identificati. Già alla fine degli anni ottanta, in Inghilterra, si cominciò a prospettare l'idea di costruire un simile database nazionale. Nel 1995 il National DNA Database (NDNAD) inglese iniziò a raccogliere e tipizzare i campioni prelevati dalle forze di polizia. Come vedremo, la sua costituzione fu il risultato di una serie di innovazioni legislative e istituzionali, di progressive decisioni politiche, dello sviluppo di tecniche adeguate, della formazione di una serie di condizioni che, dopo averlo reso pensabile, lo resero infine possibile. L'FBI aveva nel frattempo già allestito la propria banca dati, avviando nel 1990 un progetto di software sperimentale, il Combined DNA Index System (CODIS), che permetteva ai diversi laboratori federali, statali e locali di scambiarsi e comparare i dati relativi ai profili del DNA e consentiva ricerche più ampie e strategicamente differenti rispetto a quelle legate a ciascun singolo episodio criminale (National Research Council 2009, 40). Dal 1998 il CODIS dell'FBI costituisce l'infrastruttura tecnologica per il National DNA Index System (NDIS), che ne rappresenta il livello nazionale e a cui partecipano tutti i 50 stati degli USA, il Distretto di Columbia, il governo federale, il Laboratorio per le investigazioni criminali dell'esercito degli Stati Uniti e Puerto Rico. Una rete di database che, attualmente, contiene più di nove milioni di profili.

Anche se il database inglese e quelli statunitensi rappresentano i casi più noti e studiati, oltre che quelli con un maggior numero di profili inseriti, le banche dati del DNA ad uso forense si sono rapidamente diffuse in molti paesi del mondo. Una rilevazione condotta nel 2008 dall'Interpol presso i 188 paesi membri ha registrato che 120 paesi utilizzano la tipizzazione del DNA nelle indagini criminali e che 54 hanno un da-

tabase nazionale del DNA (con un incremento del 350% rispetto alla prima rilevazione condotta nel 1999 e dell'86% rispetto al 2002), mentre altri 26 stati lo stanno istituendo. L'Interpol ha stimato che il numero complessivo di profili archiviati in queste banche dati sia ormai superiore ai sedici milioni (Interpol 2009). Secondo i dati presentati da un rapporto pubblicato nel 2011 dal Council for responsible genetics, una ONG statunitense, sono almeno 56 i paesi nel mondo che attualmente hanno una banca dati nazionale del DNA ad uso forense operativa, ed altri 26 avrebbero avviato il percorso per istituirne una (Thibedeau 2011)<sup>92</sup>.

Figura 13 Paesi nel mondo che hanno una banca dati nazionale del DNA ad uso forense



Fonte: [http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/world\\_map.html](http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/world_map.html)

L'interesse delle forze di polizia e della magistratura perché si passi dall'utilizzo del profilo del DNA per l'identificazione in ciascun singolo caso alla raccolta dei profili in un database ha delle ragioni che si possono facilmente intuire, ma presenta anche alcuni problemi che ravvivano quei dubbi, mai del tutto sopiti, che avevano animato le "guerre del DNA". Ritroviamo le principali ragioni che sostengono la necessità dell'istituzione di una banca dati del DNA anche nel discorso parlamentare italiano, come ad esempio in questo auspicio formulato dall'onorevole Fabio Evangelisti (IDV)

<sup>92</sup> Quest'ultimo studio utilizza anche, ma non esclusivamente, i dati rilevati dall'Interpol.

al termine del suo intervento alla Camera dei deputati il 4 maggio 2009, durante la discussione per l'approvazione della legge che avrebbe istituito proprio la Banca dati nazionale italiana del DNA:

Il giorno in cui i profili del DNA estratti da reperti rilevati sulla scena del crimine per delitti compiuti ad opera di ignoti potranno essere, anche a distanza di anni, posti a confronto con il profilo del DNA di un detenuto per un altro reato, si considererà di determinare il collegamento tra il reato rimasto opera di ignoti e la persona che viene arrestata per un altro reato [P1, 0085].

Questa frase ci propone già alcuni degli elementi principali che differenziano l'utilizzo del test del DNA per l'identificazione in un caso particolare dall'istituzione di una banca dati. Innanzitutto la banca dati serve soprattutto in quei casi in cui l'autore del delitto sia "ignoto". Se il sospetto è già stato individuato, infatti, è sufficiente il confronto tra il suo profilo del DNA e quello ricavato dalla scena del delitto. Con la banca dati il profilo passa dall'essere uno strumento di prova nell'ambito di un'indagine, utilizzato per confermare o escludere un sospetto, al costituire un meccanismo dell'apparato per la costruzione del sospetto, un modo per selezionare chi deve essere sospettato. Nulla di nuovo, è quello che abbiamo visto all'opera già nel primo caso di delitto in cui è stato impiegato il test del DNA, quello del doppio omicidio, a distanza di pochi anni, nel Leicestershire. In quel caso il test fu eseguito su decine di persone proprio per cercare di individuare qualcuno da sospettare. Con la banca dati questa procedura, che si fonda sul calcolo della probabilità, oltre che su alcuni assunti di fondo rispetto alla natura del criminale, viene in qualche modo estesa al livello del governo della criminalità e resa automatica. Come funziona lo spiega, in parole semplici, il premio Nobel James Watson. «Supponiamo — scrive Watson — che gli investigatori trovino del DNA sulla scena di un delitto — sangue sul vetro di una finestra rotta, sperma su un capo di biancheria — e ne ricavino un'impronta genetica. Ora supponiamo che i mezzi investigativi convenzionali non abbiano offerto loro alcuna pista, ma che non appena l'impronta genetica viene immessa in CODIS emerga un abbinamento» (Watson 2003, trad. it. 2004, 281-282), ecco che allora c'è qualcuno da sospettare. Per di più la disponibilità di una banca dati separa la pratica della ricerca di un sospetto dall'occasione particolare determinata dal delitto per cui si indaga. Essa cioè consente che si realizzino quelli che vengono chiamati *cold hits*. Si ha un *cold hit* quando una ricerca non mirata individua una corrispondenza (*match*) tra un profilo archiviato nella banca dati, magari da molto tempo come

può accadere ad esempio con un profilo ricavato dai campioni biologici raccolti sulla scena di un crimine, e un profilo individuale inserito nella banca dati per ragioni che nulla hanno a che fare con quel delitto particolare (può trattarsi di un arresto per un reato diverso, anche per gravità, oppure si può stabilire il legame tra due diverse scene del crimine che magari gli investigatori non avevano collegato). Questa operazione di setacciatura periodica (*trawl*) dell'archivio, che avviene automaticamente ogni volta che un nuovo profilo viene caricato, fa delle persone il cui profilo è conservato nella banca dati dei veri e propri “sospetti statistici” (Lynch et al. 2008, 183; cfr. anche Cole e Lynch 2006), e man mano che cresce il numero di profili conservati nella banca dati la possibilità di un *cold hit* diviene più frequente. È questa l'implicatura sottesa ad un'altra affermazione che ricorre nei documenti analizzati e che possiamo esemplificare attraverso un'ulteriore frase pronunciata da Evangelisti nel medesimo intervento alla Camera:

È ovvio che la funzione delle banche dati è collegata alla quantità dei profili contenuti e quindi ci vorranno anni perché quella nazionale, la nostra, possa dare risultati [P1, 0082].

Anche questa procedura, comunque, non rappresenta una novità assoluta. Da parecchi anni i sistemi di identificazione automatica delle impronte digitali (AFIS) utilizzano il medesimo metodo di ricerca e incrocio dei dati. Ci sono però almeno due elementi che suggeriscono, nel caso dei dati genetici, una maggiore cautela. Innanzitutto il calcolo delle probabilità che sostiene l'identificazione è più complesso e più facilmente si presta ad errore di interpretazione nelle aule di tribunale. In più, a rafforzare l'associazione tra la corrispondenza dei profili del DNA e la colpevolezza nel caso in questione, entra in gioco la forza metaforica giocata dal “codice” genetico.

Con le setacciate dei database aumentano dunque le probabilità di individuare dei profili corrispondenti, in particolare quando la probabilità della corrispondenza sia calcolata su un numero ridotto di loci<sup>93</sup>. In più cambiano il calcolo e l'interpretazione delle probabilità che sostengono l'associazione tra i due profili, rispetto a un confronto diretto. Possiamo considerare la questione in questo modo: se si incrocia il profilo ricavato da un reperto trovato sulla scena del crimine con il profilo che appartiene a un par-

---

<sup>93</sup> Con locus (loci al plurale) si identifica la posizione che un determinato gene, o un tratto di DNA, occupa nella struttura del cromosoma.

icolare individuo sospettato, è possibile affermare che quella traccia appartenga al sospettato, piuttosto che a qualcun altro, con una certa probabilità. Anche in questo caso il calcolo delle probabilità non è esente da critiche, che abbiamo visto nel ripercorrere le “guerre del DNA” e che sono legate in particolare alla validità delle ipotesi sulla distribuzione casuale di determinate caratteristiche genetiche nella popolazione in generale rispetto ai particolari sottogruppi che la compongono. A queste obiezioni più generali sulla validità statistica del test si è cercato di porre rimedio innalzando il numero degli alleli presi in considerazione nell’analisi e riproducendo dei campioni casuali stratificati per poter verificare il calcolo delle probabilità per ciascuna sottopopolazione<sup>94</sup>. La controversia non è stata definitivamente superata sul piano accademico, ma, di fatto, non ha più trovato molto spazio nelle aule di tribunale. Ma, all’aumentare del numero dei confronti effettuati, le probabilità di una coincidenza crescono. Rende bene l’idea di quel che succede un diagramma pubblicato dal Los Angeles Times a corredo di una inchiesta sui database del DNA degli Stati Uniti che, prendendo ad esempio quanto rilevato sul database dell’Arizona, mostra graficamente come cambia il numero di relazioni che si stabiliscono tra i singoli profili in base alla modalità con cui è condotta l’indagine (Figura 14).


Questa crescita delle probabilità di un *matching* casuale al crescere del numero dei profili confrontati è della stessa natura del “problema dei compleanni” discusso nella teoria delle probabilità. Lo si può sintetizzare in questo modo: se prendiamo (a caso) una singola persona, la probabilità che il suo compleanno capiti in un giorno scelto anch’esso casualmente è di  $1/365$ , cioè abbiamo meno dello 0,3% di probabilità di azzeccare la data giusta. È quel che succede quando ci si trova davanti a un caso di conferma nell’analisi di un profilo. Ma se il problema diventa di setacciamento, la questione è diversa. Potremmo paragonarla a questa domanda: qual è la probabilità che ci siano, in un gruppo, due persone che compiono gli anni nello stesso giorno? La probabilità di una coincidenza, in questo caso, cresce sensibilmente al crescere del numero dei componenti del gruppo, arrivando ad essere pari circa a 0,5 se il gruppo è composto di

---

<sup>94</sup> Allele è ogni forma alternativa, per la sequenza che assume il DNA, di un gene o di un locus. In generale si può considerare che aumentando il numero degli alleli analizzati diminuisca di conseguenza la probabilità di un *march* accidentale. In effetti però la rarità degli alleli varia significativamente e quindi un profilo che contenga degli alleli particolarmente rari ha probabilità di associazione inferiori ad uno che invece abbia alleli più comuni. Per questo la frequenza va stimata rispetto al profilo piuttosto che soltanto al numero degli alleli considerati.

23 persone e ad 1 per un gruppo di 50 persone o più. La probabilità di una corrispondenza casuale al crescere della dimensione della banca dati cresce secondo la stessa logica (anche se ovviamente non con gli stessi “numeri”) (Lynch et al. 2008, 185).

Figura 14 Aumento del numero di comparazioni in base alla modalità di confronto dei profili adottata



Fonte: Los Angeles Times<sup>95</sup>

Fin qui, verrebbe da dire, niente di male. Basta considerare che la “prova” del DNA in effetti, di per sé, non prova la colpevolezza, ma indica soltanto una possibilità da approfondire e dimostrare, come ogni altro elemento dell’indagine. Ma le cose non sempre stanno in questo modo in una situazione così particolare come quella in cui si svolgono le indagini forensi, che è certamente molto diversa dall’immagine mitica della ricerca scientifica. William Thompson ha preso in considerazione diversi casi di “falsi positivi” e analizzato differenti motivi per cui ciò può accadere (Thompson 2006, 2008a, 2008b; Thompson, Taroni, e Aitken 2003). In particolare egli ha individuato diversi episodi che ritiene viziati dalla cosiddetta “fallacia del tiratore texano”, cioè dallo

<sup>95</sup> <http://www.latimes.com/news/local/la-072008-me-dnamatch-g,0,1846458.graphic> [ultimo accesso 15 marzo 2011].

stesso errore che fa prendere per un pistolero infallibile quel tiratore che, in una storiella, disegna i bersagli intorno ai fori della parete che ha già colpito sparando a casaccio. Sono casi in cui l'analisi condotta o le giustificazioni portate in aula per sostenerne i risultati, prendono in considerazione soltanto quegli elementi, o quella parte dei dati, che tendono a confermare il sospetto, trascurando quelli che invece non lo fanno (Thompson 2008a, 2009). Con la crescita a dismisura dei database nazionali e con il sempre più frequente affidamento che viene riposto sulle analisi del DNA per trovare la soluzione a crimini che paiono altrimenti insolubili, questi casi di “falsi positivi” hanno cominciato a divenire più frequenti e noti, e a risollevare dubbi sull'affidabilità di quella che sembrava una prova infallibile (Dolan e Felch 2008).

Torniamo ora, per un momento, alle parole finali della prima frase citata di Evangelisti:

[...] si considererà di determinare il collegamento tra il reato rimasto opera di ignoti e la persona che viene arrestata per un altro reato [P1, 0085, corsivo aggiunto].

Questo è l'altro elemento che sostiene l'idea delle banche dati forensi del DNA, una considerazione che si fonda sull'idea che la storia criminale di un individuo possa essere riletta in termini di carriera, e che chi ha già commesso un crimine ha maggiori probabilità di commetterne un altro, anche di diversa natura. È l'osservazione fatta, durante un'intervista effettuata nel corso della ricerca, anche da un responsabile dello Strategy Board che governa il NDNAD inglese. Raccogliendo i profili anche per crimini non violenti, come il furto in appartamento — ha raccontato:

Abbiamo cominciato a cogliere due punti importanti: ottenevamo dei *matching* tra reati meno seri e reati più gravi e riscontravamo anche dei *matching* tra [reati commessi in] luoghi diversi del paese [P151, 00:07:29]<sup>96</sup>.

Su questa base viene giustificata l'opportunità di conservare il profilo genetico di persone che hanno commesso anche reati non particolarmente gravi, ampliando la numerosità delle persone che hanno il proprio profilo nella banca dati e che, di conseguenza, hanno anche maggiori probabilità di incappare in un *cold hit*. È quello che è successo a Peter Neil Hamkin.

---

<sup>96</sup> Intervista personale realizzata a Londra durante lo svolgimento della ricerca. L'intervista è stata codificata direttamente nel formato audio (registrazione in formato audio digitale “dvf”, poi convertito in “mp3” per renderlo compatibile con il software utilizzato per l'analisi). Il riferimento indica ora, minuto e secondo di inizio e di fine dell'intervallo selezionato. L'audio originale è in inglese.

Il 19 agosto del 2002 Annalisa Vicentini, una ragazza di 24 anni, venne assassinata con due colpi di pistola in una pineta vicino a Livorno durante un tentativo di rapina. Il rapinatore ebbe anche una colluttazione col fidanzato della vittima, che si trovava con lei nella pineta e che sopravvisse all'aggressione. I tecnici del RACIS di Roma riuscirono a ricavare, da alcune macchie di sangue e da altre tracce lasciate dall'assassino, un profilo del DNA. Dato che le testimonianze concordavano sul fatto che l'aggressore fosse un giovane straniero, gli investigatori inviarono il profilo, ricavato per tredici regioni del DNA, alle polizie di altri paesi. Il 14 febbraio 2003 gli agenti di Scotland Yard arrestarono, in una cittadina vicino a Liverpool, un barista di 23 anni, Peter Hamkin. Peter aveva dei precedenti per rapina e per rissa, per questo il suo profilo era stato inserito nella banca dati del DNA. Il suo profilo corrispondeva a quello inviato dai carabinieri italiani, che, sulla base della conferma dei colleghi di Scotland Yard dichiararono che le probabilità che fosse lui il colpevole erano altissime, il 99,99%, praticamente una certezza (Gasperetti 2003). Altri elementi poi sembravano coincidere: alcune caratteristiche fisiche (il barista era biondo, come l'uomo descritto dai testimoni), forse un viaggio in Italia negli stessi giorni del delitto. Il suo datore di lavoro, assieme a molti clienti del pub, testimoniò però che Hamkin quel giorno si trovava regolarmente al lavoro. Un nuovo confronto sul profilo del DNA scagionò definitivamente il giovane barista, che venne infine scarcerato. Scotland Yard aveva potuto effettuare solo un confronto parziale, su circa la metà delle regioni del DNA inviate dai carabinieri (Lucarelli e Picozzi 2006, 71; Pascali, Lago, e Dobosz 2003), un numero comunque considerato, fino a pochi anni prima, sufficiente a consentire l'identificazione, in base a un calcolo delle probabilità che si è rivelato, evidentemente, errato. I precedenti di Hamkin ne avevano fatto, per l'appunto, un "sospettato statistico", una persona il cui profilo sarà di nuovo, periodicamente, confrontato con quello rilevato sulla scena di un delitto, aumentando così le sue probabilità di incappare in un *match*. Lui o, come vedremo, ogni suo consanguineo.

Peter Hamkin fa parte di quei circa 2.5 milioni di persone che, costituendo la popolazione di "active offenders", rappresentavano l'obiettivo dell'Expansion Programme avviato per riuscire ad includere nel database del DNA, come disse Tony Blair lanciando il progetto, «virtualmente l'intera popolazione attiva dal punto di vista criminale (*criminally active population*)» (cit. in Williams e P Johnson 2008, 86; cfr. anche

Home Office 2005). Una popolazione composta da quelle stesse persone il cui profilo farà rapidamente crescere la banca dati italiana, ossia, come spiegano le schede di lettura preparate dal Servizio studi del Senato italiano in occasione del dibattito riguardo alla legge di ratifica del trattato di Prüm e di istituzione della Banca dati nazionale del DNA, fatta:

di persone che, per essere stati destinatari di un provvedimento restrittivo della libertà personale, sono considerati a rischio recidiva [P16, 40<sup>97</sup>].

È proprio ciò che, secondo Peter Gill, il primo esperto forense a lavorare con Jeffreys e uno dei pionieri del database inglese, spiega la rapida diffusione mondiale delle banche dati del DNA come strumenti di contrasto alla criminalità, e cioè il fatto che «i benefici di questi database sono considerevoli, dato che una persona che commette un crimine grave come un omicidio di solito ha subito condanne per reati precedenti» (Gill 2005, 2669). La stessa cosa è sottolineata dall'Interpol che nel suo più recente rapporto sullo sviluppo dell'utilizzo del DNA come strumento di indagine e sulla diffusione dei database del DNA nel mondo, sottolinea che:

La ricerca nei database del DNA ha anche dimostrato che chi commette un reato spesso non si limita a un solo tipo di crimine. Per esempio, sono noti casi in cui il profilo del DNA che riguardava omicidi irrisolti ha trovato corrispondenza in un database che conteneva i profili di persone incriminate per reati molto meno gravi, come il furto. Le possibilità di trovare una corrispondenza per il profilo ricavato dalla scena di un crimine irrisolto cresce insieme al numero dei potenziali profili criminali archiviati [P154, 54].

Eppure lo stesso “padre” del test genetico di identificazione, Alec Jeffreys, di fronte alla impressionante crescita del NDNAD inglese è invece divenuto più critico e sottolinea come questo assunto, che sta alla base della crescita smisurata del database, «deve ancora essere supportato da una qualunque prova statistica», e che questa estensione a un sottoinsieme della popolazione generale rischia di costituire una discriminazione genetica e socioeconomica (Jeffreys 2005, 1038).

## **2 Dati e banche dati di polizia nel contesto europeo**

All'inizio del novecento gli ufficiali delle organizzazioni di polizia europee e americane iniziarono a organizzare delle conferenze regionali per individuare degli

---

<sup>97</sup> Per i testi imputati nel software di analisi in formato “pdf” il riferimento è al numero di pagina.

strumenti comuni per la lotta al crimine e per affrontare il “problema” della criminalità internazionale. Nell’aprile del 1914 fu organizzata a Monaco la prima conferenza internazionale di polizia. L’incontro successivo, previsto per implementare le decisioni prese in quell’occasione, non fu più organizzato, dato che nel luglio di quell’anno ebbe inizio la Prima guerra mondiale. La creazione di un’organizzazione internazionale di polizia, proposta in quella conferenza, avvenne però nove anni dopo, col Secondo congresso di polizia criminale che si svolse nel 1923 a Vienna. Nella capitale austriaca venne anche stabilita la sede della Commissione Internazionale di Polizia Criminale (ICPC), che, nel 1946, con la rifondazione a Parigi dopo alcuni anni in cui era stata sotto il controllo nazista, utilizzò per la prima volta quella che col nuovo statuto del 1956 sarebbe divenuta la sua sigla definitiva: Interpol (International Criminal Police Organization) (Barnett e L. Coleman 2005; Fooner 1989; Jensen 1981; Ling 2010).

Quali erano i motivi e gli obiettivi della creazione di un “ufficio mondiale di indagini” lo aveva spiegato Curt Weiss, direttore della Scuola statale di polizia di Kiel, in un articolo pubblicato nel 1921 nella rivista “La scuola positiva”. Nei rapporti che si instaurano fra diverse autorità durante le indagini il problema maggiore è dato, secondo Weiss, «dai confini con l’estero [dato che] il delinquente li passa senza difficoltà, in treno o in automobile, mentre l’inseguitore deve, all’apparire di un palo di confine dai colori di un’altra nazione, fermarsi repentinamente o perlomeno moderare di tanto la sua fretta che poco più può sperare di acciuffare il fuggitivo» (C Weiss 1921, 164)<sup>98</sup>. L’ostacolo è creato dagli «impacciati, dispendiosi e lunghi» (C Weiss 1921, 164) rapporti diplomatici tra gli stati, che si frappongono fra quelli, più diretti, che esistono tra esperti e funzionari delle polizie dei diversi paesi. Per questo era auspicabile, secondo Weiss, che le autorità di polizia potessero collaborare direttamente, sulla base di un diritto riconosciuto e di procedure formalizzate. Ma c’era anche un secondo problema. Al momento dell’arresto occorreva poter avere «la sicurezza se il catturato è realmente identico con quello segnalato dall’autorità straniera» (C Weiss 1921, 164), un problema risolto brillantemente da un ispettore della polizia di Copenhagen, Hakon Jörgensen<sup>99</sup>, che aveva trovato il sistema per tradurre in cifre le caratteristiche confrontabili di

---

<sup>98</sup> Una traduzione inglese dell’articolo è apparsa anche, l’anno successivo, sul Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology (C Weiss 1922). Non sono invece riuscito a risalire alla (supposta) pubblicazione originale in tedesco.

<sup>99</sup> “Hahov Iorgeusen” nel testo pubblicato sulla rivista.

un'impronta. Un archivio internazionale organizzato in base ad un sistema di questo genere avrebbe permesso di identificare facilmente i criminali internazionali, e cioè «tutte quelle persone che appaiono delinquenti abituali secondo il modo e la professione, o posseggono una nazionalità estera, o sono da riguardare come senza patria, o delle quali si può supporre che si occupino, isolate o associate, di imprese delittuose in diversi paesi. Specialmente da considerare come delinquenti internazionali sono: i truffatori, i ladri di albergo, i ladri di gioie, i ladri nei treni, nei transatlantici etc., i bari, i falsari (banconote), borsaioli, i ladri di banche e gli scassinatori di casseforti, i trafficanti di ragazze e simili» (C Weiss 1921, 165).

Ed è proprio un ufficio di questo genere quello che venne istituito presso la Commissione Internazionale di Polizia a Vienna. Un ufficio centrale che si relazionava con «praticamente tutti gli uffici di identificazione del mondo», a cui era richiesto di inviare «le impronte digitali, le fotografie e le descrizioni di tutti i criminali che operano in campo internazionale. Questa informazione viene registrata dalla Commissione e le copie ritrasmesse a tutti i suoi corrispettivi [nel mondo]» (Hoover 1929, 213). Perché un archivio come questo possa essere efficace è però indispensabile che esso accumuli una gran quantità di informazioni criminali (Hoover 1929, 213).

La prima organizzazione internazionale di polizia nacque dunque come un *network* di esperti, in particolare di polizia. Molti di loro non parteciparono alla Conferenza sulla base di una esplicita delega politica, ma questo rappresentò per molti un punto di forza, piuttosto che una debolezza, dato che, proprio perché per lo più non rappresentavano ufficialmente i propri stati di appartenenza essi poterono disegnare un'organizzazione fondata sulle loro competenze tecniche e sulle norme e le pratiche del loro lavoro di polizia, estendendo innanzitutto la partecipazione nella misura più ampia e flessibile possibile e dandosi un obiettivo altrettanto ampio e flessibile, quello della mutua assistenza tra le forze di polizia, in conformità con le leggi in vigore negli stati coinvolti, per facilitare la lotta contro il crimine. Essi individuarono quattro aree di cooperazione, e quattro compiti conseguenti, per l'organizzazione internazionale: la centralizzazione delle informazioni riguardo ai criminali comuni, lo scambio di informazioni tra gli stati, la lotta alla contraffazione e la pubblicazione di una rivista mensile (Barnett e L Coleman 2005, 603-604). Quello della raccolta e dello scambio di dati ha continuato a rappresentare uno degli obiettivi e dei compiti centrali dell'Interpol, ade-

guato man mano allo sviluppo dei nuovi sistemi di identificazione e di trattamento e analisi delle informazioni. Attualmente sono 188 le autorità statali che aderiscono ad Interpol, e l'organizzazione ha sviluppato negli anni diversi database, alcuni dei quali operano in maniera integrata. Si tratta di banche dati che archiviano e gestiscono informazioni personali sui "criminali internazionali", sulle persone sospettate di essere legate a organizzazioni terroristiche, sulle persone scomparse e sui cadaveri non identificati; che trasmettono a tutte le polizie interessate degli avvisi urgenti (*alerts*) sui fuggitivi, sui "sospetti terroristi", sui "criminali pericolosi", sulle persone scomparse e sulle minacce che riguardano le armi; che registrano le immagini di abuso sessuale infantile, in particolare quelle pubblicate online (con un software che analizza automaticamente delle serie di immagini per individuare quelle che potrebbero avere una comune provenienza o la medesima vittima); che, infine, organizzano le informazioni su documenti di identità e di viaggio, su veicoli e opere d'arte rubate, e i dati sulle carte di pagamento contraffatte. Oltre, ovviamente, ai due "pilastri" dell'identificazione criminale: un database automatizzato delle impronte digitali, che contiene più di 100.000 serie di impronte e un database del DNA, il DNA Gateway, che è stato creato nel 2002 e che contiene ormai quasi altrettanti profili del DNA provenienti da 55 diversi paesi [P156, 1-2 e P155, 1].

## **2.1 *Fichiers sans frontières*: scambio di informazioni e banche dati di polizia in Europa**

La spinta alla raccolta, al trattamento e alla condivisione dei dati come strumento per la costruzione della cooperazione internazionale nella lotta al crimine e, più in generale, a quei fenomeni che sono tematizzati in termini di minaccia, ha avuto un ruolo centrale anche nel processo di costruzione dell'Unione Europea. In particolare, l'allestimento di archivi e la definizione di procedure per la condivisione delle informazioni ha accompagnato la definizione di quello spazio di libertà, giustizia e sicurezza in cui la "sicurezza", garantita dalla possibilità di riconoscere e fermare gli individui minacciosi e sospetti, ha rappresentato il bilanciamento dell'apertura delle frontiere nazionali alla libera circolazione dei cittadini europei<sup>100</sup> entro i confini dell'Unione.

---

<sup>100</sup> Sul concetto di "cittadinanza europea" si vedano, in quest'ottica, Guild (2004, 35-50) e Balzacq e Carrera (2006, 7-9).

Come abbiamo appena visto, il processo di intrecciatura di un'ampia rete internazionale di cooperazione tra le polizie si era andata consolidando nel corso del secolo, ed era ripresa appena terminata la Seconda guerra mondiale, con la ricostituzione di quella che presto si sarebbe chiamata Interpol. È facile comprendere come un simile meccanismo di cooperazione si sia rapidamente attivato anche nell'ambito della Comunità Europea, già a partire dagli anni settanta, anche se le prime organizzazioni costituite con questo obiettivo cominciarono ad operare sulla base di relazioni stabilite a livello interstatale, al di fuori dell'assetto istituzionale e legislativo della Comunità. Nel 1976 venne costituito il gruppo TREVI, a cui, in ogni caso, partecipavano tutte le 12 nazioni che componevano la Comunità. Inizialmente esso era organizzato attorno a due gruppi di lavoro, uno sul terrorismo e un altro sui temi legati all'ordine pubblico, ma poi l'intervento fu esteso, dal 1985, anche al contrasto alla criminalità organizzata e al traffico di sostanze stupefacenti. Il gruppo TREVI operava su tre differenti livelli, e, oltre ai gruppi di lavoro, prevedeva un gruppo di *Senior Officials*, che aveva il compito di definire i temi rilevanti rispetto ai quali occorreva organizzare la cooperazione interstatale, e un livello politico, composto dai ministri competenti dei paesi partner. Fu a partire dal lavoro di questo gruppo, che nel 1993 venne assorbito dalle nascenti strutture comunitarie di polizia, che cominciò ad essere organizzato quello scambio di informazioni che fu poi ampiamente sviluppato nel corso del processo di costruzione della cooperazione europea (Benyon 1996, 361-362; Mitsilegas, Monar, e Rees 2003, 23).

Nel 1985 Francia, Germania e i paesi della regione del Benelux (Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo), stabilirono un accordo per abolire le frontiere interne tra i loro stati, che venne formalizzato nel 1990 con una convenzione (Convention Implementing the Schengen Agreement) che divenne operativa nel 1995. La convenzione di Schengen fu stipulata al di fuori del *framework* comunitario, con l'obiettivo di forzare un processo di integrazione territoriale che procedeva lentamente, ostacolato dalle resistenze di alcuni stati. Alla convenzione aderirono man mano le altre nazioni europee, con alcune eccezioni (Regno Unito e Irlanda), e anche alcuni stati del continente che non facevano parte dell'Unione. All'abolizione dei controlli alle frontiere e alla libertà di circolazione, garantita all'interno di uno spazio delimitato, l'area (o spazio) Schengen, corrisposero una serie di misure compensative tese a rafforzare il controllo ai confini esterni e a regolare la cooperazione in materia di immigrazione, asilo e attività di polizia. A questo sco-

po fu istituito anche un sistema informativo condiviso, il Sistema Informativo Schengen (SIS). Incorporato dal 1999 nell'*acquis* comunitario con uno specifico protocollo allegato al trattato di Amsterdam, il SIS contiene dati differenti, organizzati per rispondere all'esigenza di distribuire *alerts* tra i paesi membri. Gli "allarmi" riguardano l'immigrazione, il controllo delle frontiere e la cooperazione di polizia e giudiziaria. La convenzione prevede anche la possibilità di segnalare a tutti gli stati dell'area Schengen i dati identificativi di quelle persone (che non sono cittadini comunitari) alle quali un governo in particolare chiede di rifiutare l'ingresso nel territorio dell'area, ritenendo che la loro presenza possa costituire una "minaccia" alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale dello stato stesso. Le modalità e i criteri di inserimento di queste informazioni lasciano un ampio margine di discrezionalità ai diversi stati membri, con il risultato di generare disparità di trattamento e discriminazioni di fatto (Guild 2009; Mitsilegas 2009). Con l'incorporazione nell'*acquis* comunitario, l'adesione agli accordi di Schengen è diventato un parametro necessario per entrare a far parte dell'Unione, e dunque sono stati inclusi nello spazio di Schengen, anche se con modalità di implementazione graduali, tutti i nuovi stati membri. Nel frattempo è stato anche avviato il processo per il passaggio ad un nuovo sistema informativo (SIS II), con obiettivi più ampi e l'inclusione di un maggior novero di dati, compresi i dati biometrici.

### 2.1.1 *Uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza*

Col trattato di Maastricht del 1992 quello della cooperazione in materia di giustizia e affari interni è diventato un obiettivo istituzionale dell'Unione Europea<sup>101</sup>. Col successivo trattato di Amsterdam del 1997<sup>102</sup> (entrato in vigore nel 1999) è stato poi definito e creato quello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" che ha recepito — oltre alla stessa idea di uno spazio internazionale omogeneo delimitato dai suoi confini esterni — le norme previste dall'accordo di Schengen (Clementi 2010, 201-202; Mitsilegas 2009, 13-14), così come l'idea di fondo che la garanzia della libera circolazione interna possa essere assicurata solo attraverso misure di controllo dei confini esterni e di previsione e

---

<sup>101</sup> Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, titolo VI "Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni", OJ del 29 luglio 1992 C191, 61-62.

<sup>102</sup> "Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi", OJ del 10 novembre 1997 C340, 1-144.

protezione dalle “minacce interne”. Come afferma l’articolo 2 del Trattato sull’Unione Europea (TEU)<sup>103</sup>:

L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone *insieme* a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima [P160, 19, corsivo aggiunto].

Nella riunione straordinaria del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre del 1999 sono state individuate le priorità e gli strumenti da adottare per la costruzione effettiva di questo spazio “ideale” previsto dal Trattato di Amsterdam. Tali scelte programmatiche hanno riguardato il controllo dei confini esterni, il contrasto all’immigrazione clandestina, la cooperazione giudiziaria e la cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità. In quest’ultimo ambito in particolare, le conclusioni del Consiglio europeo miravano al rafforzamento della cooperazione tra le forze di polizia dei diversi paesi, prevedendo anche la costituzione di squadre investigative comuni, l’istituzione di una *task force* operativa europea dei capi di polizia, un ampliamento del mandato e degli strumenti dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) e l’istituzione di Eurojust, una struttura di coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale composta da magistrati o funzionari di polizia delegati da ciascun paese<sup>104</sup>. L’intervento dell’Europa come attore della sicurezza interna (Mitsilegas, Monar, e Rees 2003) nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia era stato originariamente inserito nel “terzo pilastro” previsto da Maastricht. Col trattato di Amsterdam alcuni interventi, in particolare quelli legati ai visti, alle politiche sull’immigrazione e all’asilo, erano stati trasferiti al “primo pilastro”, lasciando comunque le decisioni sulla cooperazione di polizia entro il più limitato ambito regolato dal metodo intergovernativo proprio del “terzo pilastro”. Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona<sup>105</sup>, la suddivisione in pilastri è venuta meno, anche se non sono venute meno

---

<sup>103</sup> Pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea (OJ) C191 del 29 luglio 1992. L’articolo citato corrisponde ora all’art.3 dell’ultima versione consolidata del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato in OJ C 83 del 30 marzo 2010.

<sup>104</sup> Per le Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 si veda la pagina web [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm) [ultimo accesso effettuato il 18 marzo 2011].

<sup>105</sup> “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea”, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, in OJ del 17 dicembre 2007 C306, 1-271 [P167].

le resistenze statali tese a limitare le possibilità di intervento dell'Unione su queste materie così delicate e centrali per ciascuna autorità nazionale (Clementi 2010, 218-219).

### 2.1.2 Agenzie e database del governo europeo della sicurezza

L'integrazione europea per quel che riguarda le politiche criminali, la sicurezza interna e la giustizia penale si è dunque sviluppata attraverso la complessa ricerca di un equilibrio tra l'interesse a mantenere l'esclusiva autorità statale sulla protezione dei propri cittadini dalle minacce interne tanto quanto da quelle esterne e la volontà di costruire uno spazio omogeneo di cooperazione e integrazione europeo. Se il monopolio della protezione dei cittadini ha rappresentato storicamente, come abbiamo visto, la principale giustificazione per la nascita stessa degli stati moderni, la necessità di una delega al livello europeo in questo ambito è stata argomentata come necessaria per garantire e bilanciare la libertà di movimento interna richiesta dallo sviluppo di un mercato comune delle merci e del lavoro. Come chiarisce l'*incipit* di una pubblicazione europea di presentazione dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza, stampata nel 2004:

Tra i vantaggi apportati dall'Unione europea (UE) ai suoi cittadini vi è il diritto di circolare liberamente all'interno del suo territorio e di stabilirsi e lavorare nel paese dell'UE di loro scelta. *Tuttavia*, per sfruttare pienamente questi vantaggi, i cittadini devono sapere di poter vivere la loro vita quotidiana e svolgere la loro attività in condizioni di sicurezza, al riparo dalla criminalità e beneficiando delle stesse condizioni di accesso alla giustizia, indipendentemente dal paese dell'Unione europea nel quale si trovano [P165, 3, corsivo aggiunto].

Per “produrre” dunque, per i cittadini europei, la libertà di muoversi senza ostacoli all'interno dei confini dell'Unione vengono istituite diverse agenzie europee che hanno il compito di controllare i confini esterni, contrastare il crimine internazionale e impedire che i soggetti e le organizzazioni che costituiscono una minaccia possano approfittare di questa libertà di movimento. In particolare, nel corso degli anni, questo sistema di sicurezza interna è stato organizzato attorno a tre fenomeni che sono percepiti e narrati come minacciosi per l'Europa unita: il terrorismo internazionale, a partire dagli anni settanta, la criminalità organizzata, che diviene un problema internazionale con l'espandersi del mercato della droga, e l'“immigrazione irregolare”, quella categoria con cui le democrazie liberali dell'occidente separano gli stranieri da accogliere e quelli da respingere (Guild 2009; Huysmans 2006). La costituzione di queste agenzie si è realiz-

zata con una continua tensione tra la spinta verso la centralizzazione dei compiti e quella verso forme di sola cooperazione intergovernativa (Mitsilegas, Monar, e Rees 2003). In ogni caso, uno dei compiti centrali comunque attribuiti a queste agenzie è stato quello del coordinamento informativo e di *intelligence*. Compito che ha richiesto lo sviluppo di un imponente sistema di raccolta, archiviazione, analisi e condivisione dei dati e delle informazioni.

La creazione di un Ufficio europeo di polizia era già prevista nel TEU del 1992. La convenzione che ha effettivamente istituito Europol è del 1995. Essa è stata stabilita nell'ambito del "terzo pilastro" europeo, e quindi è stata necessaria la ratifica da parte di tutti e quindici (all'epoca) gli stati membri dell'Unione perché potesse diventare operativa. L'Ufficio ha iniziato le sue attività nel 1999, nella sede stabilita all'Aia, con il compito principale di facilitare la cooperazione di polizia tra i paesi membri rispetto a una serie di reati e ambiti di intervento che sono cambiati nel tempo, ma con funzioni essenzialmente legate alla raccolta, archiviazione, analisi e scambio delle informazioni. Dal 2005 è stato istituito il Sistema di informazione Europol, che tratta diversi dati relativi a persone sospettate di aver commesso un reato (che rientri tra quelli su cui gli è attribuita competenza) o persone sospettate di poterne commettere uno. Nel 2009 la convenzione che ha istituito l'Ufficio europeo di polizia è stata sostituita, in continuità con le scelte che hanno riguardato altre agenzie europee come Eurojust e CEPOL, da una decisione del Consiglio dell'Unione Europea<sup>106</sup> [P93], strumento che offre una base legale più flessibile e più facile, all'occorrenza, da modificare<sup>107</sup>. La decisione prevede che tra i dati raccolti e trattati da Europol ci siano, oltre ai dati anagrafici, anche tutte quelle «caratteristiche fisiche particolari, obiettive e inalterabili» [P93, art.12(2)(g)] che sono utili per garantire l'identificazione personale, come i dati dattiloscopici e il profilo del DNA.

---

<sup>106</sup> Per la distinzione di composizione e compiti tra il Consiglio dell'Unione europea (Consiglio) e il Consiglio europeo si veda il sito istituzionale della UE alla pagina [http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index\\_it.htm](http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_it.htm).

<sup>107</sup> La Decisione fornisce anche la base legale per lo sviluppo delle relazioni e dello scambio di dati con altri enti e agenzie europee come Eurojust, OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), Frontex, CEPOL (l'Accademia europea di polizia), Banca centrale europea, OEDT (l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze) [P92, art.22(1)], ma anche con paesi terzi e altre organizzazioni internazionali, come Interpol [P92, art.23(1)], e persino con "parti private" e "persone private" [P92, art.25] da cui, seppure con alcune limitazioni che derivano dai rapporti stabiliti con gli stati, può ricevere dati e informazioni da includere nei database e nei propri processi di trattamento delle informazioni (Mitsilegas 2009, 185-186).

Il processo di costituzione di Europol è stato accompagnato anche da diverse proposte per affiancare (o subordinare) l'Ufficio di polizia con un ufficio di cooperazione giudiziaria in ambito penale. Un primo tentativo di coordinamento in questo senso è consistito nella costituzione dell'European Judicial Network (EJN)<sup>108</sup> nel 1998, composto da una rete di punti di contatto nazionali a cui assegnare l'obiettivo di promuovere la cooperazione giudiziaria in ambito penale. Nel 2008 una decisione del Consiglio<sup>109</sup> ha fornito una più precisa base legale all'attività della rete giudiziaria, promuovendo tra l'altro l'integrazione dei suoi punti di contatto con quelli previsti per Eurojust. Le conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo di Tampere del 1999 avevano infatti dato il via, nel frattempo, alla costituzione di una vera e propria agenzia giudiziaria europea, sul modello di Europol, decidendo «di istituire un'unità (EUROJUST) composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico [a cui attribuire] il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell'azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell'analisi dell'Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l'esecuzione delle rogatorie»<sup>110</sup>. Le conclusioni di Tampere invitavano esplicitamente il Consiglio ad adottare gli strumenti legislativi necessari per l'istituzione di Eurojust entro la fine del 2001<sup>111</sup>. Nel dicembre del 2000 venne creata un'organizzazione provvisoria, Pro-Eurojust, e all'inizio del 2002, anche sotto la spinta degli attentati dell'11 settembre del 2001, Eurojust venne istituito formalmente con una decisione del Consiglio<sup>112</sup>. Con l'allargamento dell'Unione e la progressiva estensione dei compiti il lavoro che gli sono assegnati, Eurojust è cresciuto negli anni, così come il numero dei punti di contatto nazionali e la mole delle informazioni scambiate con le altre agenzie dell'unione e con altri paesi e organizzazioni internazionali. Nel dicembre del 2008 una nuova decisione del

---

<sup>108</sup> Si veda il sito web <http://www.ejn-crimjust.europa.eu/> [ultimo accesso effettuato il 18 marzo 2011].

<sup>109</sup> “Council Decision 2008/976/JHA of 16 December 2008 on the European Judicial Network”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2008 (OJ L348, 131-134).

<sup>110</sup> Punto 46 delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm) [ultimo accesso effettuato il 18 marzo 2011].

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> “Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme più gravi di criminalità” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2002 (OJ L63, 1-13) [P167].

consiglio ne ha perciò ridefinito i compiti e rafforzato l'organizzazione<sup>113</sup>. Il rafforzamento di Eurojust comprende anche l'estensione del novero dei dati che è chiamato a trattare per lo svolgimento dei propri compiti, che ora comprendono anche i «profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, [le] fotografie e [le] impronte digitali» [P92, art.1(14)].

Oltre a Europol ed Eurojust, negli anni, sono aumentati gli enti e le agenzie coinvolte nella cooperazione giudiziaria penale e di polizia. Tra queste rivestono un ruolo significativo OLAF<sup>114</sup>, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con una decisione della Commissione del 28 aprile 1999, FRONTEX<sup>115</sup>, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dell'Unione e, infine, CEPOL<sup>116</sup>, l'Accademia europea di polizia (*European Police College*), che ha il compito di promuovere il lavoro di una rete di ufficiali superiori di polizia e la cooperazione transnazionale nella lotta al crimine e nella gestione della pubblica sicurezza, attraverso l'organizzazione di attività congiunte di formazione e di ricerca. Insieme ad altre figure e organismi europei<sup>117</sup>, chiamati in diversa misura a intervenire o collaborare nei diversi ambiti della sicurezza interna, quella che si va tessendo è una ampia e fitta rete informativa che opera sia a livello comunitario, garantendo l'interoperabilità tra le diverse agenzie e i diversi sistemi di raccolta e analisi delle informazioni, che a livello interstatale, supportando lo scambio e la condivisione dei dati e delle informazioni tra le diverse forze di polizia e le autorità giudiziarie dei paesi membri. Si disegna in questo modo

---

<sup>113</sup> “Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme più gravi di criminalità” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 giugno 2009 (OJ L138, 14-32) [P92].

<sup>114</sup> “Decisione della Commissione del 28 aprile 1999 che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)”, in OJ del 31 maggio 1999 L136, 20-22.

<sup>115</sup> Istituita con “Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea”, pubblicato in OJ del 25 novembre 2004 L349, 1-11.

<sup>116</sup> Istituito con la “Decisione del Consiglio 2006/681/GAI del 20 settembre 2005 che istituisce l'Accademia europea di polizia (CEPOL) e che abroga la decisione 2000/820/GAI”, in OJ del 1 ottobre 2005 L256, 63-70.

<sup>117</sup> In particolare merita attenzione la Procura europea, prevista dal trattato di Lisbona come strumento «per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione» strettamente legato a Eurojust [P168, art69e]. Quella della Procura europea è peraltro una proposta che risale agli anni novanta e che sembrava ormai abbandonata proprio a favore di Eurojust (Clementi 2010; Mitsilegas 2009). Il trattato ora prevede che, in mancanza dell'unanimità necessaria per deliberarne l'istituzione in sede di Consiglio, essa possa essere oggetto di cooperazione rafforzata da parte di almeno nove stati membri. Lo stesso trattato prevede peraltro che i suoi compiti possano essere estesi, con una decisione anche successiva alla sua istituzione, fino a comprendere la lotta alla “criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale”.

quella “strategia di sicurezza interna dell’unione europea”, fondata su un concetto di sicurezza interna che:

Va inteso in senso ampio e articolato e che abbraccia molteplici settori per fronteggiare tali gravi minacce [il terrorismo, le gravi forme di criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la cibercriminalità, la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia, la criminalità economica e la corruzione, il traffico di armi e la criminalità transfrontaliera] ed altre ancora che hanno un’incidenza diretta sulla vita, la sicurezza e il benessere dei cittadini, fra cui le catastrofi naturali e di origine umana quali incendi boschivi, terremoti, inondazioni e tempeste [P128, 8].

Una forma di (in)sicurezza (Dillon 1996, 113-128) estesa e globalizzata che richiede un intervento altrettanto esteso e integrato, per ricomporre le minacce entro un quadro amministrabile:

La cooperazione tra autorità di contrasto e autorità di frontiera, autorità giudiziarie e altri servizi dei settori, ad esempio, sanitario, sociale e della protezione civile riveste un’importanza essenziale. La strategia di sicurezza interna dell’Europa deve sfruttare le potenziali sinergie che esistono nel campo della cooperazione tra autorità di contrasto, della gestione integrata delle frontiere e dei sistemi di giustizia penale. Tali ambiti di attività nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia sono di fatto inscindibili: la strategia di sicurezza interna ne deve assicurare l’integrazione e il rafforzamento reciproci [*Ibidem*].

Entro quest’idea, che associa “pericoli” differenti entro un’unica strategia di gestione dei rischi e individua come misura di protezione comune la cooperazione e l’integrazione delle politiche e degli attori chiamati ad affrontarli, lo scambio di informazioni e di dati diviene un asse portante. Le agenzie coinvolte sono chiamate a collaborare sia a livello “orizzontale”, all’interno del quadro istituzionale europeo, che “verticale”, tramite la stipula di accordi internazionali da un lato e il consolidamento della cooperazione tra i paesi membri dell’Unione dall’altro. Viene così tracciato “un modello globale per lo scambio di informazioni”, che si regge sulla considerazione che:

È necessaria una politica di sicurezza interna che si fondi sullo scambio di informazioni all’insegna della fiducia reciproca e che culmini nel principio di disponibilità delle informazioni. Affinché le autorità di contrasto possano prevenire e agire rapidamente devono avere accesso tempestivamente al maggior numero possibile di dati relativi agli atti criminali e ai loro autori, ai modus operandi, alle particolarità che riguardano le vittime, ai veicoli usati ecc. [Ivi, 24].

E che richiede, per essere realizzato, che si costruisca un alto livello di fiducia tra i singoli apparati statali e nei confronti delle agenzie europee:

Al fine di aumentare in modo sostanziale gli attuali livelli di scambio di informazioni, dobbiamo continuare a rafforzare i meccanismi che costruiscono la fiducia reciproca tra le autorità responsabili di assicurare la sicurezza interna nell'UE, per migliorare i meccanismi esistenti, e ricorrere alla strategia di gestione delle informazioni al fine di elaborare un modello europeo per lo scambio di informazioni sicuro e strutturato [*Ibidem*].

Solo sulla base di un'integrazione garantita dalla fiducia e dalla cooperazione effettiva di tutti gli attori coinvolti sarà finalmente possibile dar vita a un modello europeo di sicurezza interna che:

Includerà tutte le varie basi di dati dell'UE pertinenti per assicurare la sicurezza nell'UE in modo da poter esserci interazione tra di esse, per quanto sia necessario e consentito, al fine di provvedere a uno scambio di informazioni efficace in tutta l'UE e di trarre massimo vantaggio dalle opportunità offerte dalla biometria e dalle altre tecnologie per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini nell'ambito di un quadro preciso che protegga anche la loro vita privata [*Ibidem*].

Queste "opportunità" scientifiche e tecnologiche hanno in effetti consentito di ampliare la tipologia di dati raccolti e di rendere più efficace il loro utilizzo per l'identificazione, anche precoce, delle persone sospettate, sia sulla base delle loro caratteristiche fisiche che sulla base del loro comportamento, o meglio, del confronto tra le loro azioni e quelle di un virtuale "sospetto" statistico, costruito attraverso complessi algoritmi di analisi predittiva. Questo rapido sviluppo è stato spesso considerato e presentato come un'innovazione tecnologica, depoliticizzando di fatto le scelte attraverso cui è implementato e veicolando l'impressione che la capacità di archiviare e analizzare una grande varietà e quantità di dati rappresenti di per sé la migliore soluzione per garantire la sicurezza (Bigo, Carrera, e Guild 2008, 3), e cioè che sia alla fin fine possibile offrire una soluzione tecnica ai problemi sociali (Guild, Carrera, e Atger 2009, 8). Invece «questa è un'idea fallace che porta alla stigmatizzazione di gruppi di individui all'interno delle comunità sulla base della raccolta e dell'utilizzo dei loro dati personali», violando i diritti sanciti dalla Carta Fondamentale europea e mettendo all'opera meccanismi «per proteggere gli individui sulla base di un uso scorretto dei loro dati personali [che] sono estremamente deboli e operano malamente» (Guild, Carrera, e Atger 2009, 8-9).

L'uso esteso dei dati personali e delle banche dati in Europa riguarda diversi ambiti di intervento e la rete di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni che opera a livello europeo è ormai molto vasta. Oltre ai sistemi informativi e di analisi di Euro-

pol ed Eurojust e al Sistema informativo di Schengen (SIS, SIS 1+ e SIS II) vanno almeno ricordati Eurodac, il sistema europeo di archiviazione e ricerca automatizzata delle impronte digitali istituito nel 2002 per la registrazione e il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli stranieri fermati in relazione all'attraversamento illegale di una frontiera<sup>118</sup>, il Sistema di informazione visti (VIS)<sup>119</sup>, il Sistema di informazione doganale (SID)<sup>120</sup> e il processo di costruzione di un Casellario giudiziario europeo<sup>121</sup>. Non mancano inoltre esempi di quei fenomeni di "privatizzazione", oltre che di denazionalizzazione, di alcune autorità e responsabilità pubbliche che Saskia Sassen ha notato emergere in diversi ambiti politici, economici e giuridici per effetto del processo di globalizzazione dell'economia mondiale (Sassen 2006). Un esempio per tutti è quello che riguarda i dati relativi ai passeggeri dei voli (PNR) che i vettori sono obbligati a fornire, sulla base delle misure antiterrorismo adottate dopo gli attentati dell'11/9, per i voli che fanno scalo o sono diretti in USA, Canada e Australia, ma che sono oggetto anche di proposte e progetti pilota che riguardano i voli europei. Si tratta di dati che comprendono, oltre a quelli anagrafici e di volo (posto assegnato, bagaglio, eccetera), anche quelli relativi, ad esempio, al numero di carta di credito utilizzata, e che possono essere incrociati con quelli depositati in altri database. Dati che permettono dunque di essere analizzati in un'ottica di *intelligence* per cercare di prevedere, sulla base di operazioni di *profiling*, il rischio rappresentato da un particolare passeggero, attribuendo in maniera automatizzata il profilo che emerge dalle informazioni disponibili su di lui e sul suo comportamento ad una categoria più o meno minacciosa (Bigo et al. 2007, 38).

---

<sup>118</sup> "Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell'11 dicembre 2000 che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino", pubblicato in OJ 15 dicembre 2000 L316, 1-10. Le funzioni di Eurodac sono oggetto di una proposta di estensione che permetta l'accesso ai dati che vi sono archiviati sia agli stati membri che ad Euro-pol «ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi» (Cfr. le proposte di modifica della Commissione delle Comunità europee COM(2009) 342 def. e COM(2009) 344 def.).

<sup>119</sup> Istituito con la "Decisione del Consiglio dell'8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)", in OJ 15 giugno 1004 L213, 5-7, ha iniziato a divenire operativo con la "Decisione della Commissione del 30 novembre 2009 che determina le prime regioni per l'inizio delle attività del sistema d'informazione visti (VIS)", in OJ del 27 gennaio 2010 L23, 62-64.

<sup>120</sup> Istituito con l'articolo 23 del "Regolamento (CE) N. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola", in OJ del 22 marzo 1997 L82, 1-16

<sup>121</sup> Sull'articolato percorso del Casellario europeo e sulle diverse forme previste per il suo funzionamento si vedano Mitsilegas (2009, 250-256) e Gialuz (2009). Per maggiori dettagli sulle singole banche dati cfr. Mitsilegas (2009, 235-279) e Peroni et al. (a cura di) (2009).

### 2.1.3 Disponibilità e interoperabilità

Cinque anni dopo Tampere, e alcuni mesi dopo gli attentati di Madrid del 2004, il Consiglio europeo adottò un programma teso al “rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia dell’Unione europea”, il programma dell’Aia<sup>122</sup>. Per rafforzare la sicurezza, e rispondere alla “nuova urgenza” emersa con gli attentati del 2001 e del 2004, il Consiglio europeo propose di intervenire sui flussi di informazioni:

Convinto che il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia richieda un approccio innovativo nei confronti dello scambio transfrontaliero di informazioni in materia di applicazione della legge. *Il fatto che le informazioni attraversino le frontiere non dovrebbe più, di per sé, essere rilevante* [P170, § III.2.1, corsivo aggiunto].

Il programma dell’Aia insiste su due principi che devono regolare lo scambio dei dati in ambito giudiziario e di polizia. Innanzitutto il principio di disponibilità:

Ciò significa che, in tutta l’Unione, un ufficiale di un servizio di contrasto di uno Stato membro che ha bisogno di informazioni nell’esercizio delle sue funzioni può ottenere tali informazioni da un altro Stato membro, e che il servizio di contrasto nell’altro Stato membro che dispone di tali informazioni è *tenuto* a trasmetterglielle per i fini dichiarati, tenendo conto dei requisiti relativi alle indagini in corso nel suddetto Stato [*Ibidem*, corsivo aggiunto].

Nel programma, il Consiglio europeo invitava la Commissione a presentare entro la fine del 2005 un piano di azione che desse attuazione a questo principio a partire dal gennaio del 2008. La reazione agli attentati nelle stazioni della metropolitana e sui mezzi di trasporto pubblici di Londra del luglio 2005 impose una anticipazione del piano e la Commissione presentò una proposta ad ottobre del 2005<sup>123</sup>. La proposta, slegata dall’*acquis* di Schengen (e quindi sottratta anche alle sue esclusioni), mirava a garantire:

Alle autorità di contrasto degli Stati membri e ai funzionari di Europol l’accesso diretto on line alle informazioni disponibili e ai dati di indice per le informazioni che non sono accessibili on line [P100, 2].

Il principio di disponibilità, che pone una forte enfasi sulla cooperazione, propone dunque uno scambio di informazioni che non è fondato sulla giustificazione della loro necessità, ma su un meccanismo automatico che di fatto impone:

---

<sup>122</sup> “Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea”, pubblicato in OJ 3 marzo 2005 C53, 1-13.

<sup>123</sup> “Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità” COM(2005) 490 definitivo [P100].

Agli Stati membri *l'obbligo di dare accesso* a o di fornire certi tipi di informazioni in possesso delle loro autorità *alle autorità omologhe degli altri Stati membri*, quando queste ultime hanno bisogno delle informazioni nell'assolvimento dei loro compiti legittimi per la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione dei reati prima che inizi il procedimento giudiziario [Ivi, 13, corsivo aggiunto].

Una piena disponibilità all'accesso alle informazioni deve essere garantita anche a Europol, possibilmente attraverso un accesso diretto on line e, qualora ciò non fosse possibile, attraverso la consultazione on line dei dati indice, ossia di quei dati che consentono di «identificare chiaramente le informazioni e che possono essere consultati mediante una routine di ricerca per accertare se le informazioni siano disponibili o meno» [Ivi, 16]. Sono diversi i dati per cui deve essere garantito l'accesso: impronte digitali, dati balistici, dati relativi alle immatricolazioni dei veicoli, dati anagrafici, dati relativi alle comunicazioni (tranne il loro contenuto) e numeri di telefono, oltre che, naturalmente, i dati relativi ai profili del DNA<sup>124</sup>.

Il secondo principio affermato dal programma dell'Aia è quello dell'interoperabilità tra le diverse basi di dati nazionali. È un principio differente, dato che sembrerebbe prevedere la possibilità di intervenire sui dati presenti nelle banche dati di altre nazioni non solo per la ricerca, ma anche per l'inserimento e la modifica dei dati. Il programma dell'Aia afferma infatti che:

Lo scambio di informazioni dovrebbe sfruttare appieno le nuove tecnologie e i metodi utilizzati dovrebbero essere adeguati ai diversi tipi di informazioni, se del caso attraverso l'accesso reciproco o l'interoperabilità di basi di dati nazionali, oppure l'accesso diretto (on-line), anche per l'Europol, alle basi di dati centrali dell'UE già esistenti quali il SIS [P170, §2.1].

In realtà il principio non fu adottato dalla proposta della Commissione, né trovò applicazione nella cooperazione tra le diverse agenzie nazionali, ma divenne l'oggetto di una specifica comunicazione che ne intendeva fare il motore dello sviluppo delle banche dati europee. Il concetto di interoperabilità era già stato adottato in sede europea nella progettazione dei sistemi informatici e di *e-government*, con il significato indicato nella comunicazione:

Per “interoperabilità” si intende la “capacità dei sistemi informatici, e dei processi operativi da questi supportati, di scambiare dati e di *condividere* informazioni e conoscenze” [P169, §2.2].

---

<sup>124</sup> Allegato 2 alla proposta di decisione quadro COM(2005) 490 definitivo [P100, 27].

Come abbiamo appena visto l'elemento della condivisione, e lo stesso uso del termine "interoperabilità", suggeriscono che esso non sia semplicemente un sinonimo per "disponibilità" o per scambio, ma che implichi la possibilità di una interconnessione piena delle banche dati nazionali. Ed in effetti la comunicazione relativa all'incremento dell'interoperabilità tra le banche dati:

non propone misure per incrementare l'interoperabilità e le sinergie a livello nazionale, poiché, pur avendo le misure adottate a livello europeo dei probabili riflessi sui sistemi nazionali, spetta ai singoli Stati membri studiare come migliorare la loro interazione [Ivi, §2.1].

Essa proponeva invece di realizzare una stretta integrazione tra le banche dati dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, collegando e uniformando le modalità e le autorizzazioni di accesso ai dati dei sistemi informatici esistenti o in fase di allestimento (SIS II, VIS e Eurodac), ed estendendo il loro uso sia nelle prassi delle autorità di ciascun paese membro che nel tipo di dati archiviati. In questo senso una forte enfasi era posta sull'utilizzo dei dati biometrici, dato che essi permettono una maggiore "precisione" nelle interrogazioni [Ivi, §5.2.1]. Nella stessa direzione si muoveva la proposta di costituire un sistema informatico giudiziario per il riconoscimento automatizzato delle impronte digitali (AFIS) [Ivi, §5.3.1] e una banca dati dei profili del DNA. Due banche dati che non erano previste nel sistema di sicurezza europeo, con una lacuna che era resa tanto più evidente dalla decisione di alcuni paesi membri di stipulare, a Prüm, un trattato che consentisse loro lo scambio di questi dati «in attesa dell'adozione di uno strumento con tale finalità a livello europeo» [Ivi, §4.9].

Prima però di addentrarci nell'analisi del processo avviato col trattato di Prüm è opportuno sottolineare come l'"interoperabilità" sia definita come uno strumento esclusivamente tecnico, una modalità per organizzare l'architettura delle banche dati e per regolare il loro utilizzo. In un paragrafo dedicato alla definizione dei concetti utilizzati nella comunicazione della Commissione già citata si fa infatti presente che:

L'"interoperabilità" è un concetto tecnico più che giuridico o politico, disgiunto dalla questione se lo scambio di dati sia legalmente o politicamente attuabile o necessario [P169, §2.2, corsivo aggiunto].


Anche in questo caso, come in altri già incontrati, la costruzione di un *frame* tecnico serve a sottrarre lo strumento alle responsabilità implicate dalla scelta politica

sullo scambio dei dati, che è attribuita a un tempo e una autorità differente, rispetto alla quale il meccanismo messo in atto per attuare la decisione politica dello scambio dei dati assume un carattere neutro.

## 2.2 Le banche dati del DNA si diffondono in Europa

La possibilità di identificare le persone a partire dal loro DNA e di immagazzinarne il profilo genetico, in un formato numerico tale da permettere un rapido confronto automatizzato anche su database di grandi dimensioni, non poteva sfuggire alla crescita prepotente di questo esercizio dell'azione cooperativa di polizia basata sullo scambio e sulla condivisione dei dati e delle informazioni personali.

Figura 15 Anno di costituzione del database nazionale del DNA o di approvazione della legge per la sua istituzione nei paesi UE




A partire dal suo primo utilizzo, in Inghilterra nel 1985, questa nuova tecnica per l'identificazione criminale si è diffusa rapidamente nei paesi europei<sup>125</sup>: nel 1987 il metodo è stato adottato in Germania, nel 1989 in Francia e nei Paesi Bassi, e poi via via negli altri paesi europei. Allo stesso modo si sono sviluppati i database nazionali del DNA. La prima a istituirlo è stata di nuovo, come abbiamo visto, l'Inghilterra nel 1995. Due anni dopo hanno seguito il suo esempio Austria e Paesi Bassi, poi Cipro, Germania e Slovenia, finché, con le ultime leggi approvate tra il 2008 e il 2010 da Grecia, Italia e Irlanda, gli ultimi paesi dell'Unione a non aver ancora istituito un database nazionale, praticamente ogni paese europeo dispone oggi di un proprio database (Figura 15 e Figura 16)<sup>126</sup>.

<sup>125</sup> L'analisi riguarda l'Unione Europea. Salvo quando venga specificato altrimenti, per Europa si deve intendere, in questo e nei successivi paragrafi di questo capitolo, l'insieme dei paesi che attualmente fanno parte dell'Unione europea, indipendentemente dalla data di adesione.

<sup>126</sup> I dati sono ricavati, per lo più, dal rapporto relativo alla *survey* condotta da Interpol tra i paesi membri (Interpol 2009), e dal già citato rapporto del Council for Responsible Genetics (Thibedeau 2011), a cui si rimanda per approfondimenti. I dati pubblicati in questi due rapporti sono stati aggiornati rispetto alla situazione di Italia, Grecia e Irlanda, facendo riferimento a dati ufficiali o a informazioni pubblicate nella letteratura scientifica al riguardo. Nessuno dei due rapporti riportava invece notizie riguardo a Mal-

Figura 16 Database nazionali del DNA nell'UE




Il “ritardo” italiano rispetto a questo sviluppo degli archivi del DNA in Europa ha rappresentato peraltro, come vedremo, un argomento centrale nel dibattito parlamentare (così come in quello scientifico e nelle prese di posizione “lobbistiche” di magistrati, di ufficiali dei reparti scientifici delle forze dell’ordine e di esperti forensi), utilizzato per sostenere l’urgenza, per l’Italia, di dotarsi di questo strumento per la lotta al crimine e, contemporaneamente, per giustificarne la necessità, dato che, come ha spiegato il senatore Pedica (IDV) nella relazione presentata agli atti del dibattito parlamentare in occasione del secondo passaggio al Senato del disegno di legge per l’istituzione della banca dati italiana:

La mancanza di una banca dati del DNA limita fortemente la capacità di indagine delle forze di polizia [e che] l’Italia ad oggi, caso unico in Europa Occidentale insieme all’Irlanda ed alla Grecia, non ha ancora una banca dati del DNA [P13, 949].

---

ta. Il notiziario on line “Timesofmalta.com” ha pubblicato il 13 marzo 2009 la notizia di una sperimentazione avviata grazie ad un fondo europeo per l’istituzione di un archivio dei profili del DNA (“Police get funds to set up DNA database”, <http://www.timesofmalta.com/articles/view/20090313/local/police-get-funds-to-set-up-dna-database> [ultimo accesso effettuato il 21 marzo 2011]). Non è stato possibile reperire altre indicazioni o notizie ufficiali riguardo all’esito di questo progetto. In ogni caso la polizia di Malta raccoglie e conserva campioni del DNA (Van Camp e Dierickx 2007, 68).

Figura 17 Profili del DNA presenti negli archivi nazionali degli stati europei in proporzione alla popolazione



Fonte: elaborazione su dati Eurostat 2010 (popolazione) e su dati ENFSI 2010(\*) per i profili del DNA. (\*) I dati si riferiscono per alcuni paesi al 2009, per altri al 2010. Per Repubblica Ceca e Cipro sono stati utilizzati i dati Interpol (2008). Mancano i dati per Lettonia e Portogallo, mentre i database nazionali di Grecia, Irlanda, Italia e Malta non risultano essere ancora operativi.

In ogni caso, questo rapido processo di costruzione delle banche dati nazionali di ciascun paese ha di fatto creato uno spazio europeo omogeneo rispetto alla disponibilità di un archivio dei profili del DNA, anche se i quadri legislativi e le scelte politiche di ciascun paese hanno prodotto banche dati diverse tra loro sia per le loro dimensioni (Figura 17) — per cui si passa dal database inglese che raccoglie ormai più di cinque milioni di profili a quelli francese e tedesco che ne conservano rispettivamente circa 1.4 milioni e 700 mila, fino a banche dati di dimensioni molto più ridotte, con poche migliaia di campioni (dati ENFSI relativi al 2010)<sup>127</sup> — che per i criteri legali che ne regolano l’uso (cfr. §2.2.4).

La situazione non cambia molto allargando lo sguardo all’intero continente europeo. L’ultima rilevazione effettuata da Interpol tra il 2006 e il 2008 ha registrato che quasi tutti i paesi dell’area (46 su 49, il 94%) utilizzano le analisi del DNA nelle indagi-

<sup>127</sup> Cfr. anche i dati Interpol (2009).

ni di polizia, e 31 nazioni (63%) avevano, al momento della rilevazione, un database, mentre altre ne stavano pianificando l'allestimento.

### 2.2.1 *I primi interventi europei sull'uso forense e le banche dati del DNA*

Il Consiglio d'Europa (COE) era intanto intervenuto per regolare la materia già nel 1992, con una raccomandazione sull'utilizzo delle analisi del DNA nei sistemi della giustizia penale<sup>128</sup>, che fissava alcuni principi generali da osservare nel ricorso all'analisi forense del DNA, lasciando comunque ampi margini per il loro utilizzo. Se da una parte il COE raccomandava che i campioni del DNA non potessero essere utilizzati per scopi differenti da quelli per cui erano stati raccolti, dall'altra prevedeva alcune eccezioni, tra cui l'osservazione che:


I campioni prelevati per l'analisi del DNA e le informazioni così ottenute potrebbero essere richieste *per scopi statistici e di ricerca*. Tali utilizzi sono accettabili a condizione che non sia possibile risalire all'identità dell'individuo. I nomi e gli altri riferimenti identificativi devono dunque essere rimossi prima del loro utilizzo per questi scopi [P73, §3, corsivo aggiunto].

Allo stesso modo, pur prevedendo che i campioni di DNA prelevati per scopi medici non potessero essere utilizzati per investigare e perseguire reati, lasciava la possibilità agli stati di prevedere eccezioni, purché espressamente previste dalla legge [*Ibidem*]. Nel memorandum esplicativo, ma non nel testo della raccomandazione, si faceva riferimento a casi gravi che dovevano costituire e rimanere delle eccezioni, senza consentire che la polizia e le autorità inquirenti potessero accedere normalmente ai registri medici [P72, §39].

---

<sup>128</sup> Council of Europe “Recommendation No. R (92) 1 of the Committee of Ministers to Member States on the use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) within the framework of the criminal justice system”, adopted by the Committee of Ministers on 10 February 1992 at the 470<sup>th</sup> meeting of the Ministers’ Deputies.

Figura 18 Distribuzione geografica delle nazioni europee che utilizzano i profili del DNA e/o possiedono un database nazionale del DNA



Fonte: Immagine tratta dall'indagine Interpol relativa al 2008 (Interpol 2009, 37)

Nel 1997 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato, nella linea degli interventi che abbiamo già esaminato, una risoluzione sullo scambio dei risultati di analisi del DNA nella quale invitava espressamente gli stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali del DNA, possibilmente sulla base di standard comuni che le rendessero compatibili in modo da favorire lo scambio internazionale dei dati. Contemporaneamente la risoluzione esortava la messa in rete delle banche dati per rendere effettiva la possibilità dello scambio dei dati<sup>129</sup>. La risoluzione infine prevedeva la possibilità che, solo dopo aver costruito una rete di interscambio tra i database nazionali, potesse essere considerata la possibilità di istituire una banca dati europea del DNA.

Nel 2001 una nuova risoluzione del Consiglio<sup>130</sup> interveniva sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA, a partire dalla “persuasione” che:

Tale scambio è essenziale per combattere la criminalità in modo controllato, efficiente e sistematico [P76, 1].

Con questa risoluzione il Consiglio spingeva le autorità nazionali ad adottare standard internazionali condivisi che permettessero il confronto tra i profili del DNA elaborati e archiviati nelle diverse banche dati nazionali e sovranazionali, sia per la scelta dei “marcatori” del DNA, cioè nei *loci* presi in considerazione per l'analisi — rispetto ai quali elencava una serie di marcatori raccolti in una “Serie europea standard” (ESS – Euro-

<sup>129</sup> “Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA” pubblicata in OJ del 24 giugno 1997 C 193:2-3 [P36].

<sup>130</sup> “Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2001 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA”, pubblicata in OJ del 3 luglio 2001 C187:1-4 [P76].

*pean standard set*) —, che per le procedure da utilizzare, proponendo di adottare quelle nel frattempo elaborate dall'ENFSI (cfr. §2.2.2). Inoltre la risoluzione esortava gli stati membri a utilizzare per l'analisi solo “zone cromosomiche prive di espressione genetica”, e cioè quella parte non codificante del DNA «che notoriamente non fornisce informazioni su specifiche caratteristiche ereditarie» [P76, §III.1]. Infine veniva suggerito di adottare quegli strumenti elettronici che avrebbero permesso di rendere più veloce ed efficiente la comunicazione dei dati.

### 2.2.2 *Il ruolo dei network di esperti forensi e di polizia*

Quando il COE fece la sua prima raccomandazione, nel 1992, ancora non esisteva nessuna banca dati del DNA. Quella inglese venne costituita nel 1995, due anni prima della prima raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea. Nel frattempo si stavano costituendo anche i primi gruppi di esperti forensi con l'obiettivo di stabilire standard e procedure comuni a livello internazionale, tali da permettere un confronto scientifico rispetto alle analisi svolte e ai risultati ottenuti e rendere possibile lo scambio dei dati, se non una piena interoperabilità delle banche dati. Stabilire dei criteri standardizzati di qualità che rendessero uniformi le procedure serviva anche per accreditare e far accettare i confronti operati sui profili del DNA nelle aule dei tribunali, anche per superare, una volta per tutte, quelle “guerre del DNA” di cui abbiamo visto l'opera e gli effetti. Nel 1988 si riunì per la prima volta a Sunbury, vicino a Londra, lo European DNA Profiling Group (EDNAP), composto da scienziati forensi di diversi paesi europei, per lo più accademici o esperti forensi. Nel 1993 si costituì formalmente L'European Network of Forensic Science Institute (ENFSI), fondato dai responsabili di undici diversi laboratori forensi governativi (in genere di polizia) allo scopo di condividere esperienze e prassi operative e di definire standard comuni nei diversi ambiti delle scienze forensi. Attualmente l'ENFSI raggruppa 64 organizzazioni di 34 paesi ed è il più importante organismo “tecnico” europeo nell'ambito delle scienze forensi, oltre che il principale riferimento sia dell'Unione che di molti paesi, compresa, come vedremo, l'Italia, nell'adozione degli standard in materia di prelievo e analisi del DNA in ambito forense. È stato proprio il gruppo di lavoro sul DNA dell'ENFSI a produrre gli standard procedurali richiamati già nella risoluzione europea del 1997 che abbiamo citato poco sopra. Nel 2005, in una riunione congiunta con l'EDNAP, vennero introdotti tre nuovi

marcatori per accrescere il numero di quelli condivisi da tutti i laboratori europei, portandoli da sette a dieci, e aumentare così la capacità di discriminazione nel confronto dei profili. Allo scopo vennero scelti tre nuovi marcatori (mini-STR) che consentivano anche di migliorare l'efficienza anche nell'analisi di campioni biologici fortemente degradati (Gill et al. 2006).

### *2.2.3 Il National DNA Database dell'Inghilterra e del Galles*

Dopo il successo, anche mediatico, del caso “Pitchfork” — occasione in cui il primo confronto del DNA ai fini di identificazione criminale svolto da Alec Jeffreys aveva condotto prima a scagionare un innocente e poi, seppure indirettamente, all'individuazione del colpevole e alla sua condanna — l'utilizzo del DNA nelle indagini penali conobbe, nel Regno Unito, un rapido sviluppo, che portò, nell'arco di soli dieci anni, alla costruzione del primo archivio nazionale dei profili del DNA.

Lo sviluppo del National DNA Database (NDNAD) dell'Inghilterra e del Galles ebbe luogo entro il quadro di sviluppo europeo e mondiale che abbiamo analizzato. Anzi, ne fu per molti versi il propulsore sia sul piano scientifico e tecnologico che su quello giuridico e politico. Inoltre fu a partire dall'esperienza inglese che si costituirono quei network di esperti forensi, accademici e di polizia, che hanno a loro volta rappresentato il motore trainante della standardizzazione delle procedure di rilevazione e analisi, e dell'avvio di un processo di integrazione europea dei database del DNA. L'adozione della nuova tecnica di indagine forense aveva spinto dapprima il COE, e subito dopo l'Unione europea, a intervenire in materia con risoluzioni, raccomandazioni, gruppi di lavoro e progetti, oltre che a innovare le pratiche di identificazione e di polizia delle agenzie europee. Lo sviluppo del database inglese generò quella spinta prepotente che portò, come abbiamo visto, alla nascita di archivi nazionali del DNA in tutti i paesi europei (e in molti paesi del mondo) e alla costituzione delle reti e delle banche dati europee del DNA. Sebbene proprio l'Inghilterra abbia rappresentato anche il più significativo esempio di resistenza all'integrazione europea in questo ambito, soprattutto per le caratteristiche particolari assunte dal suo NDNAD, tanto per le dimensioni impressionanti, che per il quadro legislativo che ne regola l'utilizzo.

La storia del NDNAD rende evidente come tanto la sua nascita che il suo eccezionale sviluppo siano stati resi possibili e giustificabili dall'azione contemporanea e in-

trecciata di scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche, trasformazioni politiche, legislative e istituzionali, cambiamenti nelle prassi di indagine della polizia. Già nel 1987 il Forensic Science Service dell'Home Office inglese aveva iniziato a sostenere lo sviluppo delle indagini forensi attraverso l'utilizzo dei profili del DNA, facendone in pochi anni «uno strumento investigativo autorevole e una risorsa sempre più credibile per l'accusa» (Williams e P Johnson 2008, 45). Un sostegno tanto più necessario dopo che le indagini scientifiche della polizia avevano dovuto affrontare alcuni insuccessi e molte critiche negli anni immediatamente precedenti (Williams e P Johnson 2008, 47-49). Nonostante le critiche iniziali che abbiamo visto all'opera nei primi anni di introduzione dei profili del DNA come prova scientifica in ambito penale, in Inghilterra essa si impose come prova affidabile e entrò a far parte, in pochi anni, della prassi di indagine criminale e di quella del dibattimento giudiziario. Una serie di emendamenti successivi alle leggi che regolavano, in particolare, le indagini di polizia e l'utilizzo delle prove hanno via via prodotto il terreno legislativo su cui si è cresciuto il NDNAD (Williams e P Johnson 2008, 77-100). La storia dello sviluppo della banca dati inglese è complessa, ed è impossibile seguirla in tutti i suoi dettagli. Essa è stata comunque ampiamente raccontata e analizzata (P Johnson, Williams, e Martin 2003; Linacre 2003; Lynch et al. 2008; Graham 2007; Williams e P Johnson 2008). Per quel che ci riguarda, è una storia particolarmente significativa perché, come vedremo, ha costituito un costante riferimento nel discorso esperto e nel dibattito politico che hanno sostenuto il percorso di costruzione della banca dati italiana del DNA.

La crescita iniziale del database non corrispose subito alle aspettative, l'obiettivo era quello di inserire 135.000 profili individuali già nel primo anno. Ne furono registrati meno di 40.000. Ad aprile del 2000 la banca dati conteneva 750.000 profili. Alla fine di marzo del 2003 la situazione era cambiata, e il NDNAD conteneva a quel punto 2 milioni di profili. L'anno dopo il numero era salito fino a 2.5 milioni. Nel 2005 a 3 milioni. Il ritmo dei nuovi inserimenti era cresciuto fino a raggiungere il mezzo milione di nuovi profili all'anno. Nell'autunno del 1999 Tony Blair, divenuto primo ministro due anni prima, aveva lanciato il “programma di espansione” del database (*DNA expansion program*) (Home Office 2005), con l'obiettivo di inserire nel database il profilo dell'intera “popolazione criminale attiva” del paese (Lynch et al. 2008, 148-150), popolazione che era stimata attorno ai 2.5 milioni di persone. A partire dal 2000 vennero

stanziati ingenti investimenti per far crescere il NDNAD e furono anche approvati emendamenti legislativi che dapprima aumentarono il numero e il tipo di reati per cui si doveva tipizzare il profilo del DNA e inserirlo nella banca dati, poi estesero la possibilità di prelevare un campione del DNA anche agli arrestati per ogni reato punibile con il carcere (*recordable offence*), e il profilo veniva poi conservato persino nei casi in cui all'arresto non faceva seguito un'incriminazione (Lynch et al. 2008, 149; Williams e P Johnson 2008, 87-91). Nel database trovò così posto il "tipo sospetto", dato che nel frattempo erano intervenuti gli emendamenti del Criminal Justice and Police Act del 2001 (sez.82) a provvedere perché i campioni e i profili potessero essere conservati indefinitamente. La giustificazione di questa scelta è presentata chiaramente nel rapporto annuale del NDNAD del 2004-2005, laddove afferma che:

Dal 2001, circa 10.754 campioni prelevati sulla scena del crimine sono stati trovati corrispondenti con più di 7.591 singoli *potenziali colpevoli i cui profili avrebbero dovuto essere rimossi secondo la legislazione precedente al Criminal Justice and Police Act del 2001*. Essi rappresentano il 3% circa della stima di 221.000 singoli individui per i quali il profilo è stato conservato per effetto della modifica legislativa e riguardano 88 omicidi, 45 tentati omicidi, 116 stupri, 62 reati sessuali di altro tipo, 91 rapine aggravate, 94 casi di spaccio di droga e numerose gravi aggressioni»<sup>131</sup>.

Tralasciando le critiche che sono state mosse a questo tipo di utilizzo delle statistiche<sup>132</sup> (Nuffield Council on Bioethics 2007, 43-44; Williams e P Johnson 2008, 90), esse sostengono l'idea che chi sia stato anche solo sospettato di un reato, senza poi esserne incriminato, appartenga di fatto a un *milieu* criminale, se non a un vero e proprio "tipo criminale", e che per questo, prima o poi, commetterà effettivamente un reato. O, meglio, presuppongono che l'essere stati indagati dalla polizia rappresenti comunque un indice statisticamente significativo di una suscettibilità al crimine e alla violenza. Peraltro dal 2001 vengono registrati (e conservati) nel database anche i profili delle persone che si sono sottoposte volontariamente al test (*volunteer profiles*). Si tratta di persone vittima di reato, persone presenti sulla scena del delitto ma non indagate, persone che

---

<sup>131</sup> "The National DNA Database Annual Report 2004-2005", 21, corsivo aggiunto.

<sup>132</sup> Ad esempio il fatto che esse attribuiscono i risultati ottenuti alla sola possibilità offerta dal confronto del profilo, senza discriminare in alcun modo l'incremento ottenuto rispetto alle indagini condotte con altri metodi.

hanno autorizzato volontariamente<sup>133</sup> il prelievo di un campione per l'analisi e la tipizzazione del proprio DNA, su invito della polizia, in occasione di screening di massa.

Nel marzo del 2008 il numero di profili conservati nel database era arrivato a 5 milioni. Nel 2009 aveva superato i 5.600.000 e nel luglio 2010 era arrivato a quasi 6 milioni (5.898.132) di profili, che si stima corrispondano, data l'incidenza di alcuni casi di profili ripetuti, a circa 5 milioni di individui<sup>134</sup>.

Il 4 dicembre 2008 il Regno Unito è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) per una sentenza che ha avuto ampia risonanza sia in quel paese, dando vita a un ampio dibattito e a una revisione legislativa tuttora in corso, che in Europa. L'eco di questo ampio dibattito è riverberato anche nel parlamento italiano durante i lavori per l'approvazione della legge che, nel 2009, ha istituito la banca dati nazionale italiana del DNA. Il caso, considerato di grande rilievo, è stato dibattuto dalla Grand Chamber della Corte a cui avevano fatto ricorso due cittadini britannici S. e Marper. S. è un minore (per questo il nome non viene riportato per esteso nei documenti della corte) arrestato nel 2001 con l'accusa di tentato furto quando aveva solo undici anni. Gli furono prese le impronte digitali e un campione del DNA. Fu assolto dopo pochi mesi. Marper invece fu arrestato nel marzo del 2001 con l'accusa di maltrattamento nei confronti della sua compagna. Anche a lui furono prese impronte digitali e campione del DNA. Prima del processo si riconciliò con la compagna e il processo non ebbe luogo. Entrambi chiesero che il loro profilo del DNA fosse cancellato dal database, ma, in tutti e due i casi la polizia rifiutò di farlo. La corte diede ragione ai ricorrenti rilevando una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo laddove esso prevede che ognuno abbia diritto al rispetto della propria vita privata salvo nei casi previsti dalla legge e necessari in una società democratica per prevenire la criminalità. Conservare indefinitamente i profili del DNA di persone accusate ma non condannate per un crimine rappresenta, secondo la Corte, un'interferenza nel diritto al rispetto per la vita privata che, in assenza di una condanna penale, non è proporzionato all'interesse pubblico che si intende tutelare [P37].

---

<sup>133</sup> L'autorizzazione deve essere scritta e una volta data non può più essere ritirata.

<sup>134</sup> I dati principali che riguardano il NDNAD sono pubblicati nei rapporti biennali e periodicamente aggiornati sono pubblicati anche sul web della National Policing Improvement Agency (NPIA) che gestisce il database <http://www.npia.police.uk/en/13338.htm> [ultimo accesso effettuato il 22 marzo 2011].

Anche per effetto di questa sentenza e del dibattito a cui ha dato voce, nel 2009 è iniziato un profondo processo di revisione del NDNAD, che ha portato all'approvazione, con il Crime and Security Act del 2010, di alcune modifiche legislative che hanno fissato dei limiti alla conservazione dei profili del DNA in base all'età e alla gravità del reato e previsto che i campioni biologici possano essere conservati solo fino a quando il profilo sia stato inserito nel database e comunque per non più di sei mesi. Il nuovo governo, eletto nel 2010, ha dichiarato di voler limitare ancora di più l'uso del database e ha avviato un'ulteriore processo di revisione con il Protection of Freedoms Bill, attualmente in discussione nel Parlamento britannico.

#### *2.2.4 La strada verso un archivio europeo*

Abbiamo visto come il processo europeo di integrazione delle banche dati nazionali del DNA sia avanzato a partire dalla metà degli anni novanta. In particolare dopo il 2001, con l'insorgenza della "nuova" questione del terrorismo internazionale, gli appelli e le spinte per lo sviluppo di un sistema interrelato di database nazionali che garantissero la disponibilità delle informazioni genetiche (ma anche delle altre informazioni utilizzate nelle pratiche di identificazione criminale) per l'intero territorio europeo sono divenute frequenti. Questo processo è stato spinto anche dai network internazionali creati dagli operatori del diritto, delle forze di polizia e dagli esperti dei laboratori forensi di differenti nazionalità. Non si è trattato di una questione limitata al processo di integrazione europeo, ma di una strategia di governo della criminalità internazionale e dei flussi di popolazioni che ha assunto una dimensione mondiale. Oltre al circuito mondiale creato da Interpol, lo scambio di dati personali ai fini dell'identificazione è stato oggetto di sempre più numerose convenzioni internazionali. Stando all'analisi proposta nel 2007 da Johnson e Williams, a questo sforzo di armonizzazione e cooperazione è corrisposto un ruolo abbastanza limitato giocato dallo scambio internazionale dei dati genetici, anche perché l'efficienza di un database di questo genere è legata soprattutto al volume dei confronti che si svolgono con una frequenza praticamente quotidiana, e cioè a quell'opera di selezione "automatizzata" dei sospetti che sempre di più guida le pratiche investigative di quelle forze di polizia che possono accedere ad un archivio criminale di questo genere (P Johnson e Williams 2007, 106-107). Se la motivazione per la costruzione della banca dati è e rimane quindi soprattutto legata al piano locale

di ciascuno stato nazionale, è evidente che indirizzare questo processo nella direzione di una sempre maggiore cooperazione fondata sullo scambio dei dati risponde pienamente a quella strategia di “semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence” tra gli stati membri che si è sviluppata in seno all’Unione e che è stata espressa chiaramente nella cosiddetta “iniziativa svedese” adottata nel 2006 dal Consiglio per favorire e promuovere lo scambio di informazioni nello svolgimento delle indagini penali e nelle operazioni di “intelligence” criminale<sup>135</sup>. Un’iniziativa fondata sull’idea che lo scambio di informazioni sia qualcosa in più di uno strumento per le indagini di polizia, divenendo di fatto l’asse portante attorno al quale costruire la cooperazione in ambito penale e, magari, porre le basi per una futura integrazione nella gestione della sicurezza interna dell’Unione. Questa decisione del Consiglio in effetti afferma che:

Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e le attività criminali costituisce la base per una cooperazione in materia di applicazione della legge nell’Unione che risponde all’obiettivo generale di migliorare la sicurezza dei cittadini dell’Unione [P171, §3].

Una sicurezza che è messa in pericolo dalle «attività dei criminali che sono svolte clandestinamente» e che di conseguenza necessitano, per essere sottoposte a controllo, «che le informazioni su di esse siano scambiate con particolare rapidità» [P171, §4]. Per questo:

Il tempestivo accesso ad informazioni ed intelligence accurate ed aggiornate è un elemento essenziale affinché le autorità incaricate dell’applicazione della legge possano efficacemente individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali, specialmente in uno spazio in cui sono stati aboliti i controlli alle frontiere interne [*Ibidem*].

Anche per i dati genetici, nonostante alcune agenzie europee come Europol abbiano di fatto allestito un proprio database, l’Unione europea si è infine orientata verso la creazione e il rafforzamento di una rete esaustiva di banche dati nazionali, cercando di dar vita e di governare un processo di definizione di standard, strumenti e procedure comuni, con l’obiettivo di costruire un network europeo fondato sulla ampia disponibilità dei dati nazionali. Una delle difficoltà maggiori, da questo punto di vista, è consistita e consiste in effetti nell’eterogeneità degli strumenti e delle procedure nazionali che reggono il funzionamento delle banche dati. Ad esempio, anche se molti paesi hanno scelto di

---

<sup>135</sup> “Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge”, pubblicata in OJ del 29 dicembre 2006 L386, 89-100.

utilizzare il software CODIS, sviluppato dall'FBI statunitense (e peraltro disponibile gratuitamente anche per organismi governativi diversi da quelli degli Stati Uniti), altri hanno sviluppato software propri o si sono rivolti a programmi informatici diversi presenti sul mercato [P69]. Inoltre, per lo scambio di informazioni non è soltanto necessario definire standard scientifici e qualitativi, e strumenti tecnici di trasmissione, problema ormai di fatto superato per l'azione di standardizzazione operata da organizzazioni internazionali di polizia come l'Interpol e da reti di esperti come l'ENFSI, ma occorre anche risolvere la difficoltà creata dalle differenze, anche significative, che esistono tra i diversi sistemi legislativi in base ai quali operano le banche dati del DNA e vengono raccolti e utilizzati i campioni e i profili (Fanuele 2009; P Johnson e Williams 2007; Hindmarsh e Prainsack 2010). Differenze che, come abbiamo visto, hanno prodotto database molto diversi tra loro, sia per dimensione che per modalità di utilizzo. Un ultimo ostacolo è posto anche dalle differenti legislazioni che regolano la protezione dei dati e, di conseguenza, dalle differenti garanzie che sono necessarie per la loro trasmissione a paesi terzi. Anche per questo le politiche degli stati e dell'Europa si sono orientate per soluzioni che consentissero la messa in rete delle informazioni piuttosto che la confluenza dei diversi database nazionali in un unico strumento pan-europeo (P Johnson e Williams 2007, 107-108). Una soluzione che ha consentito peraltro di avviare la cooperazione a differenti livelli, che vanno dalla stipula di accordi bilaterali alla iniziativa di Prüm, che analizzeremo nel prossimo capitolo, e che ha permesso che la cooperazione avvenisse, anche su singoli casi, all'interno dei network di polizia che già possedevano canali internazionali per lo scambio di informazioni e la cooperazione.

Questa forma di cooperazione, fondata sul principio di disponibilità per la ricerca delle prove e su quello del reciproco riconoscimento per garantire la loro validità legale indipendentemente dal paese in cui sono state reperite, potrebbe finire per assolvere una funzione ancora più ampia e servire per regolare complessivamente la disciplina sulla ricerca delle prove in materia penale, posto che, come viene affermato nell'introduzione del "Libro verde sulla ricerca delle prove in materia penale" europeo:

Le diversità tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e l'assenza di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie non devono intralciare l'azione della giustizia nella lotta alla criminalità transfrontaliera. A questo proposito è di fondamentale importanza rafforzare la cooperazione effettiva nell'acquisizione delle prove in materia penale [P115, 2].

Allora ecco che un unico strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento esteso a tutti i tipi di prova potrebbe includere:

prove che – pur direttamente disponibili – ancora non esistono, quali dichiarazioni di indiziati o testimoni o ancora informazioni acquisite in tempo reale, ad esempio l'intercettazione di comunicazioni o il controllo dei movimenti di conti bancari. Il mandato riguarderebbe inoltre prove che – sebbene già esistano – non sono direttamente disponibili senza ulteriori indagini o esami, ad esempio analisi di oggetti, documenti o dati esistenti o il prelievo di materiale biologico, tra cui campioni di DNA o impronte digitali [Ivi, 5].

C'è infine un ultimo problema da risolvere per l'integrazione delle banche dati a livello europeo. Un problema che, anche in quest'ottica di integrazione degli strumenti normativi e delle prassi giudiziarie di raccolta e validazione delle prove, riguarda l'esistenza di strumenti diversi che operano a livello europeo e raccolgono gli stessi dati, potendoli però utilizzare solo per le loro finalità specifiche e entro i limiti che sono definiti per il loro ambito di intervento. Nell'ottica di un “panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”<sup>136</sup>, ciò comporta, ad esempio, che:

I dati anagrafici di una persona, compreso nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, possono essere trattati nell'ambito del SIS, del SIS II, del VIS, del sistema API<sup>137</sup>, del SID, dell'iniziativa svedese, della decisione di Prüm, di ECRIS<sup>138</sup>, delle UIF<sup>139</sup>, degli ARO<sup>140</sup>, di Europol, Eurojust e degli accordi PNR e TFTP<sup>141</sup>. Eppure, nel caso del sistema API questi dati possono essere trattati solo a fini di controllo di frontiera, nel caso del SID per prevenire, ricercare e perseguire le frodi doganali, nel caso dell'iniziativa svedese per le indagini penali e le operazioni di intelligence, nel caso della decisione di Prüm per la prevenzione del terrorismo e della criminalità transfrontaliera, nel

---

<sup>136</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sul “Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, COM(2010)385Def del 20 luglio 2010.

<sup>137</sup> Advance Passenger Information. È un sistema diffuso in Europa e in diversi paesi del mondo che prevede per i vettori aerei l'obbligo di trasmissione anticipata dei dati relativi alle persone trasportate.

<sup>138</sup> European Criminal Record Information System. È il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari. È in fase di attuazione, per ora è operativo in nove stati membri, dovrà essere adottato da tutti gli stati membri entro il 2012.

<sup>139</sup> Financial Intelligence Units. Si tratta di un sistema informatizzato per lo scambio di informazioni finanziarie utilizzato per indagini su riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Vi partecipano 20 stati membri.

<sup>140</sup> Asset Recovery Offices. Rete di uffici istituiti in ciascuno stato membro (20 stati) per lo scambio delle informazioni utili al reperimento dei beni e dei proventi di reato.

<sup>141</sup> Terrorist Financing Tracking Programme. Accordo tra UE e USA per lo scambio di dati di messaggistica finanziaria (relativi a ordinante e beneficiario di una transazione finanziaria) stipulato nel quadro della collaborazione per la lotta al terrorismo. L'accordo è in corso di ratifica.

caso di ECRIS per esaminare i precedenti penali di una persona, nel caso delle UIF per svolgere indagini in ordine ai legami di una persona con la criminalità organizzata e le reti terroristiche, nel caso degli ARO per il recupero dei beni, nel caso di Europol e Eurojust ai fini di indagine e prevenzione della lotta a forme gravi di criminalità, nel caso dei PNR per prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità transnazionale e nel caso del TFTP per identificare e perseguire i terroristi e i loro finanziatori. I dati biometrici quali impronte digitali e fotografie possono essere trattati nell'ambito del SIS II, del VIS, di EURODAC, dell'iniziativa svedese, della decisione di Prüm, di ECRIS, Europol e Eurojust – di nuovo, per le finalità limitate di ciascuno strumento. La decisione di Prüm è l'unico strumento che consente lo scambio transfrontaliero di profili DNA anonimi (che possono però essere trasmessi anche a Europol e Eurojust). Altri strumenti trattano dati personali altamente specializzati che per tengono al loro unico obiettivo: il sistema PNR tratta i dati di prenotazione del volo dei passeggeri; il FIDE<sup>142</sup> i dati rilevanti per le indagini nelle frodi doganali; la direttiva sulla conservazione dei dati gli indirizzi di protocollo Internet (IP) e gli identificatori delle apparecchiature di comunicazione mobili; ECRIS i casellari giudiziari; gli ARO i beni privati e indicazioni sulle imprese, le piattaforme in materia di criminalità informatica i reati a mezzo Internet; Europol i collegamenti alle reti criminali e il TFTP i dati di messaggistica finanziaria [P114, 30].

In un panorama così complesso occorre, secondo il documento della Commissione, sviluppare strumenti europei di gestione dei dati conformi alla strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna della UE e riflettere sulla necessità di adottare un modello europeo di scambio delle informazioni. È uno dei punti del programma di lavoro della Commissione europea per il 2011 e il 2012 [*Ibidem*]. Per intanto:

Da un punto di vista operativo però, la decisione di Prüm potrebbe rivelarsi preferibile per condividere profili DNA e dati relativi alle impronte digitali, in quanto il suo sistema “hit/no hit” assicura risposte istantanee e il metodo di condivisione dei dati automatizzato ne garantisce un livello di sicurezza elevato [Ivi, 25].

Dato che il trattato di Prüm, che la decisione di Prüm ha accorpato nel quadro legislativo dell'Unione, sta alla base dell'istituzione della banca dati nazionale italiana del DNA, inizieremo ad analizzarne il processo di formazione proprio dalla convenzione firmata da alcuni paesi europei, nel 2005, nella cittadina tedesca vicina al confine con Belgio e Lussemburgo.

---

<sup>142</sup> Fichier d'Identification des Dossiers d'Enquêtes douanières. Archivio informatico per lo scambio di informazioni sulle indagini per frode condotte nei paesi membri.

# La costruzione della banca dati nazionale italiana del DNA

## 1 La ragione europea

Nei capitoli precedenti abbiamo visto innanzitutto come la prova del DNA si sia man mano affermata come risorsa per l'identificazione criminale. Dopodiché abbiamo rivolto lo sguardo alla formazione dei primi archivi dei profili del DNA e alla nascita dei primi ambiziosi progetti di cooperazione internazionale per lo scambio dei dati genetici. Abbiamo così potuto notare come questi strumenti siano stati messi all'opera entro un più vasto dispositivo securitario, che ha preso forma assieme alla progressiva costruzione di una vasta rete europea (e internazionale) di cooperazione informativa, giustificata con la necessità di "proteggere" dalle minacce incombenti gli spazi entro cui (alcuni) potevano ora muoversi liberamente. Come ha sintetizzato il deputato Sandro Gozi (PD) durante il dibattito alla Camera, l'idea è quella che:

Non possiamo avere un'Europa in cui, di fatto, è assicurata la libera circolazione delle persone, *e quindi anche, purtroppo, dei criminali*, senza che, invece, le forze di polizia possano portare avanti dei pattugliamenti congiunti o possano superare le frontiere quando si tratta di assicurare la sicurezza del proprio territorio o di perseguire dei criminali che approfittano delle divisioni fra le discipline di polizia e di giustizia dei vari Paesi [P1, 0333, corsivo aggiunto].

Gli attentati che nella prima metà degli anni duemila hanno sconvolto la tranquilla sicurezza dei paesi occidentali hanno accelerato la costruzione di queste reti capillari di controllo e di *intelligence*, che operano in maniera selettiva, individuando, sulla base di modelli di analisi e gestione dei rischi, dei bersagli precisi: individui, gruppi, popolazioni a cui impedire l'accesso al proprio territorio o per i quali limitare le possibilità di

movimento e azione<sup>143</sup>. Le minacce più gravi che gli sono attribuite sono chiaramente identificate nelle politiche europee, e di conseguenza anche in quelle italiane. Per riprenderle dal titolo del trattato di Prüm, che ricalca quello di molti dei documenti di regolazione della cooperazione europea giudiziaria e di polizia in materia penale, esse sono: il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Se poi non è possibile impedirgli l'ingresso o l'azione, si può cercare almeno di rendergli impossibile l'anonimato, così che essi siano sempre identificabili e li si possa fermare prima che realizzino la minaccia che si portano scritta in corpo, espressa in termini di probabilità, o almeno sia più facile identificarli e riconoscerli dopo. Infine abbiamo osservato le banche dati del DNA diffondersi in maniera capillare negli stati dell'Unione. Di questa storia s'è cercato di proporre, in ciascun capitolo, una narrazione capace di far emergere le specificità dei discorsi tecnico-scientifici, giuridici e politici che l'hanno fatta vivere. Provando nello stesso tempo a tracciare sulla carta le trasformazioni, le lotte e gli intrecci che ne hanno caratterizzato il percorso.

La costruzione della banca dati nazionale italiana del DNA è inscritta in questo territorio più ampio, nello spazio e nel tempo, e non può essere cartografata se non segnando innanzitutto i confini che la distinguono e insieme la uniscono al contesto entro cui ha preso forma. In questo capitolo arriveremo a stringere il cerchio attorno al progetto della banca dati italiana, cercando di individuare quelle regolarità e quelle trasformazioni occorse nei discorsi e nelle pratiche tecno-scientifiche, giuridiche e politiche, che l'hanno resa possibile e le hanno dato forma. Occorre però ripartire da quel che è avvenuto a livello europeo, anche perché, come avremo modo di vedere, proprio l'Europa rappresenta la giustificazione più rilevante che ha sostenuto la costruzione della banca dati. Infatti, come ci ha detto uno degli esperti intervistati, senza girarci troppo intorno:

Perché noi italiani abbiamo deciso di avere una banca dati del DNA? La risposta è sicuramente: perché ce l'hanno gli altri [P147, 0:04:37].

---

<sup>143</sup> Si pensi, per fare un solo esempio, alla cooperazione di polizia in occasione delle manifestazioni sportive o politiche, per cui, quando non è possibile impedire gli spostamenti da uno stato all'altro, si possono almeno seguire e regolare i movimenti di individui e gruppi.

## 1.1 Il trattato di Prüm

Il trattato di Prüm<sup>144</sup> è stato firmato, nella omonima cittadina tedesca, il 27 maggio 2005 da sette stati membri dell'Unione europea: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria; ed è entrato in vigore nel corso del 2006. Si tratta di un trattato internazionale, multilaterale e a carattere pattizio, negoziato e stipulato dai paesi firmatari al di fuori del quadro normativo e istituzionale dell'Unione. Nel 2006 l'Italia è stata uno dei primi paesi, tra quelli non promotori, a dichiarare la propria intenzione di aderire al trattato<sup>145</sup>, seguita da Slovenia, Portogallo, Finlandia e, l'anno successivo, da Ungheria, Bulgaria e Romania (Bellanova 2009, 4n12). Il trattato riguarda «l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera tra gli stati contraenti, al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale» [P86, titolo]. Un'intensificazione della cooperazione da attuare, in particolare attraverso lo scambio di informazioni [P86, Cap.1, Art.1, §1].

Il trattato regola diverse forme di collaborazione tra le parti contraenti. Oltre a quella più importante, relativa allo scambio delle informazioni sui profili del DNA e dei dati dattiloscopici, che prenderemo in considerazione fra breve, esso prevede:

- la possibilità, per le parti contraenti, di accedere ai dati relativi ai veicoli e ai loro proprietari o titolari presenti nei registri nazionali dei veicoli «allo scopo di prevenire e perseguire le violazioni [...] penalmente punibili che rientrino [...] nella competenza dei Tribunali o dei Pubblici Ministeri ed allo scopo si mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici» [P86, art.12];
- l'impegno a trasmettere i dati a carattere non personale utili per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici in occasione di «manifestazioni di grande ampiezza a dimensione transfrontaliera, in particolare nel settore sportivo o in rapporto con le riunioni del Consiglio Europeo» [P86, art.13];

---

<sup>144</sup> «Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale» [P85]. Da qui in poi si farà riferimento al trattato di Prüm indicandolo come «trattato» o «convenzione».

<sup>145</sup> Con una dichiarazione siglata a Berlino il 4 luglio 2006 dall'allora ministro dell'interno Giuliano Amato, che impegnava l'Italia, di conseguenza, a istituire una banca dati del DNA (cfr. § 62.3) [P44, 64-65].

- per lo stesso scopo, durante le medesime manifestazioni, la trasmissione reciproca di dati personali «quando *condanne definitive o altri fatti giustifichino la presunzione che tali persone commetteranno delle violazioni penali nell'ambito di tali avvenimenti o che costituiranno un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici*» [P86, art. 14(1), corsivo aggiunto];
- la trasmissione, anche senza un'esplicita richiesta, dei dati anagrafici e delle informazioni utili per l'identificazione di *quelle persone di cui si presume*, sulla base di fatti che devono essere descritti nella comunicazione, *che possano commettere un qualunque reato* tra quelli indicati come reati terroristici, reati riconducibili a un'attività terroristica o reati connessi alle attività terroristiche nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13 giugno 2002<sup>146</sup> [P86, art.16, corsivo aggiunto];
- la possibilità di utilizzare guardie armate (“funzionari di polizia o agenti di pubblica autorità debitamente formati”) a bordo dei voli internazionali tra i paesi firmatari della convenzione [P86, art. 17];
- la cooperazione per le “misure relative alla lotta contro la migrazione illegale” [P86, cap.4], e in particolare per l'invio, nei “paesi considerati come paesi di origine o di transito per l'immigrazione illegale”, di consulenti sui documenti falsi perché svolgano attività di consulenza e formazione rivolte alle rappresentanze diplomatiche o consolari delle parti contraenti, alle società di trasporto e alle autorità del paese “ospite” [P86, artt.20 e 21] e il reciproco sostegno nell'organizzazione «di voli congiunti per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi illegalmente presenti nel territorio di due o più Stati membri<sup>147</sup> e [...] l'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea<sup>148</sup>» [P86, art.23];
- la possibilità di costituire pattuglie comuni composte da funzionari pubblici per interventi congiunti sul territorio di una o più delle parti contraenti «al fine di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici nonché per prevenire i reati penali»

<sup>146</sup> “Decisione quadro del consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI)”, pubblicata in OJ del 22 giugno 2002 L164, 3-7.

<sup>147</sup> Sulla base di quanto previsto decisione 2004/573/CE del Consiglio dell'Unione europea del 29 aprile 2004.

<sup>148</sup> Secondo quanto previsto dalla direttiva 2003/110/CE del Consiglio dell'Unione europea del 25 novembre 2003.

[P85, art.24], e anche che «in una situazione di emergenza<sup>149</sup>, i funzionari di una Parte contraente possono attraversare senza una preventiva autorizzazione dell'altra Parte contraente la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio di quest'altra Parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di quest'ultima, le misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone» [P86, art.25(1)];

- la reciproca assistenza «durante manifestazioni di massa e altri eventi di vaste proporzioni, in occasione di catastrofi, nonché di incidenti gravi» [P86, art.26].


Per rendere efficace la collaborazione con gli altri, ciascun paese deve allestire dei “punti di contatto” nazionali per ognuno degli ambiti di cooperazione, dando vita così a delle reti internazionali di scambio informativo specializzate e stabili. Lo scambio di informazioni emerge, coerentemente con l'orientamento che si andava affermando ormai da qualche anno in sede europea, come l'asse centrale attorno al quale costruire la cooperazione giudiziaria e di polizia, con un'ottica orientata alla previsione e alla gestione dei rischi. Una previsione affidata anche alla capacità di presunzione di pericolosità che si fonda sulla disponibilità delle informazioni depositate negli archivi di polizia già operanti in ciascun paese. In effetti pare proprio che la possibilità di inferire la pericolosità e di individuare i “sospetti” risieda nella natura stessa delle informazioni disponibili e nella possibilità di disporne in maniera rapida ed efficiente. La convenzione di-fatti non chiarisce in che modo e su quali basi i punti di contatto nazionali di ciascun paese possano e debbano «produrre “il sapere” sul fatto che una particolare persona (cioè il sospetto) commetterà effettivamente degli illeciti penali nel futuro» (Balzacq et al. 2006, 8), se non sulla base di quei comportamenti precedenti della persona categorizzata come “sospetta”, veri o presunti che fossero, che hanno fatto sì che quella stessa informazione divenisse oggetto di attenzione da parte delle autorità pubbliche e venisse depositata in un archivio di polizia. Detto in termini più bruschi, per quel che riguarda le banche dati penali e di polizia in particolare (profili del DNA, archivi delle impronte digitali, casellari giudiziari), in mancanza di regole più esplicite e vincolanti, la stessa disponibilità dell'informazione personale rischia di divenire, da sola, un buon motivo per

---

<sup>149</sup> Una situazione è definita di emergenza «quando il fatto di aspettare l'intervento dei funzionari dello Stato di accoglienza o il collocamento sotto comando ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, rischia di favorire l'insorgenza del pericolo» [P86, art.25(2)].

la costruzione del sospetto e una ragione sufficiente per la sua trasmissione tra le autorità dei diversi paesi aderenti. Paesi che, subito dopo la stipula del trattato da parte dei sette stati proponenti, sono aumentati rapidamente di numero. Come abbiamo visto, infatti, diversi stati hanno manifestato l'intenzione di aderire al trattato, e molti hanno già aderito formalmente e avviato la cooperazione, almeno in alcuni dei settori previsti dal trattato. Nel giro di pochi anni l'area europea coinvolta nella cooperazione informativa e operativa prevista dalla convenzione comprendeva la maggior parte dei paesi UE (Figura 19). Già nel corso del 2006 Austria, Germania e Spagna hanno iniziato a operare in base alle disposizioni pattuite, seguite l'anno dopo da Belgio, Finlandia, Francia, Lussemburgo e Slovenia e, tra il 2008 e il 2009, da Estonia, Paesi Bassi, Romania e Ungheria<sup>150</sup>.

Figura 19 Stati UE che hanno aderito o hanno dichiarato l'intenzione di aderire al trattato di Prüm



<sup>150</sup> United Nations, "Statement of treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat during the month of September 2009", ST/LEG/SER.A/751, United Nations, New York, 2009: 16 e 29-30.

## 1.2 Pionieri d'Europa

La scelta dei sette paesi firmatari della convenzione di Prüm di operare al di fuori del quadro comunitario, nonostante gli strumenti adottati fossero per lo più coerenti con le forme di cooperazione informativa che si andavano delineando nell'ambito delle politiche di giustizia e affari interni dell'Unione europea, ha suscitato diverse critiche e alcune perplessità che si sono manifestate anche in sede comunitaria. L'unico elemento di contenuto che si pone in parte in concorrenza con lo sviluppo della cooperazione europea in questo ambito è probabilmente rappresentato dal fatto che il trattato di Prüm incentra la cooperazione sullo scambio dei dati, piuttosto che sul "principio di disponibilità" proposto dalla Commissione e nel Programma dell'Aia (Guild, Carrera, e Balzacq 2008, 5-6), concentrando così nuovamente nelle mani dei governi nazionali il controllo sulle informazioni scambiate. Ma questo è vero solo in parte, dato che i dati biometrici sono in realtà accessibili in maniera completa e automatizzata con una procedura definita "*hit/no hit*", per cui i profili del DNA, così come le impronte digitali, sono legate solo indirettamente ai dati personali della persona a cui appartengono, attraverso un codice identificativo. La procedura stabilita prevede dunque un criterio di "disponibilità" per l'interrogazione dei dati "anonimi", e, in caso di *match*, un criterio basato sullo "scambio" che riguarda i dati personali associati al profilo individuato.

L'intenzione di "spingere sull'acceleratore" della cooperazione informativa, soprattutto per quel che riguarda i dati e le informazioni personali, superando così gli ostacoli e i ritardi imposti dal ricorso ai mezzi previsti dal TEU, è comunque indicata esplicitamente fin dal preambolo del trattato, nel quale le "parti contraenti", in quanto "stati membri dell'Unione europea", dichiarano il desiderio di:

*Svolgere un ruolo pionieristico allo scopo di raggiungere, nell'ambito del miglioramento della cooperazione in Europa e fatte salve le disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea, un livello il più alto possibile in materia di cooperazione, in primo luogo attraverso un miglior scambio di informazioni, con particolare riguardo ai settori connessi con la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale e di consentire a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea di partecipare a questa cooperazione [P86, preambolo, corsivo aggiunto].*

Anticipando già all'atto della stipula dell'accordo l'intenzione di:

*Trasferire le disposizioni del presente trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea* allo scopo di giungere ad un miglioramento dello scambio di informazioni all'interno di tutta l'Unione europea, in particolare nei settori riguardanti la lotta contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, nonché di creare le basi giuridiche e le premesse tecniche necessarie [P86, preambolo, corsivo aggiunto].

Si tratta di un percorso che richiama, per molti versi, quello già sperimentato col trattato di Schengen, con un gruppo di stati membri dell'Unione che sopravanzano, attraverso un accordo intergovernativo, il processo europeo in corso per lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli affari interni. Come ha segnalato Mitsilegas, ciò ha rappresentato, almeno fino al trattato di Lisbona, anche un tentativo di superare gli ostacoli intervenuti in questo processo per effetto della caduta della fiducia nei confronti dell'integrazione europea, con l'allargamento in corso ai nuovi membri dell'Europa dell'est. Ostacoli resi evidenti dall'arresto (e poi dal fallimento) del tentativo di stabilire una costituzione europea (Mitsilegas 2009, 259). Se, nel caso di Schengen, alcuni stati avevano deciso di anticipare la cooperazione di “terzo pilastro” che sarebbe entrata in vigore col trattato firmato a Maastricht nel 1992, a Prüm l'obiettivo è stato probabilmente quello di superare proprio i vincoli posti alle decisioni prese nell'ambito del “terzo pilastro” dell'Unione, in particolare la necessità di una approvazione unanime del Consiglio (Calvanese 2009, 7-8), anticipando così gli sviluppi definiti dal trattato di Lisbona (ereditati dal progetto, fallito, di costituzione europea). Sono molte d'altronde le assonanze con l'esperienza della costituzione dello spazio Schengen, avviato al di fuori dell'ambito giuridico dell'Unione da alcuni stati membri, peraltro in gran parte gli stessi che hanno dato vita anche al trattato di Prüm (Figura 20), e poi incorporato nel quadro giuridico della UE<sup>151</sup>, fino a divenire, con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam nel 1999, una condizione necessaria per l'adesione dei nuovi paesi all'Unione<sup>152</sup>, e ad essere esteso, negli anni, anche ad alcuni paesi europei che non partecipano alla UE<sup>153</sup> (Figura 20 e Figura 21).

---

<sup>151</sup> Con le esclusioni di Regno Unito e Irlanda, che, conformemente con quanto previsto dal protocollo allegato al trattato di Amsterdam, hanno scelto di partecipare solo ad alcune delle misure previste.

<sup>152</sup> Bulgaria, Cipro e Romania sono sottoposte al processo di “valutazione di Schengen” previsto per i nuovi stati membri.

<sup>153</sup> Islanda e Norvegia, che già avevano pattuito un accordo con Svezia, Finlandia e Danimarca per l'abolizione delle frontiere comuni (Unione nordica dei passaporti), partecipano allo “spazio di Schengen” dal 2000. Dal 2008 anche la Svizzera ha concordato la sua partecipazione e, nel 2008, è stato sottoscritto un protocollo per la partecipazione anche con il Liechtenstein.

Figura 20 Stati firmatari dell'accordo di Schengen nel 1985 (a sinistra) e della convenzione di Prüm nel 2005 (a destra)





Figura 21 Stati attualmente aderenti allo "spazio Schengen"



D'altra parte l'accordo di Prüm «integra sostanzialmente le disposizioni contenute nell'accordo di Schengen» (Balzacq et al. 2006, 6), ed in particolare quelle previste dalla Convenzione di applicazione del 1990 rispetto allo scambio di informazioni, dove afferma, all'articolo 46, che «in casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell'assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica»<sup>154</sup>.

Anche il Garante europeo della protezione dei dati ha sottolineato come il trattato di Prüm presenti molte affinità con il percorso scelto per la convenzione di Schengen, seppure rilevando:

Una differenza fondamentale rispetto a Schengen. Attualmente vi è un quadro giuridico europeo che permette all'Unione europea di regolamentare le questioni interessate e vi erano piani concreti per utilizzarlo per quanto riguarda le (principali) questioni coperte dal trattato di Prüm. Più in particolare, al momento della conclusione del trattato di Prüm, la Commissione stava preparando una proposta di decisione quadro del Consiglio<sup>155</sup> [P181, § 14].

Il carattere “pionieristico” attribuito all'iniziativa, e cioè l'intenzione di sviluppare un'azione multilaterale che costituisse un “fatto compiuto” da far poi transitare nel quadro giuridico dell'Unione, ha suscitato diverse critiche, legate soprattutto alla mancanza di dibattito democratico, sia nei singoli paesi membri che nelle stesse istituzioni europee (Balzacq et al. 2006; Bellanova 2008, 2009; Calvanese 2009; Guild, Carrera, e Atger 2009; Mitsilegas 2009; Musumeci 2010b; Prainsack e Toom 2010). La convenzione è stata di fatto negoziata in via sostanzialmente riservata, arrivando nelle aule dei parlamenti nazionali solo al momento della ratifica (Mitsilegas 2009, 262). Questo carattere è stato sottolineato anche nel dibattito parlamentare italiano, al momento della decisione sulla ratifica. Già in occasione del dibattito al Senato, durante la “prima lettura” del 2008, il senatore D'Alia (presidente del gruppo UDC-SVP-Aut) aveva voluto sottolineare che:

---

<sup>154</sup> “Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione Economica Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica Francese relativo alla eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni”.

<sup>155</sup> Il riferimento è alla “Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità”, COM(2005) 490 DEF del 12 ottobre 2005 [P100].

Questo accordo non si fonda sul Trattato dell'Unione. È un trattato multilaterale tra alcuni Stati che hanno ritenuto opportuno convergere sulla utilizzazione di una serie di strumenti (tra cui la banca dati del DNA e lo scambio di informazioni) e *lo hanno fatto per dare un impulso ad una lotta che non può che essere europea non solo al terrorismo, ma anche alla immigrazione clandestina e a quelle forme di criminalità transnazionale che hanno un dato di crescita tendenziale*. Ritengo sia importante sottolineare questo aspetto. [...] Credo che dovremmo andare avanti su questa strada perché il tema dell'immigrazione clandestina deve essere affrontato a livello europeo. *Laddove non si riesca a farlo con le regole previste dal Trattato dell'Unione per i veti incrociati tra i vari Paesi, credo che questa strada, segnata dal Trattato di Prüm, sia un buon viatico*. E su questo il nostro Paese deve assumere una iniziativa forte. [P12: 0891 e 0895, corsivo aggiunto].

Durante la discussione alla Camera dei Deputati, sono stati parecchi gli interventi in questo senso. Sandro Gozi (PD) ha, ad esempio, sottolineato questa volontà dimostrata da alcuni paesi di fare da traino a un Europa sempre più difficile da governare, in assenza di un adeguamento dei meccanismi decisionali alle nuove esigenze di rappresentanza fatte emergere dall'allargamento ai nuovi stati membri. Il deputato ha infatti affermato che:

Prüm inoltre dimostra che nell'Europa a ventisette Stati occorre dare la possibilità ai Paesi che vogliono approfondire la loro cooperazione di farlo *senza poter essere bloccati dai veti o dalle reticenze di questo o quell'altro Paese*. Solo permettendo *ad avanguardie di Paesi di avanzare più rapidamente* potremo rispondere a livello europeo all'esigenza dei nostri cittadini in materia di immigrazione e di sicurezza. Nato fuori dall'Unione europea, su iniziative di alcuni Paesi, Prüm è stato infatti progressivamente codificato nell'ordinamento giuridico comunitario e costituirà uno dei nuovi pilastri dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che stiamo costruendo. Probabilmente *nulla di tutto questo sarebbe stato possibile se i promotori avessero dovuto previamente ottenere il consenso di tutti i ventisette Governi*; è una lezione che dobbiamo tenere ben presente nell'imminenza delle elezioni europee e dell'apertura di una nuova legislatura europea [P1, 0013-0014, corsivo aggiunto].

Nel dibattito sono state anche introdotte le prese di posizione critiche espresse a livello europeo, indicando (Fabio Evangelisti, IDV) come:

In sintesi, ciò che veniva contestato era il fatto che, nonostante all'atto della sottoscrizione di questo trattato la Commissione europea stesse già preparando una proposta di decisione-quadro in materia, alcuni Stati membri avessero optato per un trattato multilaterale, per poi chiederne l'integrazione nella legislazione europea attraverso una decisione del Consiglio e ciò al fine, evidentemente, di evitare l'iter legislativo previsto dal terzo pilastro, che è appunto basato sul criterio dell'unanimità e, conseguentemen-

te, privare altri Stati membri della possibilità di assumere posizioni divergenti sulla scelta delle regole da applicare [P1, 0072].

Ma, nonostante queste critiche sul metodo, e nonostante le critiche espresse rispetto ad esso anche dal Garante europeo per la protezione dei dati, lo stesso deputato sottolineava come quel che alla fine andava preso in considerazione era il fatto che:

Lo scopo principale di questo trattato ad ogni modo, consiste nell'intensificare la cooperazione tra le frontiere, il cosiddetto cross border, al fine di accentuare la lotta, lo ripeto, al terrorismo, al crimine internazionale e all'immigrazione illegale. Si tratta, dunque, di un'iniziativa messa in campo dagli Stati membri citati da me e dal relatore, *ma aperta al recepimento da parte degli altri componenti dell'Unione europea*. La cooperazione che ne deriverà, che ne può derivare, in qualche misura *va a rafforzare, sottolineare e valorizzare la possibilità di realizzare un maggiore e più efficace scambio di informazioni tra i Paesi che hanno aderito e che sottoscrivono questo Trattato*, così come rende agevole ed utile l'accesso automatizzato ad alcuni schedari degli Stati nazionali aderenti. Ciò anche in un'ottica di consultazione, di informazione, di repressione, ma anche e soprattutto di prevenzione rispetto alle grandi questioni legate al terrorismo ed alla criminalità organizzata [P1, 0074-0075, corsivo aggiunto].

In sede comunitaria le critiche al “metodo” adottato per la definizione del trattato e per la sua introduzione nel quadro giuridico europeo sono emerse nel 2007, quando, sotto la presidenza tedesca, è stata avviata un'iniziativa per arrivare a una decisione del Consiglio in tal senso. Fausto Correia, relatore presso il Parlamento europeo per la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha sostenuto, nella sua relazione, che:

Il trattato di Prüm è stato negoziato e adottato in modo molto poco trasparente e senza un serio controllo democratico (i parlamenti nazionali sono coinvolti limitatamente alla fase della ratifica, mentre il Parlamento europeo è stato consultato solo adesso sul progetto di decisione del Consiglio) [P87, 3].

Il trattato di Prüm non ha rappresentato solo uno strumento per intensificare la cooperazione transfrontaliera e lo scambio di informazioni tra gli stati UE che hanno scelto di aderirvi, ma costituisce a tutti gli effetti un'iniziativa politica che, sebbene subordini l'applicazione delle misure che prevede alla loro compatibilità col diritto europeo (sia quello vigente al momento della stipula che nel caso di eventuali modifiche successive) [P86, art.47(1)], crea di fatto un doppio livello di iniziativa all'interno dell'Unione, con alcuni stati membri che decidono di dar vita a un'area di intervento differenziata rispetto allo spazio comune europeo e di costruire uno strumento di cooperazione da far accetta-

re, in una fase successiva di iniziativa comunitaria, agli altri stati membri e alle istituzioni europee, finendo per indebolire l'UE molto più di quanto ne rafforzino la cooperazione (Balzacq et al. 2006, 1; Guild, Carrera, e Balzacq 2008, 5).

### 1.3 Le “iniziativa di Prüm”

L'intenzione di “trasferire” le disposizioni del trattato nel quadro giuridico dell'Unione europea non costituisce solo una dichiarazione di intenti inserita nel preambolo dell'accordo. I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 della convenzione, quello che ne indica i “principi”, sono interamente dedicati a definire ambiti, modalità e tempi di questo trasferimento: il secondo comma dispone che l'adesione al trattato sia aperta per ogni stato membro della UE, il terzo finalizza la cooperazione pattuita allo sviluppo di iniziative che favoriscano la cooperazione europea nei settori regolati dal trattato stesso, il quarto comma definisce modalità e tempi di presentazione di una iniziativa europea:

*Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, sarà presentata una iniziativa in previsione della trascrizione delle disposizioni del presente trattato nell'ambito giuridico dell'Unione europea sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'attuazione del presente trattato, di concerto con la Commissione europea o su proposta della Commissione europea, tenendo conto delle disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea [P86, cap.1, art.1(4), corsivo aggiunto].*

L'ultimo comma impegna le parti contraenti a informare regolarmente il Consiglio e la Commissione sull'evoluzione della cooperazione.

In realtà l'iniziativa è stata portata avanti prima dei tre anni previsti e senza aspettare di poter effettuare una valutazione dell'esperienza, quando solo tre dei sette paesi proponenti avevano reso operativo il trattato<sup>156</sup> (Guild 2007). L'accelerazione è stata impressa dalla Germania, che ne ha fatto uno degli obiettivi prioritari nel programma per la propria presidenza dell'Unione nel primo semestre del 2007, anche sulla base della rapida crescita del numero di paesi europei che avevano aderito al trattato o manifestato interesse per l'adesione (Mitsilegas 2009, 259; cfr. anche Kietz e Perthes

---

<sup>156</sup> L'accordo attuativo del trattato è peraltro datato 5 dicembre 2006: “Implementing Agreement of the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration, signed in Prüm, Germany, on 27 May 2005”, allegato alla nota della segreteria del Consiglio dell'Unione europea n.5473/07 [P172].

2008). Già il 5 febbraio 2007<sup>157</sup> la presidenza tedesca aveva predisposto una nota in cui segnalava di avere:

Avviato il dibattito sull'integrazione del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'UE con una discussione svoltasi in occasione di una riunione informale dei ministri il 15-16 gennaio 2007. In tale riunione, la proposta ha raccolto un vastissimo consenso, anche se sono stati espressi alcuni dubbi sui costi di attuazione e delle riserve sull'articolo 25 ("Misure in caso di pericolo imminente") [P118, §3].

E aveva annunciato che, valutato come «l'iniziativa legislativa di integrare la parte relativa al terzo pilastro del trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'UE verrebbe accolta molto favorevolmente» [P118, §4]:

Di conseguenza, gli Stati membri firmatari del trattato di Prüm e quelli che hanno notificato la loro volontà di aderire allo stesso trattato hanno recentemente presentato un'iniziativa legislativa concernente gli aspetti del 3° pilastro non rilevanti ai fini Schengen e volta a integrare parti del trattato di Prüm nell'ordinamento giuridico dell'Unione [P118, §5].

Il 6 febbraio 2007 la delegazione tedesca presentò poi un'iniziativa congiunta con altri dodici stati<sup>158</sup> per approvare una decisione del Consiglio basata sulle principali disposizioni del trattato di Prüm. Avvicinandosi il termine fissato per realizzare l'obiettivo sullo scambio di informazioni indicato dal programma dell'Aia (1 gennaio 2008), l'iniziativa sosteneva che:

Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia possano essere soddisfatti per tutti gli Stati membri e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge, occorre rendere applicabili per tutti gli Stati membri le parti essenziali del trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio si basa pertanto sulle principali disposizioni di tale trattato [P182, preambolo, §9].

Secondo gli estensori della proposta, la possibilità di condivisione e scambio dei dati, ed in particolare di quelli identificativi [Ivi, §10], che il trattato prevede:

*dovrebbe aprire una nuova dimensione nella lotta alla criminalità. Le informazioni ottenute raffrontando i dati dovrebbero offrire agli Stati membri nuovi approcci alle indagini e svolgere dunque un ruolo cruciale nell'assistenza alle loro strutture di contrasto [Ivi, §12, corsivo aggiunto].*

---

<sup>157</sup> Nota della Presidenza al COREPER/Consiglio del 5 febbraio 2007 n.6003/07, poi trasmessa come Nota della Presidenza al Consiglio relativa alla "Integrazione del trattato di Prüm nell'ordinamento giuridico dell'Unione", n.6220/07 [P39].

<sup>158</sup> Regno del Belgio, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Granducato di Lussemburgo, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d'Austria, Repubblica portoghese, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Finlandia e Regno di Svezia.

Nella riunione del 15 febbraio 2007 il Consiglio “Giustizia e affari interni” (GAI), presente per l’Italia il ministro Amato, accettò la proposta di integrazione di parti del trattato di Prüm, rimandando a un esame più approfondito solamente l’articolo 18 del disegno presentato dalla presidenza tedesca, relativo alla possibilità per i funzionari di uno stato membro di intervenire, in caso di “pericolo imminente”, nel territorio di un altro stato. La comunicazione resa pubblica al termine della riunione del Consiglio metteva in risalto i primi dati disponibili riguardo ai risultati già raggiunti col trattato di Prüm, relativi alla sperimentazione avviata tra le autorità austriache e quelle tedesche. Veniva posta particolare enfasi sul numero rilevante di corrispondenze tra i profili archiviati, individuate attraverso una ricerca svolta dalla polizia tedesca nell’archivio austriaco. Corrispondenze che avevano poi permesso di far avanzare le indagini per delitti fino a quel momento irrisolti. Le conclusioni erano entusiastiche:

Il valore straordinario del trattato risiede nel considerevole miglioramento e nell’efficiente organizzazione delle procedure per lo scambio di informazioni. Gli stati coinvolti possono ora garantirsi l’un l’altro l’accesso automatizzato ai propri specifici database nazionali. Ciò corrisponde a un enorme balzo in avanti (*quantum leap*) nella condivisione transnazionale delle informazioni [P103, 7].

La proposta di decisione è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 marzo 2007<sup>159</sup>. Il 4 aprile 2007 il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), sebbene non interpellato dai quindici stati<sup>160</sup> estensori della proposta [P180, § I.1], adottò un parere sull’iniziativa in cui poneva innanzitutto una questione procedurale sottolineando il fatto che un ristretto, per quanto cospicuo, gruppo di stati membri stesse così fissando, di fatto, le scelte politiche di tutti gli altri, senza le procedure previste in materia di cooperazione rafforzata [P180, § II.9]:

15 Stati membri hanno preso l’iniziativa di sostituire il trattato di Prüm con una decisione del Consiglio. Benché non sia formalmente esclusa la possibilità di una modifica sostanziale delle disposizioni, e non possa essere formalmente esclusa, è *chiaro che l’obiettivo degli Stati membri che hanno presentato l’iniziativa è quello di non consentire alcuna modifica sostanziale*. [...] L’obiettivo emerge anche dal modo in cui procede la Presidenza tedesca del Consiglio. I tempi dell’adozione sono per esempio molto stretti e l’iniziativa non verrà discussa in sede di Gruppo del Consiglio, bensì soltanto in sede di Comitato dell’articolo 36 (comitato di coordinamento composto di alti funzionari basato sull’articolo 36 del TUE) [P180, § III.15, corsivo aggiunto].

---

<sup>159</sup> OJ del 28 marzo 2007 C71, 35-45 [P89].

<sup>160</sup> Si erano nel frattempo aggiunte Bulgaria e Slovacchia.

Assieme, poi, ad altri rilievi sull'attuazione del principio di disponibilità [P180, § II.10 e IV.22-27], sulla proporzionalità degli strumenti previsti [P180, § II.11 e § V.28-40], e sulle garanzie fornite rispetto alla protezione dei dati [P180, § II.13 e VII.55-76], il Garante intervenne anche sulla questione relativa alla raccolta e allo scambio dei dati biometrici, sottolineando come:

L'iniziativa richiede la raccolta, la conservazione, lo scambio (limitato) degli schedari di analisi del DNA e delle impronte digitali. L'uso di questi dati biometrici in materia di applicazione della legge presenta rischi specifici per le persone interessate e necessita di ulteriori garanzie al fine di tutelare i loro diritti [P180, § II.12].

Furono diverse le osservazioni del GEPD a questo proposito, accomunate dal rilievo di una mancanza di definizioni e vincoli precisi al prelievo e all'utilizzo dei campioni genetici e dei profili del DNA. Per quel che più ci interessa, rispetto al processo di costruzione legislativa e pratica della banca dati italiana, due considerazioni assumono una particolare rilevanza. La prima riguarda il fatto che:

L'iniziativa impone a tutti gli Stati membri *l'obbligo* di creare schedari nazionali di analisi del DNA [P180, § VI.50, corsivo aggiunto].

Nella seconda invece il Garante:

Deplora che *l'iniziativa non precisi le categorie di persone che saranno inserite nelle banche dati del DNA*. Tale precisazione consentirebbe non solo di armonizzare le disposizioni nazionali in materia, contribuendo possibilmente all'efficacia della cooperazione transfrontaliera, ma potrebbe anche accrescere la proporzionalità della raccolta e dello scambio di questi dati personali, purché le categorie di persone siano limitate [P180, § VI.51, corsivo aggiunto].

Il 9 novembre 2007 venne pubblicata nella Gazzetta ufficiale il testo di una ulteriore iniziativa tedesca per regolamentare dal punto di vista tecnico e amministrativo, attraverso una decisione del Consiglio, lo scambio dei dati<sup>161</sup>, accompagnata da un dettagliato allegato tecnico<sup>162</sup>. Il 19 dicembre il Garante, prima di entrare nel merito dei punti "tecnici" presentati nel manuale allegato, ribadì le proprie preoccupazioni e le critiche

---

<sup>161</sup> "Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell'adozione della decisione 2007/.../GAI del Consiglio del ... relativa all'attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera", in OJ del 9 novembre 2007 C267, 4-8 [P183].

<sup>162</sup> L'allegato ("Addendum to the initiative" del 18 ottobre 2007 n.11045/1/07 REV1 ADD1), che contiene informazioni sui dati e sugli standard da utilizzare, sulle infrastrutture tecnologiche per lo scambio dei dati e sulle procedure di valutazione, non è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, ma è disponibile sul sito web del Registro pubblico dei documenti del Consiglio <http://register.consilium.europa.eu/> [P186].

rivolte al metodo e alle procedure adottate che subordinando la materia “tecnica” e amministrativa a quanto definito nell’accordo attuativo del dicembre 2006 relativo al trattato di Prüm (cfr. nota 156), di fatto riduceva la possibilità di intervento del Consiglio e imponeva a tutti e ventisette gli stati membri dell’Unione le decisioni prese dai sette firmatari di Prüm [P181, § IV.12]. Il Garante lamentò inoltre che:

Questo approccio ostacola lo sviluppo di un processo legislativo realmente trasparente e democratico, poiché riduce sensibilmente la possibilità di un ampio dibattito e di tener realmente conto del ruolo legislativo del Parlamento europeo nonché del ruolo consultivo di altri organismi, come il GEPD. Quest’ultimo raccomanda che l’iniziativa e il suo allegato siano oggetto di una discussione aperta, che tragga effettivo profitto dai contributi di tutti gli attori istituzionali, tenendo altresì conto del ruolo di colegislatore a pieno titolo di cui godrà il Parlamento europeo in questo settore appena entrerà in vigore il trattato di riforma, firmato a Lisbona il 13 dicembre [P181, § IV.13].

Ed in effetti, a questo punto, il parere del GEPD pareva diretto più al Parlamento che al Consiglio, che aveva ormai pressoché terminato di esaminare la decisione. Il Parlamento invece aveva già iniziato a occuparsi della questione nell’aprile del 2007, nella Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, ma doveva ancora esprimere il proprio parere e formulare le proprie proposte di modifica al testo. Il relatore, Fausto Correia, “deplorando” il poco tempo concesso al Parlamento per esprimere un proprio parere sulla decisione di integrare nell’ordinamento giuridico dell’UE parti del trattato di Prüm [P87, 3], mosse a sua volta, come abbiamo visto, delle critiche rispetto al deficit di controllo democratico sia dei parlamenti nazionali che di quello europeo sulla negoziazione del trattato, oltre che su diversi punti specifici del trattato, chiedendo di definire vincoli più stringenti per la costruzione e lo scambio dei dati personali [P87, 4]. Il 24 maggio 2007 il Parlamento europeo pubblicò una propria relazione proponendo una serie di emendamenti, tenendo conto anche delle critiche e delle proposte del Garante [P173]<sup>163</sup>.

La decisione del consiglio è stata infine formalizzata il 23 giugno 2008 e pubblicata nell’agosto successivo<sup>164</sup>, assieme ad una ulteriore decisione che stabilisce le dispo-

---

<sup>163</sup> Il Parlamento, nel corso della procedura di consultazione, avrebbe proposto poi ulteriori emendamenti in una risoluzione legislativa del 7 giugno 2007 [P174] e in una del 22 aprile 2008 [P184].

<sup>164</sup> “Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera”, pubblicata in OJ del 6 agosto 2008 L210, 1-11 [P94].

zioni amministrative e tecniche necessarie per darle attuazione<sup>165</sup>. Il termine per rendere operative le decisioni relative allo scambio dei dati del DNA, di quelli dattiloscopici e di quelli di immatricolazione dei veicoli è stato fissato per l'agosto del 2011<sup>166</sup>, lasciando così tre anni di tempo agli stati che ancora non avevano, in quel momento, una propria banca dati nazionale del DNA per allestirne una [P94, art.36].

La procedura di valutazione prevista al capo quarto della decisione di Prüm, che stabilisce come dare attuazione allo scambio dei dati, prevede che ciascuno stato membro elabori delle statistiche sullo scambio dei dati e che fornisca periodicamente le informazioni sullo stato di attuazione e di funzionamento delle procedure attivate [P95, allegato Capo4 §2]. Sulla base di questi dati sono state prodotte alcune relazioni sullo stato di implementazione delle “decisioni di Prüm”. La più recente è del 17 marzo 2011<sup>167</sup> e disegna, all'avvicinarsi del termine previsto per rendere operative in tutta l'Unione le procedure di scambio dei dati biometrici, una situazione molto variegata, con undici stati già operativi<sup>168</sup> nello scambio dei dati, mentre gli altri hanno avviato, per lo più, le attività necessarie, dal punto di vista legislativo e tecnico, per allestire la propria banca dati o, comunque, per adeguarla alle condizioni tecniche previste dalle decisioni di Prüm. Almeno cinque stati hanno dichiarato che non saranno in grado di rispettare la scadenza dell'agosto 2011, soprattutto per difficoltà di tipo tecnico e finanziario [P176 e P177].

---

<sup>165</sup> “Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera”, in OJ del 6 agosto 2008 L210, 12-72 [P95]. Assieme a queste due decisioni, che costituiscono “le decisioni di Prüm”, è poi stata pubblicata una terza decisione che integra ed estende quanto esse dispongono rispetto alla cooperazione transfrontaliera di polizia, regolando la «cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi». Situazione di crisi che è definita come «qualsiasi situazione in cui le autorità competenti di uno Stato membro hanno fondati motivi per supporre l'esistenza di un reato che rappresenti una seria minaccia fisica diretta per persone, proprietà, infrastrutture o istituzioni in detto Stato membro, in particolare le situazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo [P96, art.2(b), corsivo aggiunto]. Cfr. “Decisione 2008/617/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi”, in OJ del 6 agosto 2008 L210, 73-75 [P96].

<sup>166</sup> Mentre per le altre misure di cooperazione e trasmissione delle informazioni di più semplice organizzazione e più vicine a quanto già attivato in sede comunitaria il termine era fissato per la fine di agosto del 2009 [P94, art.36].

<sup>167</sup> Council of the European Union Note 6077/1/11 REV1 del 17 marzo 2011 [P179].

<sup>168</sup> In questa fase l'operatività di ciascuno stato non deve necessariamente essere stata attivata nei confronti di tutti gli altri stati “operativi”, ma può riguardare, in via sperimentale anche solo uno o alcuni di essi.

Figura 22 Stato di implementazione delle decisioni di Prüm nei diversi stati membri della UE

			Implementazione tecnica	Operatività
	AT	<b>Austria</b>	completata	si
	BE	<b>Belgio</b>	completata	no
	BG	<b>Bulgaria</b>	completata	si
	CZ	<b>Repubblica Ceca</b>	in corso	no
	CY	<b>Cipro</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	DK	<b>Danimarca</b>	in corso	no
	EE	<b>Estonia</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	FI	<b>Finlandia</b>	completata	si
	FR	<b>Francia</b>	completata	si
	DE	<b>Germania</b>	completata	si
	EL	<b>Grecia</b>	in corso	no
	IE	<b>Irlanda</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	IT	<b>Italia</b>	in corso	no
	LV	<b>Lettonia</b>	in corso	no
	LT	<b>Lituania</b>	in corso	no
	LU	<b>Lussemburgo</b>	completata	si
	MT	<b>Malta</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	NL	<b>Paesi Bassi</b>	completata	si
	PL	<b>Polonia</b>	in corso	no
	PT	<b>Portogallo</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	UK	<b>Regno Unito</b>	in corso	no
	RO	<b>Romania</b>	completata	si
	SK	<b>Slovacchia</b>	completata	si
	SI	<b>Slovenia</b>	completata	si
	ES	<b>Spagna</b>	completata	si
	SE	<b>Svezia</b>	da avviare / in fase di avvio	no
	HU	<b>Ungheria</b>	completata	no

All'elenco dei ventisette stati dell'UE vanno poi aggiunti Norvegia e Islanda che, come era già accaduto per Schengen, hanno chiesto, nel corso del 2008, di essere associate ai meccanismi di cooperazione di polizia e giudiziaria istituiti tra gli stati membri dell'Unione dalle decisioni di Prüm, negoziando un accordo per l'applicazione della maggior parte delle disposizioni di quelle decisioni<sup>169</sup>. L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2009 e approvato dall'Unione il 26 luglio 2010<sup>170</sup>.

<sup>169</sup> “Decisione del Consiglio del 21 settembre 2009 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo

## 1.4 Lo scambio delle informazioni genetiche

Per quel che riguarda i dati biometrici il testo della decisione di Prüm ricalca in gran parte quello del trattato omonimo e, nel secondo articolo, impegna gli stati membri a dotarsi di una banca dati nazionale del DNA per le indagini penali [P94, art.2], rendendo disponibili per l'interrogazione da parte degli altri stati i "dati indicizzati"<sup>171</sup> relativi ai profili contenuti nella banca dati<sup>172</sup>. I dati indicizzati devono essere ricavati dalla parte non codificante del DNA e non devono contenere alcuna informazione che consenta l'identificazione diretta della persona interessata [P95, art.2(1 e 2)]. Lo stesso vale per i dati dattiloscopici. La consultazione e lo scambio di informazioni funziona secondo un sistema detto di *hit/no hit*. In sostanza ciò significa che la ricerca può essere svolta, in forma automatizzata, sui dati indicizzati che non contengono informazioni personali sull'identità del proprietario del profilo o delle impronte. Solo nel caso in cui i due profili confrontati combacino, i punti nazionali di contatto dei due paesi interessati provvedono a trasmettersi le informazioni identificative della persona a cui corrisponde il profilo. Però, mentre:

Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della *legislazione nazionale dello Stato membro richiedente* [P95, art.3(1), corsivo aggiunto].

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla *legislazione nazionale dello Stato membro richiesto*, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria [P95, art.5, corsivo aggiunto].

In mancanza di un percorso di uniformazione delle legislazioni nazionali, sia per quel che riguarda le categorie di persone che possono essere sottoposte a prelievo e tipizzazione del DNA, sia dei modi e dei tempi previsti per la conservazione o la cancellazione

---

e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato" n. 2009/1023/GAI, in OJ del 31 dicembre 2009 L353, 1-8 [P187].

<sup>170</sup> "Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e l'Islanda e la Norvegia ai fini dell'applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l'allegato" n. 2010/482/UE, in OJ del 9 settembre 2010 L238, 1-2 [P126].

<sup>171</sup> Con "dati indicizzati sul DNA" ci si riferisce al profilo del DNA di una persona identificata assieme al numero di riferimento a cui il profilo è associato [P95, art.2(e)].

<sup>172</sup> Lo stesso meccanismo vale per le banche dati delle impronte digitali.

dei profili, sia, infine, per quel che riguarda le tutele giurisdizionali (di procedura penale e di tutela della *privacy*), e nell'assenza di indicazioni vincolanti nelle disposizioni di Prüm e nella legislazione europea, ciò produce di fatto una forte difformità di trattamento a seconda di quali sono le nazioni di volta in volta coinvolte. Già oggi le legislazioni e le banche dati nazionali sono molto differenti, con alcune che prevedono un'ampia possibilità di raccolta e conservazione dei profili e altre che sono sottoposte a regole più stringenti. Anche in questo caso possiamo osservare come una decisione "tecnica" sia chiamata a garantire delle condizioni giuridiche e politiche che riguardano i cittadini dei diversi stati europei. Si tratta di scelte che peraltro non solo non sono mai state di fatto sottoposte a un dibattito pubblico in sede europea, ma che, oltretutto, rischiano per questa via di essere sottratte anche al dibattito democratico nazionale<sup>173</sup>.

#### 1.4.1 *La giustificazione "europea"*

È quello che, almeno in parte, è accaduto nel processo di costruzione della banca dati nazionale italiana del DNA. Analizzando infatti il dibattito parlamentare che ha portato alla approvazione della legge di ratifica dell'adesione italiana al trattato di Prüm e che istituisce la banca dati italiana del DNA si nota come la giustificazione più frequente fornita per dar conto del "ritardo", della "urgenza" e della "necessità" di istituire una banca dati del DNA fosse proprio quella "europea", cioè il fatto che con l'approvazione della legge:

Si arriva, sia pure con qualche anno di ritardo, a dotarsi di uno strumento che ci pone al livello di altri Paesi europei [P12 0143].

Ed anzi:

Il nostro è uno degli ultimi Paesi europei ad istituire una banca nazionale del DNA [P1, 0144].

È dunque la scelta già compiuta dagli altri paesi europei, l'esistenza di una rete di scambio e cooperazione informativa che può contare anche sulla disponibilità dei profili genetici conservati nelle banche dati, a determinare il "ritardo" dell'Italia, che questo strumento non ce l'ha ancora. Ed è per questo motivo allora che occorre approvare rapidamente la legge, anche perché così:

---

<sup>173</sup> Rispetto al caso inglese, ad esempio, ciò è rimarcato in un rapporto del 2007 che prendeva in considerazione il trattato di Prüm e la bozza della decisione di Prüm proposta dalla presidenza tedesca (House of Lords, European Union Committee 2007).

Finalmente il nostro Paese si [pone] al riparo da tutte le critiche che erano venute anche a livello internazionale sull'incapacità di aderire al Trattato di Prüm [P12, 0172].

Non sorprende ovviamente che il tema europeo occupi tanto spazio nel dibattito parlamentare, dato che quello in discussione era proprio un provvedimento di ratifica di un trattato europeo. Per di più quello in discussione era un provvedimento che, come abbiamo visto, era di fatto ampiamente condiviso da maggioranza e opposizione e, per di più, era basato su un testo già discusso nella precedente legislatura. In ogni caso ciò pare confermare il timore espresso da diversi analisti delle politiche europee, rispetto al fatto che l'iniziativa di alcuni paesi, avviata al di fuori del quadro comunitario, mirasse a influenzare non solo le politiche dell'Unione, ma anche quelle dei singoli stati membri.

## **2 Il processo di costruzione della banca dati italiana del DNA**

Alla fine di giugno del 2009 il Parlamento italiano ha approvato la legge che autorizza il Presidente della Repubblica a firmare il trattato di Prüm e che, contemporaneamente, dispone, tra le altre cose, per la creazione di una banca dati nazionale del DNA. La legge è entrata in vigore il 14 luglio 2009. Il percorso per arrivare alla sua approvazione è stato lungo ed il progetto della banca dati ha vissuto fasi differenti e subito alcune trasformazioni, incontrando sul suo cammino spinte e inciampi. Il risultato che si è concretizzato con la legge del 2009 è il frutto del lavoro svolto da governi di diversa ispirazione politica; da organizzazioni, partiti e singoli esponenti politici; da agenzie, studiosi ed esperti che operano nei campi del diritto e della genetica forense; dalle strutture scientifiche delle forze di polizia. Si tratta di una densa trama di discorsi e pratiche locali che si sono intessute con i fili di quell'ordito che abbiamo sin qui descritto e che è fatto di scoperte e ricerche scientifiche, di innovazioni tecnologiche, di spinte per l'internazionalizzazione delle forze di polizia, del processo di cooperazione europea, dell'accrescimento discorsivo della questione securitaria.

Sebbene, come abbiamo visto, l'eco della scoperta dell'impronta genetica si sia rapidamente diffuso in Italia e il suo utilizzo nelle indagini criminali e nei procedimenti penali sia cresciuto rapidamente, accompagnato, anche questo l'abbiamo detto, da una eco sulla stampa e nei mezzi di comunicazione di massa, soprattutto in coincidenza con storie criminali eclatanti, introdurre in Italia una banca dati dei profili del DNA ha ri-

chiesto diversi anni. I protagonisti e i commentatori della storia della banca dati italiana sembrano unanimi nell'individuare un antefatto particolare all'origine di questo "ritardo" (Andreoli 2009; Di Lembo 2005; Fanuele 2009; Felicioni 2009a, 2009b; Gennari 2005; Scarcella 2009a; Santosuosso e Gennari 2007)<sup>174</sup> una piccola storia italiana che forse vale la pena raccontare.

## 2.1 Il pianto della "Madonnina di Civitavecchia"

Jessica Gregori aveva soltanto sei anni quando, a detta del padre, passando davanti alla piccola statua della Madonna che la famiglia teneva in giardino cominciò a chiamarlo gridandogli di accorrere perché la statuetta stava piangendo lacrime di sangue<sup>175</sup>. Il liquido risultò essere sangue umano maschile<sup>176</sup> e il pubblico ministero, che nel frattempo aveva avviato le indagini, chiese di effettuare un incidente probatorio per confrontare il DNA di Fabio Gregori, il padre di Jessica, e quello di tutti gli altri componenti maschi della famiglia, con quello rilevato dai campioni prelevati sulla statua. Tutti rifiutarono di sottoporsi al test e il caso finì davanti alla Corte Costituzionale, dando luogo a una sentenza che ebbe conseguenze significative sulle prassi di indagine che andavano ormai affermandosi anche nel nostro paese. La Corte rilevò una carenza normativa, dato che la legge non prevedeva forme e condizioni per imporre un prelievo coattivo che, di fatto, comporta una privazione della libertà personale dato che sottopone un soggetto ad accertamenti invasivi del suo corpo contro la sua volontà<sup>177</sup>. Nella sentenza, la Corte invitava il legislatore a:

Individuare i tipi di misure restrittive della libertà personale che possono dal giudice essere disposte allo scopo di consentire (anche contro la volontà della persona assoggettata all'esame) l'espletamento della perizia ritenuta necessaria ai fini processuali, nonché a precisare i casi ed i modi in cui le stesse possono essere adottate [P50, 0074].

---

<sup>174</sup> Un argomento molto presente anche nei documenti analizzati: P1, 0011, 0103, 0383, 1230, 1271; P3, 0036; P5, 0076, 0086, 00103; P6, 0075, 0084; P12, 0255; P16, 47-48.

<sup>175</sup> Maria Novella De Luca, "Ho toccato quelle gocce erano calde", in *La Repubblica* del 2 marzo 1995, 21.

<sup>176</sup> Dino Martirano, "Madonnina, il sangue è maschile", in *Corriere della Sera* del 15 aprile 1995, 11.

<sup>177</sup> C. Cost. sent. 27 giugno - 9 luglio 1996, n. 238 (Gazz. Uff. 17 luglio 1996, n. 29 - Prima serie speciale). Con essa la Corte ha dichiarato l'illegittimità del secondo comma dell'art.224, che consentiva al giudice di nominare un perito e di adottare «tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali» [P50].

Ma, di fatto, impediva ogni provvedimento che imponesse un prelievo coattivo di materiale biologico fino a che non si fosse provveduto a regolarne chiaramente per legge le occasioni, le condizioni e i modi per eseguirlo

La sentenza è dunque intervenuta su quello stesso punto che è al centro del dibattito sul prelievo del DNA e sulla costruzione della banca dati, come anche sull'utilizzo massiccio e diffuso che si va affermando dei diversi mezzi tecnologici di sorveglianza e identificazione, e che riguarda il rapporto tra la tutela della libertà personale e l'opportunità di poter indagare in merito a un delitto. Vedremo poi che forma ha assunto questo dibattito. Nel frattempo sono occorsi dieci anni perché venisse proposto un primo disegno di legge che rispondeva a questa indicazione della Corte Costituzionale, e soltanto con la legge n.85 del 30 giugno 2009, proprio quella che istituisce la banca dati, l'articolo 224 del Codice di procedura penale è stato integrato con un articolo 224 *bis* che disciplina i prelievi coattivi di materiale biologico e gli altri accertamenti medici effettuati senza che ci sia il consenso dell'interessato (Casasole 2010). Ed in effetti, il relatore alla Camera, per la Commissione giustizia, della proposta di legge ha aperto i lavori dell'Assemblea proprio richiamando la lacuna legislativa rilevata dalla corte tredici anni prima:

Si tratta tra l'altro di colmare una lacuna che nel nostro ordinamento si era venuta a creare con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 9 luglio 1996, che ebbe a dichiarare l'illegittimità dell'articolo 224, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentiva al giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, di disporre misure che incidevano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste, nei casi e nei modi, dalla legge [P1, 0011].

Una lacuna che ha certamente rappresentato un ostacolo per la costituzione di un archivio del DNA, dato che per raccogliere una “massa critica” di dati — che costituisce, come abbiamo visto, la condizione principale perché possa funzionare efficacemente uno strumento che mira, in tutti quei casi in cui le indagini “brancolano nel buio”, all'identificazione del sospetto più ancora che a quella del colpevole — non ci si può certo affidare soltanto alla volontarietà del prelievo o ai campioni raccolti con svariati stratagemmi nel corso delle indagini. La sentenza della Corte non ha però impedito che il DNA costituisse uno strumento di indagini per la polizia, buono almeno per l'esclusione o la conferma di un sospetto, ma ha costretto gli investigatori a contare sul-

la propria capacità di persuasione per ottenere l'adesione volontaria al prelievo o ad affidarsi a mezzi "indiretti" «come la raccolta delle *scie biologiche* che il sospettato, come ognuno di noi, lascia nella sua vita ordinaria (la tazzina del caffè, il mozzicone di sigaretta, peli, capelli o altro materiale biologico lasciati in una cella o altrove), secondo modalità che possono anche essere problematiche» (Santosuosso e Gennari 2007, 395, corsivo nell'originale). Abbiamo visto d'altronde come il numero delle udienze delle sezioni penali della Cassazione in cui viene citato l'utilizzo del DNA nelle indagini sia andato crescendo negli ultimi anni<sup>178</sup>. La stessa Corte di Cassazione rileva come sia:

Sufficiente osservare che è pacifica la giurisprudenza di questa Corte secondo cui mentre è vietato il prelievo coattivo di liquidi biologici è invece *legittima l'attività di raccolta di tracce biologiche riferibili all'indagato posta in essere all'insaputa del medesimo ed anche contro la sua volontà*, come appunto attraverso l'esame delle tracce salivari di mozziconi di sigarette al medesimo riferibili<sup>179</sup> [P206, 1545, corsivo aggiunto].

Un paio d'anni dopo la sentenza della Corte Costituzionale fu, ad esempio, proprio il profilo del DNA estratto da un mozzicone di sigaretta gettato a terra fuori da un bar e raccolto da un carabiniere, assieme alla tazzina in cui aveva appena bevuto un caffè, ad "incastrare" Donato Bilancia, il "serial killer della Liguria" che venne infine arrestato a Marassi il 6 maggio del 1998 (Garofano 2007, 257-322).

## 2.2 I primi passi verso l'istituzione della banca dati italiana

Il 19 marzo 2003 il senatore Valditara (AN), assieme ad altri 10 senatori della maggioranza, per lo più di Alleanza Nazionale, presentò il primo disegno di legge per l'istituzione di una banca dati del DNA<sup>180</sup>, prendendo spunto dal fatto che:

Nei giorni scorsi, i carabinieri del RIS hanno proposto di dare attuazione alla istituzione di una banca dati del DNA<sup>181</sup> che, in presenza di una criminalità sempre più orga-

---

<sup>178</sup> Un dato approssimativo e puramente indicativo, dal momento che non è stato oggetto di analisi puntuale nel corso della ricerca, è rappresentato anche dalla frequenza con cui alcuni lemmi appaiono nei verbali delle 337 udienze della Cassazione prese in considerazione: "DNA" compare 768 volte, "traccia/e" 603, "profilo/i" 554, "mozzicone/i" 157, "prelievo/i" 209.

<sup>179</sup> Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-07-2010) 24-09-2010, n. 34685.

<sup>180</sup> Ddl S.2113 recante "Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA", presentato il 19 marzo 2003.

<sup>181</sup> Già il 22 febbraio del 2002 la proposta era stata avanzata in un convegno organizzato presso la sede della Scuola di polizia penitenziaria di Parma, con una significativa presenza dei carabinieri del RIS che ha sede nella città. Il convegno era organizzato da Applied Biosystem, un'azienda che opera nel mercato della genetica forense. Il direttore marketing dell'azienda ha presentato l'opportunità di allestire una banca dati genetica per uso forense sostenendo che «questi database consentono di avere una grande

nizzata, permetterebbe di garantire una maggiore efficienza nelle investigazioni [P209, 0027].

Sulla base delle indicazioni europee e dell'esperienza avviata da alcuni altri paesi, in Parlamento cominciava dunque a farsi strada il progetto di costituire anche in Italia un archivio del DNA con lo scopo di:

Permettere l'identificazione di un soggetto, peculiarmente per la individuazione e la persecuzione dell'autore di un reato, alla stessa stregua delle impronte digitali, e di collegare i dati dei profili del DNA ottenuti da diverse scene del crimine, con reati compiuti dalla medesima persona in casi di reati "seriali", quali le violenze sessuali, il sequestro di persona, le rapine e così via. [P209, 0026].

Nel luglio del 2003 alcuni deputati di Alleanza Nazionale presentarono anche alla Camera un Progetto di legge finalizzato a consentire il prelievo coattivo di campioni del DNA<sup>182</sup>. La proposta legislativa venne riportata sulla stampa, insieme alle opinioni contrarie e agli esempi di alcuni casi recenti in cui gli inquirenti avevano fatto ricorso alle tecniche di prelievo, tipizzazione e confronto del DNA<sup>183</sup>. Durante un convegno organizzato dal RACIS nel dicembre del 2003, il Procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna propose l'istituzione di una commissione interministeriale a cui affidare il compito di formulare una proposta per superare l'*impasse* prodotta dalla sentenza del '96. Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB) raccolse l'invito di Vigna e costituì, d'accordo con il governo (Berlusconi II), un Gruppo di lavoro sulla biosicurezza, composto:

Da rappresentanti dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, della Salute, della Difesa, dell'Istruzione e Ricerca, dell'Innovazione e Tecnologie; da rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza); da rappresentanti del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie; del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Garante per la protezione dei dati personali; nonché da esperti nelle scienze mediche, biologiche e giuridiche [P61, 5].

---

quantità di dati, grazie ai quali si può trovare il colpevole di un delitto anche laddove non sussista neanche un minimo indizio, ma solo con l'analisi di Dna prelevato nella zona del reato [...] Categorie di reati che potrebbero giovare di questo sistema sono gli stupri, ma anche i furti in generale». Citato in un articolo della Gazzetta di Parma del 22 febbraio 2002, disponibile nell'archivio della rassegna stampa di Ristretti Orizzonti, <http://www.ristretti.it/commenti/2002/febbraio/dnna.htm> [ultimo accesso 18 marzo 2011].

<sup>182</sup> PdL n. 4161 del 15 luglio 2003 recante "Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato", primo firmatario Franz (AN); a cui farà seguito, qualche mese dopo, un'altra proposta di legge per introdurre "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi". PdL n.4682 del 10 febbraio 2004, primo firmatario Onnis (AN) [P211].

<sup>183</sup> Si veda, ad esempio, l'articolo "Dna, banca dati contro i reati 'Schedare tutti gli indagati'" di Costantino Musca pubblicato sul Corriere della Sera dell'8 novembre 2003 a pagina 19.

Il Gruppo si organizzò in tre sottogruppi:

- uno ebbe l'incarico di produrre una proposta di legge in materia, a partire dall'analisi e dalla comparazione delle esperienze di diversi paesi, coordinato dal Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Giovanni Tinebra;
- il secondo lavorò alla definizione degli standard e delle procedure da applicare nell'analisi forense dei reperti biologici, coordinato dal comandante del RIS di Parma, Luciano Garofano;
- infine, il terzo, fu incaricato di definire le finalità e le modalità di gestione di una banca del DNA, coordinato da Aldo Spinella, dirigente della sezione di biologia della Polizia Scientifica di Roma<sup>184</sup>.

Mentre i lavori erano ancora in corso il Gruppo cominciò a presentare pubblicamente l'idea di una banca dati nazionale del DNA, organizzando alcuni convegni e incontri. Il programma di un convegno che il Gruppo stesso organizzò su questo tema nel novembre del 2004 a Genova (Figura 23) sintetizza l'obiettivo in questo modo:


L'analisi del DNA con tutte le possibili comparazioni può essere facilitata e in qualche caso resa possibile solo se è disponibile una Bio-banca consentendo quindi di poter usufruire di strumento di indagine insostituibile, complementare alle tecniche investigative più tradizionali per scoprire nuovi fenomeni criminali, associare tra loro reati ecc. in modo da ottenere una più adeguata ed efficace indagine sia preventiva che repressiva. L'elevata tecnologia che supporta l'analisi del DNA consente, attualmente, di ottenere profili di DNA dalla maggior parte delle tracce o microtracce biologiche (ad es. sangue, saliva, sperma, ossa, etc.) anche se queste sono datate o sono il risultato di un fugace contatto tra persone e/o tra persone e oggetti: si pensi al DNA estraibile dalle impronte digitali, al di sotto delle unghie a seguito di colluttazione, o quello ricavabile dalla saliva lasciata su bottiglie, lattine, mozziconi, etc. Altrettanto basilare è il contributo che l'analisi del DNA può dare nei disastri di massa (incidenti aerei o navali), o nei crimini di massa (eccidi, attentati, etc.). Non meno importante è, infine, quello relativo alla possibilità di applicare le più recenti tecnologie a vecchi casi, facendo chiarezza su episodi criminali rimasti oscuri o irrisolti. Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB), di cui fanno parte i rappresentanti di Ministeri, Istituzioni nazionali di ricerca ed Enti nazionali, pubblici e privati nonché esperti di elevata qualificazione scientifica e giuridica, ha accolto alcuni mesi or sono le richieste pervenute da più parti per un approfondimento in grado di stabilire modali-

---

<sup>184</sup> Che aveva, peraltro, eseguito i rilievi e le perizie nel caso della "Madonnina di Civitavecchia".

tà per prelievi e analisi di materiale biologico a fini di tutela della salute e a fini giudiziari e di bioterrorismo [P208, 2].

Figura 23 frontespizio del programma del convegno organizzato dal CNBB a Genova nel 2004



Il Gruppo terminò i propri lavori il 14 aprile 2005, presentando due proposte di innovazione legislativa, la prima prevedeva l'introduzione di un articolo 224-bis nel codice di procedura penale per regolare l'esecuzione dei prelievi coattivi di campioni biologici, la seconda consisteva nello schema di disegno di legge recante: "Norme per l'istituzione dell'Archivio centrale del DNA e del Comitato tecnico-scientifico di vigilanza". I due documenti furono approvati dal Comitato, in due successive riunioni plenarie, nel gennaio e nell'aprile del 2005 [P61]. Questi documenti hanno costituito la base su cui sono state costruite diverse proposte di legge negli anni successivi, fino ad arrivare alla legge n.85 del 2009, che ha infine istituito la Banca dati nazionale del DNA e il Laboratorio centrale per la Banca dati nazionale del DNA, e introdotto nel codice di procedura penale l'articolo 224-bis che regola (assieme a un altro articolo introdotto dalla medesima legge, il 359-bis), l'esecuzione delle "perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale".

Il CNBB decise anche di commissionare dei sondaggi per misurare il grado di favore che una misura del genere avrebbe potuto trovare presso i cittadini italiani, in modo da poter presentare la proposta affermando che:

La sentita esigenza di adeguamento normativo sulla presente materia non solo è stata avvertita dalla stessa Corte Costituzionale [...] ma anche dall'opinione pubblica – come rilevato nel corso di sondaggi esperiti in proposito – che si è espressa a favore dell'accoglimento di una normativa in proposito la quale, accogliendo le nuove metodologie di indagine possibili grazie al progresso scientifico, possa arginare il disagio sociale provocato dall'aumento incessante dei reati più comuni (furti, rapine, reati sessuali, criminalità organizzata, ecc.); reati che creano nella popolazione un particolare stato emotivo e di preoccupazione e per cui sono stati reiteratamente chiesti provvedimenti adeguati al Governo e al Parlamento [P61, 6].

Dopo la formulazione delle sue proposte il Comitato affidò un'ulteriore indagine su "Dati genetici, sicurezza e opinione pubblica in Italia" a *Observe Science in Society*, un'associazione culturale senza scopo di lucro, fondata da docenti universitari che si occupavano di sociologia della scienza, che aveva già svolto negli anni precedenti delle rilevazioni periodiche sul rapporto tra biotecnologie e opinione pubblica. Il sondaggio, realizzato nel settembre del 2005 attraverso interviste telefoniche<sup>185</sup>, portò gli estensori del rapporto di ricerca, pubblicato nel marzo dell'anno successivo, a concludere che:

Gli Italiani appaiono in generale favorevoli a misure e strumenti che mettano a disposizione della giustizia informazioni sul singolo individuo. In questa prospettiva, gli intervistati ritengono ampiamente ammissibile anche il ricorso ad esami del DNA, *sui criminali e sospettati in primo luogo*, ma in una misura non trascurabile anche su cittadini non direttamente sospettati né già condannati per altri reati. L'utilizzo di simili esami è condizionato da un circa un terzo del campione alla presenza di reati di particolare gravità e, in misura più ridotta, alla disponibilità della persona sospettata a prestare il proprio consenso ad operazioni quali il prelievo della saliva. *Quasi generalizzata è anche l'apertura alla creazione di un archivio di dati provenienti da esami del DNA condotti su criminali e sospettati; ampia, ma non nella stessa misura, quella per un archivio esteso a tutta la popolazione.* È in questo caso che emergono le principali preoccupazioni, legate ad esempio all'eccessivo potere di accesso alle informazioni da parte delle istituzioni pubbliche, alla possibilità che questi dati siano utilizzati in senso discriminatorio o da soggetti quali imprese (nel reclutamento di personale) o compagnie assicurative [P56, 32, corsivo aggiunto].

---

<sup>185</sup> Circa mille interviste rivolte a un campione stratificato rappresentativo della popolazione italiana (persone con 15 o più anni d'età) e svolte con il metodo CATI.

Mentre era in pieno svolgimento, da parte del CNBB, quest'opera di costruzione delle condizioni "culturali" per l'approvazione di una legge che istituiva la banca dati del DNA, il governo decise, immediatamente dopo gli attentati di Londra del 2005, di approvare una serie di "misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale". Il 22 luglio il Consiglio dei Ministri deliberò di proporre un decreto legge che venne emanato il 27 luglio<sup>186</sup>. Assieme a una serie di altre misure il decreto conteneva anche un articolo che recava "nuove norme sull'identificazione personale", in cui si prevedeva la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare un prelievo coattivo di saliva o di capelli, sulla base di un'autorizzazione scritta o "resa oralmente e confermata per iscritto" dal pubblico ministero [P77, art.10(1)]. Quattro giorni dopo il decreto venne convertito in legge<sup>187</sup>.

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge del Senato per la conversione del decreto, a proposito di quanto previsto in merito ai prelievi di campioni biologici si leggeva, in sintonia con il quadro che andava prendendo forma in ambito europeo, che:

*Il profilo del D.N.A. è attualmente riconosciuto in ambito mondiale come la miglior tecnica di identificazione personale disponibile in termini di sicurezza, affidabilità, efficacia ed economicità. Le tecniche di determinazione del profilo del D.N.A. di un soggetto sono ormai talmente raffinate e sensibili che per ottenere un risultato sicuro sono sufficienti poche cellule della mucosa boccale rintracciabili in una piccola quantità di saliva che si preleva con uno stick dalla bocca, senza manovre invasive, né sofferenza fisica o psicologica. Peraltro, trattandosi di una tecnica che utilizza metodologie e standards riconosciuti e diffusi in ambito mondiale, essa consente di scambiare agevolmente i dati tra gli organismi investigativi di Stati diversi e ciò rappresenta, nell'attuale fase di diffusione del crimine transnazionale, una risposta adeguata e proporzionata alla minaccia, anche terroristica, alla sicurezza pubblica e privata [P207, 0092].*

### **2.3 I progetti di legge per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA**

Il 18 maggio 2006 era da poco iniziata la XV legislatura (Prodi II), allorché venne presentata alla Camera, su iniziativa del deputato Manlio Contento (AN), una nuova proposta di legge che disponeva modifiche ai codici penale e di procedura penale per consen-

---

<sup>186</sup> Decreto-legge 27 luglio 2005 n.144, pubblicato in Gazzetta ufficiale (G.U.) del 27 luglio 2005 n.173.

<sup>187</sup> Legge 31 luglio 2005 n.155, pubblicata in G.U. del 1 agosto 2005 n.177.

tire gli “accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”<sup>188</sup>. Il quarto, e ultimo, articolo del progetto prevedeva:

L’istituzione di apposite banche dati per la raccolta e la gestione dei prelievi di materiale biologico finalizzato all’analisi e al confronto del DNA [P20, art.4].

Le norme specifiche per costituirle e regolarne il funzionamento venivano però completamente demandate a un successivo regolamento del ministro della giustizia, anche perché, come avrebbe ricordato lo stesso Manlio Contento nella relazione introduttiva alla discussione alla Camera della legge che avrebbe infine, tre anni dopo, istituito la banca dati:

Non vi erano le norme sulla istituzione della banca dati sul DNA, in quanto si era allora in attesa di un disegno di legge del Governo, più volte preannunciato, che avrebbe disposto in tal senso [P1, 0009].

Il 4 luglio del 2006 il ministro dell’interno Giuliano Amato — insieme al ministro federale dell’interno tedesco Wolfgang Schäuble, al ministro federale della giustizia tedesco Brigitte Zypries, e alla presenza degli ambasciatori degli altri Stati firmatari dell’accordo [P16, 25] — sottoscrisse a Berlino una dichiarazione in cui manifestava l’intenzione del governo italiano di aderire al trattato di Prüm, e, di conseguenza, impegnava l’Italia ad adeguare il proprio ordinamento e a dotarsi, tra le altre cose, di una banca dati del DNA<sup>189</sup>.

Nell’agosto del 2006 venne costituito un gruppo di lavoro per elaborare il testo della legge di ratifica del trattato e di istituzione della banca dati, coordinato dal sottosegretario alla giustizia Li Gotti (IDV), a cui parteciparono esperti dei reparti scientifici di polizia e carabinieri, oltre che a rappresentanti dell’Amministrazione penitenziaria, che poterono così far apprezzare il livello di eccellenza di polizie:

*Invidiate dagli altri Paesi del mondo, che tuttavia non hanno gli stessi strumenti di cui altri Paesi invece dispongono»* [P12, 0129, corsivo aggiunto].

---

<sup>188</sup> Proposta di legge del 18 maggio 2006 n.782 recante “Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale” [P20]. Nel corso dei lavori alla Camera la proposta venne accorpata con due altri disegni presentati successivamente sulla stessa materia (n.809 del 19 maggio 2006 e n.1967 del 21 novembre 2006).

<sup>189</sup> Al documento firmato a Berlino erano allegate una serie di osservazioni del governo italiano. La prima di esse riguardava proprio lo scambio dei dati relativi alle analisi del DNA e l’impegno a dotarsi di una banca dati [P26, 61].

Il lavoro di questo gruppo, che utilizzò come base di partenza i lavori del CNBB, produsse il tentativo più compiuto, prima della legge del 2009 (che ne ricalca i ti<sup>190</sup>), per legiferare in merito alla ratifica del trattato di Prüm e all'istituzione della banca dati nazionale del DNA. Il disegno di legge fu presentato dal governo (Prodi II) al Senato il 13 novembre 2007<sup>191</sup>. Praticamente nello stesso momento venne presentato al Senato, su iniziativa dei senatori Del Pennino (PRI – Gruppo misto), Biondi (FI) e Ziccone (FI), un disegno di legge concorrente, elaborato da esperti, per lo più docenti universitari di medicina legale, e da operatori del diritto<sup>192</sup>. Nel corso della legislatura furono poi presentati anche altri progetti di legge, sia alla Camera che al Senato, sulla banca dati e sui prelievi coattivi di campioni biologici. Nessuno di essi fu portato a termine, anche per la fine anticipata della legislatura, sebbene soprattutto il testo del governo avesse raccolto un'ampia adesione, tanto da servire da modello per il testo approvato definitivamente nella legislatura successiva (XVI, quella in corso).

Contemporaneamente, nel settembre del 2006, la I Commissione della Camera (Affari costituzionali) avviò una indagine conoscitiva “sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia”, che sarebbe dovuta terminare un anno dopo, ma che proseguì i lavori fino alla fine di gennaio del 2008. Al termine dei lavori Luciano Violante (PD), che era stato il presidente della Commissione, preparò una bozza di documento conclusivo che la commissione non ebbe modo di approvare per lo scioglimento anticipato delle Camere. La bozza fu comunque resa pubblica dall'ufficio di presidenza della Camera. Sulla base dei dati raccolti e delle audizioni svolte la commissione individuò alcune possibili innovazioni legislative, segnalando però anche che:

Una incisiva lotta al crimine non può fondarsi solo su una normativa più efficace; queste innovazioni sono necessarie ma non sufficienti. Occorre anche il continuo poten-

---

<sup>190</sup> Il disegno di legge presentato dal nuovo governo al Senato nel luglio del 2008 (n.905) ne costituisce di fatto la riproposizione e ne riproduce per intero il contenuto, perfino per quel che riguarda le relazioni di accompagnamento.

<sup>191</sup> Ddl n.1877, presentato il 13 luglio 2007, recante “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria”.

<sup>192</sup> Come ci ha raccontato uno degli esperti intervistati [P196].

ziamento tecnologico delle forze di polizia. A questa finalità risponde, tra l'altro, la istituzione della banca dati del DNA e del Laboratorio Centrale, oltre alla ratifica del trattato di Prüm, che rende più efficace la collaborazione transnazionale nella lotta alla criminalità comune, mafiosa e terroristica grazie allo scambio delle informazioni relative ai dati genetici. I paesi che hanno già istituito la loro banca dati del DNA hanno avuto un significativo miglioramento della loro capacità di identificare gli autori dei delitti, passando in alcuni casi dal 6 al 60 per cento. Il governo Prodi II aveva presentato una propria proposta in tal senso. È opportuno che il nuovo Parlamento intervenga al più presto su questa materia [P213, §19].

Intanto, nel marzo del 2007, il ministro Amato parlò del Trattato di Prüm durante un'audizione al "Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione" (Comitato Schengen), che stava svolgendo una "Indagine conoscitiva sull'immigrazione e l'integrazione". Sulla base di quel che aveva riferito Amato, il 16 maggio successivo il Comitato svolse un'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, Francesco Pizzetti, che aveva come oggetto proprio quanto previsto dal trattato di Prüm a proposito della cooperazione informativa in polizia e dell'archivio del DNA. Il 18 luglio il Comitato Schengen discusse e approvò all'unanimità una risoluzione che impegnava il governo a:

Prendere entro il 30 settembre 2007 le opportune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prüm, ad intervenire sulla normativa nazionale in materia in modo da consentire una rapida adesione dell'Italia al Trattato di Prüm e a continuare ad adoperarsi per la piena trasposizione del Trattato di Prüm nell'ordinamento comunitario [P38, 0049].

Anche questa iniziativa ha costituito una spinta, ampiamente riconosciuta nel dibattito parlamentare, per la presentazione dei disegni di legge nelle due ultime legislature e per la sua approvazione nell'estate del 2009.

Lo stesso Garante aveva avuto modo di esprimere un proprio parere in merito alla costituzione di una banca dati del DNA a fini di giustizia. Il 19 settembre 2007 aveva inviato una segnalazione al Governo e al Parlamento e il 15 ottobre 2007 aveva risposto alla richiesta, da parte della Presidenza del consiglio, di esprimere un parere rispetto allo schema di disegno di legge di costituzione della banca dati (AS 1877). Tra le altre cose, nelle due occasioni il Garante aveva osservato che sarebbe stato necessario:

Evidenziare meglio che con la banca dati nazionale si prevede di perseguire solo una specifica finalità di identificazione di persone [P212, 0036].

Inoltre il Garante esprimeva forti dubbi sul termine previsto per la conservazione dei profili, fissato in “quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento”, che pareva sproporzionato rispetto al raggiungimento delle finalità perseguite con la banca dati e, in ogni caso, individuava la necessità di:

chiarire il significato e le conseguenze pratiche dell'espressione “dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento”, cui si ricorre per individuare il “*dies a quo*”, atteso che non va consentito inserire più volte nella banca dati un medesimo profilo e che il criterio in esame potrebbe continuamente prolungare il periodo di conservazione dei dati [P212, 0057].

Infine l'autorità di garanzia osservava che il prelievo obbligatorio generalizzato nei confronti di “interi categorie di persone” sulla base esclusivamente del fatto che fossero state sottoposte a misure restrittive della libertà, indipendentemente dai tempi di esecuzione della misura di sicurezza o della condanna, avrebbe creato disparità di trattamento dovute a fattori disparati e non sembrava legata alla necessità concreta dell'intervento, come previsto dalla raccomandazione del COE<sup>193</sup>. Egli notava infine, a questo proposito, che:

Una banca dati a livello nazionale può essere già utilmente composta dai dati raccolti per esigenze investigative nell'ambito di procedimenti penali, che sono già assai numerosi. In altre parole, l'istituzione della predetta banca dati non impone, di per sé, l'introduzione complementare di un prelievo del Dna comunque obbligatorio nei confronti di interi categorie di soggetti che a vario titolo, siano stati comunque interessati da una vicenda giudiziaria, anche quando non sussista alcuna esigenza investigativa o, in ipotesi, quando vi sia stato già, per esigenze investigative, un prelievo nel procedimento [P32, 0117-0119].

Anche perché occorreva tenere in considerazione il fatto che:

La disciplina prospettata comporterebbe che i profili degli interessati verrebbero sottoposti a innumerevoli controlli di routine per un quindicennio *sulla base di una sostanziale presunzione di attitudine a delinquere e di recidiva, non supportata da alcuna specifica prognosi di pericolosità*. Ciò, mentre altre conseguenze giuridiche derivanti dal medesimo procedimento penale continuerebbero a scaturire solo a seguito di una valutazione giudiziaria basata sull'effettiva gravità del comportamento, sull'elemento soggettivo, sulle circostanze del reato, ecc. [P212, 0086, corsivo aggiunto].

Al Senato intanto si erano moltiplicate le proposte di legge in materia. Oltre a quella citata del Governo, che, come detto, riproponeva il medesimo schema già condiviso nella

---

<sup>193</sup> Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(92)1, punto 4.

precedente legislatura, erano state presentate altre quattro proposte<sup>194</sup>, poi accorpate in un testo unificato approvato dal Senato, in prima lettura, il 22 dicembre 2008, sotto il nuovo titolo di “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”.

Figura 24 La copertina del Supplemento ordinario alla G.U. del 13 luglio 2009 in cui è pubblicato il testo della Legge 30 giugno 2009 n.85



<sup>194</sup> Nn. S586 (Li Gotti e altri), S955 (Compagna), S956 (Valditara) e S960 (Rutelli e altri).

Il testo fu inviato il 23 dicembre 2008 alla Camera che lo approvò il 6 maggio 2009, introducendo alcune modifiche. Ritrasmesso al Senato per la terza lettura esso fu definitivamente approvato il 24 giugno 2009 e promulgato come Legge n.85 del 30 giugno 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.160 (supplemento ordinario) del 13 luglio 2009 (Figura 24).

#### **2.4 Lo “strumento” della banca dati nel discorso securitario**

Il percorso legislativo, soprattutto negli ultimi mesi di discussione in Parlamento del disegno di legge, è stato accompagnato anche da frequenti dichiarazioni e prese di posizione, riportate sulla stampa, che hanno travalicato spesso i confini di quel che è lecito aspettarsi dalla banca dati del DNA come strumento di contrasto al crimine. Il 30 gennaio 2009, partecipando ad un'assemblea dell'Unicef a Roma, il ministro dell'Interno Roberto Maroni denunciò l'esistenza, in Italia, di un traffico d'organi che coinvolgeva minori. Il ministro deduceva questa affermazione dall'associazione tra il dato relativo ai minori stranieri che ogni anno “scompaiono” in Italia e gli esposti, giunti alle autorità italiane da paesi esteri e dall'Interpol, relativi all'esistenza di un traffico internazionale di organi. Il ministro presentò a questo proposito la banca dati del DNA come il solo strumento capace di affrontare il problema<sup>195</sup>. Il 17 febbraio il ministro delle pari opportunità, Mara Carfagna, ha invocato l'istituzione della banca dati del DNA “per chi si macchia di reati orribili come la violenza sessuale”<sup>196</sup>. Il 25 febbraio l'annunciava come strumento per combattere la pedofilia, commentando una notizia di cronaca<sup>197</sup>. Il 20 marzo ha nuovamente ribadito la necessità e l'urgenza della sua istituzione, commentando il fermo dei presunti colpevoli dello “stupro della Caffarella”<sup>198</sup>, avvenuto un mese prima. Persino il sindaco di Milano, Letizia Moratti, ha ritenuto di includere, tra le richieste da rivolgere al ministro Maroni sul tema della sicurezza umana anche l'istituzione “di una banca dati nazionale del Dna per la raccolta di impronte genetiche dei soggetti che abbiano commesso reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a un anno”<sup>199</sup>. Da un differente punto di vista, dopo l'approvazione della legge,

---

<sup>195</sup> “Minori, traffici d'organi in Italia. Necessaria l'istituzione della banca dati del DNA”, Corriere della Sera del 30 gennaio 2009.

<sup>196</sup> Comunicato stampa del ministro delle pari opportunità del 17 febbraio 2009.

<sup>197</sup> Comunicato stampa del ministro delle pari opportunità del 25 febbraio 2009.

<sup>198</sup> Comunicato stampa del ministro delle pari opportunità del 20 marzo 2009.

<sup>199</sup> Comunicato stampa del Comune di Milano del 16 febbraio 2009.

il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, si rammaricava “dell'esclusione dalla mappatura degli autori di numerosi reati, tra i quali quelli finanziari”<sup>200</sup>, mentre il procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena, affermava provocatoriamente che si sarebbe dovuto, a suo parere, estendere “il prelievo forzoso a tutti, sin dalla nascita”<sup>201</sup>.

Sono solo alcuni esempi dell'agglomerato discorsivo prodotto dalla crescente presenza, nel dibattito politico, della banca dati, che diviene man mano uno strumento retorico e strategico utile per affrontare problemi sempre più differenti e che tende ad estendersi fino a coinvolgere sempre nuovi tipi di reati (e di persone). Possiamo considerarli i primi segnali di quella tendenza espansiva del dispositivo che Foucault aveva individuato e che è alla base, ad esempio, del formidabile processo di crescita del database inglese, che ha via via incluso una popolazione sempre più vasta, fino a raccogliere persino il profilo del DNA di bambini con meno di dieci anni d'età, e dunque non imputabili nel sistema giudiziario del Regno Unito<sup>202</sup>.

Come abbiamo già visto il disegno di legge di istituzione della banca dati italiana faceva d'altronde parte di un più ampio “pacchetto sicurezza”, nel quale questo strumento ha rivestito un ruolo simbolico importante. Peraltro anche il disegno di legge per l'istituzione della banca dati presentato nella XV legislatura dal ministro Amato era stato a sua volta inserito tra i quattro disegni di legge incorporati nel “pacchetto sicurezza” di quel governo, presentato il 30 ottobre del 2007. Il documento di presentazione del “pacchetto” ne metteva in evidenza gli obiettivi, fondati su quegli stessi dati, ricavati da quelli ufficiali resi pubblici dal governo inglese sul NDNAD, che hanno accompagnato l'intero dibattito legislativo italiano in ambedue le legislazioni:

In Italia, le statistiche giudiziarie dimostrano che più della metà dei delitti denunciati restano impuniti perché gli autori non vengono individuati. I Paesi che hanno già istituito una loro banca dati Dna hanno avuto un salto nell'identificazione degli autori dei

---

<sup>200</sup> ANSA, Roma, 18 dicembre 2009.

<sup>201</sup> Giovanni Negri, “Prelievo da estendere a tutti”, intervista a Marcello Maddalena, procuratore generale di Torino, *Il Sole 24 Ore* del 25 giugno 2009, 39.

<sup>202</sup> Il 14 gennaio 2009 Jacqui Smith, allora Secretary of State for the Home Department, rispondendo a una interrogazione parlamentare dichiarò che nel NDNAD inglese erano archiviati settanta profili personali di bambini d'età inferiore ai dieci anni, ma che si impegnava a fare in modo che i profili esistenti venissero cancellati dal database e che non venissero più trasmessi, in futuro, dalle forze di polizia. La trascrizione dell'intervento è disponibile sull'UK Parliament Hansard del 14 gennaio 2009, <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmhansrd/cm090114/text/90114w0014.htm#090115103000152> [ultimo accesso 22/2/2011]. I profili sono stati poi effettivamente cancellati e attualmente il NDNAD non li raccoglie più.

reati passando, in alcuni casi, dal 6 al 60 per cento. Basta questa considerazione per far capire l'importanza dell'introduzione anche in Italia di uno strumento moderno ed efficace di contrasto al crimine come la banca dati del Dna. Si tratta di venire incontro all'esigenza degli operatori di avere nuovi strumenti nella lotta alla criminalità e dei cittadini di avere maggiore sicurezza. La banca dati del Dna è anche un passo necessario per poter collaborare a pieno titolo con i Paesi europei che, come l'Italia, hanno sottoscritto il Trattato di Prüm. Non a caso questo stesso Ddl contiene le norme per la ratifica dell'adesione al Trattato. In questo modo l'Italia potrà partecipare in pieno allo scambio di informazioni previsto dal Trattato nell'ambito della cooperazione transfrontaliera nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla migrazione illegale [P141, 17].

Un semestre dopo, il nuovo ministro dell'interno, Maroni, ha introdotto proprio con la "novità" rappresentata dalla legge di ratifica del trattato di Prüm il suo intervento alla conferenza stampa svolta al termine del consiglio dei ministri tenutosi a Napoli il 21 maggio 2008:

La novità è che è stato approvato anche un ulteriore disegno di legge, che ho portato come "fuori sacco", che è molto importante perché è l'adesione dell'Italia al trattato di Prüm che istituisce la banca dati nazionale del DNA. Fa parte di un progetto europeo di contrasto alla criminalità di ogni tipo a cui hanno aderito molti paesi, l'Italia non aveva ancora aderito, oggi con l'approvazione in consiglio dei ministri di questo disegno di legge avviamo il percorso, che sarà molto rapido, per mettere l'Italia in condizioni di partecipare alla banca dati europea sul DNA e quindi di procedere in modo più efficace nel contrasto nella repressione e nella prevenzione di quei reati che sono reati molto gravi perché sono soprattutto i reati contro la persona, soprattutto reati contro i più deboli, contro le donne, contro gli anziani e contro le persone disabili [P194, 0:00:32]

Al primo passaggio della discussione al Senato del disegno di legge il governo, attraverso l'intervento del sottosegretario Mantovano (PDL), ha ribadito di considerare l'adesione al trattato di Prüm e la creazione della banca dati come interventi organici rispetto all'insieme di misure messe in atto sotto l'ombrello semantico offerto dal termine "sicurezza":

Per il Governo l'approvazione del provvedimento in esame rappresenta la conferma del carattere prioritario della questione sicurezza. Tale tema finora è passato attraverso la conversione in legge di due decreti-legge che hanno avuto questo oggetto specifico, attraverso l'esame dell'Atto n. 733, ossia il disegno di legge sulla sicurezza, che il Senato sta esaminando svolgendo nelle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riunite, attraverso il varo di due decreti legislativi in materia di ricongiungimenti familiari e di disciplina dell'asilo

e, non da ultimo in termini di importanza, attraverso la ratifica del Trattato di Prüm [P12, 0215].

Nel corso della discussione il concetto è stato sottolineato anche da Mazzatorta (LNP), per conto del secondo partito al governo:

Il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo provvedimento, per noi estremamente importante, perché rappresenta l'attuazione del pacchetto sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri a maggio 2008. Di quel pacchetto sicurezza ormai sono in vigore tutti i provvedimenti. Con questo voto completiamo l'opera; rimane il disegno di legge n.733, che verrà discusso in Aula a gennaio, alla ripresa dei lavori [P12, 0921].

Mazzatorta che, alla successiva, e ultima, lettura al Senato tornava nuovamente sul punto:

Si tratta del penultimo tassello di attuazione del pacchetto sicurezza, approvato dal Governo a maggio del 2008. Il prossimo ed ultimo tassello di questo pacchetto lo affronteremo la prossima settimana. Otto provvedimenti in poco più di un anno dimostrano nei fatti che questo Governo e il ministro Maroni si siano dati particolarmente da fare su questo obiettivo della sicurezza [P13, 0315].

Punto che, infine, è servito anche al senatore Saltamartini (PDL) per chiudere la discussione prima di passare al voto che avrebbe definitivamente approvato la legge:

Tale provvedimento corrobora le altre leggi approvate lo scorso anno, in particolare il decreto-legge sulla sicurezza. La prossima settimana approveremo l'atto Senato n. 733 in materia di sicurezza dei cittadini, portando a compimento, dopo solo un anno dall'avvio della XVI legislatura, il programma delineato in campagna elettorale, ossia il rafforzamento dei livelli di sicurezza dei cittadini [P12, 0337].

Abbiamo visto come questo provvedimento abbia attraversato indenne e senza trasformazioni significative due legislature governate da coalizioni di diversa collocazione politica. In questo passaggio, diviene evidente come la nozione di “sicurezza” costituisca un vero e proprio *empty universal*, come lo definisce Laclau, e cioè una nozione vaga e indefinita che viene utilizzata indifferentemente da entrambe le parti politiche che ambiscono alla produzione di un discorso egemonico per fissare un insieme di altri significati attraverso la produzione di concatenamenti e equivalenze. L'adozione di strumenti come la banca dati del DNA acquista così una sorta di carattere “ecumenico” nel discorso politico, in cui le differenze si registrano in termini di sfumature, e spesso nemmeno caratterizzate per appartenenza politica, ma trasversali rispetto alla collocazione nell'emiciclo del Parlamento, e la “sicurezza” diviene un *passe-partout* del dibattito pubblico.

## 2.5 La Legge 85/2009

L'iter della legge, nella XVI legislatura, è iniziato dunque al Senato nel maggio del 2008 e si è concluso con la terza lettura, di nuovo al Senato, alla fine di giugno dell'anno successivo. Un percorso rapido per una legge che interviene in ambiti così diversi e delicati, che toccano le indagini di polizia, i poteri dell'autorità giudiziaria, la cooperazione europea, il diritto alla tutela della privacy, e in una materia molto tecnica, come quella delle indagini con strumenti di analisi genetica. Comunque, dal 14 luglio 2009 la legge che istituisce la banca dati nazionale del DNA è in vigore.

Figura 25 La notizia dell'approvazione della legge 85/09 sul Sole 24 Ore del 25 giugno 2009



Vedremo meglio poi le giustificazioni che sono state fornite per questa “fretta” nell’approvazione della legge, che ha contribuito in parte alla scelta sia del governo che dell’opposizione di non votare a favore degli emendamenti proposti e ripristinare il testo già votato dalla Camere [P13, 0153 e ss.], così da:

Far entrare in vigore finalmente questo importante trattato internazionale con le norme che lo adeguano alla legislazione italiana e che renderanno certamente più efficaci le iniziative di contrasto a crimini particolarmente efferati [P13, 0157].

Prima però è necessario prendere in considerazione alcune delle norme previste dalla legge. La ricostruzione e il commento puntuale della legge e degli articoli che la compongono non rientra tra gli obiettivi dell’analisi proposta qui, che ha invece preso in considerazione il dispositivo entro cui si è formata e ha acquisito la sua ragione gover-

namentale. Per una analisi puntuale della legge, dei suoi articoli, delle novità che introduce e delle conseguenze che potrà avere sulle indagini criminali e nei procedimenti penali si può fare riferimento ai saggi raccolti da Alessio Scarcella (2009b) e da Luca Marafioti e Luca Lupária (2010), ed anche al volume di Chiara Fanuele (2009), che offre un quadro più generale, dal punto di vista giuridico, sull'utilizzo dei dati genetici nei procedimenti penali alla luce degli sviluppi legislativi europei e italiani. Qui prenderemo in considerazione solo alcuni caratteri della norma, relativi all'istituzione della banca dati e al prelievo dei campioni del DNA, che acquistano rilievo alla luce dell'analisi sin qui condotta, oltre agli ultimi sviluppi normativi e amministrativi messi in atto per arrivare all'effettiva costituzione di una banca dati nazionale del DNA in Italia.

### 2.5.1 *Le definizioni*

È bene partire dalle definizioni dei termini tecnici utilizzati, che sono riportate all'articolo 6 della legge. Con una certa circolarità la legge definisce il “campione biologico” come la «quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA», la “tipizzazione” come il «complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA» e, infine, il “profilo del DNA” come la «sequenza alfa-numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo»<sup>203</sup>. Il campione è distinto dal “reperto biologico”, che è invece il «materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato». Per completare il quadro, il “trattamento” è definito come « qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati»; i “dati identificativi” come i « dati personali che permettono l'iden-

---

<sup>203</sup> E dunque il “campione biologico” è, in quest'ottica, “la quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione della sequenza alfa-numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo”. Per distinguere il campione dal “reperto biologico” lo si caratterizza sulla base della procedura tecnica a cui è sottoposto. Per come è formulato, il testo finisce persino per qualificare un tipo di persona sulla base della procedura di tipizzazione del DNA a cui è sottoposta. Comunque, nei fatti, la distinzione serve per distinguere un campione prelevato da una persona nota — ai fini dell'indagine o per l'inserimento nella banca dati secondo quanto previsto dalla legge — dai campioni ricavati invece da reperti presenti sulla scena del crimine o sul corpo del reato e, dunque, come tali, ancora da attribuire (attraverso il confronto dei profili) a una particolare persona.

tificazione diretta dell'interessato»; l'«accesso» è la «consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati»; e il «DNA» è l'«acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria» [P49, art.6].

### 2.5.2 *La banca dati nazionale del DNA*

La legge, al Capo II, art.5, istituisce dunque la banca dati nazionale del DNA e il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Prenderemo in considerazione nel prossimo paragrafo le giustificazioni fornite per questa scelta. Essa attribuisce, in ogni caso, il fine di «facilitare l'identificazione degli autori dei delitti», che è anche l'unico previsto dalla norma, esclusivamente alla banca dati, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. A questo fine, la banca dati provvede alla raccolta e al confronto dei soli profili del DNA, senza conservare i campioni biologici da cui i profili sono stati ricavati. Il laboratorio centrale, istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), è invece incaricato della tipizzazione dei profili e della conservazione dei campioni biologici. Il laboratorio procede direttamente al prelievo e alla tipizzazione del profilo del DNA per:

- a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
- b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;
- c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
- e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva [P49, art.9].

Il secondo comma dell'articolo specifica poi quali sono i reati per cui è possibile procedere, in questi casi, al prelievo e alla tipizzazione del DNA. Di fatto si tratta, in generale, di «coloro che vengono sottoposti a misura cautelare o pre-cautelare, a misura di sicurezza, a pena detentiva (o misura alternativa alla detenzione) a seguito di sentenza definitiva di condanna; ciò sempre che si proceda per uno dei reati ritenuti sufficiente-

mente qualificanti e cioè per delitto non colposo per il quale sia consentito arresto facoltativo in flagranza. Per contro, sono espressamente esclusi — dal novero delle violazioni rilevanti — determinate categorie di reati quali quelli contro la Pubblica Amministrazione, i reati da colletti bianchi (societari, fallimentari, tributari, di borsa), i reati di falso» (Gennari 2009a, 2631-2632). Oltre ai profili di questi “tipi di persone”, la banca dati dovrà contenere anche i «profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali» e quelli «di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati» e dovrà, infine, provvedere al raffronto dei profili del DNA [P49, art.7].

Il laboratorio centrale è dunque il primo canale attraverso cui i profili giungono alla banca dati. Il secondo canale è rappresentato dall'autorità giudiziaria, qualora nel corso di un procedimento penale sia stata eseguita la tipizzazione di profili del DNA. In questo caso l'autorità giudiziaria è obbligata a trasmettere i profili alla banca dati nazionale per la conservazione e per il confronto [p49, art.10]. Ci sono poi altri due canali di trasmissione dei profili alla banca dati: il primo è rappresentato, in via transitoria, dai profili sinora conservati dalle forze di polizia e ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali prima dell'entrata in vigore della legge<sup>204</sup>; il secondo è quello, ancora da definire nelle procedure, che riguarda la trasmissione dei profili genetici dei cadaveri non identificati e delle persone scomparse e loro consanguinei (Gennari 2009a, 2632).

Il tempo di conservazione dei profili dovrà essere stabilito nel regolamento d'attuazione, in ogni caso non potrà superare i quaranta anni “dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento”, mentre per il campione biologico il termine massimo è di venti anni. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva criticato, già nel 2007, la durata così prolungata della conservazione dei profili, che a suo parere contrastava con quanto previsto dalla raccomandazione 92(1) del COE, secondo la quale i dati dovrebbero essere conservati solamente per lo stretto tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita (che nel caso della banca dati è esclusivamente l'identificazione criminale). Il Garante aveva poi sottolineato che l'espressione “l'ultima circostanza che

---

<sup>204</sup> E, si suppone, anche dopo il 14 luglio 2009, almeno fino a quando non saranno approvati i regolamenti di attuazione e non verrà allestita e messa in funzione la banca dati, ormai ampiamente in ritardo sui tempi previsti.

ne ha determinato l’inserimento” avrebbe dovuto essere chiarita meglio. La scelta del legislatore di prevedere tempi così lunghi di conservazione dei profili del DNA è legata alla volontà di allestire un archivio che arrivi a comprendere quell’intera “popolazione criminale attiva” — di cui abbiamo già discusso — rispetto alla quale si formula evidentemente un’ipotesi in base alla quale quaranta anni rappresenterebbero un lasso di tempo sufficiente per comprendere tutta la vita attiva di un “criminale”. Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si chiarisce infatti che:

Riguardo al tempo di conservazione dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, è evidente che *il funzionamento della banca dati del DNA è legato al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è possibile*; al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone, quindi, un termine massimo di quarant’anni che rappresenta un lasso di tempo congruo per superare, *secondo un dato di esperienza*, il periodo di plausibile recidiva [P44, 8, corsivo aggiunto].

La ragione per la conservazione dei campioni biologici<sup>205</sup> è invece legata all’aspettativa di progressi scientifici e innovazioni tecnologiche che potrebbero permettere, in futuro, di ricavarne informazioni oggi non disponibili o, in ogni caso, di variare le condizioni per la loro analisi e conservazione. Probabilmente ciò è dettato anche dall’esperienza degli esperti dei reparti scientifici delle forze dell’ordine che hanno partecipato alla stesura del progetto di legge, i quali hanno assistito, nel passato recente, sia a innovazioni scientifiche tecniche che hanno permesso di ricavare profili anche da tracce sulle quali era prima impossibile eseguire l’analisi che, d’altra parte, alla necessità di aumentare il numero dei loci mappati nella tipizzazione del profilo per accrescere l’affidabilità dell’identificazione effettuata, per ovviare agli errori che erano avvenuti in presenza di un numero di regioni troppo basso. Di nuovo la relazione afferma infatti che:

La conservazione di questi ultimi [i campioni biologici] per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione dei profili si rende assolutamente necessaria per

---

<sup>205</sup> Il Garante aveva sottolineato, rispetto alla conservazione dei campioni biologici, che contengono l’intero patrimonio genetico della persona, che sarebbe stato opportuno distruggerli al più presto, dopo averne eseguito la tipizzazione, e che, in ogni caso, non sarebbe stato opportuno prevederne una conservazione che potesse configurarsi come “banca dati dei campioni”.

consentire di mantenere la banca dati perfettamente funzionante. Ed invero, le continue evoluzioni nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nell'arco di pochi anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde consentirne nuove analisi ogni qual volta si rendesse disponibile una innovazione in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile con gli altri conservati nella medesima banca dati [P44, 8-9].

### 2.5.3 *Il funzionamento e il governo della banca dati nazionale del DNA*

Come si è detto, la finalità principale della banca dati non è evidentemente quella del raffronto diretto del profilo ricavato dai reperti prelevati sulla scena del crimine col profilo di un sospetto già individuato, per scagionarlo o incolparlo di quel delitto. Per fare questo basta un'analisi di laboratorio, senza la necessità di avere un archivio. La banca dati funziona piuttosto come strumento per la selezione degli individui da sospettare, attraverso il confronto ripetuto tra i profili di quelli che si possono considerare, in questo senso, dei "perenni sospetti" (Gennari 2009b, 71). Infatti, ogni volta che viene inserito un nuovo profilo ricavato dall'analisi di quelli che la legge definisce "reperti biologici" (i campioni repertati sulla scena del crimine), si può effettuare automaticamente un confronto con tutti i profili già presenti nella banca dati e, nel caso in cui il raffronto produca una corrispondenza, si genera automaticamente un "probabile" sospetto. Lo stesso avviene quando si inserisce un nuovo profilo relativo a una persona arrestata o condannata. Il suo profilo viene confrontato con quelli relativi a tutti i casi irrisolti. È la ragione per cui nella banca dati si mantengono i profili di questi casi per lungo tempo, sulla base della presunzione che esiste una possibilità concreta che una persona arrestata abbia potuto commettere crimini precedenti senza essere individuata. Ed ancora, il database esegue automaticamente il confronto tra il profilo proveniente dalla scena di un crimine, appena inserito, con tutti gli altri profili della stessa natura già presenti nell'archivio, per collegare eventualmente due episodi delittuosi che gli investigatori non avevano ancora collegato tra loro, né attribuito a un "colpevole" identificato. Infine vengono confrontati anche il profilo personale appena inserito e tutti gli altri profili individuali già archiviati, in quest'ultimo caso un *match* indica che il profilo è stato inserito due volte, o per errore o perché la persona è registrata con nomi differenti (Williams e P Johnson 2008, 2). Con il collegamento delle banche dati europee previsto dal-

le decisioni di Prüm questi raffronti potranno essere svolti anche in altri stati, ampliando la ricerca sia geograficamente che numericamente.

Abbiamo già visto, inoltre, come la legge preveda l'istituzione di un laboratorio centrale presso il DAP del Ministero della Giustizia, incaricato di eseguire la tipizzazione del profilo del DNA, e di una banca dati, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che raccoglie i profili inviati dal laboratorio centrale e quelli inviati dall'autorità giudiziaria e dalle forze di polizia. La scelta di distinguere e separare i due istituti è stata giustificata con la volontà di tenere distinti i luoghi e le procedure per trattare e conservare i campioni biologici e i dati identificativi che da essi sono ricavati. Come spiega la relazione di accompagnamento del disegno di legge, con una motivazione che sarà ripresa spesso nel dibattito parlamentare e nei documenti preparatori di Camera e Senato:

Si è voluto mantenere elevato il livello delle garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio centrale presso l'Amministrazione penitenziaria), nonché dal luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle Forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei dati raccolti ed analizzati [P44, 6].

La ragione per cui si è scelto di collocare la banca dati del DNA presso il Dipartimento per la pubblica sicurezza è facile da comprendere. Oltre essere il Dipartimento da cui dipende la Direzione centrale anticrimine della polizia di stato, e quindi anche il Servizio di polizia scientifica, esso è già la sede del Casellario centrale di identità, che raccoglie quegli undici milioni circa di cartellini fotosegnalatici su cui sono registrati i dati anagrafici, biometrici e le impronte digitali delle persone "note alle forze dell'ordine", e che sono redatti e consultati dalle diverse forze di polizia (assieme a quelli inviati tramite l'Interpol dalle polizie straniere). Meno comprensibile, e fonte di alcune perplessità (cfr. ad esempio Gennari 2009a, 2631 n6), è la scelta di collocare invece il laboratorio centrale presso l'amministrazione penitenziaria, che ha individuato l'istituto penitenziario di Rebibbia, a Roma, come sede del laboratorio. La scelta fa tornare alla mente il fatto che fu proprio presso le carceri romane che venne ospitata, nei primi anni del novecento, la neonata scuola di polizia scientifica di Ottolenghi, con il suo servizio di segnalamento e identificazione. Non si tratta soltanto di un'evocazione storica, basti ricordare

che proprio i detenuti furono i primi candidati alla raccolta delle fotografie e dei dati biometrici che servirono ad avviare il casellario. Anche nel caso della banca dati del DNA saranno certamente le persone detenute e quelle sottoposte a una misura alternativa alla detenzione a impinguare rapidamente l'archivio appena creato, attraverso un primo *screening* genetico di massa. Certamente questo spiega, almeno in parte, sia la scelta della collocazione, sia la decisione di affidare alla polizia penitenziaria, anziché a strutture si polizia già formate ed esperte nell'estrazione e nella tipizzazione dei profili del DNA, il compito di compiere i prelievi e le analisi sulla popolazione detenuta. D'altra parte però esso sembra anche una conseguenza del percorso che ha portato all'approvazione della legge, a cui il Ministero della giustizia ha partecipato in tutte le sue fasi, e dunque parrebbe anche il frutto di un equilibrio politico raggiunto nel corso di quel processo, anche perché così:

Per la prima volta viene istituito il ruolo tecnico della Polizia penitenziaria, una rivendicazione dal Corpo lungamente richiesta [P13, 0337].

All'articolo 15 vengono invece individuate le “istituzioni di garanzia” per ciascuno di questi due poli, per cui il controllo sulla banca dati è affidato al Garante per la protezione dei dati personali, mentre al Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV)<sup>206</sup> è demandato il compito controllare e supervisionare, dal punto di vista delle tecnologie impiegate e delle procedure applicate, il laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano (Figura 26)<sup>207</sup>.

La norma prevede, infine, che il prelievo dei “campioni di mucosa del cavo orale”, a cui sono sottoposte le persone indicate dall'articolo 9, siano eseguiti dal personale specificamente addestrato delle forze di polizia o da personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria. La tipizzazione invece deve essere effettuata dal laboratorio centrale o, nel corso del procedimento penale (come mezzo di indagine o di prova), dai laboratori delle forze di polizia “o di altre istituzioni di elevata specializzazione”. Anche il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può, in via transitoria e al massimo fino a tre


---

<sup>206</sup> Nuova denominazione del Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie (CNBB).

<sup>207</sup> Il legislatore non ha dunque ritenuto di istituire delle autorità di garanzia *ad hoc*, sul modello di quanto avvenuto in Inghilterra dove il compito di governare la banca dati è stato affidato (dal 2005) ad un organismo che riunisce le organizzazioni di polizia, oltre ad alcuni altri componenti (National DNA Database Strategy Board) e di istituire, nel 2007, una commissione etica (NDNAD Ethics Group) che ha il compito di fornire raccomandazioni etiche indipendenti sia all'Home Office che allo Strategy Board.

anni dall'approvazione della legge, stipulare convenzioni con "istituzioni di elevata specializzazione" per l'esecuzione delle procedure di tipizzazione e per la conservazione dei campioni<sup>208</sup>.

Figura 26 Organizzazione della Banca dati del DNA e del Laboratorio centrale



<sup>208</sup> La norma parrebbe dunque prevedere la possibilità che l'amministrazione si possa avvalere dei laboratori di medicina legale e biologia forense delle università, che hanno finora svolto questo compito per conto dell'autorità giudiziaria, ma non esclude che possa trattarsi anche di laboratori privati. Per di più i laboratori universitari raramente sono certificati rispetto alle norme ISO/IEC, condizione che a legge prevede per poter inserire il profilo nella banca dati. Anche il termine di tre anni rende improbabile che i laboratori sostengano gli investimenti necessari per rispondere ai requisiti richiesti, mentre i laboratori privati sono già "certificati" per poter essere accreditati dal servizio sanitario nazionale [P147, 0:28:40-0:31:45].

#### 2.5.4 *I regolamenti attuativi e l'istituzione dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria*

I prelievi dei campioni biologici dalle persone già detenute o internate, a partire dall'entrata in vigore della legge e con i limiti che essa prevede, devono essere effettuati dalla polizia penitenziaria<sup>209</sup>. A questo scopo, e in generale per il funzionamento del laboratorio centrale, la norma delegava al governo l'adozione dei decreti legislativi necessari per istituire degli appositi ruoli tecnici per il corpo di polizia penitenziaria, nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale e a cui attribuire, limitatamente all'esercizio delle funzioni esercitate in questo ambito, le qualifiche di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Il decreto è stato emanato il 9 settembre 2010<sup>210</sup>.

La definizione puntuale delle modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati e del laboratorio centrale, così come le modalità di trattamento e accesso ai dati, le tecniche e le procedure da adottare per le analisi e per la conservazione dei campioni e dei profili, e per la loro rispettiva distruzione e cancellazione, erano invece demandati a uno o più regolamenti che avrebbero dovuto essere adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge. Nonostante la commissione ministeriale chiamata a stendere il regolamento abbia predisposto da tempo una bozza, inviata al Garante per la protezione dei dati personali per un parere<sup>211</sup>, il regolamento non è ancora stato presentato alle Camere, come previsto dalla legge. Il ritardo è imputato alla “estrema complessità e delicatezza della materia” [P55, 3], anche se quella che manca pare essere solo la “convocazione della riunione finale per l'approvazione da parte di tutti i componenti del tavolo tecnico” [P55, 3]. Sembra probabile comunque che l'Italia non riuscirà a rispettare la scadenza dell'agosto 2011 per l'avvio della fase operativa prevista dalle decisioni di Prüm.

---

<sup>209</sup> In teoria avrebbero dovuto essere già stati effettuati, dato che la legge prevedeva che ciò venisse fatto “entro il termine di un anno”, per poi entrare a regime con il prelievo solo ai “nuovi giunti”. Evidentemente il termine è già stato superato e ancora nessun prelievo è stato effettuato, dato che mancano i regolamenti di attuazione, oltre che gli strumenti e il personale addestrato per svolgerli.

<sup>210</sup> Decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162 recante “Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”, pubblicato in G.U. del 2 ottobre 2010 n.231 [P27].

<sup>211</sup> Intervento di Francesco De Stefano, componente della Commissione ministeriale ex L. 30/06/2009, n. 85, su “I regolamenti di attuazione, problemi sorgenti e soluzioni in divenire”, Verona, 13 marzo 2010.

Intanto il DAP, oltre ad avere individuato il luogo dove collocare il laboratorio, presso l'istituto penitenziario romano di Rebibbia, ha già predisposto i progetti esecutivi per la sua realizzazione. Sono state avviate anche le procedure di gara d'appalto per l'acquisizione degli arredi e delle attrezzature elettroniche, ed è stata stipulata, nel frattempo, una convenzione con il Dipartimento di Biologia dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" perché accompagni, con consulenze e collaborazioni, la fase di avvio del laboratorio. Il DAP sta invece ancora valutando come attrezzare gli istituti penitenziari perché possano eseguire i prelievi previsti dalla legge per le persone detenute o internate, in mancanza di una specifica copertura finanziaria [P55, 4-5]. Prelievi che il DAP stima in circa centomila all'anno, almeno per i primi tre anni<sup>212</sup>.

### **3 Discorso e classificazioni nella costruzione della banca dati nazionale del DNA in Italia**

Nelle pagine precedenti abbiamo provato a rintracciare, e ri-tracciare, il tessuto di relazioni composto di discorsi, pratiche e strategie, che ha dato forma ed efficacia a quel dispositivo securitario che occupa un posto importante nelle nostre società e nel dibattito politico che le anima. Come ogni racconto, anche questo ha finito per seguire alcuni "fili del discorso", che di per sé però non erano stati, nel loro svolgersi, né lineari né continui. Giunti al termine è opportuno riguardare ad alcuni dei passaggi percorsi, al bordo dei quali s'era intravisto qualcosa che, lì per lì, non ci si era potuti fermare ad osservare meglio.

#### **3.1 Discorso e razionalità governamentale**

Per comodità di esposizione queste "istantanee", ricavate dall'analisi del discorso condotta sui documenti che hanno accompagnato e dato il via all'istituzione della banca dati italiana — dentro al contesto europeo e internazionale — saranno suddivise in due gruppi, che nella realtà sono spesso strettamente interrelati e difficilmente distinguibili. La loro collocazione sotto titoli diversi è dunque più un risultato della posizione assunta dallo sguardo piuttosto che della disposizione degli oggetti scrutati. Il primo gruppo di osservazioni è accomunato dal fatto di dire qualcosa sul modo in cui l'attività di governo (intesa in senso ampio, come quei discorsi e quelle pratiche, politiche, giuri-

---

<sup>212</sup> Giovanni Negri, "In ritardo il database del DNA", *Il Sole 24 Ore*, 3 dicembre 2010, 39.

diche e tecnico-scientifiche, rivolte a ottenere effetti di governo, a regolare pratiche e condotte di soggetti e popolazioni) si è dispiegata e ha spiegato se stessa, ha dato e si è data ragioni per le scelte e le sue azioni. Il secondo, nel prossimo paragrafo, riguarderà alcuni effetti visibili prodotti da queste pratiche e da questi discorsi.

### 3.1.1 *L'ecumenismo del discorso securitario*

Durante tutto il dibattito parlamentare è stato ripetutamente sottolineato il carattere unanime e il sostegno trasversale rispetto agli schieramenti politici che avevano accompagnato la costituzione della banca dati italiana del DNA durante tutta la sua storia “politica”. Una storia che ha peraltro attraversato legislature differenti, con governi e maggioranze di segno diverso. Sono molte le dichiarazioni che deputati e senatori, della maggioranza e dell’opposizione, hanno fatto in questo senso, e possono essere riassunte con le parole di uno dei due relatori della legge al senato, Sergio Divina (LNP):

*Ringrazio i colleghi che sono intervenuti anche perché mi sembra sia stato ritrovato un filo comune che riconduce ad un'esigenza specifica del Paese. È vero che questa maggioranza si è fortemente impegnata sul fronte della sicurezza, ma aver concordato in modo così ampio su questo disegno di legge [...] sta a significare che questo senso della domanda di sicurezza dei cittadini sta diventando più comune di quanto poteva sembrare in passato [P13, 143, corsivo aggiunto].*

In effetti i molti commenti al riguardo vanno tutti in questa direzione, per cui la “sicurezza” acquista quel carattere ecumenico rispetto alle disposizioni politiche che abbiamo già riscontrato. Persino l’unica voce che si è in parte opposta al provvedimento, quella dei radicali, non ha messo in discussione l’utilità e la necessità dello strumento in sé, ma soltanto, in qualche modo, il peso relativo dato alle esigenze di sicurezza rispetto a quelle di libertà e tutela dei diritti. Rita Bernardini, annunciando l’astensione, ha sottolineato che:

*Noi deputati della delegazione radicale all'interno del gruppo parlamentare del Partito Democratico ci asterremo su questo provvedimento perché, seppure sono state apportate delle modifiche migliorative grazie al lavoro emendativo fatto soprattutto dal Partito Democratico in collaborazione con la delegazione radicale, dobbiamo dire che ci sono ancora dei profili che non ce lo fanno apprezzare fino in fondo, anche se si tratta di un provvedimento molto importante, molto significativo, per combattere la criminalità organizzata [P1, 1282, corsivo aggiunto].*

### 3.1.2 *In equilibrio: sicurezza vs diritti*

E in effetti un altro tema che emerge con particolare evidenza nella discussione sull'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica del trattato di Prüm è quello per cui:

È diventato un problema della nostra contemporaneità quello di definire il dosaggio tra la tutela dei diritti fondamentali e la doverosa sicurezza dei cittadini [P1, 0065].

È una questione che in Italia tocca l'articolo 13 della Costituzione, che subordina qualsiasi misura coercitiva o limitativa della libertà personale a un provvedimento dell'autorità giudiziaria<sup>213</sup>. È su questa base che la Corte costituzionale aveva emesso la sentenza della “Madonnina di Civitavecchia”, rendendo impossibile l'esecuzione dei prelievi coattivi di campioni biologici. Ed è questo il punto che la legge sulla banca dati vuole risolvere. In realtà si tratta di una questione che, come abbiamo visto, sta al cuore anche, più in generale, delle politiche europee in materia di sicurezza (Bigo et al. 2008, 294). Ed è stato notato come questo abuso della metafora del “bilanciamento” tra libertà e sicurezza sia cominciato, nel discorso politico europeo, dopo l'11 settembre 2001 e sia poi stato incorporato nei programmi dell'area di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione dal 2004 in poi (Guild, Carrera, e Balzacq 2008, 8). Noi abbiamo visto come la necessità di riprodurre continuamente questo equilibrio caratterizzi profondamente la forma liberale di governo e abbia accompagnato la stessa formazione dei dispositivi di sicurezza. L'ordine del discorso acquista qui un carattere economicistico, per cui sicurezza e diritti, sicurezza e libertà, sicurezza e giustizia, costituiscono valori (forse sarebbe più opportuno dire “beni”) antitetici, prodotti per di più in un regime di scarsità. Per avere più dell'uno occorre rinunciare a un po' dell'altro. Insomma, libertà e sicurezza si consumano l'un l'altra, per cui per produrre sicurezza bisogna pagare dei costi in termini di libertà, consumando una quota di diritti, in particolare il diritto alla *privacy* e a non subire trattamenti medici invasivi. Per di più, come beni, libertà e sicurezza non

---

<sup>213</sup> “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”, Costituzione della Repubblica italiana, Art. 13.

sono disponibili in misura illimitata, non possiamo avere infinita libertà e infinita sicurezza.

Riguardo al problema delle banche dati del DNA ad uso della polizia il problema è stato inquadrato chiaramente dal “padre” della doppia elica, James Watson. Secondo Watson se in campo medico occorre più prudenza, in ambito penale «tutti dovrebbero dare un campione del proprio DNA» dato che in questo caso «i vantaggi che potrebbero derivarne per la società superano di gran lunga i rischi di possibili abusi. E poiché tutti dobbiamo rinunciare a qualcosa in cambio del beneficio rappresentato dal poter vivere in una società libera, mi sembra che il sacrificio di questa particolare forma di anonimato non sia un prezzo irragionevole, purché le nostre leggi prevedano un controllo rigoroso e prudente sull’accesso alle banche dati» (Watson 2003, trad. it. 2004, 297). Dunque, di fronte alla possibilità di ottenere risultati prima inimmaginabili nell’identificazione dei criminali «il prezzo da pagare rischia di essere a carico dei diritti di libertà della persona. Sicurezza e libertà sono i valori in gioco e tra questi valori sarà necessario, sempre di più nei prossimi anni, ricercare un equilibrio che raccolga il consenso della collettività e che sia compatibile con i principi fondamentali di uno stato democratico» (Gennari 2005, 623-4). E non è un caso se le voci che hanno prodotto una resistenza maggiore e spinto governi e parlamenti a introdurre alcune modifiche nella costruzione delle banche dati e nelle pratiche di scambio delle informazioni archiviate siano state quelle dei Garanti per la privacy, sia a livello europeo che nel dibattito italiano.

Quello posto da Watson è un punto però significativo. Non è raro che, a fronte della discriminazione che la banca dati opera nel raccogliere i profili di *alcune* categorie di persone, si opponga l’idea che la raccolta potrebbe essere estesa all’intera popolazione. È un argomento che ha avuto peso nel dibattito anglosassone (cfr. Nuffield Council on Bioethics 2007, 59-61), ed è anche al centro della provocazione del procuratore generale di Torino, Marcello Maddalena, che abbiamo già citato, quando ha sostenuto, in un’intervista realizzata il giorno dell’approvazione della legge sulla banca dati, che il prelievo andrebbe esteso a tutti «sin dalla nascita [...] i problemi nascono invece quando si seleziona magari in base alla posizione nel processo, coinvolgendo solo indagati magari poi assolti, oppure in relazione ai reati per i quali si procede o ancora in rapporto

alla nazionalità dell'interessato. Meglio allora procedere senza distinzioni o discrezionalità»<sup>214</sup>.

La scelta italiana, coerentemente con quella europea e con le sentenze della CEDU, è andata in una direzione diversa, limitando la possibilità di eseguire un prelievo coattivo solo ad alcune categorie di persone:

Questo è l'oggetto di fondo: le banche dati relative ai dati biologici dei condannati, ma appunto dei condannati, non di soggetti diversi perché in questo caso saremmo dinanzi ad un nuovo "grande fratello" biologico e obiettivamente gli strumenti utilizzati per la lotta alla criminalità non possono e non debbono ridursi invece in altro, soprattutto in limitazioni della privacy e delle libertà individuali [P1, 0443].

La banca dati opera dunque sulla base di una categorizzazione del sospetto che presenta due facce. Da un lato si differenziano, principalmente sulla base dei comportamenti passati, i "tipi sospetti" dagli altri. Ed anche all'interno delle categorie del sospetto si possono operare differenze, definite dai modi e dai tempi di uso e conservazione del profilo del DNA, dato che:

È evidente che non si può applicare lo stesso trattamento a persone sospettate e a persone condannate. Non può essere conservato per lo stesso tempo e secondo le stesse modalità un campione di DNA di una vittima e quello dell'autore di un reato [P1, 0124].

D'altro canto, il fatto stesso di essere inclusi nella banca dati finisce per riprodurre come effetto la stessa categorizzazione, dato che, in questo modo, il proprio profilo è ripetutamente confrontato con gli altri profili conservati, dando vita a quella che abbiamo indicato come una categoria del "sospetto statistico".

### **3.2 Dispositivo e classificazioni**

Nel marzo del 2008, Gary Pugh, direttore del servizio forense di Scotland Yard e portavoce dell'ACPO (Association of Chief Police Officers) sul DNA, che proprio quel mese assumeva la presidenza del National DNA Database Strategy Board, l'organo di governo del database inglese, propose di avviare un dibattito sui mezzi migliori per "identificare i futuri criminali". Dato che alcuni studi sostenevano che fosse possibile individuare molto precocemente i segni che indicavano il rischio di un futuro compor-

---

<sup>214</sup> "Prelievo da estendere a tutti", Intervista a Marcello Maddalena, procuratore generale di Torino, *Il Sole 24 Ore* del 25 giugno 2009, 39.

tamento criminale, occorre, secondo Pugh, considerare l'opportunità di raccogliere nel database del DNA anche i profili dei bambini che avessero manifestato questi segnali di un possibile futuro comportamento deviante, fin dall'inizio della scuola primaria. D'altronde, era la sua spiegazione, «se abbiamo uno strumento fondamentale per identificare le persone prima che commettano dei crimini, allora nel lungo periodo i benefici di classificare (*targeting*) le persone più giovani sono molto grandi [...] Noi dobbiamo individuare chi potrebbe magari divenire in futuro la peggiore minaccia per la società»<sup>215</sup>. La dichiarazione di Pugh suscitò numerose polemiche e la stessa ACPO, il giorno successivo, prese le distanze da questa affermazione del proprio portavoce. Comunque essa descrive bene la razionalità che sta dietro ad una banca dati genetica, che, di fatto, si basa sull'assunto, sostenuto sulla base di dati e studi scientifici, che ci siano tipi di persone che, più probabilmente di altre, commetteranno un crimine. Spesso il miglior segno predittivo di un futuro crimine è considerato l'averne già commesso uno. Una relazione tecnica parlamentare, preparata per la discussione al Senato della legge istitutiva della banca dati in Italia, sottolineava ad esempio come la produzione dei profili genetici riguardasse:

Persone che, per essere stati destinatari di un provvedimento restrittivo della libertà personale, sono considerati a rischio recidiva [P16, 40]<sup>216</sup>.

Come abbiamo visto questa forma di razionalità è quella che sostiene ogni pratica di costruzione del “sospetto”. La banca dati del DNA ha però alcune peculiarità che danno vita a particolari “tipi di sospetti” e a nuovi modi per identificarli. Modi che riguardano sia l'identificazione “preventiva”, cioè quella che riguarda le «persone, sospette e pericolose, che possono minare il mantenimento dell'ordine pubblico» (Ricci et al. 2006, 9-10), sia l'identificazione “giudiziaria”, che si applica dopo la commissione di un reato, per «acquisire le generalità dell'indagato e dei testimoni» (*Ibidem*).

---

<sup>215</sup> Citato in: Mark Townsend e Anushka Asthana, “Put young children on DNA list, urge police”, *The Observer* del 16 marzo 2008, 1

<sup>216</sup> Può sembrare una tautologia, dato che una persona può essere considerata ‘a rischio recidiva’ solo se è già stata condannata (o arrestata) per un crimine, ma di fatto rappresenta bene questo assunto. Un altro assunto, più indiretto, è che commettere un secondo reato (o un terzo, un quarto, eccetera) sia più grave che commettere il primo (spesso ciò è associato con l'idea di una carriera criminale ‘progressiva’ che, a partire da crimini iniziali più innocui, porta a commettere crimini più gravi). È anche l'idea alla base sia delle circostanze attenuanti per chi è incensurato che delle politiche dei ‘*three strikes*’ e di ogni proposta che preveda pene più severe per chi è già stato condannato precedentemente. Ma, come detto, il recidivo non è un ‘tipo naturale’. È il prodotto di saperi scientifici, pratiche di classificazione, strumenti di identificazione, dati, statistiche, misurazioni.

### 3.2.1 *Identità sospette*

Abbiamo già osservato come i profili del DNA e le banche dati del DNA siano utilizzate nella selezione e nell'identificazione dei sospetti e come si reggano sulla costruzione discorsiva di una popolazione criminale attiva. Ci sono però situazioni in cui le cose vanno un po' diversamente, e prendono forma nuove categorie di sospetti e a nuovi modi per selezionarli. Ne passeremo in rassegna, brevemente, tre.

Il primo caso è quello che riguarda i cosiddetti *cold cases*. Si tratta di quei crimini che sono rimasti irrisolti e per i quali le indagini sono ormai concluse (Innes e A Clarke 2009). In questo caso l'analisi dei profili del DNA può divenire rilevante in due modi. Il primo, che non richiede l'esistenza di una banca dati, è legato allo sviluppo delle tecniche di analisi delle tracce biologiche e di tipizzazione del DNA. Tecniche di analisi sempre più sofisticate, che permettono di individuare ed esaminare tracce biologiche che prima non potevano essere rilevate o analizzate, consentono, quando i reperti sono ancora disponibili, di riaprire le indagini e di svolgere, o ripetere, le analisi del DNA<sup>217</sup>. Le nuove tecniche di analisi genetica fanno dunque nascere una nuova categoria di "sospetti perpetui". C'è poi una seconda possibilità, in cui la banca dati gioca invece un ruolo determinante, ed è rappresentata dalla conservazione a tempo indefinito dei profili del DNA ricavati sulla scena di un delitto irrisolto. In questo caso, ogni volta che un nuovo profilo personale viene registrato nella banca dati, esso viene confrontato in maniera automatica con tutti i profili già presenti, compresi appunto quelli ricavati dai reperti di casi irrisolti. In questo caso ogni persona inserita nel database è virtualmente (e meccanicamente) sospettata per tutti i casi per i quali non sia ancora stato individuato un colpevole.

Una differente situazione riguarda quei casi in cui non sia stato individuato un sospetto, ma gli inquirenti ritengano che il colpevole possa appartenere a un gruppo particolare, di solito quello che vive in un'area circoscritta intorno al luogo del delitto. È quello che è successo alla prima occasione in cui Jeffreys ha messo alla prova la sua nuova tecnica di identificazione genetica nel Leicestershire. In questi casi gli investiga-

---

<sup>217</sup> È quel che è accaduto, ad esempio, nel caso dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e, proprio in questi giorni (30 marzo 2011), con la riapertura delle indagini e, a quanto pare, l'individuazione del colpevole dell'omicidio, avvenuto a Roma nel 1991, di Alberica Filo della Torre. Un caso che ha avuto molto spazio sui quotidiani, allora come oggi. In questi casi spesso il confronto viene effettuato con persone che erano già state sospettate o indagate all'epoca del delitto.

tori possono chiedere a un'intera popolazione di sottoporsi al test del DNA. Questo *screening* di massa inverte la normale procedura di indagine chiedendo a un'intera popolazione locale di dimostrare di essere estranea al delitto, e dunque dando vita, in assenza di uno o più sospetti identificati durante le indagini, a un unico "sospetto collettivo". Una procedura del genere contribuisce alla produzione dei potenziali sospetti in due modi. Il primo riguarda proprio chi si rifiuti di eseguire il prelievo o vi si sottragga in qualche modo. Questo stesso comportamento ne farà, indirettamente, un probabile sospetto "per mancata collaborazione". È accaduto, ad esempio, in Inghilterra nel 2004, nel corso della "Operazione Minstead". Cercando di individuare il colpevole di una serie di stupri, dopo una lunga indagine, gli investigatori avevano "ristretto" il numero dei sospetti a circa un migliaio di persone. Ad essi inviarono una lettera, chiedendogli di sottoporsi volontariamente al test, così da permettere alla polizia di eliminarli dalla lista dei sospettati. Centoventicinque di loro rifiutarono. Alla fine almeno cinque di coloro che avevano deciso di non sottoporsi al prelievo furono arrestati, trasformando di fatto il rifiuto di sottoporsi al test in un "ragionevole sospetto" che avessero commesso i reati sui quali la polizia stava investigando. Fu così possibile prelevare i loro campioni di DNA ed estrarne i profili che furono, a questo punto, anche inseriti nel NDNAD (McCartney 2006, 180). Nessuno di loro fu mai incriminato<sup>218</sup>.

Dato che normalmente una procedura di prelievo di massa prevede che l'esame si debba svolgere su base volontaria, gli investigatori difficilmente si possono aspettare che il colpevole si sottoponga al test. Ma c'è un'altra speranza che possono nutrire gli investigatori. Tra i volontari che hanno accettato di sottoporsi alle analisi — in genere perché motivati dal desiderio di aiutare le indagini, oppure proprio per evitare di finire per essere sospettati in caso di rifiuto — se anche non c'è il colpevole, potrebbe però esserci un suo parente. In questo caso, la corrispondenza per un certo numero di *markers* analizzati potrebbe restringere il cerchio dei sospettati ai consanguinei della persona che ha donato quel campione biologico<sup>219</sup>. È quel che è accaduto, ad esempio, a Dobbiaco,

---

<sup>218</sup> L'intera vicenda, fino al 2005 (l'indagine proseguì almeno fino al 2009, con l'arresto di un uomo accusato dei delitti), è riassunta in un articolo del Sunday Times: Philip Jacobson, "Investigation: Stalker in the suburbs", 30 gennaio 2005, [http://www.timesonline.co.uk/tol/life\\_and\\_style/article5065-18.ece?token=null&offset=0&page=1](http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/article5065-18.ece?token=null&offset=0&page=1) [ultima verifica effettuata il 30 marzo 2011].

<sup>219</sup> Ciò si fonda sul fatto molto semplice che ogni individuo eredita metà del proprio patrimonio genetico da ciascun genitore. E d'altronde uno degli utilizzi principali in ambito giuridico delle tecniche di analisi e confronto dei profili del DNA è proprio quello legato ai test di paternità.

in Alto Adige, nel 2002, in seguito allo stupro e all'omicidio di una donna di settanta-quattro anni. Alla ricerca del colpevole di un delitto di cui parlavano giornali e televisioni, gli investigatori provarono dapprima, senza successo, a confrontare le impronte digitali e i profili del DNA ricavati dai reperti prelevati in casa della donna con quelli prelevati a persone della zona che avevano precedenti per reati sessuali o erano sospettate per molestie di questa natura. Alla fine decisero di invitare l'intera popolazione maschile della zona a sottoporsi a un prelievo volontario di massa. Tra i profili estratti ce n'era uno talmente simile a quello rilevato sulla scena del crimine che, sebbene non potesse essere quello del colpevole, doveva però appartenere al suo padre naturale. Il figlio diciannovenne dell'uomo che, ignaro, si era presentato volontariamente alle autorità per aiutare l'indagine, venne infine arrestato e confessò il delitto. Col database questa possibilità si estende potenzialmente a tutti i profili conservati, per cui è sempre possibile adottare criteri di ricerca meno stringenti e verificare nel database la presenza di profili *simili* a quello cercato. Ciò estende la possibilità di essere sospettati, di routine, all'intera cerchia familiare di ciascun individuo il cui profilo sia presente nel database, e pone diversi problemi etici e giuridici<sup>220</sup> (Gennari 2005).

### 3.2.2 Possibili utilizzi futuri

Il *familial searching* rappresenta solo uno degli esempi di come l'utilizzo del database possa espandersi fino a comprendere anche quei soggetti che, attualmente, sfuggono alla sua capacità di cattura. Abbiamo visto che questa continua espansione, questo perenne movimento per ricomprendere nel proprio dominio ciò che gli sfugge, è proprio una caratteristica dei dispositivi di sicurezza. Esistono altri possibili modi, altre direzioni, in cui la banca dati e, più in generale, l'analisi forense del DNA in ambito penale, potrebbe potenzialmente estendere la sua azione. Innanzitutto potrebbero essere man mano ampliati i limiti di legge imposti alla raccolta dei profili, sia aumentando numero e tipo di reati per cui è possibile eseguire un prelievo del DNA<sup>221</sup> che riducendo i vincoli che regolano la registrazione del profilo nella banca dati o la sua cancellazione. Poi, avendo a disposizione, per anni, i campioni, le autorità potrebbero decidere, magari in

---

<sup>220</sup> Nel caso inglese questa possibilità è attualmente vincolata a una specifica autorizzazione e può svolgersi solo rispetto al singolo caso autorizzato. La legge italiana non regola la materia, che sarà invece probabilmente trattata nei regolamenti.

<sup>221</sup> Abbiamo già citato le dichiarazioni del procuratore antimafia Grasso, che vanno in questa direzione.

occasione di delitti particolarmente gravi e spinti dalla necessità di dare risposte all'opinione pubblica, di svolgere analisi genetiche più approfondite<sup>222</sup>. O, ancora, le indagini potrebbero essere estese collegando la banca dati del DNA con altre banche dati di polizia, diverse da quella genetica (impronte digitali, casellario, eccetera), oppure potrebbero essere svolte indagini su banche dati genetiche diverse da quella per l'identificazione criminale, come ad esempio le banche dati mediche o i sempre più diffusi database genealogici. Infine potrebbe esserci l'interesse di utilizzare la mole preziosa di dati contenuti nell'archivio per svolgere ricerche criminologiche, di statistica medica o di genetica del comportamento. La possibilità che si possano svolgere ricerche di questo tipo sui campioni o sui profili archiviati, assieme alle altre ipotesi presentate, sembrano essere escluse dalla legge, che prevede come unico utilizzo della banca dati quello relativo all'identificazione "degli autori dei delitti". Il problema è anche stato sollevato durante la discussione parlamentare, sottolineando come, ad esempio, fosse importante:

Fare una raccomandazione al fine di vietare studi di criminologia legati alla campionatura di DNA per aree geografiche, che potrebbero insinuare la tentazione di giustificare luoghi comuni lesivi della dignità di intere popolazioni [P1, 0135].

La possibilità che possano essere svolti studi statistici o ricerche sui dati conservati negli archivi genetici forensi non è comunque esclusa, purché i dati siano resi anonimi, dalla raccomandazione del COE del 1992, ed è consentita, ad esempio, in Inghilterra, su autorizzazione dell'autorità di governo della banca dati. Autorizzazione che, attualmente, viene concessa solo se le ricerche «apportano un chiaro beneficio operativo alla polizia per l'investigazione e la soluzione dei casi»<sup>223</sup>. Tutte queste possibilità, sebbene non siano attualmente consentite dalla normativa italiana, rappresentano possibilità concrete

---

<sup>222</sup> Già oggi è possibile, sebbene sia una tecnica sottoposta a molte critiche, ricavare informazioni ulteriori dai dati archiviati, come l'appartenenza a un particolare gruppo etnico o la presenza (in effetti la suscettibilità) di sindromi rilevabili dal cromosoma Y, come l'infertilità maschile. Alcuni laboratori, anche privati, offrono già la possibilità di ricavare, dai campioni biologici, un "identikit" (età biologica, tratti del volto, colore dei capelli e degli occhi, pigmentazione della pelle, eccetera) della persona (Ballantyne 2007; Branicki et al. 2011; Piccinini 2010).

<sup>223</sup> National DNA Database Annual Report 2007-2009. Dal 1995, anno di avvio della banca dati inglese, ci sono state 46 richieste di accedere ai campioni o ai profili per svolgere ricerche, 26 sono state approvate, 18 rifiutate e 2 erano, al momento della stesura del rapporto, in fase di valutazione. La maggior parte di esse provenivano dalle autorità governative e miravano a "sviluppare nuovi servizi da utilizzare in futuro nei servizi di routine", alcune erano però richieste esterne (di università o dell'ENFSI). Solo una di queste ultime, comunque, è stata sino ad ora autorizzata.

rispetto alle quali sarebbe utile una maggiore consapevolezza e un più ampio e approfondito dibattito pubblico.

# Conclusione

Molto spesso certi fatti criminosi vertono su questo unico punto. Un uomo è sospettato di un delitto addirittura mesi dopo averlo commesso. La sua biancheria e i suoi vestiti vengono esaminati, e vi si trovano delle macchie brunastre. Sono macchie di sangue, di fango, di ruggine, di frutta, o di che cosa? Su quel problema si è arrovellata una quantità di periti... e perché? Perché non esisteva alcuna prova attendibile. D'ora in poi ci sarà il "test Sherlock Holmes", e ogni difficoltà potrà essere superata.

[Arthur Conan Doyle, *A Study in Scarlet*, 1887]

Si chiama "effetto CSI", ed è la formula evocativa con cui si dà un nome a quella fiducia, sempre più grande, che viene riposta nella capacità della polizia scientifica di risolvere ogni delitto utilizzando conoscenze, tecniche e attrezzi fantastici. L'ambiguità del termine è voluta, si tratta in effetti tanto di tecniche formidabili in alcuni casi, quanto immaginarie in altri. Una delle più recenti, che è progredita molto negli ultimi anni, è quella dell'analisi del DNA, che ormai è entrata nell'immaginario poliziesco comune ed è al centro di articoli di cronaca, film e telefilm polizieschi, romanzi "gialli", trasmissioni televisive, sia giornalistiche che di intrattenimento. L'antecedente più affine è quello delle impronte digitali. Non per niente Alec Jeffreys, quando, per primo, ha scoperto e utilizzato la procedura che consentiva di identificare un individuo a partire dal "profilo" del suo DNA, l'ha battezzata "impronta" genetica. L'uso poliziesco delle impronte digitali ha, come abbiamo visto, una storia secolare. Oggi esse sono anche comunemente utilizzate, come "password" biometrica, per autorizzare l'accesso a luoghi particolari o proteggere l'utilizzo di strumenti elettronici, come ad esempio i computer portatili. Nei negozi inglesi di giocattoli per bambini è in vendita un kit per rilevare e riconoscere le impronte digitali e per giocare a "scoprire il colpevole". Nel Regno Unito (ma non solo) sono anche sempre più numerose le scuole che utilizzano le impronte digitali, anche dei bambini, come principale strumento di riconoscimento e di registrazione (delle presenze, dei prestiti bibliotecari, eccetera). Gary Pugh, in procinto di divenire il "capo" del database inglese del DNA, ha sostenuto l'opportunità di archiviare il profilo del DNA di bambini "problematici", quelli che manifestavano comportamenti che alcuni esperti avevano indicato come predittivi di una probabile futura criminalità. Allo stesso tempo, però, ha osservato che in effetti ciò potrebbe essere stigmatizzante, dato che l'inserimento nel database è pubblicamente associato all'essere un criminale, men-

tre l'uso delle impronte digitali è meno controverso, dato che ci sono bambini che le lasciano ogni volta che prendono un libro in prestito dalla biblioteca. Forse nei prossimi anni si vedranno, sugli scaffali delle giocherie, riproduzioni per bambini dei kit per il prelievo del DNA. È anche in questo modo che un dispositivo si realizza.

Il DNA ha però caratteristiche differenti dalle impronte digitali. A dispetto del sogno dell'eugenista Francis Galton, queste ultime possono dire poco delle caratteristiche fisiche o morali dell'individuo che le ha lasciate impresse su una qualche superficie. Al massimo, secondo alcuni studi, certi caratteri particolari dell'impronta possono essere associati a una particolare popolazione, originaria di una certa area geografica. È già in qualche modo sorprendente questo, ma il DNA può rivelare, di un individuo, molte più informazioni. Può indicarne alcune caratteristiche fisiche e morfologiche, può rivelare (o negare) un legame di parentela, può segnalare la presenza di alcune malformazioni o sindromi, può indicare la suscettibilità a una particolare malattia. Dal DNA si può risalire alla provenienza di una persona, dato che le caratteristiche genetiche sono distribuite diversamente nelle diverse popolazioni e che tengono traccia di queste origini per molte generazioni. Alcuni scienziati sostengono che l'informazione genetica determina (in gran parte) il comportamento e che essa ha un ruolo significativo anche nella manifestazione di alcuni "disturbi" della personalità e di alcuni atteggiamenti "antisociali". Di conseguenza, affermano, dai geni si può, o si potrà sempre di più, inferire la predisposizione a questo tipo di comportamenti. L'azzeccata metafora del codice genetico, il "codice della vita", rende agevole spiegare come funzioni quest'influenza. Nei geni sarebbero conservate quelle informazioni che, correttamente eseguite, regolano la nostra vita e le nostre azioni. Allo stesso modo in cui un algoritmo governa il comportamento di un computer. Non è una cosa difficile da immaginare in una società informatizzata. Nella sua forma statistica il riduzionismo biologico *d'antan* diviene molto più sofisticato e individua differenze che agiscono al livello della popolazione, fissando le distribuzioni differenziali tra ciò che è determinato dai geni e quel che può essere modificato dall'ambiente e dall'educazione. È l'antica questione, mai risolta, di cosa, tra *nature* e *nurture*, governi di più le nostre vite. Il rischio genetico assume così una nuova calcolabilità e dà vita a nuove categorie di persone (N Rose 2007, trad. it. 2008, 172).

Anche per questo, nella costituzione e nella regolazione della banca dati del DNA, viene prestata un'attenzione particolare a distinguere i "campioni biologici" dal

“profilo del DNA”. E anche i loro “cicli di trattamento” sono separati, così come sono diversi i luoghi in cui vanno conservati. La materialità corporea dei campioni biologici, dai quali può essere estratta una gran quantità di informazioni personali, va gestita in maniera diversa, e va isolata, rispetto alla incorporeità dell’informazione che costituisce il profilo. Assumendo così che l’informazione che viene utilizzata per l’identificazione sia di per sé una cosa diversa e separata rispetto al corpo da cui è estratta. Un po’ come il nome, che ci identifica anche senza bisogno di percorrere l’intera biografia a cui è associato (come esempio il codice fiscale presenta forse una similitudine ancora maggiore). Ma come il nome si porta dietro la memoria di quella biografia, così il profilo genetico non è indifferente alla storia che l’ha prodotto e, come abbiamo osservato, il fatto stesso di essere raccolto e archiviato produce differenze e costituisce particolari tipi di persone. Secondo gli osservatori più prudenti i campioni biologici non andrebbero nemmeno conservati, proprio per questa loro caratteristica di rendere possibile, in ogni momento, l’estrazione di un’informazione supplementare. Dovrebbero anzi essere distrutti immediatamente dopo averli “tipizzati”. Proprio perché sono così ricchi di informazione, e non sappiamo ancora cosa in futuro potremo ricavarne, essi vanno invece conservati il più a lungo possibile, a parere dei più audaci.

Alcune di queste possibilità future si possono già scorgere. Ad esempio, si può tentare di produrre, a partire dall’analisi genetica, un identikit della persona ricercata. Come abbiamo visto alcuni caratteri possono essere ricavati già oggi, come il colore dei capelli, l’origine e l’appartenenza etnica (Lowe et al. 2001). Una compagnia privata specializzata in analisi genetiche nelle indagini genealogiche, la DNAPrint Genomics, almeno in un caso ha collaborato con le autorità di polizia per produrre l’identikit di un sospetto “serial killer”. La polizia cercava, sulla base del profilo psicologico, un uomo di pelle chiara. Il risultato del test indicava una persona le cui caratteristiche ereditarie erano invece “per l’85% africane e per il 15% nativo-americane”. L’uomo che, alla fine, fu arrestato per gli omicidi aveva la pelle scura (Cole e Lynch 2006, 53-54). Intanto biologi e medici forensi affinano sempre di più le tecniche che dovrebbero permettere di inferire dal test genetico il colore dei capelli, della pelle e degli occhi, l’età, e altri caratteri fenotipici (Branicki et al. 2011; Kayser e Schneider 2009; Liu et al. 2009; Ossorio 2006). La legge olandese consente già di utilizzare questi test ad uso forense e il servizio forense di quel paese li ha sperimentati nelle indagini criminali. In Inghilterra si uti-

lizzano da tempo sia un test per stabilire l'origine etnica che il cosiddetto "test dei capelli rossi". Lo stesso Alec Jeffreys ha indicato che questo è proprio uno dei possibili utilizzi futuri dell'analisi forense del DNA. Per chi ne sostiene l'utilità, queste tecniche potrebbero perfino ridurre l'effetto del pregiudizio nella selezione dei sospetti, dato che i marcatori del DNA, fondati statisticamente, non sono prevenuti nei confronti di particolari gruppi o individui, come potrebbe accadere a un testimone oculare. Ma abbiamo visto come le categorie, anche quelle che imprimono uno stigma, siano insieme una forma di organizzazione e un effetto dei discorsi fondati su saperi scientifici ed evidenze statistiche, che possono infine prendere la forma di saperi pratici.

Altre possibilità che si profilano all'orizzonte appaiono più inquietanti. Un'équipe di scienziati forensi israeliani ha prodotto in laboratorio del DNA artificiale, con un profilo genetico stabilito a priori, l'ha "introdotto" su dei "reperti" e l'ha fatto analizzare in laboratori forensi certificati, col risultato di dimostrare che con le procedure attualmente adottate non è possibile distinguere un DNA falso da uno autentico (Frumkin et al. 2009). Ancora un ultimo esempio. Nel 2007, la Corte di appello di Trieste ha ridotto la condanna ad un uomo già condannato in primo grado per omicidio, e al quale era stata peraltro già inflitta una pena ridotta dato che era affetto da "schizofrenia" ed era stato giudicato incapace di intendere nel momento in cui aveva commesso il delitto. L'ulteriore, lieve, riduzione di pena è stata giustificata sulla base di una perizia che sosteneva che il DNA dell'uomo mostrasse una mutazione genetica associata ai comportamenti aggressivi (Feresin 2009; Forzano et al. 2010), accreditando così l'utilizzo forense dei test di suscettibilità genetica ai comportamenti antisociali.

Questi esempi, seppure interessanti per individuare e prender nota di alcuni aspetti a cui occorrerà prestare attenzione nel seguire l'evoluzione della genetica forense, ci allontanano però dall'oggetto e dai risultati della ricerca. Abbiamo visto infatti come la banca dati del DNA non serve per incolpare o scagionare un sospetto, ma piuttosto per selezionarlo attraverso una ricerca e un confronto automatizzati eseguiti sui profili archiviati. Riprendiamo dunque il filo del discorso.

#### **4 La banca dati del DNA nel dispositivo securitario**

La storia dell'affermazione dell'impronta del DNA come mezzo di identificazione da utilizzare nelle indagini di polizia e come prova scientifica buona per le aule di

tribunale è passata attraverso lotte avvenute all'intersezione tra il campo tecnico scientifico e quello giuridico; competizioni sul mercato delle consulenze, delle perizie, della produzione e vendita di materiali e di sofisticate attrezzature tecniche; strategie agite da istituzioni e network di esperti per l'affermazione di procedure e standard. Appena dopo che il test "inventato" da Jeffreys in un laboratorio dell'Università di Leicester si era cominciato ad affermare a livello internazionale, alcuni agguerriti avvocati statunitensi hanno cominciato a metterne in dubbio la validità. Anche tra biologi e statistici sono iniziate discussioni sull'affidabilità delle tecniche adottate e dei calcoli che le sostenevano. Diatribe che hanno travalicato il terreno protetto del dibattito scientifico e sono divenute, nelle aule dei tribunali e sui mezzi di comunicazione di massa, delle vere e proprie "guerre del DNA". D'altronde, la "verità" della scienza moderna e quella del diritto penale poggiano su terreni molto differenti, e tradurre la provvisorietà ontologica della verità scientifica, fondata sull'approssimazione probabilistica, nella verità definitiva e pubblica che il diritto penale deve generare, non è un'impresa facile. Lo stesso accreditamento della validità di una prova scientifica nelle aule dei tribunali è una pratica in cui gli esperti mettono in gioco un'autorità che deriva tanto dalla loro biografia e dall'autorevolezza delegata dell'istituzione di cui fanno parte, quanto dalla capacità di tradurre il discorso scientifico nei termini di quello che può essere articolato nel corso del dibattimento penale.

Fuori dalle aule di tribunale le imprese private, che cercavano di acquisire una posizione dominante nel mercato nascente dei test genetici e delle perizie forensi, sono andate a sbattere contro il peso istituzionale di agenzie governative, come l'FBI, che, negli Stati Uniti, è riuscita alla fine a imporre i propri standard. Intanto in Inghilterra era stato creato, già a metà degli anni novanta, il primo database nazionale del DNA, ed anche diversi altri paesi europei si stavano attrezzando per fare altrettanto. Questi archivi genetici si andavano a collocare dentro il contesto in trasformazione delle politiche europee di cooperazione giudiziaria e di polizia, e in un quadro internazionale in cui acquisiva sempre più importanza la capacità di gestire le informazioni personali. Proprio nella formazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, lo scambio di informazioni è divenuto allora lo strumento attorno al quale organizzare la cooperazione di polizia e giudiziaria in ambito penale. Alcuni paesi hanno deciso, a un certo punto, di assumere un ruolo di traino in questo processo e, attraverso la definizione di trattati di

diritto internazionale, sono riusciti a imporre all'Unione europea il proprio modello di cooperazione informativa in questo ambito.

Un altro fronte di trasformazioni ha riguardato le politiche per la sicurezza pubblica e le forme con cui è governata. Queste trasformazioni si sono prodotte anche per effetto di una crescita ipertrofica del discorso securitario, attraverso il quale gli stati nazionali hanno cercato di rifondare la legittimazione di un'autorità messa sempre più in crisi dagli effetti dei processi di mondializzazione economica e politica. In Italia ciò è divenuto evidente con la trasformazione degli assetti di governo delle politiche di sicurezza pubblica e con la messa a tema tanto di minacce specifiche, che producevano una sensazione di paura da affrontare a livello locale con politiche di sicurezza urbana, quanto con la produzione di una sorta di legislazione generale della paura, organizzata in "pacchetti sicurezza". Le proposte legislative per l'adesione al trattato di Prüm e per la creazione di una banca dati nazionale italiana del DNA hanno trovato posto, sia col governo Prodi II, che col governo Berlusconi IV, dentro questi pacchetti legislativi. La banca dati del DNA, ancor più degli altri strumenti di cooperazione previsti da Prüm, è stata insistentemente presentata come uno strumento fondamentale e urgente per affrontare le minacce della criminalità internazionale, del terrorismo e, con una associazione così spesso ripetuta a livello europeo che ormai quasi non ci si fa più caso, dell'immigrazione illegale. Un'urgenza che non è stata tanto argomentata a partire dai "problemi" che si intendevano affrontare, quanto dalla necessità di stare al passo con gli altri paesi nella costruzione di una rete informativa europea per la cooperazione delle forze di polizia. Un'urgenza che però non ha avuto effetto sui tempi di approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, che ancora, molti mesi dopo il termine fissato, non sono stati promulgati.

## **5 Strumenti e politiche di sicurezza**

Nella analisi del processo di costruzione discorsiva, prima ancora che materiale, della banca dati del DNA e di giustificazione della sua *necessità*, abbiamo utilizzato il concetto di strumento nella sua accezione più generale. Pierre Lascoumes e Patrick Le Galès propongono una definizione generale per cui uno strumento che opera nel campo

dell'azione pubblica è «un dispositivo<sup>224</sup> tecnico ad ampio spettro, portatore di una concezione concreta del rapporto fra politica e società e sostenuto da una certa concezione della regolazione» (Lascoumes e Le Gales 2004, trad. it. 2009, 4). Definizione che poi può essere ulteriormente articolata, per evidenziare i diversi livelli a cui è possibile osservare lo strumento e i suoi effetti, tra lo “strumento” inteso come istituzione sociale, la “tecnica” intesa come il meccanismo concreto che lo rende operativo e l’“attrezzo” che è una micro-tecnica all’opera dentro la tecnica stessa (Lascoumes e Le Gales 2004, trad. it. 2009, 4). L’analisi della costruzione della banca dati ha riguardato tutti questi differenti livelli, che operano congiuntamente producendo gli effetti che abbiamo osservato, concentrandoci soprattutto su quelli relativi alla produzione e riproduzione di classificazioni, di tipi di persone.

Potremmo sintetizzare il risultato di questa analisi dicendo che ciò che ha operato costantemente, nella costruzione discorsiva della banca dati, è stata una politicizzazione della “minaccia”, accompagnata da una parallela depoliticizzazione dello strumento. Più volte abbiamo infatti registrato la sottrazione al discorso politico delle scelte che riguardano l’uso degli strumenti e le condizioni del loro operare. Un’immunizzazione operata attraverso la riformulazione in termini tecnici del problema che lo strumento è chiamato ad affrontare e gestire (ad esempio quello di garantire la sicurezza, incrementando la capacità di scambiare dati e informazioni a livello europeo). La ragione e la giustificazione della decisione politica vengono in questi casi situate in un momento anteriore rispetto a quello della scelta e della implementazione di uno strumento che è “solo” tecnico e che, in quanto tale, non ha effetto sul *frame* politico o legale entro cui quella stessa decisione opera. Questa operazione di *ri-framing* temporale, che separa la questione politica dalla sua realizzazione tecnica, dà il via a quel processo di *black boxing* degli strumenti tecnici (Latour 1987) che abbiamo visto operare anche nell’ambito della costruzione classificatoria dei tipi di persone.

Ma gli strumenti non sono neutri, la loro azione produce effetti specifici, che riguardano tanto la definizione della situazione quanto gli oggetti e i campi della loro applicazione. Lo strumento, così come il suo programma di azione, non è ingenuo rispetto

---

<sup>224</sup> Per evitare la confusione col concetto di dispositivo definito da Foucault, ampiamente utilizzato, nei capitoli precedenti s’è preferito in genere utilizzare in questo senso il termine meccanismo, o apparato.

al dispositivo in cui opera. Perché possa essere pensato, costruito e applicato occorre che si eserciti un sapere particolare riguardo al problema che si intende risolvere. Non ci sono attrezzi, tecniche e strumenti che possono essere presi in considerazione ad un livello generale. Gli strumenti, come le pratiche, sono sempre particolari e dipendono dalla loro specifica applicazione. Così come presuppongono l'esercizio di un sapere, essi contribuiscono anche a dar forma a rappresentazioni e conoscenze particolari rispetto a ciò su cui intervengono, per esempio nella forma di dati sul loro funzionamento e di misurazioni della propria efficacia. Che, nel nostro caso, possono essere, ad esempio, il numero di "casi" risolti grazie all'utilizzo del database, la loro percentuale sul totale dei reati, o di uno specifico tipo di reati, l'incremento nell'efficacia delle indagini di polizia, la riduzione del tempo necessario e/o dei costi dell'indagine, eccetera. Ma che sono anche, come abbiamo visto, rappresentazioni sul tipo di persone rispetto alle quali lo strumento agisce: i recidivi, i sospetti, la popolazione criminale attiva. Tipi di persone che, in alcuni casi, esso stesso contribuisce a fabbricare: il sospetto statistico, quello per "parentela", e così via.

Allora «la strumentazione è una questione politica in quanto la scelta degli strumenti dell'azione, che possono essere tra l'altro oggetto di conflitti politici, determina in parte la procedura e i suoi esiti» (Lascoumes e Le Gales 2004, trad. it. 2009, 16). Nel caso degli strumenti messi in campo tanto nella costruzione della banca dati italiana quanto nella definizione delle politiche europee, la scelta è avvenuta per lo più al di fuori di un dibattito pubblico visibile, e persino di un vero e proprio processo democratico, dato che, in molti casi, i parlamenti sono stati chiamati a ratificare scelte già fatte altrove, in alcuni casi in sede tecnica. Sarebbe invece necessario, ancor più quando ci sono in gioco decisioni che incidono così significativamente sulla libertà personale, che ai processi di progettazione, scelta, costruzione, regolamentazione e implementazione degli strumenti fosse garantita una maggiore visibilità, e che fossero sottoposti a un maggiore controllo democratico e a un più alto livello di *accountability* (Lyon 2007, 185).

La ricerca ha offerto poi un altro esempio di come lo strumento tecnico possa operare nell'organizzare le scelte politiche ai margini, se non all'esterno, del processo di deliberazione pubblica. Oltre alla "ragione europea", che abbiamo visto all'opera nel definire priorità e modalità del percorso legislativo, ha operato una seconda forma di

giustificazione, che, nelle parole di uno dei deputati intervenuti in assemblea è formulata così:

Non v'è dubbio sulla opportunità, se non sulla necessità, della istituzione di una banca dati del DNA, da un lato, perché una struttura analoga è già stata realizzata in un buon numero di Paesi aderenti all'Unione europea, *dall'altro, perché* come ebbe a dichiarare nella passata legislatura l'allora Ministro dell'interno Giuliano Amato: “*Anche in Italia [...] la banca c'è, ma si rischia di far finta di non vedere*”» [P1, 0091, corsivo aggiunto].

La proposta di legge interviene così in un momento successivo alla costruzione e alla messa in opera dello strumento stesso, a sanarne l'azione e regolarne l'esistenza e il funzionamento. Le banche dati del DNA a disposizione delle forze di polizia, anche in Italia, esistevano già prima della loro regolazione legislativa. E, in effetti, la legge ne prende atto, regolando il trasferimento alla banca dati nazionale dei dati già disponibili nelle banche dati locali. Che i reparti scientifici di polizia e carabinieri avessero allestito delle proprie banche dati è attestato, oltre che dal dibattito parlamentare e dall'audizione citata dell'allora ministro Amato, anche dall'ispezione che il Garante della protezione dei dati personali aveva effettuato presso il RIS di Parma nel 2006<sup>225</sup>. In quell'occasione il Garante aveva verificato l'esistenza di una banca dati composta da migliaia di profili genetici e campioni biologici, prescrivendo, nel 2007, una serie di misure per “la messa in sicurezza” dei dati. Anche nelle sentenze della Corte di cassazione è citato l'archivio rispetto al quale i RIS effettuavano di routine il confronto dei profili del DNA rilevati sulle scene del crimine. In questo caso lo strumento è venuto prima della norma che lo ha istituito e ne ha regolato il funzionamento, ed anzi, la presa d'atto della sua esistenza e della sua azione ha finito per divenire una giustificazione rilevante chiamata a dare ragione della sua stessa necessità .

## **5.1 Esperti**

Gli esperti costituiscono l'altra faccia di quel processo di depoliticizzazione del discorso pubblico che abbiamo appena osservato operare riguardo agli strumenti. Sono d'altronde gli esperti ad avere l'autorità per individuare, allestire e gestire gli strumenti. La banca dati non può funzionare sulla base della sola lettera della legge. Occorre che

---

<sup>225</sup> Ispezione avviata sulla base di una denuncia per violazione della privacy presentata da una persona identificata e arrestata proprio grazie ad un ricerca eseguita dalla polizia, in seguito ad una rapina, tra i profili conservati.

qualcuno la progetti, la costruisca, la faccia funzionare. Occorre l'opera di un sapere che le attribuisca un problema da affrontare, e che la rappresenti come lo strumento più adatto per farlo. Vanno definiti gli standard e disegnate le procedure che ne reggono l'operare quotidiano. Devono essere costruiti gli indicatori in base ai quali misurarne risultati ed effetti. Per fare tutto ciò gli esperti fanno valere una doppia delega, scientifica e politica. La prima la ricevono dall'istituzione e dalla comunità professionale di cui fanno parte. L'altra gliela attribuisce l'autorità politica, assieme al compito di fornire ragioni e strumenti utili per l'esercizio dell'amministrazione pubblica.

Abbiamo considerato come esperti tutti quegli scienziati, tecnici, professionisti e amministratori che generano e legittimano la conoscenza e ne giudicano la validità, mettendola all'opera nella loro pratica professionale. Nel succedersi dei capitoli, abbiamo visto come le loro pratiche professionali abbiano pesato, anche grazie all'organizzazione dei loro network locali e internazionali, nell'affermazione della prova del DNA e nella costruzione e messa in rete degli archivi genetici ad uso forense. Abbiamo seguito per un po' la grande discussione che, a cavallo tra otto e novecento, ha riguardato la definizione di cosa è il crimine e di chi sono i tipi criminali, ed anche di cosa li ha resi quel che sono. Abbiamo visto nascere il problema dell'identificazione criminale e osservato come scienziati, amministratori e tecnici brillanti si siano applicati per risolverlo, operando sulla base dei loro saperi: psichiatria, criminologia, sociologia, statistica, antropologia, economia, tecniche d'investigazione criminale. Siamo entrati a sbirciare, qualche decennio dopo, nei laboratori in cui biologi e tecnici hanno scoperto, quasi per accidente (o, con una formula più elegante, per *serendipity*), che si poteva risolvere il problema dell'identificazione a partire dal disegno di un profilo genetico. Siamo stati sommersi dal crescere dei saperi coinvolti nello sviluppo di questa nuova sorprendente tecnica, e degli esperti chiamati nei tribunali a tentare di difenderla o inficiarla: tecnici di polizia, biologi, medici, magistrati, periti, statistici, avvocati, e molti altri ancora. Infine abbiamo rilevato il ruolo giocato dai network nazionali e internazionali, che riuniscono queste comunità di pratiche, nella realizzazione delle banche dati del DNA e della loro messa in rete.

Nel caso preso in esame il ruolo degli esperti si è giocato, e si gioca, su più campi differenti: il campo tecnico-scientifico (per comodità lo consideriamo in blocco, anche se ovviamente potrebbe a sua volta essere separato in due campi ben differenziati,

almeno due), quello giuridico e quello politico. Come succede spesso, le cose più interessanti le abbiamo viste accadere nell'area in cui questi campi si sovrappongono, o ai suoi bordi. Abbiamo già accennato poco fa al complesso rapporto tra scienza e diritto, specialmente nei casi e nei momenti in cui la perizia degli esperti, la prova costruita sulla base di conoscenze e competenze scientifiche, diviene centrale per definire verità e responsabilità processuali. Sheila Jasanoff ha scritto in proposito un libro ricco e ben documentato (Jasanoff 1997). Abbiamo visto anche come sia il linguaggio degli esperti a declinare quelle categorie con cui un sapere organizza fatti e persone e fornisce soluzioni per il loro governo. È sulla base di un sapere scientifico che alcune cose che accadono nella vita sociale vengono aggregate a formare un fenomeno. È applicando le categorie degli esperti, raccogliendo e organizzando statistiche, formulando idee sul carattere particolare di un fenomeno, riconoscendone i sintomi, individuandone i segni premonitori, che si costruiscono particolari tipi di persone. È ancora ad opera di un sapere che esiste qualcosa come una popolazione criminale, che i "tipi sospetti" hanno assunto nuove sembianze. Sia chiaro, l'esercizio del governo non coincide di per sé con una volontà di dominio, e il sapere degli esperti mira innanzitutto alla cura, alla prevenzione, alla regolazione delle patologie individuali e sociali. Come dice Hacking «le scienze che classificano le persone vogliono fare qualcosa di più che classificarle. Vogliono scoprire delle leggi sulle persone al fine di informare il governo di certe regolarità nei problemi e per migliorare le condizioni di vita difficili» (Hacking 2008, 178).

L'autorità degli esperti ha avuto un ruolo importante nella costruzione della banca dati del DNA. I tecnici dell'FBI e dell'Interpol, i progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, gli scienziati al lavoro nei laboratori pubblici e privati, hanno di fatto determinato obiettivi, modalità di funzionamento e la stessa "necessità" delle banche dati nazionali e della loro organizzazione cooperativa in reti internazionali. In particolare poi, la costituzione di gruppi internazionali di esperti di polizia, o comunque a cui partecipano principalmente autorità governative o di polizia, come il DNA Monitoring Expert Group dell'Interpol o, a livello europeo, l'ENFSI, hanno finito per dar vita a degli ambiti decisionali nei quali, attraverso la produzione di conoscenze specialistiche e una tecnicizzazione delle questioni all'ordine del giorno, si sono di fatto imposte scelte procedurali e normative elaborate al di fuori degli ambiti legittimi di decisione politica. Questi gruppi di esperti, attraverso la produzione di dati, stime, standard, procedure,

criteri di valutazione, rapporti, manuali operativi e di “buone prassi”, hanno di fatto esercitato un’azione influente sull’organizzazione dell’agenda e delle scelte politiche, ottenendo una delega per la definizione di tutti quegli aspetti “tecnici” che governano il funzionamento del database e ne selezionano gli obiettivi (cfr. Bigo 2008).

Eppure le scelte su quali e quante regioni del DNA analizzare, quali procedure applicare, quali tecniche considerare affidabili, come “pesare” statisticamente i risultati ottenuti, quali protocolli di scambio delle informazioni adottare, e così via, non soltanto non sono indifferenti agli effetti generati, ma anzi ne definiscono e determinano in gran parte le condizioni di possibilità. È sulla base di un sapere che si regge l’idea che chi ha commesso un crimine ne commetterà probabilmente un altro, con una probabilità che si può prevedere e con un “livello” di rischio che è possibile calcolare. Se non ci fosse un sapere che definisce degli indicatori che, nel comportamento infantile, riconoscono i segni di un futuro (probabile) delinquente, a chi verrebbe mai in mente di poter archiviare i profili del DNA di bambini di sei anni, allo scopo di proteggere loro stessi da quel che sono e la società dal loro potenziale criminale? Nello sviluppo delle tecniche di analisi del DNA l’incremento del numero di marcatori inseriti nei diversi standard applicati è legata anche alla disponibilità di kit in grado di analizzare un certo numero, piuttosto che un altro, di questi marcatori. Nella bozza di regolamento che si sta discutendo per la banca dati italiana il termine di conservazione dei campioni biologici, che la legge prevede possa essere al massimo di venti anni, sarà forse fissato a otto anni, per la semplice ragione che è il massimo garantito dai componenti oggi disponibili in commercio per conservare i campioni senza bisogno di congelarli, riducendo così complessità di gestione e costi della conservazione. Tutti questi fatti, determinati da scelte tecniche, hanno effetti sulle persone e sulle popolazioni.

Il problema del ruolo degli esperti, del loro discorso, nell’organizzazione delle scelte politiche è dunque ben visibile e ha accompagnato l’intero dibattito sulla costituzione della banca dati italiana. Si tratta poi capire se e come è possibile «riconciliare il ruolo del sapere esperto [...] con gli ideali della partecipazione pubblica in una democrazia liberale» (Lynch et al. 2008, 20-21)

## 6 Profili sospetti

Fin qui abbiamo tracciato l'azione di istituzioni, saperi ed esperti nella produzione di un discorso securitario, un discorso di cui abbiamo selezionato un momento, quello in cui tratta la questione dell'identificazione criminale e della selezione dei sospetti, la quale deve avvenire attraverso la raccolta, il confronto e lo scambio di dati e informazioni personali. Istituzioni, saperi ed esperti, erano questi gli ultimi tre elementi del *framework* proposto da Hacking che abbiamo adottato, e adattato, per l'analisi. Li ricordo brevemente: le istituzioni che presiedono le classificazioni, le consolidano e le pongono in uso; i saperi, le scienze e le conoscenze, prodotte dagli esperti e/o diffuse a livello popolare, su cui le classificazioni si reggono; gli esperti, che operano nelle istituzioni e nelle amministrazioni, che applicano e usano le classificazioni. Abbiamo poi considerato il fatto che le classificazioni sono un effetto dei dispositivi che, registrando, codificando, archiviando e trasmettendo informazioni riguardo alle persone e ai loro comportamenti, danno vita a particolari identità, le identità poliziesche. E, infine, abbiamo osservato che ogni principio di classificazione, per quanto esaustivo possa essere, si lascia sfuggire qualcosa; che c'è sempre un residuo inassimilabile che ne rende visibili i limiti e lo obbliga al movimento, a produrre nuove classificazioni e altri strumenti per catturare quel che gli scappa. È arrivato il momento di tornare, con queste ultime righe, ai primi due elementi di quel *framework*: le classificazioni, che trasformano le persone in "tipi di persone", e le persone che vengono classificate.

Non ci dilungheremo qui a ripercorrere criteri di formazione e genealogie di questi tipi di persone, dato che sono stati messi in evidenza in tutte le pagine precedenti, né cercheremo ora di sistematizzarli, stabilendo un ordine o una graduatoria tra sospetto, recidivo, criminale attivo, sospetto statistico o a tempo indefinito, e così via. Vorremmo invece concludere con alcune rapide riflessioni, segnalando anche alcune questioni che restano in sospeso. Intanto occorre capire che posizione occupano le classificazioni rispetto ai saperi, agli esperti e agli strumenti, che rapporti intercorrono tra tutti questi elementi. Sono gli strumenti che sono organizzati in base a delle classificazioni già definite, o, viceversa, le producono? E chi definisce i principi di distribuzione delle persone in classi: gli esperti, le istituzioni, o il discorso politico? Insomma, a chi appartengono, come, e ad opera di chi o di cosa, si formano questi "profili sospetti"? Poi resta da

chiarire qual è la relazione che si instaura tra classificazione, identità e identificazione. E, infine, occorre domandarsi cosa cambia nel momento in cui la genetica interviene a dar forma a classificazioni e strumenti.

Le risposte alle prime due domande paiono, a questo punto, abbastanza semplici. Le categorie di persone che abbiamo incontrato sono un effetto, a volte voluto e a volte imprevisto, dei dispositivi di sicurezza, e si aggiornano nel discorso (il discorso sulla sicurezza, quello sulla criminalità, quello sull'immigrazione, e così via). Sono il prodotto di definizioni, calcoli, statistiche, teorie e pratiche di intervento. Esse operano sia a monte che a valle degli strumenti. Gli strumenti sono progettati, allestiti, fatti funzionare e giustificati pubblicamente sulla base di queste classificazioni. Hanno bisogno di classificazioni per dare ragione di sé: senza un'idea di popolazione criminale attiva, di criminale abituale, di persona sospetta, senza ipotesi scientifiche sulla recidiva criminale, fondate su pronostici statistici, calcoli attuariali e sulla costruzione di profili di rischio, la banca dati del DNA non avrebbe "senso". Ma le classificazioni non restano le stesse dopo essere passate per le maglie degli strumenti. Come abbiamo visto studiando il processo di costruzione della banca dati, le classificazioni cambiano, dato che la stessa azione dello strumento produce categorie e tipi di persone che senza di esso erano "impensabili". Come si sarebbe potuto immaginare di individuare un sospetto "per consanguineità" senza uno strumento che permette di dargli la caccia attraverso una *familial searching*? Anche il fatto che una persona possa rimanere un sospetto a vita, con la possibilità che in ogni momento si svolgano nuove indagini sui cosiddetti *cold cases*, era un'eventualità molto remota prima dell'avvento delle tecniche di tipizzazione del DNA. Certo, questa capacità di costruire nuove categorie del sospetto non è nuova. Ogni idea del crimine, ogni nuova tecnica di indagine, ogni nuovo strumento di identificazione criminale ha dato vita a nuovi tipi di persone. Non intendiamo sostenere che la disponibilità della banca dati crei di per sé una sorta di "buco nero" che cattura tutto e a cui è impossibile sfuggire. Anzi, molte cose le sfuggono, e nuovi strumenti appaiono già all'orizzonte del dispositivo securitario, nell'ambito delle neuroscienze, ad esempio.

In ultimo, accenniamo solo a due temi che non c'è stato modo di sviluppare e che rimangono questioni aperte. Il primo riguarda i migranti. La questione delle banche dati del DNA incrocia quella delle politiche sull'immigrazione, italiane ed europee, in molti momenti e modi. Non è solo per la coincidenza che lega nel titolo del trattato di

Prüm, come in altri documenti europei, le migrazioni “illegali” al terrorismo e alla criminalità organizzata, o per il fatto che i differenti “pacchetti sicurezza” del governo italiano abbiano incluso diversi provvedimenti in materia di immigrazione. L’associazione tra migrazione irregolare e questione sicurezza è ben nota. Il tema qui è un altro. Tra i database europei che operano come strumenti di garanzia della sicurezza interna, alcuni intervengono proprio a gestire le informazioni che riguardano i migranti: il sistema informativo di Schengen, l’EURODAC, il VIS. Inoltre, diversi paesi, recentemente anche l’Italia, hanno previsto la possibilità di accertare, con un’analisi del DNA, la paternità e la maternità di una persona straniera che chiedesse il permesso di soggiorno per potersi ricongiungere con la propria famiglia, in caso di mancanza di altri documenti o di sospetti sulla loro autenticità. Per inciso, ricordo che la “storia” dell’utilizzo forense della prova di identificazione tramite il confronto del profilo del DNA è iniziata proprio con un caso di ricongiungimento familiare ostacolato dalle autorità britanniche. Comunque sia, questa possibilità solleva diverse questioni, ad esempio sulla definizione, anche giuridica, di famiglia, o, dal punto di vista etico, per il fatto, ampiamente dibattuto, che il test del DNA non solo è in grado di negare una paternità, magari della quale si era convinti, ma anche di attribuirne una che non era nota. Ma lasciamo ad altri, che ne hanno le competenze, di affrontare queste questioni. Per quel che riguarda l’oggetto della nostra analisi ciò che appare evidente è il ruolo che gioca l’informazione in questo caso. Se è attraverso l’uso delle informazioni che si può tenere sotto controllo una minaccia, lo straniero diviene minaccioso anche perché mancano le informazioni su di lui. Come segnala Elspeth Guild, si costituisce così un “continuum dell’insicurezza”, inteso «come il meccanismo attraverso il quale gli imprenditori politici giustificano il bisogno di avere potere sugli stranieri attraverso un sapere immediatamente disponibile e accessibile su di lui o su di lei, per mezzo di banche dati e mezzi tecnologici. Qui è la costruzione dello straniero come una minaccia potenziale alla sicurezza maggiore del cittadino, dato che lo stato non possiede informazioni su di lui, che è centrale» (Guild 2009, 108)

Il secondo chiama in causa la cittadinanza. Questa ridefinizione dei migranti nei termini di una minaccia alla sicurezza dei cittadini, che richiede di allestire una rete di raccolta e condivisione delle informazioni, è un esempio di quello che Benjamin Muller ha descritto come uno scarto che ha trasformato l’idea e le politiche della cittadinanza in una pratica amministrativa di gestione delle identità (Muller 2004). Che tanto la que-

stione delle informazioni quanto quella dell'identità siano elementi centrali nella trasformazione delle nostre società è ormai quasi superfluo ricordarlo. Che gli statuti di cittadinanza siano messi in crisi dai fenomeni di mondializzazione a cui assistiamo, altrettanto. Nelle politiche securitarie fondate sullo scambio di informazioni personali, però, l'identità pare confondersi e perdersi nella pratica amministrativa e poliziesca dell'identificazione. Una pratica che si fonda sulla disponibilità di quelle informazioni che garantiscono l'accertamento dell'identità, cioè la corrispondenza tra un'informazione, certificata attraverso le procedure che l'hanno resa disponibile, e una persona. La disponibilità di queste informazioni è considerata sufficiente per ridurre la minaccia, calcolata e attribuita a individui e gruppi attraverso un calcolo di rischio. Non tutti i passeggeri dei voli aerei subiscono gli stessi controlli, non tutte le persone finiscono in una banca dati del DNA. Questa selezione è l'effetto di un calcolo statistico, ma anche economico. Alcuni gruppi, alcune popolazioni, presentano profili di rischio più alti di altre. Gli individui che corrispondono a questi gruppi, per appartenenza (una nazionalità piuttosto che un'altra) o comportamento (frequenza e destinazioni dei propri spostamenti, ad esempio), subiscono differenti forme di controllo. L'attribuzione di profili di rischio diversificati permette una migliore e più efficiente gestione tanto di un aeroporto quanto di un'indagine di polizia. Il DNA offre uno strumento potente in questo senso, e sembra capace di ridurre la questione dell'identità all'identificazione, e questa alla sua essenza genetica. Le tracce biologiche sono inoltre più difficili da evitare, ciascuno di noi si lascia dietro una scia biologica. Molti migranti, per sottrarsi ai controlli delle impronte digitali che sono archiviate, ad esempio, nell'EURODAC, hanno cominciato a mutilarsi i polpastrelli delle dita. Per avere un campione del DNA va bene quasi qualunque cosa: un po' di saliva, anche lasciata su un mozzicone di sigaretta, del sangue, un capello, e così via, non si può cancellare come le creste papillari, né, almeno per ora, lo si può modificare. Tutte queste informazioni, che consentono l'identificazione a partire dall'analisi di caratteristiche fisiche o biologiche delle persone, costituiscono delle bioinformazioni. Le bioinformazioni conservate e analizzate negli archivi danno vita a nuovi gruppi biosociali. Le condizioni e le pratiche di raccolta e archiviazione delle bioinformazioni hanno effetto anche sulla cittadinanza, dato che essere o meno presenti in quelle banche dati fa differenza.

L'attenzione critica dello sguardo che abbiamo rivolto all'utilizzo della DNA come mezzo di identificazione criminale e allo sviluppo delle banche dati del DNA non deve trarre in inganno. Non si intende affatto paventare la nascita di una società della sorveglianza totale, che comunque non potrebbe essere determinata dalla sola disponibilità degli strumenti che abbiamo preso in considerazione. Per di più abbiamo evidenziato anche aspetti differenti, distanti dall'ossessione di un'imminente, o incombente, società panottica e poliziesca. Ad esempio il fatto che la stessa prova del DNA utilizzata per incriminare può essere impiegata anche per scagionare chi è stato condannato ingiustamente. Per dimostrare l'innocenza di un imputato o di un condannato attraverso il confronto dei profili del DNA non serve comunque una banca dati. Una banca dati è invece servita alle Abuelas de Plaza de Mayo per garantire, a lungo termine, la possibilità di identificare i bambini figli dei *desaparecidos*. Un progetto che ha posto e pone anche dei problemi morali ed etici. Uno strumento come la banca dati del DNA può avere dunque scopi e usi diversi. La sua stessa disponibilità però, come vale per qualsiasi strumento utilizzabile nelle indagini criminali, apre la strada a innumerevoli possibilità di utilizzo, anche molto diverse dalle intenzioni originarie che ne hanno giustificato l'adozione.

Non è distopico immaginare che nuovi eventi, inquadrati come gravi minacce esistenziali, possano portare a estenderne l'uso. Abbiamo visto come è cresciuto il database inglese, includendo via via reati meno gravi, poi anche solo i sospettati, perfino, per un certo periodo, bambini al di sotto dell'età imputabile. Ogni volta che uno strumento amplia il suo campo d'azione, c'è una "buona" ragione che lo sostiene. Possiamo ad esempio ragionevolmente supporre che un delitto che emoziona fortemente l'opinione pubblica possa spingere a cambiare le regole del suo utilizzo, allungando i tempi di conservazione dei profili, autorizzando nuovi tipi di analisi dei campioni, prevedendo che possa essere interrogato anche per finalità differenti da quella della sola identificazione criminale. Sono recenti gli esempi di schedatura delle impronte digitali dei bambini presenti nei campi nomadi italiani. Si può infine temere che, magari di fronte a una grave emergenza, la ricerca possa essere estesa a banche dati genetiche istituite per finalità differenti da quella dell'identificazione forense, ad esempio le banche dati mediche. O, viceversa, che possano maturare le condizioni per indagare a fini medici o criminologici le banche dati del DNA nate per aiutare le indagini criminali. Per

questo sarebbe opportuno un maggiore dibattito pubblico sulla banca dati, sulle sue ragioni e sul suo utilizzo. Così come sarebbe fin d'ora un controllo costante e attento sulla banca dati e sul suo utilizzo.

Uno stile di pensiero fondato su un'economia del "rischio" vive di misurazioni e ha bisogno di indicatori che permettano di distribuire le minacce sulla base di una scala di probabilità e di prevedere il pericolo prima che divenga attuale. Ciascuno ha un posto nella distribuzione dei rischi, nessuno escluso. Le nuove scienze biologiche scrutano il nostro intimo alla ricerca dei segni e delle ragioni fondamentali di ogni nostro comportamento, anche di quelli aggressivi o "antisociali". L'automatismo identificativo messo in atto da strumenti biometrici come la banca dati del DNA promette di accrescere la probabilità di scoprire gli autori dei delitti e di riconoscere chi ha agito comportamenti indesiderati. Insieme alle loro grandi promesse queste trasformazioni producono nuove forme di ineguaglianza e distribuiscono diversamente protezioni e pregiudizi. La capacità delle scienze sociali di analizzarle criticamente e di riconoscerne gli effetti sembra segnare il passo. Forse è venuto il momento di affilare i concetti.

# Bibliografia

- Abbott, Alison. 2007. «Scanning Psychopaths». *Nature* 450 (7172): 942-944.
- Abuelas de Plaza de Mayo. 2008. *Las Abuelas y la genética. El aporte de la ciencia en la búsqueda de los chicos desaparecidos*. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo.
- Agamben, Giorgio. 2005. *Homo sacer: il potere sovrano e la nuda vita*. Torino: Einaudi.
- . 2006. *Che cos'è un dispositivo*. Roma: Nottetempo.
- . 2008. *Signatura rerum. Sul metodo*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Ainsworth, Peter B. 2001. *Offender profiling and crime analysis*. Uffculme Cullompton: Willan.
- Aitken, C. G. G. 2009. «Some thoughts at the interface of law and statistics». *Law Probability and Risk* 8 (2): 73-83.
- Alper, Joseph S. 1998. «Genes, free will, and criminal responsibility». *Social Science & Medicine* 46 (12): 1599-1611.
- Amato, Giuliano. 2010. La sicurezza urbana. Prefazione. In *La sicurezza urbana*, a cura di Alessandro Pajno, 5-7. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Amendola, Giandomenico. 2003a. Ambiguità, varietà ed indeterminazione della domanda di sicurezza. In *Paure in città. Strategie ed illusioni delle politiche per la sicurezza urbana*, a cura di Giandomenico Amendola, 1-50. Napoli: Liguori.
- Amendola, Giandomenico (a cura di). 2003b. *Paure in città. Strategie ed illusioni delle politiche per la sicurezza urbana*. Napoli: Liguori.
- Andreoli, Alice. 2009. *Identità alla prova. La controversa storia del test del DNA tra crimini, misteri e battaglie legali*. Milano: Sironi.
- Antonelli, Vincenzo. 2010. L'esperienza dei «patti per la sicurezza» nel biennio 2007-2008. In *La sicurezza urbana*, a cura di Alessandro Pajno, 133-168. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Archer, Margaret S. 1995. *Realist social theory: the morphogenetic approach*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 1997. *La morfogenesi della società: una teoria sociale realista*. FrancoAngeli.]
- Arendt, Hannah. 1988. *Vita activa. La condizione umana*. Milano: Bompiani.
- Aronson, Jay D. 2005. «DNA fingerprinting on trial: the dramatic early history of a new forensic technique». *Endeavour* 29 (3): 126-131.
- . 2006. «The 'Starch Wars' and the Early History of DNA Profiling». *Forensic Science Review* 18 (1): 59.
- . 2007. *Genetic witness: science, law, and controversy in the making of DNA profiling*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- . 2008. «Creating the Network and the Actors: The FBI's Role in the Standardization of Forensic DNA Profiling». *BioSocieties* 3 (02): 195-215.

- Austin, John L. 1962. *How to do things with words*. Harvard: Harvard University Press. [trad. it. 1987. *Come fare cose con le parole*. Genova-Milano: Marietti.]
- Baer, Justin, e William J Chambliss. 1997. «Generating Fear: The Politics of Crime Reporting». *Crime* 27 (2): 87-107.
- Ballantyne, Jack. 2007. *Determination of the Physical Characteristics of an Individual From Biological Stains*. Washington: U.S. Department of Justice. <http://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=245919>.
- Balzacq, Thierry, Didier Bigo, Sergio Carrera, e Elspeth Guild. 2006. *Security and the Two-Level Game: The Treaty of Prum, the EU and the Management of Threats*. Brussels: CEPS. [http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item\\_id=1292](http://shop.ceps.eu/BookDetail.php?item_id=1292).
- Balzacq, Thierry, e Sergio Carrera. 2006. *Security versus freedom? : a challenge for Europe's future*. Farnham: Ashgate.
- Barnett, Michael, e Liv Coleman. 2005. «Designing Police: Interpol and the Study of Change in International Organizations». *International Studies Quarterly* 49 (4): 593-619.
- Barthes, Roland. 1970. «L'ancienne rhétorique». *Communications* (16): 172-223. [trad. it. 1972. *La retorica antica*. Milano: Bompiani.]
- Bassanini, Franco, e Giulia Tiberi (a cura di) 2010. *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*. Nuova edizione riveduta e aggiornata. Bologna: Il Mulino.
- Bateson, Gregory. 1972a. A Theory of Play and Fantasy. In *Steps to an Ecology of Mind*. San Francisco: Chandler Publishing Company. [trad. it. 1976. Una teoria del gioco e della fantasia. In *Verso un'ecologia della mente*, 216-235. Milano: Adelphi.]
- . 1972b. *Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology*. San Francisco: Chandler. [trad. it. 1976. *Verso un'ecologia della mente*, Milano: Adelphi.]
- . 1979. *Mind and nature*. New York: Bantam. [trad. it. 1984. *Mente e natura*. Milano: Adelphi.]
- Bauman, Zygmunt. 1998. *Work, Consumerism and the New Poor*. Buckingham: Open University Press. [trad. it. 2004. *Lavoro, consumismo e nuove povertà*. Troina: Città Aperta.]
- . 1999. *In Search of Politics*. Palo Alto: Stanford University Press. [trad. it. 2000. *La solitudine del cittadino globale*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2006. *Liquid Fear*. Polity. [trad. it. 2008. *Paura liquida*. Roma-Bari: Laterza.]
- Bazzanella, Carla. 2007. *Linguistica e pragmatica del linguaggio: un'introduzione*. Roma-Bari: Laterza.
- Beck, Ulrich. 1986. *Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. [trad. it. 2000. *La società del rischio: verso una seconda modernità*. Roma: Carocci.]
- . 2007. *Weltrisikogesellschaft: auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag. [trad. it. 2008. *Conditio Humana. Il rischio nell'età globale*. Trad da. Carlo Sandrelli. Roma-Bari: Laterza.]

- Becker, Howard S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Glencoe: Free Press. [trad. it. 1987. *Outsiders: Saggi di sociologia della devianza*. Torino: EGA.]
- . 1974. Labelling theory reconsidered. In *Deviance and social control*, a cura di Paul E. Rock e Mary McIntosh, 38. London: Tavistock.
- . 1998. *Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While You're Doing It*. Chicago: University Of Chicago Press. [trad. it. 2007. *I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1999. «The Chicago school, So-Called». *Qualitative sociology* 22 (1): 3-12.
- Becker, Peter, e Richard F. Wetzell. 2006. *Criminals and their scientists: the history of criminology in international perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Beckett, Katherine, e Bruce Western. 2001. «Governing Social Marginality: Welfare, Incarceration, and the Transformation of State Policy». *Punishment Society* 3 (1): 43-59.
- Beecher-Monas, Erica, e Edgar Garcia-Rill. 2006. «Genetic Predictions of Future Dangerousness: Is There Blueprint for Violence». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 301-341.
- Bellanova, Rocco. 2008. The «Prüm Process»: The Way Forward for Police Cooperation and Data Exchange? In *Security versus justice?: police and judicial cooperation in the European Union*, a cura di Elspeth Guild e Florian Geyer, 203–221. Aldershot: Ashgate.
- . 2009. *Prüm: A Model «Prêt-à-Exporter»? The 2008 German–US Agreement on Data Exchange*. CEPS Challenge Paper. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).
- Benjamin, Walter. 1921. Zur Kritik der Gewalt. In *Gesammelte Schriften*, I:179-203. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [trad. it. 1976. *Angelus novus: saggi e frammenti*. Torino: Einaudi.]
- Bentham, Jeremy. 1802. *Traité de la législation civile et pénale. Tome II «Principes du Code Civil»*. Paris: Bossange, Masson et Besson.
- Benyon, John. 1996. «The Politics of Police Co-operation in the European Union». *International Journal of the Sociology of Law* 24 (4): 353-379.
- Berger, Peter L., e Thomas Luckmann. 1966. *The Social Construction of Reality*. Garden City: Doubleday. [trad. it. 1969. *La realtà come costruzione sociale*. Bologna: Il Mulino.]
- Bevilacqua, Laura, Stephane Doly, Jaakko Kaprio, Qiaoping Yuan, Roope Tikkanen, Tiina Paunio, Zhifeng Zhou, et al. 2010. «A population-specific HTR2B stop codon predisposes to severe impulsivity». *Nature* 468 (7327): 1061-1066.
- Bigo, Didier. 2006. Globalized (in) security: The Field and the Ban-opticon. In *Illiberal Practices of Liberal Regimes: The (In) Security Games*, 5-49. Paris: L'Harmattan.
- . 2008. Globalized (in)security: The field and the ban-opticon. In *Terror, insecurity and liberty: Illiberal practices of liberal regimes after 9/11*, a cura di Didier Bigo e Anastassia Tsoukala, 10-48. London - New York: Routledge.

- Bigo, Didier, Laurent Bonelli, Dario Chi, e Christian Olsson. 2007. Mapping the Field of the EU Internal Security Agencies. In *The field of the EU internal security agencies*, a cura di Didier Bigo, 5-53. Paris: L'Harmattan.
- Bigo, Didier, Sergio Carrera, e Elspeth Guild. 2008. *What Future for the Area of Freedom, Security and Justice? Recommendations on EU Migration and Borders Policies in a Globalising World*. Brussels: CEPS.
- Bigo, Didier, Sergio Carrera, Elspeth Guild, e R.B.J. Walker. 2008. «The changing landscape of European liberty and security: the mid-term report of the CHALLENGE project». *International Social Science Journal* 59 (192): 283-308.
- Bigo, Didier (a cura di). 2007. *The field of the EU internal security agencies*. Paris: L'Harmattan.
- Bigo, Didier, e Anastassia Tsoukala. 2008. Understanding (in) security. In *Terror, insecurity and liberty: Illiberal practices of liberal regimes after 9/11*, a cura di Didier Bigo e Anastassia Tsoukala. London - New York: Routledge.
- Bisi, Roberta. 2001. *Gabriel Tarde e la questione criminale*. Milano: FrancoAngeli.
- Blumer, Herbert. 1986. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press. [trad. it. 2008. *Interazionismo simbolico. Prospettiva e metodo*. Bologna: Il Mulino.]
- Boltanski, Luc. 1970. «Taxinomies populaires, taxinomies savantes : les objets de consommation et leur classement». *Revue française de sociologie*: 34-44.
- . 2004. *La condition fœtale: une sociologie de l'engendrement et de l'avortement*. Paris: Gallimard. [trad. it 2007. *La condizione fetale. Una sociologia della generazione e dell'aborto*. Milano: Feltrinelli.]
- Boltanski, Luc, e Eve Chiapello. 1999. *Le nouvel esprit du capitalisme*. Paris: Gallimard.
- Boltanski, Luc, e Laurent Thévenot. 1991. *De la justification: les économies de la grandeur*. Paris: Gallimard.
- Borghesi, Vando, e Tommaso Vitale. 2006a. «Convenzioni, economia morale e analisi sociologica». *Sociologia del lavoro* 104: 7-34.
- Borghesi, Vando, e Tommaso Vitale (a cura di). 2006b. *Le convenzioni del lavoro, il lavoro delle convenzioni. Numero monografico di «Sociologia del Lavoro», 104/2006*. Milano: FrancoAngeli.
- Bourdieu, Pierre. 1975. «La spécificité du champ scientifique et les conditions sociales du progrès de la raison». *Sociologie et sociétés* 7 (1): 91-118.
- Bourdieu, Pierre. 1975. «Le langage autorisé». *Actes de la recherche en sciences sociales* 1 (5-6): 183-190.
- . 1976. «Le champ scientifique». *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* 2 (3): 88-104.
- . 1979. *La distinction: critique sociale du jugement*. Paris: Éditions de Minuit. [trad. it. 1983. *La distinzione. Critica sociale del gusto*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1980. *Le sens pratique*. Paris: Éditions de Minuit. [trad. it. 2005. *Il senso pratico*. Roma: Armando.]
- . 1982. *Ce que parler veut dire: l'économie des échanges linguistiques*. Paris: Fayard. [trad. it. 1988. *La parola e il potere: l'economia degli scambi linguistici*. Napoli: Guida.]

- . 1994. *Raisons pratiques: sur la théorie de l'action*. Paris: Seuil. [trad. it. 1995. *Ragioni pratiche*. Trad da. Roberta Ferrara. Bologna: Il Mulino.]
- Bowker, Geoffrey C., e Susan Leigh Star. 1999. *Sorting Things Out: Classification and Its Consequences*. Boston: MIT Press.
- Boyd, David G. 1995. «More on DNA typing dispute». *Nature* 373 (6510): 98-98.
- Boyne, Roy. 2000. «Post-Panopticism». *Economy and Society* 29 (2): 285.
- Braccesi, Cosimo. 2004. Lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana. In *La sicurezza urbana*, a cura di Rossella Selmini, 261-272. Bologna: Il Mulino.
- Braga, Anthony A., e Brenda J. Bond. 2008. «Policing Crime and Disorder Hot Spots: a Randomized Controlled Trial». *Criminology* 46 (3): 577-607.
- Braithwaite, John. 2000. «The New Regulatory State and the Transformation of Criminology». *Br J Criminol* 40 (2): 222-238.
- Branicki, Wojciech, Fan Liu, Kate van Duijn, Jolanta Draus-Barini, Ewelina Pośpiech, Susan Walsh, Tomasz Kupiec, Anna Wojas-Pelc, e Manfred Kayser. 2011. «Model-based prediction of human hair color using DNA variants». *Human Genetics* 129 (4): 443-454.
- Brunello, Piero. 2009. *Storie di anarchici e di spie: Polizia e politica nell'Italia liberale*. Roma: Donzelli.
- Buchanan, Alec. 2008. «Risk of Violence by Psychiatric Patients: Beyond the 'Actuarial Versus Clinical' Assessment Debate». *Psychiatric Services* 59 (2): 184-190.
- . 2009. «Violent Offenders. Appraising and Managing Risk \* Treating Violence: A Guide to Risk Management in Mental Health \* Violence Risk. Assessment and Management». *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law Online* 37 (3): 417-422.
- Bucher, Bernadette, e Claude Lévi-Strauss. 1985. «An Interview with Claude Lévi-Strauss, 30 June 1982». *American Ethnologist* 12 (2): 360-368.
- Burchell, Graham. 1991. Civil society and «the system of natural liberty». In *The Foucault effect: Studies in governmentality*, a cura di Graham Burchell, Colin Gordon, e Peter Miller, 119-150. Chicago: University Of Chicago Press.
- Burchell, Graham, Colin Gordon, e Peter Miller, cur. 1991. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Burrows, Roger. 2007. Classification. A cura di George Ritzer. *Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Blackwell reference Online. Oxford: Blackwell. [http://www.sociologyencyclopedia.com/subscriber/tocnode?id=g9781405124331\\_chunk\\_g97814051243319\\_ss1-56](http://www.sociologyencyclopedia.com/subscriber/tocnode?id=g9781405124331_chunk_g97814051243319_ss1-56).
- Buzan, Barry, Ole Wæver, e Jaap De Wilde. 1997. *Security: A New Framework for Analysis*. Boulder: Lynne Rienner Pub.
- Calvanese, Ersilia. 2009. Adesione al trattato di Prüm e cooperazione transfrontaliera per il contrasto alla criminalità. In *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, a cura di Alessio Scarcella, 9-42. Milano: Cedam.
- Campesi, Giuseppe. 2009. *Genealogia della pubblica sicurezza. Teoria e storia del moderno dispositivo poliziesco*. Verona: Ombre corte.

- Canguilhem, Georges. 1966a. «Le concept et la vie». *Revue Philosophique de Louvain*: 193-223.
- . 1966b. *Le normal et le pathologique*. Paris: PUF. [trad. it. 1998. *Il normale e il patologico*. Torino: Einaudi.]
- . 1992. *La Connaissance de la vie*. Paris: Vrin.
- Cantoni, Remo. 1971. Introduzione. In *Le forme elementari della vita religiosa*, di Emile Durkheim, XV-XLIII. Milano: Comunità.
- Cantù, Paola, e Italo Testa. 2006. *Teorie dell'argomentazione: un'introduzione alle logiche del dialogo*. Milano: Bruno Mondadori.
- Cardona, Giorgio Raimondo. 1990. *I linguaggi del sapere*. Roma-Bari: Laterza.
- Casasole, Federica. 2010. Prelievi e accertamenti medici coattivi. In *Banca dati del DNA e accertamento penale*, a cura di Luca Marafioti e Luca Luparia, 239-251. Milano: Giuffrè.
- Castel, Robert. 1981. *La gestion des risques*. Paris: Minuit.
- . 1983. «De la dangerosité au risque». *Actes de la recherche en sciences sociales* 47 (47-48): 119-127.
- . 1991. From dangerousness to risk. In *The Foucault effect: Studies in governmentality*, a cura di Graham Burchell, Colin Gordon, e Peter Miller, 281-298. Chicago: University Of Chicago Press.
- . 1995. *Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat*. Paris: Fayard. [trad. it. 2007. *La metamorfosi della questione sociale: una cronaca del salariato*. Avellino: Sellino.]
- . 2003. *L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu'être protégé?* Paris: Seuil. [trad. it. 2004. *L'insicurezza sociale. Che significa essere protetti?* Torino: Einaudi.]
- . 2007. *La discrimination négative. Citoyens ou indigènes?* Paris: Seuil. [trad. it. 2008. *La discriminazione negativa. Cittadini o indigeni?* Macerata: Quodilbet.]
- Cavalli-Sforza, Luigi Luca, Paolo Menozzi, e Alberto Piazza. 1994. *The history and geography of human genes*. Princeton: Princeton University Press. [trad. it. 1997. *Storia e geografia dei geni umani*. Milano: Adelphi.]
- de Certeau, Michel. 1990. *L'invention du quotidien. 1. Arts de faire*. Paris: Gallimard. [trad. it. 2001. *L'invenzione del quotidiano*. Roma: Edizioni Lavoro.]
- de Certeau, Michel, Fredric Jameson, e Carl Lovitt. 1980. «On the Oppositional Practices of Everyday Life». *Social Text* (3): 3-43.
- Ceyhan, Ayse. 2006. «Enjeux d'identification et de surveillance à l'heure de la biométrie». A cura di Ayse Ceyhan. *Cultures & Conflits* (64). Identifier et surveiller: 33-47.
- Chartier, Roger. 1994. «L'histoire entre récit et connaissance». *MLN* 109 (4): 583-600.
- Christie, Nils. 1986. Suitable Enemies. In *Abolitionism: Towards a Non-Repressive Approach to Crime*, 42-54. Amsterdam: Free University Press.
- Cicourel, Aaron V. 1974. *Cognitive sociology: language and meaning in social interaction*. Harlow: Penguin.
- Clark, Elizabeth A. 2004. *History, theory, text: historians and the linguistic turn*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

- Clarke, George. 2007. *Justice and science: trials and triumphs of DNA evidence*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Clementi, Francesco. 2010. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. In *Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona*, a cura di Franco Bassanini e Giulia Tiberi, 201-219. Nuova edizione riveduta e aggiornata. Bologna: Il Mulino.
- Cohen, Stanley. 1972. *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. 3 (2002) ed. London: Routledge.
- . 1975. Uno scenario per il sistema carcerario futuro. In *Crimini di Pace: Ricerche sugli intellettuali e sui tecnici come custodi di istituzioni violente*, a cura di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia, 441—469. Torino: Einaudi.
- . 1985. *Visions of Social Control: Crime, Punishment and Classification*. Cambridge: Polity Press.
- . 1996. «Crime and Politics: Spot the Difference». *The British Journal of Sociology* 47 (1): 1-21.
- Cole, Simon A. 2001. *Suspect Identities: A History of Fingerprinting and Criminal Identification*. Cambridge Mass: Harvard University Press.
- Cole, Simon A., e Michael Lynch. 2006. «The social and legal construction of suspects». *Annual Review of Law and Social Science* 2: 39–60.
- Coleman, Roy, e Joe Sim. 2000. «‘You’ll never walk alone’: CCTV surveillance, order and neo-liberal rule in Liverpool city centre». *The British Journal of Sociology* 51 (4): 623-639.
- Collier, Stephen J., Andrew Lakoff, e Paul Rabinow. 2004. «Biosecurity: Towards an anthropology of the contemporary». *Anthropology Today* 20 (5): 3-7.
- Conan Doyle, Arthur. 1890. «The Sign of Four». *Lippincott’s Magazine*. [trad. it. 2009. Il segno dei quattro. In *Sherlock Holmes. Tutti i romanzi*, 147-288. Torino: Einaudi.]
- . 1901. *The Hound of the Baskervilles*. Vol. XXIII-XXIV. London: Strand Magazine.
- Cornelli, Roberto. 2008. *Paura e ordine nella modernità*. Milano: Giuffrè.
- Coser, Lewis A. 1988. «Primitive Classification Revisited». *Sociological Theory* 6 (1): 85-90.
- Culler, Jonathan D. 1986. *Ferdinand de Saussure*. New York: Cornell University Press.
- Dal Lago, Alessandro. 1981. *La produzione della devianza. Teoria sociale e meccanismi di controllo*. Verona: Ombre corte.
- Dal Lago, Alessandro, e Ilvo Diamanti. 2001. «Presentazione». *Rassegna Italiana di Sociologia* (1/2001): 3-4.
- D’Auria, Luca, e Andrea Piccinini. 2001. «Note sull’utilizzo della prova del DNA nel processo penale: spunti dell’esperienza giudiziaria milanese». *Il Foro ambrosiano* 3 (4).
- De Giorgi, Alessandro. 2000. *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*. Roma: DeriveApprodi.
- . 2002. *Il governo dell’eccedenza: postfordismo e controllo della moltitudine*. Verona: Ombre corte.

- De Larrinaga, Miguel, e Marc G. Doucet. 2008. «Sovereign Power and the Biopolitics of Human Security». *Security Dialogue* 39 (5): 517-537.
- De Leonardis, Ota. 1985. «Statuto e figure della pericolosità sociale tra psichiatria riformata e sistema penale: note sociologiche». *Dei delitti e delle pene* (2): 323-350.
- . 1990. *Il terzo escluso: le istituzioni come vincoli e come risorse*. Milano: Feltrinelli.
- . 2001. *Le istituzioni*. Roma: Carocci.
- . 2005. Statuti della cittadinanza. Insicurezza sociale e certezza normativa. In *Pena, controllo sociale e modernità nel pensiero di David Garland*. Milano: Giuffrè.
- . 2009. «Verso un diritto dei legami sociali? Sguardi obliqui sulle metamorfosi della penalità». *Studi sulla questione criminale* IV (1): 15-40.
- . 2009. «Conoscenza e democrazia nelle scelte di giustizia: un'introduzione». *La Rivista delle Politiche Sociali* (3): 73-84.
- Decli, Federico, e Gabriella Marando. 2009. Le banche dati dell'Unione europea istituite per finalità di sicurezza e giustizia. In *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione Europea*, a cura di Francesco Peroni e Mitja Gialuz, 101-138. Trieste: EUT.
- Del Coco, Rosita. 2010. Il prelievo dei campioni biologici. In *Banca dati del DNA e accertamento penale*, a cura di Luca Marafioti e Luca Luparia, 59-79. Milano: Giuffrè.
- Del Coco, Rosita. 2010. Reperti e tipizzazione del profilo genetico. In *Banca dati del DNA e accertamento penale*, a cura di Luca Marafioti e Luca Luparia, 81-89. Milano: Giuffrè.
- Deleuze, Gilles. 1975. Da che cosa si riconosce lo strutturalismo? In *Storia della filosofia, vol. VIII: il XX secolo*, a cura di François Châtelet, 194-217. Milano: Rizzoli.
- . 1986. *Foucault*. Paris: Minuit. [trad. it. 1987. *Foucault*. Milano: Feltrinelli.]
- . 1989. Qu'est-ce qu'un dispositif? In *Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale, Paris 9, 10, 11 janvier 1988*. Paris: Seuil. [trad. it. 2007. *Che cos'è un dispositivo*. Napoli: Cronopio.]
- . 1990a. Post-scriptum: sur les sociétés de contrôle. In *Pourparlers: 1972-1990*. Paris: Minuit. [trad. it. 1990b. Poscritto sulle società di controllo. In *Pourparler*, 234-241. Macerata: Quodilbet.]
- . 1990c. *Pourparlers (1972-1990)*. Paris: Éditions de Minuit. [trad. it. 1990d. *Pourparler*, Macerata: Quodilbet.]
- Denzin, Norman K., e Yvonna S. Lincoln (a cura di). 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. London: Sage.
- Derrida, Jacques. 1967. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines. In *L'écriture et la différence*, 409-428. Paris: Seuil. [trad. it. 1990. La struttura, il segno e il gioco nel discorso delle scienze umane. In *La scrittura e la differenza*, 359-376. Torino: Einaudi.]
- Desrosières, Alain. 1993. *La politique des grands nombres: histoire de la raison statistique*. Paris: La Découverte.

- . 2008a. *Gouverner par les nombres. L'argument statistique II*. Paris: Les Presses des Mines.
- . 2008b. *Pour une sociologie historique de la quantification. L'Argument statistique I*. Paris: Les Presses des Mines.
- . 2010. Est-il bon, est-il méchant? Le rôle du nombre dans le gouvernement de la cité néolibérale. Milano.
- Di Lembo, Vincenzo. 2005. «Tecniche e metodiche di identificazione del DNA: rilievi giurisprudenziali e medico-legali». *Il foro ambrosiano* (4): 483-502.
- van Dijk, Teun A. 1977. *Text and Context: Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse*. London: Longman. [trad. it. 1980. *Testo e contesto. Studi di semantica e pragmatica del discorso*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1991. *Racism and the press*. London: Routledge.
- . 1993. «Principles of Critical Discourse Analysis». *Discourse Society* 4 (2): 249-283.
- . 2003a. «Knowledge in Parliamentary Debates». *Journal of Language and Politics* 2 (1): 93-129.
- . 2003b. The Discourse-Knowledge Interface. In *Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity*, a cura di Gilbert Weiss e Ruth Wodak. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- . 2006a. «Discourse and manipulation». *Discourse Society* 17 (3): 359-383.
- . 2006b. «Discourse, context and cognition». *Discourse Studies* 8 (1): 159-177.
- . 2008a. *Discourse and Power*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- . 2008b. *Discourse and context: a sociocognitive approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 2009. *Society and discourse: how social contexts influence text and talk*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dillon, Michael. 1996. *Politics of security: towards a political philosophy of continental thought*. London: Routledge.
- . 2007. «Governing Terror: The State of Emergency of Biopolitical Emergence». *International Political Sociology* 1 (1): 7-28.
- Dillon, Michael, e Luis Lobo-Guerrero. 2008. «Biopolitics of Security in the 21st Century: An Introduction». *Review of International Studies* 34 (02): 265-292.
- Dolan, Maura, e Jason Felch. 2008. «The danger of DNA: It isn't perfect». *Los Angeles Times*, <http://www.latimes.com/news/local/la-me-dna262008dec26,0,1922163-story>.
- Doroszewski, Witold. 1976. Alcune osservazioni sui rapporti tra la sociologia e la linguistica: E. Durkheim e F. De Saussure. In *Il linguaggio*, 221-231. Bari: Dedalo.
- Douglas, Mary. 1973. *Natural symbols: explorations in cosmology*. Harmondsworth: Penguin. [trad. it. 1979. *I simboli naturali: esplorazioni in cosmologia*. Torino: Einaudi.]
- . 1986. *How Institutions Think*. Syracuse N.Y.: Syracuse University Press. [trad. it. 1990. *Come pensano le istituzioni*. Bologna: Il mulino.]
- . 1989. «Correttezza delle categorie». *Rassegna Italiana di Sociologia* XXX (2): 207-238.

- . 1992a. Rightness of categories. In *How Classification Works: Nelson Goodman Among the Social Sciences*, a cura di Mary Douglas e David L. Hull, 239–271. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- . 1992b. *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*. London - New York: Routledge. [trad. it. 1996. *Rischio e colpa*. Bologna: Il Mulino.]
- Douglas, Mary, e David L. Hull (a cura di). 1992. *How Classification Works: Nelson Goodman Among the Social Sciences*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Douglas, Mary, e Aaron Wildavsky. 1982. *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technical and Environmental Dangers*. Berkeley: University of California Press.
- Dreyfus, Herbert L., e Paul Rabinow. 1982. *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics*. Chicago: University of Chicago Press. [trad. it. 2010. *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente*. Firenze: La casa Huscher.]
- Duranti, Alessandro. 2007. *Etnopragmatica. La forza nel parlare*. Roma: Carocci.
- Durkheim, Emile. 1893. *De la division du travail social: étude sur l'organisation des sociétés supérieures*. Paris: Alcan. [trad. it. 1962. *La divisione del lavoro sociale*. Milano: Comunità.]
- . 1895a. *Les règles de la méthode sociologique*. Paris: Alcan. [trad. it. 1969. *Le regole del metodo sociologico*. Milano: Comunità.]
- . 1895b. «Crime et santé sociale». *Revue philosophique* 39: 518-523.
- . 1901. «Deux lois de l'évolution pénale». *L'Année sociologique* 4: 65-95.
- . 1909. Sociologie et sciences sociales. In *De la méthode dans les sciences*, 259-285. Paris: Alcan.
- . 1912. *Les formes élémentaires de la vie religieuse*. Paris: Alcan. [trad. it. 1971. *Le forme elementari della vita religiosa*. Milano: Comunità.]
- . 1928. *Le socialisme*. A cura di Marcel Mauss. Paris: Alcan.
- Durkheim, Emile, e Marcel Mauss. 1903. «De quelques formes primitives de classification». *L'Année sociologique* 6: 2. [trad. it. 1977. Su alcune forme primitive di classificazione. In *Le origini dei poteri magici*, di Emile Durkheim, Henri Hubert, e Marcel Mauss, 17-92. Torino: Boringhieri.]
- . 1963. *Primitive Classification*. Chicago: University of Chicago Press.
- Elbogen, Eric B., e Sally C. Johnson. 2009. «The Intricate Link Between Violence and Mental Disorder: Results From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions». *Arch Gen Psychiatry* 66 (2): 152-161.
- Eliacheff, Caroline, e Daniel S. Larivière. 2007. *Le temps des victimes*. Paris: Albin Michel. [trad. it. 2008. *Il tempo delle vittime*. Milano: Salani - Ponte alle Grazie.]
- Ellis, Lee, e Anthony Walsh. 1997. «Gene-based evolutionary theories in criminology». *Criminology* 35 (2): 229-276.
- Erner, Guillaume. 2006. *La société des victimes*. Paris: La Découverte.
- Eysenck, Hans J. 1964. *Crime and personality*. London: Paladin.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical discourse analysis: the critical study of language*. London: Longman.
- . 2001. *Language and power*. Harlow: Pearson.

- . 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- . 2010. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson.
- Fanuele, Chiara. 2009. *Dati genetici e procedimento penale*. Milano: Cedam.
- Farahany, Nita A., e James E. Coleman Jr. 2006. «Genetics and Responsibility: To Know the Criminal from the Crime». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 115-164.
- Feeley, Malcolm, e Jonathan Simon. 1992. «The New Penology: Notes on the Emerging Strategy of Corrections and Its Implications». *Criminology* 30 (4): 449-474.
- Felicioni, Paola. 2009a. «L'Italia aderisce al trattato di Prüm: disciplinata l'acquisizione e l'utilizzazione probatoria dei profili genetici». *Diritto Penale e Processo* (11).
- . 2009b. L'acquisizione di materiale biologico a fini identificativi o di ricostruzione del fatto. In *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, a cura di Alessio Scarcella, 191-238. Milano: Cedam.
- Feresin, Emiliano. 2009. «Lighter sentence for murderer with 'bad genes'». *Nature*.
- Ferri, Enrico. 1892. *Sociologia criminale*. Torino: Fratelli Bocca.
- . 1979. *Sociologia criminale*. Milano: Feltrinelli.
- Finn, Jonathan. 2009. *Capturing the criminal image: from mug shot to surveillance society*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Fleck, Ludwik. 1979. *Genesis and Development of a Scientific Fact*. Chicago: Chicago University Press. [trad. it. 1983. *Genesi e sviluppo di un fatto scientifico*. Bologna: Il Mulino.]
- Fooner, Michael. 1989. *Interpol: issues in world crime and international criminal justice*. New York: Plenum.
- Forzano, Francesca, Pascal Borry, Anne Cambon-Thomsen, Shirley V Hodgson, Aad Tibben, Petrus de Vries, Carla van El, e Martina Cornel. 2010. «Italian appeal court: a genetic predisposition to commit murder». *Eur J Hum Genet* 18 (5): 519-521.
- Foucault, Michel. 1968. «Réponse à une question». *Esprit* (371): 850-874. [trad. it. 2007. Risposta a una domanda. In *Il sapere e la storia. Sull'archeologia delle scienze e altri scritti*, 81-108. Verona: Ombre corte.]
- . 1969a. «Linguistique et sciences sociales». *Revue Tunisienne des Sciences Sociales* 6 (19): 248-255. [trad. it. 1996. Linguistica e scienze sociali. In *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste*, 1 (1961-1970): 233-240. Milano: Feltrinelli.]
- . 1969b. *L'archéologie du savoir*. Paris: Gallimard. [trad. it. 1971b. *L'archeologia del sapere*. Milano: Rizzoli.]
- . 1971a. *L'ordre du discours*. Paris: Minuit. [trad. it. 1972. *L'ordine del discorso. I meccanismi sociali di controllo e di esclusione della parola*. Torino: Einaudi.]
- . 1971b. Nietzsche, la généalogie, l'histoire. In *Hommage à Jean Hyppolite*, 145-172. Paris. [trad. it. 1977. Nietzsche, la genealogia, la storia. In *Microfisica del potere*, 29-54. Torino: Einaudi.]

- . 1974. «A verdade e as formas jurídicas». *Cadernos da P.U.C.* (16): 5-133. [trad. it. 1997b. La verità e le forme giuridiche. In *Archivio Foucault*, 2. 1971-1977. Poteri, saperi, strategie: 83-166. Milano: Feltrinelli.]
- . 1975. *Surveiller et punir: naissance de la prison*. Paris: Gallimard. [trad. it. 1976a. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Torino: Einaudi.]
- . 1976b. *La volonté de savoir*. Paris: Gallimard. [trad. it. 1978a. *La volontà di sapere*. Milano: Feltrinelli.]
- . 1977. «Le jeu de Michel Foucault». *Ornicar? Bulletin périodique du champ freudien* (10): 62-93. [ora in *Dits et écrits*, II:298-329 (n.206). Paris: Gallimard.]
- . 1978b. «About the concept of the ‘dangerous individual’ in 19th-century legal psychiatry». *International Journal of Law and Psychiatry* 1 (1): 1-18.
- . 1980. Table ronde du 20 mai 1978. In *L’Impossible prison: recherches sur le système pénitentiaire au XIXe siècle*, a cura di Michelle Perrot. Paris: Seuil.
- . 1982. How Is Power Exercised? In *Michel Foucault: Beyond structuralism and hermeneutics*, di Herbert L. Dreyfus e Paul Rabinow. Chicago: University of Chicago Press. [trad. it. 2010. Come si esercita il potere? In *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente*, di Herbert L. Dreyfus e Paul Rabinow, 288-298. Firenze: La casa Huscher.]
- . 1984a. *L’usage des plaisirs*. Paris: Gallimard. [trad. it. 1984b. *L’uso dei piaceri*. Milano: Feltrinelli.]
- . 1997a. «*Il faut défendre la société*»: *cours au Collège de France (1975-1976)*. Hautes Études. Paris: Seuil. [trad. it. 1998. *Bisogna difendere la società*. Milano: Feltrinelli.]
- . 1999. *Les anormaux: cours au Collège de France (1974-1975)*. Paris: Seuil/Gallimard. [trad. it. 2000. *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2003. *Le pouvoir psychiatrique: cours au Collège de France, 1973-1974*. Hautes Etudes. Paris: Seuil. [trad. it. 2004c. *Il potere psichiatrico. Corso al Collège de France (1973-1974)*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2004a. *Sécurité, territoire, population: cours au Collège de France (1977-1978)*. Hautes Etudes. Paris: Seuil. [trad. it. 2005a. *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2004b. *Naissance de la biopolitique: cours au Collège de France (1978-1979)*. Hautes Etudes. Paris: Gallimard. [trad. it. 2005b. *Nascita della biopolitica. Corso al Collège de France (1978-1979)*. Milano: Feltrinelli.]
- Frigessi Castelnuovo, Delia. 2003. *Cesare Lombroso*. Torino: Einaudi.
- Frumkin, Dan, Adam Wasserstrom, Ariane Davidson, e Arnon Grafit. 2009. «Authentication of forensic DNA samples». *Forensic Science International: Genetics* In Press.
- Gadamer, Hans-Georg. 1970. «Language and Understanding». *Theory Culture Society* 23 (1): 13-27.
- Galton, Francis. 1889. «Personal Identification and Description». *The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 18: 177-191.

- . 1892. *Finger Prints*. London: Macmillan.
- . 1904. «Eugenics: Its Definition, Scope, and Aims». *The American Journal of Sociology* 10 (1): 1-25.
- . 1908. *Memories of my life*. London: Methuen & co.
- Garfinkel, Harold. 1967. *Studies in ethnomethodology*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- . 1996. «Ethnomethodology's Program». *Social Psychology Quarterly* 59 (1): 5-21.
- Garland, David. 1985. *Punishment and Welfare: A History of Penal Strategies*. Aldershot: Gower.
- . 1990. *Punishment and Modern Society: A Study in Social Theory*. Chicago: University Of Chicago Press. [trad. it. 1999. *Pena e società moderna: uno studio di teoria sociale*. Milano: Il Saggiatore.]
- . 1996. «Limits of the Sovereign State: Strategies of Crime Control in Contemporary Society». *Br J Criminol* 36 (4): 445-471.
- . 2001. *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press. [trad. it. 2004. *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*. Milano: Il Saggiatore.]
- . 2008. «On the concept of moral panic». *Crime Media Culture* 4 (1): 9-30.
- Garofano, Luciano. 2007. *Delitti imperfetti: Atto I e Atto II*. Roma: Net.
- Gasperetti, Marco. 2003. «Delitto in pineta, fermato un inglese». *Corriere della Sera*, Febbraio 15.
- Gazzaniga, Michael S. 2008. «The Law and Neuroscience». *Neuron* 60 (3): 412-415.
- Gazzaniga, Michael S., Floyd E. Bloom, Howard L. Fields, Scott T. Grafton, Kent Kiehl, Helen Mayberg, Read Montague, et al. 2010. *A Judge's Guide To Neuroscience: A Concise Introduction*. Santa Barbara: Sage Center for the Study of the Mind - University of California. <http://www.sagecenter.ucsb.edu/A%20Judges%20Guide%20to%20Neuroscience.pdf>.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. New: Basic Books. [trad. it. *Interpretazione di culture*. Bologna: Il Mulino.]
- Gennari, Giuseppe. 2005. «Identità genetica e diritti della persona». *Rivista critica del diritto privato* XXIII (4): 623-639.
- . 2009a. «Bioinformazione e indagini penali: la l. n. 85 del 30 giugno 2009». *Responsabilità civile e previdenza* (12): 2630-2646.
- . 2009b. La istituzione della banca dati del DNA ad uso forense: dalla privacy alla sicurezza. In *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, a cura di Alessio Scarcella, 43-78. Milano: Cedam.
- . 2009c. «Privacy, genetica e zanzare indiscrete». *Responsabilità civile e previdenza* (3): 502-512.
- Geremek, Bronislaw. 1986. *La pietà e la forza: storia della miseria e della carità in Europa*. Roma-Bari: Laterza.
- . 1992. *Uomini senza padrone. Poveri e marginali tra medioevo e età moderna*. Torino: Einaudi.

- Gialuz, Mitja. 2009. Il casellario giudiziario europeo: una frontiera dell'integrazione in materia penale. In *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione Europea*, a cura di Francesco Peroni e Mitja Gialuz, 190-234. Trieste: EUT.
- Gibson, Mary. 2002. *Born to crime: Cesare Lombroso and the origins of biological criminology*. New York: Praeger. [trad. it. 2004. *Nati per il crimine. Cesare Lombroso e le origini della criminologia biologica*. Milano: Bruno Mondadori.]
- Giddens, Anthony. 1990. *The Consequence of Modernity*. Oxford: Polity. [trad. it. 1994. *Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1999. *Runaway world: How globalization is reshaping our lives*. London: Profile Books.
- [trad. it. 2000. *Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*. Bologna: Il Mulino.]
- Giglioli, Pier Paolo, e Alessandro Dal Lago. 1983. *Etnometodologia*. Bologna: Il Mulino.
- Gilbert, Walter. 1993. A vision of the Grail. In *The Code of codes: scientific and social issues in the human genome project*, a cura di Daniel J. Kevles e Leroy Hood, 83-97. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Gill, Peter. 2005. «DNA as Evidence -- The Technology of Identification». *N Engl J Med* 352 (26): 2669-2671.
- Gill, Peter, Lyn Fereday, Niels Morling, e Peter M. Schneider. 2006. «The evolution of DNA databases--Recommendations for new European STR loci». *Forensic Science International* 156 (2-3): 242-244.
- Ginzburg, Carlo. 2000. Spie. Radici di un paradigma indiziario. In *Miti emblematici spie. Morfologia e storia*, 158-209. Torino: Einaudi.
- . 2008. *Paura reverenza terrore. Rileggere Hobbes oggi*. Parma: MUP.
- Giuliano, Andrea. 2006. *Impronte digitali. La classificazione Gasti*. Torino: Tirrenia Stampatori.
- Glaser, Barney G., e Anselm L. Strauss. 1967. *The discovery of grounded theory*. Chicago: Aldine de Gruyter. [trad. it. 2009. *La scoperta della grounded theory. Strategie per la ricerca qualitativa*. Roma: Armando Editore.]
- Goffman, Erving. 1961. *Asylums. Essays on the social situation of mental patients and other inmates*. New York: Anchor Books, Doubleday. [trad. it. 1968. *Asylums. Le istituzioni totali*. Torino: Einaudi.]
- . 1963. *Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. [trad. it. 2003. *Stigma. L'identità negata*. Verona: Ombre corte.]
- . 1974. *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. New York: Harper & Row. [trad. it. 2001. *Frame Analysis. L'organizzazione dell'esperienza*. Roma: Armando.]
- . 1981. *Forms of talk*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. [trad. it. 1987. *Forme del parlare*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1983. «The Interaction Order: American Sociological Association, 1982 Presidential Address». *American Sociological Review* 48 (1): 1-17. [trad. it. 1998. *L'ordine dell'interazione*. Roma: Armando.]

- Goodman, Nelson. 1978. *Ways of Worldmaking*. Indianapolis: Hackett Publishing Company. [trad. it. 1988. *Vedere e costruire il mondo*. Roma-Bari: Laterza.]
- Goody, Jack. 1986. *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 1988. *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*. Torino: Einaudi.]
- Gordon, Colin. 1991. Governmental rationality: an introduction. In *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, a cura di Graham Burchell, Colin Gordon, e Peter Miller, 1-51. Chicago: University Of Chicago Press.
- Graham, E. A. M. 2007. «DNA reviews: the national DNA database of the United Kingdom». *Forensic Science, Medicine, and Pathology* 3 (4): 285-288.
- Guild, Elspeth. 2004. *The legal elements of European identity: EU citizenship and migration law*. The Hague: Kluwer Law International.
- . 2007. *Merging Security from the Two Level Game: Inserting the Treaty of Prüm into EU Law?* Brussels: CEPS. <http://ssrn.com/paper=1334608>.
- . 2009. *Security and migration in the 21st century*. Cambridge: Polity.
- Guild, Elspeth, Sergio Carrera, e Anaïs Faure Atger. 2009. *Challenges and Prospects for the EU's Area of Freedom, Security and Justice: Recommendations to the European*. Brussels: Centre for European Policy Studies (CEPS).
- Guild, Elspeth, Sergio Carrera, e Thierry Balzacq. 2008. *The Changing Dynamics of Security in an Enlarged European Union*. Brussels: CEPS.
- Hacking, Ian. 1964. «On the Foundations of Statistics». *The British Journal for the Philosophy of Science* 15 (57): 1-26.
- . 1979. «Michel Foucault's Immature Science». *Nous* 13 (1): 39-51.
- . 1990. *The taming of chance*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 1994. *Il caso domato*. Milano: Il Saggiatore.]
- . 1991a. «The Making and Molding of Child Abuse». *Critical Inquiry* 17 (2): 253-288.
- . 1991b. How should we do the history of statistics? In *The Foucault effect: Studies in governmentality*, a cura di Graham Burchell, Colin Gordon, e Peter Miller, 181–195. Chicago: University Of Chicago Press.
- . 1999. *The social construction of what?* Cambridge Mass: Harvard University Press. [trad. it. 2000. *La natura della scienza*. London-Milano-New York: Mac Graw-Hill.]
- . 2001. Degeneracy, criminal behavior, and looping. In *Genetics and criminal behavior*, a cura di David T. Wasserman e Robert S. Wachbroit, 141–167. Cambridge - New York: Cambridge University Press.
- . 2004. «Between Michel Foucault and Erving Goffman: Between Discourse in the Abstract and Face-to-Face Interaction». *Economy and Society* 33 (3): 277-302.
- . 2006a. «Making people up». *London Review of Books* 28: 16.
- . 2006b. «Genetics, biosocial groups & the future of identity». *Daedalus* 135 (4). Literature Online Reference Edition: 81.

- . 2007. Kinds of People: Moving Targets. In *Proceedings of the British Academy*, 151:285-318. Oxford: Oxford University Press. [trad. it. 2009. «Categorie di persone: un bersaglio mobile». *La Rivista delle Politiche Sociali* (3): 265-303.]
- . 2008. *Plasmare le persone. Corso al Collège de France (2004-2005)*. A cura di Andrée Bella e Marco Casonato. Urbino: Quattroventi.
- Haggerty, Kevin D., e Richard V. Ericson. 2000. «The surveillant assemblage». *The British Journal of Sociology* 51 (4): 605-622.
- Haraway, Donna J. 1991. *Simians, cyborgs, and women: the reinvention of nature*. New York: Routledge.
- . 1992. The Promises of Monsters: A Regenerative Politics for Inappropriate/d Others. In *Cultural studies*, a cura di Lawrence Grossberg, Cary Nelson, e Paula A. Treichler, 295-337. New York: Routledge.
- Harcourt, Bernard E. 2007. *Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age*. Chicago: University Of Chicago Press.
- Harris, Grant T., Marnie E. Rice, e Vernon L. Quinsey. 1993. «Violent Recidivism of Mentally Disordered Offenders: The Development of a Statistical Prediction Instrument». *Criminal Justice and Behavior* 20 (4): 315-335.
- Hartl, Daniel L. 1994. «Forensic DNA typing dispute». *Nature* 372 (6505): 398-399.
- Hester, Stephen, e Peter Eglin. 1992. *A Sociology of Crime*. London - New York: Routledge. [trad. it. 1999. *Sociologia del crimine*. Lecce: Manni.]
- Hindmarsh, Richard, e Barbara Prainsack. 2010. *Genetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hobbes, Thomas. 1968. *Leviathan*. ed. C.B. Macpherson. Harmondsworth. [trad. it. 2004. *Leviatano*. Roma-Bari: Laterza.]
- Home Office. 2005. *DNA Expansion Programme 2000–2005: Reporting achievement*. London: Home Office.
- Honneth, Axel. 1992. *Kampf um Anerkennung: zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [trad. it. 2002. *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*. Milano: Il Saggiatore.]
- . 2005. *Verdinglichung: Eine anerkennungstheoretische Studie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. [trad. it. 2007. *Reificazione. Uno studio in chiave di teoria del riconoscimento*. Roma: Meltemi.]
- Hoover, J. Edgar. 1929. «Criminal Identification». *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 146: 205-213.
- House of Lords, European Union Committee. 2007. *Prim: an effective weapon against terrorism and crime? Report with Evidence*. London: House of Lords.
- Howarth, David. 2000. *Discourse. Concepts in the Social Sciences*. Buckingham: Open University Press.
- . 2002. «An Archaeology of Political Discourse? Evaluating Michel Foucault's Explanation and Critique of Ideology». *Political Studies* 50 (1): 117-135.
- . 2005. Applying Discourse Theory: the Method of Articulation. In *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance*, a cura di David Howarth e Jacob Torfing, 316-349. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Howarth, David, e Jacob Torfing (a cura di). 2005. *Discourse theory in European politics: identity, policy, and governance*. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan.
- Hoyle, Russ. 1998. «The FBI's national DNA database». *Nat Biotech* 16 (11): 987.
- Hughes, Virginia. 2010. «Head case». *Nature* 464 (7287): 340-342.
- Humes, Edward. 1992. «The DNA Wars: Touted as an infallible method to identify criminals, DNA matching has mired courts in a vicious battle of expert witness». *Los Angeles Times*, Novembre 29. [http://articles.latimes.com/print/1992-11-29/magazine/tm-2666\\_1\\_dna-war](http://articles.latimes.com/print/1992-11-29/magazine/tm-2666_1_dna-war).
- Huysmans, Jef. 2006. *The politics of insecurity: fear, migration and asylum in the EU*. Abingdon: Routledge.
- Ignatieff, Michael. 1978. *A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution, 1750-1850*. New York: Columbia University Press.
- Innes, Martin, e Alan Clarke. 2009. «Policing the past: cold case studies, forensic evidence and retroactive social control». *British Journal of Sociology* 60 (3): 543-563.
- Innocence Project. 2010. *250 exonerated. Too many wrongfully convicted*. New York: Innocence Project - Benjamin N. Cardozo School of Law - Yeshiva University. [www.innocenceproject.org](http://www.innocenceproject.org).
- Interpol. 2009. *Global DNA Profiling Survey. Results and Analysis*. Lyon: Interpol.
- Jacobs, Patricia A., Muriel Brunton, Marie M. Melville, R.P. Brittain, e W.F. McClellmont. 1965. «Aggressive Behaviour, Mental Sub-normality and the XYY Male». *Nature* 208 (5017): 1351-1352.
- Jasanoff, Sheila. 1997. *Science at the bar: law, science, and technology in America*. Cambridge, MA: Harvard University Press. [trad. it. 2001. *La scienza davanti ai giudici: la regolazione giuridica della scienza in America*. Milano: Giuffrè.]
- Jayyusi, Lena. 1984. *Categorization and the Moral Order*. London: Routledge Kegan & Paul.
- Jeffreys, Alec J. 2005. «Genetic fingerprinting». *Nat Med* 11 (10): 1035-1039.
- Jeffreys, Alec J., Victoria Wilson, e Swee Lay Thein. 1985a. «Hypervariable 'minisatellite' regions in human DNA». *Nature* 314 (6006): 67-73.
- . 1985b. «Individual-specific 'fingerprints' of human DNA». *Nature* 316 (6023): 76-79.
- Jenkins, Richard. 2000. «Categorization: Identity, Social Process and Epistemology». *Current Sociology* 48 (3): 7-25.
- Jensen, Richard Bach. 1981. «The International Anti-Anarchist Conference of 1898 and the Origins of Interpol». *Journal of Contemporary History* 16 (2): 323-347.
- Johnson, Paul, e Robin Williams. 2007. «European securitization and biometric identification: the uses of genetic profiling». *Annali dell'Istituto Superiore Di Sanità* 43 (1): 36-43.
- . 2007. «Internationalizing New Technologies of Crime Control: Forensic DNA Databasing and Datasharing in the European Union». *Policing and Society: An International Journal of Research and Policy* 17 (2): 103-118.

- Johnson, Paul, Robin Williams, e Paul Martin. 2003. «Genetics and Forensics: Making the National DNA Database». *Science studies* 16 (2): 22-37.
- Jones, Natalie J., Shelley L. Brown, e Edward Zamble. 2010. «Predicting Criminal Recidivism in Adult Male Offenders». *Criminal Justice and Behavior*: 860 -882.
- Jones, Owen D. 2006. «Behavioral Genetics and Crime, in Context». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 81-100.
- Jonsen, Albert R., e Stephen E. Toulmin. 1990. *The abuse of casuistry: a history of moral reasoning*. Berkeley: University of California Press.
- Jørgensen, Marianne W., e Louise J. Phillips. 2002. *Discourse analysis as theory and method*. London: Sage.
- Kafka, Franz. 1919. *In der Strafkolonie*. Lipsia: Wolff. [trad. it. 1970. Nella colonia penale. In *Racconti*, 283-318. Milano: Mondadori.]
- Katz, Michael B. 1990. *The Undeserving Poor: From the War on Poverty to the War on Welfare*. New York: Pantheon Books.
- Kaye, D. H. 2006. «Behavioral Genetics Research and Criminal DNA Databases». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 259-298.
- Kayser, Manfred, e Peter M. Schneider. 2009. «DNA-based prediction of human externally visible characteristics in forensics: Motivations, scientific challenges, and ethical considerations». *Forensic Science International: Genetics* 3 (3): 154-161.
- Kevles, Daniel J., e Leroy Hood (a cura di). 1993. *The Code of codes: scientific and social issues in the human genome project*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Kietz, Daniela, e Volker Perthes. 2008. *The potential of the Council Presidency. An analysis of Germany's chairmanship of the EU, 2007*. SWP Research Paper. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik. <http://www.swp-berlin.org/en/produkte/swp-studien-de/swp-studien-detail/article/the-potential-of-the-council-presidency.html>.
- Kitsuse, John I. 1962. «Societal Reaction to Deviant Behavior: Problems of Theory and Method». *Social Problems* 9 (3): 247-256.
- Kitsuse, John I., e Aaron V. Cicourel. 1963. «A Note on the Uses of Official Statistics». *Social Problems* 11 (2): 131-139.
- Kocsis, Richard N. (a cura di). 2007. *Criminal profiling: international theory, research and practice*. Totowa: Humana Press.
- Kuhn, Thomas S. 1970. *The structure of scientific revolution, enlarged, with the "Post-script-1969"*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Lacassagne, Alexandre. 1914. Alphonse Bertillon. L'homme, le savant, la pensée philosophique. In *L'œuvre d'Alphonse Bertillon*, a cura di Edmond Locard. Lyon: A. Rey.
- Laclau, Ernesto. 1990. *New reflections on the revolution of our time*. Phronesis. London - New York: Verso.
- . 1993. Discourse. In *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, 431-437. Cambridge, MA: Blackwell.

- . 2001. *The philosophical roots of discourse theory*. Online papers. Essex: Centre for Theoretical Studies in the Humanities and Social Sciences. <http://www.essex.ac.uk/centres/TheoStud/papers/>.
- . 2005. «On ‘Real’ and ‘Absolute’ Enemies». *CR: The New Centennial Review* 5 (1): 1-12.
- . 2007. *On Populist Reason*. Phronesis. London - New York: Verso. [trad. it. 2008. *La ragione populista*. Roma-Bari: Laterza.]
- Laclau, Ernesto, e Chantal Mouffe. 1985. *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.
- . 1987. «Post-Marxism without apologies». *New Left Review* 166 (1): 79-106.
- Lander, Eric S., e Bruce Budowle. 1994. «DNA fingerprinting dispute laid to rest». *Nature* 371 (6500): 735-738.
- Lascoumes, Pierre, e Patrick Le Gales (a cura di). 2004. *Gouverner par les instruments*. Paris: Presses de Sciences-po. [trad. it. 2009. *Gli strumenti per governare*. Milano: Bruno Mondadori.]
- Latour, Bruno. 1987. *Science in action: how to follow scientists and engineers through society*. Harvard: Harvard University Press. [trad. it. 1998. *La scienza in azione: introduzione alla sociologia della scienza*. Milano: Edizioni di Comunità.]
- Lazarsfeld, Paul F. 1961. «Notes on the History of Quantification in Sociology--Trends, Sources and Problems». *Isis* 52 (2) (Giugno): 277-333.
- Lazer, David (a cura di). 2004. *DNA and the criminal justice system: The technology of justice*. Cambridge Mass.: The MIT Press.
- Leigh Star, Susan. 2010. «This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept». *Science, Technology & Human Values* 35 (5): 601 -617.
- Lemert, Charles C. 1979. «Language, Structure, and Measurement: Structuralist Semiotics and Sociology». *The American Journal of Sociology* 84 (4): 929-957.
- Lemert, Edwin M. 1942. «The Folkways and Social Control». *American Sociological Review* 7 (3): 394-399.
- . 1951. *Social pathology*. New York: McGraw-Hill.
- Lentzos, Filippa, e Nikolas Rose. 2009. «Governing insecurity: contingency planning, protection, resilience». *Economy and Society* 38 (2): 230.
- Levitt, Mairi. 2007. «Forensic databases: benefits and ethical and social costs». *Br Med Bull* (Settembre 29)
- Lewontin, Richard C. 1991. *Biology as ideology: The doctrine of DNA*. Concord: Anansi. [trad. it. 1993. *Biologia come ideologia: la dottrina del DNA*. Torino: Bollati Boringhieri.]
- . 1992. «The dream of the human genome». *The New York Review of Books* 39 (10). [trad. it. 2004. Il sogno del genoma umano. In *Il sogno del genoma umano e altre illusioni della scienza*, 106-156. Roma-Bari: Laterza.]
- . 1994. «Forensic DNA typing dispute». *Nature* 372 (6505): 398.
- Linacre, Adrian. 2003. «The UK National DNA Database». *The Lancet* 361 (9372): 1841-1842.
- Ling, Cheah Wui. 2010. «Mapping Interpol’s Evolution: Functional Expansion and the Move to Legalization». *Policing* 4 (1): 28 -37.

- Liu, Fan, Kate van Duijn, Johannes R. Vingerling, Albert Hofman, André G. Uitterlinden, A. Cecile J.W. Janssens, e Manfred Kayser. 2009. «Eye color and the prediction of complex phenotypes from genotypes». *Current Biology* 19 (5): R192-R193.
- Lombroso, Cesare. 1878. *Pensiero e meteore: studii di un alienista*. Milano: Dumolard.
- . 1886. «La polizia scientifica». *Archivio di psichiatria. scienze penali ed antropologia criminale* VII: 611-612.
- . 1897. *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alle discipline carcerarie*. Vol. III. Torino: Bocca.
- . 2000. *Delitto, genio, follia: scritti scelti*. A cura di Delia Frigessi, Ferruccio Giacanelli, e Luisa Mangoni. Torino: Bollati Boringhieri.
- Losito, Gianni. 1996. *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*. Milano: Franco-Angeli.
- Lowe, Alex L., Andrew Urquhart, Lindsey A. Foreman, e Ian W. Evett. 2001. «Inferring ethnic origin by means of an STR profile». *Forensic science international* 119 (1): 17-22.
- Lucarelli, Carlo, e Massimo Picozzi. 2006. *Tracce criminali: storie di omicidi imperfetti*. Milano: Mondadori.
- Luhmann, Niklas. 1991. *Soziologie Des Risikos*. Berlin: Walter De Gruyter. [trad. it. 1996. *Sociologia del rischio*. Milano: Mondadori Bruno.]
- Lukes, Steven. 1985. *Emile Durkheim, his life and work: a historical and critical study*. Stanford: Stanford University Press.
- Lupton, Deborah, e John Tulloch. 1999. «Theorizing Fear of Crime: Beyond the Rational/irrational Opposition». *The British Journal of Sociology* 50 (3): 507-523.
- Lynch, Michael, Simon A. Cole, Ruth McNally, e Kathleen Jordan. 2008. *Truth machine: the contentious history of DNA fingerprinting*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lynch, Michael, e Sheila Jasanoff. 1998. «Contested Identities: Science, Law and Forensic Practice». *Social Studies of Science* 28 (5-6): 675-686.
- Lyon, David. 2003a. *Surveillance After September 11*. Polity Press. [trad. it. 2005. *Massima sicurezza. Sorveglianza e «guerra al terrorismo»*. Milano: Raffaello Cortina.]
- . 2007. *Surveillance Studies: An Overview*. Cambridge: Polity.
- Lyon, David (a cura di). 2003b. *Surveillance as social sorting: privacy, risk, and digital discrimination*. Abingdon: Routledge.
- Maguire, Mark. 2009. «The birth of biometric security». *Anthropology Today* 25 (2): 9-14.
- Malcolm, Noel. 2004. *Aspects of Hobbes*. Oxford: Oxford University Press.
- Maneri, Marcello. 2001. «Il panico morale come dispositivo di trasformazione dell'insicurezza». *Rassegna Italiana di Sociologia* (1/2001): 5-40.
- Mantovani, Giuseppe. 2008. *Analisi del discorso e contesto sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Marafioti, Luca, e Luca Luparia (a cura di). 2010. *Banca dati del DNA e accertamento penale*. Milano: Giuffrè.

- Marchesini, Roberto. 1999. *La fabbrica delle chimere. Biotecnologie applicate agli animali*. Torino: Bollati Boringhieri.
- Marx, Gary T. 2007. «Hey Buddy can you spare a DNA? New surveillance technologies and the growth of mandatory volunteerism in collecting personal information». *Annali dell'Istituto Superiore Di Sanità* 43 (1): 12-19.
- Marx, Gary T. 2002. «What's New About the 'New Surveillance'?»: Classifying for Change and Continuity». *Surveillance & Society* 1 (1): 9-29.
- Marx, Gary T., e Glenn W. Muschert. 2007. «Personal Information, Borders, and the New Surveillance Studies». *Annual Review of Law and Social Science* 3: 375-395.
- Mathiesen, Thomas. 1987. *Kan fengsel forsvares?* Oslo: Pax Forlag. [trad. it. 1996. *Perché il carcere*. Torino: EGA.]
- McCartney, Carole. 2006. «The DNA Expansion Programme and Criminal Investigation». *British Journal of Criminology* 46 (2): 175-192.
- McCue, Colleen. 2007. *Data Mining And Predictive Analysis: Intelligence Gathering And Crime Analysis*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Mednick, Sarnoff A., Terrie E. Moffitt, e Susan A. Stack. 1987. *The causes of crime: new biological approaches*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Melossi, Dario. 2002. *Stato, controllo sociale, devianza: teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti*. Milano: Bruno Mondadori.
- . 2005. «Security, Social Control, Democracy and Migration within the 'Constitution' of the EU». *European Law Journal* 11 (1): 5-21.
- Melossi, Dario, e Massimo Pavarini. 1977. *Carcere e fabbrica: alle origini del sistema penitenziario [XVI-XIX secolo]*. Bologna: Il Mulino.
- Melucci, Alberto. 1991. *Il gioco dell'io: il cambiamento di sé in una società globale*. Milano: Feltrinelli.
- . 1998. Metodi qualitativi e ricerca riflessiva. In *Verso una sociologia riflessiva. Ricerca qualitativa e cultura*, di Alberto Melucci, 295-317. Bologna: Il Mulino.
- . 2000. *Culture in gioco: differenze per convivere*. Milano: Il Saggiatore.
- Merton, Robert K. 1957. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: The Free Press. [trad. it. 1966. *Teoria e struttura sociale*. Bologna: Il Mulino.]
- . 1972. «Insiders and Outsiders: A Chapter in the Sociology of Knowledge». *The American Journal of Sociology* 78 (1): 9-47.
- Meyer, Michael. 2001. Between theory, method, and politics: positioning of the approaches to CDA. In *Methods of critical discourse analysis*, a cura di Ruth Wodak e Michael Meyer, 14-31. London: Sage.
- Milanesi, Elena, e Alessandra Naldi, cur. 2001. *Cantando sotto la pioggia: insicurezza e sicurezza urbana*. Milano: FrancoAngeli.
- Mill, John Stuart. 1863. *Utilitarianism*. London: Parker, Son and Bourn.
- Mitsilegas, Valsamis. 2009. *EU criminal law*. Portland: Hart, Marzo 1.
- Mitsilegas, Valsamis, Jörg Monar, e Wyn Rees. 2003. *The European Union and internal security: guardian of the people?* Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Molteni, Andrea. 2010. Crimine, carcere e questione sociale. In *Giustizia e sicurezza*, a cura di Luca Massari, Andrea Molteni, e Caritas Ambrosiana. Roma: Carocci.

- Monahan, John, Henry J. Steadman, Eric Silver, Paul S. Appelbaum, Pamela Clark Robbins, Edward P. Mulvey, Loren Roth, Thomas Grisso, e Steven Banks. 2001. *Rethinking risk assessment: the MacArthur study of mental disorder and violence*. Oxford: Oxford University Press.
- Mordini, Emilio, e Corinna Ottolini. 2007. «Body identification, biometrics and medicine: ethical and social considerations». *Annali dell'Istituto Superiore Di Sanità* 43 (1): 51-60.
- Morse, Stephen J. 2006. «Addiction, Genetics, and Criminal Responsibility». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 165-207.
- Mosconi, Giuseppe. 2006. «La prevenzione della devianza. Ipotesi teoriche e questioni di metodo». *Studi sulla questione criminale* 1 (1): 33-55.
- Muller, Benjamin J. 2004. «(Dis)qualified bodies: securitization, citizenship and 'identity management'». *Citizenship Studies* 8 (3): 279.
- . 2008. «Securing the Political Imagination: Popular Culture, the Security Deposit and the Biometric State». *Security Dialogue* 39 (2-3): 199-220.
- Muscatiello, Vincenzo B. 2008. *La recidiva*. Torino: Giappichelli.
- Musumeci, Angela. 2010a. Sicurezza e ordinamento regionale: una analisi comparata della legislazione regionale. In *La sicurezza urbana*, a cura di Alessandro Pajno, 111-132. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- . 2010b. La ratifica del Trattato di Prüm. In *Banca dati del DNA e accertamento penale*, a cura di Luca Marafioti e Luca Luparia, 14-27. Milano: Giuffrè.
- Napolitano, Giorgio. 2008. «Le politiche di sicurezza interna». *Amministrazione Civile* (1): 29-36.
- National Institute of Justice. 2005. *Mapping Crime: Understanding Hot Spots*. US Dept. of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. [www.ojp.usdoj.gov/nij](http://www.ojp.usdoj.gov/nij).
- National Research Council. 1992. *DNA Technology in Forensic Science*. Washington, D.C.: The National Academies Press.
- . 1996. *The Evaluation of Forensic DNA Evidence*. Washington, D.C.: The National Academies Press.
- . 2009. *Strengthening Forensic Science in the United States: A Path Forward*. Washington, D.C.: National Academies Press.
- Needham, Rodney. 1963. Introduction. In *Primitive Classification*, di Émile Durkheim e Marcel Mauss. Chicago: University of Chicago Press.
- Neocleous, Mark. 2008. *Critique of security*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Newman, Edward. 2001. «Human Security and Constructivism». *International Studies Perspectives* 2 (3): 239-251.
- . 2010. «Critical Human Security Studies». *Review of International Studies* 36 (01): 77-94.
- Nietzsche, Friedrich. 1887. *Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift*. Leipzig: Naumann. [trad. it. 1968. Genealogia della morale. In *Al di là del bene e del male. Genealogia della morale*, VI, tomo II:211-367. Opere di Friedrich Nietzsche. Milano: Adelphi.]

- Novas, Carlos, e Nikolas Rose. 2000. «Genetic risk and the birth of the somatic individual». *Economy and society* 29 (4): 485-513.
- Nuffield Council on Bioethics. 2007. *The forensic use of bioinformation: ethical issues*. London: Nuffield Council on Bioethics.
- Ossorio, Pilar N. 2006. «About Face: Forensic Genetic Testing for Race and Visible Traits». *The Journal of Law, Medicine & Ethics* 34 (2): 277-292.
- Pajno, Alessandro, e Vincenzo Antonelli. 2010. La sicurezza urbana tra editti e ronde. In *La sicurezza urbana*, a cura di Alessandro Pajno, 169-222. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.
- Park, Robert E. 1928. «Human Migration and the Marginal Man». *The American Journal of Sociology* 33 (6): 881-893.
- Park, Robert E., Ernest W. Burgess, e Roderick D. McKenzie. 1925. *The city*. Chicago: University of Chicago Press. [trad. it. 1967. *La città*. Milano: Edizioni di Comunità.]
- Parsons, Talcott. 1951. *The Social System*. Glencoe: The Free Press. [trad. it. 1965. *Il sistema sociale*. Milano: Comunità.]
- Pascali, Vince L, Giampietro Lago, e Marina Dobosz. 2003. «The dark side of the UK National DNA Database». *The Lancet* 362 (9386): 834.
- Pavarini, Massimo. 2006. *L'amministrazione locale della paura. Ricerche tematiche sulle politiche di sicurezza urbana in Italia*. Biblioteca di testi e studi. Roma: Carocci.
- . 2009. «Governare attraverso il dispositivo disciplinare dell'insicurezza e nuovi criteri di selettività del processo di criminalizzazione». *Antigone. Quadrimestrale di critica del sistema penale e penitenziario* 4 (2-3): 62-99.
- Pearson, Karl. 1930a. *The Life and Letters of Francis Galton*. Vol. IIIa. Cambridge: Cambridge University Press.
- . 1930b. *The Life and Letters of Francis Galton*. Vol. IV. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pêcheux, M., e C. Fuchs. 1975. «Mises au point et perspectives à propos de l'analyse automatique du discours». *Langages* 9 (37): 7-80. doi:10.3406/lgge.1975.2612.
- Pêcheux, Michel, Jacqueline Léon, Simone Bonnafous, e Jean-Marie Marandin. 1982. «Présentation de l'analyse automatique du discours (AAD69) : théories, procédures, résultats, perspectives». *Mots*: 95-123.
- Peroni, Francesco, e Mitja Gialuz (a cura di). 2009. *Cooperazione informativa e giustizia penale nell'Unione Europea*. Trieste: EUT.
- Perrot, Michelle. 1975. «Délinquance et système pénitentiaire en France au XIXe siècle». *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations* 30 (1): 67-91.
- Piccinini, Andrea. 2010. «Identikit genetico: la nuova frontiera delle indagini forensi?». *Biochimica clinica* 34 (2): 120 - 127.
- Pickering, Michael. 2001. *Stereotyping*. London: Palgrave.
- Pickersgill, Martyn. 2009. «Between Soma and Society: Neuroscience and the Ontology of Psychopathy». *Biosocieties* 4 (01): 45.
- Picozzi, Massimo, e Alberto Intini. 2009. *Scienze forensi. Teoria e prassi dell'investigazione scientifica*. Torino: Utet Giuridica.

- Pitch, Tamar. 1975. *La devianza*. Firenze: La Nuova Italia.
- . 2001. «Sono possibili politiche democratiche per la sicurezza?» *Rassegna Italiana di Sociologia* (1/2001): 137-158.
- . 2001. «La demoralizzazione del controllo sociale. Come fare giustizia del diritto?» *Iride* (1/2001): 103-122.
- . 2006. *La società della prevenzione*. Roma: Carocci.
- Pitch, Tamar, e Carmine Ventimiglia. 2001. *Che genere di sicurezza: donne e uomini in città*. Milano: FrancoAngeli.
- Pizzorno, Alessandro. 2007. *Il velo della diversità: studi su razionalità e riconoscimento*. Milano: Feltrinelli.
- Poggi, Gianfranco. 2003. *Émile Durkheim*. Bologna: Il mulino.
- Prainsack, Barbara. 2010. Key issues in DNA profiling and databasing: implication for governance. In *Genetic Suspects: Global Governance of Forensic DNA Profiling and Databasing*, a cura di Richard Hindmarsh e Barbara Prainsack, 15-39. Cambridge: Cambridge University Press.
- Prainsack, Barbara, e Victor Toom. 2010. «The Prüm Regime: Situated Dis/Empowerment in Transnational DNA Profile Exchange». *British Journal of Criminology* 50 (6): 1117 -1135.
- Procacci, Giovanna. 1993. *Gouverner la misère: la question sociale en France, 1789-1848*. Paris: Seuil.
- . 1996. «Exclus ou citoyens? Les pauvres devant les sciences sociales». *Archives Europeennes de Sociologie* 37 (2): 323-342.
- . 1998a. Cittadinanza sociale e crisi del welfare. In Melucci A.(a cura di), *Fine della modernità*, 229-245. Milano: Guerini e associati.
- . 1998b. *Governare la povertà: la società liberale e la nascita della questione sociale*. Bologna: Il Mulino.
- . 2010. De l'Insécurité sociale à la Human Insecurity. Mimeo.
- Procacci, Giovanna, e Arpad Szokolczai. 2003. *La scoperta della società. Alle origini della sociologia*. Roma: Carocci.
- Quetelet, Adolphe. 1833. *Recherches sur le penchant au crime aux différents âges*. Bruxelles: Hayez.
- Raab, Charles. 2003. «Privacy, Surveillance, Trust and Regulation Identifying people: biometric discourse». *Information, Communication & Society* 6 (1): 83.
- Rabinow, Paul. 1996a. *Essays on the Anthropology of Reason*. Princeton Studies in Culture/Power/History. Princeton: Princeton University Press.
- . 1996b. *Making PCR: A Story of Biotechnology*. Chicago: University of Chicago Press. [trad. it. 1999. *Fare scienza oggi. PCR: un caso esemplare di industria biotecnologica*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2003. *Anthropos today: Reflections on modern equipment*. Princeton: Princeton University Press. [trad. it. 2008. *Pensare cose umane*. Roma: Meltemi.]
- . 2007. *Marking Time: On the Anthropology of the Contemporary*. Princeton: Princeton University Press.

- Rabinow, Paul, e Nikolas Rose. 2006. «Biopower Today». *BioSocieties* 1 (02): 195-217.
- Rafter, Nicole H. 2008. *The criminal brain: Understanding biological theories of crime*. New York: New York University Press.
- Rafter, Nicole H. (a cura di). 2009. *The origins of criminology: a reader*. Abingdon: Routledge.
- Re, Lucia. 2006. *Carcere e globalizzazione: il boom penitenziario negli Stati Uniti e in Europa*. Roma-Bari: Laterza.
- Resta, Eligio. 1997. La secolarizzazione della colpa. Note sugli autori di reato. In *Storia d'Italia, Annali 12 «La criminalità»*, a cura di Luciano Violante, 119-155. Torino: Einaudi.
- Ricci, Ugo, Carlo Previderé, Paolo Fattorini, e Fabio Corradi. 2006. *La prova del DNA per la ricerca della verità: aspetti giuridici, biologici e probabilistici*. Milano: Giuffrè.
- Robert, Philippe. 2010. «Les politiques publiques. De la prévention à la surveillance». *Projet* (319): 43-51.
- Roberts, Leslie. 1992. «Science in Court: A Culture Clash». *Science* 257 (5071). New Series: 732-736.
- Robin, Corey. 2004. *Fear: the history of a political idea*. Oxford: Oxford University Press.
- Rodotà, Stefano. 1997. *Tecnopolitica: la democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*. Saggiari. Roma-Bari: Laterza.
- . 2006. *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*. Milano: Feltrinelli.
- Rorty, Richard. 1967. *The linguistic turn: Essays in philosophical method*. Chicago: University of Chicago Press. [trad. it. 1994. *La svolta linguistica*. Milano: Garzanti.]
- Rose, Nikolas. 2000. «Government and Control». *Br J Criminol* 40 (2): 321-339.
- . 2000. «The Biology of Culpability». *Theoretical Criminology* 4 (1): 5-34.
- . 2007. *The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century*. Princeton: Princeton University Press. [trad. it. 2008. *La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo*. Torino: Einaudi.]
- . 2010. «'Screen and intervene': governing risky brains». *History of the Human Sciences* 23 (1): 79-105.
- Rose, Nikolas, e Peter Miller. 1992. «Political Power beyond the State: Problematics of Government». *The British Journal of Sociology* 43 (2): 173-205.
- . 2008. *Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life*. Cambridge: Polity Press.
- . 2010. «Political power beyond the State: problematics of government». *British Journal of Sociology* 61 (s1): 271-303.
- Rose, Nikolas, e Carlos Novas. 2002. *Biological Citizenship*. Mimeo.
- Rose, Nikolas, Pat O'Malley, e Mariana Valverde. 2006. «Governmentality». *Annual Review of Law and Social Science* 2 (1): 83-104.

- Rothenberg, Karen, e Alice Wang. 2006. «The Scarlet Gene: Behavioral Genetics, Criminal Law, and Racial and Ethnic Stigma». *Law & Contemporary Problems* 69 (1-2): 343-365.
- Rudovsky, David. 2001. «Law Enforcement by Stereotypes and Serendipity: Racial Profiling and Stops and Searches without Cause». *University of Pennsylvania Journal of Constitutional Law* 3: 296-366.
- Rusche, Georg, e Otto Kirchheimer. 1939. *Punishment and Social Structure*. 2003rd ed. Transaction Publishers. [trad. it. 1978. *Pena e struttura sociale*. Bologna: Il Mulino.]
- Sabato, Giovanni. 2010. *Come provarlo? La scienza indaga sui diritti umani*. Roma-Bari: Laterza.
- Sacks, Harvey. 1972. Notes on Police Assessment of Moral Character. In *Studies in Social Interaction*, a cura di David Sudnow, 280–293. New York: Free Press.
- . 1995. *Lectures on conversation*. Oxford: Blackwell.
- . 2010. *L'analisi delle categorie*. Roma: Armando.
- Salais, Robert. 2009. «La democrazia deliberativa e le sue basi informative: lezioni dell'approccio delle capacità». *La Rivista delle Politiche Sociali* (3): 107-136.
- Santoro, Emilio. 2004. *Carcere e società liberale*. Torino: Giappichelli.
- Santosuosso, Amedeo, e Giuseppe Gennari. 2007. «Il prelievo coattivo di campioni biologici e i terzi». *Diritto Penale e Processo* (3): 395-401.
- Sassen, Saskia. 2006. *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*. Princeton: Princeton University Press.
- Saussure, Ferdinand de. 1983. *Corso di linguistica generale*. Roma-Bari: Laterza.
- Savage, Mike, e Roger Burrows. 2007. «The Coming Crisis of Empirical Sociology». *Sociology* 41 (5): 885-899.
- Scarcella, Alessio. 2009a. Banca dati del DNA e nuove frontiere dell'investigazione scientifica. In *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*, a cura di Alessio Scarcella, 1-8. Milano: Cedam.
- Scarcella, Alessio (a cura di). 2009b. *Prelievo del DNA e banca dati nazionale*. Milano: Cedam.
- Schauer, Frederick. 2003. *Profiles, probabilities, and stereotypes*. London: Belknap Press. [trad. it. 2008. *Di ogni erba un fascio: Generalizzazioni, profili, stereotipi nel mondo della giustizia*. Bologna: Il Mulino.]
- Scheck, Barry, Peter Neufeld, e Jim Dwyer. 2003. *Actual Innocence: When Justice Goes Wrong and How to Make it Right*. New York: NAL.
- Scheff, Thomas J. 2005. «The Structure of Context: Deciphering Frame Analysis». *Sociological Theory* 23 (4): 368-385.
- Schegloff, Emanuel A. 2007. «A tutorial on membership categorization». *Journal of Pragmatics* 39 (3): 462-482.
- Scheufele, Bertram. 2008. Discourse Analysis. *The International Encyclopedia of Communication*. Blackwell.
- Schlosser, Eric. 1998. «The Prison-Industrial Complex». *The Atlantic Monthly*. <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1998/12/the-prison-industrial-complex/4669/>.

- Schütz, Alfred. 1944. «The Stranger: An Essay in Social Psychology». *The American Journal of Sociology* 49 (6): 499-507.
- Schwadron, Terry, e Paul Richter. 1984. *California and the American tax revolt: Proposition 13 five years later*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Schwartz, James. 2008. *In pursuit of the gene: from Darwin to DNA*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Seale, Clive, Giampietro Gobo, Jaber F. Gubrium, e David Silverman. 2004. *Qualitative Research Practice*. London: Sage.
- Searle, John R. 1969. *Speech acts: an essay in the philosophy of language*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 2009. *Atti linguistici. Saggi di filosofia del linguaggio*. Torino: Bollati Boringhieri.]
- Segre, Cesare. 1978. Discorso. *Enciclopedia Einaudi*. Torino: Einaudi.
- Selmini, Rossella. 2001. Il contributo delle Regioni alle politiche di sicurezza. L'esperienza del progetto «Città sicura» della Regione Emilia-Romagna. In *Cantando sotto la pioggia: insicurezza e sicurezza urbana*, a cura di Elena Milanesi e Alessandra Naldi, 33-43. Milano: FrancoAngeli.
- Selmini, Rossella (a cura di). 2004. *La sicurezza urbana*. Bologna: Il Mulino.
- Sennett, Richard. 2003. *Respect in a World of Inequality*. New York: Norton & Company. [trad. it. 2004. *Rispetto: la dignità umana in un mondo di diseguali*. Bologna: Il Mulino.]
- . 2006. *The Culture of the New Capitalism*. New Haven-London: Yale University Press. [trad. it. 2006. *La cultura del nuovo capitalismo*. Bologna: Il Mulino.]
- Sharpe, Andrew. 2007. «Structured Like A Monster: Understanding Human Difference Through A Legal Category». *Law and Critique* 18 (2): 207-228.
- Silverman, David. 2000. *Doing Qualitative Research. A Practical Guide*. London: Sage. [trad. it. 2002. *Come fare ricerca qualitativa*. Roma: Carocci.]
- Simmel, Georg. 1908. Exkurs über den Fremden. In *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, 509-512. Berlin: Duncker & Humblot. [trad. it. 1989. Excursus sullo straniero. In *Sociologia*, 580-584. Milano: Comunità.]
- Simon, Jonathan. 2001. «Fear and Loathing in Late Modernity: Reflections on the Cultural Sources of Mass Imprisonment in the United States». *Punishment Society* 3 (1): 21-33.
- . 2007. *Governing Through Crime: How the War on Crime Transformed American Democracy and Created a Culture of Fear*. New York: Oxford University Press, USA. [trad. it. 2008. *Il Governo della paura. Guerra alla criminalità e democrazia in America*. Milano: Raffaello Cortina.]
- Singh, Jay P., e Seena Fazel. 2010. «Forensic Risk Assessment». *Criminal Justice and Behavior* 37 (9): 965-988.
- Sofsky, Wolfgang. 2005a. *Das Prinzip Sicherheit*. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag. [trad. it. 2005b. *Rischio e sicurezza*. Torino: Einaudi.]
- Spartì, Davide. 1996. *Soggetti al tempo. Identità personale tra analisi filosofica e costruzione sociale*. Milano: Feltrinelli.

- Star, Susan Leigh. 1998. «Grounded classification: Grounded theory and faceted classification». *Library trends* 47 (2): 218-232.
- Stonequist, Everett V. 1935. «The Problem of the Marginal Man». *The American Journal of Sociology* 41 (1): 1-12.
- Stritzel, Holger. 2007. «Towards a Theory of Securitization: Copenhagen and Beyond». *European Journal of International Relations* 13 (3): 357-383.
- Sudnow, David. 1965. «Normal crimes: sociological features of the penal code in a public defender office». *Social Problems* 12 (3): 255-276.
- Sumpf, Joseph. 1968. «Linguistique et sociologie». *Langages*: 3-35.
- Tagliabracci, Adriano (a cura di). 2010. *Introduzione alla genetica forense*. Milano: Springer-Verlag Italia.
- Tajfel, Henri. 1981. *Human groups and social categories. Studies in Social Psychology*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 1999. *Gruppi umani e categorie sociali*. Bologna: Il mulino.]
- Tarde, Gabriel. 1886. Le type criminel. In *La criminalité comparée*, 9-62. Paris: Alcan. [trad. it. 2010. *Il tipo criminale. Una critica al «delinquente-nato» di Cesare Lombroso*. Verona: Ombre Corte.]
- . 1895. «Criminalité et santé sociale». *Revue philosophique* 39: 148-162.
- Tarizzo, Davide. 2008. Populismo: chi starà ad ascoltare? Introduzione. In *La ragione populista*, di Ernesto Laclau, VII-XXX. Roma-Bari: Laterza.
- Tarozzi, Massimiliano. 2008. *Che cos'è la grounded theory*. Roma: Carocci.
- Thévenot, Laurent. 2001. «Organized Complexity: Conventions of Coordination and the Composition of Economic Arrangements». *European Journal of Social Theory* 4 (4): 405-425.
- . 2009. «Governing Life by Standards : A View from Engagements». *Social Studies of Science* 39 (5): 793 -813.
- Thévenot, Laurent, Robert Salais, André Orléan, Olivier Favereau, François Eymard-Duvernay, e Jean-Pierre Dupuy. 1989. «Introduction: l'économie des conventions». *Revue économique* 40 (2): 141-146.
- Thibedeau, Andrew D. 2011. *National Forensic DNA Databases*. Cambridge, MA: Council for Responsible Genetics. <http://www.councilforresponsiblegenetics.org/dnadata/fullreport.pdf>.
- Thompson, William C. 1993. «Evaluating the Admissibility of New Genetic Identification Tests: Lessons from the 'DNA War'». *The Journal of Criminal Law and Criminology* 84 (1): 22-104.
- . 2006. «Tarnish On The 'Gold Standard': Recent Problems In Forensic DNA Testing». *Champion*.
- . 2008a. «Beyond bad apples: Analyzing the role of forensic science in wrongful convictions». *Sw. UL Rev.* 37: 1027-1050.
- . 2008b. The Potential for Error in Forensic DNA Testing (and How That Complicates the Use of DNA Databases for Criminal Identification). In New York: Council for Responsible Genetics (CRG).

- . 2009. «Painting the target around the matching profile: the Texas sharpshooter fallacy in forensic DNA interpretation». *Law Probability and Risk* 8 (3) (Settembre 1): 257-276.
- Thompson, William C., Franco Taroni, e Colin G. G. Aitken. 2003. «How the probability of a false positive affects the value of DNA evidence». *Journal of forensic sciences* 48 (1): 47-54.
- Tilstone, William J., Kathleen A. Savage, e Leigh A. Clark. 2006. *Forensic science: an encyclopedia of history, methods, and techniques*. Santa Barbara: ABC-CLIO.
- Titscher, Stefan, Michael Meyer, Ruth Wodak, e Eva Vetter. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London: Sage.
- Torfin, Jacob. 1999. *New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe and Zizek*. Wiley.
- . 2005. Discourse theory: Achievements, Arguments, and Challenges. In *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance*, a cura di David Howarth e Jacob Torfin, 1-32. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Torrey, E. Fuller, Jonathan Stanley, John Monahan, Henry J. Steadman, e MacArthur Study Group. 2008. «The MacArthur Violence Risk Assessment Study Revisited: Two Views Ten Years After Its Initial Publication». *Psychiatric Services* 59 (2): 147-152.
- Toulmin, Stephen E. 1958. *The uses of argument*. Cambridge: Cambridge University Press. [trad. it. 1975. *Gli usi dell'argomentazione*. Torino: Rosenberg & Sellier.]
- Van Camp, Nathan, e Kris Dierickx. 2007. *National forensic DNA databases. Socio-ethical challenges & current practices in the EU*. European Ethical-Legal Papers. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
- Veyne, Paul. 1978. *Comment on écrit l'histoire: suivi de Foucault révolutionnaire l'histoire*. Paris: Éditions du Seuil.
- Veyne, Paul. 2008. *Foucault : Sa pensée, sa personne*. Paris: Albin Michel.
- Vincent, Nicole A. 2009. «Neuroimaging and Responsibility Assessments». *Neuroethics*. <http://www.springerlink.com/content/q6224526238g6j21/fulltext.html>.
- Volpini, L., T. Mannello, e G. De Leo. 2008. «La valutazione del rischio di recidiva da parte degli autori di reato: una proposta». *Rassegna penitenziaria e criminologica* (1): 147-161.
- Wacquant, Loic. 1999. *Les prisons de la misère*. Paris: Raison d'agir. [trad. it. 2000. *Parola d'ordine: tolleranza zero. La trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*. Milano: Feltrinelli.]
- . 2004. *Punir les pauvres: le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale*. Marseille: Agone. [trad. it. 2006. *Punire i poveri, Il nuovo governo dell'insicurezza sociale*. Roma: Derive Approdi.]
- . 2008. Ordering Insecurity: Social Polarization and the Punitive Upsurge. Cornell University - French Studies Program. [http://www.einaudi.cornell.edu/french\\_studies/publications/index.asp?pubid=4102](http://www.einaudi.cornell.edu/french_studies/publications/index.asp?pubid=4102).
- Wæver, Ole. 2005. European Integration and Security: Analysing French and German Discourse on State, Nation, and Europe. In *Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance*, a cura di David Howarth e Jacob Torfin, 33-67. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

- Walsh, Anthony, e Kevin M. Beaver. 2009. Biosocial Criminology. In *Handbook on Crime and Deviance*, a cura di Marvin D. Krohn, Alan J. Lizotte, e Gina Penly Hall, 79-101. Handbooks of Sociology and Social Research. New York: Springer.
- Wasserman, David T., e Robert S. Wachbroit (a cura di). 2001. *Genetics and Criminal Behavior*. Cambridge - New York: Cambridge University Press.
- Watson, James D. 2003. *DNA: The Secret of Life*. New York: Knopf. [trad. it. 2004. *DNA: Il segreto della vita*. Milano: Adelphi.]
- Weber, Max. 1922. *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr. [trad. it. 1980. *Economia e società*. Milano: Comunità.]
- Weiss, Curt. 1921. «Un ufficio mondiale di indagini. Nuovi metodi di identificazione». *La scuola positiva. Rivista di diritto e procedura penale* I (1). Nuova serie: 164-166.
- . 1922. «A World Bureau of Prosecution. New Methods of Identification». *Journal of the American Institute of Criminal Law and Criminology* 13 (2): 272-274.
- Weiss, Gilbert, e Ruth Wodak (a cura di). 2003. *Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Weisser, Michael R. 1982. *Crime and punishment in early modern Europe*. Hassocks: Harvester Press. [trad. it. 1989. *Criminalità e repressione nell'Europa moderna*. Universale Paperbacks. Bologna: Il Mulino.]
- Williams, Robin, e Paul Johnson. 2008. *Genetic policing: the use of DNA in criminal investigations*. Uffculme Cullompton: Willan.
- Wilson, Edward O. 1975. *Sociobiology*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wittgenstein, Ludwig. 1995. *Ricerche filosofiche*. Torino: Einaudi.
- Wodak, Ruth. 2008. 'Introduction: Discourse Studies - Important Concepts and Terms. In *Qualitative Discourse Analysis for the Social Sciences*, a cura di Ruth Wodak e Michal Krzyzanowski, 1-29. Basingstoke: Palgrave.
- . 2009. *The discourse of politics in action: politics as usual*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Wodak, Ruth, e Michal Krzyzanowski. 2008. *Qualitative Discourse Analysis for the Social Sciences*. Basingstoke: Palgrave.
- Wodak, Ruth, e Michael Meyer, cur. 2001. *Methods of critical discourse analysis*. London: Sage.
- Wohlrapp, Harald. 1998. «A New Light on Non-deductive Argumentation Schemes». *Argumentation* 12 (3): 341-350.
- Yang, Sue-Ming. 2010. «Assessing the Spatial–Temporal Relationship Between Disorder and Violence». *Journal of Quantitative Criminology* 26 (1): 139-163.
- Zedner, Lucia. 2009. *Security*. Abingdon: Routledge.

# Indice dei documenti

- [P1] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2042-2069-A Discussione in assemblea (Resoconto stenografico delle sedute n.170 del 04/05/2009 e n.172 del 06/05/2009)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P2] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2042-2069-A Pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P3] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2042-2069-A Lavori Commissioni” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P4] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “AC 2042: Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, in materia di cooperazione transfrontaliera, e istituzione della banca dati nazionale del DNA” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P5] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al c.p.p. in materia di accertamenti tecnici donei ad incidere sulla libertà personale - AA.C. 2042 - 2069 - Elementi per l'esame in Assemblea” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P6] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al c.p.p. in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. 2042 - (Elementi per l'istruttoria legislativa)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P7] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al c.p.p. in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. 2042 - (Schede di lettura e riferimenti normativi)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P8] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al c.p.p. in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - AA.C. 2042 - 2069 (Testo a fronte)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P9] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione al Trattato di Prüm, istituzione della banca dati del DNA, delega per i ruoli tecnici della polizia penitenziaria e disposizioni sugli accertamenti tecnici coattivi - A.C. 2042 e A.C. 2069 - Elementi di valutazione per la compatibilità comunitaria” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P10] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione dell'Italia al Trattato di Prum, istituzione della banca dati nazionale del DNA, delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. n. 2042 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P11] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Adesione al Trattato di Prum; banca dati nazionale del DNA; delega per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale - A.C. 2042 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P12] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl S.586 in TU accorpato con S.905 (Gov.), S.955, S.956, S.960 119a Discussione in assemblea (Resoconto stenografico delle sedute n.119 del 18/12/2008 e n.121 del 22/12/2008)” [Area: IT; Autorità: politica].

- [P13] (2009) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl S.586-905-955-956-960-B Discussione in assemblea (Resoconto stenografico della seduta n.226 del 24/06/2009” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P14] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl S.586, S.905 (Gov.), S.955, S.956, S.960 Lavori commissioni” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P15] (2009) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl S.586-905-955-956-960-B Lavori commissioni” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P16] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Dossier n.37 Schede di lettura Ddl AA. SS. nn. 586 e 905” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P17] (2009) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Dossier n.127 Schede di lettura Ddl A.S. n. 733-B” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P18] (2009) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Dossier n.125 Ddl A.S. n. 586-905-955-956--960-B” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P19] (2006) Camera dei deputati (XV leg.), “Pdl n. 782-809-1967-A” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P20] (2006) Camera dei deputati (XV leg.), “Pdl n. 782” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P21] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2042-2069-A” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P22] (2008) Camera dei deputati (XVI leg.), “Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P23] (2008) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2042” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P24] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 2069” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P25] (2007) Senato della Repubblica (XV leg.), “Pdl n. 1886” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P26] (2009) Repubblica italiana, “Legge 30 giugno 2009, n. 85 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifi che al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.”” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P27] (2010) Repubblica italiana, “Decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 "Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85”” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P28] (2010) Repubblica italiana, “Legge 14 maggio 2010 , n. 84 "Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007”” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P29] (2007) Camera dei deputati (XV leg.), “Resoconto stenografico del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Seduta del 7/3/2007” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P30] (2007) Camera dei deputati (XV leg.), “Resoconto stenografico del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol,

- di controllo e vigilanza in materia di immigrazione. Seduta del 16/5/2007” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P31] (2002) Garante Protezione Dati Personali - Autorità comune di controllo dell'Europol, “Rapporto sull'attività ottobre 1998 - ottobre 2002” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P32] (2007) Garante Protezione Dati Personali, “Comunicato stampa "Banca dati DNA: il Garante privacy invia una segnalazione a Governo e Parlamento"; Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla disciplina delle banche dati del Dna a fini di giustizia; Parere sullo schema di disegno di legge recante istituzione della banca dati nazionale del Dna e del relativo laboratorio centrale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P33] (2007) Garante Protezione Dati Personali, “Relazione 2007 (Estratti relativi alla banca dati del DNA e ai dati genetici)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P34] (2009) Garante Protezione Dati Personali, “Comunicato stampa "Banca dati dna: conclusi gli adempimenti per la messa in sicurezza dell'archivio dei Ris”” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P35] () Ministero interni e Ministero giustizia, “Adesione al trattato di Prüm e istituzione della banca dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P36] (1997) Consiglio dell'Unione europea, “Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C 193/02)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P37] (2008) European Court of Human Rights, “Case of S. and Marper v. The United Kingdom” [Area: EU; Autorità: giuridica].
- [P38] (2007) Comitato Schengen, “Esame di una risoluzione relativa all'adesione dell'Italia al Trattato di Prüm. Resoconto della seduta del 18 luglio 2007” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P39] (2007) Consiglio dell'Unione europea, “Integrazione del trattato di Prüm nell'ordinamento giuridico dell'Unione” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P40] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 586, 905, 955, 956 e 960-A (Testo proposto dalle commissioni)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P41] (2009) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 586, 905, 955, 956 e 960-B” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P42] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 586, 905, 955, 956 e 960” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P43] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 586” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P44] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 905” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P45] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 955” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P46] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 956” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P47] (2007) European Data Protection Supervisor (EDPS), “Implementing rules of Prüm Initiative should ensure accuracy in DNA and fingerprint data exchanges” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P48] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “Pdl n. 960” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P49] (2009) Repubblica italiana, “Legge 30 giugno 2009, n. 85 "Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia

- penitenziaria. Modifi che al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P50] (1996) Corte Costituzionale, “Sentenza 238/1996 (“Madonnina di Civitavecchia”)” [Area: IT; Autorità: giuridica].
- [P51] (2002) Consiglio dell’Unione europea, “Decisione quadro del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P52] (2007) Senato della Repubblica (XV leg.), “Pdl n. 1877” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P53] (2007) Senato della Repubblica (XV leg.), “Pdl n. 1886” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P54] (2007) Senato della Repubblica (XV leg.), “Pdl n. 857” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P55] (2010) Ministero della Giustizia - Dap, “Relazione sull’attività della Banca dati nazionale del DNA e del Laboratorio centrale per la medesima banca dati (anno 2009)” [Area: IT; Autorità: amministrativa].
- [P56] (2006) Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, “Dati genetici, sicurezza e opinione pubblica in Italia” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P57] (2006) Garante Protezione Dati Personali, “Relazione 2006 (Estratti relativi alla banca dati del DNA e ai dati genetici)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P58] (2008) Garante Protezione Dati Personali, “Relazione 2008 (Estratti relativi alla banca dati del DNA e ai dati genetici)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P59] (2009) Garante Protezione Dati Personali, “Relazione 2009 (Estratti relativi alla banca dati del DNA e ai dati genetici)” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P60] (2009) Camera dei deputati (XVI leg.), “Pdl n. 3083 “Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007”” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P61] (2005) Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, “Documento finale - Gruppo di lavoro Biosicurezza” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P62] (2004) ENFSI, “Terms and Abbreviations” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P63] (2006) ENFSI, “Report on Criminal Cases in Europe solved by ILS (DNA Mass Testing)” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P64] (2008) ENFSI, “DNA-database management review and recommendations” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P65] (2006) ENFSI, “Report on ENFSI Member Countries’ DNA Database Legislation Survey” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P66] (2009) ENFSI, “DNA-database management review and recommendations” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P67] (2009) ENFSI, “ENFSI Survey on the DNA Profile Inclusion, Removal and Retention of Member States’ Forensic DNA Database” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P68] (2008) ENFSI, “National DNA-Databases in Europe” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P69] (2010) ENFSI, “DNA-database management review and recommendations” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P70] (2010) ENFSI, “National DNA-Databases in Europe” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].

- [P71] (1987) Council of Europe (COE), “Recommendation no. R (87) 15 of the Committee of Ministers to member states regulating the use of personal data in the police sector” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P72] (1992) Council of Europe (COE), “Explanatory memorandum to Recommendation No. R (92) 1 of the Committee of Ministers to member states on The use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) within the framework of the criminal justice system” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P73] (1992) Council of Europe (COE), “Recommendation No. R (92) 1 of the Committee of Ministers to member states on The use of analysis of deoxyribonucleic acid (DNA) within the framework of the criminal justice system” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P74] () Council of Europe (COE), “Report of the Steering Committee on bioethics (CDBI) Working party on human genetic” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P75] (2001) Council of Europe (COE), “Recommendation Rec(2001)10 adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001 and explanatory on "The european code of police ethics"” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P76] (2001) Consiglio dell'Unione europea, “Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2001 (2001/C 187/01) sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P77] (2005) Governo italiano, “Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P78] (2005) Repubblica italiana, “Legge 31 luglio 2005, n. 155 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P79] (2007) Senato della Repubblica (XV leg.), “PdL n.1849 Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P80] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “PdL n.306 Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P81] (2008) Senato della Repubblica (XVI leg.), “PdL n.346 Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P82] (1996) Consiglio dell'Unione europea, “Azione Comune del 29 novembre 1996 (96/700/GAI) adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea che stabilisce un programma di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P83] (2000) Repubblica italiana, “Legge 7 dicembre 2000, n. 397 Disposizioni in materia di indagini difensive” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P84] (1998) Repubblica italiana, “Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P85] (2008) Repubblica italiana, “Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P86] (2005) Stati membri UE, “Trattato di Prüm” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P87] (2007) Parlamento europeo, “Documento di lavoro sulla decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].

- [P88] (2001) Consiglio dell'Unione europea, “Risoluzione del Consiglio del 25 giugno 2001 sullo scambio dei risultati delle analisi del DNA” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P89] (2007) Stati membri UE, “Initiative of the Kingdom of Belgium, the Republic of Bulgaria, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Italian Republic, the Republic of Finland, the Portuguese Republic, Romania and the Kingdom of Sweden, with a view to adopting a Council Decision on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P90] (2006) European Data Protection Supervisor (EDPS), “Comments on the Communication of the Commission on interoperability of European databases” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P91] (2006) European Data Protection Supervisor (EDPS), ““An Efficient and Accountable Police Cooperation in the EU: the way forward”” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P92] (2009) Consiglio dell'Unione europea, “Decisione 2009/426/GAI del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P93] (2009) Consiglio dell'Unione europea, “Decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P94] (2008) Consiglio dell'Unione europea, “Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P95] (2008) Consiglio dell'Unione europea, “Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P96] (2008) Consiglio dell'Unione europea, “Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa al miglioramento della cooperazione tra le unità speciali d'intervento degli Stati membri dell'Unione europea in situazioni di crisi” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P97] (2008) Consiglio dell'Unione europea, “Regolamento (CE) N. 1104/2008 del Consiglio del 24 ottobre 2008 sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P99] (2006) European Data Protection Supervisor (EDPS), “Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di Decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità (COM (2005) 490 defin.)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P100] (2005) Commissione delle Comunità europee, “Proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P101] (2007) Consiglio dell'Unione europea, “Integration of the treaty of Prüm into the EU legal order” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P102] (1997) Consiglio dell'Unione europea, “Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 sullo scambio di risultati di analisi del DNA (97/C 193/02)” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P103] (2007) Consiglio dell'Unione europea, “2781st Council meeting - Justice and Home Affairs” [Area: EU; Autorità: politica].

- [P104] (2008) Consiglio dell'Unione europea, "Implementation of the "Prüm decisions" regarding fingerprints – Good practice for consulting Member States' databases" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P105] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Implementation of the "Prüm Decisions" regarding fingerprints – Search capacities (01/0/2010)" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P106] (2007) European Police College, "Perspectives of police science in Europe" [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P107] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Instrument for compiling data and information on violent radicalisation processes" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P108] (2008) Consiglio dell'Unione europea, "Prüm Implementing Decision and UK NDNAD database" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P109] (2009) Consiglio dell'Unione europea, "Draft Council Resolution on the exchange of DNA analysis results" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P110] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Implementation of the "Prüm Decisions" regarding fingerprints – Search capacities (27/04/2010)" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P111] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Implementation of the provisions on information exchange of the "Prüm Decisions" - overview of documents and procedures - overview of declarations - state of play of implementation of automated data exchange" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P112] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Prüm/VRD evaluation of Finland - Report of the evaluation visit (17-19 March 2010)" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P113] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Draft Council Conclusions on the use of a standardised, multidimensional semi-structured instrument for collecting data and information on the processes of radicalisation in the EU" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P114] (2010) Commissione europea, "Panorama generale della gestione delle informazioni nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P115] (2009) Commissione delle comunità europee, "Libro verde sulla ricerca delle prove in materia penale tra Stati membri e sulla garanzia della loro ammissibilità" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P116] (2010) Parlamento europeo, "Future European Union (EU) - United States of America (US) international agreement on the protection of personal data when transferred and processed for the purpose of preventing, investigating, detecting or prosecuting criminal offences, including terrorism, in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. WD1" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P117] (2010) Parlamento europeo, "Future European Union (EU) - United States of America (US) international agreement on the protection of personal data when transferred and processed for the purpose of preventing, investigating, detecting or prosecuting criminal offences, including terrorism, in the framework of police and judicial cooperation in criminal matters. WD2" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P118] (2006) Consiglio dell'Unione europea, "Integrazione (di parti) del trattato di Prüm nell'ordinamento giuridico dell'Unione" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P119] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Rafforzare la cooperazione di polizia nell'ambito delle decisioni di Prüm: Progetto di raccomandazione del Consiglio relativa alla costituzione di squadre di cooperazione congiunte ai sensi del capo 5 della decisione 2008/615/GAI" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P120] (2009) Consiglio dell'Unione europea, "Progetto di conclusioni del Consiglio sullo sviluppo degli uffici SIRENE nel quadro del SIS" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P121] (2001) Commissione europea, "Lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen II" [Area: EU; Autorità: politica].

- [P122] (2009) Consiglio dell'Unione europea, "Council framework decision 2009/905/JHA of 30 November 2009 on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory activities" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P123] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Draft evaluation procedure DNA data exchange" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P124] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Implementation of the provisions on information exchange of the "Prüm Decisions"- overview of documents and procedures - overview of declarations - state of play of implementation of automated data exchange Rev6" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P125] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Analysis of replies to the questionnaire on the Implementation of the "Prüm Decisions"" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P126] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Council decision of 26 July 2010 on the conclusion of the Agreement between the European Union and Iceland and Norway on the application of certain provisions of Council Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime and Council Decision 2008/616/JHA on the implementation of Decision 2008/615/JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime, and the Annex thereto" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P127] (2010) Consiglio dell'Unione europea, "Interim report on cooperation between JHA Agencies" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P128] (2010) Commissione europea, "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P129] (2010) Commissione europea, "Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea. Verso un modello di sicurezza europeo" [Area: EU; Autorità: politica].
- [P130] (2008) Camera dei deputati (XV leg.), "Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P131] (2008) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, "Giustizia: il Casellario giudiziario diventa europeo" [Area: IT; Autorità: amministrativa].
- [P132] (2009) Repubblica italiana, "LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P133] (2010) Repubblica italiana, "Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P134] (2010) Repubblica italiana, "LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P135] (2010) Repubblica italiana, "LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P136] (2007) Camera dei deputati (XV leg.), "Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Francesco Rutelli, risponde a 3 interrogazioni sul tema della sicurezza e della lotta alla criminalità" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P137] (2010) Ministero dell'interno, "Norme del pacchetto sicurezza e collegati" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P138] (2010) Ministero dell'interno, "Nuove misure in materia di sicurezza dei cittadini" [Area: IT; Autorità: politica].
- [P139] (2007) Repubblica italiana, "Decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249 Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza" [Area: IT; Autorità: politica].

- [P140] (2010) Repubblica italiana, “Leggi e decreti in materia di sicurezza 2007-2010 - elenco dei titoli” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P141] (2007) Ministero dell'interno, “Le misure legislative per la sicurezza” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P142] (2008) Ministero dell'interno, “Le misure legislative per la sicurezza” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P144] (2009) Polizia di stato, “Dna: l'impronta che rivela” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P145] (2010) Senato della Repubblica (XVI leg.), “L'evoluzione della normativa in materia di pubblica sicurezza fra Stato, Regioni ed enti locali” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P146] (2010) Tribunale, “Intervista a magistrato inquirente esperto prova DNA” [Area: IT; Autorità: giuridica].
- [P147] (2010) Università, “Intervista a medico legale esperto DNA forense” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P148] (2010) Carabinieri, “Intervista a responsabile RIS Carabinieri esperto DNA forense” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P149] (2010) Home Office, “Intervista a componente NDNAD ethics group” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P150] (2010) NPIA, “Intervista a componente NPIA per il NDNAD” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P151] (2010) ACPO, “Intervista a componente NDNAD Strategy Board” [Area: EU; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P152] (2002) Interpol, “Global DNA Database inquiry” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P153] (2008) Interpol, “Global DNA Profiling Survey Results and Analysis” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P154] (2009) Interpol, “Interpol handbook on DNA data exchange and practice” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P155] (2010) Interpol, “DNA Profiling” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P156] (2010) Interpol, “Databases” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P157] (2008) Interpol, “INTERPOL Global DNA Profiling Survey 2008 - Key Facts” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P158] (2010) Interpol, “Interpol membership” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P159] (2010) Interpol, “A brief history of Interpol” [Area: INT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P160] (2010) Unione europea, “Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P161] (2002) Consiglio dell'Unione europea, “UE Catalogo Schengen 1 - Controllo delle frontiere esterne, allontanamento e riammissione: Raccomandazioni e migliori pratiche” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P162] (2002) Consiglio dell'Unione europea, “UE Catalogo Schengen 2 - Sistema d'informazione Schengen SIRENE: Raccomandazioni e migliori pratiche” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P163] (2002) Consiglio dell'Unione europea, “UE Catalogo Schengen 3 - Bilancio dei visti: Raccomandazioni e migliori pratiche” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P164] (2002) Consiglio dell'Unione europea, “UE Catalogo Schengen 4 - Cooperazione di polizia: Raccomandazioni e migliori pratiche” [Area: EU; Autorità: politica].

- [P165] (2004) Unione europea, “Libertà, sicurezza e giustizia per tutti. Giustizia e affari interni nell’Unione europea” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P167] (2007) Unione europea, “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P168] (2002) Consiglio dell’Unione europea, “Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2002 che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P169] (2005) Commissione delle comunità europee, “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente il miglioramento dell’efficienza e l’incremento dell’interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P170] (2005) Consiglio europeo, “Programma dell’Aia. Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P171] (2006) Consiglio dell’Unione europea, “Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P172] (2007) Stati membri UE, “Administrative and technical implementing Agreement to the Prüm Convention” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P173] (2007) Parlamento europeo, “Relazione sull’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P174] (2007) Parlamento europeo, “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sull’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P175] (2010) Consiglio dell’Unione europea, “Conclusions of the Seminar on the implementation of both the "Prüm Decisions" and the Swedish Framework Decision - Brussels, 14 and 15 October 2010” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P176] (2010) Consiglio dell’Unione europea, “Draft discussion paper on the state of play on the implementation of the "Prüm Decisions"” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P177] (2010) Consiglio dell’Unione europea, “Draft discussion paper on the state of play on the implementation of Council Decisions 2008/615/JHA and 2008/616/JHA ("Prüm Decisions")” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P178] (2010) Consiglio dell’Unione europea, “Implementation of the provisions on information exchange of the "Prüm Decisions": - overview of documents and procedures - overview of declarations - state of play of implementation of automated data exchange” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P179] (2011) Consiglio dell’Unione europea, “Implementation of the provisions on information exchange of the "Prüm Decisions": - overview of documents and procedures - overview

of declarations - state of play of implementation of automated data exchange” [Area: EU; Autorità: politica].

- [P180] (2007) Garante europeo della protezione dei dati, “Parere del garante europeo della protezione dei dati sull’iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia, in vista dell’adozione di una decisione del Consiglio sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P181] (2008) Garante europeo della protezione dei dati, “Parere del garante europeo della protezione dei dati sull’iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione della decisione del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P182] (2007) Stati membri UE, “Progetto di decisione 2007/.../GAI del Consiglio, del ....., sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P183] (2007) Stati membri UE, “Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione della decisione 2007/.../GAI del Consiglio del ... relativa all’attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P184] (2008) Parlamento europeo, “Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 22 aprile 2008 sull’iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione della decisione del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 2008/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P185] (2007) Stati membri UE, “Progetto di decisione del Consiglio sull’attuazione della decisione 2007/.../GAI sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P186] (2007) Stati membri UE, “Draft Council Decision on the implementation of Decision 2007/.../JHA on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P187] (2009) Consiglio dell’Unione europea, “Decisione del Consiglio del 21 settembre 2009 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea, l’Islanda e la Norvegia ai fini dell’applicazione di talune disposizioni della decisione 2008/615/GAI del Consiglio sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio relativa all’attuazione della decisione 008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, compreso l’allegato” [Area: EU; Autorità: politica].
- [P188] (2008) Governo italiano, “Intervista al Ministro Maroni sul tema delle persone scomparse” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P189] (2009) Carabinieri, “RACIS sezione biologia (video di presentazione)” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P190] (2009) Carabinieri, “RACIS sezione impronte (video di presentazione)” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P191] (2008) Governo italiano, “Intervista al Ministro Maroni sul tema delle traffico di organi” [Area: IT; Autorità: politica].

- [P193] (2007) Governo italiano, “Conferenza stampa del ministro Amato sul pacchetto sicurezza del governo” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P194] (2008) Governo italiano, “Conferenza stampa del ministro Maroni sul pacchetto sicurezza del governo” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P195] (2009) Ordine degli avvocati di Milano, “L'apporto dell'avvocato in sede di accertamenti biologici” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P196] (2009) Università, “L'analisi dei profili genetici” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P197] (2009) Carabinieri, “Il sopralluogo giudiziario: rilievi e repertamento delle tracce” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P198] (2010) Università, “Banca dati del DNA: la L85/2009 tra esigenze di giustizia e tutela della privacy - Dibattito” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P199] (2010) Università, “Banca dati del DNA: la L85/2009 tra esigenze di giustizia e tutela della privacy - Introduzione al tema” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P200] (2010) Corte di cassazione, “Il ruolo della prova scientifica nel processo penale” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P201] (2010) Università, “I regolamenti di attuazione, problemi sorgenti e soluzioni in divenire” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P202] (2010) Università, “L'acquisizione e l'utilizzazione dei dati genetici nel processo penale” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P203] (2010) Università, “Problemi interpretativi della prova genetica” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P204] (2010) Corte di cassazione, “Il ruolo della prova scientifica nel processo penale - precisazione” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P205] (2010) Università, “La tutela dei dati personali nella Banca dati del DNA” [Area: IT; Autorità: tecnico/scientifica].
- [P206] (2011) Corte di cassazione, “Sentenze della Corte di Cassazione che citano la prova del DNA 1995-2011” [Area: IT; Autorità: giuridica].
- [P207] (2005) Governo italiano, “Ddl n.3571 Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P208] (2004) Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, “Conferenza nazionale "Ricerche sul DNA per la prevenzione e la repressione del crimine e del terrorismo” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P209] (2002) Senato della repubblica (XIV leg.), “Ddl n.2113 Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P210] (2003) Camera dei deputati (XIV leg.), “Ddl n. 4161 Disposizioni in materia di prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato all'esecuzione delle analisi del DNA dell'imputato o dell'indagato” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P211] (2004) Camera dei deputati (XIV leg.), “Ddl n. 4682 Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici invasivi” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P212] (2007) Garante per la protezione dei dati personali, “Parere dell Garante per la protezione dei dati personali sulla Banca dati Dna” [Area: IT; Autorità: politica].
- [P213] (2008) Camera dei deputati (XV leg.), “Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza in Italia, sugli indirizzi della politica della sicurezza dei cittadini e sull'organizzazione e il funzionamento delle forze di polizia” [Area: IT; Autorità: politica].